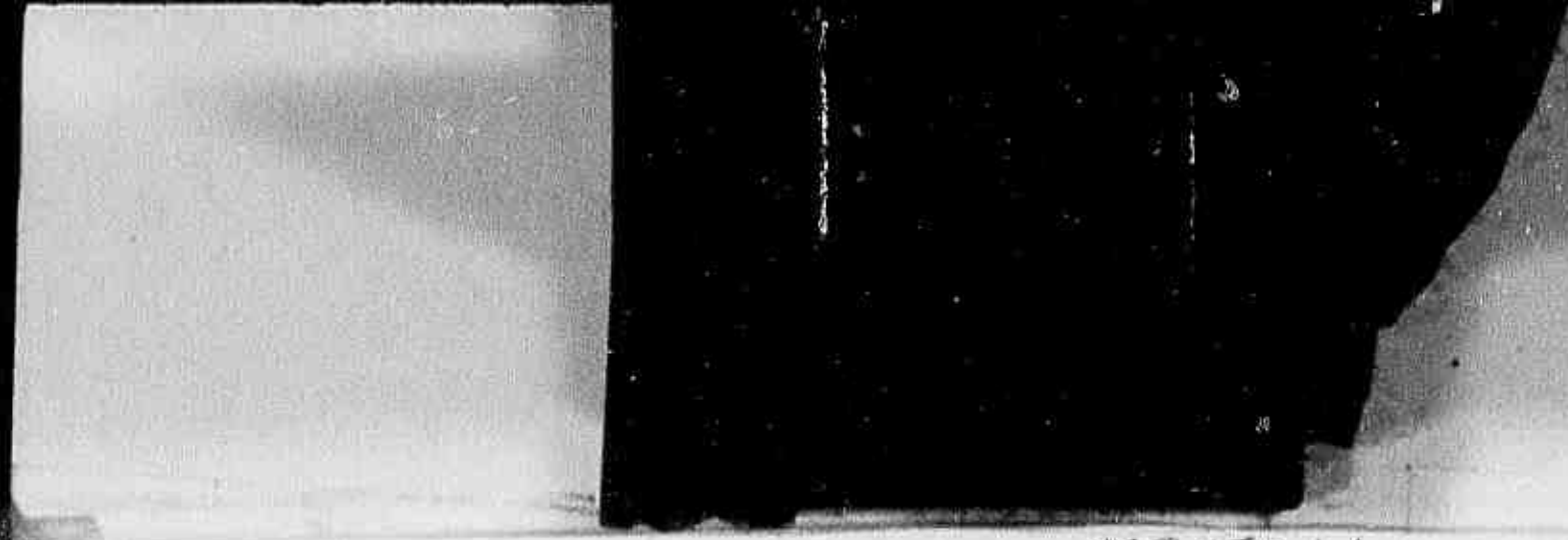


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC - Italy

10000/105/52

409

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/105/52

Gazzetta Ufficiale (No. 1-68)
Jan. 12 — Oct. 15, 1944

409 pp

Copies to all S/Cs 17 Oct [illegible]

Vice President
Civil Affairs Section

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/ALO1C/L.

28/pa.
15 Oct 44.

18 OCT. 1944

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.68 of 14 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.240 of 24 August 1944.

Increasing the allowances to witnesses called before Courts in civil and criminal proceedings.

(b) Army

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.241 of 7 September 1944.

Rules concerning the office of the Military Procurator General of the Supreme Military Tribunal.

(c) Agriculture

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 242 of 14 September 1944.

Amending the resolutions for the "Opera Nazionale Combattenti".

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 30 June 1944.

Conditions of emission and description of redimibile and bearer treasury bonds for the trimestral issue July-September 1944.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 16 September 1944.

Increasing the contribution to the Fund for assistance to advocates and procurators.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 4 October 1944.

Dissolving the Board of Directors and appointing a Commissioner Extraordinary of the Social Security Fund for the provincial personnel of offices for collection of taxes on manufacturing and [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

(b) Army

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 242 of 14 September 1944.

Rules concerning the office of the Military Procurator General of the Supreme Military Tribunal.

(c) Agriculture

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 242 of 14 September 1944.

Amending the regulations for the "Opere Nazionale Combattenti".

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 30 June 1944.

Conditions of emission and description of nominative and bearer treasury bonds for the trimestral issue July-September 1944.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 18 September 1944.

Increasing the contribution to the Fund for assistance to advocates and procuratori.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 4 October 1944.

Dissolving the Board of Directors and appointing a Commissioner Extraordinary of the Social Security Fund for the provincial personnel of offices for collection of taxes on manufacturing and operations of chemical laboratories.

2163

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 4 October 1944

Dissolving the Board of Directors and appointing a Commissioner Extraordinary of the Social Security Fund for provincial customs personnel.

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 8 October 1944.

Dissolving the administrative organs and appointing a Commissioner Extraordinary of the Credit Institute of Savings Banks.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff G. .oes will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Wednesday 18 Oct 44. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of G.U. returns received after this date will be too late for action.

RICHARD H. WILDER,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780107

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 14 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-34); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 249.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie . . . . . Pag. 409

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare . . Pag. 410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 242.

Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti . . . . . Pag. 411

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944. Pag. 412

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.

Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori . . . . . Pag. 414

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra . . . . . Pag. 416

Ministero di grazia e giustizia: Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato. Pag. 416

Ministero del Tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 416

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 416

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 249.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787815

In Italia e Colonie	Semestrale	50	All'Estero	Semestrale	200
	Trimestrale	25		Trimestrale	100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppio

In Italia e Colonie	Semestrale	60	All'Estero	Semestrale	120
	Trimestrale	30		Trimestrale	60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie . . . . . Pag. 409

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare . . Pag. 410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 242.

Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti . . . . . Pag. 411

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1941

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1941. Pag. 412

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944

Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori . . . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 415

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 415

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra . . . . . Pag. 416

Ministero di grazia e giustizia: Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato Pag. 416

Ministero del Tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 416

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 416

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

2162

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701, con i quali furono approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043;

Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1930, n. 1491;

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1934, n. 561;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura delle indennità giornaliere e di soggiorno spettanti ai testimoni in materia penale e civile, ai sensi degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 27 comma 2° del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è raddoppiata.

La misura dell'indennità chilometrica su via ordinaria, spettante ai testimoni stessi ai sensi degli articoli 2, comma 2° e 27 comma 2° del citato Regio decreto, è aumentata a L. 1,20 per chilometro sulle vie ordinarie per i primi cinque chilometri del percorso complessivo tra andata e ritorno, e a centesimi 90 a chilometro per i successivi.

Art. 2.

Alle indennità previste nell'articolo precedente non si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 241. — DIETA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare.

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato col R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, pel tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Delle funzioni di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare può essere incaricato un magistrato ordinario di grado non inferiore al 4°, il quale faccia parte del ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, ruolo magistrati.

Al magistrato incaricato delle funzioni di procuratore generale militare vengono, durante l'esercizio delle medesime, attribuiti a tutti gli effetti le prerogative e gli assegni degli appartenenti al 3° grado dell'ordinamento gerarchico.

Il medesimo nel ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare ha il grado di tenente generale capo, che conserva, ove si proceda allo scioglimento anticipato del detto ruolo, fino al ricollocamento in congedo degli ufficiali appartenenti agli altri ruoli del Corpo stesso.

Art. 2.

Il magistrato ordinario incaricato delle funzioni di procuratore generale militare ai sensi del precedente art. 1, finchè duri l'incarico, è collocato fuori del ruolo organico della magistratura e messo a disposizione del Ministero della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

creto, è aumentata a L. 1,20 per [illegible] ordinarie per i primi cinque chilometri del percorso complessivo tra andata e ritorno, e a centesimi 90 a chilometro per i successivi.

Art. 2.

Alle indennità previste nell'articolo precedente non si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 241. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2297, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1836, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2297;

il Tribunale Supremo militare un magistrato ordinario di grado non inferiore al 4°, il quale faccia parte del ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, ruolo magistrati.

Al magistrato incaricato delle funzioni di procuratore generale militare vengono, durante l'esercizio delle medesime, attribuiti a tutti gli effetti le prerogative e gli assegni degli appartenenti al 3° grado dell'ordinamento gerarchico.

Il medesimo nel ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare ha il grado di tenente generale capo, che conserva, ove si proceda allo scioglimento anticipato del detto ruolo, fino al ricollocamento in congedo degli ufficiali appartenenti agli altri ruoli del Corpo stesso.

Art. 2.

Il magistrato ordinario incaricato delle funzioni di procuratore generale militare ai sensi del precedente art. 1, finchè duri l'incarico, è collocato fuori del ruolo organico della magistratura e messo a disposizione del Ministero della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 298. — SALVATORI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 242.

Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti, e il regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera medesima, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini di cui al quarto comma dell'art. 16, al terzo e quarto comma dell'art. 17 e al primo comma dell'articolo 29 del Regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, in corso al 25 luglio 1943, sono prorogati sino a sessanta giorni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

L'art. 18 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, è sostituito dalla disposizione che segue:

« Art. 18. — L'elenco degli immobili per i quali non fu concordata l'indennità è dall'Opera comunicato al Collegio provinciale arbitrale, nei trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento Sovrano.

« Sulle indennità convenute tra le parti o determinate dal Collegio sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

« Lo stralcio delle indennità depositate alla Cassa 30 marzo 1933, n. 291, è sostituito dalla seguente disposizione:

« E' istituito in Roma, per l'esercizio delle funzioni amministrative e giurisdizionali, menzionate nelle presenti disposizioni legislative, un Collegio centrale arbitrale composto di un presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, che lo presiede, di un magistrato di grado non inferiore a consigliere della stessa Corte, di un consigliere di Stato, di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di due esperti nelle discipline economiche ed agrarie.

« Oltre i detti membri effettivi, faranno parte del Collegio, in qualità di supplenti, un consigliere della Corte Suprema di cassazione, un consigliere di Stato, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un esperto nelle discipline economiche ed agrarie. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Collegio.

« I componenti il Collegio sono nominati con Regio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste relativamente alla scelta dei rappresentanti del Ministero medesimo e degli esperti.

« I componenti stessi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

« Il Collegio centrale ora in funzione rimane immutato nell'attuale sua composizione sino al 31 dicembre 1944 ».

Art. 4.

Gli articoli 1 e 17 del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, sono sostituiti, rispettivamente, dalle disposizioni che seguono:

« Art. 1. — Il Collegio centrale arbitrale di cui all'art. 30 del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, ha sede in Roma presso la Corte Suprema di cassazione.

« I membri supplenti sono chiamati dal presidente a sostituire i membri ordinari del Collegio nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

« In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa temporaneamente le veci il magistrato della Corte di cassazione che è membro effettivo del Collegio.

« Al Collegio centrale è annesso un ufficio di segreteria, diretto da un funzionario di cancelleria giudi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Visti il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti, e il regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera medesima, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini di cui al quarto comma dell'art. 16, al terzo e quarto comma dell'art. 17 e al primo comma dell'articolo 29 del Regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1824, in corso al 25 luglio 1943, sono prorogati sino a sessanta giorni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

L'art. 18 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, è sostituito dalla disposizione che segue:

« Art. 18. — L'elenco degli immobili per i quali non fu concordata l'indennità è dall'Opera comunicato al Collegio provinciale arbitrale, nei trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento Sovrano.

« Sulle indennità convenute tra le parti o determinate dal Collegio sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

« Lo svincolo delle indennità depositate alla Cassa depositi e prestiti è disposto dal Collegio centrale arbitrale.

« Qualora il deposito non sia stato ancora effettuato al momento della decisione del Collegio centrale arbitrale, questo può disporre che la indennità sia pagata dall'Opera direttamente agli aventi diritto, con le modalità ed entro i termini nella decisione stessa stabiliti ».

Art. 3.

L'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge di due esperti nelle discipline economiche ed agrarie.

« Oltre i detti membri effettivi, faranno parte del Collegio, in qualità di supplenti, un consigliere della Corte Suprema di cassazione, un consigliere di Stato, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un esperto nelle discipline economiche ed agrarie. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Collegio.

« I componenti il Collegio sono nominati con Regio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste relativamente alla scelta dei rappresentanti del Ministero medesimo e degli esperti.

« I componenti stessi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

« Il Collegio centrale ora in funzione rimane immutato nell'attuale sua composizione sino al 31 dicembre 1944 ».

Art. 4.

Gli articoli 1 e 17 del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, sono sostituiti, rispettivamente, dalle disposizioni che seguono:

« Art. 1. — Il Collegio centrale arbitrale di cui all'art. 30 del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, ha sede in Roma presso la Corte Suprema di cassazione.

« I membri supplenti sono chiamati dal presidente a sostituire i membri ordinari del Collegio nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

« In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa temporaneamente le veci il magistrato della Corte di cassazione che è membro effettivo del Collegio.

« Al Collegio centrale è annesso un ufficio di segreteria, diretto da un funzionario di cancelleria giudiziaria di grado non inferiore al VII. Il dirigente l'ufficio predetto, qualora successivamente abbia cessato, per collocamento a riposo, dal servizio attivo di funzionario dello Stato, potrà, su proposta del Collegio centrale arbitrale, essere confermato nell'incarico per un tempo non eccedente il compimento del 70° anno di età ».

« Art. 17. — Con le decisioni indicate nei precedenti articoli 14 e 16, il Collegio provinciale e il Collegio centrale arbitrale pronunciano anche sulle spese ai termini dell'art. 91 del Codice di procedura civile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910782

« Il Collegio provinciale, inoltre, liquida, in fine della decisione, i compensi ai propri componenti, tenendo conto dell'opera da ciascuno di essi prestata e dell'importanza della controversia decisa; assegna un compenso anche al segretario e determina se e quale parte dei compensi medesimi sia a carico dell'uno o dell'altro dei contendenti.

« Le parti possono proporre al Collegio centrale la revisione dei compensi predetti.

« Per le spese del relativo giudizio, si applicano le disposizioni degli art. 91 e seguenti del Codice di procedura civile ».

Art. 5.

Le occupazioni in via provvisoria di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e ai decreti successivi, già disposte, sono protratte sino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, a condizione che l'esecuzione del piano generale di bonifica del comprensorio in cui ricadono i terreni occupati sia già iniziata o lo sia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Dall'entrata in vigore del presente decreto sino a due anni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, il presidente dell'Opera procede alla revisione dei contratti di concessione, a qualsiasi titolo, di beni immobili e può esigerne la modificazione qualora, per causa della guerra, siano avvenuti notevoli mutamenti nelle condizioni dei beni stessi, tali da renderne necessaria la sistemazione ai fini della bonifica.

In difetto di accordo sulle modificazioni da introdurre nel contratto, l'Opera può dichiararne la risoluzione, rimborsando il valore delle migliorie e la parte del corrispettivo di acquisto che le fosse stato già pagato.

Ogni controversia è devoluta al giudizio del Collegio centrale arbitrale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1943, n. 46586, con il quale è stata autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi distinti in nove serie contrassegnate con le lettere dell'alfabeto *A, B, C, D, E, F, G, H, I* del rispettivo valore di L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli in parola;

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore emessi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1944 nei tagli da L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, sono del formato carta rettangolare di mm. 150 × 135 e composti di una matrice a sinistra del buono al centro, e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice il buono e la contromatrice vi è una lista di separazione; matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino filattato.

I buoni sono stampati, rispettivamente: *A* e *B* su carta verde filigranata con testina dell'Italia; *C* su carta azzurra filigranata come sopra; *D* su carta grigia filigranata come sopra; *E* su carta verde filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione); le quattro serie *F, G, H, I*, su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D. P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione).

Il fondino nella parte centrale del buono, è composto da una tabella con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto; nella parte in alto del buono, dalla leggenda: Mini-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787914

Le occupazioni in via provvisoria di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e ai decreti successivi, già disposte, sono protratte sino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, a condizione che l'esecuzione del piano generale di bonifica del comprensorio in cui ricadono i terreni occupati sia già iniziata o lo sia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Dall'entrata in vigore del presente decreto sino a due anni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, il presidente dell'Opera procede alla revisione dei contratti di concessione, a qualsiasi titolo, di beni immobili e può esigerne la modificazione qualora, per causa della guerra, siano avvenuti notevoli mutamenti nelle condizioni dei beni stessi, tali da renderne necessaria la sistemazione ai fini della bonifica.

In difetto di accordo sulle modificazioni da introdurre nel contratto, l'Opera può dichiararne la risoluzione, rimborsando il valore delle migliorie e la parte del corrispettivo di acquisto che le fosse stato già pagato.

Ogni controversia è devoluta al giudizio del Collegio centrale arbitrale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGNORETTI — SORESI — GULLO — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 11 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 164. — EMANUELE

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore emessi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1944 nei tagli da L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, sono del formato carta rettangolare di mm. 430×135 e composti di una matrice a sinistra del buono al centro, e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice il buono e la contromatrice vi è una lista di separazione; matrice, buono, contromatrice e liste di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati, rispettivamente: *A* e *B* su carta verde filigranata con testina dell'Italia; *C* su carta azzurra filigranata come sopra; *D* su carta grigia filigranata come sopra; *E* su carta verde filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione); le quattro serie *F*, *G*, *H*, *I*, su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D. P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione).

Il fondino nella parte centrale del buono, è composto da una tabella con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto; nella parte in alto del buono, dalla leggenda: Ministero delle Finanze - Direzione generale del Tesoro - in basso al centro da uno spazio ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovoli, chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto da una corona Reale; negli angoli da quattro identici quadratini, ai lati da un rettangolo composto di cinque quadratini, in alto ed in basso, ai lati, di altri quattro rettangoli con tre quadratini ciascuno con motivo a linea bianca; al centro a sinistra di uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

stemma dello Stato e leggenda circolare « Regno d'Italia », a destra da un identico spazio circolare per il timbro dell'ufficio emittente.

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca e racchiudono una fascia ondulata con canicorrenti, della misura di millimetri 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - esercizio 1944-45 - buono del Tesoro al portatore - il valore in lettere - la serie - la numerazione - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre e in lettere - la data di scadenza - a sinistra la località dove fu rilasciato il buono - la data di rilascio e quella della valuta - la firma de « Il Controllore o il Capo della Sezione di Regia tesoreria » - la numerazione - a destra la firma de Il Direttore generale del Tesoro « Grassi » - la somma versata - il saggio - il numero della quietanza - la firma de « Il Tesoriere o Il cassiere di Tesoreria » - la serie ripetuta - Roma, 1° luglio 1944.

La matrice a sinistra del buono porta, su fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: matrice - Buono del Tesoro al portatore - l'esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta, della scadenza - e della Sezione di Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale.

La contromatrice a destra del buono porta, su fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende: contromatrice - buono del Tesoro al portatore - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta - della scadenza - della Sezione di Regia tesoreria presso la quale il capitale sarà pagato - della somma effettivamente versata - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma da pagare in cifre.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori.

1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, sono del formato di carta rettangolare di mm. 450×135 e composti di una matrice a sinistra del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati le tre serie *A*, *B*, *E* per i tagli da L. 500, 1.000 e 10.000 su carta verde filigranata con testina dell'Italia; le serie *C* e *D* per i tagli da L. 2.000 e L. 5.000 rispettivamente su carta azzurrina e grigia filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende, tipografica della numerazione).

Le quattro serie *F*, *G*, *H*, *I*, su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D.P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Il fondino è composto da una tabellina con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto nella parte alta del buono dalla leggenda « Ministero delle Finanze » - Direzione generale del Tesoro - in basso al centro in corrispondenza di un ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovali chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto una corona reale; negli angoli da quattro identici quadratini, ai lati da un rettangolo composto di cinque quadratini, in alto ed in basso, ai lati, di altri quattro rettangoli con tre quadratini ciascuno con motivo a linea nera e bianca; al centro a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato e la leggenda circolare (Regno d'Italia).

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con canicorrenti, nella misura di mm. 217×118×8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - Buono del Tesoro nominativo - il valore in lettere - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787210

Sezione di Regia tesoreria » - la numerazione - la firma « Il Direttore generale del Tesoro Grassi » - la somma versata - il saggio - il numero della quietanza - la firma de « Il Tesoriere o Il cassiere di Tesoreria » - la serie ripetuta Roma, 1° luglio 1944.

La matrice a sinistra del buono porta, su fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: matrice - Buono del Tesoro al portatore - l'esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta, della scadenza - e della Sezione di Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale.

La contromatrice a destra del buono porta, su fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende: contromatrice - buono del Tesoro al portatore - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta - della scadenza - della Sezione di Regia tesoreria presso la quale il capitale sarà pagato - della somma effettivamente versata - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma da pagare in cifre.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere lastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con leggenda: « Direzione generale del Tesoro », stampata su fondino a motivi alternati già descritto.

I titoli sono stampati in colore bleu acciaio.

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi emessi per il periodo 1° luglio - 30 settembre 1944 nei tagli da L. 500,

Le quattro serie *F, G, H, I*, su carta [illegible] granata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D.P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Il fondino è composto da una tabellina con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto nella parte alta del buono dalla leggenda « Ministero delle Finanze » - Direzione generale del Tesoro - in basso al centro in corrispondenza di un ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovali chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto una corona reale: negli angoli da quattro identici quadratini, ai lati da un rettangolo composto di cinque quadratini, in alto ed in basso, ai lati, di altri quattro rettangoli con tre quadratini ciascuno con motivo a linea nera e bianca; al centro a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato e la leggenda circolare (Regno d'Italia).

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con canicorrenti, nella misura di mm. 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - Buono del Tesoro nominativo - il valore in lettere - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre ed in lettere - all'ordine di chi sarà pagato - la data di pagamento. A sinistra in alto il numero della quietanza - l'indicazione: della Regia tesoreria in cui venne effettuato il versamento: delle date, di acquisto, della valuta e della serie. In basso: Roma e la data di emissione.

A destra in alto: esercizio 1944-45 e la numerazione - in basso: Il Direttore generale del Tesoro.

La matrice a sinistra del buono porta, su un fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: matrice - Buono del Te-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

soro nominativo - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - delle date di versamento e della valuta - della Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

La contromatrice a destra del buono porta, su un fondino a motivi alternati già descritto, le leggende: contromatrice - Buono del Tesoro nominativo - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni: della somma effettivamente versata presso la Regia tesoreria - della data di versamento - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma in cifra - della valuta - della Regia tesoreria presso la quale il buono è pagabile - dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con la leggenda: Direzione generale del Tesoro, stampata su un fondino a motivi alternati già descritto.

Tutte le serie sono stampate in colore blu acciaio.

Per tutte le serie la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle suindicate serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 71. — LUCCO

di una più efficace assistenza ai professionisti danneggiati dalle offese belliche;

Visto il provvedimento 7 agosto 1944 con il quale il commissario straordinario per l'Ente predetto avvocato Salvatore Italia, nominato con decreto Ministeriale 18 luglio 1944, ha deliberato che il cinquanta per cento dei proventi, eccettuato quello relativo ai contributi personali annui degli iscritti, sia destinato al Fondo di assistenza per gli esercizi 1944 e 1945 e in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra;

Visti gli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e 101 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza;

D'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la deliberazione 7 agosto 1944, con la quale il commissario straordinario per l'Ente di previdenza per gli avvocati e i procuratori ha disposto di destinare, in deroga agli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e 101 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza, il cinquanta per cento dei proventi eccettuati i contributi personali annui degli iscritti, al Fondo di assistenza per gli esercizi 1944 e 1945 e in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260;

Visto il R. decreto 28 novembre 1940, n. 1768;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910782

di versamento - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma in cifra - della valuta - della Regia tesoreria presso la quale il buono è pagabile - dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con la leggenda: Direzione generale del Tesoro, stampata su un fondino a motivi alternati già descritto.

Tutte le serie sono stampate in colore bleu acciaio.

Per tutte le serie la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle suindicate serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 71. — LUSSO

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.

Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 29 aprile 1943, n. 433, che dà facoltà, per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità, di modificare la misura dei proventi da destinarsi al Fondo di assistenza degli avvocati e procuratori, per far fronte, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, alla necessità

D'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la deliberazione 7 agosto 1944, con la quale il commissario straordinario per l'Ente di previdenza per gli avvocati e i procuratori ha disposto di destinare, in deroga agli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e 101 del R. decreto 23 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza, il cinquanta per cento dei proventi eccettuati i contributi personali annui degli iscritti, al Fondo di assistenza per gli esercizi 1944 e 1945 e in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260;

Visto il R. decreto 28 novembre 1940, n. 1768;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici è sciolto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

Art. 2.

Il comm. dott. Giuseppe Vetrano, intendente di finanza di 1ª classe, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1944

Il Ministro: SICILIANTI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, e relativo regolamento approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1778, successivamente modificato con i Regi decreti 9 giugno 1927, n. 1331, 5 dicembre 1928, n. 3036, 17 giugno 1929, n. 1149, 22 aprile 1937, n. 710, 22 luglio 1939, n. 1213, e 5 dicembre 1940, n. 1850;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 733;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Giuseppe Vetrano, Intendente di finanza di 1ª classe, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1944

Il Ministro: SICILIANTI

n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1546, e modificato con i Regi decreti 10 maggio 1928, n. 1298, 30 novembre 1933, n. 1928, 24 ottobre 1935, n. 2045, e 27 gennaio 1936, n. 200;

Considerato che gli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto, previsti dalle lettere *b)* e *c)* dell'art. 7 dello statuto si trovano attualmente nell'assoluta impossibilità di funzionare per la dispersione dei loro componenti, molti dei quali, di precedenti fascisti, risultano trasferiti al nord;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, concernente l'estensione alle aziende ed agli istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 709, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 7 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono sciolti.

Art. 2.

L'avv. Dante Veroni è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta.

Art. 3.

L'avv. Alberto Cancelli Gaudenti è nominato vice commissario di detto Istituto. Egli coadiuverà nell'esercizio delle sue funzioni il commissario — il quale gli potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri — e lo sostituirà in caso d'impedimento o di assenza.

Art. 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 810781

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, e relativo regolamento approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1778, successivamente modificato con i Regi decreti 9 giugno 1927, n. 1331, 5 dicembre 1928, n. 3036, 17 giugno 1929, n. 1149, 22 aprile 1937, n. 710, 22 luglio 1939, n. 1243, e 5 dicembre 1940, n. 1850;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Giuseppe Vetrano, intendente di finanza di I^a^ classe, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERTI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938,

Considerato che gli organi amministrativi dell'istituto anzidetto, previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 7 dello statuto si trovano attualmente nell'assoluta impossibilità di funzionare per la dispersione dei loro componenti, molti dei quali, di precedenti fascisti, risultano trasferiti al nord;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, concernente l'estensione alle aziende ed agli istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 7 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono sciolti.

Art. 2.

L'avv. Dante Veroni è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta.

Art. 3.

L'avv. Alberto Canaletti Gaudenti è nominato vice commissario di detto Istituto. Egli coadiuverà nell'esercizio delle sue funzioni il commissario — il quale gli potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri — e lo sostituirà in caso d'impedimento o di assenza.

Art. 4.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale delle Casse partecipanti che sarà, appena possibile, convocata per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 1944, il dott. Giulio Sansonetti è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 16 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti, addì 28 stesso mese, registro Giustizia n. 1, foglio n. 172 - Testa, il dott. comm. Russo Aiello Antonio, notaio in Roma, è nominato vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato con tutti i poteri spettanti al commissario cav. di gr. cr. eccellenza Giuseppe Micheli.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,35
id. 3,50 % 1902	»	95 —
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	93,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
id. 5 % 1936	»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,90
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10

Media dei titoli del 26 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,20
id. 3,50 % 1902	»	95 —
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	93,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,75
id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,70
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,30
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93 —
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,05
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93 —
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,25

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 67 del 3 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 11 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società editrice «Il Giornale d'Italia».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice «Il Messaggero».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società «Il Resto Editoriale degli Agricoltori».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 16 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti, addì 28 stesso mese, registro Giustizia n. 1, foglio n. 17 - Tesja, il dott. comm. Russo Aiello Antonio, notaio in Roma, è nominato vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato con tutti i poteri spettanti al commissario cav. di gr. cr. eccellenza Giuseppe Micheli.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,35
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,35

Id. 5 % (15 aprile 1951) . . . . » 93,15
Id. 4 % (15 settembre 1951) . . . . » 83,35

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 63 del 3 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 11 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società editrice «Il Giornale d'Italia».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice «Il Messaggero».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società «Il Banco Editoriale degli Agricoltori».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia «Stefani».

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

1 Copy to each SC. Rot

Vice President C.A.S.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

7 Oct 1944

ES/pm.
5 Oct 44.

ACC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.63 of 3 October 1944.

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED-

1. The above issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.221 of 7 September 1944.

Extending the jurisdiction of the Court of Appeal Section, Lucera, to include civil cases.

(b) Finance Commerce

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.222 of 12 September 1944.

Extending the provisions of Royal Decree-Law No.739 of 31 August 1943 to banking undertakings and institutions.

(c) Civil Affairs Section

legal asked & sent PRB 4in

(c) Presidential Decree of 22 Sept.1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the publishing company " GIORNALE D'ITALIA " .

(d) Civil Affairs Section

PRB 7in

(d) Presidential Decree of 22 September 1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the limited publishing company " IL MESSAGGERO ".

(e) Civil Affairs Section

PRB 7in

(e) Presidential Decree of 22 September 1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the company " IL BANCO EDITORIALE DEGLI AGRICOLTORI "..

(f) Civil Affairs

(f) Presidential Decree of 22 September 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(b) Finance Commerce

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.222 of 12 September 1944.

Extending the provisions of Royal Decree-Law No.739 of 31 August 1943 to banking undertakings and institutions.

legal asked

(c) Civil Affairs Section PRB Fin

(c) Presidential Decree of 22 Sept.1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the publishing company " GIORNALE D'ITALIA ".

(d) Civil Affairs Section PRB Fin

(d) Presidential Decree of 22 September 1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the limited publishing company " IL MESSAGGERO ".

(e) Civil Affairs Section PRB Fin

(e) Presidential Decree of 22 September 1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the company " IL RAMO EDITORIALE DEGLI AGRICOLTORI ".

(f) Civil Affairs Section PRB Fin

(f) Presidential Decree of 22 September 1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the agency " STEFANI".

2161

(g) Ministerial Decree 28 September 1944.

Examination for attorneys (procuratori).

NOTE: Sub-Commission: desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Sections not later than 17 hours, Saturday, 7 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of G.U. returns received after this date will be too late for action.

Richard H Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Advisor.

2/8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. PS/pa.
5 Oct 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 62 of 30 Sept.1944.

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED -

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.218 of 30 June 1944.

Advance payments to the Autonomous Administration of Notarial Archives.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 219 of 14 Sept 1944.

Return to normal time.

(c) Public Health (Welfare)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.220 of 28 Sept. 1944.

Establishment of the "National Organisation for distribution of subsidies in Italy " (E.N.D.S.I.).

(d) Army

(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 24 August 1944.

Dissolution of the Administrative Council of the Military Union and appointment of a Commissioner Extraordinary.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 30 June 1944.

Issue of ordinary treasury bonds 1 July 1944.-30 Sept.44.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree 12 September 1944.

Change of the interest rates on ordinary treasury bonds.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree 20 September 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Return to normal time.

(c) Public Health (Welfare)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.230 of 28 Sept. 1944.

Establishment of the "National Organisation for distribution of subsidies in Italy" (S.N.D.S.I.).

(d) ARMY

(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 24 August 1944.

Dissolution of the Administrative Council of the Military Union and appointment of a Commissioner Extraordinary.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 30 June 1944.

Issue of ordinary treasury bonds 1 July 1944-30 Sept.44.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree 12 September 1944.

Change of the interest rates on ordinary treasury bonds.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree 20 September 1944.

Extending to all provinces of the Kingdom the provisions of Royal Decree-Law No.457 of 17 May 1943 concerning the payment of the treasury bonds.

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 28 September 1944.

Modifying the rules on allowances to be received by notaries upon retirement from active service.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Sections not later than 17 hours, Saturday, 7 October 1944. If the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

Richard H Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 3 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 130 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari.		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 284 (angolo Via Marco Minghetti, 23 941) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 221.
Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucera . . . . Pag. 381

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1944, n. 222.
Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739. Pag. 382

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della società editrice «Il Giornale d'Italia» . . . Pag. 382

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice «Il Messaggero» . . Pag. 383

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Media dei titoli del 28 settembre 1944 . . . Pag. 384
Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. Pag. 385

CONCORSI

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 387

Regia prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 388

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 221.

Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucera.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781058

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200 — semestrale » 100 — trimestrale » 50 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400 — semestrale » 200 — trimestrale » 100 — Un fascicolo » 8

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120 — semestrale » 60 — trimestrale » 30 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240 — semestrale » 120 — trimestrale » 60 — Un fascicolo » 8

AL SOLO « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (spoglio titoli, obbligazioni, cartelle):
In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti - 23-941) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 221.
Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucera . . . . Pag. 381

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1944, n. 222.
Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739. Pag. 382

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni « Il Giornale d'Italia » . . . Pag. 382

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice « Il Messaggero » . . Pag. 382

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della società « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori » . Pag. 383

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.
Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani » . . . . . Pag. 383

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.
Esami di procuratore . . . . . Pag. 383

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Media dei titoli del 28 settembre 1944 . . . Pag. 384
Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. Pag. 385

CONCORSI

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 387

Regia prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 388

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 221.

Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucera.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 27, relativo alla temporanea istituzione di una Sezione distaccata di Corte d'appello in Lucera per la trattazione dei processi penali decisi in primo grado dal Tribunali di Foggia e di Lucera;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la giurisdizione della Sezione distaccata di Corte di appello istituita temporaneamente in Lucera con R. decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 27, è estesa anche alla materia civile.

La Corte di appello di Bari rimane tuttavia competente a conoscere degli affari per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato prodotto l'appello o il reclamo.

Art. 3.

L'art. 5 del R. decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 27, è così modificato:

« Con successivo decreto sarà stabilita la data in cui la Sezione distaccata di Corte di appello di Lucera cesserà di funzionare ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSONI — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio* n. 138. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1944, n. 222.

Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Art. 2.

Il provvedimento di scioglimento degli organi deliberativi e di nomina di Commissari straordinari adottato dal Ministro per il tesoro. Nei casi, però, in cui l'attività delle Aziende e degli Istituti di cui all'art. 1 ricada anche nella sfera di competenza di altri Ministeri, il provvedimento è adottato di concerto tra il Ministro per il tesoro ed i Ministri di tali dicasteri.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSONI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* n. 142. — EMANUELI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società editrice « Il Giornale d'Italia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Giornale d'Italia » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le Informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Nicola Catalano è nominato commissario per la temporanea gestione della società editrice « Il Giornale d'Italia ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

di entrata in vigore del presente decreto, è stato proposto l'appello o il reclamo.

Art. 2.

L'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 27, è così modificato:

« Con successivo decreto sarà stabilita la data in cui la Sezione distaccata di Corte di appello di Lucera cesserà di funzionare ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio* n. 178. — USAI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1944, n. 222.

Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sono estese alle Aziende di credito ed agli Istituti soggetti al controllo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* n. 142. — EMANUELI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni « Il Giornale d'Italia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 297;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Giornale d'Italia » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Nicola Catalano è nominato commissario per la temporanea gestione della società edizioni « Il Giornale d'Italia ».

Art. 2.

L'avv. Nicola Catalano eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781014

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice « Il Messaggero ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Messaggero » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Giacone è nominato commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice « Il Messaggero ».

Art. 2.

L'avv. Giacone eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gaetano Vetrano, consigliere di Stato, è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani ».

Art. 2.

Il dott. Gaetano Vetrano eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918782

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Giacone è nominato commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice « Il Messaggero ».

Art. 2.

L'avv. Giacone eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le Informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luigi Masi è nominato commissario per la temporanea gestione della società « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori ».

Art. 2.

L'avv. Luigi Masi eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le Informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gaetano Vetrano, consigliere di Stato, è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani ».

Art. 2.

Il dott. Gaetano Vetrano eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Esami di procuratore.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 503, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori;

Visto il decreto Ministeriale 22 agosto 1944 col quale furono sospese le sessioni di esami di procuratore, per concorso e per idoneità, indette con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 presso le sedi delle Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, della Sezione distaccata di Corte di appello di Potenza e del Tribunale di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di revocare la sospensione delle sessioni predette, di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande, nonchè di indire una sessione di esami di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata la sospensione delle sessioni di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 presso le sedi delle Corti di appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, della Sezione distaccata della Corte d'appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore nove nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, 11 gennaio 1945;
procedura civile e penale, 12 gennaio 1945.

Art. 2.

Con lo stesso diario di prove scritte è indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso la sede della Corte d'appello di Roma.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami di cui agli articoli 1 e 2 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina, Catanzaro e Roma, della Sezione distaccata di Corte di appello di Potenza e del Tribunale di Salerno entro il 10 dicembre 1944, corredate dei seguenti documenti:

ticolo 5 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 599, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

Art. 4.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti cancellerie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice presso la sede della Corte d'appello di Roma è composta come segue:

1. Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente;
2. Granata dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente;
3. Pescatore prof. Gabriele, della Regia università di Roma, componente;
4. Avv. Mastino del Rio Giorgio, del Foro di Roma, componente;
5. Avv. Manfredonia Lionello, del Foro di Roma, componente;
6. Migliori dott. Paolo Silvio, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;
7. Loschiavo dott. Giuseppe Guido, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente supplente;
8. De Luca prof. Luigi, della Regia università di Roma, componente supplente;
9. Avv. Mantica Giovanni, del Foro di Roma, componente supplente;
10. Avv. Della Rocca Fernando, del Foro di Roma, componente supplente.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918578

delle sessioni predette, di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande, nonchè di indire una sessione di esami di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata la sospensione delle sessioni di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 presso le sedi delle Corti di appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, della Sezione distaccata della Corte d'appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore nove nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, 11 gennaio 1945;
procedura civile e penale, 12 gennaio 1945.

Art. 2.

Con lo stesso diario di prove scritte è indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso la sede della Corte d'appello di Roma.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami di cui agli articoli 1 e 2 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina, Catanzaro e Roma, della Sezione distaccata di Corte di appello di Potenza e del Tribunale di Salerno entro il 10 dicembre 1944, corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2) certificato di compimento della pratica prescritta;

3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso de requisiti previsti dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'ar-

Corte d'appello di Roma è composta come segue:

1. Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente;

2. Granata dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente;

3. Pescatore prof. Gabriele, della Regia università di Roma, componente;

4. Avv. Mastino del Rio Giorgio, del Foro di Roma, componente;

5. Avv. Manfredonia Lioncllo, del Foro di Roma, componente;

6. Migliori dott. Paolo Silvio, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;

7. Loschiavo dott. Giuseppe Guido, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente supplente;

8. De Luca prof. Luigi, della Regia università di Roma, componente supplente;

9. Avv. Mantica Giovanni, del Foro di Roma, componente supplente;

10. Avv. Della Rocca Fernando, del Foro di Roma, componente supplente.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: Tupini

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Divisione 1° portafoglio

Media dei titoli del 28 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906		L.	103,30
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	93,95
Redimibile 3,50 % 1934		»	84,45
Id. 5 % 1936		»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95 —
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	94,25
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	93,65
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	93,40
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	93,40
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	83,95

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781010

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.

2° semestre 1943 valevole pel 1° e 2° semestre 1944

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedole	Senza cedola	Detratto il rateo: Con cedole	Detratto il rateo: Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	70,60	68,10	63,29	61,80
2	» 3,50 % (netto) 1906	84,40	82,65	76,14	74,39
3	» 3,50 % (netto) 1902	83,60	81,85	75,42	73,67
4	» 3 % (lordo)	69 —	67,80	62,29	61,02
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 5 % (1936)	80,15	77,65	72,39	69,90
6	» 3,50 % (1934)	67,90	64,15	59,49	57,74
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	93,05	91,30	83,92	82,17
8	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	505,85	494 —	456,45	444,60
9	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	465,75	457 —	420,65	411,90
10	» 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	447,70	440 —	403,50	396 —
11	Obbligazioni per lavori del Tevere 5 %	460 —	450 —	415 —	405 —
12	» » » edifizi di Roma 5 %	457 —	447 —	412,30	402,30
13	» lavori risanamento città di Napoli 5 %	479 —	469 —	431,10	421,10
14	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 5 %	400 —	394,22	360,88	354,80
15	» Strade Ferrate Romane 5 %	426 —	420,22	382,98	378,20
16	» » » Tirreno 5 %	495 —	483 —	446,50	435,0
17	» » » Maremmane 5 %	497 —	487 —	448,30	439,30
18	» » » Vittorio Emanuele 5 %	437 —	431 —	393,90	387,90
19	» » » Cuneo 5 %	428 —	422 —	385,80	379,80
20	» » » Torino-Savona-Acqui 5 %	350 —	344 —	315,60	309,60
21	» » » Udine-Pontebba 5 %	460 —	450,29	414,98	405,27
22	» » » Lucca-Pistoia 3 %	380 —	378,17	342,59	337,66
23	» » » Civitavecchia-Arezzo 3 %	436 —	428,22	391,18	385,10
24	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	453 —	447,24	408,28	402,52
25	» » » A. B. 3 %	443 —	437,24	399,28	393,52
	c) Buoni:				
26	Novennali - 1944 - 5 % (1 Settembre)	97,60	95,10	88,09	85,59
27	» - 1949 - 5 % (15 Febbraio)	70,65	68,15	63,84	61,34
28	» - 1950 - 5 % (15 Febbraio)	70,45	67,95	63,66	61,16
29	» - 1950 - 5 % (15 Settembre)	70,30	67,80	63,52	61,02
30	» - 1951 - 5 % (15 Aprile)	70,30	67,80	63,52	61,02
31	» - 1951 - 4 % (1 Settembre)	71,20	69,20	64,28	62,28
32	Quinquennali - 1948 - 5 % (15 ottobre)	86 —	83,50	77,65	75,15
	Titoli garantiti dallo Stato.				
	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	350 —	344,20	315,60	309,80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	70,60	68,10	62,70	61,35
2	» 3,50 % (netto) 1906	84,40	82,65	76,14	74,39
3	» 3,50 % (netto) 1902	83,60	81,85	75,42	73,67
4	» 3 % (lordo)	69 —	67,80	62,29	61,02
	b) Redimibili				
5	Redimibile 5 % (1936)	80,15	77,65	72,39	69,89
6	» 3,50 % (1934)	85,90	84,15	79,49	77,74
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	93,05	91,30	83,92	82,17
8	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	505,85	494 —	450,45	444,60
9	» 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	165,45	457 —	420,05	411,30
10	» 3 % (Legge 15-3-1910 n. 228)	447,50	440 —	403,50	396 —
11	Obbligazioni per lavori del Tevere 5 %	460 —	420 —	415 —	405 —
12	» » edilizia di Roma 5 %	457 —	447 —	412,30	402,30
13	» » risanamento città di Napoli 5 %	479 —	469 —	431,10	421,10
14	» Ferrovie Mediterraneo-Adriatiche-Sicule 3 %	400 —	394,92	360,58	354,80
15	» Strade Ferrate Romane 3 %	426 —	420,22	383,98	378,20
16	» » » Tirrene 3 %	495 —	485 —	446,50	436,50
17	» » » Maremmane 3 %	497 —	487 —	448,30	438,30
18	» » » Vittorio Emanuele 3 %	437 —	431 —	393,50	387,50
19	» » » Cuneo 3 %	428 —	422 —	386,50	379,40
20	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	350 —	344 —	315,60	309,60
21	» » » Udine-Pontebba 3 %	480 —	459,29	414,98	405,27
22	» » » Lucca-Pistoia 3 %	389 —	375,17	342,49	337,06
23	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	432 —	428,22	391,18	387,40
24	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	453 —	447,24	408,28	402,52
25	» » » A. B. 3 %	443 —	437,24	399,28	393,52
	c) Buoni				
26	Novennali - 1944 - 5 % (1 Settembre)	97,60	95,10	88,70	86,20
27	» - 1949 - 5 % (15 Febbraio)	70,65	68,15	63,84	61,34
28	» - 1950 - 5 % (15 Febbraio)	70,45	67,95	63,60	61,16
29	» - 1950 - 5 % (15 Settembre)	70,30	67,80	63,52	61,02
30	» - 1951 - 5 % (15 Aprile)	70,30	67,80	63,52	61,02
31	» - 1951 - 4 % (1 Settembre)	74,20	69,20	64,28	62,28
32	Quinquenn. - 1948 - 5 % (15 ottobre)	86 —	83,50	77,65	75,15
	Con garanzia dello Stato.				
33	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	330 —	344,20	315,58	309,78
34	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	172 —	168 —	156,20	151,50
35	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	481,37	475 —	436,87	427,50
36	» ordinarie » 3,75 %	890,75	872 —	803,55	784,80
37	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	73 —	71,10	65,89	63,99
38	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	407,50	293 —	288 —	283,50
39	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	431,25	420 —	389,25	378 —
40	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	431,25	420 —	389,25	378 —
41	» Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	448,50	434 —	403,10	390,50
42	» » » » » » Roma 5 %	447,50	435 —	404 —	391,50
43	» » » » » » Torino 4 ½ %	465,80	444,05	419,90	399,65
44	» » » » » » Milano 5 %	475,50	463 —	429,20	416,70
45	Consorzio Credito O. P. Città di Trieste 4 ½ %	462 —	459,75	416,93	405,68
46	I. R. I. Mare 4,50 %	425 —	413,50	383,65	372,15
47	» Ferro 4,50 %	450 —	438,75	406,13	394,88
48	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	541 —	526 —	488,40	473,40
49	» » » 6,50 %	558,25	540 —	502,25	486 —
50	Azioni A. N. I. C.	102 —	99 —	92,10	89,10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.**

2° semestre 1943 valevole pel 1° e 2° semestre 1944

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Ridotto il decimo: Con cedola	Ridotto il decimo: Senza cedola
	Titoli di Stati esteri				
51	Prestito Ungherese	230 —	210,30	208,05	197,55
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
52	Banca d'Italia 3,75 %	484,37	470 —	436,87	423,30
53	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	542,50	530 —	488,30	477 —
54	» » » - Roma 4 %	522 —	512 —	470,80	460,80
55	» » » Conversione 4 %	525 —	516 —	473,40	464,40
56	» » » 3,50 %	501,75	494 —	451,57	444,60
57	» di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	447,37	438 —	402,63	394,20
58	» » » »	496 —	489 —	447,40	437,40
59	» » » Conversione 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
60	» » » delle Venezie 5 %	500,30	487,80	451,52	439,02
61	» » » Venezia Tridentina - Trento 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
62	» » » » Conv. 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80
63	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 6 %	470,30	458 —	424,70	412,20
64	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	470 —	460 —	424,20	414 —
65	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	491 —	482 —	443 —	434 —
66	» » » » Conv. 4 %	468 —	478 —	422,80	423,90
67	» » » Conversione 4 %	500 —	490 —	440,20	430,20
68	» » » 5 %	512,50	500 —	463 —	441 —
69	» Banco Sicilia 5 %	581,50	519 —	462,50	456 —
70	» » 4 %	488 —	478 —	472,50	467,10
71	» » Conversione 4 %	489 —	479 —	440,20	430,20
72	» » 3,75 %	482,37	472 —	441,10	431,10
73	» Banco di Napoli 5 %	537,50	525 —	485,07	473,70
74	» » 4 %	507 —	497 —	456 —	447,30
75	» » Conversione 4 %	510 —	500 —	459,30	450 —
76	Cassa di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	500 —	490 —	450 —	441 —
77	» » » Conversione 4 %	512 —	502 —	459,10	449,10
78	» » » 3,50 %	506,75	496 —	460,80	451,80
79	» Bologna 5 %	540,50	525 —	486,95	473,20
80	» » 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
81	» » Conversione 4 %	509 —	499 —	459,10	449,10
82	» » 3,50 %	488,75	480 —	440,74	432 —
83	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	90 —	88 —	81,30	79,20
84	Monte dei Paschi - Siena 5 %	577,50	565 —	521 —	508,50
85	» » » 4 %	545 —	535 —	491,50	481,50
86	» » Conversione 4 %	552 —	542 —	497,80	487,80
87	» » 3,50 %	515,75	507 —	465,05	456,30
88	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	560 —	550 —	505 —	495 —
89	» » » 3,75 %	499,37	490 —	450,37	441 —
90	» » » 3,50 %	528,75	520 —	476,75	468 —
91	Istituto Credito Imprese Pubbliche Utilità 6 %	540 —	530 —	486 —	477 —
92	» » I. P. U. Esercizio Telefonico 4 %				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

52	Banca d'Italia 3,75 %	484,37	475 —	466,87	457,50			
53	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	542,50	530 —	489,50	477 —			
54	» » » - Roma 4 %	532 —	512 —	470,80	460,80			
55	» » » » Conversione 4 %	526 —	516 —	474,40	464,40			
56	» » » » 3,50 %	501,75	492 —	452,45	443,70			
57	» di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	497,37	488 —	448,57	394,50			
58	» » » » 4 %	496 —	486 —	447,40	437,40			
59	» » » » Conversione 4 %	520 —	800 —	360 —	450 —			
60	» » » delle Venezie 5 %	540,50	457,80	451,52	439,02			
61	» » » Venezia Tridentina - Trento 4 %	500 —	490 —	450 —	441 —			
62	» » » » » Conv. 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80			
63	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	470,50	485 —	424,70	412,20			
64	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	470 —	460 —	423 —	414 —			
65	» » » » » Conv. 4 %	491 —	481 —	442,80	432,80			
66	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	488 —	478 —	440,20	430,20			
67	» » » » Conversione 4 %	500 —	490 —	450 —	441 —			
68	» » » » 5 %	612,50	600 —	562,50	450 —			
69	» » Banco Sicilia 5 %	581,50	570 —	472,50	467,10			
70	» » » » 4 %	488 —	478 —	440,20	430,20			
71	» » » » Conversione 4 %	489 —	479 —	441,10	431,10			
72	» » » » 3,75 %	482,37	472 —	433,07	425,70			
73	» » Banco di Napoli 5 %	537,50	525 —	485 —	472,50			
74	» » » » 4 %	497 —	487 —	447,30	447,30			
75	» » » » Conversione 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —			
76	Cassa di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	500 —	490 —	450,10	449,10			
77	» » » » Conversione 4 %	512 —	502 —	461,80	451,80			
78	» » » » 3,50 %	500,75	490 —	450,95	448,20			
79	» » Bologna 5 %	540,50	528 —	487,70	475,20			
80	» » » 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —			
81	» » » Conversione 4 %	500 —	490 —	450,10	449,10			
82	» » » 3,50 %	488,75	480 —	440,75	432 —			
83	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20			
84	Monte dei Paschi - Siena 5 %	577,50	565 —	521 —	508,50			
85	» » » » 4 %	545 —	535 —	491,50	481,50			
86	» » » Conversione 4 %	552 —	542 —	497,80	487,80			
87	» » » 3,50 %	516,75	507 —	465,75	456,30			
88	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	500 —	500 —	365 —	450 —			
89	» » » » 3,75 %	496,37	490 —	456,37	441 —			
90	» » » » 3,50 %	525,75	520 —	476,75	468 —			
91	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	540 —	525 —	487,50	472,50			
92	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	542 —	527 —	489,20	474,30			
93	» Nazionale Credito Edilizio 5 %	541 —	528 —	490,20	475,20			
94	» » » » 4 %	496,75	488 —	447,55	439,20			
95	» » » » 5 %	520,50	517 —	477,80	465,30			
96	Consorzio Mut. Istituto Irrigaz. Terremoto 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80			
97	» » » » Conversione 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80			
98	» Nazionale Credito Agrario Miglioramenti 4 %	506 —	496 —	456,40	446,40			
99	» » » » Conversione 4 %	506 —	496 —	456,40	446,40			
100	» » » » Miglioramento 5 %	518,50	508 —	467,80	456,40			
101	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 5 %	515 —	500 —	465 —	450 —			
102	» » » (serie ordinaria) 5 %	513 —	498 —	462,20	448,20			
103	» Mobiliare Italiano 5 % (I emiss.)	—	—	—	—			
104	» » » 5 % (II emissione)	—	—	—	—			
105	» » » 5 % (VII emissione)	—	—	—	—			
106	Banca Nazionale del Lavoro 5 %	944,50	932 —	851,30	838,80			
107	» » » » Conversione 4 %	503 —	493 —	453,70	443,70			
		504 —	494 —	454,60	444,60			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Graduatoria del concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2396, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 153, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale venne indetto un concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B*, dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Bianconi Arturo	8,066	7,300	15,366
2	Fiorucci Cesare	7,966	7,850	15,816
3	Della Campa Massimo	8,466	7	15,466
4	Susi Lorenzo	8,183	7,200	15,383
5	Pieroni Vittorio	7,783	7,500	15,283
6	Santoleri Augusto	8,016	7,200	15,216
7	Cantercozzi de Grazia Francesco Paolo	7,900	7,500	15,400
8	Barlinzoni Giovanni	7,866	7,500	15,366
9	Ferraro Mario	7,866	7,500	15,366
10	La Bianca Michele	7,866	7,500	15,366
11	De Santis Giovanni	7,866	7,500	15,366
12	Pedullano Mario	7,866	7,500	15,366
13	Celanda Raffaele	7,866	7,500	15,366
14	Mastro Giuseppe	7,866	7,500	15,366
15	Ibarra Mario	7,866	7,500	15,366
16	De Rosa Luigi	7,866	7,500	15,366
17	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
18	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
19	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
20	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
21	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
22	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
23	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
24	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
25	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
26	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
27	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
28	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
29	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
30	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
31	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
32	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
33	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
34	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
35	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
36	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
37	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
38	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
39	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
40	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
41	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
42	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
43	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
44	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
45	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
46	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
47	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
48	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
49	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
50	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
51	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
52	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
53	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
54	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
55	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366
56	Ferrara Ferdinando	7,866	7,500	15,366

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Bianconi Arturo
2. Fiorucci Cesare
3. Della Campa Massimo
4. Susi Lorenzo
5. Pieroni Vittorio
6. Santoleri Augusto
7. Cantercozzi De Grazia Francesco Paolo
8. Barlinzoni Giovanni
9. Ferraro Mario
10. La Bianca Michele
11. De Santis Giovanni
12. Pedullano Mario
13. Celanda Raffaele
14. Mastro Giuseppe
15. Ibarra Mario
16. De Rosa Luigi
17. Ferrara Ferdinando
18. Ferrara Ferdinando
19. Ferrara Ferdinando
20. Ferrara Ferdinando
21. Ferrara Ferdinando
22. Ferrara Ferdinando
23. Ferrara Ferdinando
24. Ferrara Ferdinando
25. Ferrara Ferdinando
26. Ferrara Ferdinando
27. Ferrara Ferdinando
28. Ferrara Ferdinando
29. Ferrara Ferdinando
30. Ferrara Ferdinando
31. Ferrara Ferdinando
32. Ferrara Ferdinando
33. Ferrara Ferdinando
34. Ferrara Ferdinando
35. Ferrara Ferdinando
36. Ferrara Ferdinando
37. Ferrara Ferdinando
38. Ferrara Ferdinando
39. Ferrara Ferdinando
40. Ferrara Ferdinando
41. Ferrara Ferdinando
42. Ferrara Ferdinando
43. Ferrara Ferdinando
44. Ferrara Ferdinando
45. Ferrara Ferdinando
46. Ferrara Ferdinando
47. Ferrara Ferdinando
48. Ferrara Ferdinando
49. Ferrara Ferdinando
50. Ferrara Ferdinando
51. Ferrara Ferdinando
52. Ferrara Ferdinando
53. Ferrara Ferdinando
54. Ferrara Ferdinando
55. Ferrara Ferdinando
56. Ferrara Ferdinando

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 marzo 1932, n. 195, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale venne indetto un concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del Concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Bianconi Arturo	8,066	7,500	15,566
2	Fiorucci Cesare	7,966	7,550	15,516
3	Della Campa Massimo	8,466	7	15,466
4	Susi Lorenzo	8,183	7,200	15,383
5	Pierotti Vittorio	7,783	7,500	15,283
6	Santucci Augusto	8,916	7,300	15,216
7	Cannerozzi de Grazia Francesco Paolo	8,400	6,650	15,050
8	Berlinguer Giovanni	7,983	7	14,983
9	Ferraro Mario	8,156	6,800	14,956
10	La Bianca Michele	7,433	7,500	14,933
11	De Sanctis Giovanni	7,883	7	14,883
12	Paolilano Mario	7,650	7,100	14,750
13	Catania Raffaele	7,800	6,900	14,700
14	Mauro Giuseppe	8,083	6,600	14,683
15	Barra Mario	8,450	6,200	14,650
16	De Rosa Luigi	8,416	6,200	14,616
17	Lorenzini Umberto	7,400	7,200	14,600
18	Petitto Giuseppe	7,416	7,150	14,566
19	Biancato Francesco	8,316	6,150	14,466
20	Romano Carlo	7,416	7	14,416
21	Coppola Vincenzo	7,583	6,805	14,388
22	De Sanctis Antonio	7,483	6,900	14,383
23	Spadoni Mario	7,666	6,705	14,371
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	Baldassarre Carlo	7,933	6,010	13,943
26	Romano Pietro	7,433	6,500	13,933
27	Varacalli Amato	7,716	6,200	13,916
28	Guglielmi Attilio	7,633	6,200	13,833
29	Schirco Vincenzo	[illegible]	6,883	13,800
30	Di Fede Angelo	7,166	6,600	13,766
31	Buti Renzo	7,466	6,250	13,716
32	Antonelli Salvatore	7,666	6	13,666
33	Capasso Arcangelo	7,616	6	13,616
34	Petrarolo Mauro	7,306	6,200	13,506
35	Pinori Riccardo	7,516	6	13,516
36	Zannullo Giuseppe	7,183	6,020	13,203
37	Agnello Martino	7,483	6	13,483
38	Rocco Carlo	7,233	6,200	13,433
39	Bazzoni Mario	7,633	6,350	13,383
40	Ferroni Felice	7,333	6	13,333
41	Corona Sisto	7,216	6	13,216
42	Cassinassina Tristino	[illegible]	6,100	13,100
43	Romano Umberto	7,033	6	13,033
44	Bazzolla Vittorio	[illegible]	6,015	13,015
45	Mirabella Nicola	[illegible]	6,010	13,010
46	Polizzi Renato	[illegible]	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Bianconi Arturo
2. Fiorucci Cesare
3. Della Campa Massimo
4. Susi Lorenzo
5. Pierotti Vittorio
6. Santucci Augusto
7. Cannerozzi De Grazia Francesco Paolo
8. Berlinguer Giovanni
9. Ferraro Mario
10. La Bianca Michele
11. De Sanctis Giovanni
12. Paolilano Mario
13. Catania Raffaele
14. Mauro Giuseppe
15. Barra Mario
16. De Rosa Luigi
17. Lorenzini Umberto
18. Petitto Giuseppe
19. Biancato Francesco
20. Romano Carlo
21. Coppola Vincenzo
22. De Sanctis Antonio
23. Spadoni Mario
24. Paone Ignazio
25. Castiglione Pasquale
26. Virgo Antonio
27. De Simonibus Massimo
28. Santolamazza Ernesto
29. Guerra Mario
30. Baldassarre Carlo
31. Romano Pietro
32. Varacalli Amato
33. Guglielmi Attilio
34. Schirco Vincenzo
35. Di Fede Angelo
36. Buti Renzo
37. Antonelli Salvatore
38. Capasso Arcangelo
39. Petrarolo Mauro
40. Pinori Riccardo
41. Zannullo Giuseppe
42. Agnello Martino
43. Rocco Carlo
44. Bazzoni Mario
45. Ferroni Felice
46. Corona Sisto
47. Cassinassina Tristino
48. Romano Umberto
49. Bazzolla Vittorio
50. Mirabella Nicola
51. Polizzi Renato

Roma, addì 16 agosto 1943

Il Ministro: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1943
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 154 — D'Elia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78284

REGIA PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacante nella Provincia al 30 novembre 1940;

Ritenuto che la predetta commissione in base alle risultanze dell'esame dei titoli e della prova orale, ha formato la graduatoria delle candidate risultate idonee secondo l'ordine della votazione conseguita;

Visti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1940:

1) German Angela di Giuseppe	con punti	59,40/100
2) Bertolo Antonina di Francesco	»	58,25/100
3) Pertile Lucia di Giovanni	»	51,62/100
4) Guida Giovanna fu Antonino	»	50,16/100
5) Zappalà Rosa fu Giovanni	»	50/100
6) Cannura Maria di Salvatore	»	48,37/100
7) Pafilla Maria fu Salvatore	»	46,56/100
8) Maggiore Giuseppina fu Salvatore	»	45,81/100
9) Cirillo Maria di N. N.	»	45,50/100
10) Leonardi Rosaria di Filadelfio	»	45,25/100
11) Russo Maria di Giuseppe	»	42,50/100
12) Labella Concetta fu Sebastiano	»	43,12/100
13) Adornetto Vincenza di Giuseppe	»	42,75/100
14) Valvo Francesca	»	42,65/100
15) Roccuzzo Francesca di Vincenzo	»	42,50/100
16) Indelicato Agata fu Angelo	»	42,46/100
17) Lanzafame Concetta fu Sebastiano	»	37,84/100
18) Ciatto Nunziata di Gaetano	»	41,06/100
19) Palermo Giuseppina fu Antonio	»	40,80/100
20) Lizzio Giovanna fu Giovanni	»	40,31/100
21) Balloni Clara	»	40,15/100
22) Zuccalà Gesualda	»	39,71/100
23) Tanteri Barbara di Eugenio	»	39,50/100
24) Castro Maria fu Giovanni	»	39,37/100
25) Grasso Agata di Leonardo	»	38,93/100
26) Caltabiano Rosaria di Rosario	»	38,43/100
27) Lombardo Adele	»	38,12/100
28) Piazza Anna di Serafino	»	38/100
29) Romano Concetta fu Concetto	»	38/100
30) Serrano Ida fu Vincenzo	»	37,43/100
31) Tanteri Maria di Eugenio	»	36,28/100
32) Zappalà Sebastiana fu Diego	»	36,25/100
33) Canino Angela di Giovanni	»	36,08/100
34) Prochilo Maria Rosa	»	35,93/100
35) Zappalà Concetta di Antonino	»	35,81/100
36) Signorelli Carmela fu Antonino	»	35,62/100
37) Rubonello Francesca di Gaetano	»	35,18/100
38) Gulisano Maria di Sebastiano	»	35,12/100

Il presente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio Annunzi Legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 20 dicembre 1943

Il prefetto: A. Fazio

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto di ugual numero a data con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per il posto di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1940;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascuno dei posti messi a concorso secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi che ciascuna candidata avrà indicato per prima sull'ordine delle preferenze e fino alla attribuzione di tutti i posti a concorso;

Visti gli art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici di posti di ostetrica condotta vacanti e messi a concorso al 30 novembre 1940 secondo l'indicazione accanto di ciascuna assegnata:

1) German Angela di Giuseppe, per il posto di ostetrica condotta di Catania (Zia Lisa);

2) Bertolo Antonina di Francesco, per il posto di ostetrica condotta di Gravina di Catania;

3) Pertile Lucia di Giovanni, per il posto di ostetrica condotta di Militello V. Catania;

4) Guida Giovanna fu Antonio, per il posto di ostetrica condotta di Castel di Iudica;

5) Zappalà Rosa fu Giovanni, per il posto di ostetrica condotta di Acireale (Borgata Pozzi);

6) Cannura Maria di Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Calatabiano;

7) Pafilla Nunzia fu Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Ramacca;

8) Maggiore Giuseppina fu Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Bandazzo;

9) Cirillo Maria di N. N., per il posto di ostetrica condotta di S. Michele Galeazzi;

10) Leonardi Rosaria di Filadelfio, per il posto di ostetrica condotta di S. Giovanni la Punta;

11) Russo Maria di Giuseppe, per il posto di ostetrica condotta di Mirabella Imbaccari.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti negli otto giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 20 dicembre 1943

Il prefetto: A. Fazio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978716

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1930:

1)	German Angela di Giuseppe	con punti 52,10/100
2)	Bertolo Antonina di Francesco	» 52,25/100
3)	Pertile Lucia di Giovanni	» 51,62/100
4)	Guida Giovanna fu Antonio	» 50,96/100
5)	Zappulla Rosa fu Giovanni	» 50/100
6)	Cannura Maria di Salvatore	» 48,37/100
7)	Pailla Maria fu Salvatore	» 46,56/100
8)	Maggiore Giuseppina fu Salvatore	» 45,81/100
9)	Cirullo Maria di N. N.	» 45,50/100
10)	Leonardi Rosaria di Filadelfio	» 45,25/100
11)	Russo Maria di Giuseppe	» 43,50/100
12)	Laferlita Concetta fu Sebastiano	» 43,13/100
13)	Adornetto Vincenza di Giuseppe	» 42,75/100
14)	Volvo Francesca	» 42,6/100
15)	Roscuzzo Francesca di Vincenzo	» 42,50/100
16)	Indelicato Agata fu Angelo	» 42,46/100
17)	Lauranfama Concetta fu Sebastiano	» 42,34/100
18)	Ciatto Nunziata di Gaetano	» 41,96/100
19)	Palermo Giuseppina fu Antonio	» 40,80/100
20)	Lizzio Giovanna fu Giovanni	» 40,31/100
21)	Bellani Clara	» 40,18/100
22)	Zuccalà Gesualda	» 39,71/100
23)	Tanteri Barbara di Eugenio	» 39,50/100
24)	Castro Maria fu Giovanni	» 39,31/100
25)	Grasso Agata di Leonardo	» 39,03/100
26)	Caltabiano Rosaria di Rosario	» 38,18/100
27)	Lombardo Adele	» 38,12/100
28)	Piazza Anna di Serafino	» 38/100
29)	Romano Concetta fu Concetto	» 38/100
30)	Serrano Ida fu Vincenzo	» 37,75/100
31)	Tanteri Maria di Eugenio	» 36,25/100
32)	Zappalà Sebastiana fu Diego	» 36,25/100
33)	Cantino Angela di Giovanni	» 36,08/100
34)	Prochilo Maria Rosa	» 35,93/100
35)	Zappalà Concetta di Antonino	» 35,81/100
36)	Signorelli Carmela fu Antonino	» 35,62/100
37)	Rubonello Francesca di Gaetano	» 35,18/100
38)	Gulisano Maria di Sebastiano	» 35,12/100

candidate vincitrici per concorso dei posti [illegible] secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi che ciascuna candidata avrà indicato per prima sull'ordine delle preferenze e fino alla attribuzione di tutti i posti a concorso;

Visti gli artt. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del R. decreto 11 marzo 1925, n. 581;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici ai posti di ostetrica condotta vacanti e messi a concorso al 30 novembre 1930 secondo l'indicazione accanto di ciascuna assegnata:

1) German Angela di Giuseppe, per il posto di ostetrica condotta di Catania (Zia Lisa);

2) Bertolo Antonina di Francesco, per il posto di ostetrica condotta di Gravina di Catania;

3) Pertile Lucia di Giovanni, per il posto di ostetrica condotta di Militello V. Catania;

4) Guida Giovanna fu Antonio, per il posto di ostetrica condotta di Castel di Iudica;

5) Zappulla Rosa fu Giovanni, per il posto di ostetrica condotta di Acireale (Borgata Vos);

6) Cannura Maria di Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Calatgirone;

7) Pailla Nunzia fu Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Ramacca;

8) Maggiore Giuseppina fu Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Randazzo;

9) Cirullo Maria di N. N., per il posto di ostetrica condotta di S. Michele Ganzaria;

10) Leonardi Rosaria di Filadelfio, per il posto di ostetrica condotta di S. Giovanni la Punta;

11) Russo Maria di Giuseppe, per il posto di ostetrica condotta di Mirabella Imbaccari.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti negli otto giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 29 dicembre 1933

Il prefetto: A. Pacio

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4C10/L. ES/pa.
5 Oct 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 62 of 30 Sept. 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED -

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 216 of 30 June 1944.

Advance payments to the Autonomous Administration of Notarial Archives.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 219 of 14 Sept 1944.

Return to normal time.

(c) Public Health (Welfare)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 220 of 28 Sept. 1944.

Establishment of the "National Organisation for distribution of subsidies in Italy" (E.N.D.S.I.).

(d) Army

(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 24 August 1944.

Dissolution of the Administative Council of the Military Union and appointment of a Commissioner Extraordinary.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 30 June 1944.

Issue of ordinary treasury bonds 1 July 1944-30 Sept. 44.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree 12 September 1944.

Change of the interest rates on ordinary treasury bonds.

(g)

(g) Ministerial Decree 20 September 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

(c) Public Health (Welfare)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.210 of 28 Sept. 1944.

Establishment of the "National Organisation for distribution of subsidies in Italy" (E.N.P.S.I.).

(d) Army

(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 24 August 1944.

Dissolution of the Administative Council of the Military Union and appointment of a Commissioner Extraordinary.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 30 June 1944.

Issue of ordinary treasury bonds 1 July 1944-30 Sept.44.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree 12 September 1944.

Change of the interest rates on ordinary treasury bonds.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree 20 September 1944.

Extending to all provinces of the Kingdom the provisions of Royal Decree-Law No.457 of 17 May 1943 concerning the payment of the treasury bonds.

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 28 September 1944.

2159

Modifying the rules on allowances to be received by notaries upon retirement from active service.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Sections not later than 17 hours, Saturday, 7 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

Richard H Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 30 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-55

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento anno . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 373

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale . . . . . Pag. 374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'«Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia» (E.N.D.S.I.). . . . Pag. 374

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario. Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero . . . . . Pag. 378

Ministero del tesoro: Media dei titoli dal 25 settembre 1944 . . . . . Pag. 378

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 378

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 378

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

In Italia e Colonie { semestrale » 100 / trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 } All'Estero { semestrale » 200 / trimestrale » 100 / Un fascicolo » 8 }

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari } All'Estero . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 373

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale . . . . . Pag. 374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'«Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia» (E.N.D.S.I.) . . . Pag. 374

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario. Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944 . . . . . Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro . . . . . Pag. 377

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1944.

Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro. Pag. 377

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai . . . . . Pag. 378

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero . . . . . Pag. 378

Ministero del tesoro: Media dei titoli del 25 settembre 1944 . . . . . Pag. 378

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 379

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 373

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

2138

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto le leggi 17 maggio 1943, n. 445, e 17 giugno 1943, n. 578;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a quando l'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili non potrà disporre, a causa delle attuali contingenze, di tutte le entrate ad essa pertinenti, il Tesoro dello Stato è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti per coprire il disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa.

Per l'esercizio 1943-44, l'anticipazione resta fissata in L. 525.000.

Le norme per il ricupero di detta anticipazione e delle altre che si renderanno, eventualmente, necessarie per lo stesso scopo saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 30 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 129. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Art. 1.

A partire dalle ore tre del giorno 17 settembre 1944 è ripristinata l'ora normale. L'attuale ora legale sarà, pertanto, nello stesso momento posticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'ora di risulta, ottenuta con la posticipazione di cui all'art. 1, sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ora 2 *bis*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 109. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;

Tenuti presenti gli accordi intercorsi in proposito con la Santa Sede;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787216

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

ministrazione [illegible]

Per l'esercizio 1943-44, l'anticipazione resta fissata in L. 925.000.

Le norme per il ricupero di detta anticipazione e delle altre che si renderanno, eventualmente, necessarie per lo stesso scopo saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 30 giugno 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 199. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora dell'Europa Centrale);

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, col quale l'ora normale è stata anticipata di sessanta minuti primi a partire dalle ore due del 2 aprile 1944;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 109. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Tenuti presenti gli accordi intercorsi in proposito con la Santa Sede;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito in Roma, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ente morale denominato « Ente Nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.).

Art. 2.

L'Ente ha per scopo di provvedere alla distribuzione gratuita alla popolazione civile di soccorsi:

a) che siano inviati dall'American Relief for Italy, Inc., secondo le intenzioni del medesimo donatore;

che gli siano assegnati dallo Stato italiano;

c) che gli pervengano in seguito a lasciti e donazioni di altri Stati, di Enti e di privati.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito da un fondo di lire dieci milioni, versate dallo Stato italiano.

Il patrimonio è alimentato da contributi annui, stanziati annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, ed è alimentato anche da contributi della Chiesa cattolica in Italia (sotto l'autorità della Santa Sede, che la rappresenta ed agisce per essa) e della Croce Rossa Italiana.

Lo Stato italiano, la Chiesa cattolica in Italia e la Croce Rossa Italiana pongono a servizio dell'Ente, per agevolare l'esecuzione dei suoi compiti, locali e mezzi di trasporto secondo le rispettive disponibilità.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Comitato direttivo, composto di nove membri, dei quali tre sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre dalla Chiesa cattolica in Italia e tre dalla Croce Rossa Italiana. Il Comitato direttivo è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Presidente d'onore del Comitato direttivo. Il Presidente effettivo è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i membri del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, un Vice presidente.

Il Comitato direttivo può, ad unanimità di voti, includere, nel Comitato stesso, rappresentanti di altri enti.

Il Comitato direttivo nomina una Giunta esecutiva, composta di tre membri: uno fra i designati dalla Presidenza del Consiglio, uno tra quelli della Chiesa cattolica in Italia, uno tra quelli della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente effettivo ha la rappresentanza dell'Ente.

c) di emanare le norme sull'ordinamento, sullo stato giuridico, sulla assunzione e sul trattamento economico del personale;

d) di nominare un direttore amministrativo;

e) di deliberare su tutti i provvedimenti, che comunque impegnino le finanze dell'Ente e riguardino la sua vita economica;

f) di approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente.

Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente o a richiesta di almeno quattro dei membri; per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di almeno sei componenti.

Il Comitato direttivo delibera a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di vigilare sulla esatta esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato direttivo;

b) di provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Ente;

c) di adottare, sotto la sua responsabilità, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica del Comitato stesso nella prima adunanza successiva.

Art. 7.

Il Direttore amministrativo provvede all'attuazione dei compiti dell'Ente secondo le direttive impartitegli dal Comitato direttivo e dalla Giunta esecutiva.

Inoltre, egli è a capo del personale ed ha la responsabilità della amministrazione e della disciplina di esso; ha l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, di vigilare sulla conservazione e custodia del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, di sovrintendere al funzionamento e coordinamento dei mezzi di trasporto.

Art. 8.

Un Collegio di revisori esercita il controllo contabile sugli atti dell'Ente ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, presentando una rela-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787010

liana.

Lo Stato italiano, la Chiesa cattolica in Italia e la Croce Rossa Italiana pongono a servizio dell'Ente, per agevolare l'esecuzione dei suoi compiti, locali e mezzi di trasporto secondo le rispettive disponibilità.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Comitato direttivo, composto di nove membri, dei quali tre sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre dalla Chiesa cattolica in Italia e tre dalla Croce Rossa Italiana. Il Comitato direttivo è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Presidente d'onore del Comitato direttivo. Il Presidente effettivo è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i membri del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, un Vice presidente.

Il Comitato direttivo può, ad unanimità di voti, includere, nel Comitato stesso, rappresentanti di altri enti.

Il Comitato direttivo nomina una Giunta esecutiva, composta di tre membri: uno fra i designati dalla Presidenza del Consiglio, uno tra quelli della Chiesa cattolica in Italia, uno tra quelli della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente effettivo ha la rappresentanza dell'Ente.

La carica di componente del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva è gratuita.

Art. 5.

Spetta al Comitato direttivo:

a) di adottare i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei propri compiti;

b) di deliberare sull'accettazione di donazioni e di lasciti, all'infuori di quelli inviati dall'American Relief for Italy, Inc., sullo investimento delle somme disponibili, sull'acquisto e sull'alienazione dei beni immobili, sulle domande da promuovere e da sostenere in giudizio;

voti; in caso di parità, prevale il

Art. 6.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di vigilare sulla esatta esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato direttivo;

b) di provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Ente;

c) di adottare, sotto la sua responsabilità, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica del Comitato stesso nella prima adunanza successiva.

Art. 7.

Il Direttore amministrativo provvede all'attuazione dei compiti dell'Ente secondo le direttive impartitegli dal Comitato direttivo e dalla Giunta esecutiva.

Inoltre, egli è a capo del personale ed ha la responsabilità della amministrazione e della disciplina di esso; ha l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, di vigilare sulla conservazione e custodia del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, di sovraintendere al funzionamento e coordinamento dei mezzi di trasporto.

Art. 8.

Un Collegio di revisori esercita il controllo contabile sugli atti dell'Ente ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, presentando una relazione al Comitato direttivo.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di tre revisori, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Chiesa cattolica in Italia e dalla Croce Rossa Italiana.

Art. 9.

All'Ente, in considerazione della sua finalità, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione da ogni tributo, imposta e tassa;

b) franchigia postale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) gratuità dei trasporti di merci e materiali sui mezzi gestiti dallo Stato, ed agevolazioni da concordarsi tra lo Stato e le imprese concessionarie di servizi di trasporto;

d) esenzione doganale per le merci e materiali importati in Italia per gli scopi di cui al presente decreto;

e) agevolazioni per i viaggi di ufficio su linee ferroviarie, automobilistiche, marittime ed aeree, per i membri del Comitato direttivo e per il personale dell'Ente, analoghe a quelle vigenti per il personale delle Forze armate dello Stato.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI — CICCARDINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 131. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare, quale risulta costituita per il biennio 27 gennaio 1943-26 gennaio 1945, è sciolto.

Art. 2.

Il generale di Corpo d'armata nella riserva Ugo Pignetti è nominato Commissario straordinario dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — GIGNOBI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro n. 1 Guerra, foglio n. 224. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944-30 settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1944, n. 203, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

delle Forze armate dello Stato.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI — CERADONA

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 131. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 575;

Visto il regolamento generale per il funzionamento dell'Unione Militare, approvato con R. decreto 31 marzo 1938;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1943, con il quale è stata stabilita la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare per il biennio 27 gennaio 1943-26 gennaio 1945;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

gnetti e nominato Commissario [illegible] predetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — GIUNCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro n. 1 Guerra, foglio n. 224. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944-30 settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1944, n. 203, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in nove serie aventi per contrassegno le lettere dell'alfabeto da *A* ad *I* come segue:

Serie	*A*	L.	500
»	*B*	»	1.000
»	*C*	»	2.000
»	*D*	»	5.000
»	*E*	»	10.000
»	*F*	»	50.000
»	*G*	»	100.000
»	*H*	»	500.000
»	*I*	»	10.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918578

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,75 % annue;

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 5 % annue.

Art. 4.

Agli acquirenti dei buoni al portatore, di cui all'articolo 1 del presente decreto, possono, nei casi previsti dall'art. 1041 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto Ministeriale 30 giugno 1939, essere rilasciate, a richiesta, ricevute provvisorie al portatore anzichè al nome, da ritirarsi dalle medesime Sezioni di Regia tesoreria emittenti contro la consegna dei titoli o contro il loro pagamento nell'eventualità che sia frattanto sopravvenuta la scadenza relativa ai titoli stessi.

E' fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria diverse da quelle che hanno rilasciato le ricevute di cui al comma precedente di assumersi l'incarico di trasmettere queste, per il cambio con i titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere al pagamento dei buoni per i quali furono emesse dette ricevute, si osserveranno, se tali ricevute venissero dal possessore esibite a sezione di Regia tesoreria diverse da quella che le ha rilasciate, le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le Sezioni di Regia tesoreria alle quali siano esibite, ai fini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, le ricevute provvisorie, debbono accertare la [illegible]

Art. 6.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 54. — LORGO

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 46586, col quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

A datare dal 20 settembre 1944 gli interessi sui predetti buoni ordinari verranno corrisposti anticipatamente ai saggi seguenti:

da 1 a 2 mesi	. . . .	L. 2,75 %	annue
» 3 a 4 »	. . . .	» 3,25 %	»
» 5 a 6 »	. . . .	» 3,75 %	»
» 7 a 9 »	. . . .	» 4,25 %	»
» 10 a 12 »	. . . .	» 4,50 %	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787614

Agli acquirenti dei buoni al portatore, di cui all'articolo 1 del presente decreto, possono, nei casi previsti dall'art. 1041 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto Ministeriale 30 giugno 1939, essere rilasciate, a richiesta, ricevute provvisorie al portatore anzichè al nome, da ritirarsi dalle medesime Sezioni di Regia tesoreria emittenti contro la consegna dei titoli o contro il loro pagamento nell'eventualità che sia frattanto sopravvenuta la scadenza relativa ai titoli stessi.

E' fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria diverse da quelle che hanno rilasciato le ricevute di cui al comma precedente di assumersi l'incarico di trasmettere queste, per il cambio con i titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere al pagamento dei buoni per i quali furono emesse dette ricevute, si osserveranno, se tali ricevute venissero dal possessore esibite a sezione di Regia tesoreria diverse da quella che le ha rilasciate, le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le Sezioni di Regia tesoreria alle quali siano esibite, ai fini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, le ricevute provvisorie, debbono accertare la giacenza delle relative matrici presso la Sezione di Regia tesoreria emittente e la inesistenza di impedimenti notificati alla detta Sezione ed alla Direzione generale del Tesoro.

Il pagamento della ricevuta provvisoria al portatore è però subordinato alla condizione che l'esibitore apponga a tergo di essa con il suo preciso recapito le sue generalità autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale avente funzione di notaio.

Le Sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni ordinari del Tesoro rimborsati le ricevute provvisorie rappresentanti i buoni ordinari del Tesoro al portatore estinti in luogo dei titoli, regolarmente annullate e perforate.

Variazioni ai saggi d'interessi [illegible] Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 46386, col quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

A datare dal 20 settembre 1944 gli interessi sui predetti buoni ordinari verranno corrisposti anticipatamente ai saggi seguenti:

da 1 a 2 mesi	. . . .	L. 2,75 %	annue
» 3 a 4 »	. . . .	» 3,25 %	»
» 5 a 6 »	. . . .	» 3,75 %	»
» 7 a 9 »	. . . .	» 4,25 %	»
» 10 a 12 »	. . . .	» 4,50 %	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1944

Il Ministro: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 56 — Lasco

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.

Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i Regi decreti-legge 17 maggio 1943, n. 457, e 19 agosto 1943, n. 729, relativi al pagamento dei buoni ordinari del Tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Decreta:

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, sono estese a tutte le provincie del Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 57.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 153 del 2 luglio 1940;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Commissario straordinario della Cassa Nazionale del notariato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940 contenente norme sul trattamento di quiescenza dei notai è abrogato.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 25 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	97 —
Id. 3,50 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,70
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,10

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nel preavviso in data 7 settembre 1944 pubblicato alla pag. 342 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 settembre 1944, n. 55, riguardante l'estrazione dei titoli rappresentanti: *Obbligazioni 5% Serie speciale «Quindicennale» (1ª Emissione) - obbligazioni 4,50% di Credito comunale serie speciale «Città di Palermo» - Obbligazioni 5% di Credito comunale serie speciale «Città di Genova»*, alla lettera c) riferentesi alle obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale «Città di Genova», oltre le estrazioni dei titoli nazionali aggiungere: «n. 16 *titoli di 25 obbligazioni*».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LEESE, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 37 del 19 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 57.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 153 del 2 luglio 1940;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1925, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Commissario straordinario della Cassa Nazionale del notariato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940 contenente norme sul trattamento di quiescenza dei notai è abrogato.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Con decreto luogotenenziale in data 24 agosto 1944 si è proceduto alla nomina del Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Buoni novennali	5 % (15 febbraio 1949)	93,05
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	93,05
Id.	5 % (15 settembre 1950)	93,05
Id.	5 % (15 aprile 1951)	93,05
Id.	4 % (15 settembre 1951)	83,10

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nel preavviso in data 7 settembre 1944 pubblicato alla pag. 342 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 settembre 1944, n. 55, riguardante l'estrazione dei titoli rappresentanti: *Obbligazioni 5% Serie speciale «Quindicennale» (1ª Emissione) - obbligazioni 4,50% di Credito comunale serie speciale «Città di Palermo» - Obbligazioni 5% di Credito comunale serie speciale «Città di Genova»*, alla lettera c) riferentesi alle obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale «Città di Genova», oltre le estrazioni dei titoli menzionati aggiungere: «*n. 16 titoli di 25 obbligazioni*».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 57 del 19 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 58 del 21 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, O. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 59 del 23 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781018

Vice President
Admin Section

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/T.

RS/pa.
28 Sept 44

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 60 of 26 September 1944.

TO : See Distribution List.

30 SEP. 19

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-
	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 209 of 20 July 1944.
	Rules for readmission into the profession of notaries affected by racial provisions or dismissed from office for political reasons - modifications of the regulations concerning the notarial profession.
	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No 210 of 26 July 1944
	Rules on promotion of "uditori giudiziari" to the grade of "aggiunto giudiziario" (Assistant Judge)
(c) Finance	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 211 of 24 August 1944.
	Balancing the deficit in provincial and communal budgets
(d) Interior Finance	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 212 of 24 August 1944.
	Modifying Art. 329 of the Consolidated text of the Communal and Provincial Laws approved by Royal Decree No. 383 of 3 March 1934 ; reconstituting the Central Commission for local finances.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

Rules for readmission into the profession of notaries affected by racial provisions or dismissed from office for political reasons - modifications of the regulations concerning the notarial profession.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No 210 of 26 July 1944

Rules on promotion of "uditori giudiziari" to the grade of "aggiunto giudiziario" (Assistant Judge)

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 211 of 24 August 1944.

Balancing the deficit in provincial and communal budgets

(d) Interior Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 212 of 24 August 1944.

Modifying Art. 329 of the Consolidated text of the Communal and Provincial Laws approved by Royal Decree No. 383 of 3 March 1934 : reconstituting the Central Commission for local finances.

(e) Agricolture Consorzi

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 213 of 17 September 1944.

Constituting the National Hemp Consortium and suppressing of the National Consortium for hemp export.

2157

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of C.U. EXEMPTED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Saturday, 30 September 1944: as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the C. U. Returns received after this date will be too late for action.

Richard H. Wilson

RICHARD H. WILSON,
Colonel, C AC,
Chief Legal Officer.

1854

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 26 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . . . Pag. 365

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787210

In Italia e Colonie { semestrale » 100 / trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 — All'Estero { semestrale » 200 / trimestrale » 100 / Un fascicolo » 8

In Italia e Colonie { trimestrale » 30 / Un fascicolo » 4 — { Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari — All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . . . Pag. 365

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa . . Pag. 365

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 367

CONCORSI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) . . . . . Pag. 367

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, delle Aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787214

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine ed i trasferimenti dei notai;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, concernente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

agli articoli 18 e 24 della detta legge, un nuovo termine non superiore a giorni centoventi ai notai, che, per gravi difficoltà dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto provvedervi nei termini di cui al 1° e 2° comma del citato art. 24.

Detto termine può, per gravi e giustificati motivi, essere ulteriormente prorogato dal Ministro per la grazia e giustizia di altri centoventi giorni, ed eccezionalmente, per i notai cui fosse stata assegnata una sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per le nomine dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

strettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

Art. 2.

Per la durata della presente guerra e sino a sei mesi dalla sua cessazione, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà, nei casi di stretta e comprovata necessità, di coprire, con proprio decreto, anche senza concorso, i posti notarili vacanti, trasferendovi notai in esercizio, che ne facciano domanda.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro per la grazia e giustizia può, con proprio decreto, assegnare, per gli adempimenti di cui si trovano in [illegible] dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per la nomina dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

I termini anzidetti potranno, per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, essere rispettivamente prorogati di altri giorni novanta e di altri giorni trenta.

Sino alla ricostituzione dei Consigli notarili le relative funzioni saranno esercitate dal presidente del Tribunale competente per territorio o da un giudice da lui delegato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGNORINI — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944
Registro Giustizia a. I, foglio n. 131. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 133 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Art. 2.

Gli uditori giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 3.

L'uditore dichiarato non idoneo dal Consiglio giudiziario potrà, entro il termine di un mese dal giorno in cui fu comunicata la dichiarazione di non promovibilità, ricorrere, anche in base a nuovi titoli e documenti, ad una Commissione sedente presso il Ministero di grazia e giustizia, composta dal Primo presidente della Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato di grado 3°, dal Capo del personale della magistratura e da quattro magistrati di grado 4°.

Art. 4.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781210

glio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 133 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 136 del citato R. decreto; ma nel computo dei quattro anni dalla nomina, agli effetti ivi considerati, non si tiene conto del tempo trascorso in servizio militare.

Art. 2.

La dichiarazione di cui all'art. 1 è emessa su richiesta del Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio giudiziario delibera prendendo in esame l'attività svolta da ciascun uditore, le particolari attitudini da lui dimostrate e la sua condotta pubblica e privata, tenuti presenti i rapporti dei superiori gerarchici.

emessa a norma dell'articolo precedente produce tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1944

Registro Giustizia n. 1, foglio n. 150. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521;
Vista la legge 30 giugno 1942, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/R;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, la garanzia sussidiaria dello Stato.

Con lo stesso decreto è determinata la misura del concorso dello Stato nel pagamento delle rate di ammortamento.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi in capitale di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, gli enti interessati devono presentare domanda al Ministero per l'interno, corredata da una relazione illustrativa e dai bilanci preventivi e consuntivi degli ultimi tre esercizi.

Il Ministero per l'interno, sentito il Ministero per le finanze, provvede all'istruttoria delle domande e, ove ritenga che esse siano meritevoli di accoglimento, le trasmette al Ministero per il tesoro, con le proprie proposte.

Art. 4.

Per i contributi in capitale di importo non superiore a L. 100.000, la concessione dei contributi è disposta, in sede dell'approvazione dei bilanci stessi, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le decisioni della Giunta sono in tal caso adottate su relazione dell'intendente di finanza.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sarà determinata la somma globale che potrà essere annualmente erogata per i contributi di cui al secondo comma.

Per il comune di Roma i relativi provvedimenti sono adottati con le modalità stabilite dalla legge vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Visto il R. decreto-legge 29 maggio [illegible],

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, la garanzia dello Stato nei casi di impossibilità del mutuatario di costituire, in tutto o in parte, la garanzia prevista dall'articolo medesimo.

Art. 3.

La concessione dei contributi e l'assunzione dei mutui di cui all'art. 1 è autorizzata con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Quando, tuttavia, il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni non capoluogo di provincia non sia superiore [illegible] la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944

Registro Interno n. 1, foglio n. 109. — PARO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, recante la temporanea modifica della composizione della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale;

d) un funzionario di grado VIII, ovvero di grado IX, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione dell'interno e l'altro a quello dell'Amministrazione delle finanze.

E' in facoltà del presidente di ripartire la Commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri uguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze tanto della Commissione quanto delle Sottocommissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 110. — PARO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

ciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

d) un presidente di Deputazione provinciale e un sindaco da designarsi dal Ministro per l'interno;

e) quattro esperti nella materia delle finanze locali scelti, rispettivamente, due dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il Tesoro e uno dal Ministro per le finanze.

Il vice presidente è scelto dal Ministro per l'interno tra i membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore [illegible] funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944

Registro Interno n. 1, foglio n. 110. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e per i servizi relativi;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 243;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, contenente il riordinamento degli enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari;

Visto il decreto 16 luglio 1942 del Ministro per l'agricoltura e foreste, con cui venne determinata la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910784

sfera di competenza degli enti economici dell'agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1941, n. 969, che istituisce l'Ente nazionale esportazione canapa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in

I patrimoni medesimi saranno definitivamente attribuiti secondo le disposizioni che verranno emanate con decreti, rispettivamente, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri interessati, salvi, in ogni caso, i diritti dello Stato per le somme versate ai sensi del R. decreto-legge 17 agosto 1941, n. 969, allo scopo di formare il capitale dell'Ente nazionale esportazione canapa.

Con decreto Luogotenenziale verrà disciplinata la situazione del personale eventualmente ancora in servizio presso gli Enti di cui sopra.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice-commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 912582

cazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti al Commissario del Consorzio nazionale canapa, di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

L'Ente nazionale esportazione canapa è soppresso.

Le sue attribuzioni sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

Art. 5.

La gestione del patrimoni dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa è affidata al Consorzio nazionale canapa.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice-commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapieri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Lo statuto del Consorzio verrà predisposto dal Commissario entro il termine che gli sarà stabilito nel provvedimento di nomina. Nello statuto verranno stabiliti la sede e gli organi deliberativi, esecutivi e di controllo; vi saranno pure disciplinati, la partecipazione degli interessati, le quote di partecipazione, il diritto di recesso, l'esercizio finanziario e l'impiego degli utili.

Lo statuto verrà approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Art. 9.

Per lo svolgimento della sua attività, il Consorzio può istituire uffici regionali e provinciali.

Presso ciascuno di tali uffici è istituito, con funzioni di consulenza e di assistenza, un Comitato composto dagli esponenti delle categorie interessate all'attività del Consorzio. Nello statuto previsto dell'articolo precedente saranno stabiliti il numero dei membri, le modalità della loro nomina e la durata in carica, nonché le norme che dovranno regolare il funzionamento del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Industria e L. foglio n. 197. — TAVOLI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Media dei titoli del 13 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,10
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1945)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, nè altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione del servizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SCHIZZI — GUELLO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1944
Registro Industria n. 1, *foglio n.* 197. — BRUNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,95

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 106 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 106 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, né spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, né siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione del servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 18° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie - per i quali provvede altra istituzione - e gli insegnanti elementari cessati dal servizio prima del 1° settembre 1942 e loro superstiti.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1944 all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali - via Lima n. 51 - Roma.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° atto notorio municipale redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani. Di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

— lo stato civile,
— la professione,
— la condizione economica,
— lo stipendio o il salario,
— la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico di enti pubblici;

3° stato di servizio dell'impiegato;

4° certificato dell'Ufficio delle Imposte da cui risulti l'inesistenza di redditi dell'aspirante.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati:

a) il decreto di cessazione dal servizio;

b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

per le vedove:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di morte del marito;

c) il certificato di conservata vedovanza;

d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità;

e) atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante;

f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

per gli orfani:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) se donne, il certificato di stato libero;

e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità o la pensione all'uno o all'altro dei genitori; oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni;

inoltre, per gli orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili, un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova;

d) un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Commissario: avv. F. Carnora

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918781

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

File

ACC/4010/L.

MEMORANDUM

5 SEP 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.51 of 2 September 1944.

TO : See distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Army
(b) Interior
(c) Transport
(d) Agriculture
(e) Finance
Interior
Education
Industry

1. This issue of C.U. contains the following issues:

(a) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.177 of 10 August 1944.

Modifying the R.Decree-Law No.111 concerning the composition of the Provincial Deputation.

(b) Presidential Decree 26 August 1944.

Appointment of a Commissioner and Vice-Commissioner for the National Association of mutilated and war invalids

(c) Presidential Decree 31 August 1944.

Appointment of a Commissioner Extraordinary for the National Organization for the tourist industries.

(d) Ministerial Decree 28 August 1944.

Substituting a Commissioner for the National Association of Provincial Consortiums of butchers.

(e) Ministerial Decree 29 August 1944.

Reinstating Dott. PERMUTTI Mario on the list of public accountants.

NOTE: Sub Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of C.U. be excluded from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 Hours, Tuesday, 5 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the C.U. returns received after this date will be too late for action.

2155

Richard H. Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 2 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medio dei titoli . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 301

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 217 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918784

e Colonie { » trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 | » trimestrale » 80 / Un fascicolo » 8 | Un fascicolo » 4 | Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari | All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 301

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Visto l'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro n. 1-bis Interno, foglio n. 64. — PASSO

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario e di un vice commissario per la temporanea gestione dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 13 gennaio 1940 col quale venne approvato lo statuto dell'Associazione anzidetta;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

La medaglia d'oro Ernesto Cabrana e il ten. colonnello Carlo Finetta sono nominati rispettivamente commissario e vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Art. 2.

Il commissario e in sua assenza il vice commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1944.

Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 del decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 aprile 1941, n. 86, a termini del quale l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è retta, in sede di prima attuazione del decreto, da un commissario la cui nomina è di competenza di questo Ministero;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1941, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, contenente la nomina a commissario del dott. Carlo Bolzoni;
Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;
Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GUTTO

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1928 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ha la legale rappresentanza [illegible]
[illegible] gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1931, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1931, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche con le attribuzioni spettanti al direttore generale del turismo, ai sensi dell'art. 6 dello statuto dell'Ente stesso, approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1931, n. 1925.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;
Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Ceproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GUIDI

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;
Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il prof. Permutti deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

Il prof. Mario Permutti fu Ignazio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 29 agosto 1944

Il Ministro: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	91,25
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	91,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	100 —
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	100 —
Id. 3 % lordo	»	73 —
Id. 5 % 1935	»	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,95
Id. 5 % 1936	»	94,75

Media dei titoli del 9 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % 15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,20
Id. 5 % 15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Mili[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787010

Id.	5 % (15 giugno 1948)	»	91,10
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	91,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	91,10
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	91,10
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	91,10
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	80,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	107 —
Id.	3,50 % 1902	»	102 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	92,10
Redimibile 3,50 % 1934		»	83,60
Id.	5 % 1936	»	94,50
Id.	4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,75
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	»	100 —
Id.	5 % (15 giugno 1948)	»	92,95
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	92,05
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	106,25
Id.	3,50 % 1902	»	100 —
Id.	3 % lordo	»	73 —
Id.	5 % 1935	»	92,30
Redimibile 3,50 % 1934		»	83,95
Id.	5 % 1936	»	94,75
Id.	4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,75
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	»	99,75
Id.	5 % (15 giugno 1948)	»	93,30
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	92,30
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	92,25
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	83,70

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	106 —
Id.	3,50 % 1902	»	102 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	92,50
Redimibile 3,50 % 1934		»	83,60
Id.	5 % 1936	»	94,80
Id.	4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,75
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id.	5 % (15 giugno 1948)	»	93,40
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	92,20
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910582

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.
MEMORANDUM

RHW/ap.
31 August 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.50 of 30 August 1944.

TO : See Distribution List.

Section or Sub-Commission concerned	This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:
Army	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom no.176 of 27 July 1944. Abolishing the Inspectorate General of the Army.
Finance Labour	(b) Decree of the Prime Minister of 8 August 1944. Appointment of Commissioners extraordinary of the National Bank of Labour.

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 2 September 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

Richard H. Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Chief Legal Officer.

2153

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Mercoledì, 30 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 297

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro Pag. 298

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) Pag. 298

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio Pag. 298

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 298

LEGGI E DECRETI

zione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1942, n. 2 B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10 B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Un fascicolo » 4 | Un fascicolo » 3
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 297

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 298

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 298

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 298

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 298

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10 B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10 B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 81. — MAI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918782

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 5 agosto 1944

Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 18 agosto 1938, col quale veniva approvato lo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti il R. decreto 11 novembre, n. 2504 e il decreto del Capo del Governo 14 giugno 1938 e successive disposizioni con i quali venivano approvati e modificati gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezione autonoma e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1933, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Garrone Nicola;
l'avv. Mancinelli Carmine;
il comm. Sannino Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonché delle Sezioni autonome.

Il Collegio nomina nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle Sezioni, nonchè in materia devoluta dallo statuto alla competenza dei singoli Comitati esecutivi, saranno ag-

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 170, contenente norme per la costituzione delle Corti di Assise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1944, n. 47 - serie speciale - all'art. 3 primo comma, ove è detto: «I giudici popolari sono *designati* dal Primo presidente della Corte di appello», deve leggersi: «I giudici popolari sono *nominati* dal Primo presidente della Corte di appello».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 30 agosto 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. Il Ministro MELLUSO

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 30 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pecci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 24 agosto 1944

p. Il Ministro MELLUSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 18 del 24 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

ghiero e della Sezione autonoma di credito fondiario;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezione autonoma e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Garrone Nicola;
l'avv. Mancinelli Carmine;
il comm. Sannino Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nominerà nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle Sezioni, nonchè in materia devoluta dallo statuto alla competenza dei singoli Comitati esecutivi, saranno aggregati con voto deliberativo al Collegio stesso il Direttore generale ed il Segretario generale dell'Istituto.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, o in sua assenza quello del vice presidente.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 agosto 1944

BONOMI

Con provvedimento straordinario in data 30 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1936, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MIRTOZZI

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 30 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Pucci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1936, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 27 agosto 1944

p. *Il Ministro*: MIRTOZZI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 48 del 24 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOVANNI GIUSTI, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. ES/pa.
30 Aug 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.49 of 26 August 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom, No.173 of 3 Aug 1944.

Provisional rules for payment of interests on nominative state bonds "di rendita pubblica" the coupons for which have been used up and it was not possible to issue receipt forms; provisional rules on the right to interests on bonds of redeemable debt which were drawn but could not be redeemed because of the present conditions.

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.174 of 3 Aug 1944.

Half year payments of interests on premium treasury bonds maturing in more than one year which were not delivered to subscribers.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.175 of 20 Aug 1944.

Authorizing the Minister of Pardon and Justice to suspend in certain areas the term of payment of checks and bills of exchange.

d. Ministerial Decree 24 Aug 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

nominative state bonds "di rendita pubblica" the coupons for which have been used up and it was not possible to issue receipt forms; provisional rules on the right to interests on bonds of redeemable debt which were drawn but could not be redeemed because of the present conditions.

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.174 of 3 Aug 1944.

Half year payments of interests on premium treasury bonds maturing in more than one year which were not delivered to subscribers.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.175 of 20 Aug 1944.

Authorizing the Minister of Pardon and Justice to suspend in certain areas the term of payment of checks and bills of exchange.

d. Ministerial Decree 24 Aug 1944

Suspending the term of payment of checks and bills of exchange in the Province of Rome.

NOTE : No returns are required for this issue.

2151

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 26 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-230 51-851

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. anno L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. anno L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. anno L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. anno L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo. L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze . . . . . Pag. 293

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 295

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali . . . . . Pag. 295

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme suddette; nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89, e 29 dicembre 1932, n. 1740, con i quali le modificazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785210

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 400 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'estero . . . { Un fascicolo - Prezzi vari

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze . . . . . Pag. 293

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 295

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali . . . . . Pag. 295

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma . . . . Pag. 296

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 296

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 296

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme suddette; nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89, e 29 dicembre 1932, n. 1740, con i quali le modificazioni furono estese ad altri debiti;

Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, col quale furono emanate norme provvisorie per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi del consolidato 3,50 per cento 1906, e del consolidato 3,50 per cento 1902, rimasti privi di tagliandi, che la Amministrazione del debito pubblico, a causa della guerra, non potè rinnovare o completare con nuovi fogli di tagliandi e consegnare tempestivamente;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, i portatori di titoli di debiti redimibili non sono sovente in grado di riscontrare i bollettini delle estrazioni eseguite e di curare il rimborso del relativo capitale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978587

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento delle rate di interessi, relativamente ai titoli nominativi del prestito nazionale «rendita 5 per cento (1935)», dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906), e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), che siano rimasti privi di tagliandi, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, che posseggano i corrispondenti fogli di ruolo, in base alla presentazione dei titoli e a domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, in duplice esemplare, salvo a tener conto, all'atto della rinnovazione o dell'affogliamento dei titoli anabletti, degli avvenuti pagamenti, in base anche al riscontro dei fogli di ruolo, esistenti presso le tesorerie, da eseguirsi a cura di esse.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi, per la quale non era unito al titolo il relativo tagliando; riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli e dei fogli di ruolo, esistenti, in libero corso di pagamento, presso di essa; e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, annotandolo rigorosamente sui fogli di ruolo, e applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisca.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Qualora i titoli nominativi dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906) siano stati inviati, dalle

Un esemplare della domanda, munito del visto del capo della sezione di Regia tesoreria provinciale, della quietanza del pagamento eseguito, e della firma del cassiere, giusta la norma contenuta nel precedente art. 2, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, e con le modalità in questa ultima disposizione stabilite.

Allorchè le sezioni di Regia tesoreria provinciale saranno messe in grado di eseguire la consegna dei titoli, rinnovati o affogliati, avranno cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, i tagliandi di ricevuta relativi alle rate di interessi già pagate; e li invieranno, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Le rate di interessi relative ai titoli nominativi del prestito nazionale «rendita 5 per cento» (1935), dei debiti consolidati 3 per cento (1861), 3,50 per cento (1902 e 1906) e 4,50 per cento e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), il cui pagamento sia subordinato a termini o a condizioni; nonchè le rate di interessi relative ai titoli degli altri debiti redimibili e dei debiti perpetui: dei comuni di Sicilia, dei creditori legali napoletani e di quello emesso in forza della legge 26 marzo 1885, n. 3015, potranno essere provvisoriamente corrisposte, alle rispettive scadenze, con l'osservanza delle formalità indicate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, compatibili con i titoli di sopra citati, qualora non risultino pervenute alle sezioni di Regia tesoreria provinciale le formule di quietanza, di cui all'art. 111 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e purchè le rendite siano in libero corso di pagamento, presso le tesorerie vi siano i relativi fogli di ruolo e i certificati siano muniti dei compartimenti corrispondenti alle rate di interessi richieste.

Art. 5.

Qualora alle sezioni di Regia tesoreria provinciale non siano pervenuti i bollettini delle estrazioni, relativi alle obbligazioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi dei prestiti redimibili, soggetti ad ammortamento per sorteggio, i detti uffici hanno facoltà di continuare a corrispondere, alle rispettive scadenze, le rate di interessi concernenti le obbligazioni eventualmente sorteggiate, con l'osservanza, per i titoli nominativi, delle formalità indicate nel precedente art. 4 del presente decreto e salva l'applicazione delle ulteriori formalità stabilite dalle norme in vigore, in quanto non si oppongano alle disposizioni del presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

presso le tesorerie, da eseguirsi a cura di esse.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi, per la quale non era unito al titolo il relativo tagliando; riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli e dei fogli di ruolo, sieteati, in libero corso di pagamento, presso di essa; e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, annotandolo rigorosamente sui fogli di ruolo, e applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisca.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Qualora i titoli nominativi dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906) siano stati inviati, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, alla Amministrazione del debito pubblico, per la rinnovazione, o l'affogliamento, e i titoli rinnovati o affogliati, non risultino da detta Amministrazione spediti, le sezioni di Regia tesoreria provinciale, dalle quali furono rilasciate le ricevute dei titoli inviati, potranno provvisoriamente far luogo al pagamento delle rate di interessi scaduti, agli intestatari delle ricevute, previo l'accertamento d'inesistenza di precedenti annotazioni relative alla rata domandata; e la rigorosa menzione del pagamento sui fogli di ruolo e sulle ricevute.

Saranno a tal uopo osservate le ulteriori formalità, stabilite con R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, e quelle prescritte dalle norme in vigore, compatibili con le disposizioni suddette.

3,50 per cento (1934), il cui pagamento [illegible] a termini o a condizioni; nonchè le rate di interessi relative ai titoli degli altri debiti redimibili e dei debiti perpetui: dei comuni di Sicilia, dei creditori legali napoletani ed il quello emesso in forza della legge 26 marzo 1885, n. 3015, potranno essere provvisoriamente corrisposte, alle rispettive scadenze, con l'osservanza delle formalità indicate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, compatibili con i titoli di sopra citati, qualora non risultino pervenute alle sezioni di Regia tesoreria provinciale le formule di quietanza, di cui all'art. 111 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e purchè le rendite siano in libero corso di pagamento, presso le tesorerie vi siano i relativi fogli di ruolo e i certificati siano muniti dei compartimenti corrispondenti alle rate di interessi richieste.

Art. 5.

Qualora alle sezioni di Regia tesoreria provinciale non siano pervenuti i bollettini delle estrazioni, relativi alle obbligazioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi dei prestiti redimibili, soggetti ad ammortamento per sorteggio, i detti uffici hanno facoltà di continuare a corrispondere, alle rispettive scadenze, le rate di interessi concernenti le obbligazioni eventualmente sorteggiate, con l'osservanza, per i titoli nominativi, delle formalità indicate nel precedente art. 4 del presente decreto e salva l'applicazione delle ulteriori formalità stabilite dalle norme in vigore, in quanto non si oppongano alle disposizioni del presente decreto.

Rimane per altro ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti nei riguardi dei riscontri delle estrazioni, i cui bollettini siano pervenuti; nonchè l'applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 150 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, circa l'obbligo dell'Amministrazione di trattenere l'importo degli interessi corrisposti, rispetto alle obbligazioni comprese nei sorteggi risultanti da bollettini di estrazione pervenuti alle sezioni di Regia tesoreria.

Art. 6.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

Ufficiale del Regno, avrà efficacia non oltre il compimento del sesto mese, a partire dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 18. — LOSSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 709, concernenti, fra l'altro, il pagamento degli interessi, relativamente ai buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, col quale fu autorizzata la creazione e l'emissione di buoni del tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948, fruttanti interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non vennero consegnati integralmente i nuovi buoni del tesoro; ed è pertanto necessario provvedere al pagamento degli interessi già scaduti, relativamente ai buoni non consegnati, seguendo le medesime norme già attuate con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, nei riguardi degli interessi maturati sui detti buoni al 15 dicembre 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi, scaduta il 15 dicembre 1943, dei buoni del tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948, fruttanti interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno, non consegnati ai sottoscrittori, sarà effettuato, a richiesta degli interessati, presso le sezioni di Regia tesoreria provinciale, con le modalità stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Le domande di pagamento, redatte su apposito modulo, dovranno essere presentate alla sezione di Regia tesoreria provinciale competente per territorio, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Il funzionario addetto alla sezione di Regia tesoreria provinciale, ricevuta la domanda, la esaminerà in base anche al confronto di essa con la matrice del bollettario dal quale venne distaccata; riscontrerà l'inesistenza, sulla ricevuta e sulla relativa matrice, di annotazioni di riscossione della rata della quale è chiesto il pagamento; e, ove nulla osti, darà corso ad esso, annotando la corresponsione degli interessi sulla matrice e sulla corrispondente ricevuta.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta annotazione di riscossione sulla ricevuta e sulla relativa matrice, sarà munita del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma, restituendo poi la ricevuta all'esibitore stesso.

L'esemplare della domanda, munita della quietanza, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili, e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Allorchè la sezione di Regia tesoreria provinciale sarà messa in grado di eseguire la consegna dei nuovi buoni, avrà cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, le cedole corrispondenti alle rate d'interessi già pagate; e le invierà, con le contabilità, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 19. — LOSSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di so-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

sottoscrittori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700, concernenti, fra l'altro, il pagamento degli interessi, relativamente ai buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, col quale fu autorizzata la creazione e l'emissione di buoni del tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948, fruttanti interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non vennero consegnati integralmente i nuovi buoni del tesoro; ed è pertanto necessario provvedere al pagamento degli interessi già scaduti, relativamente ai buoni non consegnati, seguendo le medesime norme già attuate con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, nei riguardi degli interessi maturati sui detti buoni al 15 dicembre 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi, scaduti il 15 giugno 1944, o che scadranno successivamente, relativamente ai buoni del tesoro quinquennali cinque per cento, emessi con R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non siano stati consegnati ai sottoscrittori, potrà essere effettuato, sino a quando non avrà luogo la consegna dei nuovi titoli, dalla sezione di Regia tesoreria provinciale che rilasciò la corrispondente ricevuta, all'atto della sottoscrizione, in base alla presentazione di essa e di domanda, in carta libera, compilata dall'esibitore, in duplice esemplare.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà la regolarità e l'autenticità di ciascuna ricevuta, in

Art. 3.

Allorchè la sezione di Regia tesoreria provinciale sarà messa in grado di eseguire la consegna dei nuovi buoni, avrà cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, le cedole corrispondenti alle rate d'interessi già pagate; e le invierà, con le contabilità, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 19. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

Articolo unico.

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora sia necessario per le esigenze derivanti dallo stato di guerra, ha facoltà di disporre con suo decreto, per determinate zone, la sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali. In nessun caso la sospensione del termine della scadenza potrà essere protratta oltre i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 79. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1943 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Intersimone Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Berceto - del distretto notarile di Parma, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Berceto e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Colapietro Vincenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Massalombarda - del distretto notarile di Ravenna, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	—
Id. 3 % lordo	»	—
Id. 5 % 1935	»	90,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	82,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,23 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,45
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787010

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio* n. 79. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1943 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1944

Il Guardasigilli: TUPINI

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Colapietro Vincenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Massalombarda - del distretto notarile di Ravenna, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Rendita	3,50 % 1906	L.	106 —
Id.	3,50 % 1902	»	—
Id.	3 % lordo	»	—
Id.	5 % 1935	»	99,40
Redimibile	3,50 % 1934	»	82,50
Id.	5 % 1936	»	93,50
Id.	4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	99,45
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id.	5 % (15 giugno 1948)	»	91,85
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	90,95
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	90,75
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	90 —
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	90,80
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	82,50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Vice President Actions Section

74

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

31 AUG 1944

ACC/4010/L.

ES/pe.
30 Aug 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.49 of 26 August 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom, No.173 of 3 Aug 1944.

Provisional rules for payment of interests on nominative state bonds "di rendita pubblica" the coupons for which have been used up and it was not possible to issue receipt forms; provisional rules on the right to interests on bonds of redeemable debt which were drawn but could not be redeemed because of the present conditions.

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.174 of 3 Aug 1944.

Half year payments of interests on premium treasury bonds maturing in more than one year which were not delivered to subscribers.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.175 of 20 Aug 1944.

Authorizing the Minister of Pardon and Justice to suspend in certain areas the term of payment of checks and bills of exchange.

d. Ministerial Decree 24 Aug 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

FINANCE

nominative state bonds "di rendita pubblica" the coupons for which have been used up and it was not possible to issue receipt forms; provisional rules on the right to interests on bonds of redeemable debt which were drawn but could not be redeemed because of the present conditions.

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.174 of 3 Aug 1944.

Half year payments of interests on premium treasury bonds maturing in more than one year which were not delivered to subscribers.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.175 of 20 Aug 1944.

Authorizing the Minister of Pardon and Justice to suspend in certain areas the term of payment of checks and bills of exchange.

d. Ministerial Decree 24 Aug 1944

Suspending the term of payment of checks and bills of exchange in the Province of Rome.

NOTE : No returns are required for this issue.

For RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 26 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (corteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo. L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze . . . . . Pag. 293

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 295

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme sud-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787012

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze . . . . . Pag. 283

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 286

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali . . . . . Pag. 295

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma . . . . Pag. 296

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 296

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 296

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme suddette; nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89, e 29 dicembre 1932, n. 1740, con i quali le modificazioni furono estese ad altri debiti;

Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, col quale furono emanate norme provvisorie per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi del consolidato 3.50 per cento 1906, e del consolidato 3.50 per cento 1902, rimasti privi di tagliandi, che la Amministrazione del debito pubblico, a causa della guerra, non potè rinnovare o completare con nuovi fogli di tagliandi e consegnare tempestivamente;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, i portatori di titoli di debiti redimibili non sono sovente in grado di riscontrare i bollettini delle estrazioni eseguite e di curare il rimborso del relativo capitale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787614

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento delle rate di interessi, relativamente ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento (1935) », dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906), e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), che siano rimasti privi di tagliandi, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, che posseggano i corrispondenti fogli di ruolo, in base alla presentazione dei titoli e a domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, in duplice esemplare, salvo a tener conto, all'atto della rinnovazione o dell'affogliamento dei titoli anzidetti, degli avvenuti pagamenti, in base anche al riscontro dei fogli di ruolo, esistenti presso le tesorerie, da eseguirsi a cura di esse.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi, per la quale non era unito al titolo il relativo tagliando; riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli e dei fogli di ruolo, esistenti, in libero corso di pagamento, presso di essa; e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, annotandolo rigorosamente sui fogli di ruolo, e applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisca.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Qualora i titoli nominativi dei debiti consolidati

Un esemplare della domanda, munito del visto del capo della sezione di Regia tesoreria provinciale, della quietanza del pagamento eseguito, e della firma del cassiere, giusta la norma contenuta nel precedente art. 2, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, e con le modalità in questa ultima disposizione stabilite.

Allorchè le sezioni di Regia tesoreria provinciale saranno messe in grado di eseguire la consegna dei titoli, rinnovati o affogliati, avranno cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, i tagliandi di ricevuta relativi alle rate di interessi già pagate; e li invieranno, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Le rate di interessi relative ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento » (1935), dei debiti consolidati 3 per cento (1861), 3,50 per cento (1902 e 1906) e 4,50 per cento e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), il cui pagamento sia subordinato a termini o a condizioni; nonchè le rate di interessi relative ai titoli degli altri debiti redimibili e dei debiti perpetui; dei comuni di Sicilia, dei creditori legali napoletani e di quello emesso a forza della legge 26 marzo 1885, n. 3013, potranno essere provvisoriamente corrisposte, alle rispettive scadenze, con l'osservanza delle formalità indicate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, compatibili con i titoli di sopra citati, qualora non risultino pervenute alle sezioni di Regia tesoreria provinciale le formule di quietanza, di cui all'art. 111 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e purchè le rendite siano in libero corso di pagamento, presso le tesorerie vi siano i relativi fogli di ruolo e i certificati siano muniti dei compartimenti corrispondenti alle rate di interessi richieste.

Art. 5.

Qualora alle sezioni di Regia tesoreria provinciale non siano pervenuti i bollettini delle estrazioni, relativi alle obbligazioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi dei prestiti redimibili, soggetti ad ammortamento per sorteggio, i detti uffici hanno facoltà di continuare a corrispondere, alle rispettive scadenze, le rate di interessi concernenti le obbligazioni eventualmente sorteggiate, con l'osservanza, per i titoli nominativi, delle formalità indicate nel precedente art. 4 del presente decreto e salva l'applicazione delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 810581

presso le tesorerie,

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi, per la quale non era unito al titolo il relativo tagliando; riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli e dei fogli di ruolo, esistenti, in libero corso di pagamento, presso di essa; e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, annotandolo rigorosamente sui fogli di ruolo, e applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisca.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Qualora i titoli nominativi dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906) siano stati inviati, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, alla Amministrazione del debito pubblico, per la rinnovazione, o l'affogliamento, e i titoli rinnovati o affogliati, non risultino da detta Amministrazione spediti, le sezioni di Regia tesoreria provinciale, dalle quali furono rilasciate le ricevute dei titoli inviati, potranno provvisoriamente far luogo al pagamento delle rate di interessi scaduti, agli intestatari delle ricevute, previo l'accertamento d'inesistenza di precedenti annotazioni relative alla rata domandata; e la rigorosa menzione del pagamento sui fogli di ruolo e sulle ricevute.

Saranno a tal uopo osservate le ulteriori formalità, stabilite con R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, e quelle prescritte dalle norme in vigore, compatibili con le disposizioni suddette.

a termini o a condizioni; nonchè le rate di interessi relative ai titoli degli altri debiti redimibili e dei debiti perpetui; dei comuni di Sicilia, dei creditori legali napoletani e di quello emesso in forza della legge 26 marzo 1885, n. 3015, potranno essere provvisoriamente corrisposte, alle rispettive scadenze, con l'osservanza delle formalità indicate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, compatibili con i titoli di sopra citati, qualora non risultino pervenute alle sezioni di Regia tesoreria provinciale le formule di quietanza, di cui all'art. 111 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e purchè le rendite siano in libero corso di pagamento, presso le tesorerie vi siano i relativi fogli di ruolo e i certificati siano muniti dei compartimenti corrispondenti alle rate di interessi richieste.

Art. 5.

Qualora alle sezioni di Regia tesoreria provinciale non siano pervenuti i bollettini delle estrazioni, relativi alle obbligazioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi dei prestiti redimibili, soggetti ad ammortamento per sorteggio, i detti uffici hanno facoltà di continuare a corrispondere, alle rispettive scadenze, le rate di interessi concernenti le obbligazioni eventualmente sorteggiate, con l'osservanza, per i titoli nominativi, delle formalità indicate nel precedente art. 4 del presente decreto e salva l'applicazione delle ulteriori formalità stabilite dalle norme in vigore, in quanto non si oppongano alle disposizioni del presente decreto.

Rimane per altro ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti nei riguardi dei riscontri delle estrazioni, i cui bollettini siano pervenuti; nonchè l'applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 159 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, circa l'obbligo dell'Amministrazione di trattenere l'importo degli interessi corrisposti, rispetto alle obbligazioni comprese nei sorteggi risultanti da bollettini di estrazione pervenuti alle sezioni di Regia tesoreria.

Art. 6.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918587

Ufficiale del Regno, avrà efficacia non oltre il compimento del sesto mese, a partire dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 18. — LESSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 709, concernenti, fra l'altro, il pagamento degli interessi, relativamente ai buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, col quale fu autorizzata la creazione e l'emissione di buoni del tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948, fruttanti interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non vennero consegnati integralmente i nuovi buoni del tesoro; ed è pertanto necessario provvedere al pagamento degli interessi già scaduti, relativamente ai buoni non consegnati, seguendo le medesime norme già attuate con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, nei riguardi degli interessi maturati sui detti buoni al 15 dicembre 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I titolari di buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori, possono ottenere il pagamento delle semestralità di interessi scadute, presentando alla sezione di Regia tesoreria provinciale competente per territorio, la domanda in carta da bollo da lire 16, redatta secondo il modello che sarà fornito dalla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 2.

La domanda, che dovrà essere corredata dalla ricevuta e dalla relativa matrice, sarà esaminata dal capo della sezione di Regia tesoreria o da un suo delegato, che ne controllerà la regolarità in base anche al confronto di essa con la matrice del bollettario dal quale venne distaccata; riscontrerà l'inesistenza, sulla ricevuta e sulla relativa matrice, di annotazioni di riscossione della rata della quale è chiesto il pagamento; e, ove nulla osti, darà corso ad esso, annotando la corresponsione degli interessi sulla matrice e sulla corrispondente ricevuta.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta annotazione di riscossione sulla ricevuta e sulla relativa matrice, sarà munita del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma, restituendo poi la ricevuta all'esibitore stesso.

L'esemplare della domanda, munita della quietanza, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili, e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Allorchè la sezione di Regia tesoreria provinciale sarà messa in grado di eseguire la consegna dei nuovi buoni, avrà cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, le cedole corrispondenti alle rate d'interessi già pagate; e le inviera, con le contabilità, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 19. — LESSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 ago-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 441, e 8 giugno 1913, n. 760, concernenti, fra l'altro, il pagamento degli interessi, relativamente ai buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, col quale fu autorizzata la creazione e l'emissione di buoni del tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948, fruttanti interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non vennero consegnati integralmente i nuovi buoni del tesoro; ed è pertanto necessario provvedere al pagamento degli interessi già scaduti, relativamente ai buoni non consegnati, seguendo le medesime norme già attuate con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, nei riguardi degli interessi maturati sui detti buoni al 15 dicembre 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi, scaduti il 15 giugno 1944, o che scadranno successivamente, relativamente ai buoni del tesoro quinquennali cinque per cento, emessi con R. decreto legge 26 maggio 1943, n. 398, che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non siano stati consegnati ai sottoscrittori, potrà essere effettuato, sino a quando non avrà luogo la consegna dei nuovi titoli, dalla sezione di Regia tesoreria provinciale che rilasciò la corrispondente ricevuta, all'atto della sottoscrizione, in base alla presentazione di essa e di domanda, in carta libera, compilata dall'esibitore, in duplice esemplare.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà la regolarità e l'autenticità di ciascuna ricevuta, in. Allorchè la sezione di Regia tesoreria provinciale sarà messa in grado di eseguire la consegna dei nuovi buoni, avrà cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, le cedole corrispondenti alle rate d'interessi già pagate; e le invierà, con le contabilità, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 *agosto* 1944
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 19. — LUSSU

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

Articolo unico.

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora sia necessario per le esigenze derivanti dallo stato di guerra, ha facoltà di disporre con suo decreto, per determinate zone, la sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali. In nessun caso la sospensione del termine della scadenza potrà essere protratta oltre i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 79. — ISSIA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1944 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Intersimone Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Berceto - del distretto notarile di Parma, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Berceto e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Colapietro Vincenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Massalombarda - del distretto notarile di Ravenna, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106 —
Id.	3,50 %	1902	» —
Id.	3 %	lordo	» —
Id.	5 %	1935	» 90,40
Redimibile	3,50 %	1934	» 82,50
Id.	5 %	1936	» 93,30
Id.	4,75 %	1964	» —
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 99,45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 79. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1943 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1944

Il Guardasigilli: TUPINI

---

in cui è situata la sede di Norcia e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Colapietro Vincenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Massalombarda - del distretto notarile di Ravenna, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Rendita	3,50 %	1906	L.	106 —
Id.	3,50 %	1902	»	—
Id.	3 %	lordo	»	—
Id.	5 %	1935	»	90, 40
Redimibile	3,50 %	1934	»	82, 50
Id.	5 %	1936	»	93, 50
Id.	4,75 %	1934	»	—
Obbligaz. Venezie	3,50 %		»	99, 45
Buoni novennali	5 %	(1° settembre 1944)	»	98, 50
Id.	5 %	(15 giugno 1948)	»	91, 85
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	»	90, 85
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	»	90, 75
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	»	90 —
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	»	90, 80
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	»	82, 50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ACC/4010/L. 10 Aug 44.

12 AUG 1944

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.44 of 8 Aug 1944.

TO : See distribution list.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following:

(a) Proclamation of the President of the Council of Ministers to the Italian people issued on the occasion of the restoration of additional territory to the Italian Government.

(b) Ministerial Decree 31 May 1944.

Rates for transport of goods by motor vehicles.

NOTE: NO returns by Sub-Commissions are required in respect of this issue. The Transportation Sub-Commission has approved in advance the implementation of the only decree contained in G.U. No.44 .

Richard H. Wilmer
RICHARD H. WILMER,
Colonel, C.A.C.,
Acting Chief Legal Officer.

2147

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 8 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano. Pag. 275

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi . Pag. 276

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 278

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 278

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già ritori restituiti e nei confronti degli abitanti di essi, al Governo Italiano tutti i poteri statali e giurisdizionali nonchè la definitiva responsabilità amministrativa, fatti salvi solamente i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con la presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici che se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dalle Corti Militari Alleate sono con la presente riconosciute dal Go-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano. Pag. 275

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi . Pag. 276

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 278

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 278

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Foggia, Campobasso, Benevento, Avellino, Napoli (escluso il territorio del comune di Napoli).

Con decreti in corso di pubblicazione viene determinato al riguardo quanto segue:

1. — Dato che il Governo Militare Alleato ha posto fine, a partire dalla data della presente, al governo militare nei territori restituiti, sono attribuiti, nei territori restituiti e nei confronti degli abitanti di essi, al Governo Italiano tutti i poteri statali e giurisdizionali nonchè la definitiva responsabilità amministrativa, fatti salvi solamente i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con la presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici che se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dalle Corti Militari Alleate sono con la presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti che se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 20 luglio 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
I. BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785216

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA LAVORO E COMMERCIO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1456, concernente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 17 luglio 1942, che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con autoveicoli;

Ritenuta la necessità di adeguare tali corrispettivi alla situazione contingente;

Decreta:

Articolo unico.

I corrispettivi per il trasporto di cose su strade con automezzi non potranno superare quelli indicati nelle unite tariffe e norme di applicazione.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Salerno, addì 31 maggio 1944

Il Ministro per l'industria, lavoro e commercio
DI NAPOLI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1944
Registro Industria Comm. Lavoro n. 1, foglio n. 36 — BRUNO

Tariffa per trasporti di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata)

TABELLA I

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	8,70	9,85	11 —	12,15	15,95	15,05	23,75
Da 6 a 10	9,25	10,45	12,15	13,60	23,20	21,45	42,10
Da 11 a 15	10,15	11,60	13,35	15,05	30,45	27,80	60,25
Da 16 a 20	12,15	14,80	15,95	19,10	37,65	34,20	78,55
Da 21 a 30	15,05	17,95	20 —	24,35	52,15	46,95	115,05
Da 31 a 40	18,55	21,75	24,90	29,85	66,65	59,70	—
Da 41 a 50	22,30	26,65	32,15	36,50	81,15	72,45	—
Da 51 a 60	24,35	32,45	34,80	44,65	—	—	—
Da 61 a 70	26,35	36,50	37,45	50,15	—	—	—
Da 71 a 80	28,40	40,55	40 —	55,65	—	—	—
Da 81 a 90	30,45	44,65	42,60	61,15	—	—	—
Da 91 a 100	32,45	48,70	45,20	66,65	—	—	—
Da 101 a 110	34,50	—	47,80	—	—	—	—
Da 111 a 120	36,50	—	50,40	—	—	—	—
Da 121 a 130	38,55	—	53 —	—	—	—	—
Da 131 a 140	40,60	—	55,65	—	—	—	—
Da 141 a 150	42,50	—	58,25	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787021

glio 1942, che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con autoveicoli;

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1943
Registro Industria Comm. Lavoro n. 1, foglio n. 36 — BRUNO

Tariffa per trasporti di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata)

TABELLA I

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	8,70	9,85	11 —	12,15	15,95	18,05	23,75
Da 6 a 10	9,25	10,45	12,15	13,60	23,20	21,45	42,10
Da 11 a 15	10,15	11,60	13,35	15,05	30,45	27,80	60,20
Da 16 a 20	12,15	14,80	15,95	19,10	37,65	34,20	78,55
Da 21 a 30	15,05	17,95	20 —	24,35	52,15	46,95	115,05
Da 31 a 40	18,55	21,75	24,90	29,85	66,65	59,70	—
Da 41 a 50	22,30	26,65	32,15	36,50	81,15	72,45	—
Da 51 a 60	24,35	32,45	34,80	44,65	—	—	—
Da 61 a 70	26,35	36,50	37,40	50,15	—	—	—
Da 71 a 80	28,40	40,55	40 —	55,65	—	—	—
Da 81 a 90	30,45	44,65	42,60	61,15	—	—	—
Da 91 a 100	32,45	48,70	45,20	66,65	—	—	—
Da 101 a 110	34,50	—	47,80	—	—	—	—
Da 111 a 120	36,50	—	50,40	—	—	—	—
Da 121 a 130	38,55	—	53 —	—	—	—	—
Da 131 a 140	40,60	—	55,65	—	—	—	—
Da 141 a 150	42,50	—	58,25	—	—	—	—
Oltre i 150 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 0,2833	L. 0,370	L. 0,384	L. 0,505	L. 1,623	L. 1,440	L. 3,835
Oltre i 100 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 0,4870						
Oltre i 150 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 0,3884						
Oltre i 100 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 0,0005						
Oltre i 50 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 1,623						
Oltre i 50 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 1,440						
Oltre i 30 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 3,835						

Il pagamento del ritorno a vuoto potrà essere fatto se il ritorno a vuoto medesimo sarà debitamente autorizzato dalla Competente Autorità e comprovato mediante esibizione del foglio di viaggio. Solo in tali condizioni per il viaggio di ritorno verrà corrisposta la tariffa di cui sopra ridotta del 40%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910581

Tariffa per trasporto di cose a carico completo con autoveicoli per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (Autoveicolo impegnato per una intera giornata (otto ore) su di un percorso massimo di 50 km.).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata)

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA II						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	5,85	6,60	7,40	8,15	10,70	10,10	15,05
Da 6 a 10	6,20	7 —	8,15	9,55	15,55	14,40	28,25
Da 11 a 15	6,80	7,80	8,95	10,10	20,45	18,65	40,45
Da 16 a 20	8,15	9,95	10,70	12,80	25,25	22,95	52,70
Da 21 a 30	10,10	12,05	13,40	16,35	35 —	31,50	77,20
Da 31 a 40	12,45	14,60	16,70	20,05	44,75	40,05	—
Da 41 a 50	14,95	17,90	21,60	24,50	54,45	48,60	—
La tariffa di cui sopra va applicata per tutta la percorrenza effettuata, con a carico ed a vuoto. All'importo ricavato deve aggiungersi la quota di							
Lire . . .	2.100 —	1.365 —	1.155 —	690 —	495 —	170 —	135 —

Norme di applicazione

(1) Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui alle precedenti tabelle si intendono per:

— autotreni pesanti quelli di portata superiore ai 90 q.li;
— autotreni medi quelli di portata fino a 90 q.li;
— autocarri pesanti quelli di portata superiore ai 40 q.li;
— autocarri medi quelli di portata da oltre 20 q.li fino a 40 q.li;
— autocarri leggeri quelli di portata fino a 20 q.li;
— motocarri gli autoveicoli a tre ruote, di portata fino a 10 q.li e gli analoghi tipi di portata superiore eccezionalmente in circolazione;
— motofurgoncini i motocicli per trasporto di cose di portata fino a 3,5 q.li.

S'intende per autotreno l'autoveicolo composto congiuntamente di motrice e rimorchio, si intende per autocarro l'autoveicolo composto della sola motrice, e infine si intende per automezzo indistintamente l'autotreno e l'autocarro.

Per portata utile si intende quella indicata nel libretto di circolazione e solo ad essa bisognerà riferirsi per classificare l'automezzo e per calcolare il corrispettivo dovuto per il trasporto.

(2) Le tariffe della Tabella II si applicano quando l'automezzo dal posto di scarico delle cose trasportate. Viceversa per il ritorno. Deve intendersi per via più breve quella che comprende le circonvallazione ejo le eventuali necessarie deviazioni.

(6) Per il percorso di ritorno a vuoto si applicano le tariffe ridotte del 40 %.

(7) Quando uno stesso automezzo trasporta cose appartenenti a più di un committente, con destinazioni diverse sullo stesso percorso, la somma da corrispondere al vettore sarà calcolata in base all'intero percorso e alla portata utile dell'automezzo, tenendo conto dell'eventuale ritorno a vuoto. Detta somma sarà ripartita proporzionalmente al numero dei quintali-chilometro per ciascun cliente trasportato.

(8) Le tariffe di cui alle unita Tabelle sono comprensive del perditempo necessario alle operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di 40 q.li all'ora per gli altri automezzi. Per ogni mezz'ora in più l'utente è tenuto a corrispondere:

— L. 150 per gli autotreni pesanti;
— L. 85 per gli autotreni medi;
— L. 70 per gli autocarri pesanti;
— L. 40 per gli autocarri medi;
— L. 25 per gli autocarri leggeri.

(9) La durata del servizio deve calcolarsi dal momento in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Da 21 a 30							
Da 31 a 40	12,45	14,60	16,70	20,05	44,75	40,05	—
Da 41 a 50	14,95	17,90	21,60	24,50	54,45	48,60	—

La tariffa di cui sopra va applicata per tutta la percorrenza effettuata, con a carico ed a vuoto. All'importo ricevuto deve aggiungersi la quota di

Lire . . .	2.100 —	1.365 —	1.155 —	630 —	405 —	170 —	135 —

Norme di applicazione

(1) Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui alle precedenti tabelle si intendono per:

— autotreni pesanti quelli di portata superiore ai 150 q.li;
— autotreni medi quelli di portata fino a 90 q.li;
— autocarri pesanti quelli di portata superiore ai 40 q.li;
— autocarri medi quelli di portata da oltre 20 q.li fino a 40 q.li;
— autocarri leggeri quelli di portata fino a 20 q.li;
— motocarri gli autoveicoli a tre ruote, di portata fino a 10 q.li e gli analoghi tipi di portata superiore eccezionalmente in circolazione;
— motofurgoncini i motocicli per trasporto di cose di portata fino a 3,5 q.li.

S'intende per autotreno l'autoveicolo composto congiuntamente di motrice e rimorchio, si intende per autocarro l'autoveicolo composto della sola motrice, e infine si intende per automezzo indistintamente l'autotreno e l'autocarro.

Per portata utile si intende quella indicata nel libretto di circolazione e solo ad essa bisognerà riferirsi per classificare l'automezzo e per calcolare il corrispettivo dovuto per il trasporto.

(2) Le tariffe della Tabella II si applicano quando l'automezzo viene impegnato dal committente con esplicita convenzione per una intera giornata di otto ore purchè complessivamente si percorra un massimo di km. 50; in tutti gli altri casi si applicano quelle di cui alla Tabella I.

(3) Qualora la natura delle cose o altre ragioni non consentano di utilizzare l'intera portata utile dell'automezzo, oppure qualora sia sfruttata al massimo la capacità dell'automezzo con carico di materiale voluminoso, qualunque sia il peso corrispondente, le tariffe di cui alle precedenti tabelle verranno calcolate su tutta la portata utile dell'automezzo stesso.

(4) Le frazioni di chilometro devono arrotondarsi in eccesso; valgono, cioè, per un intero chilometro.

(5) La percorrenza va calcolata computando i chilometri che, per la via più breve, separano l'autorimessa dell'automezzo dal posto di scarico delle cose trasportate. Viceversa per il ritorno. Deve intendersi per via più breve quella che comprende le circonvallazione e/o le eventuali necessarie deviazioni.

(6) Per il percorso di ritorno a vuoto si applicano le tariffe ridotte del 40 %.

(7) Quando uno stesso automezzo trasporta cose appartenenti a più di un committente, con destinazioni diverse sullo stesso percorso, la somma da corrispondere al vettore sarà calcolata in base all'intero percorso e alla portata utile dell'automezzo, tenendo conto dell'eventuale ritorno a vuoto. Detta somma sarà ripartita proporzionalmente al numero dei quintali-chilometro per ciascun cliente trasportato.

(8) Le tariffe di cui alle unite Tabelle sono comprensive del peraltempo necessario alle operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di 40 q.li all'ora per gli altri automezzi. Per ogni mezz'ora in più l'utente è tenuto a corrispondere:

— L. 130 per gli autotreni pesanti;
— L. 85 per gli autotreni medi;
— L. 70 per gli autocarri pesanti;
— L. 40 per gli autocarri medi;
— L. 25 per gli autocarri leggeri.

(9) La durata del servizio deve calcolarsi dal momento in cui l'automezzo lascia l'autorimessa a quello in cui vi giunge di ritorno, senza tener conto delle perdite di tempo imputabili al vettore.

(10) Le presenti condizioni e tariffe non sostituiscono le preesistenti convenzioni e le tariffe già in vigore più favorevoli per i committenti del trasporto.

(11) I contratti in corso, ove non contenevano condizioni più favorevoli per il committente del trasporto, si intendono decaduti dal giorno stesso, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle presenti condizioni e tariffe, in caso contrario conservano la loro validità fino al termine massimo di un mese dopo la suddetta pubblicazione.

Il capo dei Servizi del commercio
SCOTTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, numero 162, concernente il regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1944, n. 42 - serie speciale - all'art. 4, terza linea, ove è detto: « ... Forze armate italiane... » ecc., devesi leggere: « ... Forze armate alleate... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 42 del 1° agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 43 del 5 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

DISTRIBUTION LIST FOR SECRET & UNCLASSIFIED.

A.F.H.Q., M.C.S., Legal Adviser	.....	....	1
C.M.L.O., A.M.G.F. Civil Affairs Branch for Chief Legal Adviser	....	.....	6
S.L.O., H.Q., A.M.G., 5th Army	....	.....	1
S.L.O., H.Q., A.M.G., 8th Army	....	....	1
R.C., ROME Region	....	....	3
R.L.O. (thru R.C.), ROME Region	....	....	1
R.C., Region 1	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 1	....	....	1
R.C., Region 2	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	....	....	1
R.C., Region 3	....	....	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	....	....	1
R.C., Region 4	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	....	....	1
R.C., Region 5	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	....	....	1
R.C., Region 6	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	....	....	1
R.C., Region 7	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	....	....	1
R.C., Region 8	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	....	....	1
R.C., Region 9	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	....	....	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)		....	1
Deputy Chief Commissioner	....	....	1
Vice President Admin Sec	....	....	81
Provincial Legal Officer, Naples Province			1
" " " Benevento Province			1
" " " Avellino Province			1
" " " Campobasso Province			1
" " " Foggia Province			1
" " " Frosinone Province			1
" " " Littoria Province			1
" " " Chieti Province			1
" " " Pescara Province			1
" " " Aquila Province			1
G.S.S. R & A Branch, H.Q., A.M.G.I. Naples			2
Major Sir P. M. Magnus, Conducting Officer			1
Education Sub-Commission	....	....	10
Vice President, Economic Section	...	....	11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

R.C., Region 7	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	1
R.C., Region 8	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	1
R.C., Region 9	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President (Adm Sec	8
Provincial Legal Officer, Naples Province	1
" " " Benevento Province	1
" " " Avellino Province	1
" " " Campobasso Province	1
" " " Foggia Province	1
" " " Frosinone Province	1
" " " Littoria Province	1
" " " Chieti Province	1
" " " Pescara Province	1
" " " Aquila Province	1
C.S.S. R & A Branch, H.Q., A.C.I. Naples	2
Major Sir R. H. Magnus, Conducting Officer	1
Education Sub-Commission	10
Vice President, Economic Section	11
Executive Commissioner (for R.C. & M.C. Section	7
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
P.R.O., H.Q., A.C.C.	1
Information Division, H.Q., A.C.C.	1
Mr. Sanchez, Library of U.S. Congress	2
A.C.C. Legal Liaison Officer CATANIA	1
" " " " MESSINA	1
" " " " PALERMO	1
" " " " BARI	1
" " " " CATANZARO	1
" " " " BRINDISI	1
" " " " REGGIO CALABRIA	1
" " " " POTENZA	1
" " " " TARANTO	1

2115

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

/eap

-7 AUG 1944

ACC/4010/L

7 Aug 44

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 43 of 5 Aug 44

TO : See Distribution List

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following law :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom, 3 Aug 1944, No. 165.

Repeal of benefits of pensions and other allowances granted to members of the dissolved Voluntary Militia for National Safety (M.V.S.N.) and its specialist branches and to citizens with fascist merits.

NOTE: NO returns by sub-commissions are required in respect of this issue of Gazzetta Ufficiale. At the advance request of the Finance Sub-Commission the only decree contained in GU No 43 will be implemented in GU No 44.

RICHARD H. WILDE.
Colonel, C.A.C.
Acting Chief Legal Officer.

2144

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 5 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abbonamento anno	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vaggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste Pag. 27

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 27

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente: «Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa, nello stesso periodo, nonchè ai militi della M.V.S.N. mutilati in servizio» e alla famiglie dei caduti nell'adempimento del loro volontario dovere» e successive modificazioni ed estensioni;

legge 21 marzo 1930, n. 454, concernente: «Estensioni ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione e assistenza degli invalidi di guerra» e successive modi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910782

In Italia e Colonie { Anno L. 200 / » semestrale » 100 / » trimestrale » 50 / Un fascicolo » 4 } All'Estero { » » 320 / » trimestrale » 160 / Un fascicolo » 4 } A Colonie { Un fascicolo » 4 }

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie { Abbonamento anno . L. 100 / Un fascicolo - Prezzi vari } All'Estero { Abbonamento anno . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportata nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste Pag. 27

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 27

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 marzo 1924, n. 482;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1931, n. 62, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16 B;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

legge 21 dicembre 1925, n. 2275, concernente: «Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa, nello stesso periodo, nonchè ai militi della M.V.S.N. mutilati in servizio e alle famiglie dei caduti nell'adempimento del loro volontario dovere» e successive modificazioni ed estensioni;

legge 24 marzo 1930, n. 454, concernente: «Estensioni ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione e assistenza degli invalidi di guerra» e successive modificazioni;

legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente: «Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra» e successive modificazioni;

R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, concernente: «Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità».

Tuttavia restano in vigore di tale ultimo provvedimento soltanto i primi due commi dell'art. 7 che provvedono l'istituzione, alla dipendenza del Ministero della guerra, di una commissione militare per lo scioglimento della M.V.S.N. e l'attribuzione dei compiti relativi allo scioglimento della milizia artiglieria marittima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918784

Art. 2.

Le pensioni e gli assegni di guerra o privilegiati ordinari, diretti o indiretti, liquidati prima dell'entrata in vigore del presente decreto in forza della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni e le pensioni eventualmente liquidate in base al decreto legge 27 gennaio 1944, n. 162, sono revocati.

A favore dei pensionati che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 1925, n. 2275, abbiano optato per il trattamento di pensione stabilito dall'articolo stesso, e fatto salvo il diritto di richiedere la liquidazione della pensione normale spettante per i servizi resi allo Stato o ad enti pubblici.

Art. 3.

L'Opera di previdenza della milizia, eretta in ente morale con R. decreto 27 marzo 1924, n. 482, è sciolta. La relativa liquidazione è affidata al Ministero del tesoro.

Le operazioni di liquidazione della « Sezione per indennità e sussidi » dell'ente suddetto devono tenersi distinte da quelle della « Sezione per assegni vitalizi » a carico della quale dovranno porsi i rimborsi di cui al successivo articolo quattro. Qualora il patrimonio della « Sezione assegni vitalizi » non risultasse sufficiente per effettuare i rimborsi predetti, potrà all'uopo essere utilizzato quello risultante dalla liquidazione dell'altra sezione.

Le attività residuate dopo esaurita la liquidazione di entrambe le Sezioni sono devolute allo Stato.

Art. 4.

Gli iscritti all'Opera di previdenza della milizia decadono da tutti i diritti contemplati in loro favore dagli statuti delle due Sezioni dell'opera stessa.

E' soltanto consentito il rimborso, senza interessi, dei contributi personali effettivamente rilasciati a favore della « Sezione assegni vitalizi » della soppressa opera. Qualora l'ammontare complessivo di detti contributi superi le L. 1000, il rimborso verrà effettuato in rate mensili di importo non superiore a tale cifra.

Per ottenere il rimborso di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero del tesoro, entro un anno dalla cessazione delle ostilità, sotto pena di decadenza.

Nei casi in cui è già stato provveduto alla liquidazione dell'assegno vitalizio, l'ammontare complessivo degli assegni erogati dovrà essere detratto dall'importo dei contributi da rimborsare ai sensi del precedente

cedere agli appartenti alla disciolta M.V.S.N. in luogo del normale trattamento di quiescenza una pensione in rapporto al grado militare ricoperto. Le pensioni già liquidate in base a detta facoltà sono revocate.

Art. 7.

Al personale della milizia ferroviaria, della milizia postelegrafonica, della milizia stradale, della milizia portuaria e della milizia forestale che viene eliminato dal servizio in dipendenza dello scioglimento delle milizie stesse spetta il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Peraltro nei confronti degli ufficiali equiparati al grado di maggiore o superiori è sospesa la liquidazione della pensione eventualmente spettante e, del pari, viene sospeso, per i gradi anzidetti, il pagamento delle pensioni già liquidate, in attesa che sia proceduto agli accertamenti necessari per stabilire che i gradi predetti non siano stati raggiunti o conseguiti per interferenze politiche, benemerenze fasciste o provenienza dalla M.V.S.N.

Tali accertamenti saranno eseguiti dalle Amministrazioni interessate le quali, ove nulla abbiano da rilevare, ai sensi del precedente comma, riconosceranno o confermeranno la validità dei servizi prestati agli effetti della pensione.

In caso contrario le pensioni saranno liquidate o revisionate considerando, sia agli effetti della valutazione dei servizi, che della formazione della media triennale, soltanto la carriera percorsa fino al grado o stipendio che risulti regolarmente raggiunto.

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi concessi con leggi speciali dal 28 ottobre 1922 in poi a titolo di benemerenze fasciste sono revocate.

Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le pensioni e gli assegni che, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente comma, devono essere soppressi.

Art. 9.

Contro i provvedimenti adottati in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso alla speciale Commissione istituita in base al successivo art. 10.

Nell'interesse dell'Amministrazione il ricorso può es-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781078

morale con R. decreto 21 marzo 1[illegible]

La relativa liquidazione è affidata al Ministero del tesoro.

Le operazioni di liquidazione della « Sezione per indennità e sussidi » dell'ente suddetto devono tenersi distinte da quelle della « Sezione per assegni vitalizi » a carico della quale dovranno porsi i rimborsi di cui al successivo articolo quattro. Qualora il patrimonio della « Sezione assegni vitalizi » non risultasse sufficiente per effettuare i rimborsi predetti, potrà all'uopo essere utilizzato quello risultante dalla liquidazione dell'altra sezione.

Le attività residuate dopo esaurita la liquidazione di entrambe le Sezioni sono devolute allo Stato.

Art. 4.

Gli iscritti all'Opera di previdenza della milizia decadono da tutti i diritti contemplati in loro favore dagli statuti delle due Sezioni dell'opera stessa.

E' soltanto consentito il rimborso, senza interessi, dei contributi personali effettivamente rilasciati a favore della « Sezione assegni vitalizi » della soppressa opera. Qualora l'ammontare complessivo di detti contributi superi le L. 1000, il rimborso verrà effettuato in rate mensili di importo non superiore a tale cifra.

Per ottenere il rimborso di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero del tesoro, entro un anno dalla cessazione delle ostilità, sotto pena di decadenza.

Nei casi in cui è già stato provveduto alla liquidazione dell'assegno vitalizio, l'ammontare complessivo degli assegni erogati dovrà essere detratto dall'importo dei contributi da rimborsare ai sensi del precedente secondo comma.

Art. 5.

Le pensioni e gli assegni di guerra, diretti o di reversibilità, concessi agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. ed alle rispettive famiglie per eventi verificatisi in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna sono revocati.

Art. 6.

E' abrogata la facoltà concessa ai Ministri competenti dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, di con

detti non siano stati raggiunti o conseguiti per interferenze politiche, benemerenze fasciste o provenienza dalla M.V.S.N.

Tali accertamenti saranno eseguiti dalle Amministrazioni interessate le quali, ove nulla abbiano da rilevare, ai sensi del precedente comma, riconosceranno o confermeranno la validità dei servizi prestati agli effetti della pensione.

In caso contrario le pensioni saranno liquidate o revisionate considerando, sia agli effetti della valutazione dei servizi, che della formazione della media triennale, soltanto la carriera percorsa fino al grado o stipendio che risulti regolarmente raggiunto.

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi concessi con leggi speciali dal 28 ottobre 1922 in poi a titolo di benemerenze fasciste sono revocate.

Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le pensioni e gli assegni che, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente comma, devono essere soppressi.

Art. 9.

Contro i provvedimenti adottati in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso alla speciale Commissione istituita in base al successivo art. 10.

Nell'interesse dell'Amministrazione il ricorso può essere presentato dal Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Art. 10.

E' istituita una speciale Commissione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo precedente.

Detta Commissione è così composta:

da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 3°, presidente;

da un consigliere di Stato e da un consigliere della Corte dei conti, membri;

un funzionario di grado non inferiore all'8° dei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno eserciterà le funzioni di segretario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

La Commissione è nominata con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri: essa decide a maggioranza di voti e le sue decisioni non sono soggette ad alcun gravame.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per le pensioni ed assegni in corso, la cessazione dei pagamenti avrà luogo dalla prima rata in scadenza dopo la pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — MANCINI — CERABONA — GIULIO

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 79. — MAGI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 40 del 27 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sotto indicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 29 luglio 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE,
Commissario Esecutivo.

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. **156**.

Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1158.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787019

DISTRIBUTION LIST FOR GAZETTA UFFICIALE.

A.F.H.Q., M.G.S., Legal Adviser	.....	....		1
C.M.G., M.M.P. Civil Affairs Branch for Chief Legal Adviser	....	.....		6
S.L.O., H.Q., A.M.G., 5th Army	....	.....		1
S.L.O., H.Q., A.M.G., 8th Army	....	....		1
R.C., ROME Region	....	....	....	5
R.L.O. (thru R.C.), ROME Region	....	....		1
R.C., Region 1	....	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 1	....	....		1
R.C., Region 2	....	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	....	....		1
R.C., Region 3	....	....	....	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	....	....		1
R.C., Region 4	....	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	....	....		1
R.C., Region 5	....	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	....	....		1
R.C., Region 6	....	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	....	....		1
R.C., Region 7	....	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	....	....		1
R.C., Region 8	....	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	....	....		1
R.C., Region 9	....	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	....	....		1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)		....		1
Deputy Chief Commissioner		....	....	1
Vice President Admin Sec		....	....	8
Provincial Legal Officer, Naples Province				1
" " " Benevento Province				1
" " " Avellino Province				1
" " " Campobasso Province				1
" " " Foggia Province				1
" " " Frosinone Province				1
" " " Littoria Province				1
" " " Chieti Province				1
" " " Pescara Province				1
" " " Aquila Province				1
O.S.S. R & A Branch, H.Q., A.F.I. Naples				2
Major Sir P. M. Magnus, Conducting Officer				1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Chief Commissioner	8
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Sec	1
Provincial Legal Officer, Naples Province	1
" " " Benevento Province	1
" " " Avellino Province	1
" " " Campobasso Province	1
" " " Foggia Province	1
" " " Frosinone Province	1
" " " Littoria Province	1
" " " Chieti Province	1
" " " Pescara Province	1
" " " Aquila Province	2
C.S.S. R & A Branch, H.Q., A.C.I. Naples	1
Major Sir P. M. Magnus, Conducting Officer	

Education Sub-Commission	10
Vice President, Economic Section	11
Executive Commissioner (for P.C. & M.C. Section	7
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
P.R.O., H.Q., A.C.C.	1
Information Division, H.Q., A.C.C.	1
Mr. Sanchez, Library of U.S. Congress	2
A.C.C. Legal Liaison Officer CATANIA	1
" " " " MESSINA	1
" " " " PALERMO	1
" " " " BARI	1
" " " " CATANZARO	1
" " " " BRINDISI	1
" " " " REGGIO CALABRIA	1
" " " " POTENZA	1
" " " " TARANTO	1

2142

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

SERIE SPECIALE

Conto corrente co[illegible]a Posta

Anno 85° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 29 luglio 1944

DIREZIONE - REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BULLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo L. 200 — Un fascicolo Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

[illegible] inserzioni nella Gazzetta Ufficiale vengono accettate nelle norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.
Sanzioni contro il fascismo . . . . . Pag. 293

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1944
Autorizzazione ad alcuni Istituti a tenere da agenzie della Banca d'Italia . . . . . Pag. 295

CONCORSI

Ministero delle Finanze - Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed extraconvitti e per n. 550 borse di studio. Pag. 295

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.
Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Punizione di delitti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio « Inserzioni » della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.
Sanzioni contro il fascismo . . . . . Pag. 256

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.
Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia . . . . . Pag. 265

CONCORSI

Ministero delle Finanze - Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 350 borse di studio. Pag. 265

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.
Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito nazionale fascista;
Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 729, riguardante la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, per la defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale;
Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Titolo I.

Punizione di delitti.

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.
Le sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2.

I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte.

Essi saranno giudicati da un'Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata.

Art. 3.

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti previsti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e zione determinato dal fascismo. La pronuncia al riguardo è affidata ad una Sezione della Suprema Corte di Cassazione, designata dal Ministro Guardasigilli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni.

Art. 7.

Per i reati previsti nel presente titolo, la pena può essere ridotta non ad un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cit-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista.

Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto e, se sono già stati applicati, le relative declaratorie sono revocate.

L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coerel[illegible] nella lotta contro i tedeschi si è [illegible] stinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

Nel caso di azione penale la confisca è pronunciata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. In caso diverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

Per ciò che non è previsto nel presente titolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Art. 46.

Sono abrogati i R[illegible] decreti-legge 9 agosto 1943, n. 720, 28 dicembre [illegible]3, n. 29/B, 26 maggio 1944, n. 134.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, nella parte riflettente la materia regolata dal presente decreto.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIASCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — SFORZA — TOGLIATTI — CHIANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944
Registro n. 1, Presidenza, foglio 54. — MASI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette fun-

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 agli *orfani* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;

n. 120 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;

n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;

n. 80 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;

n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 *ai figli* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;

n. 50 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

BONOMI — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — SFORZA — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MASCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1944
Registro n. 1, *Presidenza, foglio* 34. — MAST

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette funzioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia anche all'anno 1944;

Decreta:

Il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia sono autorizzati, con decorrenza dal 1° gennaio 1944 fino al 31 dicembre 1944, a continuare a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel su menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 11 luglio 1944

Il Ministro: SOLERI

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 agli *orfani* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 190 da L. 800 per le scuole elementari;
n. 120 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;
n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;
n. 80 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;
n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 *ai figli* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;
n. 50 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

Al concorso possono partecipare soltanto gli orfani e i figli degli *iscritti* e cioè del personale civile di *ruolo* dello Stato, dei marescialli e degli ufficiali in S. P., categorie queste già iscritte all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato, incorporata in questo Ente dal 1° settembre 1942, nonchè gli orfani e i figli dei soli insegnanti elementari di ruolo dello Stato iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo con gli studi, e deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1943-44.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910782

Le domande devono pervenire al più presto e comunque non oltre il 15 settembre 1944 all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Limone, ... Roma.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, *non saranno prese in considerazione*.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. ...

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani:

1. Estratto dell'atto di nascita del concorrente.
2. Estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare.
3. Estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente.
4. Documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra.
5. Certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche Ente.
6. Il decreto col quale è stata liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità e la pensione.
7. La copia dello *stato di servizio* dell'impiegato o del militare.
8. Estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori.
9. Atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori.
10. Certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore deve unire un certificato con le seguenti indicazioni:
   a) corso o anno a cui lo studente è iscritto;
   b) elenco delle materie del gruppo consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;
   c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo:

I figli degli iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, l'università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'Amministrazione da cui risulti che l'iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso suddetto occorre che l'ammissione e la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita *con una media non inferiore a 8 decimi* e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre unire che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il voto di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per i corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire, la durata, e la facoltà nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente Autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto di istruzione superiore che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati. Si farà altresì risultare la durata del corso, indicando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1944-45.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Commissario: GEN. P. CALLARI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RIFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918787

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VP

File

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

30 JUL 1944

/rlp.

ACC/4010/2/L. 29 July 1944.

SUBJECT : Implementation of Italian Legislation in Military Government Territory.

TO : See Distribution List.

1. In the past sub-commissions after perusal of each issue of the Gazzetta Ufficiale filed a return showing which decrees they recommend should be included in the endorsement of the Executive Commission. In the future and specifically beginning with No. 40 of the Gazzetta Ufficiale the sub-commissions will show in their returns which decrees should not be included in the endorsement.

2. It will be the responsibility of each sub-commission when making the above returns to insure that no Italian legislation is extended to AMG territory which is in any way inconsistent with AMG provisions or incompatible with AMG policies in the particular field of the respective sub-commission.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Acting Chief Legal Officer.

DISTRIBUTION:
Acting Chief Commissioner (THRU: Secty Gen C) - 1
Admin Sec - 8
Economic Sec - 11
RC & MG Sec - 7
Joint Directors Political Sec - 2
Army S/C - 1
Navy S/C - 1
Air S/C - 1
Communications S/C - 1
War Materials Disposal S/C - 1
HRO, Hq ACC - 1
Information Div - 1

2140

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ART/pa
29 Jul 44

ACC/ 4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.41 of 29 July 1944.

TO : See Distribution List.

1. This issue of the Gazzetta Ufficiale contains the following legislation which is implemented by the Order of the Executive Commissioner printed in the Supplement attached thereto.

a. Legislative decree of the Lieutenant General of the Kingdom 27 July 1944, No.159.Sanctions against fascism. (the term sanctions against fascism as used in the title of this law includes : punishment of fascist offences, purge of administration, illicit profits derived from fascism, liquidation of assets of fascist organizations).

b. Ministerial Decree 11 July 1944. Authorizing certain institutions to operate as agencies of the Bank of Italy.

2. In view of the necessity for circulating the text of the law against fascism with the utmost speed the usual procedure of issuing a preliminary memorandum has been dispensed with at this occasion.

RICHARD H. WILMER,
Colonel C.A.C.,
Acting Chief Legal Officer.

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 41 del 29 luglio 1944

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551

ORDINANZA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 11 del 29 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 luglio 1944.

M. S. LUSH

Brigadiere Generale,
Commissario Esecutivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 41 del 29 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 luglio 1944.

M. S. LUSH

Brigadiere Generale,
Commissario Esecutivo.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Admin Section

30 JUL 1944

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/2/L. /rlp.
29 July 1944.

SUBJECT : Directive on Implementation of Italian legislation in Military Government Territory.

TO : See Distribution List.

1. Reference is made to this sub-commission's directive ACC/4010/2/L of 25 July 1944 on the above subject.

2. The endorsement of the Executive Commissioner referred to in para. 2 of the above directive is printed on page 661 of the reprinted collection.

A. R. THACKRAH,
Lt. Col.,
Italian Branch,
for Acting Chief Legal Officer.

DISTRIBUTION:

RLO (THRU: RC)	Reg 1 - 6 copies	- for info	
" "	" 2 - 6 "	- for info	
" "	" 3 - 10 "		
" "	" 4 - 10 "		- for distribution to PCs (Attn: PLOs)
" "	" 5 - 10 "		
" "	" 6 - 6 "	- for info	
" "	" 7 - 6 "	- for info	
" "	" 8 - 10 "		
" "	" 9 - 10 "		
" "	RCME Reg- 5 "		

SLO (THRU: SCAO)	AMG 5th Army	- 2 copies	- for info	
" "	" 8th "	- 2 "	- "	"
Admin Sec	for distrib.	-10 "	- "	"
Econ Sec		-10 "	- "	"
RC&MG Sec		-10 "	- "	"
Communications Sec		- 1 "	- "	"
Displaced Persons S/C		- 1 "	- "	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Admin - Section

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

/rlp.

ACC/4010/2/L. 29 July 1944.

SUBJECT : Implementation of Italian Legislation in Military Government Territory.

TO : See Distribution List.

1. In the past sub-commissions after perusal of each issue of the Gazzetta Ufficiale filed a return showing which decrees they recommend should be included in the endorsement of the Executive Commission. In the future and specifically beginning with No. 40 of the Gazzetta Ufficiale the sub-commissions will show in their returns which decrees should not be included in the endorsement.

2. It will be the responsibility of each sub-commission when making the above returns to insure that no Italian legislation is extended to AMG territory which is in any way inconsistent with AMG provisions or incompatible with AMG policies in the particular field of the respective sub-commission.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Acting Chief Legal Officer.

DISTRIBUTION:

Acting Chief Commissioner (THRU: Secty Gen C)	- 1
Admin Sec	- 8
Economic Sec	- 11
RC & MG Sec	- 7
Joint Directors Political Sec	- 2
Army S/C	- 1
Navy S/C	- 1
Air S/C	- 1
Communications S/C	- 1
War Materials Disposal S/C	- 1
PRO, Hq ACC	- 1
Information Div	- 1

2137

ADMIN Section

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB- COMMISSION
APO 394

28 JUL 1944

25 July 1944.

ACC/4010/2/L.

SUBJECT : Directive on Implementation of Italian legislation in Military Government Territory.

TO : See Distribution List.

1. Italian legislation in Italian Government territory is promulgated by publication of Decrees in the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom. In order to ensure the continuity of the Italian legal system over as much of Italian territory as is compatible with Allied Military interests and for the purpose of extending appropriate Italian legislation to Military Government Territory the procedure of implementation which has been applied in the past will now be followed in the newly liberated provinces of Military Government Territory administered under Regional Commissioners.

2. The legislation enacted by the Italian Government in Brindisi and Salerno and published in the Gazzetta Ufficiale - Special Series No.1/B to 6/B and 1 to 39 in force in Italian Government Territory has been collected and reprinted in book form. In accordance with the principle set out above it is now proposed to render the bulk of this legislation operative in the provinces of Military Government Territory by an endorsement of the Executive Commissioner, ACC. Such endorsement, reproduced on each copy of the reprinted collection, provides that all laws contained in the reprint shall become operative in Military Government Territory with the exception of certain enumerated decrees which have been reproduced for information only.

3. A packet containing sufficient quantities of the reprint (each copy addressed to the regular Italian official recipients of the Gazzetta Ufficiale) will be forwarded to each Provincial Commissioner (for attention of the PLO) for delivery to the Prefect. Each packet will be accompanied by a form of receipt in triplicate (a sample copy enclosed herewith) which will be signed by the Prefect personally and on which each Prefect concerned will record at the request of the Provincial Commissioner the date of receipt of the reprint together with his confirmation that each copy of the reprint will be stamped or otherwise marked with the said date which will be the effective date of the reprinted legislation in the respective province. The Prefect having marked each copy of reprint with the aforesaid date will effect the distribution to Italian officials. One copy of the receipt, signed and dated by the Prefect, will be forwarded by the PC at once to the Legal Sub-Commission, i.e. ACC, the second will be left with the Prefect and the third

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787010

to 6/B and 1 to 39 in force in Italian Government Territory has been collected and reprinted in book form. In accordance with the principle set out above it is now proposed to render the bulk of this legislation operative in the provinces of Military Government Territory by an endorsement of the Executive Commissioner, ACC. Such endorsement, reproduced on each copy of the reprinted collection, provides that all laws contained in the reprint shall become operative in Military Government Territory with the exception of certain enumerated decrees which have been reproduced for information only.

3. A packet containing sufficient quantities of the reprint (each copy addressed to the regular Italian official recipients of the Gazzetta Ufficiale) will be forwarded to each Provincial Commissioner (for attention of the PIO) for delivery to the Prefect. Each packet will be accompanied by a form of receipt in triplicate (a sample copy enclosed herewith) which will be signed by the Prefect personally and on which each Prefect concerned will record at the request of the Provincial Commissioner the date of receipt of the reprint together with his confirmation that each copy of the reprint will be stamped or otherwise marked with the said date which will be the effective date of the reprinted legislation in the respective province. The Prefect having marked each copy of reprint with the aforesaid date will effect the distribution to Italian officials. One copy of the receipt, signed and dated by the Prefect, will be forwarded by the PC at once to the Legal Sub-Commission, HQ ACC, the second will be left with the Prefect and the third copy kept in the files of the Provincial Commissioner.

2136

4. In the future all ordinary issues of the Gazzetta Ufficiale will bear an endorsement by the Executive Commissioner ordering that all decrees printed therein or in previous issues, with possible exception of certain enumerated decrees, shall become operative in each province within Military Government Territory as of the date when the Prefect thereof shall first receive from the Allied Control Commission the copies of the issue containing said endorsement. In order to establish as a matter of record the effective date of certain decrees in a particular province, the obtaining of the fully completed receipts mentioned above is required.

5. The procedure designed for the delivery of the reprinted collection and set out in para. 3 above will be followed also in respect to each future issue of the Gazzetta containing the endorsement of the Executive Commissioner referred to above in para. 4.

6. The Gazzetta containing such endorsements will be sent out to each Provincial Commissioner (Attention PIO), in packets containing sufficient quantities and with the necessary indications to enable the Prefect to effect distribution to Italian officials. Accompanying the overall packet will be a triplicate form of receipt in Italian and English on which each Prefect concerned will record at the request of the Provincial Commissioner the date of receipt of the relevant issue of the Gazzetta, together with his confirmation that each copy, before it is distributed, will be stamped, or otherwise marked, with the said date.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910786

The three copies of the receipt bearing the Prefect's personal signature will be disposed of as follows: the first copy will be returned by the Provincial Commissioner to this sub-commission at soonest. The second copy of the receipt will be left with the Prefect and the third filed in the files of the Provincial Commissioner.

7. It must be clearly understood that whenever any issue of the Gazzetta contains decrees which have been excepted from implementation in Military Government Territory, that part of such issue is circulated in Military Government Territory, for information of the Italian officials only, and does not become effective therein.

8. It is not proposed to circulate the endorsed Gazette in Army areas.

9. The Regional Legal Officers will see that all Provincial Commissioners and Provincial Legal Officers become thoroughly familiar with this directive and exercise all possible care in putting it into effect.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Acting Chief Legal Officer.

DISTRIBUTION:

RLO (THRU: RC)	Reg 1 - 6 copies	- for info	
RLO (THRU: RC)	Reg 2 - 6 "	- for info	
RLO (THRU: RC)	Reg 3 -10 "		
RLO (THRU: RC)	Reg 4 -10 "		- for distribution to PCs (Attn PLOs)
RLO (THRU: RC)	Reg 5 -10 "		
RLO (THRU: RC)	Reg 6 - 6 "	- for info	
RLO (THRU: RC)	Reg 7 - 6 "	- for info	
RLO (THRU: RC)	Reg 8 -10 "		
RLO (THRU: RC)	Reg 9 -10 "		

SLO (THRU: SCAO)	AMG 8th Army	- 2 copies	- for info
SLO (THRU: SCAO)	AMG 5th Army	- 2 copies	- " "
Admin Sec	for distrib.	- 10 copies	- " "
Econ Sec		- 10 copies	- " "
RC&G Sec		- 10 copies	- " "
Communications Sec		- 1 copy	- " "
Displaced Persons S/C		- 1 copy	- " "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

R E C E I P T R I C E V U T A

To The Provincial Commissioner, ACC.
Al Commissario Provinciale, ACC.
Province of .....
Provincia di
I hereby acknowledge the receipt on .....1944 of
Con la presente dichiaro di aver ricevuto in data 1944

consignment of copies of the "Gazzetta Ufficiale", year 85
in quantitativo di esemplari della Gazzetta Ufficiale, anno 85

No. ..... for distribution within this Province.
n. ..... per la distribuzione in questa Provincia.

I confirm that before distribution each copy of the Gazette will
Assicuro che prima della distribuzione ogni esemplare della Gaz-

be stamped or otherwise officially marked with the above date
zetta porterà timbrata, od in altro modo ufficialmente annotata,

which shall be the effective date of publication in this
la data di cui sopra, che ha valore di data effettiva di pubblica-

Province on the decrees listed in the special endorsement
zione nell'ambito di questa Provincia dei decreti elencati nella

on the last page thereof.
speciale disposizione di cui all'ultima pagina della Gazzetta 2135
medesima.

THE PREFECT OF THE PROVINCE OF
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI.....

(Signature - F/to) .....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AB

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

-3 JUL 1944

5

ACC/4010/L. 30 Jun 44.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.37 of 28 June 1944.

TO : See distribution list .

This issue of G.U. contains the following legislation:

Laws and Decrees.

(a) R.Decree No. 2 June 1944, No.147. Modifying temporarily the composition of the Central Commission of local finance.

(b) Decree of the President of the Council of Ministers 2 June 1944. Terminating the appointment of the Commissioner of the National Bank of Labour.

(c) Ministerial Decree 26 May 1944. Powers conferred upon the office " Radio di Roma".

NOTE: Sub-Commissions recommending decrees to be included in the endorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Friday 7 July 1944. The return will be made by Sub-Commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by Sub-Commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

Richard H. Miller

R.H. MILLER,
Colonel, C.A.C.,
Acting Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner ACC extending the validity of one decree to AG territory.

2134

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 28 giugno 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestre	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 32		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» sorteggio titoli, obbligazioni cartelle

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenze di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi sul conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenze di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 147.

Modifica temporanea della composizione della Commissione Centrale per la Finanza locale Pag. 229

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro Pag. 230

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1944.

Attribuzioni conferite all'Ufficio Radio di Roma Pag. 230

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 230

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 147.

Modifica temporanea della composizione della Commissione Centrale per la Finanza locale.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione, ed in deroga all'art. 320 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, la Commissione Centrale per la Finanza locale, presieduta dal Ministro dell'Interno o per sua delega dal Sottosegretario di Stato dell'Interno, è composta come appresso:

a) il Direttore Generale dell'Amministrazione Civile;

b) il Capo dei servizi per la Finanza locale presso il Ministero delle Finanze;

c) il Capo dei servizi della Ragioneria Generale dello Stato;

d) il Direttore Capo della Divisione Comuni, o altro funzionario di grado non inferiore al settimo, presso il Ministero dell'Interno;

e) un Avvocato dello Stato di grado non inferiore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787010

...lo Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenze di Finanza della Sede del Governo
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/1877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 147.
Modifica temporanea della composizione della Commissione Centrale per la Finanza locale Pag. 279

DEC. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 giugno 1944.
Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro Pag. 280

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1944.
Attribuzioni conferite all'Ufficio Radio di Roma Pag. 280

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 280

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 147.

Modifica temporanea della composizione della Commissione Centrale per la Finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 120;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno, d'intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione, ed in deroga all'art. 320 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, la Commissione Centrale per la Finanza locale, presieduta dal Ministro dell'Interno o per sua delega dal Sottosegretario di Stato dell'Interno, è composta come appresso:

a) il Direttore Generale dell'Amministrazione Civile;

b) il Capo dei servizi per la Finanza locale presso il Ministero delle Finanze;

c) il Capo dei servizi della Ragioneria Generale dello Stato;

d) il Direttore Capo della Divisione Comuni, o altro funzionario di grado non inferiore al settimo, presso il Ministero dell'Interno;

e) un Avvocato dello Stato di grado non inferiore al quinto da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) un Magistrato o un Funzionario di grado della Corte dei Conti da designarsi dal Presidente della Corte;

g) un Presidente di Deputazione Provinciale e un Sindaco da designarsi dal Ministro dell'Interno.

Le funzioni di Vice Presidente sono esercitate dal membro di cui alla lettera *a)*.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al decimo, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione Centrale dell'Interno e l'altro a quello dell'Amministrazione delle Finanze.

2133

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI

Visto,

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 giugno 1944. Reg. Interni n. 1 a f. 37 — CIRCO

DEC. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro.

Visto il decreto del Capo del Governo del 18 agosto 1938, col quale viene approvato lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto dell'8 marzo 1944 col quale si nominava un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per il territorio liberato e per le sedi estere in persona del dott. Porino Adolfo fu Giuseppe;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente decreto il dott. Porino Adolfo fu Giuseppe cessa dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro e dalle attribuzioni conferitegli con il richiamato decreto 8 marzo 1944.

Visto il D. Interministeriale 30 dicembre 1934;

Visto il D. Ministeriale 15 dicembre 1942;

Visto il D. Ministeriale 31 dicembre 1942;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Art. 2

All'Ufficio Radio di Roma sono provvisoriamente conferite le attribuzioni demandate all'Ufficio Radio Nuovi Abbonati di Torino con la tabella allegata al D. ministeriale 15 dicembre 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 22 febbraio 1943 nonchè la riscossione dei canoni per la rinnovazione degli abbonamenti alle radioaudizioni circolari versati in favore degli Uffici del Registro esistenti nel territorio nazionale non ancora liberato.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 7 giugno 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà vistato e registrato alla Corte dei Conti non appena le circostanze lo permetteranno, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B.

Salerno, 26 maggio 1944

CERABONA - QUINTIERI

Registrato alla Corte dei Conti: il 20 giugno 1944. Reg. Finanze n. 1 a f. 34 — BETTELLO

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto sottoindicato divenga operativo ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 919787

DEC. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro.

Visto il decreto del Capo del Governo del 18 agosto 1938, col quale viene approvato lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro:

Visti i decreti del Capo del Governo del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca Nazionale del Lavoro:

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B:

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20:

Visto il proprio decreto dell'8 marzo 1944 col quale si nominava un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per il territorio liberato e per le sedi estere in persona del dott. Porino Adolfo fu Giuseppe:

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente decreto il dott. Porino Adolfo fu Giuseppe cessa dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro e dalle attribuzioni conferitegli con il richiamato decreto 8 marzo 1944.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Salerno, 5 giugno 1944.

BADOGLIO -

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1944.

Attribuzioni conferite all'Ufficio Radio di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con il Ministro per le Comunicazioni

Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

gno 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà vistato e registrato alla Corte dei Conti non appena le circostanze lo permetteranno, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B.

Salerno, 26 maggio 1944.

CERABONA - QUINTIERI

Registrato alla Corte dei Conti il 29 giugno 1944, Reg. Finanze n. 1 a f. 14 — (illegible)

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto sottoindicato divenga operativo ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 10 giugno 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943, n. 6/B, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1/B del 18 novembre 1943.

Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Lisotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4C1C/L

Subject : Distribution List for Gazzetta Ufficiale

To :

AFHQ MBS Legal Advisor	1
CMC MTF Civil Affairs Branch Chief Legal Advisor	1
SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AMG 8th Army	1
RC Region 1	6
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	10
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
RC Region 7	1
RCLO (Thru RC) Region 7	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MBS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Commission Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, C.T.U.N.A.	1
* * * MBS/BN.	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910587

RCLC (Thru RC) Region 7	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MCC)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Commission Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO Hq ACC	1
Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, C.T.NIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGGIO CALABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
CSS R & A Branch Hq AAI Naples	2
ACC Legal Liaison Officer - Teranto	1
Major Sir P M Magnus Conducting C Room 65, Hq ACC Naples	1
Provincial Legal Officer Naples Prov	1
" " " Benevento "	1
" " " Avellino "	1
" " " Campobasso "	1
" " " Foggia "	1
Legal Liaison Officer Brindisi	1
Education Sub Commission (Main)	10

2132

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

YEAR [illegible] ETERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L

28 Jun 44.

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Officiale No. 36 of 24 June 1944.

TO : See distribution list.

I. Laws and Decrees.

(a) R. Decree-Law 9 May 1944, No. 143. Modifications of Art. 24 R. Decree 8 Feb. 1923, No. 422 and of subsequent amendments concerning the authority of Chief Engineers of the Genio Civile in respect to public works of the greatest urgency.

(b) R. Decree-Law 19 May 1944, No. 144. Extending the age limit for the exercise of the profession of notary.

(c) R. Decree-Law 25 May 1944, No. 149. Provisions for the benefit of notaries in active service whose official seat is in enemy occupied territory.

Such notaries may be authorized by the Minister of Pardon and Justice to exercise temporarily their profession in the territory restored to the Italian Government. The authorization is considered automatically revoked two months after the restoration to the Italian Government of the territory in which the original seat of the notary concerned is located.

(d) R. Decree-Law 2 June 1944, No. 145. Extension of agricultural contracts expiring on or before 31 Dec. 1944. Extension for one year from the date of expiration.

(e) Ministerial Decree 19 June 1944. Rules for the control of the 1944 harvest of cereals and leguminous vegetables grown from seed. Each producer must register his entire production and may sell the products solely at prices to be subsequently fixed and only to certain persons and bodies authorized by the Ministry of Agriculture.

II. Proclamations (Bandi).

(a) Proclamation of 26 May 1944, No. 26. Repeal of Proclamation No. 1; postponement and suspension of penalties; jurisdiction and convening of extraordinary military war tribunals.

(b) Proclamation of 1 June 1944, No. 27. Repealing the Proclamation of 29 March 1944 concerning the application of the penal military law of war.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Officiale will make their return not later than by 1700 hours, Monday 3 July 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. This issue of G.U. contains an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 19 decrees to AG territory.

2131

ES/pa

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

REFERENCE : ACC/4010/4/L. 27 Jun 44

SUBJECT : Effective dates of Italian decrees extended to AMG territory by endorsement in Gazzetta Ufficiale.

TO : See distribution list.

1. The decrees of the Italian Government implemented in AMG territory by virtue of endorsements of the Executive Commissioner ACC published in Gazzetta Ufficiale, Special Series, No.24, 25 and 26, have become effective in the following Provinces of the AMG territory as from the following dates :

Decrees listed in the endorsement published in G.U. No.	Province Where published	Date of becoming effective
24 and 25	Avellino	20 May 44
	Benevento	19 May 44
	Naples	23 May 44
	Foggia	27 May 44
	Campobasso (part controlled by Region 5)	3 Jun 44
	" (part controlled by 8th Army)	9 Jun 44
26	Avellino	31 May 44
	Benevento	1 Jun 44
	Foggia	2 Jun 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910584

	Benevento	19 May 44
	Naples	23 May 44
	Foggia	27 May 44
	Campobasso (part controlled by Region 5)	3 Jun 44
	" (part controlled by 8th Army)	9 Jun 44

26	Avellino	31 May 44
	Benevento	1 Jun 44
	Foggia	2 Jun 44
	Naples	1 Jun 44
	Campobasso (part controlled by Region 5)	3 Jun 44
	" (part controlled by 8th Army)	9 Jun 44

2130

GERALD R. URJOHN,
Colonel,
Chief Legal Officer.

NOTE:
A list showing effective dates of decrees previously implemented in AMG territory was circulated on 31 May 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 24 giugno 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 1		Un fascicolo	» 2

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 1		Un fascicolo	» 2

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/16877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 32 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, pubblicato il 31 maggio 1944, la congiunzione « e », che si legge, tra le parole « 3 gennaio 1925 » e « dopo di esso », nel secondo rigo dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 maggio 1944 n. 134, deve intendersi sostituita dalla congiunzione « o »; inoltre le parole « sul Bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia », che si leggono negli ultimi tre righi dell'art. 53 dello stesso R. decreto-legge, devono intendersi sostituite dalle seguenti: « nello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia.

Nel numero 33 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, pubblicato il 6 giugno 1944, dopo le parole « sullo stato di previsione della spesa » contenute nell'art. 9 del R. decre-

R. DECRETO-LEGGE 19 maggio 1944, n. 144.
Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio Pag. 222

R. DECRETO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 145.
Provvidenze a favore di notai in esercizio la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico Pag. 222

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 146.
Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944 Pag. 223

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1944.
Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944 Pag. 224

BANDI

BANDO del 26 maggio 1944, n. 26.
Abrogazione del bando n. 1; differimento e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari Pag. 225

BANDO del 1° giugno 1944, n. 27.
Abrogazione del bando 29 marzo 1943 Pag. 226

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 226

LEGGI E DECRETI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 810781

ERRATA CORRIGE

Nel numero 32 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, pubblicato il 31 maggio 1944, la congiunzione « e », che si legge, tra le parole « 3 gennaio 1925 » e « dopo di esso », nel secondo rigo dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 maggio 1944 n. 134, deve intendersi sostituita dalla congiunzione « o »; inoltre le parole « sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia », che si leggono negli ultimi tre righi dell'art. 53 dello stesso R. decreto-legge, devono intendersi sostituite dalle seguenti: « nello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia ».

Nel numero 34 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, pubblicato il 6 giugno 1944, dopo le parole « sullo stato di previsione della spesa » contenute nell'art. 9 del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, debbono intendersi inserite le altre « del Ministero delle Finanze, rubrica » ed alle parole « dei mandati di anticipazione e a disposizione », contenute nello stesso articolo, debbono intendersi sostituite le seguenti: « degli ordini di accreditamento ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 143.
Modifica dell'art. 24 del R. Decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e delle successive variazioni, sulla competenza degli Ingegneri Capi del Genio Civile per i lavori di somma urgenza. Pag. 221

R. DECRETO-LEGGE 19 maggio 1944, n. 144.
Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio. Pag. 222

R. DECRETO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 145.
Provvidenze a favore di notai in esercizio la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico Pag. 222

R. DECRETO-LEGGE 8 giugno 1944, n. 146.
Proroga dei contratti agrari con scadenze entro il 31 dicembre 1944 Pag. 223

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1944.
Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944 Pag. 224

BANDI

BANDO del 26 maggio 1944, n. 26.
Abrogazione del bando n. 1, differimento e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari Pag. 925

BANDO del 1 giugno 1944, n. 27.
Abrogazione del bando 29 marzo 1943 Pag. 926

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 926

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 143.

Modifica dell'art. 24 del R. Decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e delle successive variazioni, sulla competenza degli Ingegneri Capi del Genio Civile per i lavori di somma urgenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 70 del Regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, sulla contabilità e collaudazione dei lavori di competenza del Ministero

4129

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781078

dei LL. PP. in base al quale, in casi di somma urgenza, gli Ingegneri Capi del Genio Civile furono autorizzati a disporre l'immediata esecuzione di lavori fino alla concorrenza di L. 5.000;

Visto l'art. 24 del R. decreto 8 febbraio 1923 n. 422 col quale il detto limite fu elevato a L. 15.000;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 646, col quale il limite suindicato fu successivamente elevato a L. 50.000;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa della guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei LL. PP., di concerto con quello delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 24 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive variazioni è sostituito dal seguente:

Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'Ingegnere Capo del Genio Civile potrà disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di Lire 200.000.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale - sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dei LL. PP., proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 9 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - TARCHIANI - QUINTIERI

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Interno e delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In deroga all'art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, i notai che compiono il 75° anno di età posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, qualora ne facciano domanda, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, a continuare l'esercizio professionale fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2

Il Ministro di Grazia e Giustizia può, in ogni tempo, promuovere il decreto reale di dispensa dei notai autorizzati, ai sensi dell'articolo precedente, a continuare l'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Salerno, 19 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIO RUIZ - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 giugno 1944. Reg. Presidenza n. 1 a f. 1 — (1957)

R. DECRETO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 145.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978578

dal seguente:

Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'Ingegnere Capo del Genio Civile potrà disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di Lire 200.000.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale - sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dei LL. PP., proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - TARCHIANI - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 19 giugno 1944. Reg. LL. PP. n. 1 a f. 3 — VISTO.

R. DECRETO-LEGGE 19 maggio 1944, n. 144.
Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, recante norme per il conferimento dei posti notarili;

autorizzati, ai sensi [illegible] nuare l'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Salerno, 19 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIO RUIZ - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 giugno 1944. Reg. Presidenza n. 1 a f. 1 — TESTA

R. DECRETO-LEGGE 25 maggio 1944, n. 145.
Provvidenze a favore di notai in esercizio la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la Legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità, per cause di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910784

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri delle Finanze e dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I notai in esercizio, la cui sede trovasi in territorio occupato dal nemico, potranno, per la durata dell'attuale stato di guerra, essere autorizzati, su loro domanda, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, ad esercitare temporaneamente anche in soprannumero, in una sede compresa nel territorio restituito all'amministrazione del Governo Italiano.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - del R. decreto col quale verrà riassunta dal Governo Italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede originaria del notaro.

Entro il mese successivo i notai come sopra autorizzati dovranno riprendere l'esercizio professionale nella loro sede originaria. In mancanza saranno loro applicate le sanzioni di cui agli Artt. 30 e 34 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 58 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914 n. 1326.

Art. 2

I notai autorizzati ad esercitare in altra sede dovranno, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del decreto di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, curare la registrazione, senza spese, del decreto stesso, ai sensi dell'art. 18, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, adempiere alle altre formalità di cui ai numeri 4 e 5 del citato articolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea.

Detto termine, per gravi e giustificati motivi, può essere prorogato dal Ministro di Grazia e Giustizia, di

Il Ministro di Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Salerno, 25 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ - QUINTIERI - ALDISIO

Visto:

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 29 giugno 1944. Reg. Atti Gov. n. 1, a. f. 2 — DATA.

R. DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 146.

Proroga dei contratti agrari con scadenza entro il 31 dicembre 1944.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 895;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1727;

Visti gli artt. 2 e 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, modificato con R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 859;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di intesa coi Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commer-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787218

tuata la sede originaria del notaro.

Entro il mese successivo i notai come sopra autorizzati dovranno riprendere l'esercizio professionale nella loro sede originaria. In mancanza saranno loro applicate le sanzioni di cui agli Artt. 30 e 34 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 58 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914 n. 1326.

Art. 2

I notai autorizzati ad esercitare in altra sede dovranno, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del decreto di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, curare la registrazione, senza spese, del decreto stesso, ai sensi dell'art. 18, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, adempiere alle altre formalità di cui ai numeri 4 e 5 del citato articolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea.

Detto termine, per gravi e giustificati motivi, può essere prorogato dal Ministro di Grazia e Giustizia, di altri giorni 30.

La cauzione prestata per la sede originaria vale, a tutti gli effetti, anche per la sede temporanea.

Art. 3

Entro un mese della cessazione dell'autorizzazione temporanea, i notai dovranno depositare nell'Archivio Notarile competente, il sigillo, i repertori, i registri e gli atti ricevuti nel distretto in cui è compresa la sede temporanea.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 486;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 895;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1727;

Visti gli artt. 2 e 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, modificato con R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 859;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di intesa coi Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I contratti agrari di affitto dei fondi rustici, di mezzadria e di colonia parziaria, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che abbiano scadenza entro il 31 dicembre 1944, sono prorogati di diritto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima, per il periodo di un anno di scadenza.

La proroga non è dovuta nei casi di grave inadempimento contrattuale.

Art. 2

Alla proroga di cui all'articolo che precede il conduttore avente diritto può rinunziare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

La rinunzia, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.

Art. 3

La proroga non ha luogo quando si tratti di piccolo fondo fittato o dato a mezzadria o colonia parziaria per ragioni di servizio militare del proprietario o di altro avente diritto e questi dichiari di volerlo coltivare direttamente.

Art. 4

I procedimenti di rilascio di immobili per risoluzione dei contratti in corso ed i procedimenti di sfratto, qualunque sia lo stato di essi, come anche le sentenze definitive non ancora eseguite, cessano di avere efficacia in dipendenza della proroga di cui all'art. 1 sino alla cessazione della proroga stessa.

Sono eccettuati dalla dichiarazione di inefficacia, di che al precedente comma, i procedimenti promossi per inadempimento contrattuale e le sentenze definitive che per detto inadempimento abbiano pronunziato la risoluzione del contratto.

Art. 5

Ove l'inadempimento consista nel mancato pagamento del canone, il conduttore che paghi le somme dovute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al beneficio della proroga, tranne che la sentenza definitiva, che ha pronunziato la risoluzione del contratto, abbia avuto esecuzione.

Art. 6

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sarà nominata una commissione per i contratti agrari, composta di non meno di sette e non più di dodici membri, scelti dal Presidente del Consiglio fra persone specialmente competenti, rappresentanti tutte le categorie e gli interessi relativi.

Tale commissione, presieduta dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, avrà il compito di studiare

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, li 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - GULLO - ALDISIO - ARANGIO RUIZ - QUINTIERI - DI NAPOLI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 18 *giugno* 1944. *Reg. Agricoltura n.* 3, *f.* 1. — FLAMMIA.

DECRETO MINISTERIALE 19 GIUGNO 1944

Disciplina di vincolo di cereali e leguminose da seme del raccolto 1944.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943 n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1943 sulla disciplina della raccolta e dell'approvvigionamento dei semi secchi di leguminose, cereali minori ed altri prodotti;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1943 sulla determinazione delle trattenute di cereali e delle fave consentite sulla produzione 1943;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1943 che disciplina la macinazione dei cereali trattenuti per consumo familiare ed aziendale;

Viste le ordinanze n. 1 - 13 - 16 del Commissario generale per la Alimentazione rispettivamente in data 24 settembre 1943 - 23 dicembre 1943 - 28 dicembre 1943;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944 n. 63 che stabilisce il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del Commissariato Ge-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di che al precedente comma, i procedimenti promossi per inadempimento contrattuale e le sentenze definitive che per detto inadempimento abbiano pronunziato la risoluzione del contratto.

Art. 5

Ove l'inadempimento consista nel mancato pagamento del canone, il conduttore che paghi le somme dovute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al beneficio della proroga, tranne che la sentenza definitiva, che ha pronunziata la risoluzione del contratto, abbia avuto esecuzione.

Art. 6

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sarà nominata una commissione per i contratti agrari, composta di non meno di sette e non più di dodici membri, scelti dal Presidente del Consiglio fra persone specialmente competenti, rappresentanti tutte le categorie e gli interessi relativi.

Tale commissione, presieduta dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, avrà il compito di studiare i contratti agrari ed i problemi inerenti e rimarrà in funzione finchè sarà necessario per dare al Ministro il suo parere su tutte le questioni riflettenti tali contratti.

Art. 7

Ogni disposizione non compatibile con le presenti norme è abrogata.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed ha effetto dalla annata locatizia in corso.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

seme del raccolto 1944.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943 n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1943 sulla disciplina della raccolta e dell'approvvigionamento dei semi secchi di leguminose, cereali minori ed altri prodotti;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1943 sulla determinazione delle trattenute di cereali e delle fave consentite sulla produzione 1943;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1943 che disciplina la macinazione dei cereali trattenuti per consumo familiare ed aziendale;

Viste le ordinanze n. 1 - 13 - 16 del Commissario generale per la Alimentazione rispettivamente in data 24 settembre 1943 - 23 dicembre 1943 - 28 dicembre 1943;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944 n. 63 che stabilisce il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del Commissariato Generale per l'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943 n. 245 relativo alle penalità per il mancato conferimento dei cereali in genere;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944 per la disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944;

Ritenuto indispensabile disporre per la disciplina di vincolo di altri cereali, delle fave secche e dei semi secchi di leguminose;

Decreta:

Art. 1

Sono sottoposti alla disciplina di vincolo i seguenti prodotti da chiunque e per qualsiasi titolo detenuti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

granturco, avena segale, riso, e semi secchi di fave, lenticchie, ceci, piselli, fagioli.

Art. 2

E' vietato qualsiasi trasferimento dei suddetti prodotti sotto qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, eccezion fatta per quanto detto nell'articolo 5.

Art. 3

Ciascun produttore dovrà, ultimato il raccolto, far registrare in un apposito registro presso il Comitato Comunale dell'Agricoltura la quantità totale prodotta e il luogo dove essa rimane custodita a sua cura e sotto la sua personale responsabilità.

Art. 4

Il Comitato Comunale dell'Agricoltura nell'accertare e nel registrare la produzione denunziata, stabilirà la quantità da destinare alla vendita.

Art. 5

I prodotti vincolati dovranno essere venduti ai prezzi, che saranno successivamente fissati agli Enti ed alle persone che saranno a ciò autorizzati da questo Ministero.

Art. 6

Il precedente articolo 5 si applica anche ai prodotti di cui all'art. 1, che alla data del presente decreto i produttori abbiano già trasferito o si siano impegnati a trasferire ad altra persona. In conseguenza:

a) il produttore ed ogni successivo alienante ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza dell'acquirente nonchè il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto alienato;

b) l'acquirente ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza del venditore nonchè il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto acquistato;

Art. 8

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, li 19 giugno 1944.

IL MINISTRO
GULLO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 20 giugno 1944. Reg. Agricoltura n. 1 f. 2 — FIAMMA.

BANDI

BANDO del 26 maggio 1944, n. 26.

Abrogazione del bando n. 1; differimento e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinaria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate in data 30 settembre 1943, n. 187, con il quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visto l'art. 1 del bando 1 ottobre 1943, n. 6;

Visti gli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941;

Visti gli articoli 1 e 2 del bando 1 ottobre 1941;

Visto il bando 4 ottobre 1943, n. 1, contenente norme relative alla convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari ed all'aggravamento delle pene per taluni reati militari;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 4 ottobre 1943, n. 1 è abrogato.

Art. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918587

tare e nel registrare la produzione denunziata, stabilirà la quantità da destinare alla vendita.

Art. 5

I prodotti vincolati dovranno essere venduti ai prezzi, che saranno successivamente fissati agli Enti ed alle persone che saranno a ciò autorizzati da questo Ministero.

Art. 6

Il precedente articolo 5 si applica anche ai prodotti di cui all'art. 1, che alla data del presente decreto i produttori abbiano già trasferito o si siano impegnati a trasferire ad altra persona. In conseguenza:

a) il produttore ed ogni successivo alienante ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza dell'acquirente nonchè il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto alienato;

b) l'acquirente ha l'obbligo di dichiarare all'U.P.S.E.A. del Comune di sua residenza le generalità e la residenza del venditore nonchè il genere, la quantità ed il prezzo del prodotto acquistato;

c) chiunque attualmente detenga a qualsiasi titolo i prodotti ha l'obbligo di precedere presso l'U.P.S.E.A. del Comune in cui essi si trovano alla stessa dichiarazione di cui alla lettera b) e di indicare il luogo dove dovrà custodirli a sua cura e responsabilità e tenerli a disposizione dell'Autorità per le vendite di cui all'art. 5;

d) i prezzi applicati alle vendite di cui all'art 5 saranno applicabili anche alle vendite precedenti, e le parti interessate avranno diritto tra loro ai rimborsi delle eventuali differenze.

Art. 7

Ogni altra contraria disposizione è abrogata.

Abrogazione del bando n. 1; differimento e sospensione delle pene; competenza e convocazione dei tribunali militari di guerra straordinaria.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;

Visto l'art. 1 del bando del Comandante Supremo delle Forze Armate in data 30 settembre 1943, n. 187, con il quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale la facoltà di emanare bandi;

Visto l'art. 1 del bando 1 ottobre 1943, n. 6;

Visti gli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941;

Visti gli articoli 1 e 2 del bando 1 ottobre 1941;

Visto il bando 4 ottobre 1943, n. 1, contenente norme relative alla convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari ed all'aggravamento delle pene per taluni reati militari;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 4 ottobre 1943, n. 1 è abrogato.

Art. 2

Il differimento e la sospensione delle pene detentive, di cui agli articoli 9 e 10 del bando 24 aprile 1941, non possono essere ordinati neppure per i militari appartenenti, nel momento in cui hanno commesso il reato, o successivamente destinati a un corpo di operazione e di spedizione militare, o che comunque si trovino in zona di operazioni.

Tuttavia il Ministro da cui dipende il militare condannato, o il comandante della Grande Unità presso la quale è costituito il tribunale che ha emesso la sentenza, o un comandante di Unità superiore, possono ordinare, sentito il procuratore militare dello stesso tribunale, che sia differita o sospesa l'esecuzione delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata inflit-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

te ai militari appartenenti o successivamente destinati a corpi di operazione o spedizione militare.

Art.

Fermi restando l'art. 84 dell'ordinamento giudiziario militare e l'art. 4 del R. D. L. 29 luglio 1943, n. 668, la convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari potrà essere disposta anche per ordine dei comandanti di presidio militare che rivestano il grado di ufficiale generale, sempre che nei limiti del presidio non risieda un comando di divisione o di altra maggiore unità; tale convocazione potrà, inoltre, essere disposta:

dai comandanti di squadra navale, o di altra maggiore unità;

dai comandanti in capo dei dipartimenti militari marittimi;

dal comandante di unità aerea, di zona o di aeronautica quando si tratta di militari da essi dipendenti, eccetto i casi nei quali è prevista la competenza dei tribunali di bordo.

Art. 4

Il presente bando entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione che avrà luogo mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Dal Comando Supremo, 26 maggio 1944.

MESSE

BANDO del 1 giugno 1944, n. 27.

Abrogazione del bando 29 marzo 1493

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando 1 ottobre 1943 con il quale viene delegato al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra;

Visti gli art. 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 29 marzo 1943, concernente l'applicazione della legge penale militare di guerra, è abrogato

Art. 2

Il presente bando ha effetto retroattivo a decorrere dal 29 marzo 1943.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, li 1 giugno 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

lo, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785216

giore unità;

da: comandanti in capo dei dipartimenti militari marittimi;

dal comandante di unità aerea, di zona o di aeronautica, quando si tratta di militari da essi dipendenti, eccetto i casi nei quali è prevista la competenza dei tribunali di bordo.

Art. 4

Il presente bando entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione che avrà luogo mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Dal Comando Supremo, 28 maggio 1944.

MESSE

Ordiniamo:

Art. 1

Il bando 29 marzo 1943, concernente l'applicazione della legge penale militare di guerra, è abrogato

Art. 2

Il presente bando ha effetto retroattivo a decorrere dal 29 marzo 1943.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, 11 giugno 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 10 giugno 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 18 del 22-4-1944.

Sblocco degli estratti per liquori.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Fabbricazione e vendita dei giocattoli.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del 10-5-1944.

Sblocco delle profumerie alcooliche.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni di Milano ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, N. 134.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5[illegible] del 31-5-1944.

Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 3 febbraio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 15 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 18 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 22 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia di Assicurazioni di Milano ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino ».

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 29 del 20-5-1944.

Nomina del Commissario per la « Unione Subalpina di Assicurazioni ».

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 33 del 3-6-1944.

Ammasso totalitario delle lane di tosa e di concia, prodotte nel 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 31 del 27 maggio 1944

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 18 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 22 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Cessazione della carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

DECRETO DEL CAPO DEL GOV. 22 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 27 maggio 1944

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910786

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 32 del 31 maggio 1944.

Variazione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

DEC. DEL PRES. DEL CONS. DEI MINISTRI 2 giugno 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 34 del 6 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

REGIO DECRETO 2 giugno 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 34 del 6 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Litotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

Subject : Distribution List for Gazzette Ufficiale

To :	AFHQ MGS Legal Advisor	1
	GHQ MEF Civil Affairs Branch Chief Legal Advisor	1
	SLO HQ ANE 5th Army	1
	SLO HQ ANE 8th Army	1
	RC Region 1	6
	RCLO (Thru RC) Region 1	1
	RC Region 2	1
	RCLO (Thru RC) Region 2	1
	RC Region 3	1
	RCLO (Thru RC) Region 3	10
	RC Region 4	1
	RCLO (Thru RC) Region 4	1
	RC Region 5	1
	RCLO (Thru RC) Region 5	1
	RC Region 6	1
	RCLO (Thru RC) Region 6	1
	RC Region 7	1
	RCLO (Thru RC) Region 7	1
	Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
	Deputy Chief Commissioner	1
	Vice President Admin Section	8
	Vice President Economic Section	10
	Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
	Joint Directors, Political Section	2
	Army Sub-Commission Adv Hq	1
	Army Sub-Commission Main Hq Lequile	1
	Navy Sub-Commission	1
	Air Sub-Commission	1
	Communications Sub-Commission	1
	War Material Disposal Sub-Commission	1
	Labor Sub-Commission Rear	1
	Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
	Finance Sub-Commission Rear	1
	PRO HQ ACC	1
	Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
	ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
"	" " MESSINA	1
	" " PALERMO	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Chief Commissioner (Thru Sec'y Com	2
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGG)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Commission Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Materiel Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO Hq ACC	1
Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, C.T.NIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGGIO CALABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
CSS R & A Branch Hq ANI Naples	2
ACC Legal Liaison Officer - Taranto	1
Major Sir P M Magnus Conducting O Room 65, Hq ACC Naples	1
Provincial Legal Officer Naples Prov	1
" " " Benevento "	1
" " " Avellino "	1
" " " Campobasso "	1
" " " Foggia "	1
Legal Liaison Officer Brindisi	1
Education Sub Commission (Main)	10

2128

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RE.R HE.DQU.RTERS
.LLIED CO TROL CO. ISSION
Le.al Subcomm.s.on
.PO 394

.C3/4010/L 13 June 1944

SUBJECT : G.zzett. Uffici.le No. 35 of 10 June 1944.

TO : See Distribution list.

This issue of G.U. .ont.ins the follow.ng le.islation:

Laws and Decrees.

(a) R. Decree L.W 29 .. 1944. No.141. Establishin. at the seat of the Government a Special Co..trol section of the Court of .ccounts of the Ki..dom of I.. L..

(b) R. Decree L.W 29 .. 1944, No. 142. C.... e of the name of the .inistry of National E.ucation to .inistry of Public Instruction.

(c) R. Decree 1 June 1944. ..ppointment of the President to the S.ecial Control Section of the Court of .ccounts of the Kingdom of Ital.. (.V.Luigi .EDUC O.).

(d) R.Decree 1 June 194.. ..ppointment of Secretary General of the I.. lian .ssociation of the R.d Cross. (Don Ugo THEODOLI.).

Note : Subcom..issions recom.endin. decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Sunday 18 June 1944. The return will be made by Subcommission at Salerno direct to the Le.al Subcom..ission and by Subcom..issions at N..les to the Executive Com..issioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

for G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

2127

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

1057

Subject : Distribution List for Gazzette Ufficiale

To :

AFHQ MGS Legal Advisor	1
CinC MEF Civil Affairs Branch Chief Legal Advisor	1
SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AMG 8th Army	1
RC Region 1	6
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	10
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
RC Region 7	1
RCLO (Thru RC) Region 7	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Commission Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Materiel Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

RCLO (Thru RC) Region 6	1
RC Region 7	1
RCLO (Thru RC) Region 7	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Commission Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Materal Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGGIO CALABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
OSS R & A Branch Hq ANI Naples	2
ACC Legal Liaison Officer - Taranto	1
Major Sir P M Magnus Conducting O Room 65, Hq ACC Naples	1
Provincial Legal Officer Naples Prov	1
" " " Benevento "	1
" " " Avellino "	1
" " " Campobasso "	1
" " " Foggia "	1
Legal Liaison Officer Brindisi	1
Education Sub Commission (Main)	10

2126

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 10 giugno 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia . . . . . Pag. 217

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione . . . . . Pag. 219

R. DECRETO 1 giugno 1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia Pag. 220

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina del Segretario Generale della Associazione Italiana della Croce Rossa . . . . Pag. 220

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141.

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita, in via temporanea, presso la sede del Governo, una «Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia», per assicurare nel territorio liberato l'esercizio delle funzioni di controllo demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Corte dei Conti, fino a quando questa non potrà svolgervi le sue attribuzioni.

La Sezione speciale di controllo è costituita da un Presidente di Sezione e dal personale di ruolo disponibile della magistratura e delle carriere di concetto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918576

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/1887 intestato: Amministrazione
della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia . . . . . Pag. 217

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione . . . . . Pag. 219

R. DECRETO 1 giugno 1944

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia Pag. 220

R. DECRETO 4 giugno 1944

Nomina del Segretario Generale della Associazione Italiana della Croce Rossa . . . . . Pag. 220

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 141.

Istituzione presso la Sede del Governo di una Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita, in via temporanea, presso la sede del Governo, una « Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia », per assicurare nel territorio liberato l'esercizio delle funzioni di controllo demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Corte dei Conti, fino a quando questa non potrà svolgervi le sue attribuzioni.

La Sezione speciale di controllo è costituita da un Presidente di Sezione e dal personale di ruolo disponibile della magistratura e delle carriere di concetto, di revisione, d'ordine e subalterno della Corte dei Conti, presente nel territorio liberato.

Art. 2

Il Presidente della Sezione è nominato con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra i magistrati della Corte dei Conti di grado non inferiore al quarto, i professori di ruolo di materie giuridiche nelle RR. Università o negli Istituti di grado universitario, gli avvocati dello Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario e gli altri funzionari dello Stato, di grado non inferiore al quarto particolarmente esperti in materia finanziaria e amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Al Presidente della Sezione speciale di controllo spettano le prerogative di cui all'art. 8 del Testo Unico approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sono inoltre attribuiti temporaneamente anche i poteri, i compiti e le facoltà del Presidente della Corte dei Conti.

Il posto assegnato allo stesso deve considerarsi in soprannumero e sarà riassorbito con la prima vacanza di organico dei posti di presidente di sezione.

Art. 3

La Sezione speciale di controllo si compone di una segreteria e degli uffici di controllo, uno per ciascun Dicastero.

La segreteria esercita le attribuzioni del segretariato generale della Corte dei Conti, nonchè quelle di cui al presente decreto.

A capo della segreteria è posto un funzionario di grado non inferiore a quello di vice referendario, al quale sono conferite, con decreto del Presidente della Sezione speciale, le funzioni del segretario generale della Corte dei Conti.

Art. 4

Ciascun ufficio di controllo esercita il riscontro e la vigilanza sugli atti dell'amministrazione centrale per la quale è costituito e assolve gli altri compiti che possono essere ad esso demandati dal Presidente della Sezione.

A capo di ogni ufficio di controllo è posto un magistrato o un funzionario che rivesta almeno la qualifica di vice referendario: il Presidente della Sezione ne coordina l'azione.

Lo stesso magistrato o funzionario può essere posto con ordinanza del Presidente della Sezione, a capo di più uffici di controllo.

Il magistrato o funzionario temporaneamente assente od impedito di esercitare il proprio ufficio è sostituito da quello che dal Presidente è chiamato a supplirlo.

Art. 5

Gli uffici della Sezione speciale di controllo sono di regola riuniti.

Il Presidente della Sezione può però di[spor]re

petente e questi può, quando lo ritenga necessario, sottoporre la relativa deliberazione al Consiglio dei Ministri.

Se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Sezione speciale di controllo è chiamata a deliberare e, qualora non riconosca cessate le cause del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

Art. 7

La Sezione speciale di controllo delibera in tutti i casi per i quali è richiesta la deliberazione della Corte sia a Sezioni separate che a Sezioni riunite.

Alla deliberazione partecipano il Presidente della Sezione, che presiede l'adunanza, ed i capi degli uffici di controllo e della segreteria, tutti con diritto a voto.

Il numero dei votanti non può essere minore di cinque e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il magistrato più elevato in grado o più anziano sostituisce il Presidente della Sezione, in caso di suo impedimento, nella presidenza dell'adunanza.

Le deliberazioni della Sezione speciale devono essere motivate.

Uno dei votanti disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 8

Le registrazioni disposte con riserva e le relative deliberazioni saranno comunicate agli uffici di presidenza delle Camere entro quindici giorni dalla data di riapertura delle stesse.

Art. 9

Nulla è innovato circa il rifiuto assoluto di registrazione nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di aver effetto le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, per quanto attiene al controllo e alla registrazione da parte della Corte dei Conti.

Gli atti soggetti al controllo della Corte dei Conti,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

della Corte dei Conti.

Art. 4

Ciascun ufficio di controllo esercita il riscontro e la vigilanza sugli atti dell'amministrazione centrale per la quale è costituito e assolve gli altri compiti che possono essere ad esso demandati dal Presidente della Sezione.

A capo di ogni ufficio di controllo è posto un magistrato o un funzionario che rivesta almeno la qualifica di vice referendario: il Presidente della Sezione ne coordina l'azione.

Lo stesso magistrato o funzionario può essere posto, con ordinanza del Presidente della Sezione, a capo di più uffici di controllo.

Il magistrato o funzionario temporaneamente assente od impedito di esercitare il proprio ufficio è sostituito da quello che dal Presidente è chiamato a supplirlo.

Art. 5

Gli uffici della Sezione speciale di controllo sono di regola riuniti.

Il Presidente della Sezione può però disporre con sua ordinanza la costituzione di uffici di controllo distaccati presso le varie amministrazioni centrali.

Il Presidente della Sezione speciale provvede con sue ordinanze a dettare le norme per il funzionamento della Sezione, l'ordinamento degli uffici, la ripartizione dei servizi e l'assegnazione del personale.

Art. 6

Qualora il capo dell'ufficio di controllo riconosca gli atti o i decreti soggetti a registrazione contrari alle leggi o ai regolamenti ricusa il visto, restituendo i provvedimenti con nota motivata al Ministro competente.

Le deliberazioni della Sezione speciale devono essere motivate.

Uno dei votanti disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 8

Le registrazioni disposte con riserva e le relative deliberazioni saranno comunicate agli uffici di presidenza delle Camere entro quindici giorni dalla data di riapertura delle stesse.

Art. 9

Nulla è innovato circa il rifiuto assoluto di registrazione nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di aver effetto le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, per quanto attiene al controllo e alla registrazione da parte della Corte dei Conti.

Gli atti soggetti al controllo della Corte dei Conti, emessi durante l'esercizio in corso e non registrati a termini di detto decreto-legge dovranno essere trasmessi alla Sezione speciale per l'esame e per la conseguente registrazione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11

Fino a quando la Procura Generale e le Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti non riprenderanno a funzionare, le notificazioni ed i depositi occorrenti per le istanze, ricorsi, appelli ed atti da sottoporre al giudizio delle stesse dovranno essere fatti presso la Sezione speciale di cui al presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

La elezione di domicilio prescritta per detti atti ricorsi ed appelli dovrà parimenti essere fatta nella sede della detta Sezione.

Art. 12

I conti che i tesorieri, i ricevitori, i cassieri e gli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare o di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, sono tenuti a rendere, dovranno, del pari, essere depositati presso la segreteria della Sezione speciale istituita col presente decreto. Alla fissazione del termine per la presentazione del conto nei casi di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio, di deficienze accertate dall'amministrazione o di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento provvede il presidente della Sezione speciale con proprio decreto.

Art. 13

La segreteria della Sezione speciale di controllo riceve i conti e gli atti processuali di cui agli articoli che precedono e li istruisce, restando a suo carico di provvedere al loro inoltro ai competenti uffici della Procura Generale della Corte dei Conti e alle segreterie delle competenti Sezioni giurisdizionali per il normale proseguimento della istruttoria e lo svolgimento del regolare giudizio, non appena dette Sezioni riprenderanno a funzionare.

Art. 14

Ad integrare il personale di concetto, di revisione e di ordine della Corte, presente nel territorio liberato è consentito di comandare temporaneamente presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti, nel numero che a giudizio del Presidente della stessa sarà ritenuto indispensabile per il regolare andamento dei servizi, personale dei gruppi A, B e C delle altre amministrazioni e di assumere, secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937 n. 100, personale avventizio per le mansioni di revisione, d'ordine e di fatica.

personale, composta del Presidente della Sezione, di due magistrati o funzionari capi di un ufficio di controllo, designati dal Presidente della Sezione con sua ordinanza, e del capo della segreteria che esercita le funzioni di segretario.

Il Presidente della Sezione designa con sua ordinanza i membri supplenti della Commissione predetta.

Alla detta Commissione sono deferite le attribuzioni in materia disciplinare e di personale del Consiglio di presidenza, del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina per il personale della Corte dei Conti.

Art. 16

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con lo stesso, le disposizioni attualmente vigenti.

Art. 17

Il presente decreto dovrà essere sottoposto a registrazione presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 18

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ALTAVILLA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918578

Art. 13

La segreteria della Sezione speciale di controllo riceve i conti e gli atti processuali di cui agli articoli che precedono e li istruisce, restando a suo carico di provvedere al loro inoltro ai competenti uffici della Procura Generale della Corte dei Conti e alle segreterie delle competenti Sezioni giurisdizionali per il normale proseguimento della istruttoria e lo svolgimento del regolare giudizio, non appena dette Sezioni riprenderanno a funzionare.

Art. 14

Ad integrare il personale di concetto, di revisione e di ordine della Corte, presente nel territorio liberato è consentito di comandare temporaneamente presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti, nel numero che a giudizio del Presidente della stessa sarà ritenuto indispensabile per il regolare andamento dei servizi, personale dei gruppi A, B e C delle altre amministrazioni e di assumere, secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937 n. 100, personale avventizio per le mansioni di revisione, d'ordine e di fatica.

Con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Sezione, le funzioni di referendario potranno essere conferite a vice referendari della Corte stessa.

Ai funzionari posti a capo degli uffici di controllo che non abbiano il grado di consigliere si applicano, per il tempo in cui esercitano tali funzioni, le prerogative di cui all'art. 8 del Testo Unico 12 luglio 1934 n. 1214.

Art. 15

In deroga alle disposizioni del R. decreto-legge 12 aprile 1944 n. 109, è costituita presso la Sezione speciale di controllo una Commissione per gli affari del

Art. 17

Il presente decreto dovrà essere sottoposto a registrazione presso la Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 18

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ACANFORA

R. DECRETO 29 maggio 1944, n. 142.

Modificazione della denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale in quella di Ministero della Pubblica Istruzione

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661;

Visto l'art. 4 della Legge del 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781018

nistri, Primo Ministro Segretario di Stato:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La denominazione del Ministero dell'Educazione Nazionale è modificata in quella di « Ministero della Pubblica Istruzione ».

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 1 giugno 1944.

Nomina del Presidente della Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico della legge sull'ordinamento della Corte dei Conti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce una Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

L'Avv. Luigi Medugno, Avvocato Distrettuale dello Stato, è nominato Presidente della « Sezione Speciale di Controllo della Corte dei Conti del Regno d'Italia ».

Art. 2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 1 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

R. DECRETO 4 giugno 1944.

Nomina del Segretario Generale della Associazione Italiana della Croce Rossa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 135 che istituisce un Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico

Don Ugo Theodoli è nominato Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 4 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

TESTA DOMENICO, *gerente*

Lito-tipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

AGO/4010/L

13 June 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.34 of 5 June 1944.

TO : See distribution list.

This issue of G.U. contains the following legislation:

1. Laws and Decrees.

(a) R. Decree-Law 31 May 1944, No.142. Establishment of a High Commissariat for moral and material assistance to war refugees.

(b) R. Decree-Law 29 April 1944, No.148. Rules interpreting R. Decree-Law 15 December 1943, No.20/B. This law defines the legal character and scope of the State guaranty for credits allotted to industrial undertakings in accordance with law No. 2/B.

(c) R. Decree-Law 29 May 1944, No.136. Modifying R.D.L. 8 December 1943 No.8/B concerning the dissolution of the M.V.S.N. (Voluntary Militia for National Safety) and of special branches of militia.

Articles 12 and 15 of law No.15/B, prohibiting the absorption of the militia for road and harbor control by the R. Carabinieri, are repealed.

(d) R. Decree 1 June 1944, No.140. Appointment of H.R.H. Umberto di Savoia, Prince of Piedmont, to the office of Lieutenant General of the Kingdom.

The King delegates all his executive powers and Royal prerogatives to his son Prince Umberto.

(e) R. Decree 2 June 1944. Limitation of the appointment to the office of the High Commissioner for national purge (epuration) from fascism.

The above office was created by R.D.L. No.134 on punishment of fascist offences and illegalities. By this law Mr.Tito ZALDONI is relieved from the above said office.

(f) R. Decree 2 June 1944. Appointment of a High Commissioner for punishment of fascist offences and illegalities. Count Carlo SFORZA is appointed to this office.

(g) Decree of the President of the Council of Ministers 2 June 1944. Appointment of a Deputy High Commissioner for punishment of fascist offences and illegalities. (Mr. Mario BERLINGUER).

2. Proclamations (Bandi).

(a) Proclamation of 21 May 1944, No.24. Changing the name of the old term Territorial War Tribunal of Catanzaro (M.T.T. of Calabria).

(b) Proclamation of 23 May 1944, No.25. Establishing

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...rticle 12 ...
of the milit... for road and harbor control ... are ...
repealed.

(d) R. Decree ... June 194..., No.140. ...ointment of ...n.H. Umberto di Savoia, Prince of Piedmont, to the office of Lieutenant General of the ...
The said delegation will also include powers of Royal prerogatives to his son Prince Umberto.

(e) R. Decree 2 June 194... Designation of the appointment to the office of the H.C. Commissioner for ...ascist offences (Commissioner for ...ascism) from Fascism.
The above office was abrogated by A.M.L. No.134 on punishment of Fascist offences and ...
CASTIGLIONI is relieved from the above said office.

(f) R. Decree 2 June 194... Appointment of ... with jurisdiction for punishment of fascist offences and ... ...
Count Carlo Sforza is appointed to this office.

(g) Decree of the President of the Council of Ministers 2 June 194... Appointment of ... as Commissioner for punishment of Fascist offences and ... ...

3. Penal sanctions (A.M.L.).

Repealed by ... of 22 ... 194... No.24. Setting up the name of the Military Territorial ... Tribunal of ... A.M.G. of Calabria).

(b) Proclamation of 23 ... 194...No.25. Establishing an independent section of the ... Territorial ... Tribunal of special ... Bari.

Note : subcommissions ... concerning decrees to be included in the endorsement in the Gazette ... to fill ... their return not later than ... 1700 hours. ... 1... June 194... The return will be made by subcommissions at ... direct to the Local subcommission and by subcommissions at ... to the Executive Commission through the competent section. All returns will be rendered. 21~1

CMR Incoming file
... R. ...
Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner ... extending the validity of ... decrees to ... territory.

Vice President Admin. Section

DISTRIBUTION LIST FOR G.AZETTA UFFICIALE.

31/
31 JUL 1944

A.F.H.Q., H.C.S., Legal Adviser	....	....	1
G.H.Q., A.A.F. Civil Affairs Branch for Chief Legal Adviser	....	.....	6
S.L.O., H.Q., A.M.G., 5th Army	....	.....	1
S.L.O., H.Q., A.M.G., 8th Army	....	....	1
R.C., ROME Region	....	....	5
R.L.O. (thru R.C.), ROME Region	....	....	1
R.C., Region 1	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 1	....	....	1
R.C., Region 2	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	....	....	1
R.C., Region 3	....	....	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	....	....	1
R.C., Region 4	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	....	....	1
R.C., Region 5	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	....	....	1
R.C., Region 6	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	....	....	1
R.C., Region 7	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	....	....	1
R.C., Region 8	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	....	....	1
R.C., Region 9	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	....	....	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)		....	1
Deputy Chief Commissioner	....	....	1
Vice President Admin Sec	....	....	8
Provincial Legal Officer, Naples Province			1
" " " Benevento Province			1
" " " Avellino Province			1
" " " Campobasso Province			1
" " " Foggia Province			1
" " " Frosinone Province			1
" " " Litteria Province			1
" " " Chieti Province			1
" " " Pescara Province			1
" " " Aquila Province			1
O.S.S. R & A Branch, H.Q., A.M.I. Naples			2
Major Sir P. H. Magnus, Conducting Officer			1
Education Sub-Commission	....	....	10
Vice President, Romagna Section			11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

R.L.O. (thru R.C.) Region 8	....	....	1
R.C., Region 9	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	....	....	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)		....	1
Deputy Chief Commissioner	....	....	1
Vice President Admin Sec	....	....	8
Provincial Legal Officer, Naples Province			1
" " " Benevento Province			1
" " " Avellino Province			1
" " " Campobasso Province			1
" " " Foggia Province			1
" " " Frosinone Province			1
" " " Littoria Province			1
" " " Chieti Province			1
" " " Pescara Province			1
" " " Aquila Province			1
O.S.S. R & A Branch, H.Q., A.M.I. Naples			2
Major Sir P. H. Magnus, Conducting Officer			1
Education Sub-Commission	....	....	10
Vice President, Economic Section	...	....	11
Executive Commissioner (for R.C. & M.G. Section			7
Joint Directors, Political Section ..		....	2
Army Sub-Commission	....	....	1
Navy Sub-Commission	....	....	1
Air Sub-Commission	....	....	1
Communications Sub-Commission	....	....	1
War Material Disposal Sub-Commission		....	1
P.R.O., H.Q., A.C.C.	....	....	1
Information Division, H.C., A.C.C.		....	1
Mr. Sanchez, Library of U.S. Congress		....	2
A.C.C. Legal Liaison Officer CATANIA		....	1
" " " " MESSINA		....	1
" " " " PALERMO		....	1
" " " " BARI		....	1
" " " " CATANZARO		....	1
" " " " BRINDISI		....	1
" " " " REGGIO CALABRIA			1
" " " " POTENZA			1
" " " " TARANTO		....	1

Sig Distribute- ...ole & all ...the ses- ...ly the attached list

30h

2123

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE
Anno 85° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, martedì 6 giugno 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo: BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenze di Finanza delle Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione delle Gazzette Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 28 della Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale, pubblicato il 17 maggio 1944 alla pagina 183, al quarto rigo dell'allegato A al decreto ministeriale 9 maggio 1944, relativo a sessioni di esami di concorso e di idoneità per l'iscrizione negli Albi dei Procuratori legali, anzicchè "Corte di Appello di Catanzaro (n. 120)„ si deve leggere "Corte di Appello di Catania (n. 120)„.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 137.

Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra . Pag. 209

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 138.

Norme integrative del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B . Pag. 211

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 139.

BANDI

BANDO del 22 maggio 1944, n. 24.

Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosenza . Pag. 214

BANDO del 23 maggio 1944, n. 25.

Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia . Pag. 214

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato . . . . . Pag. 215

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 137.

Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dello Stato e presso le ... Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono ... I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione dalla Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 28 della Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale, pubblicato il 17 maggio 1944 alla pagina 185, al quarto rigo dell'allegato A al decreto ministeriale 9 maggio 1944, relativo a sessioni di esami di concorso e di idoneità per l'iscrizione negli Albi dei Procuratori legali, anzicchè "Corte di Appello di Catanzaro (n. 120)„ si deve leggere "Corte di Appello di Catania (n.120)„.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 137.

Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra . Pag. 209

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 138.

Norme integrative del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B . Pag. 211

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 139.

Modifica al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 16/B, relativo allo scioglimento della M. V. S. N. e delle milizie speciali Pag. 212

R. DECRETO 5 giugno 1944, n. 140.

Nomina di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, a Luogotenente Generale del Re . Pag. 213

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Cessazione dalla carica dell'Alto Commissario per la epurazione Nazionale del fascismo . . Pag. 213

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo . . Pag. 213

DEC. DEL PRES. DEL CONS. DEI MINISTRI 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo Pag. 214

BANDI

BANDO del 22 maggio 1944, n. 24.

Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosenza . Pag. 214

BANDO del 23 maggio 1944, n. 25.

Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia . Pag. 214

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato . . . . . Pag. 215

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 137.

Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 18 novembre 1917, n. 1897, che istituiva un Alto Commissario per i profughi di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1179, che erigeva il Commissariato anzidetto in organo autonomo di amministrazione centrale attiva per l'assistenza dei profughi di guerra e la tutela degli interessi collettivi delle provincie invase dal nemico;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1919, n. 41, che istituiva fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace il Ministero delle terre liberate e sopprimeva il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910582

2122

detto Alto Commissariato:

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno e delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito, in via temporanea, un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

L'Alto Commissariato è organo autonomo di amministrazione centrale attiva, direttamente collegato col Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

Spetta all'Alto Commissario:

a) provvedere, nelle forme che ravviserà più opportune e nei limiti di disponibilità del suo bilancio, all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei profughi di guerra;

b) provvedere all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei civili internati o deportati in conseguenza degli eventi bellici dal momento del loro rimpatrio;

c) sovraintendere e coordinare l'attività degli uffici, degli Enti, delle Pubbliche Amministrazioni, nonchè di Associazioni, Comitati e simili che svolgono l'assistenza di cui alle lettere a) e b) con facoltà di ripartire fra gli stessi i relativi compiti;

d) provvedere al censimento dei profughi di guerra ed alla loro distribuzione nel territorio dell'Italia liberata;

e) proporre quelle disposizioni che si rendessero necessarie per l'assistenza di cui alle lettere *a*) e *b*), in tutte le sue forme, per le quali occorra un atto di Governo da deliberare in Consiglio dei Ministri;

f) deliberare e porre in atto tutti i provvedimenti [illegible] quisizioni, ed in genere per tutto quanto ritenga necessario all'espletamento dei compiti affidatigli, l'Alto Commissario potrà valersi degli organi delle Amministrazioni e degli Enti di cui al comma che precede.

Art. 4

L'Alto Commissario risiede nella località ove ha sede il Governo.

Esso può distaccare alcuni dei suoi uffici o sezioni di questi in altre località del territorio dell'Italia liberata.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli ha alle sue dipendenze un Segretario Generale scelto fra i funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al quinto, che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di legittimo impedimento.

A coadiuvare l'Alto Commissario possono essere nominati suoi delegati, in numero non superiore a quattro. Gli stessi coopereranno con l'Alto Commissario per l'espletamento di quegli incarichi che saranno ad essi affidati.

Tanto il Segretario Generale quanto i delegati di cui al comma che precede sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 6

Presso l'Alto Commissario è istituita una Giunta Consultiva composta:

a) del Direttore Generale dell'Amministrazione Civile presso il Ministero dell'Interno;

b) del Direttore Generale della Sanità Pubblica;

c) del Segretario Generale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Con suo decreto il Presidente del Consiglio nominerà a far parte della Giunta:

d) un funzionario di grado non inferiore al sesto o equiparato per ognuna delle seguenti Amministra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787216

Art. 2

Spetta all'Alto Commissario:

a) provvedere, nelle forme che ravviserà più opportune e nei limiti di disponibilità del suo bilancio, all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei profughi di guerra;

b) provvedere all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei civili internati o deportati in conseguenza degli eventi bellici dal momento del loro rimpatrio;

c) sovraintendere e coordinare l'attività degli uffici, degli Enti, delle Pubbliche Amministrazioni, nonchè di Associazioni, Comitati e simili che svolgono l'assistenza di cui alle lettere a) e b) con facoltà di ripartire fra gli stessi i relativi compiti;

d) provvedere al censimento dei profughi di guerra ed alla loro distribuzione nel territorio dell'Italia liberata;

e) proporre quelle disposizioni che si rendessero necessarie per l'assistenza di cui alle lettere *a*) e *b*), in tutte le sue forme, per le quali occorra un atto di Governo da deliberare in Consiglio dei Ministri;

f) deliberare e porre in atto tutti i provvedimenti di carattere collettivo ed individuale che ai fini di detta assistenza ravvisi necessari per tutto ciò che attiene allo stato, al trattamento ed alla sistemazione dei profughi e dei civili di cui alle lettere *a*) e *b*).

Art. 3

Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo che precede, l'Alto Commissario:

a) tratta direttamente con la Commissione Alleata di Controllo e con gli organi da questa dipendenti;

b) corrisponde direttamente con i Ministeri, con le pubbliche Amministrazioni e con tutti gli Enti pubblici e ne richiede la collaborazione per quanto possa occorrere.

Per le disposizioni in materia sanitaria, per le relazioni internazionali e per quelle che interessino più Ministeri, l'Alto Commissario si varrà del Ministero competente per materia, che provvederà d'intesa con lui.

Art. 4

L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio stesso, di concerto con i Ministri per gli Affari Esteri e per l'Interno.

In caso di assenza o di impedimento, l'Alto Commissario è sostituito dal Segretario Generale.

A coadiuvare l'Alto Commissario possono essere nominati suoi delegati, in numero non superiore a quattro. Gli stessi coopereranno con l'Alto Commissario per l'espletamento di quegli incarichi che saranno ad essi affidati.

Tanto il Segretario Generale quanto i delegati di cui al comma che precede sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta dell' Alto Commissario.

Art. 6

Presso l'Alto Commissario è istituita una Giunta Consultiva composta:

a) del Direttore Generale dell'Amministrazione Civile presso il Ministero dell'Interno;

b) del Direttore Generale della Sanità Pubblica;

c) del Segretario Generale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Con suo decreto il Presidente del Consiglio nominerà a far parte della Giunta:

d) un funzionario di grado non inferiore al sesto o equiparato per ognuna delle seguenti Amministrazioni:

— Ministero della Guerra;
— Ministero delle Finanze;
— Ministero della Pubblica Istruzione;
— Ministero dei Lavori Pubblici;
— Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
— Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;
— Ministero delle Comunicazioni.

I membri di cui alla lettera *d*) saranno chiamati a far parte della Giunta per tutti gli affari che possano concernere le rispettive Amministrazioni ed interverranno alle adunanze ogni volta che l'Alto Commissario lo crederà opportuno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910782

L'Alto Commissario potrà altresì chiamare ad intervenire alle adunanze della Giunta persone estranee alle Amministrazioni statali, la cui cooperazione sia da lui ritenuta opportuna in ragione della loro particolare competenza.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario.

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato delle Amministrazioni dello Stato in attività di servizio od a riposo e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario, sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

All'Alto Commissario, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti ed Istituti di diritto pubblico, spetta una indennità di carica.

La misura di detta indennità sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 9

Le spese relative al funzionamento dell'Alto Commissariato e dei servizi ad esso affidati, graveranno sullo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio mediante appositi stanziamenti che saranno amministrati dall'Alto Commissario con l'osservanza delle leggi di contabilità dello Stato, fatta eccezione per quanto riguarda il limite di somma per l'emissione dei mandati di anticipazione e a disposizione.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 138.

Norme integrative del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La garanzia, che può essere concessa dallo Stato, a termini dello art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, per anticipazioni ad Imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, ha carattere fideiussorio e si estende al debito principale, sia prima che dopo il suo consolidamento, agli interessi convenuti ed alle spese di cui all'art. 1942 codice civile.

Detta garenzia è solidale ed è operativa nei confronti dell'Istituto di credito finanziatore in ogni caso d'inadempienza contrattuale ed in tutti i casi in genere in cui l'Istituto stesso debba procedere al recupero del suo credito.

La garenzia è costituita di diritto con la emissione del decreto ministeriale che autorizza il finanziamento ed ha effetto solo dopo la stipula del contratto di apertura di credito.

Art. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

alle norme e con le modalità ... legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario, sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

All'Alto Commissario, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti ed Istituti di diritto pubblico, spetta una indennità di carica.

La misura di detta indennità sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 9

Le spese relative al funzionamento dell'Alto Commissariato e dei servizi ad esso affidati, graveranno sullo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio, mediante appositi stanziamenti che saranno amministrati dall'Alto Commissario con l'osservanza delle leggi di contabilità dello Stato, fatta eccezione per quanto riguarda il limite di somma per l'emissione dei mandati di anticipazione e a disposizione.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 20 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La garanzia, che può essere concessa dallo Stato, a termini dello art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, per anticipazioni ad Imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, ha carattere fideiussorio e si estende al debito principale, sia prima che dopo il suo consolidamento, agli interessi convenuti ed alle spese di cui all'art. 1942 codice civile.

Detta garenzia è solidale ed è operativa nei confronti dell'Istituto di credito finanziatore in ogni caso d'inadempienza contrattuale ed in tutti i casi in genere in cui l'Istituto stesso debba procedere al recupero del suo credito.

La garenzia è costituita di diritto con la emissione del decreto ministeriale che autorizza il finanziamento ed ha effetto solo dopo la stipula del contratto di apertura di credito.

Art. 2

I finanziamenti di cui al R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B ed al presente R. decreto-legge, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra tassa ed imposta.

Tutti gli atti e contratti relativi o conseguenziali a detti finanziamenti sono esenti da ogni tassa di bollo, registro ed ipotecaria, mentre per detti atti e contratti gli onorari e le tasse notarili sono ridotti alla misura di un decimo con un massimo di L. 5 mila per ogni atto di finanziamento.

Gli effetti cambiari, anche in bianco, che venissero rilasciati per i finanziamenti di cui al primo comma a favore degli Istituti di credito, e le relative rinno-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910582

vazioni sono soggetti alla sola tassa fissa di bollo di L. 20.

Art. 3

L'importo dei finanziamenti concessi non può essere pegnorato nè sequestrato neppure per credito alimentare.

E' altresì vietato, dalla data del decreto che autorizza il finanziamento e fino a cinque anni dopo la conclusione della pace, e salvo il caso che, su parere conforme dell'Istituto finanziatore, il Ministro delle Finanze vi dia preventiva adesione, l'esercizio di qualsiasi azione fallimentare e di ogni azione esecutiva sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere, destinati allo esercizio dell'Azienda, e sulle somme, anche se vincolate per legge, dovute a qualunque titolo dallo Stato all'Impresa sovvenzionata.

Tale divieto non vale per le azioni che competano all'Istituto autorizzato alla sovvenzione, per la realizzazione del suo credito, e per quelle che competano allo Stato in surroga dell'Istituto sovventore.

Art. 4

Il credito derivante dal finanziamento ha privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute alla Impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, derivante da pegno, da ipoteca, da altro privilegio e da qualsiasi altra causa, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia.

Art. 5

Presso le Conservatorie dei Registri immobiliari e presso i Consigli Provinciali dell'Economia e le Camere di Commercio sarà tenuto apposito registro nel quale, a cura dell'Istituto finanziatore e senza alcuna spesa, verrà annotato il privilegio di cui al precedente articolo 4. Simile annotazione verrà eseguita anche

Gli Istituti di credito finanziatori potranno scontare detti titoli presso l'Istituto di emissione.

Art. 7

Il privilegio di cui all'art. 4 resta costituito anche a favore dello Stato per l'eventuale azione di rivalsa che allo stesso competa verso l'Impresa industriale finanziata in dipendenza della sopraindicata garenzia prestata alla medesima.

Per il recupero del credito, in surroga dell'Istituto, l'Amministrazione delle Finanze è autorizzata ad avvalersi della procedura e dei privilegi per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ALESSANDRINI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 139.

Modifica al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 16/B, relativo allo scioglimento della M. V. S. N. e delle milizie speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

Tale divieto non vale per le [illegible] all'Istituto autorizzato alla sovvenzione, per la realizzazione del suo credito, e per quelle che competano allo Stato in surroga dell'Istituto sovventore.

Art. 4

Il credito derivante dal finanziamento ha privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute alla Impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, derivante da pegno, da ipoteca, da altro privilegio e da qualsiasi altra causa, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia.

Art. 5

Presso le Conservatorie dei Registri immobiliari e presso i Consigli Provinciali dell'Economia e le Camere di Commercio sarà tenuto apposito registro nel quale, a cura dell'Istituto finanziatore e senza alcuna spesa, verrà annotato il privilegio di cui al precedente articolo 4. Simile annotazione verrà eseguita anche sul registro delle Imprese presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione la Impresa industriale finanziata svolge la sua attività o parte della sua attività.

Art. 6

Del privilegio di cui all'art. 4 e della garenzia statale di cui all'art. 1 si farà menzione sulle cambiali che venissero rilasciate a favore dell'Istituto finanziatore. Con la semplice girata di tali titoli si trasmettono ai successivi possessori il privilegio e la garenzia stessa.

Il Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 139.

Modifica al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 16/B, relativo allo scioglimento della M. V. S. N. e delle milizie speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, per lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e milizie speciali;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, che detta norme circa il trattamento di pensione e di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri della Guerra della Marina e dei Lavori Pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le disposizioni relative al personale in servizio permanente della milizia stradale e della milizia portuaria, di cui agli articoli 12 e 15 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, sono abrogate.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO - DE COURTEN - TARCHIANI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 5 giugno 1944, n. 140.

Nomina di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, a Luogotenente Generale del Re.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio stesso;

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Articolo unico

Il Nostro amatissimo figlio Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, è nominato Nostro Luogotenente Generale.

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Cessazione dalla carica dell'Alto Commissario per la epurazione Nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, col quale veniva istituito un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo;

Visto il R. decreto 13 aprile 1944, che provvede alla nomina dell'Alto Commissario;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico

Il Sig. Tito Zaniboni cessa dalla carica di Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIO RUIZ

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918781

Dato a Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO - DE COURTEN - TARCHIANI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 5 giugno 1944, n. 140.

Nomina di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, a Luogotenente Generale del Re.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio stesso;

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Articolo unico

Il Nostro amatissimo figlio Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, è nominato Nostro Luogotenente Generale.

Sulla relazione dei Ministri responsabili, Egli provvederà in nome Nostro a tutti gli affari dell'amministrazione ed eserciterà tutte le prerogative Regie, nessuna eccettuata, firmando i Reali decreti, i quali saranno controsegnati e vidimati nelle solite forme.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Ravello, 5 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

PIETRO BADOGLIO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Articolo unico

Il Sig. Tito Zaniboni cessa dalla carica di Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIO RUIZ

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro di Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Conte Cavaliere Carlo Sforza è nominato Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ARANGIO RUIZ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

IL PRES. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo:

Decreta:

Art. 1

L'On. Avv. Mario Berlinguer è nominato Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

L'Alto Commissario è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 2 giugno 1944.

BADOGLIO

BANDI

BANDO del 22 maggio 1944, n. 24.

Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosenza

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941 n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

Visto il bando n. 22 del 4 marzo 1944 sulla competenza ed il funzionamento del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza:

Ordiniamo:

Art. 1

Il tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza con sede in Catanzaro assume la denominazione di « Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria ».

Art. 2

Il tribunale militare territoriale di guerra della Calabria ha sede in Catanzaro.

Art. 3

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Dal Comando Supremo, 22 maggio 1944

MESSE

BANDO del 23 maggio 1944, n. 25

Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941 n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778781

degli illeciti del fascismo.

L'Alto Commissario è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 2 giugno 1944.

BADOGLIO

BANDI

BANDO del 22 maggio 1944, n. 24.

Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosenza

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli artt. 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura penale militare di guerra nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

Visto il bando 9 giugno 1943 sull'istituzione del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza;

Visti il bando n. 211 del 25 agosto 1943 ed il

[illegible] in vigore il giorno [illegible]

Dal Comando Supremo, 22 maggio 1944

MESSE

BANDO del 23 maggio 1944, n. 25

Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941 n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

Visto il bando n. 18 del 1° febbraio 1944 concernente l'istituzione del tribunale militare di guerra della Sicilia;

Ordiniamo:

Art. 1

E' istituita, con sede in Catania, una sezione autonoma del tribunale militare di guerra della Sicilia.

Tale sezione esercita la propria giurisdizione sul territorio delle provincie di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2

La sezione di cui al precedente articolo giudica anche quale tribunale militare territoriale di guerra.

La sezione stessa pertanto ha la cognizione dei reati commessi sia da militari e persone previsti dall'articolo 251 del codice penale militare di guerra sia da militari e persone previsti dall'art. 252 dello stesso codice.

Art. 3

Le funzioni di presidente presso la sezione di cui all'art. 1 sono esercitate da un ufficiale del Regio Esercito avente grado di colonnello o di tenente colonnello.

Art. 4

Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare - categoria magistrati - avente grado di colonnello o di tenente colonnello.

Esso è coadiuvato da tre o più sostituti procuratori militari.

Art. 5

Le funzioni di giudice relatore sono esercitate da uno o due ufficiali del corpo della giustizia militare - categoria magistrati.

Art. 6

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare - categoria cancellieri - avente grado non superiore a capitano.

Esso è coadiuvato da due o più cancellieri.

Art. 7

I processi pendenti alla data della entrata in vigore del presente bando presso il tribunale militare di guerra della Sicilia restano di competenza dello stesso.

Art. 8

Per quanto altro non previsto dal presente bando si applicano tutte le disposizioni in vigore per i tribunali militari di guerra.

Art. 9

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 25 marzo 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 1 giugno 1944

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Esso è coadiuvato da tre o più sostituti procuratori militari.

Art. 5

Le funzioni di giudice relatore sono esercitate da uno

Il presente bando entra in vigore [illegible] pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 2[illegible] maggio 1944

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 1 giugno 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 3 aprile 1944. n. 95

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 5-4-1944.

Norme per la limitazione del consumo della energia elettrica.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918578

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società « L'Assicuratrice Italiana ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società Mutua « Assicuratrice Cotoni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, n. 123

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10-5-1944.

Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo.

DECRETO INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10-5-1944.

Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna stabiliti in sedi disagiate.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10-5-1944.

Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia.

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 128

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 13-5-1944.

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. Decreto-Legge 8 febbraio 1923, n. 422.

R. DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 25/B;

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5/B del 18-12-1943

Facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

WPB
10 JUN 1944

Subject : Distribution List for Gazzette Ufficiale

To :

AFHQ MGS Legal Advisor	1
CMH MEF Civil Affairs Branch Chief Legal Advisor	1
SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AMG 8th Army	1
RC Region 1	6
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	10
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
RC Region 7	1
RCLO (Thru RC) Region 7	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Commission Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, C.T.N.L.	1

Copies distributed to Sub Comm'n

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

RC Region 6	1
RCLC (Thru RC) Region 6	1
RC Region 7	1
RCLC (Thru RC) Region 7	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MBS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Commission Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGGIO CALABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
OSS R & A Branch Hq AMI Naples	2
ACC Legal Liaison Officer - Taranto	1
Major Sir P M Magnus Conducting O Room 65, Hq ACC Naples	1
Provincial Legal Officer Naples Prov	1
" " " Benevento "	1
" " " Avellino "	1
" " " Campobasso "	1
" " " Foggia "	1
Legal Liaison Officer Brindisi	1
Education Sub Commission (Main)	10

Copies distributed to Sub Comm Hq

2121

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

LCO/4010/b 3 June 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 33 of 3 June 1944.

TO : See distribution List.

This issue of G.U. contains the following legislation:

Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 9 May 1944, No. 155. Instituting the office of Secretary General of the Italian Red Cross.

(b) R. Decree Law 11 May 1944, No. 136. Modification of art. 2, first paragraph of R. Decree Law 2 Aug. 1943, No. 704.

The title "Chief of Government" is substituted in all official acts by that of "President of the Council of Ministers". The attribute "Prime Minister Secretary of State" shall remain in use.

(c) R. Decree Law 22 May 1944. Appointment of Flight Chaplain Mons. Germano Galeazzini to the office of Inspector.

(d) Ministerial Decree 2 May 1944. Absorption of the Banking Firm Dott. Andrea Pilio of Roccadimonte (Salerno) by the Bank of Naples.

(e) Ministerial Decree 17 May 1944. Fixing deposits of candidates and compensation for members of the Examining Commission for operators of steam generators.

(f) Ministerial Decree 25 May 1944. Collection of the entire 1944 production of clipped wool and pulled wool.

(g) Ministerial Decree 25 May 1944. Fixing average contractual wages per diem for workmen employed in threshing during the 1944 season, for the purpose of workmen's accident insurance.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Tuesday, 13 June 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

Richard M. Palmer
for
WM. M. WRIGHT, Colonel
Chief Legal Officer.

2120

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 3 giugno 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno: Abb. anno L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. anno L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno: Abbonamento anno L. 100; Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno: Abb. anno L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. anno L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abbonamento anno L. 200; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 30 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale, pubblicato il 24 maggio 1944, ai righi 7° e 8° dell'art. 1 e 2° e 3° dell'art. 2 del R. D. L. 9-5-1944, n. 139 le parole "Primo Ministro e" e le parole "d'intesa con" devono intendersi rispettivamente sostituite dalle parole: "d'intesa col" e dalle parole "nonchè coi".

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 135.

Istituzione della carica di Segretario Generale della Croce Rossa Italiana . . . . Pag. 205

R. DECRETO-LEGGE 16 maggio 1944, n. 136.

Modifica dell'art. 2, comma primo, del R. Decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 . . . Pag. 206

R. DECRETO 22 maggio 1944.

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.

Determinazione dei salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1944, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . Pag. 208

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 135.

Istituzione della carica di Segretario Generale della Croce Rossa Italiana

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 21 maggio 1882, n. 768 (serie III), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale la Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1242 (serie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978278

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono [illegible]
dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 30 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale, pubblicato il 24 maggio 1944, ai righi 7° e 8° dell'art. 1 e 2° e 5° dell'art. 2 del R. D. L. 9-5-1944 n. 132 le parole "Primo Ministro e" e le parole "d'intesa con i" devono intendersi rispettivamente sostituite dalle parole: "d'intesa col" e dalle parole "nonchè coi".

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 135.

Istituzione della carica di Segretario Generale della Croce Rossa Italiana . . . . . Pag. 205

R. DECRETO-LEGGE 16 maggio 1944, n. 136.

Modifica dell'art. 2, comma primo, del R. Decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 . . . Pag. 206

R. DECRETO 22 maggio 1944.

Nomina ad Ispettore del Primo Cappellano Capo Mons. Germano Galassini . . . . Pag. 207

DECRETO MINISTERIALE 1 maggio 1944.

Incorporazione dell'Azienda Bancaria Dott. Andreo Egidio, con sede in Roccapiemonte (Salerno), nel Banco di Napoli . . . . . Pag. 207

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1944.

Determinazione depositi dei candidati e compensi per i componenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore Pag. 207

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.

Ammasso totalitario delle lane di tosa e di concia, prodotte nel 1944 . . . . Pag. 208

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.

Determinazione dei salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1944, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . . Pag. 208

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 135.

Istituzione della carica di Segretario Generale della Croce Rossa Italiana

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la Legge 21 maggio 1882, n. 768 (serie III), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale la Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella Legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamente della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella Legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana, e successive modifiche;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918576

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta agli organi istituzionali previsti dall'art. 4 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, è istituito un Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Segretario Generale, che è alle dirette dipendenze del Presidente Generale dell'Associazione, è nominato con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa coi Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Guerra.

Art. 2

Il Segretario Generale:

a) coadiuva il Presidente Generale nell'adempimento delle funzioni allo stesso affidate dalle leggi istitutive dell'Associazione Italiana della Croce Rossa e dallo statuto approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111;

b) sovraintende all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione ed alle gestioni contabili dell'Associazione stessa e dei comitati, sottocomitati e

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 16 maggio 1944, n. 136.

Modifica dell'art. 2 comma primo, del R. Decreto-legge 2 agosto 1943 n. 704.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

In tutti gli atti ufficiali, alla dizione « Capo del Governo » sarà sostituita quella di « Presidente del Consiglio dei Ministri », fermo restando l'attributo di « Primo Ministro Segretario di Stato ».

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918576

delle Finanze e della Guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta agli organi istituzionali previsti dall'art. 4 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, è istituito un Segretario Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Segretario Generale, che è alle dirette dipendenze del Presidente Generale dell'Associazione, è nominato con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa coi Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Guerra.

Art. 2

Il Segretario Generale:

a) coadiuva il Presidente Generale nell'adempimento delle funzioni allo stesso affidate dalle leggi istitutive dell'Associazione Italiana della Croce Rossa e dallo statuto approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111;

b) sovraintende all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione ed alle gestioni contabili dell'Associazione stessa e dei comitati, settocomitati e delegazioni dipendenti secondo gli ordini e le direttive del Presidente Generale e del Consiglio direttivo del Comitato Centrale;

c) sovraintende al personale dell'Associazione e provvede in ordine ai posti eventualmente vacanti.

Art. 3

Con R. decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabiliti gli assegni di spettanza del Segretario Generale, a carico dell'Associazione, e saranno emanate le disposizioni che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

R. DECRETO-LEGGE 16 maggio 1944, n. 136.

Modifica dell'art. 2 comma primo, del R. Decreto-legge 2 agosto 1943 n. 704.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

In tutti gli atti ufficiali, alla dizione « Capo del Governo » sarà sostituita quella di « Presidente del Consiglio dei Ministri », fermo restando l'attributo di « Primo Ministro Segretario di Stato ».

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 16 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto

Il Guardasigilli ARANGIO-RUIZ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

R. DECRETO 22 maggio 1944.

Nomina ad Ispettore del primo Cappellano Capo Mons. Germano Galassini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la Legge 16 gennaio 1936, n. 77 sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze Armate dello Stato;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 474, recante le norme esecutive della Legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/b;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro dell'Interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il 1° Cappellano Capo Mons. Germano Galassini è nominato Ispettore, ai sensi dell'art. 5 della Legge 16 gennaio 1936, n. 77.

Art. 2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 22 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO

DECRETO MINISTERIALE 1 maggio 1944.

Incorporazione dell'Azienda Bancaria Dott. Andrea Egidio, con sede in Roccapiemonte (Salerno) nel Banco di Napoli.

sparmio e per l'Esercizio del Credito ebbe già a manifestare parere favorevole, in linea di massima, in data 12 marzo 1943, alla progettata incorporazione;

Decreta:

Articolo unico

Nulla osta alla incorporazione dell'azienda bancaria dr. Andrea Egidio, con sede in Roccapiemonte (Salerno), nel Banco di Napoli, Istituto di Credito di Diritto Pubblico con sede in Napoli, alle condizioni specificate nella deliberazione sopra indicata del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli e nella suddetta domanda avanzata dal proprietario della Banca dott. Andrea Egidio, rimanendo altresì autorizzato il Banco di Napoli a sostituirsi all'azienda da assorbire nell'esercizio della filiale di Roccapiemonte (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Dato a Salerno, 1 maggio 1944.

IL MINISTRO
QUINTO QUINTIERI

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1944.

Determinazione depositi dei candidati e compensi per i componenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1937 (Gazzetta Ufficiale 216 del 16 settembre 1937);

Visto il prospetto delle sessioni di esami per il rilascio del certificato di abilitazione alla condotta di generatori di vapore che i Capi Circoli dell'Ispettorato Industria e Lavoro (già denominato Ispettorato Corporativo) sono autorizzati a tenere periodicamente, prospetto allegato al decreto Ministeriale 27 aprile 1940 (Gazz. Uff. del 20 maggio 1940, n. 117);

Ritenuta la necessità di adattare alle attuali esigenze i compensi dovuti ai componenti ed al segretario della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

nistri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro dell'Interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il 1° Cappellano Capo Mons. Germano Galassini è nominato Ispettore, ai sensi dell'art. 5 della Legge 16 gennaio 1936, n. 77.

Art. 2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 22 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO

DECRETO MINISTERIALE 1 maggio 1944.

Incorporazione dell'Azienda Bancaria Dott. Andrea Egidio, con sede in Roccapiemonte (Salerno) nel Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 28 e 48, comma 3°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le Leggi 7 marzo 1938, n. 141 e 7 aprile 1938, n. 636;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli in data 8 marzo 1944 e la domanda avanzata dal Dr. Andrea Egidio, proprietario della Banca omonima con sede in Roccapiemonte (Salerno), in ordine alla progettata incorporazione di quest'ultima azienda nella prima;

Considerato che l'Ispettorato per la Difesa del Risparmio e per l'Esercizio del Credito ha dato parere favorevole alla richiesta incorporazione;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dell'azienda da assorbire nell'esercizio della filiale di Roccapiemonte (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Dato a Salerno, 1 maggio 1944

IL MINISTRO
QUINTO QUINTIERI

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1944.

Determinazione depositi dei candidati e compensi per i componenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1937 (Gazzetta Ufficiale 216 del 16 settembre 1937);

Visto il prospetto delle sessioni di esami per il rilascio del certificato di abilitazione alla condotta di generatori di vapore che i Capi Circoli dell'Ispettorato Industria e Lavoro (già denominato Ispettorato Corporativo) sono autorizzati a tenere periodicamente, prospetto allegato al decreto Ministeriale 27 aprile 1940 (Gazz. Uff. del 20 maggio 1940, n. 117);

Ritenuta la necessità di adattare alle attuali esigenze i compensi dovuti ai componenti ed al segretario della Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, nonchè i depositi da versare dai candidati alla Associazione Nazionale per il Controllo sulla Combustione per le sole spese inerenti all'esecuzione degli esami;

Decreta:

Art. 1

Gli onorari dovuti a norma del 1° comma dell'art. 17 del D. M. 13 agosto 1937 ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore sono aumentati del 70%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Art. 2

I depositi di cui al prospetto allegato al D. M. 27 aprile 1940 da versare dai candidati agli esami per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore all'Associazione Nazionale per il Controllo sulla Combustione per le sole spese inerenti alla esecuzione degli esami sono aumentati del 70%.

Dato a Salerno, 17 maggio 1944.

IL MINISTRO
DI NAPOLI

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.

Ammasso totalitario delle lane di tosa e di concia, prodotte nel 1944.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, che stabilisce le norme per gli ammassi della lana;

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 968, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 8 marzo 1937 n. 521;

Vista la Legge 19 gennaio 1939, n. 391, che converte in Legge — con modificazione — il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 968;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764;

Considerata la necessità di mantenere l'ammasso obbligatorio per tutte le lane di tosa e di concia, di produzione 1944;

Decreta:

Art. 1

E' fatto obbligo ai produttori di lana di tosa e di concia della campagna 1944 di conferire all'ammasso l'intera quantità di lana prodotta. E' data peraltro facoltà al produttore di non conferire all'ammasso le quantità occorrenti per il proprio fabbisogno, nella misura massima di Kg. 2 per ogni persona di famiglia o dipendente, conviventi a carico.

Con disposizione successiva saranno fissati i prezzi

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Salerno, 25 maggio 1944.

IL MINISTRO
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1944.

Determinazione dei salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di trebbiatura per la compagna 1944, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la composizione e la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23 B, concernente l'aumento delle retribuzioni ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro;

Ritenuta la necessità di determinare con urgenza la misura di detti salari medi o convenzionali per la campagna 1944;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, i salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti alle macchine trebbiatrici per la campagna 1944 sono determinati nella misura risultante dalla tabella approvata con D. Ministeriale del 30 giugno 1943 maggiorata del 70% (settanta per cento).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1937. n. 521. che stabilisce le norme per gli ammassi della lana:

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1938. n. 968. che apporta modificazioni al R. decreto-legge 8 marzo 1937 n. 521:

Vista la Legge 19 gennaio 1939. n. 391. che converte in Legge — con modificazione — il R. decreto-legge 11 aprile 1938. n. 968:

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 giugno 1940. n. 764:

Considerata la necessità di mantenere l'ammasso obbligatorio per tutte le lane di tosa e di concia, di produzione 1944:

Decreta:

Art. 1

E' fatto obbligo ai produttori di lana di tosa e di concia della campagna 1944 di conferire all'ammasso l'intera quantità di lana prodotta. E' data peraltro facoltà al produttore di non conferire all' ammasso le quantità occorrenti per il proprio fabbisogno, nella misura massima di Kg. 2 per ogni persona di famiglia o dipendente, conviventi a carico.

Con disposizione successiva saranno fissati i prezzi da corrispondere all'atto del conferimento, sulla base dei costi di produzione.

Art. 2

Le lane ammassate a tenore dell'articolo precedente dovranno essere tenute a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro che provvederà ad assegnarle alle industrie per la lavorazione.

Art. 3

Ogni altra contraria disposizione in materia è abrogata.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili a norma di Legge.

sizione e la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse:

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1943. n. 23 B. concernente l'aumento delle retribuzioni ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro:

Ritenuta la necessità di determinare con urgenza la misura di detti salari medi o convenzionali per la campagna 1944:

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935. n. 1765. i salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti alle macchine trebbiatrici per la campagna 1944 sono determinati nella misura risultante dalla tabella approvata con D. Ministeriale del 30 giugno 1943. maggiorata del 70% (settanta per cento).

I salari così calcolati debbono considerarsi comprensivi del vitto somministrato dall'agricoltore.

In esecuzione dell'art. 39 del Regio decreto 17 agosto 1935. n. 1765. il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale ai trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale predetto ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario medio.

Vietri sul Mare, 25 maggio 1944.

p. IL MINISTRO
SANSONETTI

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

ALLIED FORCES
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L

4 June 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 52 of 31 May 1944.

TO : See distribution list.

This issue of G.U. contains the following:

I. Announcements.
Award of civil valour (Ministry of Interior).

II. Laws and Decrees.
(a) R. Decree Law 26 May 1944, no. 134. Punishment of fascist offences and illegalities.

The following is a short synopsis of the law:

Punishment of Fascist Offences.

(1) The law abrogates all penal provisions protecting fascist institutions and annuls all sentences rendered under such laws.

(2) Persons who promoted or organized the armed insurrection of 28 October 1922 (March on Rome), organized fascist bands which committed serious acts of violence, promoted or directed the coup d'etat of 3 Jan. 1925 shall be punished by imprisonment and in certain cases by death. They shall also be barred from the exercise of their political rights.

(3) These offences shall be punished notwithstanding the fact that Statute of Limitations would ordinarily bar their prosecution. Amnesties and indults previously granted are revoked; pardons may be revoked by the King. Sentences previously rendered in respect to such offences may be revoked if it appears that the decision was influenced by fascist coercion. The exceptional rules set out in this para (i.e. exclusion of the Statute of Limitations, revocation of amnesties etc.) shall apply to any offence committed at any time with fascist motives and involving exploitation of opportunities created by fascism.

(4) Persons who after Sept. 8, 1943 committed offences against military loyalty or defense in that they in any way cooperated with the Germans shall be punished in accordance with the penal military code of war regardless whether or not they held military status.

(5) If any of the offenders took part in the fight against the Germans after 8th of Sept. 1943 the penalty may under certain circumstances be reduced or the offender may be aquitted altogether. .

Punishment of Fascist "Illegalities".

(1) A person whose activities, tainted by fascist motives, did not constitute an offence but were contrary to rules of public or private law or to uprightness or political integrity, shall be excluded from public offices, from the exercise of professions or arts or barred from the enjoyment of political rights for a certain period of time.

acts of violence, promoted or [illegible] punished by imprisonment and in certain cases by death. They shall also be barred from the exercise of their political rights.

(3) These offences shall be punished notwithstanding the fact that Statute of Limitations would ordinarily bar their prosecution. Amnesties and indults previously granted are revoked; pardons may be revoked by the King. Sentences previously rendered in respect to such offences may be revoked if it appears that the decision was influenced by fascist coercion. The exceptional rules set out in this para (i.e. exclusion of the Statute of Limitations, revocation of amnesties etc.) shall apply to any offence committed at any time with fascist motives and involving exploitation of opportunities created by fascism.

(4) Persons who after Sept. 8, 1943 committed offences against military loyalty or defense in that they in any way cooperated with the Germans shall be punished in accordance with the penal military code of war regardless whether or not they held military status.

(5) If any of the offenders took part in the fight against the Germans after 8th of Sept. 1943 the penalty may under certain circumstances be reduced or the offender may be aquitted altogether.

Punishment of Fascist "Illegalities".

(1) A person whose activities, tainted by fascist motives, did not constitute an offence but were contrary to rules of public or private law or to uprightness or political integrity, shall be excluded from public offices, from the exercise of professions or arts or barred from the enjoyment of political rights for a certain period of time.

(2) Such persons, if found to constitute a danger to society, may be ordered detained in an agricultural colony or in a labour establishment for a period not exceeding ten years.

The Machinery.

(1) The law shall be applied by the "High Commissioner for punishment of fascist offences and illegalities" assisted by a number of Commissioners (chosen from among high judicial officials) and by Special "District Courts for punishment of fascist offences" (one for each Court of Appeal District) and "Provincial Commissions for punishment of fascist illegalities" (one for each Province). The District Courts and Provincial Commissions are presided by a judicial official and composed of lay judges.

(2) A procedure somewhat along the lines of jury trial is set out in detail.

Note: Copies of an unofficial translation of the above law are available in limited number to the recipients of this Memorandum and will be supplied upon request direct to the Legal Subcommission.

(b) Ministerial Decree 20 May 1940. Modification of the budget of the Ministry of Public Works and of the Autonomous State Agency for Roads (Azienda Autonoma Statale de la Strada).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Officiale will make their return not later than by 1700 hours Thursday, 8 June 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

Richard H. W. Brown
Col. CAC
FOR G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

2.3. Copies of this issue contain an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 3 decrees to AMG territory.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, mercoledì 31 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200
	Un fascicolo - Premi vari.			Un fascicolo - Premi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzette Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nelle parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO.

Ricompensa al valor civile . . . Pag. 197

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134

Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo . . . Pag. 197

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1944

Variazione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada . . . Pag. 204

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile.

S. M. il Re, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, nell'udienza del 22 Maggio 1944 ha conferito la medaglia d'argento al valor civile a S. E. l'Arcivescovo di Manfredonia

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134.

Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, e dei Ministri senza portafoglio, nonchè dei Ministri dell'Interno, di Gra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » volgersi [illegible]

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO.

Ricompensa al valor civile . . . Pag. 197

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134.

Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo . . . . Pag. 197

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944.

Variazione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada . . . . . Pag. 204

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile.

S. M. il Re, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, nell'udienza del 22 Maggio 1944 ha conferito la medaglia d'argento al valor civile a S. E. l'Arcivescovo di Manfredonia, Mons. Comm. Andrea Cesarano, in premio della sua nobile e coraggiosa condotta appresso indicata:

« Durante il periodo dell'occupazione tedesca di Manfredonia dal 9 al 26 Settembre 1943, sprezzante di ogni minaccia, ovunque amorosamente si prodigava e accorreva, ove fossero in pericolo vite umane.

Sotto bombardamenti e mitragliamenti da aerei, ponendosi anche a braccia aperte dinanzi ad una formazione di mitragliatrice pronta a far fuoco sulla folla, salvava numerose vite umane, aiutava fuggiaschi, riusciva ad impedire che si operassero distruzioni e rovine, con conseguenti eventi sanguinosi.

Mirabile esempio di abnegazione e di altissima virtù cristiana ».

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134.

Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, e dei Ministri senza portafoglio, nonchè dei Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, delle Comunicazioni e dell'Industria Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO

NORME DI DIRITTO SOSTANTIVO

CAPO I

I delitti e gli illeciti fascisti

Art. 1

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi creati dal fa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

scismo. Le sentenze di condanna già pronunziate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2

Coloro che promossero o diressero l'insurrezione armata del 28 ottobre 1922 contro i poteri dello Stato sono puniti con l'ergastolo e, se continuarono in alte responsabilità fasciste dopo che le leggi fasciste introdussero la pena di morte, può essere loro inflitta detta pena.

Art. 3

Gli organizzatori delle bande fasciste, i quali promossero o compirono gravi atti di violenza a danno di enti o di organizzazioni o di singoli, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 4

Coloro che promossero o diressero l'attuazione del colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e dopo di esso contribuirono con atti rilevanti a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 5

Ai delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto non si applicano le norme del codice penale sulla prescrizione.

Le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili a questi delitti e, se già sono stati applicati, le relative declaratorie sono revocate. L'Alto Commissario potrà proporre al Re la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano tro la fedeltà e la difesa militare qualunque forma di collaborazione attiva, di aiuto e di assistenza prestata al tedesco invasore.

Art. 7

Se il colpevole rivestiva una carica fascista, le pene stabilite per i delitti di cui agli artt. 5 e 6 sono aumentate fino ad un terzo.

Art. 8

Se il colpevole di uno dei delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, posteriormente all'8 settembre 1943, si sia distinto nella lotta contro i tedeschi, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite di due terzi.

Se nella lotta contro i tedeschi il colpevole abbia riportato gravi lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da tre a cinque anni, e le altre pene sono ridotte ad una misura non superiore ai tre anni.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze il colpevole abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Se il colpevole di uno dei delitti contemplati negli artt. 2, 3, 4, e 5 del presente decreto si sia ritirato dalla vita politica o abbia preso posizione ostile al fascismo in tempo anteriore all'inizio dell'attuale guerra, si applicano le diminuzioni di pena previste nel primo comma del presente articolo. Se a causa dei predetti atteggiamenti egli abbia subito condanne penali o provvedimenti di polizia, si applicano le riduzioni previste nel secondo comma.

Per gli stessi delitti il giudice, valutate le circostanze di cui all'art. 133 codice penale, all'ergastolo può sostituire la reclusione per trent'anni e ridurre le altre pene di un sesto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787019

Coloro che promossero o diressero l'attuazione del colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e dopo di esso contribuirono con atti rilevanti a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 5

Ai delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto non si applicano le norme del codice penale sulla prescrizione.

Le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili a questi delitti e, se già sono stati applicati, le relative declaratorie sono revocate. L'Alto Commissario potrà proporre al Re la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai delitti commessi in qualunque tempo per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, puniti dalle leggi penali in vigore al momento della loro commissione con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.

Art. 6

Chiunque posteriormente all'8 settembre 1943, anche non rivestendo la qualità di militare, abbia commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare è punito a norma delle disposizioni del titolo 3° del libro 3° del codice penale militare di guerra.

Ai fini di questo articolo è considerato delitto contro la [illegible] reclusione da tre a cinque anni, e le altre pene sono ridotte ad una misura non superiore ai tre anni.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze il colpevole abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Se il colpevole di uno dei delitti contemplati negli artt. 2, 3, 4, e 5 del presente decreto si sia ritirato dalla vita politica o abbia preso posizione ostile al fascismo in tempo anteriore all'inizio dell'attuale guerra, si applicano le diminuzioni di pena previste nel primo comma del presente articolo. Se a causa dei predetti atteggiamenti egli abbia subito condanne penali o provvedimenti di polizia, si applicano le riduzioni previste nel secondo comma.

Per gli stessi delitti il giudice, valutate le circostanze di cui all'art. 133 codice penale, all'ergastolo può sostituire la reclusione per trent'anni e ridurre le altre pene di un sesto.

Art. 9

Chiunque, per motivi fascisti od avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di diritto pubblico o privato, di rettitudine o di probità politica, è soggetto alle pene della interdizione temporanea dai pubblici uffici o della interdizione da una professione o da un'arte, ovvero della privazione dell'esercizio dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso, può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

E' applicabile il terzo comma dell'art. 8.

CAPO II

Gli organi per la punizione dei delitti e degl'illeciti del fascismo

Art. 10

Per l'applicazione del presente decreto è istituito l'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degl'illeciti del fascismo, che è retto da un Alto Commissario.

Art. 11

L'Alto Commissario è scelto fra i cittadini la cui avversione al fascismo è testimoniata dalla vita interrerata e dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922, e preferibilmente fra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.

L'Alto Commissario è nominato con Regio decreto su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato, per la durata della carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario di 1° grado e ne ha le prerogative e le garanzie istituzionali.

Art. 12

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie la punizione dei delitti e degl'illeciti fascisti. Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto, che per sua delega lo sostituisce. L'Alto Commissario aggiunto è nominato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, su proposta dell'Alto Commissario, ed è equiparato per la durata della carica ai magistrati dell'ordine giudiziario di 3° grado.

Art. 13

All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero di cancelleria scelti fra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

Questo può scegliere personale di sua fiducia, da nominarsi con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, per il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Alle dipendenze dell'Alto Commissariato è istituito un nucleo di polizia giudiziaria, composto da ufficiali, sottufficiali e militi dell'Arma dei Carabinieri Reali e da funzionari ed agenti di Pubblica Sicurezza, il cui numero sarà determinato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

L'Alto Commissario e gli organi dipendenti possono richiedere la polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

Art. 14

L'Alto Commissario ha i poteri:

a) di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione della pubblica amministrazione o su denunzia sottoscritta di privati, l'azione per i delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 e per gl'illeciti previsti nell'art. 9;

b) di deferire l'accusato, in base ai risultati dell'istruzione, al giudizio degli organi competenti;

c) di sostituire i componenti dei detti organi e di decidere sulla loro astensione;

d) di dichiarare la nullità delle sentenze di cui all'art. 1;

e) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, e, qualora risulti che ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 5, di pronunziare la giuridica inesistenza delle sentenze, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;

f) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi del R. decreto-legge 28 di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

ottobre 1922, e preferibilmente fra quelli che ... sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.

L'Alto Commissario è nominato con Regio decreto su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato, per la durata della carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario di 1° grado e ne ha le prerogative e le garanzie istituzionali.

Art. 12

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie la punizione dei delitti e degl'illeciti fascisti. Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto, che per sua delega lo sostituisce. L'Alto Commissario aggiunto è nominato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, su proposta dell'Alto Commissario, ed è equiparato per la durata della carica ai magistrati dell'ordine giudiziario di 3° grado.

Art. 13

All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero adeguato, Commissari che coadiuvano l'Alto Commissario.

I Commissari sono nominati con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, fra i magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I Commissari sono assistiti dalle guarentigie istituzionali dirette a sottrarre il potere giudiziario alle ingerenze del potere esecutivo.

All'Alto Commissariato sono assegnati funzionari

a) di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione della pubblica amministrazione o su denunzia sottoscritta di privati, l'azione per i delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 e per gl'illeciti previsti nell'art. 9;

b) di deferire l'accusato, in base ai risultati dell'istruzione, al giudizio degli organi competenti;

c) di sostituire i componenti dei detti organi e di decidere sulla loro astensione;

d) di dichiarare la nullità delle sentenze di cui all'art. 1;

e) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, e, qualora risulti che ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 5, di pronunziare la giuridica inesistenza delle sentenze, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;

f) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e, qualora risulti che siano stati ignorati o trascurati fatti di importanza notevole, di richiedere che si proceda dagli organi stessi a nuovo esame, salva ed impregiudicata in ogni caso l'applicazione del presente decreto;

g) di segnalare ai competenti organi i casi che possono dar luogo all'applicazione delle leggi per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza.

Le denunzie private di cui alla lett. a) non saran-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918781

ne più ricevibili trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per le provincie tuttora occupate dal tedesco, l'anno decorre dall'entrata in vigore del presente decreto in ciascuna di esse.

Art. 15

In ogni capoluogo di provincia è istituito un ufficio istruttorio, al quale sono addetti uno o più Commissari istruttori scelti e nominati ai sensi dell'art. 13.

Art. 16

In ogni distretto di Corte di Appello è istituita una Corte distrettuale per la punizione dei delitti del fascismo, che ha sede nel capoluogo.

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 5°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, ed è composta di sette giudici popolari.

Alla Corte sono assegnati due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che lo coadiuva, e, ove occorra, lo sostituisce, e l'altro, scelto nel ruolo della requirente, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alto Commissario le attribuisca ad uno dei Commissari di cui all'art. 13.

Art. 17

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per la punizione degli illeciti del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art. 15.

Art. 18

I giudici popolari sono scelti fra i cittadini che ab

L'albo è sottoposto all'approvazione dell'Alto Commissario, il quale ripartisce i giudici popolari che vi sono iscritti tra la Corte distrettuale e le Commissioni provinciali del distretto, formando i rispettivi elenchi.

Art. 20

Agli uffici di cancelleria dipendenti dagli Uffici istruttori, dalle Corti distrettuali e dalle Commissioni provinciali sono assegnati, in numero adeguato, funzionari scelti nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 21

Alla nomina dei magistrati assegnati alle Corti distrettuali ed alle Commissioni provinciali e dei funzionari del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnati agli uffici di cancelleria di cui all'articolo 20 provvede il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Durante il tempo delle sessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono delle prerogative e delle guarentigie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

E' ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 del codice di procedura penale, ad esclusione di quello del numero 2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario; su quelle dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

TITOLO SECONDO

NORME DI DIRITTO PROCESSUALE

CAPO I

Della competenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

te giudici popolari.

Alla Corte sono assegnati due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che lo coadiuva, e, ove occorra, lo sostituisce, e l'altro, scelto nel ruolo della requirente, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alto Commissario le attribuisca ad uno dei Commissari di cui all'art. 13.

Art. 17

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per la punizione degli illeciti del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art. 15.

Art. 18

I giudici popolari sono scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 11.

Art. 19

Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.

Il numero dei giudici popolari per ogni distretto è determinato con decreto reale, su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

Alla formazione dell'albo, che deve essere riveduto nel gennaio di ogni anno, provvede una Commissione composta del Presidente della Corte distrettuale e di quattro cittadini nominati dall'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Durante il tempo delle sessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono delle prerogative e delle guarentigie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

E' ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 del codice di procedura penale, ad esclusione di quello del numero 2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario; su quelle dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

TITOLO SECONDO

NORME DI DIRITTO PROCESSUALE

CAPO I

Della competenza

Art. 22

La Corte distrettuale è competente a giudicare sui delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, compresa l'ipotesi prevista nella lettera e) dell'art. 14.

Art. 23

La Commissione provinciale è competente a giudicare sugli illeciti previsti dall'art. 9.

Art. 24

Nel caso di concorso dei delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 con gli illeciti previsti dall'art. 9, la competenza appartiene alla Corte distrettuale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Se dal giudizio emerge che un fatto non costituisce delitto ma illecito, la Corte distrettuale giudica nel merito.

Art. 25

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative di diritto penale sostanziale e di diritto penale processuale, comprese quelle previste dagli artt. 36, 37 e 47 dello Statuto, e non si applicano le norme sulla competenza dei tribunali dei minorenni.

Art. 26

La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di Appello presso cui funziona, quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quant'altro riguarda la competenza stessa e quella per connessione, valgono le norme degli artt. 39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dell'art. 29 del presente decreto.

CAPO II
Dell'istruzione

Art. 27

L'Alto Commissario, se dalle prime indagini rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedersi all'istruzione; altrimenti dispone che la denunzia sia archiviata, sentito il parere dell'Ufficio istruttorio di cui all'art. 15.

All'istruzione procede il Commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio.

Art. 28

L'istruzione è compiuta con le forme e con i poteri previsti dal codice di procedura penale per l'istruzione sommaria.

Art. 29

Esaurita l'istruzione, il Commissario che vi ha proceduto presenta all'Alto Commissario gli atti raccolti ed una relazione riassuntiva nella quale conclude con la proposta per il non luogo a procedimento o per il rinvio al giudizio degli organi rispettivamente competenti secondo gli artt. 22 e 23, formulando i relativi capi di imputazione, e, qualora risulti un reato diverso da quelli indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, per la trasmissione di copia di tutti o di parte degli atti al Procuratore del Re competente, perchè eserciti l'azione penale, se il reato non è ancora estinto.

Sulla proposta decide l'Alto Commissario, che o dichiara non doversi procedere o emette il decreto di rinvio a giudizio, ordinando o confermando se del caso l'ordine di cattura, o, nella ipotesi del comma precedente, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re. Egli può anche concedere la libertà provvisoria nei casi previsti dal codice di procedura penale.

CAPO III
Del giudizio

Sezione 1ª
Norme comuni

Art. 30

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali stabiliscono la data di inizio della sessione e fissano i processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 31

Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, il presidente della Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco dodici giudici popolari, e il presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

sione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quant'altro riguarda la competenza stessa e quella per connessione, valgono le norme degli artt. 39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dell'art. 29 del presente decreto.

CAPO II
Dell'istruzione

Art. 27

L'Alto Commissario, se dalle prime indagini rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedersi all'istruzione; altrimenti dispone che la denunzia sia archiviata, sentito il parere dell'Ufficio istruttorio di cui all'art. 15.

All'istruzione procede il Commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio.

Art. 28

L'istruzione è compiuta con le forme e con i poteri previsti dal codice di procedura penale per l'istruzione sommaria.

Le notizie, i documenti e gli incarti processuali necessari per l'istruzione sono richiesti alle pubbliche amministrazioni, che non possono rifiutarli.

Nè in istruzione nè in giudizio è concessa l'astensione dalla testimonianza accordata dall'art. 352 del codice di procedura penale.

Gli ordini di comparizione e di cattura sono emessi nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura penale. Fuori dei detti casi, i fatti e le circostanze emerse dall'istruzione sono contestate allo accusato mediante invito a discolparsi entro un termine non inferiore a cinque giorni, nè superiore a quindici.

dente, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re. Egli può anche concedere la libertà provvisoria nei casi previsti dal codice di procedura penale.

CAPO III
Del giudizio

Sezione 1ª
Norme comuni

Art. 30

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali stabiliscono la data di inizio della sessione e fissano i processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 31

Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, il presidente della Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco dodici giudici popolari, e il presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899.

I nomi dei giudici popolari estratti sono comunicati immediatamente all'Alto Commissario.

Art. 32

Nei modi e termini dell'art. 16 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899, i presidenti della Corte distrettuale e della Commissione provinciale chiamano fra i giudici popolari estratti quelli che debbono prestare servizio per tutta la sessione, in numero di sette, più due supplenti, per la Corte distrettuale, e in numero di due, più un supplente, per la Commissione provinciale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978016

Tutti i giudici popolari designati prestano giuramento subito dopo l'apertura della prima udienza della sessione, leggendo, l'un dopo l'altro, la seguente formula: « Giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza, e nel solo interesse della giustizia, i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato ».

Art. 33

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali provvedono a tutti gli atti preliminari del giudizio a norma degli artt. 405 e segg. codice procedura penale.

Le udienze sono pubbliche e i dibattimenti si svolgono secondo le norme stablite negli artt. 423 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili ed in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti.

Sezione 2ª

Norme particolari per le Corti distrettuali

Art. 34

L'Alto Commissario può disporre che le Corti distrettuali, nell'ambito della circoscrizione, procedano al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato oppure dove ritiene più opportuno.

Art. 35

Quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali, è ammessa la costituzione di parte civile in dibattimento a norma dell'art. 430 codice procedura penale.

E', del pari, ammessa soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile a norma degli artt. 107 e segg. codice procedura penale.

Art. 36

Aperto il dibattimento e costituite le parti, il pre-

ministero e le altre parti a presentare la richiesta per proporre i quesiti ai giudici popolari, indi li formula e ne dà lettura.

Art. 38

I quesiti si formulano mediante domande cui possa rispondersi con un « Sì » o con un « No », e debbono essere distinti per ciascun imputato, per ciascun fatto principale o subordinato, per ciascuna delle circostanze che escludono, aggravano o attenuano la pena, e per la pericolosità, se non sia presunta dalla legge. Quando sia posto il quesito circa la sussistenza dell'aggravante di cui alla seconda parte dell'art. 2, dovrà essere aggiunto apposito quesito circa l'applicazione della pena di morte. I quesiti vengono proposti nell'ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione.

Art. 39

Il pubblico ministero e le altre parti hanno facoltà di chiedere che i quesiti siano formulati o disposti in modo ed ordine diversi.

Il presidente decide sulle istanze predette.

Art. 40

Formulati definitivamente i quesiti e sottoscritti dal presidente e dal cancelliere, si procede alla discussione finale a norma dell'art. 468 codice procedura penale.

Art. 41

Terminata la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segna, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Art. 34

L'Alto Commissario può disporre che le Corti distrettuali, nell'ambito della circoscrizione, procedano al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato oppure dove ritiene più opportuno.

Art. 35

Quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali, è ammessa la costituzione di parte civile in dibattimento a norma dell'art. 439 codice procedura penale.

E', del pari, ammessa soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile a norma degli artt. 107 e segg. codice procedura penale.

Art. 36

Aperto il dibattimento e costituite le parti, il presidente, anche di ufficio, sentiti il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara non doversi procedere se l'azione penale non può essere promossa o proseguita o se il reato è estinto, indicandone la causa nel dispositivo della sentenza.

Questa è deliberata senza l'intervento dei giudici popolari.

Il presidente decide pure sulle eccezioni di incompetenza e sulle altre questioni preliminari.

Art. 37

Esaurite le prove e licenziati, se del caso, i giudici popolari supplenti, il presidente invita il pubblico

tà di chiedere che i quesiti siano formulati in modo ed ordine diversi.

Il presidente decide sulle istanze predette.

Art. 40

Formulati definitivamente i quesiti e sottoscritti dal presidente e dal cancelliere, si procede alla discussione finale a norma dell'art. 468 codice procedura penale.

Art. 41

Terminata la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segna, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

Art. 42

Ultimata la votazione, che non può essere sospesa, il presidente riapre l'udienza e dà lettura dell'esito della votazione su ciascun quesito; invita quindi il pubblico ministero e i difensori delle parti a proporre le rispettive richieste, conclusioni od istanze; immediatamente dopo, in base all'esito della votazione, redige la sentenza e la pubblica mediante lettura in udienza.

Le sanzioni e le misure di sicurezza sono applicate dal presidente, sentiti i giudici popolari in camera di consiglio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Sezione 3ª

Norme particolari per le Commissioni provinciali

Art. 43

Nei giudizi innanzi alle Commissioni provinciali non è ammessa la costituzione di parte civile, nè la citazione del responsabile civile.

Art. 44

Il presidente e i giudici popolari costituiscono unico collegio giudicante.

CAPO IV

Delle impugnazioni

Art. 45

Contro la sentenza della Corte distrettuale è ammesso ricorso per cassazione soltanto per i motivi indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 524 codice procedura penale.

Se la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'Alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 46

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione all'infuori della revisione.

Art. 47

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se l'accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alla stessa.

detratte a norma dell'art. 137 codice penale; le pene pecuniarie eseguite sono detratte dall'ammontare complessivo di quelle irrogate.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50

Per tutto ciò che non è previsto nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

Art. 51

Il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per l'Epurazione nazionale dal fascismo, è abrogato.

Art. 52

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrativo che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 53

Con successivo provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia, di intesa con quello delle Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno stabilite le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico; i fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 54

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e cessa di aver vigore un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, salva la definizione dei procedimenti in corso e l'esecuzione delle condanne già pronunziate.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Primo Ministro, Presidente del Consiglio, pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918578

Contro la sentenza della Corte distrettuale è ammesso ricorso per cassazione soltanto per i motivi indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 524 codice procedura penale.

Se la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'Alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 46

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione all'infuori della revisione.

Art. 47

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se l'accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alla stessa.

Art. 48

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

CAPO V
Dell'esecuzione

Art. 49

Le sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali sono eseguite secondo le norme degli artt. 575 e segg. codice procedura penale.

Nei casi di cui all'art. 14 lett. e) del presente decreto, le pene detentive sofferte in esecuzione della sentenza dichiarata giuridicamente inesistente sono

Con successivi provvedimenti [illegible] norme di carattere integrativo che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 53

Con successivo provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia, di intesa con quello delle Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno stabilite le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico: i fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 54

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e cessa di aver vigore un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, salva la definizione dei procedimenti in corso e l'esecuzione delle condanne già pronunziate.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Primo Ministro, Presidente del Consiglio, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 28 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SFORZA - CROCE - TOGLIATTI - RODINÒ
MANCINI - ALDISIO - ARANGIO-RUIZ - QUINTIERI
ORLANDO - DE COURTEN - SANDALLI - OMODEO
TARCHIANI - GULLO - CERABONA - DI NAPOLI

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944.

Variazione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1944, n. 37, con il quale è stata stanziata la somma di lire 27.000.000 in conto di quella di lire 600.000.000 autorizzata con il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72;

Ritenuta la necessità di stanziare l'ulteriore somma di lire 73.000.000;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio 1943-44 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici

— cap. 120 bis — Contributo straordinario all'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) . . . . . L. 73.000.000

Azienda Autonoma Statale della Strada

Entrata

— cap. 16 bis — Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare(R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) . . . L. 73.000.000

Spesa

— cap. 42 bis — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) . . . . . L. 73.000.000

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 20 maggio 1944.

IL MINISTRO
QUINTO QUINTIERI

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

lo, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 31 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA

colo 1, viene sostituita la data « 1 giugno 1944 ».

Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla Legge 22 gennaio 1934, N. 115, e successive modificazioni.

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio 1943-44 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici

— cap. 120 bis — Contributo straordinario all'A-

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 30 maggio 1944.

IL MINISTRO
QUINTO QUINTIERI

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 31 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 22 del 26-4-1944.

limitatamente agli articoli 1 e 2 e con la variante che alla data « 1 marzo 1944 » contemplata nell'articolo 1, viene sostituita la data « 1 giugno 1944 ».

Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla Legge 22 gennaio 1934, N. 115, e successive modificazioni.

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.

R. DECRETO-LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del 10-5-1944.

Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

Subject : Distribution List for Gazzetta Ufficiale

To :

AFHQ MGS Legal Advisor	1
GHQ MEF Civil Affairs Branch Chief Legal Advisor	1
SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AMG 8th Army	1
RC Region 1	6
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	10
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
RC Region 7	1
RCLO (Thru RC) Region 7	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Commission Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RCLO (Thru RC) Region 7	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	8
Vice President Admin Section	10
Vice President Economic Section	6
Executive Commissioner (for RC & MCS)	2
Joint Directors, Political Section	1
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Commission Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	
Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGGIO CALABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
OSS R & A Branch Hq AAI Naples	2
ACC Legal Liaison Officer - Taranto	1
Major Sir F M Magnus Conducting O Room 65, Hq ACC Naples	1
Provincial Legal Officer Naples Prov	1
" " " Benevento "	1
" " " Avellino "	1
" " " Campobasso "	1
" " " Foggia "	1
Legal Liaison Officer Brindisi	1
Education Sub Commission (Main)	10

2116

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918578

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

FILE

PEACE RESTORATION
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
(X) 294

REFERENCE : ACC/1010/2/L. 2 June 1944

SUBJECT : Appointments of Commissioners for administration of various undertakings.

TO : See distribution list.

1. It has been noted that in the past many decrees have been published in the Gazzetta Ufficiale entrusting to Joint Commissioners and Administrative Heads for various Italian companies, institutions, etc. with power to act within the entire "liberated" territory i.e. in territory including the AMG zone. In at least one case the Commissioner has been expressly given power to administer a plant located in AMG territory (Decree of the Chief of Government 1, Feb. 1944 published in G.U. No. 22 of 26 April 1944).

2. It is hereby necessary to point out that none of the aforesaid appointments has any legal effect in AMG territory unless implemented by Executive Commissioners' endorsement published in the G.U. or otherwise made effective by the competent A.M.G. authority. It is for the individual Subcommissions to bring this fact to the attention of their respective opposite numbers in the Italian Government and to initiate whatever necessary the procedure for implementation in regard to decrees containing appointments which concern their respective field of control.

G. R. [illegible]
Colonel
Chief Legal Officer.

2115

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible]
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
A.C. 394

ACC/LSC/4 31 May 1944

SUBJECT: Implementation of Italian Decrees.

TO : See Distribution list.

1. This is to inform you that the Italian decrees reprinted in the Gazzetta Ufficiale Supplemento Straordinario of 19 April 1944 have become effective by virtue of the Executive Commissioner's indorsement in the following provinces of the AMG territory on the following dates:

	Naples Province	-	27 April 1944
	Benevento "	-	1 May 1944
	Avellino "	-	29 April 1944
	Foggia "	-	1 May 1944
+	Campobasso "	-	26 May 1944

+ (except in the part comprised in the Army area).

G. B. Ugg[illegible]

C. B. U[illegible],
Colonel
Chief Legal Officer.

2114

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. /rlp.
31 maggio 1944.

MEMORANDUM:

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 31 of 27 May 1944.

TO : See distribution list.

This issue contains the following legislation:

Laws and Decrees.

a. R. Decree Law 5 May 1944 No. 133. Limitation upon circulation of motor vehicles.
A special permit for circulation of motor vehicles is required and is issued by Ispettorati Compartimentali della Motorizzazione Civile, etc. (Regional Inspectorates for Civil Motorization, etc.).

b. Decree of the Chief of Government 3 Feb 1944. Appointment of a Commissioner for the administration of the Istuto Nazionale della Previdenza Sociale (National Institute for Social Insurance) in liberated territories. (Dott. Alberto Rossignoli).

c. Decree of the Chief of Government 15 May 1944. Appointment of a Commissioner for administration in liberated territory of the Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura (National Association of Economic Agricultural Organisations) and of the Enti economici (Economic organisations), members of the said association (Prof. G. Seghetti).

d. Decree of the Chief of Government 18 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (National Institute for insurance against workmen's accidents).

e. Decree of the Chief of Government 22 May 1944. Termination of the appointment to the Office of Commissioner for the Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (National Institute for Social Insurance). (Dott. A. Rossimoli's appointment is terminated).

f. Decree of the Chief of Government 22 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. (National Institute for Social Insurance). (Prof. V. M. Romanelli).

2113

Note: Sub-Commissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hrs, Monday, 5 June 1944. The return will be made by Sub-Commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by Sub-Commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

714

G. R. UPJOHN, Colonel,
Chief Legal Officer.

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 27 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero — Abbonamento anno — L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzette Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nelle parte II delle « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 5 maggio 1944, n. 137.

Limitazioni alla circolazione degli autoveicoli Pag. 193

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 febbraio 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati. Pag. 194

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 15 maggio 1944

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati. Pag. 195

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 18 maggio 1944

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Pag. 195

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 22 maggio 1944.

Cessazione della carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Pag. 196

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 22 maggio 1944

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Pag. 196

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 398, concernente le norme per la limitazione, durante la guerra, della circolazione degli autoveicoli e per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2, B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Grazia e Giustizia e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutti gli autoveicoli, ad eccezione di quelli appartenenti alle Amministrazioni militari ed ai Corpi Armati dello Stato, per poter circolare sulle strade ed aree pubbliche e sulle autostrade, devono essere mu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978762

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/16877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 5 maggio 1944, n. 133.

Limitazioni alla circolazione degli autoveicoli Pag. 193

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 febbraio 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati. . . . . . Pag. 194

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 15 maggio 1944.

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati. . . . . . Pag. 195

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 18 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Pag. 195

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 22 maggio 1944.

Cessazione della carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale . . Pag. 196

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO del 22 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. . . . . . Pag. 196

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 5 maggio 1944, n. 133.
Limitazioni alla circolazione degli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 398, concernente le norme per la limitazione, durante la guerra, della circolazione degli autoveicoli e per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2, B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Grazia e Giustizia e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutti gli autoveicoli, ad eccezione di quelli appartenenti alle Amministrazioni militari ed ai Corpi Armati dello Stato, per poter circolare sulle strade ed aree pubbliche e sulle autostrade, devono essere muniti, in aggiunta alla prescritta licenza, di uno speciale permesso, che sarà rilasciato a cura del Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Art. 2

Il permesso di cui all'articolo che precede deve essere collocato sul parabrezza, in posizione tale da essere chiaramente visibile da chi si trovi davanti all'autoveicolo.

Art. 3

Chiunque circoli con autoveicolo per il quale non sia stato rilasciato il permesso di cui all'art. 1 è punito

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

con l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000. Inoltre l'autoveicolo è soggetto a sequestro presso la depositeria comunale e, nel caso di condanna, quando siano state soddisfatte le pene pecuniarie e le spese di giudizio, il proprietario non potrà ottenerne la restituzione se non dopo aver corrisposto al Comune il rimborso delle spese di custodia.

E' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 500 chiunque circoli con autoveicolo per il quale sia stato rilasciato il permesso, se questo non è esposto come è prescritto dall'articolo che precede.

Le pene di cui sopra sono raddoppiate se il contravventore si sia servito di un autoveicolo altrui senza l'autorizzazione del proprietario.

Nulla è innovato a quanto è disposto dall'art. 30 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 4

I permessi speciali di cui all'art. 1 sono rilasciati dai competenti Ispettorati Compartimentali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione; le istanze relative, redatte su appositi moduli, devono essere rivolte ai predetti Ispettorati direttamente per gli autoveicoli immatricolati in servizio pubblico di linea, e, negli altri casi, per il tramite dei Consigli Provinciali dell'Economia, i quali, se trattasi di autovettura, immatricolate in servizio privato, dovranno esprimere motivato parere sull'opportunità del rilascio.

I permessi speciali vengono peraltro rilasciati dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione:

a) su richiesta del Ministero dell'Interno, per gli autoveicoli della Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea e della Croce Rossa Italiana;

b) su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, per le automobili del Corpo Diplomatico;

s'intendono revocati di diritto e devono essere restituiti entro il termine di cinque giorni dal trasferimento, dalla demolizione o dall'inutilizzazione.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000 a lire 2.000.

Art. 6

Gli Ispettorati Compartimentali sono autorizzati a rilasciare permessi temporanei per la circolazione di collaudo e di immatricolazione, non superiori a dieci giorni su determinati percorsi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 74 delle norme approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 7

Gli autoveicoli in prova devono essere muniti, oltre che della targa e del relativo certificato di concessione, di cui all'art. 73 delle citate norme approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, anche dello speciale permesso previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 3 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CERABONA - DI NAPOLI - ALDISIO - ARANGIO RUIZ

Visto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910782

n. 1740.

Art. 4

I permessi speciali di cui all'art. 1 sono rilasciati dai competenti Ispettorati Compartimentali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione; le istanze relative, redatte su appositi moduli, devono essere rivolte ai predetti Ispettorati direttamente per gli autoveicoli immatricolati in servizio pubblico di linea, e, negli altri casi, per il tramite dei Consigli Provinciali dell'Economia, i quali, se trattasi di autovettura, immatricolate in servizio privato, dovranno esprimere motivato parere sull'opportunità del rilascio.

I permessi speciali vengono peraltro rilasciati dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione:

a) su richiesta del Ministero dell'Interno, per gli autoveicoli della Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea e della Croce Rossa Italiana;

b) su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, per le automobili del Corpo Diplomatico;

c) su richiesta dei singoli Dicasteri, per gli autoveicoli in servizio presso le Amministrazioni Centrali.

Art. 5

I permessi di cui all'art. 1 hanno validità non superiore a mesi quattro e possono essere revocati in qualsiasi tempo.

Essi devono essere restituiti all'Ufficio dal quale sono stati rilasciati entro cinque giorni dalla scadenza o dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Nel caso di trasferimento di proprietà, di demolizione o di inutilizzazione dell'autoveicolo, i permessi con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, anche dello speciale permesso previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 3 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CERABONA - DI NAPOLI - ALDISIO - ARANGIO RUIZ

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO RUIZ

DEC. DEL CAPO DEL GOV del 3 feb. 1944.

Nomina di un Commissario per l'amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati.

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 3/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 con le successive modifiche;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Ritenuta la necessità di provvedere per l'amministrazione delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei territori liberati in relazione alle presenti contingenze:

Decreta

Art. 1

Il Dott. Alberto Rossignoli è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il territorio liberato, per provvedervi alla amministrazione e gestione delle sedi provinciali e degli stabilimenti dipendenti durante il periodo in cui, a causa delle attuali contigenze belliche, gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il Commissario ha nei territori liberati la rappresentanza legale dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi delle disposizioni in vigore, spettano al Presidente, al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo ed ai Comitati speciali previsti per i compiti istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari affidate allo stesso per legge.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con le sedi provinciali comprese nel territorio liberato e con gli stabilimenti dipendenti, il Commissario può delegare parte dei suoi poteri ad un impiegato superiore che abbia grado di direttore di sede od equiparato.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

P. M. 151, 3 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. del CAPO DEL GOV. del 15 maggio 1944.

nomici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, siti nei territori liberati:

Decreta:

Art. 1

Il Prof. Gaetano Seghetti è nominato Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati, per provvedere, nel territorio liberato, alla temporanea amministrazione e gestione dell'Associazione stessa, degli Enti economici suddetti e degli Uffici esecutivi provinciali da questa dipendenti fino a quando gli organi normali di amministrazione di detti Enti non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la rappresentanza dell'Associazione e di ciascuno degli Enti economici associati e vi sostituisce il presidente ed il comitato dell'Associazione nonchè i presidenti ed i consigli di amministrazione degli Enti economici, assumendone le rispettive attribuzioni ed i rispettivi compiti.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 10 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 15 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. del 18 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'or-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978078

organi centrali di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi delle disposizioni in vigore, spettano al Presidente, al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo ed ai Comitati speciali previsti per i compiti istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari affidate allo stesso per legge.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con le sedi provinciali comprese nel territorio liberato e con gli stabilimenti dipendenti, il Commissario può delegare parte dei suoi poteri ad un impiegato superiore che abbia grado di direttore di sede od equiparato.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

P. M. 151, 3 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. del CAPO DEL GOV. del 15 maggio 1944.

Nomina di un Commissario dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'Agricoltura e dei rispettivi Enti economici associati all'Associazione stessa, per i territori liberati.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione degli uffici periferici dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici associati e di costituire il presidente ed il comitato dell'Associazione nonchè i presidenti ed i consigli di amministrazione degli Enti economici, assumendone le rispettive attribuzioni ed i rispettivi compiti;

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 15 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. del 18 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dello Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1933, n. 1230, col quale è stato approvato lo Statuto del predetto Istituto;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943 n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla gestione delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, site nel territorio liberato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Decreta:

Art. 1

L'Avv. Leopoldo Ranucci è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione delle sedi provinciali site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione dell'Istituto non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad essi affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 18 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC DEL CAPO DEL GOVERNO 22 maggio 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il proprio decreto del 3 febbraio 1944 col quale si nominava un Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il territorio liberato nella [illegible] Alberto Rossinelli;

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 22 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOVERNO 22 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, site nel territorio liberato;

Decreta

Art. 1

Il Prof. Vincenzo Maria Romanelli è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per provvedere alla temporanea gestione e amministrazione delle sedi provinciali site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione dell'Istituto non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato esecutivo, ai Comitati speciali e alla Direzione Generale, [illegible] di legge ed a termini dello Statuto del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale, per i fini istituzionali dell'Ente e per le gestioni particolari ad essi affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 18 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC DEL CAPO DEL GOVERNO 22 maggio 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B:
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20:
Visto il proprio decreto del 3 febbraio 1944 col quale si nominava un Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il territorio liberato nella persona del dott. Alberto Rossignoli:

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente decreto, il dott. Alberto Rossignoli cessa dalla carica di Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i territori liberati.

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20:
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, site nel territorio liberato:

Decreta

Art. 1

Il Prof. Vincenzo Maria Romanelli è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per provvedere alla temporanea gestione e amministrazione delle sedi provinciali site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione dell'Istituto non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato esecutivo, ai Comitati speciali e alla Direzione Generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto dell'Ente, per i fini istituzionali dell'Istituto e per le gestioni particolari ad esso affidate per legge.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, li 22 maggio 1944.

BADOGLIO

TESTA DOMENICO, *gerente* — Linotipografia M. Spadafora - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781076

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4.010/L MEMORANDUM 26 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 30 of 24 May 1944.

TO : See distribution list.

This issue contains the following:

I. Laws and decrees.

(a) R. Decree-law 15 April 1944, No. 130. Modification of Art. 1 of R. Decree-law 10 Jan 1944, No. 10.

The Undersecretary of State for Posts, Telegraphs and Tele-radio Communications is temporarily vested with all powers of the Director General of the Administration and of the Administrative Council of Posts and Telegraphs.

(b) R. Decree-Law 9 May 1944, No. 131. Increase in allowance paid to state employees for official missions within the territory of the Kingdom

70% increase . The Chief of Government is authorized to increase by decree indemnities for expenditures arising out of transfer of officials and travel allowances.

(c) R. Decree-Law 9 May 1944, No. 132. Transfer of the Italian Red Cross Association under the control of the Chief of Government.

(d) Ministerial Decree 15 May 1944.

Kinds and qualities of neutral soaps for industrial use.

II. Proclamations (Bandi).

Proclamation of 15 May 1944 No. 23.

Opening of the Section of the Supreme Military Tribunal of liberated territories. (14 April 1944).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Thursday 1 June 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 2 decrees in AMG territory. 111

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 24 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento anno	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 10 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 . . . . . Pag. 189

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . . Pag. 190

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132.

Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo. Pag. 190

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali . . . . . Pag. 191

BANDI

BANDO 18 maggio 1944, n. 22.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate . . . . Pag. 192

Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/8;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 è sostituito dal seguente:

« Al Sottosegretario di Stato per le Poste e Tele-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787210

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso [illegible] dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 . . . . . Pag. 189

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . Pag. 190

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132.

Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo. Pag. 190

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali . . . . . Pag. 191

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 22.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate. . . . Pag. 192

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 15 aprile 1944, n. 130.

Modifica all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2950;
Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1357;
Visto il R. decreto-legge 25 aprile 1925, n. 520;
Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;
Ritenuto che si versi in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10 è sostituito dal seguente:

« Al Sottosegretario di Stato per le Poste, i Telegrafi e le Tele-radio comunicazioni sono temporaneamente conferiti tutti i poteri e le facoltà spettanti, in base ai vigenti ordinamenti, al Direttore Generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di Amministrazione delle Poste e Telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale ».

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle comunicazioni, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 15 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SICILIANI

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13; B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato

Art. 2

Sono abrogate le riduzioni del 12% disposte dai R. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038, relativamente ai compensi stabiliti per viaggi di trasferimento a favore del personale statale e delle persone da considerarsi facenti parte della famiglia dello stesso, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto di masserizie su via ordinaria.

Art. 3

Con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze, potranno essere stabilite limitatamente alla durata della presente guerra, maggiorazioni ai compensi da corrispondersi al personale statale per indennità di trasferimento, nonchè per indennità chilometriche sui percorsi per via ordinaria fissandone la misura, in deroga agli ordinamenti vigenti, in relazione alle condizioni dei trasporti per ciascuna Provincia.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto, che hanno effetto dal 1° aprile 1944, non sono operative nei riguardi dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498.

Art. 5

Restano ferme tutte le disposizioni che non siano in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785216

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 19[illegible] n. 1311, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive disposizioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive disposizioni;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;
Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14 B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata dell'attuale guerra, alle indennità di missione per l'interno del Regno, stabilite, a favore del personale statale, dagli articoli 1, 5 e 6 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065, è portato un aumento del 70%.

Eguale aumento è portato alle indennità fisse mensili ed equivalenti stabilite dalle singole amministrazioni in luogo delle ordinarie indennità di missione, fissandone la misura, in deroga a [illegible] genti, in relazione alle condizioni dei trasporti per ciascuna Provincia.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto, che hanno effetto dal 1° aprile 1944, non sono operative nei riguardi dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498.

Art. 5

Restano ferme tutte le disposizioni che non siano in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

2. DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132.

Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 maggio 1882, n. 768 (serie 3ª), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1923, n. 2034;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana e successive modifiche;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli affari esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'Associazione Italiana della Croce Rossa è posta alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione resta demandato agli organi statutari che provvederanno ai sensi delle norme in vigore e se-

Art. 5

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI - ORLANDO

Visto

Il Guardasigilli ARANGIO RUIZ

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi neutri per usi industriali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi « neutri per usi industriali », con esclusivo impiego di olio di oliva ad alta acidità estratto con solventi, aventi un tenore di acidi grassi compreso tra il 60 ed il 62 %.

Art. 2

Il tenore in acidi grassi ed il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 3

I saponi « neutri per usi industriali », di cui al presente decreto, dovranno essere destinati esclusiva-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'avanzamento ed il trattamento economico [illegible]
sonale dell'associazione:

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli affari esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'Associazione Italiana della Croce Rossa è posta alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione resta demandato agli organi statutari che provvederanno ai sensi delle norme in vigore e secondo le direttive che saranno impartite dal Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, secondo le rispettive competenze.

I poteri di vigilanza e di tutela attribuiti dalle vigenti leggi ai Ministri dell'Interno e della Guerra, sono demandati al Capo del Governo.

Art. 2

Con successivo decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, saranno emanate le disposizioni che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Tipi e caratteristiche dei saponi [illegible] industriali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi « neutri per usi industriali », con esclusivo impiego di olio di oliva ad alta acidità estratto con solventi, aventi un tenore di acidi grassi compreso tra il 60 ed il 62%.

Art. 2

Il tenore in acidi grassi ed il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 3

I saponi « neutri per usi industriali », di cui al presente decreto, dovranno essere destinati esclusivamente alle industrie tessili ed in genere a quelle industrie che, per le loro speciali lavorazioni, richiedono l'uso dei suddetti saponi.

Art. 4

I saponifici dovranno tenere i saponi per usi industriali, da essi prodotti, a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro che autorizzerà di volta in volta le assegnazioni alle singole industrie che ne faranno richiesta.

Art. 5

I saponi « neutri per usi industriali » devono portare impresso, sulla barra o blocco, un marchio contenente le indicazioni seguenti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

1) il nome e la sede della ditta produttrice;
2) la dizione «Sapone neutro per uso industriale».

Art. 6

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi neutri per usi industriali non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diverse da quelle di cui al presente decreto.

Art. 7

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38.

Art. 8

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Visto, addì Maire, 10 maggio 1944.

p. IL MINISTRO
SANSONETTI

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 23.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 con il quale si delega al Capo di S. M. Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando 1° agosto 1943 contenente delega di taluni poteri ed attribuzioni;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52 riguardante la costituzione di una sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate;

Visto l'articolo 91 del R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022 che approva il testo dell'ordinamento giudiziario militare;

Ordiniamo:

Art. 1

La sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate istituita con il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, entra in funzione, quale sezione del tribunale supremo militare di guerra, a decorrere dal 14 aprile 1944.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore a decorrere dal 15 aprile 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, 15 maggio 1944.

MESSE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787614

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Vietri sul Mare, 15 maggio 1944.

p. IL MINISTRO
SANSONETTI

BANDI

BANDO del 15 maggio 1944, n. 23.

Funzionamento della sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1

La sezione di tribunale supremo militare per le terre liberate istituita con il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, entra in funzione, quale sezione del tribunale supremo militare di guerra, a decorrere dal 14 aprile 1944.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore a decorrere dal 14 aprile 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Dal Comando Supremo, 15 maggio 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 17 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, N. 119
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 23 del 29-4-1944.

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

R. DECRETO 15 marzo 1944, N. 120
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 23 del 29-4-1944.

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale.

ROBINO ITALO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

Have it's all ours
A. C. C.
27/5.

26 May 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 29 of 20 May 1944.

TO : See distribution list.

This issue of G.U. contains the following legislation:

Laws and Decrees.

(a) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazioni (Insurance Company) "Le Assicurazioni d'Italia". (Dott. Alfredo De Ingnoro).

(b) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazioni (Insurance Company) "Previdentia". (Dott. Alfredo De Ingnoro).

(c) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Compagnia di Assicurazioni Generali (General Insurance Company) "La Vittoria." (L'Ing. Cesare Michaluzzi).

(d) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the "Compagnia di Assicurazioni (Insurance Company) di Milano". (Rag. Antonio Giarmoleo).

(e) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the "Compagnia Anonima d'Assicurazione" (Insurance Company Limited) di Torino". (L'Ing. Cesare Michaluzzi).

(f) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of a Commissioner for the "Unione Subalpina di Assicurazioni" (Subalpine Insurance Union). (Ing. Antonio Visturchi)

(g) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of members of the Sections of the Commissione Unica constituted by Art. 1 and 2 of R. Decree Law 12 April 1944, No. 101.

L'Ing. Adolfo DUILIO and Avv. Carlo PETRONE are appointed to the Commission entrusted with the "defascistization" of the State administration.

(h) Decree of the Chief of Government 11 May 1944. Appointment of two judicial officials to be members of the Sections of the Commissione Unica constituted by Art. 1 and 2 of R. Decree-Law 12 April 1944, No. 101. (See (g) above). (Dott. Luigi VICINONTE and Dott. Francesco DI STEFANO, Councillors of the Supreme Court of Cassation.).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Wednesday 31 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

2109

C. R. URJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement of the Executive Commissioner, A.C.C. extending the validity of two decrees to A.M.G. territory.

Spedizione in abbonamento postale

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 20 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. anno	L. 200	All' Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 120	All' Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All' Estero	Abbonamento anno	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni "Le Assicurazioni d'Italia" . . Pag. 185

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni "Providentia" . . . Pag. 186

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali "La Vittoria" . . . Pag. 188

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della "Compagnia di Assicurazioni di Milano" . . . Pag. 187

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della "Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino" . . Pag. 187

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio li-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918782

dello Stato e presso le Librerie
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/16877 intestato: Intendenze di
della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ». Pag. 185

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Providentia ». Pag. 186

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ». Pag. 186

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della « Compagnia di Assicurazioni di Milano ». Pag. 187

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino ». Pag. 187

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario per la « Unione Subalpina di Assicurazioni ». Pag. 187

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101. Pag. 188

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944.
Nomina di due magistrati dell'ordine giudiziario a membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101. Pag. 188

LEGGI E DECRETI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia »;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Laguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918787

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20:

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazione « Praevidentia »:

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia » per provvedere alla temporanea gestione ed am-

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20:

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazoni Generali « La Vittoria »:

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie, della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tut-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle attuali contingenze, alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazione « Praevidentia »:

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Alfredo De Liguoro è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Praevidentia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazoni Generali « La Vittoria »:

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni Generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie, della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781014

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario della «Compagnia di Assicurazioni di Milano».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia di Assicurazioni di Milano;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonino Giarmoleo è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni di Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato della Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino:

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Cesare Micheluzzi è nominato Commissario della Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.
Nomina del Commissario per la «Unione Subalpina di Assicurazioni».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concer-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

Art. 1

Il Rag. Antonino Giarmoleo è nominato Commissario della Compagnia di Assicurazioni di Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Compagnia site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario della « Compagnia Anonima d'Assicurazione di Torino ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni:

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B:

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20:

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato de « La Unione Subalpina di Assicurazioni »:

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario de « La Unione Subalpina di Assicurazioni » per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina del Commissario per la « Unione Subalpina di Assicurazioni ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni:

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n.8/B:

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20:

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un Commissario per la gestione delle Agenzie site nel territorio liberato de « La Unione Subalpina di Assicurazioni »:

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe è nominato Commissario de « La Unione Subalpina di Assicura-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

zioni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle Agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale, ai sensi di legge ed a termini dello Statuto sociale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Adolfo Dimizio e l'Avv. Carlo Petrone sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - REALE

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina di due magistrati dell'ordine giudiziario a membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro della Grazia e Giustizia;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Luigi Viceconte ed il Dott. Francesco Di Stefano, Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione del Regno, sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 11 maggio 1944.

Nomina di membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno.

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Adolfo Dimizio e l'Avv. Carlo Petrone sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Sulla proposta del Ministro della Grazia e Giustizia:

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Luigi Viceconte ed il Dott. Francesco Di Stefano, Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione del Regno, sono nominati membri delle Sezioni della Commissione unica, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 maggio 1944.

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 17 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 10 marzo 1944, N. 84

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 15 del 25-3-1944.

Liquidazione provvisoria delle pensioni al personale ferroviario.

R. DECRETO-LEGGE 8 aprile 1944, N. 100

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 18 del 12-4-1944.

Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione.

ROBINO ITALO gerente

M. Spadafora Lito-tipografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910581

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

Subject : Distribution List for Gazzetta Ufficiale

To :

AFHQ MGS Legal Advisor	1
GHQ MEF Civil Affairs Branch	
Chief Legal Advisor	1
SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AMG 8th Army	1
-RC Region 1	6
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division Hq ACC	
(1 for Reference Library	
2 Library of U.S. Congres)	3
ACC Legal Liaison Officer	
c/o First [illegible]	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910578

RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	8
Vice President Admin Section	10
Vice President Economic Section	6
Executive Commissioner (for RC & MGS)	2
Joint Directors, Political Section	1
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congres)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGGIO CALABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
RC Region 7	1
RLO (Thru RC) Region 7	1
OSS R & A Branch Hq AAI Naples	2
ACC Legal Liaison Officer - Taranto	1
Major Sir P.M. Magnus Conducting C Room 65, Hq ACC Naples	1
Provincial Legal Officer Naples Prov	1
" " " Benevento "	1
" " " Avellino "	1
" " " Campobasso"	1
" " " Foggia "	1
~~Lt Patti, PWB, Adv Hq ACC~~	~~1~~

2107

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787210

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.

2 cys.
16 May 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 27 of 15 May 1944.

TO : See distribution list.

The above issue contains the following legislation:

a. R. Decree Law 12 April 1944, No. 127. Authorizing the Autonomous Organization of the Pugliese Aqueduct (Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese to increase the price of water.

b. R. Decree Law 12 April 1944, No. 128. Payments for work on behalf of the State. Modification of Art. 19 of RDL 8 Feb 1923, No. 422.

c. R. Decree 13 April 1944, No. 129. Increasing the funds for stationery for the R. Navy.

d. R. Decree 9 May 1944. Appointment of the President of the Commission Unica established by Art. 1 of the R. Decree Law 12 April 1944, No. 101.

Dott. Prof. Adolgo OMODEO, Minister Secretary of State, for National Education is appointed President of the above Commission entrusted with the "defascistization" of State offices.

Note: Sub-commissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hour Tuesday, 23 May 1944. The return will be made by sub-commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by sub-commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UPJOHN,
Colonel,
Chief Legal Officer.

Dis/ Distribution made.

2106

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 13 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero — Abbonamento anno — L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 22 del 26 aprile 1944 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - la data del Decreto del Capo del Governo, relativo alla nomina del Commissario per l'Istituto Poligrafico dello Stato, 13 febbraio 1944 va rettificata in 23 febbraio 1944.

Nel n. 26 del 10 maggio 1944 all'undicesimo rigo del 1 comma dell'art. 4 del Decreto del Capo del Governo 30 aprile 1944 relativo alla «Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali ecc.» dove si legge articolo 4 deve intendersi articolo 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 127.

Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, con il quale si affida all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

ERRATA CORRIGE

Nel n. 22 del 26 aprile 1944 della *Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale* - la data del Decreto del Capo del Governo, relativo alla nomina del Commissario per l'Istituto Poligrafico dello Stato, 13 febbraio 1944 va rettificata in 23 febbraio 1944.

Nel n. 26 del 10 maggio 1944 all'undicesimo rigo del 1 comma dell'art. 4 del Decreto del Capo del Governo 30 aprile 1944 relativo alla « Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali ecc. » dove si legge articolo 4 deve intendersi articolo 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 127

Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua. . . . . . Pag. 173

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 128

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422 . . . . . Pag. 174

R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129

Aumento assegni di cancelleria per le RR Navi Pag. 174

R. DECRETO 9 maggio 1944.

Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto legge 12-4-1944, n 101. Pag. 176

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 127

Autorizzazione all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, con il quale si affida all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 4 del R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, è abrogato e viene sostituito dal seguente: 2105

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781574

« Per far fronte alle spese di gestione delle fognature l'Ente è autorizzato ad imporre un'addizionale al prezzo dell'acqua venduta.

La misura e le norme di applicazione dell'addizionale e le eventuali variazioni sono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente da approvarsi dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze.

In dipendenza dell'assunzione della gestione da parte dell'Ente vengono soppressi i contributi per manutenzione di fognatura di cui agli artt. 247 e segg. del testo unico per la finanza locale ».

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data del 1 gennaio 1944, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - DE CARO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 128.

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1306;

« Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale una spesa non superiore alle lire 200.000,00 si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato dell'Ingegnere Direttore, confermato dall'Ingegnere Capo del Genio Civile o di altro Ufficio Tecnico governativo dirigente che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale allorchè l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 200 mila.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il certificato suddetto sarà rilasciato dall'Ispettore Capo Superiore di cui all'art. 2 comma 1, lettera a).

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra, della Marina, e della Aeronautica per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti ».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro per i Lavori Pubblici è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - DE CARO - ORLANDO
SANDALLI - DE COURTEN - LUCIFERO - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910587

slative per la conversione in legge.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - DE CARO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 128.
Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/8;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri della Marina, dell'Aeronautica, della Guerra, della Finanza, dell'Industria, Commercio e Lavoro, delle Comunicazioni, e dell'Agricoltura e Foreste.

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

All'art. 19 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dall'art. 3 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1396, è sostituito il seguente:

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra, della Marina, e della Aeronautica per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti ».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro per i Lavori Pubblici è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - DE CARO - ORLANDO
SANDALLI - DE COURTEN - LUCIFERO - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129
Aumento assegni di cancelleria per le RR. Navi

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1774 che approva il Regolamento sugli assegni speciali di bordo e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, che approva il Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della R. Marina;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e successiva modificazione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, d'intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Tabella allegata al Regolamento sugli assegni di imbarco al personale della R. Marina, approvato con il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 è sostituita da quella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina e dal Ministro delle Finanze.

Art. 2

Gli assegni di cancelleria indicati nell'anzidetta tabella s'intendono al netto delle riduzioni, di cui ai RR. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 13 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Tabella M

ASSEGNI DI CANCELLERIA

(Art. 27 del Regolamento)

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
A	1	Comando in Capo di Armata	2.100,00
	2	Comando in Capo di Squadra	1.575,00
	3	Comando di Divisione e Comando Sommergibili	525,00
	4	Comando di Flottiglia e gruppi navali corrispondenti	175,00
	5	Comando di Squadriglia e gruppi navali corrispondenti	105,00
	6	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini	700,00
	7	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio fra 800	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

stro delle Finanze.

Art. 2

Gli assegni di cancelleria indicati nell'anzidetta

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Tabella M

ASSEGNI DI CANCELLERIA

(Art. 27 del Regolamento)

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
A	1	Comando in Capo di Armata	2.100,00
	2	Comando in Capo di Squadra	1.575,00
	3	Comando di Divisione e Comando Sommergibili	525,00
	4	Comando di Flottiglia e gruppi navali corrispondenti	175,00
	5	Comando di Squadriglia e gruppi navali corrispondenti	105,00
	6	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini	700,00
	7	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini	525,00
	8	Unita la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 900 uomini	420,00
	9	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini	350,00
	10	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini	280,00
	11	Unita la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini	210,00
	12	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 75 a 99 uomini	175,00
	13	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 50 a 74	140,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781014

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
	14	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 20 a 49 uomini	87.50
	15	Unità la cui tabella di armamento prevede un aquipaggio inferiore a 20 uomini (esclusi i M.A.S.)	35.00
B		Per i Comandi navali da cui direttamente dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:	
	1	Per ogni Squadra	175.00
	2	Per ogni Divisione	150.00
	3	Per ogni Flottiglia o gruppo navale corrispondente	70.00
	4	Per ogni Squadriglia o gruppo navale corrispondente	28.00
	6	Per ogni Unità	17.50
C		Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera A:	
	1	Gruppi composti di 10 unità, o meno	87.50
	2	Gruppi composti di oltre 10 unità	122.50

Visto d'ordine nostro:

LI MINISTRO DELLE FINANZE
JUNG

IL MINISTRO DELLA MARINA
DE COURTEN

R. DECRETO 9 maggio 1944.

Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto legge 12-4-44, n. 101.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Abbiamo decretato e decretiamo

Il Dott. Prof. Adolfo Omodeo, Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, è nominato Presidente della Commissione unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del R.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910581

	1	Per ogni Squadra	
	2	Per ogni Divisione	150.00
	3	Per ogni Flottiglia o gruppo navale corrispondente	70.00
	4	Per ogni Squadriglia o gruppo navale corrispondente	28.00
	5	Per ogni Unità	17.50
C		Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera A:	
	1	Gruppi composti di 10 unità, o meno	87.50
	2	Gruppi composti di oltre 10 unità	122.50

Visto d'ordine nostro:

LI MINISTRO DELLE FINANZE
JUNG

IL MINISTRO DELLA MARINA
DE COURTEN

R. DECRETO 9 maggio 1944.
Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto legge 12-4-44, n. 101.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo

Il Dott. Prof. Adolfo Omodeo, Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, è nominato Presidente della Commissione unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO

TESTI VITTORIO gerente
M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

Subject : Distribution List for Gazzette Ufficiale

To :

AFHQ MGS Legal Advisor	1
GHQ MEF Civil Affairs Branch Chief Legal Advisor	1
SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AMG 6th Army	1
-RC Region 1	6
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequila	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congres)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

RCLC (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congres)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGGIO CALABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
RC Region 7	1
RLO (Thru RC) Region 7	1
OSS R & A Branch Hq AAI Naples	2
ACC Legal Liaison Officer - Teranto	1
Major Sir P.M. Magnus Conducting O Room 65, Hq ACC Naples	1
Provincial Legal Officer Naples Prov	1
" " " Benevento "	1
" " " Avellino "	1
" " " Campobasso"	1
" " " Foggia "	1
Lt Patti, PWB, Rear Hq ACC	1
Legal Liaison Officer Brindisi	1

2104

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. /elp.

16 May 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 26 of 10 May 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G. U. contains the following:

I. Announcement of the Presidency of the Council of Ministers.

The Minister Secretary of State for Foreign Affairs Marshal Badoglio shall provisionally be in charge of the Ministry for Italian Africa.

II. Laws and decrees.

(a) R. Decree Law 6 April 1944, No. 127. Provisional regulations for admission to the Register of Contractors for duties on Consume.

(b) R. Decree Law 13 April 1944, No. 124. Repatriation of disembarked sailors.

(c) R. Decree Law of 14 April 1944, No. 125. Modification of Art. 2 of Law No. 847 of 3 June 1937 concerning the Institution of Communal Welfare Organizations (Enti Comunali di Assistenza).

A committee of 5 to 15 members selected by the Giunta Municipale (Municipal Assembly) with Prefect's approval shall administer each Ente.

(d) R. Decree 16 March 1944, No. 126. Authorizing the School "Luigi Tanzi" of Mola to accept a legacy.

(e) R. Decree 4 May 1944. Authorizing the acquisition of a building lot for the construction of a new seat for the Institute "Vittorio Emanuele III" (Palermo).

(f) Decree of the Chief of Government 28 April 1944. Appointment of a Commissioner for the National Organization (Ente) for distilling of winous substances.

(g) Decree of the Chief of Government of 30 April 1944. Compensation for requisitioned premises taken for the use as offices of central governmental departments and for unrequisitioned premises used as billets for officials and employees of the said departments.

(h) Decree of the Chief of Government 5 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Sailors' Institute "Principe di Piemonte."

(i) Interministerial Decree 19 April 1944. Extension of indemnity for emergency residence to personnel of judicial offices in Sardinia evacuated to emergency seats.

(j) Ministerial Decree 3 May 1944. Unfreezing of alcoholic perfumes.

(k) Ministerial Decree 3 May 1944. Dissolution of Provincial Committees for shooting and hunting. The Head of Provincial Agricultural Inspectorate assumes the duties of a Commissioner Extraordinary of the Provincial Committee for shooting and hunting.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

II. Laws and decrees.

(a) R. Decree Law 6 April 1944, No. 127. Provisional regulations for admission to the Register of Contractors for duties on Consume.

(b) R. Decree Law 13 April 1944, No. 124. Repatriation of Dismembarke sailors.

(c) R. Decree Law of 14 April 1944, No. 125. Modification of Art. 2 of Law No. 847 of 3 June 1937 concerning the Institution of Communal Welfare Organizations (Enti Comunali di Assistenza).

A committee of 5 to 15 members selected by the Giunta Municipale (Municipal Assembly) with Prefect's Approval shall administer each Ente.

(d) R. Decree 16 March 1944, No. 126. Authorizing the School "Luigi Tansi" of Mola to accept a legacy.

(e) R. Decree 4 May 1944. Authorizing the acquisition of a building lot for the construction of a new seat for the Institute "Vittorio Emanuele III" (Palermo).

(f) Decree of the Chief of Government 28 April 1944. Appointment of a Commissioner for the National Organization (Ente) for distilling of winous substances.

(g) Decree of the Chief of Government of 30 April 1944. Compensation for requisitioned premises taken for the use as offices of central governmental departments and for unrequisitioned premises used as billets for officials and empooyees of the said departments.

(h) Decree of the Chief of Government 5 May 1944. Appointment of a Commissioner for the Sailors' Instituto "Principe di Piemonte."

(i) Interministerial Decree 19 April 1944. Extension of indemnity for emergency residence to personnel of judicial offices in Sardinia evacuated to emergency seats.

(j) Ministerial Decree 3 May 1944. Unfreezing of alcoholic perfumes.

(k) Ministerial Decree 3 May 1944. Dissolution of Provincial Committees for shooting and hunting. The Head of Provincial Agricultural Inspectorate assumes the duties of a Commissioner Extraordinary of the Provincial Committee for shooting and hunting.

Note: Sub-commissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Monday, 22 May 1944. The return will be made by sub-commissions at Salerno direct to the Legal Sub-Commission and by sub-commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be considered.

G. R. UPJOHN, Colonel,
Chief Legal Officer.

P.S. This issue contains an endorsement by the Executive Commissioner extending the validity of one decree to the AMG territory.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, mercoledì 10 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 1		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 1		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 23 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 29 aprile 1944, nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte concernente la nomina del Sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia, al rigo 3 della seconda colonna della pagina 150, deve intendersi «Lombardi» anzichè «Lombardo».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato . . . . . Pag. 165

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 aprile 1944.

Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose . . . Pag. 168

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 aprile 1944.

Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti . . . . . Pag. 169

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1944.

Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare "Principe di Piemonte" . . . Pag. 170

DECRETRO INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944

Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna stallati in sedi disagiate. . . . . . Pag. 170

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.

Sblocco delle profumerie alcooliche . . Pag. 171

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.

Scioglimento dei Comitati provinciali per la . . . 171

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787216

La « Gazzetta Ufficiale » è [illegible]
dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie [illegible]
Le inserzioni nelle parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 23 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 29 aprile 1944, nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte concernente la nomina del Sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia, al rigo 3 della seconda colonna della pagina 150, deve intendersi « Lombardi » *anzichè* « Lombardo ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicato . . . Pag. 165

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, n. 128.
Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo Pag. 166

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati . . Pag. 166

R. DECRETO-LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.
Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza Pag. 167

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 123.
Autorizzazione alla Scuola "Luigi Tanzi" di Moia ad accettare un legato . . Pag. 167

R. DECRETO 4 maggio 1944.
Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per costruire la nuova sede dell'Istituto Vittorio Emanuele III . . Pag. 168

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 aprile 1944.
Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose . . Pag. 168

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 aprile 1944.
Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti . . . . . Pag. 169

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare "Principe di Piemonte" . . Pag. 170

DECRETRO INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944
Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna siollati in sedi disagiate. . . . . Pag. 170

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcooliche . . Pag. 171

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia . . . . . Pag. 171

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Con decreto in data 22 aprile c. [illegible] Re na. sulla proposta di S. E. il Presidente del Consiglio, incaricato il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri Maresciallo d'Italia, Cavaliere Pietro Badoglio, di reggere per interim il Ministero dell'Africa Italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 123.
Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la Finanza Locale e successive modificazioni;
Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1886;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino ad un anno dalla conclusione della pace, l'articolo 4 della legge 30 novembre 1939, n. 1886 è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui al precedente art. 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

« a) - del capo dei servizi per la finanza locale, presidente;

« b) - di un funzionario del Ministero dell'Interno, di gruppo A, addetto al servizio dei Comuni, designato dal Ministro per l'Interno;

« c) - di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, di gruppo A, addetto ai servizi della finanza locale designato dal Ministro per le finanze;

« d) - di due esperti in materia di imposte di consumo, designati in numero triplo dal Consiglio

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - REALE - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione;
Visto il R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544;
Visto l'art. 18 della Legge 19-1-1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30-10-1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 1-11-1943,n. 4/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro della Marina d'intesa con i Ministri di Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, Lavoro e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti di cui agli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione, quando il porto di arruolamento non possa essere raggiunto perchè in zona occupata dal nemico o perchè le comunicazioni ordinarie non siano ancora ristabilite, l'obbligo per l'armatore di corrispondere al marittimo sbarcato le spese per l'alloggio ed il mantenimento nonchè le altre previste dall'art. 364 del Codice della Navigazione, è limitato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910782

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra:

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino ad un anno dalla conclusione della pace, l'articolo 4 della legge 30 novembre 1939, n. 1886 è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui al precedente art. 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

« a) - del capo dei servizi per la finanza locale, presidente:

« b) - di un funzionario del Ministero dell'Interno, di gruppo A, addetto al servizio dei Comuni, designato dal Ministro per l'Interno;

« c) - di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, di gruppo A, addetto ai servizi della finanza locale designato dal Ministro per le finanze;

« d) - di due esperti in materia di imposte di consumo, designati in numero triplo dal Consiglio Provinciale dell'Economia della Provincia in cui ha sede il Governo, e scelti fra il personale delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo delle provincie liberate.

« Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo dell'Amministrazione finanziaria di gruppo A ».

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative, per la sua conversione in legge.

Visti gli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione;

Visto il R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544;

Visto l'art. 18 della Legge 19-1-1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30-10-1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 1-11-1943, n. 4/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra:

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Su proposta del Ministro della Marina d'intesa con i Ministri di Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, Lavoro e Commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti di cui agli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione, quando il porto di arruolamento non possa essere raggiunto perchè in zona occupata dal nemico o perchè le comunicazioni ordinarie non siano ancora ristabilite, l'obbligo per l'armatore di corrispondere al marittimo sbarcato le spese per l'alloggio ed il mantenimento nonchè le altre previste dall'art. 364 del Codice della Navigazione, è limitato alla corresponsione per soli 15 giorni di una indennità pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 361 del Codice della Navigazione.

Art. 2

Nel caso citato dall'art. 1 ed entro il periodo di 15 giorni dalla data dello sbarco, se il marittimo ne faccia richiesta, deve essere rimpatriato in un altro porto o località da lui indicata purchè situata in zona liberata o raggiungibile con i mezzi normali e semprechè non vi sia aumento di spese a carico dell'armatore.

Art. 3

I marittimi che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 saranno iscritti d'ufficio al « Ruolo dei marit-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 810781

tumi pronti per l'imbarco » di cui alle leggi 11 aprile 1941, n. 267 e 7 maggio 1942, n. 600 e ad essi sarà corrisposto l'assegno alimentare previsto dalle leggi predette, sino a quando non siano cancellati dal Ruolo

Art. 4

Nel caso di perdita di nave, per naufragio, rimane a carico dell'armatore, per un periodo non superiore comunque ai 40 giorni, la speciale indennità di disoccupazione prevista dal R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544.

Art. 5

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO
DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.
Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;
Vista la legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;

I membri del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta Municipale, approvata dal Prefetto, e durano in carica quattro anni. Il Comitato nomina il presidente tra i suoi membri nella sua prima riunione ».

Art. 2

Non possono essere nominati membri del Comitato per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza coloro che, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111 non possono essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto.

Art. 3

I nuovi comitati per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza devono essere costituiti entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 14 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 126.
Autorizzazione alla Scuola « Luigi Tanzi » di Mola ad accettare un legato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910784

blee legislative per la conversione in legge, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO
DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.

Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;
Vista la legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, è modificato come segue:

« L'Ente Comunale di Assistenza è amministrato da un comitato composto di cinque membri nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di nove nei comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, di tredici negli altri.

Art. 3

I nuovi comitati per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza devono essere costituiti entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 14 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 126.

Autorizzazione alla Scuola « Luigi Tanzi » di Mola ad accettare un legato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 maggio 1933, n. 878, col quale fu eretta in ente morale la Cassa Scolastica della Scuola Secondaria di Avviamento Professionale pareggiata — « ora Regia » — « Luigi Tanzi » di Mola e fu approvato il relativo statuto, nel quale fra gli scopi dell'ente è previsto l'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta Scuola Tanzi;

Visto l'estratto del testamento pubblico rogato, in data 14 marzo 1942, dal Dott. Brunetti Vitantonio, notaio in Mola, col quale il sig. Caprioli Sebastiano fu Nicola, deceduto il 17 marzo 1942, ha legato a favore della R. Scuola Secondaria di Avviamento Pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785216

fessionale « Luigi Tanzi » di Mola uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, affinchè la rendita annuale fosse destinata all'acquisto di libri didattici per la biblioteca;

Vista la istanza in data 12 febbraio 1944, del Direttore della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola, presidente della Cassa Scolastica della stessa scuola, con la quale ha chiesto la autorizzazione ad accettare il predetto legato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La Cassa Scolastica della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola è autorizzata ad accettare il legato di uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, con l'obbligo di destinare la rendita derivante dal legato medesimo all'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta R. Scuola.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 4 maggio 1944

Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo è autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire un milione duecentoquattromila novecentonovantadue, il terreno edificabile di metri quadrati diciottomila circa con annessi immobili, sito in Palermo e confinante a sud con la via Duca della Verdura, a nord con la via Laurana, ad est con il prolungamento della via Guido delle Colonne, ad ovest con il prolungamento di via Pasquale Calvi, di proprietà dei signori Amato Michele ed altri.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 4 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

OMODEO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 28 aprile 1944.

Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, con i quali viene costituito presso la Federazione Nazionale dei Consorzi per la viticoltura l'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/8, e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910587

Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La Cassa Scolastica della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola è autorizzata ad accettare il legato di uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66.54, con l'obbligo di destinare la rendita derivante dal legato medesimo all'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta R. Scuola.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 4 maggio 1944

Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per costruire la nuova sede dell'Istituto « Vittorio Emanuele III ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo, concernente l'acquisto di un terreno edificabile allo scopo di costruirvi la nuova sede dell'Istituto;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 4 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

OMODEO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 28 aprile 1944.

Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, con i quali viene costituito presso la Federazione Nazionale dei Consorzi per la viticoltura l'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi periferiche dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Decreta:

Art. 1

Il prof. Raffaele Pastore è nominato Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose, per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione degli organi periferici dell'Ente, siti nel territorio liberato, fino a quando gli organi di amministrazione dell'Ente non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione previsti dagli artt. 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, esercitandovi tutti i poteri, che, ai sensi della legge stessa, spettano al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente, nonchè ai Comitati dei Consorzi per la viticoltura, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 28 aprile 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 aprile 1944.

Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il Testo Unico per la disciplina delle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto, 1940, n. 1741;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117;

Ritenuta la opportunità di determinare la misura delle indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle dette Amministrazioni e di stabilire agevolazioni pei funzionari ed impiegati delle stesse Amministrazioni che fruiscono di alloggi non requisiti;

Decreta:

zioni, per i locali adibiti ad uso di alloggio del personale delle Amministrazioni Centrali, che ha la sua residenza ordinaria fuori dell'attuale sede dei propri uffici, è stabilita nella misura indicata nell'annessa tabella A.

Art. 3

Al personale delle Amministrazioni Centrali che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo e fruisca di alloggio non requisito è concesso, a carico delle rispettive Amministrazioni, il rimborso del canone di affitto da esso corrisposto nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

Art. 4

Il trattamento di cui agli articoli 2 e 3 è cumulabile con la indennità di missione ed è liquidato a favore degli aventi diritto, in base ai criteri relativi alle somministrazioni di alloggi risultanti dalla tabella C allegata al R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374 su presentazione di una istanza in carta semplice, corredata dei documenti giustificativi, costituiti nel caso di cui all'art. 2 da una dichiarazione del dipendente statale, vistata dal capo dell'ufficio, dalla quale risultino i dati della requisizione e la durata della occupazione, e nel caso di cui all'articolo 4, dalla quietanza del locatore.

La istanza ed i documenti giustificativi devono presentarsi alla Amministrazione alla quale appartiene il dipendente statale che ha fruito dell'alloggio.

Qualora l'alloggio sia stato fruito per un periodo inferiore ad un mese, il relativo indennizzo verrà ragguagliato al numero dei giorni della effettiva occupazione.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dal 1 gennaio 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 30 aprile 1944.

BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787610

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 aprile 1944.

Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il Testo Unico per la disciplina delle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117;

Ritenuta la opportunità di determinare la misura delle indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali e pei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle dette Amministrazioni e di stabilire agevolazioni pei funzionari ed impiegati delle stesse Amministrazioni che fruiscono di alloggi non requisiti;

Decreta:

Art. 1

L'indennità mensile di requisizione dovuta dallo Stato per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali è fissata da ciascuna Amministrazione, sentito il parere del Ministero delle Finanze - Servizi tecnici erariali -, in base alle misure massime indicate nella annessa tabella A, e tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 57 del Testo Unico sulle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 2

L'indennità mensile di requisizione, dovuta dallo Stato ed a carico delle rispettive Amministra-

374 su presentazione di una istanza in carta semplice, corredata dei documenti giustificativi, costituiti nel caso di cui all'art. 2 da una dichiarazione del dipendente statale, vistata dal capo dell'ufficio, dalla quale risultino i dati della requisizione e la durata della occupazione, e nel caso di cui all'articolo 4, dalla quietanza del locatore.

La istanza ed i documenti giustificativi devono presentarsi alla Amministrazione alla quale appartiene il dipendente statale che ha fruito dell'alloggio.

Qualora l'alloggio sia stato fruito per un periodo inferiore ad un mese, il relativo indennizzo verrà ragguagliato al numero dei giorni della effettiva occupazione.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dal 1 gennaio 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 20 aprile 1944.

BADOGLIO

Tabella A

Indennità mensile di requisizione, comprensiva di ogni somministrazione, dovuta per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali o ad uso di alloggio del relativo personale.

1) - *Appartamenti vuoti completi*
— con impianti bagno e riscald. L. 130 a vano
— con impianto bagno e senza impianto riscaldamento . . . L. 115 a vano
— senza imp. bagno e riscald. L. 100 a vano

2) - *Appartamenti mobiliati completi*
— con impianti bagno e riscald. L. 200 a vano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910581

— con impianto bagno e senza impianto riscaldamento . . . L. 180 a vano
— senza imp. bagno e riscald. L. 160 a vano

3) - *Camere mobiliate isolate*

a) - *Appartamenti forniti di impianti bagno e riscaldamento*
— camera con un letto . . . L. 450
— camera con due letti . . . » 575
— camera con tre letti . . . » 700

b) - *Appartamenti con impianto bagno e senza impianto riscaldamento*
— camera con un letto . . L. 350
— camera con due letti . . . » 475
— camera con tre letti . . » 600

c) - *Appartamenti senza impianti bagno e riscaldamento*
— camera con un letto . . . L. 275
— camera con due letti . . . » 390
— camera con tre letti . . . » 500

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

Tabella B

Quota mensile di rimborso al personale delle Amministrazioni Centrali per spese alloggio non requisito

1) Personale di gruppo A, dei gradi VI e superiori e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti della ind. di missione L. 450
2) Personale di gruppo A, dei gradi XI al VII e di gruppo B di qualunque grado e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti dell'indennità di missione . . . L. 350
3) Personale di gruppo C, personale subalterno, personale non di ruolo, ecc. . . . L. 275

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 maggio 1944.

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1044, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 18 luglio 1917, n. 1143;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, modificato col R. decreto 1 novembre 1928, che approva lo statuto dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte »;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere all'amministrazione dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte », nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

L'Ammiraglio di divisione in ausiliaria Guido Calleri di Sala è nominato Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione dell'Ente nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione previsti dall'art. 5 dello statuto, approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, e modificato con R. decreto 1° novembre 1928, esercitandovi tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano agli organi stessi, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e ad ogni altro che possa essere allo stesso affidato.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 5 maggio 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 912587

— camera con due letti . . » 600
— camera con tre letti . . » 600

c) - *Appartamenti senza impianti bagno e riscaldamento*

— camera con un letto . . . L. 275
— camera con due letti . . . » 390
— camera con tre letti . . . » 500

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

Tabella B

Quota mensile di rimborso al personale delle Amministrazioni Centrali per spese alloggio non requisito

1) Personale di gruppo A, dei gradi VI e superiori e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti della ind. di missione L. 450
2) Personale di gruppo A, dei gradi XI al VII e di gruppo B di qualunque grado e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti dell'indennità di missione . . . L. 350
3) Personale di gruppo C, personale subalterno, personale non di ruolo, ecc. . . . L. 275

IL CAPO DEL GOVERNO
BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 13 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, col quale l'Istituto della gente di mare « Principe di Piemonte » viene riconosciuto quale ente morale;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1003, che approva il regolamento per l'amministrazione, contabilità e vigilanza degli Istituti Nazionali per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

Art. 1

L'Ammiraglio di divisione in ausiliaria Guido Calleri di Sala è nominato Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione dell'Ente nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione previsti dall'art. 5 dello statuto, approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, e modificato con R. decreto 1° novembre 1928, esercitandovi tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano agli organi stessi, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e ad ogni altro che possa essere allo stesso affidato.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 5 maggio 1944

BADOGLIO

DEC. INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944.
Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate.

IL GUARDASIGILLI
Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia
di concerto
CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che approva il testo dell'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

1941, che attribuisce ai magistrati addetti a talune sedi giudiziarie, dichiarate di disagiata residenza, un ulteriore premio di operosità;

Ritenuta la necessità di estendere la predetta indennità speciale di disagiata residenza ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto ministeriale 3 febbraio 1941, determinandone la misura per i gradi non contemplati nel suindicato decreto Ministeriale; e di concedere uno speciale premio di operosità al personale di cancelleria, di segreteria e subalterno dei predetti uffici;

Decreta:

Art. 1

Ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, anche per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, è dovuta, con decorrenza dal giorno del trasferimento degli uffici e per tutto il tempo di permanenza degli stessi nella sede disagiata, la indennità speciale di disagiata residenza di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, nella seguente misura:

Grado 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello L. 7000 lorde annue;

4° — Consiglieri o Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Presidente o di Avvocato Generale di Sezione di Corte di Appello; di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello — Primi Pre-

subalterno appartenenti agli uffici sopramenzionati è dovuto, per il periodo innanzi indicato, uno speciale premio di operosità, nella misura di lire 1800 annue lorde.

Dato a Salerno, il 19 aprile 1944.

CASATI - JUNG

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcooliche.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1942 sul divieto della fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcooli e l'istituzione di un diritto erariale,

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche di cui al decreto Ministeriale 3 dicembre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Art. 1

Ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti anche per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, è dovuta, con decorrenza dal giorno del trasferimento degli uffici e per tutto il tempo di permanenza degli stessi nella sede disagiata, la indennità speciale di disagiata residenza di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, nella seguente misura:

Grado 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello L. 7000 lorde annue;

» 4° — Consiglieri o Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Presidente o di Avvocato Generale di Sezione di Corte di Appello; di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

» 5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

» 5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello — Primi Pretori — L. 6000 lorde annue;

» 6° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 5000 lorde annue;

» 7° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

» 8° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori L. 4000 lorde annue;

» 9° — Aggiunti giudiziari, L. 2000 lorde annue.

Art. 2

Ai cancellieri e segretari giudiziari, agli aiutanti di cancelleria e segreteria, ufficiali giudiziari e personale

dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1942 sul divieto della fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcooli e l'istituzione di un diritto erariale.

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche di cui al decreto Ministeriale 3 dicembre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 3 maggio 1944.

IL MINISTRO
DI NAPOLI

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 82 del T. U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto-legge 5 giugno 1939, n. 1016;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Considerate le difficoltà di convocare, da parte dei presidenti, i componenti dei Comitati Provinciali della Caccia, secondo quanto previsto all'art. 82 del precitato T. U.:

Decreta:

Art. 1

I Comitati Provinciali della Caccia sono sciolti.

Art. 2

In ciascuna Provincia il Capo dell'Ispetterato Provinciale dell'Agricoltura, assumerà le funzioni di Commissario straordinario del Comitato Provinciale della Caccia, e dovrà provvedere all'adempimento dei compiti previsti dall'art. 83 del T. U. sopracitato.

Art. 3

Ogni altra disposizione vigente in materia è abrogata.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 3 maggio 1944.

IL MINISTRO
GULLO

TESTI VITTORIO *gerente* — M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In Data 8 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 4 aprile 1944, n. 111

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 aprile 1944.

Norme transitorie per l'amministrazione dei Comuni e delle provincie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NEAR HEAD QUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
FO 394

ACC/4010/L

12 May 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 25 of 6 May 1944.

15 MAY 1944

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following:

I. Laws and decrees.

(a) Ministerial Decree of 1 April 1944. Establishment of new chapters in the budget for expenditure and income of the Ministry of Finance.

(b) Ministerial Decree of 3 April 1944. Authorization of the Chief Engineer of the Office of Mines, Caltanissetta, to issue permits for prospecting for certain minerals.

(c) Ministerial Decree of 10 April 1944. Increase in the budget for expenditure of the Ministry for Public Works and in the balance sheet for the fiscal year 1943-1944 of the Autonomous State Undertaking for Roads. (27,000,000 Lire for repairs of State roads of strategic importance).

(d) Ministerial Decree of 13 April 1944. Distilling season 1942-1943 for lees of grape and wine.

(e) Ministerial Decree 14 April 1944. Return of the Court of Appeal, Cagliari, and judicial offices under its control to their original seat.

(f) Ministerial Decree 15 April 1944. Manufacture and sale of toys.

(g) Ministerial Decree 15 April 1944. Change in price for sale to the public of flint stones.

II. Notices and Communications.

(a) Ministry of Public Works. Dissolution of the Administrative Council of the Autonomous Institute for People's homes in the Province of Foggia and appointment of a Ministerial Commissioner.

(b) Ministry of Pardon and Justice. Cessation of a notary's practice. (DI MICELI ANTONINO).

(c) Ministry of Pardon and Justice. Cessation of a notary's practice. (TOMINA FRANCESCO).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Thursday, 18 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

For Lt.Colonel
G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. The copies of this issue to be distributed in AMG territory contain endorsement by the Executive Commissioner extending the validity of 5 decrees published in previous issues of the G.U. to AMG territory.

2101

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 6 maggio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero — Abbonamento anno L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze . . . Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Caltanissetta della facoltà di rilasciare permessi di ricerca minerario per determinate sostanze Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.
Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944. . . . Pag. 162

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1944.
Campagna distillatoria 1942-1943 per la vinaccia e per il vino. . . . Pag. 168

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari . . . Pag. 168

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli Pag. 168

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41 contenente norme per la reintegrazione agli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n.2/B;

Decreta:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle Finanze sono istituiti " per memoria " i seguenti capitoli:

ENTRATA:

Cap. 410 bis (di nuova istituzione). Fondo reintegrazione maggiori spese di riscossione (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).

SPESA:

Cap. 534 bis (di nuova istituzione). Reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione dei tributi (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale. —

Salerno, 1 aprile 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781282

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze. Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Caltanissetta della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria per determinate sostanze. Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.
Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944. Pag. 162

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1944.
Campagna distillatoria 1942-1943 per la vinaccia e per il vino. Pag. 168

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari Pag. 168

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli Pag. 168

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focale. Pag. 168

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e nomina di un Commissario Ministeriale Pag. 164

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Cessazione di notaio dall'esercizio. Pag. 164

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Cessazione di notaio dall'esercizio Pag. 164

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41 contenente norme per la reintegrazione agli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n.2/B;

Decreta:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle Finanze sono istituiti " per memoria " i seguenti capitoli:

ENTRATA:

Cap. 410 bis (di nuova istituzione). Fondo reintegrazione maggiori spese di riscossione (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).

SPESA:

Cap. 534 bis (di nuova istituzione). Reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione dei tributi (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale. —

Salerno, 1 aprile 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Caltanissetta della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria per determinate sostanze.

IL MINISTRO

Segretario di Stato per l'Industria, per il Commercio e per il Lavoro

Visti gli artt. 2, 5 e 12 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443:

2100

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910584

Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il R. D. 15 marzo 1937, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n.28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare e utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali, per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Ritenuta la necessità di delegare all'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Caltanissetta la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Caltanissetta è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, per combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

L'Ingegnere Capo del Distretto Minerario sopraindicato trasmetterà al Servizio dell'Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 3 aprile 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1944.

Variazioni in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72 con il quale è stata autorizzata la spesa di L. 600 milioni per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 9/B;

Ritenuto che occorre provvedere alla iscrizione in bilancio di un primo stanziamento di L. 27 milioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici:

Cap. 190 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario alla Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

Azienda Autonoma Statale della Strada:

ENTRATA:

Cap. 16 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785216

e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare e utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali, per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Ritenuta la necessità di delegare all'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Caltanissetta la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo del R. Ufficio delle Miniere di Caltanissetta è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, per combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxite e per silicati idrati di alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca, di cui all'articolo precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Caltanissetta dovrà osservare le norme contenute nel R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e nel D. M. 1 luglio 1941.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale. —

Salerno, 10 aprile 1944

IL MINISTRO
GRANDI

della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72 con il quale è stata autorizzata la spesa di L. 600 milioni per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che occorre provvedere alla iscrizione in bilancio di un primo stanziamento di L. 27 milioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici:

Cap. 120 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario alla Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

Azienda Autonoma Statale della Strada:

ENTRATA:

Cap. 16 bis (di nuova istituzione). Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) L. 27.000.000.

SPESA:

Cap. 42 bis (di nuova istituzione). Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72). L. 27.000.000.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale. —

Salerno, 10 aprile 1944

IL MINISTRO
JUNG

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1944.
Campagna distillatoria 1942-1943 per la vinaccia e per il vino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcoli ed istituzione di un diritto erariale;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti dell'applicazione del diritto erariale previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, la campagna distillatoria 1942-1943 deve considerarsi ultimata al 15 settembre 1943 per la vinaccia ed al 15 novembre 1943 per il vino.

Salerno, 13 aprile 1944.

JUNG - LUCIFERO

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.
Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1943, n. 78;

Decreta:

Art. 1

La Corte di Appello di Cagliari e la Procura Generale presso la stessa Corte, trasferite temporanea-

Art. 4

Le date di inizio dell'attività di detti uffici in Cagliari saranno stabilite con decreti del Primo Presidente della Corte di Appello, al quali sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 14 aprile 1944.

REALE - CASATI - JUNG

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.
Fabbricazione e vendita dei giocattoli

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1942, concernente il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli;

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli di cui al decreto Ministeriale del 3 ottobre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 15 aprile 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Salerno, 18 aprile 1944.

JUNG - LUCIFERO

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1944.

Ritorno in Sede di Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1943, n. 78;

Decreta:

Art. 1

La Corte di Appello di Cagliari e la Procura Generale presso la stessa Corte, trasferite temporaneamente nel Comune di Ozieri, ritorneranno in sede non oltre il 30 aprile 1944.

Entro la stessa data ritornerà in sede anche la Prima Sezione della Corte di Assise di Cagliari trasferita temporaneamente nel Comune di Isili.

Art. 2

Il Tribunale di Cagliari, la Procura del Re presso lo stesso Tribunale, il Tribunale per i minorenni di Cagliari e la Procura del Re presso detto Tribunale, trasferiti temporaneamente nel Comune di Isili, ritorneranno in sede non oltre il 10 aprile 1944.

Art. 3

La Pretura di Cagliari, trasferita temporaneamente nel Comune di Sinai, rientrerà in sede entro la stessa data.

dificazioni, con la legge 23 novembre [illegible];

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940 n 1798, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941 n 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1942, concernente il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli;

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e di vendita dei giocattoli di cui al decreto Ministeriale del 3 ottobre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 15 aprile 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1944.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105 sulla importazione, fabbricazione e vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1930 che stabilisce i prezzi di vendita delle pietrine focaie;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la opportunità di variare il prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie;

Decreta:

A decorrere dal 20 aprile 1944 il prezzo di vendita al pubblico per ogni pietrina focaia normale cilindrica del tipo A è elevato da L. 0,50 a L. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Salerno, 15 aprile 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e nomina di un Commissario Ministeriale.

Con Decreto del Ministro dei LL. PP. n. 2611 del 1° aprile 1944, emesso in base alla legge 21 agosto 1940, n. 1224, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e l'ingegnere Raffaele Tramonte è stato nominato Commissario Ministeriale per la straordinaria gestione del detto ente, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Reale in data 8 aprile 1944, il Notaio Di Miceli Antonino, residente nel Comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 febbraio 1944 in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

per il Ministro: GIURAZZA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Reale in data 8 aprile 1944, il Notaio Taormina Francesco, residente nel Comune di S. Fratello, distretto notarile di Patti è stato dispensato dallo ufficio per limite d'età, con effetto dal 31 marzo 1943, in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926 n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

per il Ministro: GIURAZZA

TESTI VITTORIO *gerente* — M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 12-1-44.

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

REGIO DECRETO LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del 9-2-1944.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

1940, n. 1224, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Foggia e l'ingegnere Raffaele Tramonte è stato nominato Commissario Ministeriale per la straordinaria gestione del detto ente, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Reale in data 8 aprile 1944, il notaio Taormina Francesco, residente nel Comune di S. Fratello, distretto notarile di Patti è stato dispensato dallo ufficio per limite d'età, con effetto dal 31 marzo 1943, in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926 n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

per il Ministro: GIURAZZA

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Lit.-Tipografia — Salerno

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In Data 5 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 12-1-44.

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

REGIO DECRETO LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del 9-2-1944.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 24 del 3-5-1944.

Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

10.10/L

15 MAG. 1944

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

15 MAY 1944

ACC/4010/L

Subject : Distribution List for Gazzetta Ufficiale

To :

AFHQ MGS Legal Adviser	1
GHQ MEF Civil Affairs Branch Chief Legal Advisor	1
SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AMG 8th Army	1
-RC Region 1	6
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congres)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of [illegible]	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	8
Vice President Admin Section	10
Vice President Economic Section	6
Executive Commissioner (for RC & MGS)	2
Joint Directors, Political Section	1
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	
Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congres)	3
ACC Legal Liaison Officer	
c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGGIO C.LABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
RC Region 7	1
RLO (Thru RC) Region 7	2
OSS R & A Branch Hq AAI Naples	1
ACC Legal Liaison Officer - Taranto	
Major Sir P.M. Magnus Conducting O Room 65, Hq ACC Naples	1
Provincial Legal Officer Naples Prov	1
" " " Benevento "	1
" " " Avellino "	1
" " " Campobasso"	1
" " " Foggia "	1
Lt Patti, PWB, Rear Hq ACC	1
legal Liaison Officer Brindisi	1

2099

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L

8 May 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 24 of 3 May 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) D. Decree 22 April 1944. Constitution of a Second Court of Assizes in the District of the Court of Appeal of Naples for the circuit of Potenza. The Court will normally convene at Melfi and its circuit will comprise t Tribunals of LAGONEGRO, MATERA, MELFI and POTENZA.

(b) Ministerial Decree 26 April 1944. Authorization to the Chief Engineer of the Office of Mines, Naples, to issue permits for prospecting for silicate hydrates of aluminum.

(c) Ministerial Decree 2 May 1944. Regulations for amassing of wheat and barley harvested in 1944.

(i) Provisions of RDL 10 May 1943 No. 397 concerning the amassing of wheat and barley shall remain in force. All products delivered to Ammasi shall be paid for immediately at prices "fixed in relation to present costs of production as evidenced by the accounts".

(ii) The categories of persons entitled to retain certain amounts of wheat for family consumption are determined anew.

(iii) Exceptions from amassing obligation of certain amounts of wheat and barley for seeding purposes are established (This decree will be shortly extended to AMG territory).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the the indorsement in the Gazzetta Ufficiale will make their return not later than by 1700 hours, Saturday 13 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

C. J. MAGOON, Colonel
Chief Legal Officer.

P.S. Copies of this decree to be distributed in AMG territory contain an endorsement of the Executive Commissioner extending the validity of 18 decrees to AMG territory.

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 3 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 6/B della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicato il 29 dicembre 1943, al rigo 22° dell'art. 4 del R. decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, la lettera «b)» deve intendersi sostituita dalla lettera «d)».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO 22 aprile 1944.

Istituzione di una seconda Corte d'Assise, nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, per il circolo di Potenza . . . . . Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio . . . Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1944.

Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944 . . . . . Pag. 158

Visto l'art. 1 del Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento delle Corti di Assise, approvato con R. decreto 4 ottobre 1933, n. 1899;

Visto l'art. 60 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Nel distretto della Corte di Appello di Napoli e per il circolo di Potenza è istituito, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, una seconda Corte di Assise, con la stessa circoscrizione di quella ora esistente (Tribunale di Lagonegro, Matera, Melfi, Potenza) e con sede di normale convocazione in Melfi.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, il 22 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/AND No. 785016

Al solo « BOLLETTINO
Nel Regno . . . . . Abbonamento annuo . . L. 100
Un fascicolo - Prezzi vari.
All' Estero . . . . . Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 6/B della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicato il 29 dicembre 1943, al rigo 22° dell'art. 4 del R. decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, la lettera «b)» deve intendersi sostituita dalla letteta «d)».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO 22 aprile 1944.
Istituzione di una seconda Corte d'Assise, nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, per il circolo di Potenza . . . . . Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio . . Pag. 157

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1944.
Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944 . . . . . Pag. 158

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 aprile 1944.

Istituzione di una seconda Corte d'Assise, nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, per il circolo di Potenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia;

Visto l'art. 1 del Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento delle Corti di Assise, approvato con R. decreto 4 ottobre 1933, n. 1899;

Visto l'art. 60 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Nel distretto della Corte di Appello di Napoli e per il circolo di Potenza è istituito, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, una seconda Corte di Assise, con la stessa circoscrizione di quella ora esistente (Tribunale di Lagonegro, Matera, Melfi, Potenza) e con sede di normale convocazione in Melfi.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, il 22 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

CASATI

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918581

delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione di materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite:

Visto il R. decreto 15 marzo 1937, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca, per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il D. M. 12 marzo 1944, con il quale allo Ingegnere Capo dell'Ufficio delle miniere di Napoli è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose e per bauxite;

Ritenuta la necessità di delegare al suddetto Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli la facoltà di rilasciare permessi di ricerca anche per i silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca di cui all'articolo precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere sopraindicato trasmetterà al Servizio dell'Industria - Ufficio Miniere - copia delle determinazioni.

DECRETO MINISTERIALE del 2 maggio 1944.

Disciplina di ammasso del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10-5-1943, n. 397 recante disposizioni per la disciplina totalitaria del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 26-5-1943 sulla determinazione delle trattenute dei cereali e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 11-6-1943 sulle trattenute di grano consentite ai conduttori di aziende;

Visto il decreto Ministeriale 15-6-1943 che disciplina la macinazione dei cereali trattenuti per il consumo familiare;

Vista l'ordinanza n. 1 del Commissario Generale per l'Alimentazione in data 24-9-1943;

Visto il R. decreto-legge 25-2-1944, n. 63 che stabilisce il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del Commissariato Generale dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22-4-1943, n. 245 relativo alle penalità per il mancato conferimento dei cereali in genere;

Considerata la necessità nelle attuali contingenze di assicurare i rifornimenti indispensabili per le FF. AA. ed alla popolazione civile;

Ritenuto pertanto di confermare l'ammasso del grano e dell'orzo con riserva di emanare successive disposizioni per l'ammasso o il vincolo di altri prodotti agricoli nella campagna agraria 1943-1944, disciplinandone i conferimenti, i trasporti, la lavorazione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1

Rimangono sottoposti alla disciplina di ammasso i seguenti prodotti, da chiunque e per qualsiasi titolo detenuti: frumento ed orzo.

Restano in vigore le disposizioni di cui al R. de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

permesso ;

Visto il D. M. 12 marzo 1944, con il quale allo Ingegnere Capo dell'Ufficio delle miniere di Napoli è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose e per bauxite;

Ritenuta la necessità di delegare al suddetto Ingegnere Capo dell' Ufficio delle Miniere di Napoli la facoltà di rilasciare permessi di ricerca anche per i silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All' Ingegnere Capo dell' Ufficio delle Miniere di Napoli è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell' Industria, del Commercio e del Lavoro, se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca di cui all' articolo precedente, l' Ingegnere Capo dell' Ufficio delle Miniere sopraindicato trasmetterà al Servizio dell' Industria - Ufficio Miniere - copia delle determinazioni.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Vietri sul Mare, 26 aprile 1944.

IL MINISTRO
Di Napoli

Vista l'ordinanza n. 1 del Commissario Generale per l'Alimentazione in data 24-9-1943;

Visto il R. decreto-legge 25-2-1944, n. 63 che stabilisce il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del Commissariato Generale dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 22-4-1943, n. 245 relativo alle penalità per il mancato conferimento dei cereali in genere;

Considerata la necessità nelle attuali contingenze di assicurare i rifornimenti indispensabili per le FF. AA. ed alla popolazione civile;

Ritenuto pertanto di confermare l'ammasso del grano e dell'orzo con riserva di emanare successive disposizioni per l'ammasso o il vincolo di altri prodotti agricoli nella campagna agraria 1943-1944, disciplinandone i conferimenti, i trasporti, la lavorazione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1

Rimangono sottoposti alla disciplina di ammasso i seguenti prodotti, da chiunque e per qualsiasi titolo detenuti: frumento ed orzo.

Restano in vigore le disposizioni di cui al R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397 limitatamente allo ammasso del frumento e dell'orzo.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati, a termini dell'art. 10 del succitato R. decreto-legge, sulla base dei prezzi fissati in relazione agli attuali costi di produzione risultanti dai conti colturali.

Art. 2

E' ripristinata la disciplina per la macinazione del grano e dell'orzo di produzione 1944 — da trattenere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781014

per il consumo familiare — secondo le norme di cui al decreto-Ministeriale 15-6-1943, fatta eccezione per l'art. 4 di detto decreto relativo alle quote da trattenere per consumo familiare, che vengono fissate come al seguente art. 3.

Restano abrogate le disposizioni relative all'anticipata scadenza delle bollette di macinazione di cui all'ordinanza n. 1 del Commissario Generale dell'Alimentazione.

Le quantità di prodotto trattenuto per il fabbisogno dell'alimentazione familiare debbono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, nelle norme prescritte, dalla Autorità Comunale; tali quantità non possono formare oggetto di compra-vendita.

Art. 3

Le quantità di grano che sul raccolto 1944 possono essere trattenute per il consumo familiare, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10-5-1943, n. 397, sono stabilite nelle seguenti misure massime per ciascuna persona delle categorie in appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione), che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda con esclusione di ogni altra attività: q.li 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2,00 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2,00 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) conviventi e parrocchie che conducano diret-

Inoltre, i conduttori che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori, possono trattenere:

e) per i salariati fissi ed obbligati addetti alle aziende cerealicole, quando per patto di lavoro abbiano diritto a compenso in natura, fino a q.li 2,00 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

f) per i coloni parziari, i compartecipanti, i salariati fissi di aziende agricole ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, ai quali per patto di lavoro debbano farsi somministrazioni di cereali, fino a q.li 2,00 per lavoratore manuale;

g) per i dirigenti ed impiegati di aziende cerealicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche od amministrative, di concetto o di ordine: q.li 1,00 per ciascun dirigente od impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

Art. 4

In sostituzione, totale o parziale, di grano possono essere trattenuti, per ogni quintale di grano, q.li 1,30 di orzo prodotto nella stessa azienda agricola.

Art. 5

I quantitativi di grano e di orzo che possono essere trattenuti per le esigenze delle semine, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, sono stabiliti per ogni ettaro da coltivare nelle seguenti misure massime:

— grano di varietà precoce: q.li 1,80 per ettaro
— grano di varietà tardiva: q.li 1,25 per ettaro
— orzo per produzione di granella: q.li 1,50 per ettaro.

Art. 6

Non sono consentite trattenute di grano o di orzo per usi zootecnici.

Art. 7

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787019

norme prescritte, dalla Autorità Comunale, [illegible] quantità non possono formare oggetto di compra-vendita.

Art. 3

Le quantità di grano che sul raccolto 1944 possono essere trattenute per il consumo familiare, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10-5-1943, n. 397, sono stabilite nelle seguenti misure massime per ciascuna persona delle categorie in appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione), che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda con esclusione di ogni altra attività: q.li 1.50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2.00 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2.00 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) convivenze e parrocchie che conducano direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2,00 pro-capite per i conviventi che attendano manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni.

g) per i dirigenti ed impiegati di aziende cerealicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche ed amministrative, di concetto o di ordine: q.li 1,00 per ciascun dirigente od impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

Art. 4

In sostituzione, totale o parziale, di grano possono essere trattenuti, per ogni quintale di grano q.li 1.30 di orzo prodotto nella stessa azienda agricola.

Art. 5

I quantitativi di grano e di orzo che possono essere trattenuti per le esigenze delle semine, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, sono stabiliti per ogni ettaro da coltivare nelle seguenti misure massime:

— grano di varietà precoce: q.li 1.80 per ettaro
— grano di varietà tardiva: q.li 1.25 per ettaro
— orzo per produzione di granella: q.li 1.50 per ettaro.

Art. 6

Non sono consentite trattenute di grano o di orzo per usi zootecnici.

Art. 7

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22-4-1943, n. 245.

Salerno, 2 maggio 1944.

Il Ministro: GULLO

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

TESTI VITTORIO *gerente*

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781078

Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 27 aprile 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 20/B
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.

Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

R. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 21/B
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.

Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.

Termine per la conversione dei buoni novennali del Tesoro.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.

Aumento del prezzo di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 17
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del 29-1-1944.

Aumento del prezzo di cessione del sale destinato ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1944, N. 18
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del 29-1-1944.

Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi « Presenti alle Bandiere ».

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del 9-2-1944.

Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6 del 12-2-1944.

Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 33
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 per cento a premio creati col R.D.L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 36
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 37
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

8-12-1943.

Proroga dei termini per l'accertamento e la rettifica in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

R. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, N. 21/B
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.

Imposta generale sull'entrata. Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4/B del 8-12-1943.

Termine per la conversione dei buoni novennali del Tesoro.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.

Aumento del prezzo di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6/B del 29-12-1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1944
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 2 del 15-1-1944.

Emissione di un francobollo postale ordinario da centesimi 50.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 16
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 4 del 29-1-1944.

Aumento del prezzo di vendita del sale commestibile.

siderarsi « Presenti alle Bandiere ».

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 5 del 9-2-1944.

Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 6 del 12-2-1944.

Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 33
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 per cento a premio creati col R .D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 36
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 37
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 40
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale.

R. DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, N. 41
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 7 del 16-2-1944.

Reintegrazione a favore degli Esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785216

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

Subject : Distribution List for Gazzetta Ufficiale

To :

AFHQ MCS Legal Advisor	1
GHQ MEF Civil Affairs Branch Chief Legal Advisor	1
SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AMG 8th Army	1
RC Region 1	6
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MCS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congres)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RCLO (Thru RC) Region 6	
Chief Commissioner (Thru Sec'y Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com Rear	1
Finance Sub-Commission Rear	1
PWB HQ ACC	1
Information Division Hq ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congres)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o Chief President Court of Appeal, CATANIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGGIO CALABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
RC Region 7	1
RLO (Thru RC) Region 7	1
OSS R & A Branch Hq AAI Naples	2
ACC Legal Liaison Officer - Taranto	1
Major Sir P.M. Magnus Conducting O Room 65, Hq ACC Naples	1
Provincial Legal Officer Naples Prov	1
" " " Benevento "	1
" " " Avellino "	1
" " " Campobasso"	1
" " " Foggia "	1
Lt Patti, PWB, Rear Hq ACC	1

C30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

-8 MAY 1944

ACC/4010/L

7 May 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 25 of 29 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following:

I. Announcement.
The Presidency of the Council of Ministers announces the resignation of the Cabinet and formation of a new government.

II. Laws and Decrees.
(a) R. Decree Law 16 March 1944, No. 114. Retention in service of professors at universities & institutions for higher education until they reach their 75th year of age.
(b) R. Decree Law 6 April 1944, No. 115. Extension in the provinces restored to administration of the Italian Government of the time limits for the exercise of the option to subject taxable instruments to the progressive tax rather than to the tax based on increased value.
(c) R. Decree Law 6 April 1944, No. 116. Performance of duties of the Inspectorate for the defense of savings and for checking of credits.
The duties of the above Inspectorate shall be carried on by the Commissioner of the Banca d'Italia until such time as the Inspectorate will resume its functioning.
(d) R. Decree Law 6 April 1944, No. 117. Increased expenditure estimates on the budget of certain Ministries.
(e) R. Decree Law 13 April 1944, No. 118. Modification of the territorial limits of the Matera and Potenza Provinces.
(f) R. Decree Law 13 April 1944, No. 119. Modification of Art. 125 of the Consolidated Text of public health laws relating to the tariffs for sale to the public of medicines.
(g) R. Decree 1 March 1944, No. 120. Constitution of a Royal Commission for the reform of Social Insurance. The Commission shall function at the Ministry of Industry, Commerce and Labour and shall consist of a president, three vice presidents and 17 members (7 University professors, 5 representatives of employers, 5 representatives of employees).
(h) R. Decree 23 March 1944, No. 121. Allowances of soldiers assigned to manual labour.
Italian military personnel below the commissioned ranks attached to Allied Commands for certain manual labour will receive 20 Lire daily in addition

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

exercise of the option to subject [illegible]
er than to the tax based on increased value.

(c) R. Decree Law 6 April 1944, No. 116. Performance of duties of the Inspectorate for the defense of savings and for control of credits.

The duties of the above Inspectorate shall be carried on by the Commissioner of the Banca d'Italia until such time as the Inspectorate will resume its functioning.

(d) R. Decree Law 6 April 1944, No. 117. Increased expenditure estimates on the budget of certain Ministries.

(e) R. Decree Law 13 April 1944, No. 118. Modification of the territorial limits of the Matera and Potenza Provinces.

(f) R. Decree Law 13 April 1944, No. 119. Modification of Art. 125 of the Consolidated Text of public health laws relating to the tariffs for sale to the public of medicines.

(g) R. Decree 14 March 1944, No. 120. Constitution of a Royal Commission for the reform of Social Insurance. The Commission shall function at the Ministry of Industry, Commerce and Labour and shall consist of a president, three vice presidents and 17 members (7 University professors, 5 representatives of employers, 5 representatives of employees).

(h) R. Decree 25 March 1944, No. 121. Allowances of soldiers assigned to manual labour.

Italian military personnel below the commissioned ranks attached to Allied Commands for certain manual labour will receive 20 Lire daily in addition to their regular allowances.

(i) R. Decree 5 April 1944 No. 122. Concession of special daily allowances to military personnel participating in war activities in the zone of operations. (A daily allowance of 45 or 52 Lire).

(k) Decree of the Chief of Government 11 April 1944. Appointment of a Commissioner for the Italian company for submarine cables "Italcable". (Sig. Augusto PICCOLI, head of the "Italcable" branch of Naples.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Friday, 12 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

C. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

2095

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 29 aprile 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Premi vari.			Un fascicolo - Premi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato . . . . . Pag. 149

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114

Trattenimento in servizio dei professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età. . . . Pag. 150

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115

Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del governo italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anzichè con la imposta sul plusvalore . . . Pag. 151

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 116

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Pag. 151

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 117

Maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri. . . . . . Pag. 152

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118

Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza . . . . . Pag. 152

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119

Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto in data 17 andante, S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio dalle cariche di Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di Ministro per gli Affari Esteri e di Ministro ad interim per l'Africa Italiana;

— dall'Avv. Vito Reale dalla carica di Ministro dell'Interno;

— dal Dott. Ettore Casati dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia;

— dal Sig. Guido Jung dalle cariche di Ministro delle Finanze e di Ministro ad interim per gli Scambi e le Valute;

— dal Generale Taddeo Orlando dalla carica di Ministro della Guerra;

— dall'Ammiraglio Raffaele de Courten dalla carica di Ministro della Marina;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787614

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale »

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositerie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato . . . . . Pag. 149

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114

Trattenimento in servizio dei professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età. . . . . . Pag. 150

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115

Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del governo italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anziché con la imposta sul plusvalore . . . . . Pag. 151

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 116

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Pag. 151

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 117

Maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri. . . . . . Pag. 152

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118

Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza. . . . . . Pag. 152

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119

Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico. . . . . . Pag. 153

REGIO DECRETO 15 marzo 1944, n. 120

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale. . . . . . Pag. 153

REGIO DECRETO 23 marzo 1944, n. 121

Trattamento economico dei militari addetti ai lavori di manovalanza . . . . . Pag. 154

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 122

Concessione di speciali indennità giornaliere al personale militare impiegato in azioni di guerra nella zona di operazioni . . . . . Pag. 155

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 aprile 1944.

Nomina del Commissario della compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini " Italcable " . . . . Pag. 156

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto in data 17 andante, S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio dalle cariche di Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di Ministro per gli Affari Esteri e di Ministro ad interim per l'Africa Italiana;

— dall'Avv. Vito Reale dalla carica di Ministro dell'Interno;

— dal Dott. Ettore Casati dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia;

— dal Sig. Guido Jung dalle cariche di Ministro delle Finanze e di Ministro ad interim per gli Scambi e le Valute;

— dal Generale Taddeo Orlando dalla carica di Ministro della Guerra;

— dall'Ammiraglio Raffaele de Courten dalla carica di Ministro della Marina;

— dal Generale Renato Sandalli dalla carica di Ministro dell'Aeronautica;

— dal Prof. Avv. Giovanni Cuomo dalle cariche di Ministro dell'Educazione Nazionale e di Ministro ad interim per la Cultura Popolare;

— dall'Avv. Raffaele De Caro dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;

— dall'Avv. Falcone Lucifero dalla carica di Ministro per l'Agricoltura e le Foreste;

— dal Prof. Avv. Tommaso Siciliani dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910582

— dal Prof. Epicarmo Corbino dalla carica di Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

— dall'Avv. Dino Philipson dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

— dal Prof. Dott. Pietro Capasso dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno;

— dall'Ammiraglio Pietro Barone dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Marina Mercantile;

— dal Generale Giovanni Di Raimondo dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Ferrovie, la Motorizzazione civile ed i Trasporti in concessione;

— dal Dott. Ing. Mario Fano dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Poste e Telegrafi.

Con decreto in data 22 andante S. M. il Re ha nominato Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio.

Con decreti pure in data 22 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato:

— Ministri Segretari di Stato senza portafoglio il Senatore Benedetto Croce, il Conte Cavaliere Carlo Sforza, il Nobile Avv. Giulio Rodinò di Miglione, l'Avv. Prof. Pietro Mancini, il Dott. Palmiro Togliatti;

— Ministro degli Affari Esteri il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio;

— Ministro dell'Interno l'Avv. Salvatore Aldisio;

— Ministro di Grazia e Giustizia il Prof. Vincenzo Arangio Ruiz;

— Ministro delle Finanze l'Ing. Quinto Quintieri;

— Ministro della Guerra il Generale Taddeo Orlando;

— Ministro della Marina l'Ammiraglio Raffaele de Courten;

— Ministro dell'Aeronautica il Generale Renato Sandalli;

— Ministro dell'Educazione Nazionale il Professore Adolfo Omodeo;

Ministro dei Lavori Pubblici il Sig. Alberto Tarchiani;

— all'Interno l'avv. Nicola Salerno e il dott. Filippo Caracciolo;

— alla Grazia e Giustizia l'avv. Nicola Lombardo;

— alle Finanze il prof. Antonio Pesenti;

— alla Guerra l'avv. Mario Palermo;

— alla Marina l'avv. Domenico Albergo;

— all'Educazione Nazionale l'avv. Angelo Raffaele Jervolino;

— ai Lavori Pubblici l'avv. Adolfo Cilento;

— all'Agricoltura e Foreste il prof. Mario Bergami;

— alle Poste e Telegrafi l'ing. Mario Fano;

— alle Ferrovie, Motorizzazione civile e Trasporti in concessione il Generale Giovanni Di Raimondo;

— all'Industria, Commercio e Lavoro il prof. Francesco Sansonetti.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114

Trattenimento in servizio dei professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Istruzione Superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918782

— dal Dott. Ing. Mario Fano dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Poste e Telegrafi.

Con decreto in data 22 andante S. M. il Re ha nominato Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio.

Con decreti pure in data 22 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato:

— Ministri Segretari di Stato senza portafoglio il Senatore Benedetto Croce, il Conte Cavaliere Carlo Sforza, il Nobile Avv. Giulio Rodinò di Miglione, l'Avv. Prof. Pietro Mancini, il Dott. Palmiro Togliatti:

— Ministro degli Affari Esteri il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio:

— Ministro dell'Interno l'Avv. Salvatore Aldisio:

— Ministro di Grazia e Giustizia il Prof. Vincenzo Arangio Ruiz:

— Ministro delle Finanze l'Ing. Quinto Quintieri:

— Ministro della Guerra il Generale Taddeo Orlando:

— Ministro della Marina l'Ammiraglio Raffaele de Courten:

— Ministro dell'Aeronautica il Generale Renato Sandalli:

— Ministro dell'Educazione Nazionale il Professore Adolfo Omodeo:

— Ministro dei Lavori Pubblici il Sig. Alberto Tarchiani:

— Ministro dell'Agricoltura e Foreste l'Avv. Fausto Gullo:

— Ministro delle Comunicazioni l'Avv. Francesco Cerabona:

— Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro l'Avv. Attilio Di Napoli.

Con decreti in data 24 andante S. M. il Re, ha, su proposta del Capo del Governo, nominato l'Avvocato Renato Morelli Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha, su proposta del Capo del Governo d'intesa col rispettivo Ministro competente, nominato i seguenti Sottosegretari di Stato:

— alle Ferrovie, Motorizzazione civile e [illegible] in concessione il Generale Giovanni Di Raimondo:

— all'Industria, Commercio e Lavoro il prof. Francesco Sansonetti.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114

Trattenimento in servizio dei professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129:

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Istruzione Superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

Visto il R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565:

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B:

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Limitatamente alla durata della presente guerra, e in deroga all'art. 1 del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, è data facoltà al Ministro dell'Educazione Nazionale, di trattenere in servizio attivo i professori delle Regie Università e degli Istituti di Istruzione Superiore fino al compimento del 75° anno di età.

I professori trattenuti in servizio, che compiono il 75° anno di età durante l'anno accademico, se hanno effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785214

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CUOMO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115

Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del Governo Italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anzichè con la imposta sul plusvalore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla imposta di registro, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1940, n. 643, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511;

Visti i RR. decreti-legge 12 aprile 1943, n. 234, e 19 agosto 1943, n. 737;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 116

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286;

Visto il decreto del Capo del Governo del 2 febbraio 1944 col quale è nominato un Commissario Straordinario della Banca d'Italia;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito non potrà svolgere nei territori liberati i compiti ad esso conferiti dal R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, le relative attribuzioni sono demandate al Commissario della Banca d'Italia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

BADOGLIO - JUNG - COCUZ

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 115

Proroga per le provincie restituite all'amministrazione del Governo Italiano del termine di opzione per la imposizione degli atti con la imposta progressiva, anzichè con la imposta sul plusvalore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulla imposta di registro, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1940, n. 643, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511;

Visti i RR. decreti-legge 12 aprile 1043, n. 234, e 19 agosto 1943, n. 737;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per le provincie della Sicilia, Lucania, Calabria e Salerno, il termine per la presentazione della domanda di opzione per la imposizione degli atti di trasferimento giusta le norme dei RR. decreti-legge 12 aprile 1943, n. 234 e 19 agosto 1943, n. 737, è prorogato al 30 giugno 1944.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 116

Attuazione dei compiti dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286;

Visto il decreto del Capo del Governo del 2 febbraio 1944 col quale è nominato un Commissario Straordinario della Banca d'Italia;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito non potrà svolgere nei territori liberati i compiti ad esso conferiti dal R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, le relative attribuzioni sono demandate al Commissario della Banca d'Italia.

Le aziende di credito contemplate nel detto R. decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286 comunicheranno, ai fini del decreto stesso, con il predetto Commissario della Banca d'Italia.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno in legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 117

Maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 10 giugno 1943, n. 534; 17 maggio 1943, n. 445; 17 maggio 1943, n. 443;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze, dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dell'Agricoltura e delle Foreste per l'esercizio finanziario 1943-1944, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 445 Ter — (di nuova istituzione) Sussidi di carattere eccezionale al personale soggetto ad offese del nemico lire 500.000.

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 97 bis — (di nuova istituzione) Somme da erogare per soccorsi ai sinistrati dalle eruzioni del Vesuvio lire 6.000.000.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

ministrazione dello Stato per uso di uffici o per alloggio del personale fuori sede.

Con decreto del Capo del Governo sarà provveduto alla emanazione delle norme per l'attuazione del presente articolo.

Il Ministro per le Finanze provvederà con propri decreti ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il prepresente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118

Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1582;

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 10 giugno 1943, n. 534; 17 maggio 1943, n. 445; 17 maggio 1943, n. 443;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze, dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dell'Agricoltura e delle Foreste per l'esercizio finanziario 1943-1944, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 445 Ter — (di nuova istituzione) Sussidi di carattere eccezionale al personale soggetto ad offese del nemico lire 500.000.

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 97 bis — (di nuova istituzione) Somme da erogare per soccorsi ai sinistrati dalle eruzioni del Vesuvio lire 6.000.000.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. 60 — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo lire 65.000.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. 148 — Quote integrative di prezzo relative ai cereali ed alle fave di produzione nazionale da conferire agli ammassi e destinate al consumo interno (legge 9 ottobre 1942, n. 1289) lire 50.000.000.

Art. 2

E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000, per il pagamento di canoni di affitto di locali requisiti dall'Amministrazione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 16 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 118

Modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1582;

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I Comuni di Genzano, Palazzo S. Gervasio e Banzi della Provincia di Matera sono riaggregati a quella di Potenza.

Art. 2

Con decreti Reali saranno approvati i progetti, da predisporre di accordo tra le Amministrazioni Provinciali interessate e, in caso di dissenso, di ufficio, per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

la separazione patrimoniale ed il reparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quant'altro occorra per la modifica di circoscrizione disposta con l'articolo precedente.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro Segretario di Stato per l'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119
Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 15 marzo 1944, n. 120
Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, sulle norme legislative che disciplinano la Previdenza Sociale;
Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di istituire una Commissione per procedere agli studi per la riforma delle assicurazioni sociali;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, d'intesa con il Ministro per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro una Commissione Reale per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 119

Modifica dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie riguardante le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 125 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è modificato come segue:

« Le tariffe dei medicinali per la vendita al pubblico, proposte dai rappresentanti provinciali delle categorie interessate, sono stabilite per ciascuna provincia dal Prefetto, con proprio decreto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità.

Per le successive modifiche che comportino maggiorazione delle tariffe dovrà essere chiesta l'autorizzazione del Ministero dell'Interno ».

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 15 marzo 1944, n. 120

Nomina di una Commissione Reale per la riforma della Previdenza Sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, sulle norme legislative che disciplinano la Previdenza Sociale;
Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di istituire una Commissione per procedere agli studi per la riforma delle assicurazioni sociali;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, d'intesa con il Ministro per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro una Commissione Reale per l'esame delle forme di previdenza ed assicurazioni sociali attualmente in vigore in Italia, ai fini di una riforma della legislazione vigente ispirata alle esigenze di un ordinamento più semplice, più uniforme e che estenda i limiti dell'assistenza dello Stato in favore delle classi lavoratrici.

Art. 2

La Commissione è costituita da un presidente, da tre vice-presidenti e da diciassette membri scelti come segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

a) due professori di R. Università, ordinari di matematica finanziaria;

b) due professori di R. Università, ordinari di statistica metodologica;

c) due professori di R. Università, ordinari di materie economiche;

d) un professore di R. Università, ordinario di diritto amministrativo;

e) cinque esponenti delle categorie di datori di lavoro nel campo dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dei trasporti;

f) cinque esponenti dei prestatori d'opera scelti con lo stesso criterio fissato per i datori di lavoro.

La nomina del presidente, dei vice-presidenti e dei membri della Commissione, verrà fatta con decreto del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri interessati.

Alla Commissione possono essere aggregati come esperti, con voto consultivo, i dirigenti degli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, sarà nominato un segretario della Commissione da scegliersi tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al VI.

Art. 3

Il presidente della Commissione ha facoltà di richiedere a tutte le amministrazioni dello Stato e agli enti di diritto pubblico l'assistenza e la collaborazione che ritenga necessaria.

La Commissione, anche a mezzo dei singoli membri da essa delegati, ha diritto di prendere visione dei documenti anche se di carattere riservato, di praticare indagini, e di effettuare sopraluoghi sugli istituti esercenti la previdenza sociale per tutto quanto abbia riferimento alla loro attività.

Art. 4

[illegible] la Commissione

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a proporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 15 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 23 marzo 1944, n. 121

Trattamento economico dei militari addetti ai lavori di manovalanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1. della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa coi Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai soldati, caporali e caporalmaggiori del R. Esercito e ai militari di grado corrispondente delle altre Forze Armate italiane, inquadrati in appositi reparti di manovalanza non dislocati nella zona di schieramento delle grandi unità anglo-americane ed impie-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

commercio, del credito e dei trasporti;

f) cinque esponenti dei prestatori d'opera scelti con lo stesso criterio fissato per i datori di lavoro.

La nomina del presidente, dei vice-presidenti e dei membri della Commissione, verrà fatta con decreto del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri interessati.

Alla Commissione possono essere aggregati come esperti, con voto consultivo, i dirigenti degli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, sarà nominato un segretario della Commissione da scegliersi tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al VI.

Art. 3

Il presidente della Commissione ha facoltà di richiedere a tutte le amministrazioni dello Stato e agli enti di diritto pubblico l'assistenza e la collaborazione che ritenga necessaria.

La Commissione, anche a mezzo dei singoli membri da essa delegati, ha diritto di prendere visione dei documenti anche se di carattere riservato, di praticare indagini, e di effettuare sopraluoghi sugli istituti esercenti la previdenza sociale per tutto quanto abbia riferimento alla loro attività.

Art. 4

Entro un anno dalla sua costituzione la Commissione presenterà al Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro le sue proposte per la riforma legislativa di cui al precedente articolo 1.

Art. 5

Con decreto del Ministro per l'Industria il Commercio e il Lavoro, di intesa col Ministro per le Finanze, saranno stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della Commissione che non appartengano alle Amministrazioni dello Stato.

Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sul bilancio del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 23 marzo 1944, n. 121

Trattamento economico dei militari addetti ai lavori di manovalanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1. della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/Bis

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa coi Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai soldati, caporali e caporalmaggiori del R. Esercito e ai militari di grado corrispondente delle altre Forze Armate italiane, inquadrati in appositi reparti di manovalanza non dislocati nella zona di schieramento delle grandi unità anglo-americane ed impiegati, per conto di comandi alleati, in lavori per carico, scarico, stivaggio, trasporto e sistemazione di materiali e di derrate e in lavori stradali, è corrisposto un soprassoldo netto di L. 20.00 per ogni giornata lavorativa.

Art. 2

Lo stesso soprassoldo per ogni giornata lavorativa è concesso ai sergenti e sergenti maggiori del R. Esercito e ai militari di grado corrispondente delle altre Forze Armate italiane inquadrati nei suddetti reparti di manovalanza quando, oltre ai compiti di normale sorveglianza, i medesimi partecipino materialmente alle operazioni previste dall'articolo precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 912582

Art. 3

Il soprassoldo giornaliero di cui ai precedenti articoli è cumulabile con gli assegni e le altre indennità eventualmente percepite dagli interessati.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dal 10 gennaio 1944.

E' data sanatoria per i pagamenti di soprassoldi diversi da quello di cui all'art. 1 effettuati durante il periodo dall'8 settembre 1943 a tutto il 9 gennaio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 23 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN

SANDALLI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 122

Concessione di speciali indennità giornaliere al personale militare impiegato in azioni di guerra nella zona di operazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra, d'intesa coi Ministri per le Finanze, per la Marina e per l'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai militari di qualsiasi grado effettivamente impiegati in azioni di guerra nella zona di operazioni per servizi direttamente connessi ad azioni di guerra è corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 32 lorde cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi ed indennità quando vengano a trovarsi nelle condizioni appresso specificate:

a) per il R. Esercito, i militari appartenenti a reparti effettivamente impiegati per servizi connessi alle truppe operanti e dislocati in una zona riferita alla linea di combattimento la cui profondità sarà di volta in volta stabilita dal Ministro per la Guerra d'intesa col Ministro per le Finanze;

b) per la R. Marina, i militari che siano effettivamente presenti a bordo su unità che effettuino la navigazione costiera o per dragaggio, pilotaggio e vigilanza foranei nonchè per trasporti e per i soli giorni di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, i militari quando facciano parte di equipaggi di volo impiegati per trasporti normali di materiali o persone o in servizio di scorta su zone costiere nei casi in cui tali voli siano connessi con vere e proprie azioni belliche e quando effettivamente partecipano ai voli stessi.

L'indennità viene corrisposta al personale per un numero di giorni che seguono ciascun volo, secondo norme che saranno stabilite dal Ministro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Finanze in relazione alla frequenza dei voli stessi.

Art. 2

Ai militari di qualsiasi grado impiegati nella zona di operazioni per servizi direttamente connessi ad azioni di guerra è corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 32 lorde cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi ed indennità quando vengano a trovarsi nelle condizioni appresso specificate:

a) per il R. Esercito, i militari appartenenti a reparti effettivamente impiegati per servizi connessi alle truppe operanti e dislocati in una zona riferita alla linea di combattimento la cui profondità sarà di volta in volta stabilita dal Ministro per la Guerra d'intesa col Ministro per le Finanze;

b) per la R. Marina, i militari che siano effettivamente presenti a bordo su unità che effettuino la navigazione costiera o per dragaggio, pilotaggio e vigilanza foranei nonchè per trasporti e per i soli giorni di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, i militari quando facciano parte di equipaggi di volo impiegati per trasporti normali di materiali o persone o in servizio di scorta su zone costiere nei casi in cui tali voli siano connessi con vere e proprie azioni belliche e quando effettivamente partecipano ai voli stessi.

L'indennità viene corrisposta al personale per un numero di giorni che seguono ciascun volo, secondo norme che saranno stabilite dal Ministro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Finanze in relazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787012

riodo dall'8 settembre 1943 a tutto il 9 gennaio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 23 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN

SANDALLI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 122

Concessione di speciali indennità giornaliere al personale militare impiegato in azioni di guerra nella zona di operazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

Visto l'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra, d'intesa coi Ministri per le Finanze, per la Marina e per l'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai militari di qualsiasi grado effettivamente impiegati, nella zona di operazioni, in azioni di guerra, è corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 45 lorde, cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi ed indennità.

Art. 2

Agli effetti della corresponsione della speciale indennità di cui all'articolo precedente devono intendersi impiegati in zona di operazioni:

a) per il R. Esercito, i militari presenti in zona di impiego facenti parte di unità organiche effettivamente impiegate in azioni di combattimento od appartenenti a reparti salmerie e portatori adibiti ad effettuare rifornimenti alle truppe operanti;

b) per la R. Marina, i militari che siano effettivamente presenti a bordo su unità che effettuino la navigazione costiera o per dragaggio, pilotaggio e vigilanza foranei nonchè per trasporti e per i soli giorni di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, i militari quando facciano parte di equipaggi di volo impiegati per trasporti normali di materiali o persone o in servizio di scorta su zone costiere nei casi in cui tali voli siano connessi con vere e proprie azioni belliche e quando effettivamente partecipano ai voli stessi.

L'indennità viene corrisposta al personale per un numero di giorni che seguono ciascun volo, secondo norme che saranno stabilite dal Ministro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Finanze in relazione alla frequenza dei voli stessi.

Art. 3

Ai militari di qualsiasi grado impiegati nella zona di operazioni per servizi direttamente connessi ad azioni di guerra è corrisposta una speciale indennità giornaliera di L. 32 lorde cumulabile con tutti gli altri assegni, soprassoldi ed indennità quando vengano a trovarsi nelle condizioni appresso specificate:

a) per il R. Esercito, i militari appartenenti a reparti effettivamente impiegati per servizi connessi alle truppe operanti e dislocati in una zona riferita alla linea di combattimento la cui profondità sarà di volta in volta stabilita dal Ministro per la Guerra d'intesa col Ministro per le Finanze;

b) per la R. Marina, i militari che siano effettivamente presenti a bordo su unità che effettuino la navigazione costiera o per dragaggio, pilotaggio e vigilanza foranei nonchè per trasporti e per i soli giorni di effettiva navigazione;

c) per la R. Aeronautica, i militari quando facciano parte di equipaggi di volo impiegati per trasporti normali di materiali o persone o in servizio di scorta su zone costiere nei casi in cui tali voli siano connessi con vere e proprie azioni belliche e quando effettivamente partecipano ai voli stessi.

L'indennità viene corrisposta al personale per un numero di giorni che seguono ciascun volo, secondo norme che saranno stabilite dal Ministro per l'Aeronautica d'intesa con quello per le Finanze in relazione alla frequenza dei voli stessi.

Art. 4

I Ministri per la Guerra, per la Marina e per l'Aeronautica, d'intesa con quello per le Finanze, determineranno i reparti che trovandosi nelle condizioni previste dagli art. 2 e 3 avranno diritto al trattamento ivi previsto.

Art. 5

Al personale della R. Marina e della R. Aeronautica che venga a trovarsi nelle condizioni previste alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 912787

lettera *a*) dell'art. 2 è corrisposta la stessa indennità giornaliera stabilita per il personale del R. Esercito.

Art. 6

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1944, salvo ogni maggiore assegno già percepito, la cui corresponsione si intende sanzionata.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN
SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. dell'11 aprile 1944.

Nomina del Commissario della compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini " Italcable ".

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1133, ed il R. decreto-legge 7 dicembre 1922, n. 1751, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativi ad autorizzazione straordinaria di spese per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici;

Visto il rogito Mario Bordini da Milano in data 9 agosto 1921, registrato il 10 agosto 1921 al n. 1601, vol. 479, col quale si costituiva la Società Anonima Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini;

Visti i RR. decreti 8 febbraio 1923, n. 427; 4 settembre 1924, n. 1689; 23 marzo 1933, n. 387, ed il decreto Ministeriale 31 ottobre 1927, registrato alla Corte dei Conti il 25 aprile 1928, che approvano la convenzione 5 febbraio 1923 con la «Italcable», Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2917, col quale si regola la costituzione del consiglio di amministrazione delle società concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano;

Visti i RR. decreti legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione degli uffici della « Italcable » siti nell'Italia liberata ed all'estero, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Augusto Piccoli fu Antonio, capo dell'ufficio di Napoli della « Italcable », Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, è nominato commissario della società stessa per provvedere temporaneamente alla gestione degli uffici della società siti nel territorio liberato ed all'estero.

Art. 2

Il Commissario ha la rappresentanza e la firma legale della società, e ne sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitando tutti i poteri che, ai sensi dello statuto, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione, al consigliere delegato ed al direttore generale.

Le deliberazioni del Commissario relative alle materie demandate al consiglio di amministrazione non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro delle Comunicazioni.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con gli uffici siti nell'Italia liberata, il Commissario può delegare la rappresentanza della Compagnia ad un dirigente dei predetti uffici.

Art. 4

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° aprile 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 aprile 1944.

BADOGLIO

M. Spadafora Lito-tipografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787210

lettera *a*) dell'art. 2 è corrisposta la stessa indennità giornaliera stabilita per il personale del R. Esercito.

Art. 6

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1944, salvo ogni maggiore assegno già percepito, la cui corresponsione si intende sanzionata.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN
SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. dell'11 aprile 1944.

Nomina del Commissario della compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini " Italcable ".

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1133, ed il R. decreto-legge 7 dicembre 1922, n. 1751, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativi ad autorizzazione straordinaria di spese per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici;

Visto il rogito Mario Bordini da Milano in data 9 agosto 1921, registrato il 10 agosto 1921 al n. 1601, vol. 479, col quale si costituiva la Società Anonima Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini;

Visti i RR. decreti 8 febbraio 1923, n. 427; 4 settembre 1924, n. 1689; 23 marzo 1933, n. 387, ed il decreto Ministeriale 31 ottobre 1927, registrato alla Corte dei Conti il 25 aprile 1928, che approvano la convenzione 5 febbraio 1923 con la «Italcable», Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2917, col quale si regola la costituzione del consiglio di amministrazione delle società concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano;

Visti i RR. decreti legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione degli uffici della « Italcable » siti nell'Italia liberata ed all'estero, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Augusto Piccoli fu Antonio, capo dell'ufficio di Napoli della « Italcable », Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, è nominato commissario della società stessa per provvedere temporaneamente alla gestione degli uffici della società siti nel territorio liberato ed all'estero.

Art. 2

Il Commissario ha la rappresentanza e la firma legale della società, e ne sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitando tutti i poteri che, ai sensi dello statuto, spettano al presidente, al consiglio di amministrazione, al consigliere delegato ed al direttore generale.

Le deliberazioni del Commissario relative alle materie demandate al consiglio di amministrazione non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro delle Comunicazioni.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con gli uffici siti nell'Italia liberata, il Commissario può delegare la rappresentanza della Compagnia ad un dirigente dei predetti uffici.

Art. 4

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° aprile 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 11 aprile 1944.

BADOGLIO

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

14.45/A.

Copies have been sent to all Sub Comms

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

-8 MAY 1944

ACC/4010/L

-8 MAY 1944

Subject: Distribution List for Gazzetta Ufficiale

To :

AFHQ MDS Legal Advisor	1
GHQ MEF Civil Affairs Branch Chief Legal Advisor	1
SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AMG 6th Army	1
RC Region 1	1
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Secretary General)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MDS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Telecommunications & Posts Sub-Com	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com - Rear	1
Finance Sub-Commission, Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division HQ ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
[illegible] MESSINA	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

SLO HQ AMG 8th Army	1
RC Region 1	1
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Secretary General)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MCS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Telecommunications & Posts Sub-Com	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com - Rear	1
Finance Sub-Commission, Rear	1
FRC HQ ACC	1
Information Division HQ ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGIO CALABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
R C Region 7	1
R L O thru R C Region 7	1
O S S R & A Branch Hq AAI N aples	1
ACC Legal Liaison Officer Taranto	1

2095

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

RE.R HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L 3 May 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 22 of 26 April 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 17 April 1944, No. 112. Modification of Art. 3 of R. Decree Law No. 31 of 11 February 1944.
Art. 3 of R.D.L. No. 31 is modified as follows: "Whosoever within the territories restored to Italian administration commits any hostile act or offense against property to the prejudice of the Allied armed forces or of any member thereof or of officials, representatives or agents of the United Nations or is guilty of any seditious demonstration against the Allied Forces or of any action whatsoever that impedes the prosecution of the war or aids the enemy, shall be tried by the Italian Courts according to the Italian penal laws.

However the jurisdiction of the Allied Military Tribunals is acknowledged in all cases which they shall decide to retain for their own jurisdiction. In such cases the Allied Military Tribunals will follow their own procedure but will apply the Italian penal laws.

In such cases as set out in the first paragraph any member of the Allied Armed Forces may arrest any person when there are reasonable grounds for suspecting him to be implicated in any act therein set out, save only in the case of an Italian officer or high Italian official.

In such a case except in matters of special urgency the Italian Government and the competent superior local authority shall be requested to take all necessary steps."

(b) R. Decree Law 17 April 1944, No. 113. Concession of daily assistance to the needy families of civilians carried off by the Germans, of a temporary increase of the aforesaid assistance and of that due to needy families of soldiers recalled to or retained in military service. Modifications of Law 22 Jan. 1934, No. 115 and subsequent modifications.

(c) R. Decree 15 April 1944. Appointment of a High Commissioner for prisoners of war (General of Army Pietro GAZZERA, Senator of the Kingdom).

(d) Decree of the Chief of Government 15 Feb. 1944. Appointment of a Commissioner for the ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO for liberated territory. (Ing. Aldo SCHIAVONE).

(e) Ministerial Decree 31 March 1944. Authorization for the Chief Engineer

2092

The above issue of [illegible]

(a) R. Decree Law 17 April 1944, No. 112. Modification of Art. 5 of R. Decree Law No. 31 of 11 February 1944.

Art. 5 of D.L. No. 31 is modified as follows: "Whosoever within the territories restored to Italian administration commits any hostile act or offence against property to the prejudice of the Allied armed forces or of any member thereof or of officials, representatives or agents of the United Nations or is guilty of any seditious demonstration against the Allied Forces or of any action whatsoever that impedes the prosecution of the war or aids the enemy, shall be tried by the Italian Courts according to the Italian penal laws.

However the jurisdiction of the Allied Military Tribunals is acknowledged in all cases which they shall decide to retain for their own jurisdiction. In such cases the Allied Military Tribunals will follow their own procedure but will apply the Italian penal laws.

In such cases as set out in the first paragraph any member of the Allied Armed Forces may arrest any person when there are reasonable grounds for suspecting him to be implicated in any act therein set out, save only in the case of an Italian officer or high Italian official.

In such a case except in matters of special urgency the Italian Government and the competent superior local authority shall be requested to take all necessary steps."

(b) R. Decree Law 17 April 1944, No. 113. Concession of daily assistance to the needy families of civilians carried off by the Germans, of a temporary increase of the aforesaid assistance and of that due to needy families of soldiers recalled to or retained in military service. Modifications of Law 22 Jan. 1934, No. 115 and subsequent modifications.

(c) R. Decree 13 April 1944. Appointment of a High Commissioner for prisoners of war (General of Army Pietro GAZZERA., Senator of the Kingdom).

(d) Decree of the Chief of Government 15 Feb. 1944. Appointment of a Commissioner for the ISTITUTO NAZIONALE DELLO STATO for liberated territory. (Ing. Aldo S.C. ROSSI). 2092

(e) Ministerial Decree 31 March 1944. Authorization for the Chief Engineer of the Office of Mines of Iglesias to issue permits for prospecting for silicate hydrates of aluminum.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Officiale" will make their return not later than by 1700 hours Monday, 8 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

C. N. URQUHART, Colonel
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Conto corrente con Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, mercoledì 26 aprile 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	
	Un fascicolo - Prezzi vari.		
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200	
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati		

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 5/B della Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale, pubblicato il 18 dicembre 1943, alla seconda riga dell'art. 1. del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, anzichè «Istituti di Credito e di diritto pubblico» deve leggersi «Istituti di Credito di diritto pubblico».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 112.
Modifiche all'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31. Pag. 145

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.
Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni. Pag. 146

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 112.
Modifiche all'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787610

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 5/B della *Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale*, pubblicato il 18 dicembre 1943, alla seconda riga dell'art. 1, del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, anzichè « Istituti di Credito e di diritto pubblico » deve leggersi « Istituti di Credito di diritto pubblico ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 112.
Modifiche all'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31. Pag. 145

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.
Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni. Pag. 146

R. DECRETO 13 aprile 1944.
Nomina dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra. Pag. 147

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 febbraio 1944.
Nomina di un Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato per i territori liberati. Pag. 147

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio Pag. 148

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 112.
Modifiche all'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, è sostituito dal seguente:

« Chiunque entro il territorio restituito all'Amministrazione italiana compia atti ostili o commetta delitti contro il patrimonio in danno delle forze militari alleate o dei membri di esse o dei funzionari, rappresentanti ed agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico, è giudicato dall'autorità giudiziaria italiana, a norma delle leggi penali italiane.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

« E' però riconosciuta la competenza dei Tribunali « Militari Alleati nei casi in cui essi ritengano di « dovere avocare a sè la cognizione di tali giudizi. In « detta ipotesi, i Tribunali Militari Alleati seguono la « propria procedura, ma applicano le leggi penali « italiane.

« Nella ipotesi di cui al primo comma, qualsiasi « membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere « all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole « motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, « tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto fun- « zionario italiano.

« In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il « Governo Italiano o la competente superiore Autorità « locale viene richiesta di provvedere a quanto sia « necessario ».

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello State.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO
DE COURTEN - SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.

Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla legge 22 gennaio 1934, n 115, e successive modificazioni

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successi-

della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° marzo 1944 è concessa un'integrazione temporanea del settanta per cento sui sussidi, a titolo di soccorso giornaliero, spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, alle famiglie bisognose dei militari alle armi.

Gli importi risultanti dall'applicazione della integrazione di cui al precedente comma sono arrotondati a centesimi cinquanta per eccesso.

La integrazione di cui al primo comma non si applica ai soccorsi giornalieri dovuti alle famiglie residenti all'estero di militari alle armi.

Art. 2

Il soccorso giornaliero di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni, con la integrazione di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere concesso anche ai congiunti dei civili deportati dai tedeschi, quando il deportato sia il capo-famiglia o costituisca sostegno di famiglia.

Per la corresponsione di detto soccorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 6 e seguenti della detta legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modifiche.

Art. 3

L'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, modificato dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1942, n 1134, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei soccorsi è deliberata dagli Enti Comunali di Assistenza integrati per tale compito:

« — dal sindaco del comune o da un suo delegato, presidente;

« — dal comandante dell'Arma dei Carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune;

« — da un delegato dell'intendente di finanza nei comuni sedi di uffici finanziari;

« — da un cittadino ex combattente residente nel comune da designarsi dagli organi provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

« Governo Italiano o la competente superiore Autorità « locale viene richiesta di provvedere a quanto sia « necessario ».

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello State.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO
DE COURTEN - SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.

Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla legge 22 gennaio 1934, n 115, e successive modificazioni

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 giugno 1935, n. 1658;

Visto il R. decreto-legge 1° ottobre 1936, n. 2087;

Vista la legge 11 luglio 1942, n. 1134;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, di intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze,

La integrazione di cui al primo comma non si applica ai soccorsi giornalieri dovuti alle famiglie residenti all'estero di militari alle armi.

Art. 2

Il soccorso giornaliero di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni, con la integrazione di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere concesso anche ai congiunti dei civili deportati dai tedeschi, quando il deportato sia il capo-famiglia o costituisca sostegno di famiglia.

Per la corresponsione di detto soccorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 6 e seguenti della detta legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modifiche.

Art. 3

L'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, modificato dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1942, n. 1134, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei soccorsi è deliberata dagli Enti Comunali di Assistenza integrati per tale compito:

« — dal sindaco del comune o da un suo delegato, presidente;

« — dal comandante dell'Arma dei Carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune;

« — da un delegato dell'intendente di finanza nei comuni sedi di uffici finanziari;

« — da un cittadino ex combattente residente nel comune da designarsi dagli organi provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti ».

Art. 4

L'articolo 12 della suddetta legge 22 gennaio 1934, n. 115, modificato dall'articolo unico del R. decreto-legge 1 ottobre 1936, n. 2087, e, successivamente, dall'art. 3 della legge 11 luglio 1942, n. 1134, è sostituito dal seguente:

« Contro i deliberati della Commissione comunale è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale è costituita:

« — del Prefetto o di un suo delegato, presidente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787012

« — del comandante di zona, di distretto o di « presidio, o dei loro delegati, nei capoluoghi di provincia rispettivamente sedi di tali enti militari;

« — dell'intendente di finanza o di un suo delegato;

« — del capo dell'amministrazione provinciale o « di un suo delegato;

« del rappresentante provinciale dell'Associazione « Nazionale Combattenti o di un suo delegato.

« Il Prefetto nomina un segretario, scegliendolo tra i « funzionari della Prefettura o dell'Intendenza di finanza.

« Le decisioni della Commissione d'appello sono « prese a maggioranza di voti e sono valide con la « presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso « di parità, prevale il voto del presidente.

« Le Commissioni provinciali di appello decidono, « sentite, ove lo credano, le parti interessate ».

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - ORLANDO
DE COURTEN - SANDALLI - SICILIANI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO 13 aprile 1944.
Nomina dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 96;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Senatore del Regno, è nominato Alto Commissario per i prigionieri di guerra.

Il Capo del Governo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 13 febbraio 1944.
Nomina di un Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato per i territori liberati

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio dell'« Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro delle Finanze del 10 luglio 1929;

Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi secondarie dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Aldo Sacerdote è nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato, per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, ed in special modo della cartiera di Foggia, fino a quando gli organi di amministra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910782

« di parità, prevale il voto del presidente.

« Le Commissioni provinciali di appello decidono, « sentite, ove lo credano, le parti interessate ».

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - ORLANDO
DE COURTEN - SANDALLI - SICILIANI

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO 13 aprile 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, per la istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa col Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Generale designato di Armata Pietro Gazzera,

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che costituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio dell'« Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro delle Finanze del 10 luglio 1929;

Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi secondarie dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Aldo Sacerdote è nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato, per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie site nel territorio liberato, ed in special modo della cartiera di Foggia, fino a quando gli organi di amministrazione dell'Ente non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi della legge 6 dicembre 1928, n. 2744 e dello statuto, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro delle Finanze del 10 luglio 1929, spettano al Presidente del Consiglio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato permanente, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente ed alle gestioni particolari allo stesso affidate per legge.

Le deliberazioni del Commissario, attinenti alle materie di cui all'art. 7, lettere d), h), ed i) dello statuto dell'Ente, non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa dal Ministro delle Finanze.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —.

Salerno, 13 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione di materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il R. decreto 15 marzo 1937, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca, per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il D. M. 15 febbraio 1944, con il quale allo Ingegnere Capo dell'Ufficio delle miniere di Iglesias è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili fossili, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose e per bauxite;

Ritenuta la necessità di delegare al suddetto Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias la facoltà di rilasciare permessi di ricerca anche per i silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca di cui all'articolo precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere sopraspecificato trasmetterà al Servizio dell'Industria - Ufficio Miniere - copia delle determinazioni.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Vietri sul Mare, 31 marzo 1944.

IL MINISTRO
Corbino

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

Subject: Distribution List for Gazzetta Ufficiale

To :

AFHQ MGS Legal Advisor	1
GHQ MEF Civil Affairs Branch Chief Legal Advisor	1
SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AMG 8th Army	1
RC Region 1	1
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Secretary General)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Telecommunications & Posts Sub-Com	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com - Rear	1
Finance Sub-Commission, Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division HQ ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of	

Attached to ACC MGS.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	
Chief Commissioner (Thru Secretary General)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Telecommunications & Posts Sub-Com	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com - Rear	1
Finance Sub-Commission, Rear	1
FRO HQ ACC	
Information Division HQ ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGIO CALABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
R O Region 7	1
R L O thru RO Region 7	1
O S S R & A Branch HQ AAI NAPLES	1
ACC LEGAL LIAISON O TARANTO I	

2030

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

P.S. Air Return.
Commons.- Air Return.

PEACE CHAIRMINISTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L

30 April 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 21 of 22 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 4 April 1944, No. 111. Transitory rules for administration of communes and provinces.

(i) The administration of each commune is entrusted to a mayor, municipal assessors (both appointed and revovable by the Prefect) and to a "giunta municipale" (municipal council).

(ii) The provincial administration is composed of a president, a "Deputazione provinciale" (provincial deputies) (both appointed by the Prefect) and of a "giunta provinciale amministrativa" (provincial administrative council) presided by the Prefect and consisting of certain provincial administrative officials and citizen experts selected by the "Deputazione" with Prefect's approval.

(iii) The composition, functioning and competence of the "giunta communale and of the "deputazione provinciale" is set out in the revived respective provisions of the consolidated law 4 Feb. 1915 No. 148 as modified by R. Decree 30 December 1923 No. 2839.

(iv) Persons falling within any of the categories enumerated by the "denazistification" law no. 29/B may not be appointed to any office in local government.

(b) Decree of Chief of Government 30 Dec. 1943. Payments to officials on mission outside of their official seat.

(c) Decree of Chief of Government 2 April 1944. Appointment of a Commissioner for the "Societa Minoraria Carbonifera Sarda". (Sott. Ing. Bruno [illegible]).

(d) Ministerial Decree 18 March 1944. Special rules for operations involving ordinary Treasury bonds in liberated Italy.

(e) Ministerial Decree of 19 April 1944. Reinstatement on the rolls of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The above issue of C.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 4 April 1944, No. 111. Transitory rules for administration of communes and provinces.

(i) The administration of each commune is entrusted to a mayor, municipal assessors (both appointed and removable by the Prefect) and to a "giunta municipale" (municipal council).

(ii) The provincial administration is composed of a president, a "deputazione provinciale" (provincial deputies) (both appointed by the Prefect) and of a "giunta provinciale amministrativa" (provincial administrative council) presided by the Prefect and consisting of certain provincial administrative officials and citizen experts selected by the "deputazione" with Prefect's approval.

(iii) The composition, functioning and competence of the "giunta comunale and of the "deputazione provinciale" is set out in the revived respective provisions of the consolidated law 4 Feb. 1915 No. 148 as modified by R. Decree 30 December 1923 No. 2839.

(iv) Persons falling within any of the categories enumerated by the "defascistization" law no. 29/B may not be appointed to any office in local government.

(b) Decree of Chief of Government 30 Dec. 1943. Payments to officials on mission outside of their official seat.

(c) Decree of Chief of Government 5 April 1944. Appointment of a Commissioner for the "Societa Mineraria Carbonifera Sarda". (Dott. Ing. Bruno [illegible]).

(d) Ministerial Decree 18 March 1944. Special rules for operations involving ordinary Treasury bonds in liberated Italy.

(e) Ministerial Decree of 19 April 1944. Reinstatement on the rolls of public accountants of Mag. Italo [illegible].

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than 1700 hours Thursday, 4 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

2038

G. G. [illegible]FORD, Major
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 22 aprile 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli obbligazioni cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nelle parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 4 aprile 1944, n. 111
Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie. Pag. 141

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 dicembre 1943.
Trattamento di missione. Pag. 143

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 aprile 1944.
Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1944.
Norme speciali per le operazioni sui buoni del Tesoro ordinari nei territori dell'Italia liberata Pag. 144

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1944.
Reiscrizione del rag. Italo Forti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Pag. 144

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 4 aprile 1944, n. 111.

Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie.

Considerato che, in attesa di poter indire le elezioni amministrative, occorre dettare norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ogni comune ha un sindaco ed una giunta municipale.

Il sindaco e gli assessori municipali sono nominati dal Prefetto.

Essi possono essere revocati dal Prefetto per inadempienza dei doveri d'ufficio o per motivi di ordine pubblico.

Contro i provvedimenti di revoca non è ammesso gravame in sede giurisdizionale o amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Un fascicolo 4 | Un fascicolo 8 | Un fascicolo 4 | Un fascicolo 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno: Abbonamento annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 4 aprile 1944, n. 111.
Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie. Pag. 141

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 dicembre 1943.
Trattamento di missione Pag. 143

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 aprile 1944.
Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1944.
Norme speciali per le operazioni sui buoni del Tesoro ordinari nei territori dell'Italia liberata Pag. 144

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1944.
Reiscrizione del rag. Italo Forti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Pag. 144

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 4 aprile 1944, n. 111.

Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Considerato che, in attesa di poter indire le elezioni amministrative, occorre dettare norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ogni comune ha un sindaco ed una giunta municipale.

Il sindaco e gli assessori municipali sono nominati dal Prefetto.

Essi possono essere revocati dal Prefetto per inadempienza dei doveri d'ufficio o per motivi di ordine pubblico.

Contro i provvedimenti di revoca non è ammesso gravame in sede giurisdizionale o amministrativa.

Art. 2

Il sindaco, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dall'assessore delegato, che viene nominato con deliberazione del sindaco approvata dal Prefetto.

Il sindaco, inoltre, può affidare agli assessori speciali incarichi nell'amministrazione del comune.

Il sindaco convoca e presiede la giunta municipale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della giunta stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

Art. 3

Spetta alla giunta municipale di deliberare sulle materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della giunta e del consiglio municipale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 4

L'amministrazione di ogni provincia è composta da un presidente e da una deputazione provinciale.

Il presidente e i deputati provinciali sono nominati dal Prefetto. Ad essi è applicabile il disposto del terzo comma del precedente articolo 1.

Art. 5

Il presidente può nominare un vice presidente tra i deputati provinciali e affidare agli stessi speciali incarichi nell'amministrazione della provincia.

Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

La nomina del vice presidente deve essere approvata dal Prefetto. Il presidente inoltre convoca e presiede la deputazione provinciale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della deputazione provinciale.

Art. 6

Spetta alla deputazione provinciale di deliberare su tutte le materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della deputazione e del consiglio provinciale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 7

Oltre i casi previsti dal T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, non possono essere nominati all'ufficio di sindaco, presidente, assessore comunale, deputato provinciale o membro elettivo della giunta provinciale amministrativa coloro che si trovano

vinciale sono soggette ai controlli di legittimità e di merito attribuiti agli organi governativi dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9

La giunta provinciale amministrativa si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, dell'intendente di finanza, di due consiglieri di prefettura, designati al principio di ogni anno dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della deputazione provinciale, approvata dal Prefetto.

Il Prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura, un funzionario di ragioneria della Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 10

Non possono far parte della giunta provinciale amministrativa:

a) il presidente, il vice presidente e i membri della deputazione provinciale;

b) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'Assise;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

sposto del terzo comma del precedente articolo 1.

Art. 5

Il presidente può nominare un vice presidente tra i deputati provinciali e affidare agli stessi speciali incarichi nell'amministrazione della provincia.

Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

La nomina del vice presidente deve essere approvata dal Prefetto. Il presidente inoltre convoca e presiede la deputazione provinciale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della deputazione provinciale.

Art. 6

Spetta alla deputazione provinciale di deliberare su tutte le materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della deputazione e del consiglio provinciale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 7

Oltre i casi previsti dal T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, non possono essere nominati all'ufficio di sindaco, presidente, assessore comunale, deputato provinciale o membro elettivo della giunta provinciale amministrativa coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B.

Art. 8

La composizione, la convocazione e il funzionamento della giunta comunale e della deputazione provinciale sono regolate dalle disposizioni del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le deliberazioni del sindaco, della giunta municipale, del presidente e della deputazione provinciale

Il Prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura, un funzionario di ragioneria della Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 10

Non possono far parte della giunta provinciale amministrativa:

a) il presidente, il vice presidente e i membri della deputazione provinciale;

b) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'Assise;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

Art. 11

In caso di scioglimento della deputazione provinciale, i membri elettivi della giunta provinciale amministrativa decadono di diritto, restando in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

I membri elettivi che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dalla giunta stessa su proposta del presidente, sentiti gli interessati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978576

Alle vacanze che si verificano tra i membri elettivi si provvede sostituendo al titolare cessato il supplente anziano.

Quando siano venuti a mancare tutti i supplenti la deputazione provvede a sostituirli con nuove nomine.

Art. 12

Ai membri elettivi della giunta provinciale amministrativa è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'Interno.

La relativa spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 13

Sono abrogate le norme del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive disposizioni contrarie o incompatibili con il presente decreto.

I Prefetti provvederanno alla nomina degli assessori comunali e dei deputati provinciali entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le deputazioni provinciali provvederanno entro un mese dalla data del loro insediamento alla nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa in sostituzione dei membri di nomina ministeriale in carica.

Art. 14

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 4 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

Di concerto con il Sottosegretario di Stato per le Finanze:

Determina:

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B troveranno applicazione per tutti i dipendenti statali che si trovino a prestare servizio, fuori della propria residenza ordinaria, presso gli uffici delle Amministrazioni centrali con decorrenza dall'8 settembre 1943.

P. M. 161, 30 dicembre 1943.

BADOGLIO - JUNG

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 aprile 1944.

Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto l'atto costitutivo della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni con sede in Roma, in data 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno;
Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle presenti contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, della Società predetta;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni, costituita con atto del 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno, per provvedere alla gestione delle sedi secondarie della Società stessa nel territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione, esercitando tutti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Sono abrogate le norme del [illegible]
1934, n. 383 e successive disposizioni contrarie o incompatibili con il presente decreto.

I Prefetti provvederanno alla nomina degli assessori comunali e dei deputati provinciali entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le deputazioni provinciali provvederanno entro un mese dalla data del loro insediamento alla nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa in sostituzione dei membri di nomina ministeriale in carica.

Art. 14

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 4 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 dicembre 1943.

Trattamento di missione.

IL CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B;
Ritenuta la necessità di regolare il trattamento di missione per il personale statale fuori sede in servizio presso le Amministrazioni centrali;

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto l'atto costitutivo della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni con sede in Roma, in data 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno;
Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle presenti contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, della Società predetta;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni, costituita con atto del 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno, per provvedere alla gestione delle sedi secondarie della Società stessa nel territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione, esercitando tutti i poteri che, ai sensi dell'atto costitutivo, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea della Società in relazione alla sua amministrazione.

Art. 3

Con deliberazione del Commissario, soggetta alla preventiva approvazione del Ministro delle Finanze e di quello dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, sarà costituito un comitato, le attribuzioni del quale saranno stabilite nella deliberazione anzidetta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 5 aprile 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE del 18 marzo 1944.
Norme speciali per le operazioni sui buoni del Tesoro ordinari nei territori dell'Italia liberata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 17 giugno 1943, n. 538 che dà facoltà al Ministro per le Finanze di emettere buoni del Tesoro ordinari secondo le norme stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di dettare norme speciali per le operazioni sui Buoni del Tesoro ordinari da compiere nei territori dell'Italia liberata ove lo stato di guerra impedisce il rifornimento alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale dei titoli definitivi dei buoni stessi, da consegnare agli acquirenti di essi, in luogo della ricevuta provvisoria mod. 49-T.;

Decreta:

Art. 1

Le Filiali dell'Istituto di emissione operanti nei territori dell'Italia liberata sono autorizzate a compiere operazioni di sconto e di anticipazioni sui buoni del Tesoro ordinari rappresentati dalle ricevute provvisorie mod. 49-T., rilasciate dalle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale della provincia, ai sensi dell'articolo 1041 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, agli acquirenti dei buoni medesimi.

Art. 2

Salvo per quanto è disposto col precedente articolo, le ricevute provvisorie mod. 49-T. sostitutive dei buoni del Tesoro ordinari sottoscritti nei territori dell'Italia liberata, non sono girabili.

Il rimborso dei buoni predetti al portatore o di libera disponibilità sarà eseguito alla scadenza dalla stessa Sezione di R. Tesoreria che ha emessa la ricevuta provvisoria mod. 49-T. contro quietanza dell'intestatario da apporsi sulla ricevuta medesima e previo accertamento della sua perfetta corrispondenza con le

Quando invece gli intestatari delle ripetute ricevute non abbiano la libera disponibilità dei buoni da esse rappresentati non si dovrà procedere al rimborso senza allegarvi la copia dell'autorizzazione della Direzione Generale del Tesoro da richiedersi in precedenza.

Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni del Tesoro ordinari rimborsati le suddette ricevute provvisorie mod. 49-T. che siano regolarmente quietanzate, annullate e perforate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Salerno, 18 marzo 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE DEL 19 aprile 1944.
Reiscrizione del Rag. Italo Forti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. D. L. 24-7-1936, n. 1544, convertito nella legge 3-4-1937, n. 517, e relative norme di attuazione contenute nel R. D. 10-2 1937, n. 228;

Visto il D. M. 22-3-1938, col quale il ragioniere Forti Italo fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il D. M. 3-2-1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Forti perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. D. L. 20-1-1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che, in seguito all'abolizione delle leggi razziali, il rag. Forti ha diritto di essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il rag. Italo Forti fu Carlo è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dal quale fu cancellato con D. M. 3-2-1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Salerno, 19 aprile 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

che da facoltà al Ministro per le Finanze di emettere buoni del Tesoro ordinari secondo le norme stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di dettare norme speciali per le operazioni sui Buoni del Tesoro ordinari da compiere nei territori dell'Italia liberata ove lo stato di guerra impedisce il rifornimento alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale dei titoli definitivi dei buoni stessi, da consegnare agli acquirenti di essi, in luogo della ricevuta provvisoria mod. 49-T.:

Decreta:

Art. 1

Le Filiali dell'Istituto di emissione operanti nei territori dell'Italia liberata sono autorizzate a compiere operazioni di sconto e di anticipazioni sui buoni del Tesoro ordinari rappresentati dalle ricevute provvisorie mod. 49-T., rilasciate dalle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale della provincia, ai sensi dell'articolo 1041 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, agli acquirenti dei buoni medesimi.

Art. 2

Salvo per quanto è disposto col precedente articolo, le ricevute provvisorie mod. 49-T. sostitutive dei buoni del Tesoro ordinari sottoscritti nei territori dell'Italia liberata, non sono girabili.

Il rimborso dei buoni predetti al portatore o di libera disponibilità sarà eseguito alla scadenza dalla stessa Sezione di R. Tesoreria che ha emessa la ricevuta provvisoria mod. 49-T. contro quietanza dell'intestatario da apporsi sulla ricevuta medesima e previo accertamento della sua perfetta corrispondenza con la relativa matrice da cui venne staccata.

Salerno, 19 aprile 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE DEI 19 aprile 1944.
Reiscrizione del Rag. Italo Forti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. D. L. 24-7-1936, n. 1544, convertito nella legge 3-4-1937, n. 517, e relative norme di attuazione contenute nel R. D. 10-2-1937, n. 228;

Visto il D. M. 22-3-1938, col quale il ragioniere Forti Italo fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il D. M. 3-2-1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Forti perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. D. L. 20-1-1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che, in seguito all'abolizione delle leggi razziali, il rag. Forti ha diritto di essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il rag. Italo Forti fu Carlo è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dal quale fu cancellato con D. M. 3-2-1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Salerno, 19 aprile 1944.

CASATI

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

2 MAG 1944

ACC/4010/L

Subject: Distribution List for Gazzetta Ufficiale

To :

AFHQ MGS Legal Advisor	1
GHQ MEF Civil Affairs Branch Chief Legal Advisor	1
SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AMG 8th Army	1
RC Region 1	1
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLC (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Secretary General)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Telecommunications & Posts Sub-Com	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com - Rear	1
Finance Sub-Commission, Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division HQ ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

RCLO (Thru RC) Region [illegible]	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	
Chief Commissioner	1
(Thru Secretary General)	1
Deputy Chief Commissioner	8
Vice President Admin Section	10
Vice President Economic Section	6
Executive Commissioner (for RC & MGS)	2
Joint Directors, Political Section	1
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Telecommunications & Posts Sub-Com	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com - Rear	1
Finance Sub-Commission, Rear	1
PRO HQ ACC	
Information Division HQ ACC	
(1 for Reference Library	
2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer	
c/o First President Court of	
Appeal, CATANIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGIO CALABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
R C REGION 7	1
R L O THRU R C REGION 7	1
O S S R & A Branch HQ AAI NAPLES	2
ACC Legal Liaison O Taranto	1

2057

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Dest made

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

Subject: Distribution List for Gazzetta Ufficiale

To :

AFHQ MGS Legal Advisor	1
GHQ MEF Civil Affairs Branch Chief Legal Advisor	1
SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AMG 8th Army	1
RO Region 1	1
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Secretary General)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Telecommunications & Posts Sub-Com	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com - Rear	1
Finance Sub-Commission, Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division HQ ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLC (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLC (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Secretary General)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Telecommunications & Posts Sub-Com	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com - Rear	1
Finance Sub-Commission, Rear	1
FRC HQ ACC	1
Information Division HQ ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGIO CALABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
[illegible] Region 7	1
[illegible] thru RC Region 7	1
[illegible] Branch G, AFHQ	1

2086

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85°

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno. Mercoledì 19 Aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

AVVISO

La divulgazione della Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — nei territori sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata ha funzione di massima informativa.

Delle disposizioni in essa contenute avranno forza e vigore di legge soltanto quelle di cui il Governo Militare Alleato stabilisce la applicazione indicandole, a tale scopo, nell'apposito spazio riservato nell'ultima pagina del Giornale.

Il presente supplemento, di carattere straordinario, contiene la ristampa di quei decreti, già pubblicati in numeri ordinari della Gazzetta, ai quali l'Autorità Militare Alleata intende dare applicazione nel territorio soggetto alla propria amministrazione. Normalmente, per l'avvenire, la eventuale esecutività delle disposizioni risulterà dall'indicazione soprapprecisata nei numeri ordinari della Gazzetta.

SOMMARIO

LEGGE E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 15 novembre 1943, n. 836.
Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico. pag. 2

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1.
Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali. pag. 2

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56.
Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo. pag. 3

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.
Modifiche all'ordinamento didattico Universitario. pag. 4

REGIO DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.
Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. pag. 5

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 69.
Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati. pag. 6

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70.
Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del Consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50% (1902 e 1906) non riconsegnati. pag. 7

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.
Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza. pag. 8

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.
Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra. pag. 8

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.
Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri. pag. 9

REGIO DECRETO LEGGE 2 dicembre 1943, n. 1318.
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale. pag. 9

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.
Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna. pag. 10

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.
Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari. pag. 11

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944
Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia. pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944
Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione. pag. 13

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nale.

Il presente supplemento, di carattere straordinario, contiene la ristampa di quei decreti, già pubblicati in numeri ordinari della Gazzetta, ai quali l'Autorità Militare Alleata intende dare applicazione nel territorio soggetto alla propria amministrazione. Normalmente, per l'avvenire, la eventuale esecutività delle disposizioni risulterà dall'indicazione soprapprecisata nei numeri ordinari della Gazzetta.

SOMMARIO

LEGGE E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 15 novembre 1943, n. 8/L.
Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico. pag. 2

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1.
Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali. pag. 2

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56.
Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo. pag. 3

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.
Modifiche all'ordinamento didattico Universitario. pag. 4

REGIO DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.
Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. pag. 5

REGIO DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65.
Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amministrazione del Banco di Napoli. pag. 5

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67.
Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata. pag. 6

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70.
Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza. pag. 8

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.
Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra. pag. 8

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.
Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri. pag. 9

REGIO DECRETO LEGGE 2 dicembre 1943, n. 13/B
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale. pag. 9

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.
Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna. pag. 10

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.
Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari. pag. 11

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944
Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia. pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944
Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione. pag. 13

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri. pag. 14

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944
Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze. pag. 15

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944.
Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione. pag. 15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781076

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 8/B

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per provvedere alla tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato occupato dal nemico, può essere nominato un curatore speciale.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale determina gli atti che questi ha facoltà di compiere.

Nel compimento degli atti indicati nel provvedimento di nomina, il curatore speciale rappresenta legalmente la persona nel cui interesse la nomina è stata disposta.

La nomina del curatore speciale è disposta, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, da un tribunale sedente in territorio non occupato dal nemico, con decreto emesso in camera di consiglio.

Art. 2

Per provvedere alla gestione delle sedi secondarie, filiali, rappresentanze o agenzie di enti o di società, i cui organi amministrativi si trovano in territorio occupato dal nemico, può essere nominato un commissario.

Il provvedimento di nomina determina quali dei poteri spettanti agli organi ordinari dell'ente o della società zetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 18 novembre 1943, n. 1/B)

R. DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;
Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;
Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per provvedere alla tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato occupato dal nemico, può essere nominato un curatore speciale.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale determina gli atti che questi ha facoltà di compiere.

Nel compimento degli atti indicati nel provvedimento di nomina, il curatore speciale rappresenta legal-mente la persona nel cui interesse la nomina è stata disposta.

La nomina del curatore speciale è disposta, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, da un tribunale sedente in territorio non occupato dal nemico, con decreto emesso in camera di consiglio.

Art. 2

Per provvedere alla gestione delle sedi secondarie, filiali, rappresentanze o agenzie di enti o di società, i cui organi amministrativi si trovano in territorio occupato dal nemico, può essere nominato un commissario.

Il provvedimento di nomina determina quali dei poteri spettanti agli organi ordinari dell'ente o della società siano demandati al commissario.

Se si tratta di ente pubblico, la nomina del commissario è disposta con provvedimento del Capo del Governo. In ogni altro caso si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz-

dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;

Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;

Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il corso dei termini di prescrizione è sospeso di diritto fino al 31 dicembre 1944.

È del pari sospeso di diritto fino alla detta data il corso dei termini perentorii, tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, quando sussista la impossibilità di osservarli per cause dipendenti dallo attuale stato di guerra.

La sospensione può essere dichiarata anche di ufficio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2

La sospensione di cui all'art. 1 vale anche per i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalle leggi tributarie. Non rimangono invece sospesi i termini relativi al pagamento dei tributi, salvo che il contribuente dimostri la materiale impossibilità dell'adempimento della obbligazione per essersi trovato, allo scadere del termine, in località occupata dal nemico o in località con la quale fossero interrotte le comunicazioni postali e ferroviarie, o perchè l'oggetto del tributo si trovi in dette località.

Art. 3.

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza oralmente, nel qual caso il provvedimento va adottato con verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Egualmente si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli precedenti.

Art. 6

sione delle prescrizioni e dei termini di decadenza e quelle per le rinnovazioni ipotecarie hanno effetto dall'8 settembre 1943.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 12 gennaio 1944, n. 1)

REGIO DECRETO 31 gennaio 1943, n. 56

Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul Monopolio dei sali e tabacchi;

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo, in relazione agli aumenti recentemente apportati a detto prodotto;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Fi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

coli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza oralmente, nel qual caso il provvedimento va adottato con verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Egualmente si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli precedenti.

Art. 6

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1940, n. 890, al R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87 ed alla legge 9 luglio 1940, n. 924.

Art. 7

I termini per tutte le rinnovazioni ipotecarie, cui debba provvedersi di ufficio o ad istanza di parte, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1944.

Art. 8

Le disposizioni del presente decreto per la sospen-

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 12 gennaio 1944, n. 1)

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56

Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul Monopolio dei sali e tabacchi.

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo, in relazione agli aumenti recentemente apportati a detto prodotto;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° febbraio 1944 il prezzo di vendita dei seguenti tipi di sali commestibili per provvista di bordo sono aumentati come segue:

Sale comune	da L.	25	a L.	50	al quintale		
Sale macinato	» »	35	» »	70	»	»	
Sale raffinato	» »	60	» »	120	»	»	
Sale superiore niveo	» »	180	» »	360	»	»	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 138)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 23 febbraio 1944, n. 29)

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visti i RR. decreti 28 novembre 1935, n. 2044, 7 maggio 1936, n. 882, 30 settembre 1938, n. 1652, 5 ottobre 1939, n. 1745, 1° luglio 1940, n. 992 e 5 settembre 1942, n. 1319 riguardanti l'ordinamento didattico universitario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652 sono apportate le modifiche di cui appresso:

Dagli insegnamenti fondamentali o complementari dei corsi di laurea o di diploma, in cui esso sia compreso, è soppresso quello di « Storia e dottrina del fascismo ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e per il corso di diploma in statistica l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i corsi, di « Economia politica corporativa » è limitato a quello di « Economia politica ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e per il corso di diploma in statistica l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i corsi, di « Diritto corporativo » è limitato a quello di « Diritto ».

Per il corso di laurea in lettere l'insegnamento fondamentale di « Storia della civiltà italiana » è limitato a quello di « Storia della civiltà ».

Per il corso di laurea in lettere l'insegnamento fondamentale di « Storia della civiltà italiana e dottrina del fascismo

R. DECRETO 27 gennaio 1944

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visti i RR. decreti 28 novembre 1935, n. 2044, 7 maggio 1936, n. 882, 30 settembre 1938, n. 1652, 5 ottobre 1939, n. 1745, 1° luglio 1940, n. 992 e 5 settembre 1942, n. 1319 riguardanti l'ordinamento didattico universitario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652 sono apportate le modifiche di cui appresso:

Dagli insegnamenti fondamentali o complementari dei corsi di laurea o di diploma, in cui esso sia compreso, è soppresso quello di « Storia e dottrina del fascismo ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche e per il corso di diploma di magistero in economia e diritto, nonchè per quello di magistero in economia aziendale, l'insegnamento fondamentale di « Diritto Corporativo » è sostituito con quello di « Diritto del Lavoro »; per il corso di laurea in economia e commercio, l'insegnamento fondamentale di « Diritto corporativo e diritto del lavoro » è limitato a quello di « Diritto del Lavoro ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio, secondo i [illegible] demografia comparata delle razze » è limitato a quello di « Demografia ».

Per il corso di diploma in statistica gli insegnamenti fondamentali di « Antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e di « Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » sono limitati rispettivamente a quelli di « Antropometria » e di « Statistica sanitaria ».

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali l'insegnamento complementare di « Sviluppo della popolazione e politica della razza » è limitato a quello di « Sviluppo della popolazione ».

Art. 2

Nella sessione autunnale d'esami dell'anno accademico 1942-43 e relativi appelli straordinari è consentito sostenere l'esame di « Economia politica corporativa » in luogo di quello di « Economia politica » e conseguire la laurea o il diploma senza aver sostenuto l'esame di « Storia e dottrina del fascismo » e di « Diritto Corporativo ».

Art. 3

In conformità delle suindicate variazioni si intendono modificati gli Statuti delle Regie Università ed Istituti d'istruzione superiore.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 26 febbraio 1944, n. 10)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

R. DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B che istituisce il Commissariato Generale dell'Alimentazione;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Riconosciuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, Commercio e Lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione per la disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni, dei consumi e dei prezzi dei generi alimentari nell'attuale periodo di guerra, istituito con R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30 B, è posto alle dipendenze del Ministero per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 2

Restano in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, che non siano in contrasto con quelle del presente decreto, salvo per quanto concerne la nomina del Commissario Generale della Alimentazione, che, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, verrà effettuata con Decreto Reale su proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 3

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 25 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI — JUNG
LUCIFERO — CORBINO

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 26 febbraio 1944, n. 10)

R. DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amministrazione del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22;
Visto lo statuto del Banco di Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo in data 30 aprile 1938;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta a quanto disposto col R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, sono conferite al Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli:

a) la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi;

b) la facoltà di convocare il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo dell'Istituto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

terno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione per la disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni, dei consumi e dei prezzi dei generi alimentari nell'attuale periodo di guerra, istituito con R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, è posto alle dipendenze del Ministero per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 2

Restano in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, che non siano in contrasto con quelle del presente decreto, salvo per quanto concerne la nomina del Commissario Generale della Alimentazione, che, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, verrà effettuata con Decreto Reale su proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 3

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo in data 30 aprile 1938;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versi in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta a quanto disposto col R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, sono conferite al Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli:

a) la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi;

b) la facoltà di convocare il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo dell'Istituto;

c) la facoltà di adottare, in caso di urgenza, qualunque provvedimento che rientri nella normale competenza del Comitato Direttivo, sottoponendolo alla ratifica di esso nella più vicina riunione.

Detti poteri verranno esercitati dal Commissario Straordinario, congiuntamente col Direttore Generale del Banco. In caso di assenza o di impedimento di uno dei due i poteri medesimi saranno esercitati singolarmente dall'altro.

Di fronte ai terzi ed a qualsiasi ufficio pubblico, la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

firma del solo Commissario Straordinario o del solo Direttore Generale basta a far presumere l'assenza o l'impedimento dell'altro.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, sono altresì conferiti al Commissario Straordinario tutti i poteri e le attribuzioni che in forza dello statuto spettano al Direttore Generale.

Art. 2

Il Commissario Straordinario è componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo e ne assume la presidenza.

In caso di assenza o di impedimento del Commissario Straordinario la presidenza dei detti organi spetta al Direttore Generale.

Art. 3

In deroga all'art. 22 dello statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione basta la presenza di tre dei suoi componenti.

Art. 4

Resta ferma ogni altra disposizione dello Statuto che non sia in contrasto o incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 29 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

tutti i termini di scadenza delle cambiali, degli assegni bancari e di ogni altro titolo esecutivo di credito.

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità di provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra;

Ritenuto che sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale dal termine iniziale della proroga disposta col citato Bando del Comando Supremo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sulle cambiali, sugli assegni bancari e su ogni altro titolo esecutivo di credito, la cui scadenza fu prorogata al 31 dicembre 1943 con bando n. 280/A. C. del 2 ottobre 1943 del Comando Supremo, devono essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale per il tempo per cui il pagamento fu prorogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CASATI — JUNG — CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 5 marzo 1944, n. 11)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

rio Straordinario la presidenza del [illegible]
Direttore Generale.

Art. 3

In deroga all'art. 22 dello statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione basta la presenza di tre dei suoi componenti.

Art. 4

Resta ferma ogni altra disposizione dello Statuto che non sia in contrasto o incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 29 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 4 marzo 1944, n. 11)

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67

Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il bando del Comando Supremo in data 2 ottobre 1943, n. 280/A. C. concernente la proroga di

Art. 1

Sulle cambiali, sugli assegni bancari e su ogni altro titolo esecutivo di credito, la cui scadenza fu prorogata al 31 dicembre 1943 con bando n. 280/A. C. del 2 ottobre 1943 del Comando Supremo, devono essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale per il tempo per cui il pagamento fu prorogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CASATI — JUNG — CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 4 marzo 1944, n. 11)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 69

Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali 5% a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti da cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando non verranno allestiti e consegnati i buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, scadenti il 15 settembre 1951, nominativi e al portatore, emessi in sostituzione di quelli simili 4%, di pari scadenza, sarà provveduto, a decorrere dalla scadenza del 15 marzo 1944, al pagamento delle relative rate semestrali di interesse sulla esibizione della ricevuta dei buoni del Tesoro novennali 4% versati alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Art. 2

La ricevuta del versamento dei buoni del Tesoro novennali 4% dovrà essere presentata unitamente ad una distinta in doppio esemplare dei buoni stessi, alla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale che la emise, la quale provvederà ad annotare sulla stessa il pagamento della rata semestrale di interessi effettuato a favore dell'intestatario esibitore.

Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale al ricevimento dei buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, con scadenza 15 Settembre 1951, provvederanno a staccare dai titoli, prima della consegna agli aventi diritto, le cedole e le ricevute relative alle rate semestrali d'interesse già pagate, al loro annullamento e alla loro restituzione alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70

Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del Consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50% (1902 e 1906) non riconsegnati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1927, n. 89;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1740;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Amministrazione del Debito Pubblico non sarà in grado di consegnare i nuovi certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1943, e di restituire i certificati di usufrutto dei consolidati 3,50 per cento (1902) e 3,50 per cento (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1943, il pagamento della relativa rendita scaduta e da scadere dei certificati nominativi e di usufrutto suddetti sarà effettuato dalla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale alla quale furono consegnati i titoli medesimi, su presentazione delle relative ricevute da essa rilasciate.

Art. 2

L'intestatario della ricevuta dei certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto delle rendite consolidate 3,50% (1902) e 3,50% (1906) dovrà compilare la distinta in doppio dei titoli e produrla alla Sezione di R. Tesoreria Provinciale assieme a detta ricevuta, sulla quale verrà apposta la dichiarazione del pagamento eseguito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

interesse sulla esibizione della ricevuta dei buoni del Tesoro novennali 4% versati alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Art. 2

La ricevuta del versamento dei buoni del Tesoro novennali 4% dovrà essere presentata unitamente ad una distinta in doppio esemplare dei buoni stessi, alla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale che la emise, la quale provvederà ad annotare sulla stessa il pagamento della rata semestrale di interessi effettuato a favore dell'intestatario esibitore.

Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale al ricevimento dei buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, con scadenza 15 Settembre 1951, provvederanno a staccare dai titoli, prima della consegna agli aventi diritto, le cedole e le ricevute relative alle rate semestrali d'interesse già pagate, al loro annullamento e alla loro restituzione alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Amministrazione del Debito Pubblico non sarà in grado di consegnare i nuovi certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1943, e di restituire i certificati di usufrutto dei consolidati 3,50 per cento (1902) e 3,50 per cento (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1943, il pagamento della relativa rendita scaduta e da scadere dei certificati nominativi e di usufrutto suddetti sarà effettuato dalla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale alla quale furono consegnati i titoli medesimi, su presentazione delle relative ricevute da essa rilasciate.

Art. 2

L'intestatario della ricevuta dei certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto delle rendite consolidate 3,50% (1902) e 3,50% (1906) dovrà compilare la distinta in doppio dei titoli e produrla alla Sezione di R. Tesoreria Provinciale assieme a detta ricevuta, sulla quale verrà apposta la dichiarazione del pagamento eseguito.

Art. 3

Allorchè perverranno dall'Amministrazione del Debito Pubblico i titoli, muniti dei tagliandi di ricevuta, per effettuarne la consegna agli aventi diritto, la Sezione di R. Tesoreria Provinciale dovrà staccare i tagliandi relativi alle rate pagate, annullarli e restituirli all'Amministrazione del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 maggio 1924, n. 827;
Visto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 1838;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sui buoni del Tesoro ordinari venuti a scadenza nel periodo in cui per fatto dipendente dalla guerra non ne era effettuabile il rimborso sono dovuti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno successivo alla loro scadenza fino a tutto il trentuno dicembre 1943.

Sui buoni del Tesoro ordinari scaduti dal 1° luglio 1943 e da scadere che, per fatto anche dipendente dalla guerra non possono tuttora o non potranno essere reria dalle quali per mancanza o poca sicurezza di trasporti marittimi non è possibile il ritiro delle controfirme.

Art. 2

Sui buoni del Tesoro novennali 4% scaduti il 15 dicembre 1943, e non potuti rimborsare per le ragioni indicate nel 2° e 3° comma del precedente articolo, saranno corrisposti gli interessi nella misura annua del 4 per cento con decorrenza dal 16 dicembre 1943.

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emanare con proprio decreto le norme di attuazione e complementari e ad introdurre le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 10 giugno 1943, n. 535;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 19)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 1838;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sui buoni del Tesoro ordinari venuti a scadenza nel periodo in cui per fatto dipendente dalla guerra non ne era effettuabile il rimborso sono dovuti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno successivo alla loro scadenza fino a tutto il trentuno dicembre 1943.

Sui buoni del Tesoro ordinari scaduti dal 1° luglio 1943 e da scadere che, per fatto anche dipendente dalla guerra non possono tuttora o non potranno essere rimborsati perchè le relative contromatrici sono presso le Sezioni di R. Tesoreria di località occupate dal nemico, verranno corrisposti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno successivo alla scadenza fino alla data che, a liberazione avvenuta, sarà indicata per il rimborso.

Analoga corresponsione sarà accordata per i buoni del Tesoro scaduti dal 1° luglio 1943 o da scadere le cui contromatrici sono presso le Sezioni di R. Tesorerie [illegible] mentari e ad introdurre le variazioni [illegible] sarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 19)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 10 giugno 1943, n. 535;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 600 mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

zioni per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare.

Art. 2

La ripartizione della spesa di cui al precedente articolo, in rapporto ai lavori da eseguire, sarà stabilita dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quello per le Finanze.

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74

Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai cittadini italiani bisognosi residenti nel Regno, titolari di assegni o pensioni ordinarie, statali, provinciali, comunali o di analoghi enti pubblici di paesi esteri, a favore dei quali sia stata concessa un'anticipazione ai sensi del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46, e del R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697, si concede una nuova anticipazione nella stessa misura della precedente ed alle medesime condizioni, con decorrenza dalla cessazione del pagamento del saldo della prima anticipazione.

Art. 2

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 18 marzo 1944, n. 13)

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13/B

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

re, con propri decreti, le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74

Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

renza dalla cessazione del pagamento del [illegible] prima anticipazione.

Art. 2

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 18 marzo 1944, n. 13)

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13/B

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 14 giugno 1940 n. 764 contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge con modificazioni, con legge 25 novembre 1940 n. 1770;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940 n. 172 contenente norme per la disciplina della distribuzione dei consu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

mi dei prodotti industriali in p[illegible]do di guerra, convertito in legge con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943 che disciplina la produzione e la vendita delle bevande alcooliche;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere allo sblocco dei liquori;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di concerto con quelli dell'Agricoltura e delle Foreste e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo il disposto dei successivi articoli sono abrogate le limitazioni alla vendita delle acquaviti, compresa la grappa, e dei liquori di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i fabbricanti ed i commercianti dei prodotti indicati nell'art. 1, gli alberghi, le pensioni, i pubblici esercizi, i circoli privati e gli spacci di qualsiasi genere dovranno presentare agli Uffici Tecnici delle Imposte di fabbricazione o alle sezioni da essi dipendenti copia dell'inventario munito del visto del Consiglio Provinciale dell'Economia di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, assieme a un duplicato dell'inventario stesso.

Le acquaviti, la grappa e liquori in detti inventari specificati non potranno essere posti in vendita se non dopo che sia stato effettuato il pagamento di un diritto erariale nella misura seguente:

1) - per i liquori dai 21 ai 30 gradi L. 100 al litro
2) - per i liquori dai 31 ai 45 gradi L. 125 al litro
3) - per i liquori dai 41 in su L. 150 al litro

Art. 3

All'atto del pagamento della tassa gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad ap[illegible]ne su di essi gravanti, nonchè dei diritti erariali di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5

I detentori di liquori,rinvenuti in condizioni diverse da quelle stabilite dal presente decreto, sono passibili di una multa dal doppio al decuplo dei rispettivi diritti erariali stabiliti nel precedente articolo 2 per ogni litro.

Coloro che all'atto della regolarizzazione per lo sblocco non presenteranno i liquori nella stessa misura di cui agli inventari a suo tempo prodotti ai Consigli Provinciali dell'Economia, a mente del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sono passibili, per la parte mancante, del pagamento del massimo dei diritti erariali di cui al precedente articolo 2 e di una sopratassa pari al doppio del diritto stesso.

La mancata presentazione dell'inventario nei termini prescritti dal precedente articolo 2 sarà punita con una ammenda variabile da 100 a 500 lire.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CORBINO - JUNG - SICILIANI

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 dicembre 1943, n. 1/B)

R. DECRETO-LEGGE 13 Marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

presa la grappa, e dei liquori [illegible]
steriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i fabbricanti ed i commercianti dei prodotti indicati nell'art. 1, gli alberghi, le pensioni, i pubblici esercizi, i circoli privati e gli spacci di qualsiasi genere dovranno presentare agli Uffici Tecnici delle Imposte di fabbricazione o alle sezioni da essi dipendenti copia dell'inventario munito del visto del Consiglio Provinciale dell'Economia di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, assieme a un duplicato dell'inventario stesso.

Le acquaviti, la grappa e liquori in detti inventari specificati non potranno essere posti in vendita se non dopo che sia stato effettuato il pagamento di un diritto erariale nella misura seguente:

1) - per i liquori dai 21 ai 30 gradi L. 100 al litro
2) - per i liquori dai 31 ai 45 gradi L. 125 al litro
3) - per i liquori dai 41 in su L. 150 al litro

Art. 3

All'atto del pagamento della tassa gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una legatura in filo di ferro fermato con sigillo metallico portante il timbro dell'Amministrazione applicato con le modalità stabilite per l'applicazione del contrassegno di Stato di cui al decreto 2 febbraio 1933, n. 23.

Art. 4

Le acquaviti, la grappa ed i liquori già destinati alla esportazione potranno essere immessi al consumo interno dietro pagamento delle imposte di fabbricazio-

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CORBINO - JUNG - SICILIANI

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 dicembre 1943, n. 4/B)

R. DECRETO-LEGGE 13 Marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'ordinanza n. 4 del 21 settembre 1943 emessa dal Comando delle Forze Armate della Sardegna in virtù della legge di guerra, approvata con R. decreto-legge 8 luglio 1938, n. 1415, e del R. decreto 10 giu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gno 1940, n. 566, con la quale si dispone che i vaglia cambiari, gli assegni circolari e le fedi di credito di qualunque taglio, abbiano a tutti gli effetti, validità di carta moneta, e, in conseguenza, debbano essere accettati senza nessuno sconto in pagamento da tutti, Enti e privati;

Visto il Bando del 25 dicembre 1943, n. 15 del Capo di Stato Maggiore Generale, per la restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che sono venute a mancare le ragioni che determinarono la emissione della suddetta ordinanza;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo per i vaglia cambiari e per gli assegni bancari liberi della Banca d'Italia, con effetto dal 1 giugno 1944 cessa di avere vigore l'ordinanza n. 4 del Comando delle Forze Armate della Sardegna — Ufficio Affari Civili — in data 21 settembre 1943.

I vaglia, gli assegni circolari e le fedi di credito emessi in Sardegna da qualunque istituto di credito ed in qualunque taglia continueranno, anche dopo il 1° giugno 1944, a costituire titolo di credito verso gli istituti emittenti, i quali sono obbligati sempre ad estinguerli a presentazione.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 6 [illegible] 1944

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.

Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e relativo regolamento approvato con R. decreto 11-7-1907, n. 560;

Visti la legge 2 maggio 1907, n. 222;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 sulle tasse di successione e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visti i R.R. decreti-legge 24 ottobre 1935, n. 1887 e 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le attuali commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari sono sciolte. Esse saranno ricostituite secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

L'art. 24 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910587

Ritenuto che sono venute a mancare le ragioni che determinarono la emissione della suddetta ordinanza;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo per i vaglia cambiari e per gli assegni bancari liberi della Banca d'Italia, con effetto dal 1 giugno 1944 cessa di avere vigore l'ordinanza n. 4 del Comando delle Forze Armate della Sardegna — Ufficio Affari Civili — in data 21 settembre 1943.

I vaglia, gli assegni circolari e le fedi di credito emessi in Sardegna da qualunque istituto di credito ed in qualunque taglia continueranno, anche dopo il 1° giugno 1944, a costituire titolo di credito verso gli istituti emittenti, i quali sono obbligati sempre ad estinguerli a presentazione.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 25 marzo 1944, n. 15)

vato con R. decreto 11-7-1907, n. 560;

Vista la legge 2 maggio 1907, n. 222;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 sulle tasse di successione e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visti i R.R. decreti-legge 24 ottobre 1935, n. 1887 e 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le attuali commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari sono sciolte. Esse saranno ricostituite secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

L'art. 24 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali sono composte di un presidente, di un vice presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti, nominati dall'Intendente di finanza.

I membri effettivi e supplenti sono scelti esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette residenti nel distretto dell'Ufficio.

La scelta viene su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dai capi delle ammini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

strazioni dei comuni compresi nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette.

Il numero delle persone da designarsi da ciascun comune sarà stabilito dall'Intendente, d'intesa col Prefetto, tenuto conto della entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel distretto medesimo ».

Art. 3

L'art. 25 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vicepresidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le Finanze esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi fatta dal Prefetto della provincia. Questi designerà sei membri effettivi e tre supplenti, in relazione alla entità degli interessi delle attività produttive operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili ».

Art. 4

L'art. 26 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali e provinciali funzionano in due distinte sezioni presiedute dal presidente o dal vicepresidente e composte di egual numero di membri.

Nelle commissioni provinciali deve essere serbata la proporzione fra il numero dei membri scelti su designazione del Prefetto.

La prima sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti le imposte dirette di carattere personale e mobiliare.

gli competono, e la scelta dei membri è fatta con i medesimi criteri stabiliti per la costituzione delle sezioni ordinarie ».

Art. 5

L'articolo 30 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 è sostituito dal seguente:

« Per la decisione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza, devolute in primo grado alle commissioni provinciali, è istituita in seno alle commissioni predette una apposita sezione composta di un vicepresidente e quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Ministro delle Finanze.

I membri effettivi e supplenti sono nominati per metà fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà, su designazione del Primo Presidente della Corte di Appello, fra esercenti le professioni legali.

Il Ministro delle Finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni in aggiunta a quella speciale di cui sopra ».

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 marzo 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 25 marzo 1944, n. 15)

DECRETO del CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910578

convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vicepresidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le Finanze esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi fatta dal Prefetto della provincia. Questi designerà sei membri effettivi e tre supplenti, in relazione alla entità degli interessi delle attività produttive operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili ».

Art. 4

L'art. 26 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali e provinciali funzionano in due distinte sezioni presiedute dal presidente o dal vicepresidente e composte di egual numero di membri.

Nelle commissioni provinciali deve essere serbata la proporzione fra il numero dei membri scelti su designazione del Prefetto.

La prima sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti le imposte dirette di carattere personale e mobiliare.

La seconda sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti la imposta sui fabbricati, nonchè le imposte sui trasferimenti della ricchezza ai sensi del successivo art. 28. A tale sezione debbono appartenere i tecnici ed esperti di cui all'articolo precedente.

Il Ministro per le Finanze, di propria iniziativa, o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni aggiunte.

In tal caso il Prefetto procede alle designazioni che primo grado alle commissioni provinciali, è istituita in seno alle commissioni predette una apposita sezione composta di un vicepresidente e quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Ministro delle Finanze.

I membri effettivi e supplenti sono nominati per metà fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà, su designazione del Primo Presidente della Corte di Appello, fra esercenti le professioni legali.

Il Ministro delle Finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni in aggiunta a quella speciale di cui sopra ».

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 25 marzo 1944, n. 15)

DECRETO del CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944

Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. 11 giugno 1936, n. 1067 col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto del 2 febbraio 1944, col quale veniva nominato un Commissario alla Banca d'Italia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del Vice-commissario della Banca stessa:

DECRETA:

Art. 1

Il Cav. Uff. Rag. Admeto Pettinari fu Guglielmo è nominato Vice-commissario della Banca d'Italia per il territorio liberato.

Art. 2

Il Vice-commissario coadiuva il Commissario nello esercizio delle sue attribuzioni, cura in particolare la oragnizzazione interna ed il collegamento delle Filiali ed ha la firma dell'Istituto nei rapporti con le Filiali stesse.

Art. 3

Il Commissario della Banca d'Italia, con propria deliberazione, potrà demandare al Vice Commissario la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 23 febbraio 1944, n. 9)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944

Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401 che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942 che apporta modifiche al T. U. suddetto;

Visto l'art. 7 del R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41 istitutivo dell'aliquota straordinaria di aggio del 3% dirette, a titolo di rimborso delle maggiori spese di riscossione, sarà effettuata a periodi bimestrali.

Art. 2

Gli esattori, per ottenere il rimborso di cui al precedente art. 1, devono, entro il 15 del mese successivo alla scadenza della rata, presentare alla Intendenza di Finanza del capoluogo della Provincia in cui ha sede l'Esattoria, apposita domanda in carta legale.

Detta domanda deve essere corredata:

a) da un elenco nominativo del personale con la indicazione per ogni dipendente degli emolumenti ad esso corrisposti nel bimestre cui si riferisce la richiesta di rimborso, e dei relativi tributi e contributi versati;

b) da un elenco degli emolumenti che sarebbero stati corrisposti al personale stesso prescindendo dall'applicazione del R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 23/B nonchè da ogni altra disposizione successiva concernente il trattamento economico, e dei tributi e contributi relativi.

c) da uno specchio dimostrante l'aggio normale liquidato durante il bimestre oggetto della richiesta in confronto a quello liquidato nel corrispondente bimestre dell'anno 1943.

Tali elenchi e specchio saranno controllati e vistati dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

Art. 3

Gli Intendenti di Finanza, in base alla domanda ed agli elementi di cui all'art. 2, procedono, entro un mese dal termine assegnato agli esattori con lo stesso art. 2, alla liquidazione provvisoria delle somme dovute, che saranno pagate agli interessati nella misura dei 4/5.

Art. 4

Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli esattori presenteranno alle competenti Intendenze di Finanza gli elenchi e lo specchio riassuntivi dell'anno cui la reintegrazione si riferisce, analoghi a quelli indicati nell'art. 2, nonchè ogni altro dato che verrà loro richiesto.

Sulla base di tali elementi, che gli Intendenti potranno controllare nei modi che riterranno più oppor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

organizzazione interna ed il collegamento [illegible]
ed ha la firma dell'Istituto nei rapporti con le Filiali stesse.

Art. 3

Il Commissario della Banca d'Italia, con propria deliberazione, potrà demandare al Vice Commissario la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 23 febbraio 1944, n. 9)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944

Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401 che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942 che apporta modifiche al T. U. suddetto;

Visto l'art. 7 del R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41 istitutivo dell'aliquota straordinaria di aggio del 3% per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;

Ritenuta la necessità di stabilire norme integrative ed esecutive del citato R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41.

DECRETA:

Art. 1

La liquidazione delle somme dovute in base all'art. 5 del R. D. L. 31 gennaio 1944 agli esattori delle imposte di rimborso, e dei relativi tributi e contributi [illegible];

b) da un elenco degli emolumenti che sarebbero stati corrisposti al personale stesso prescindendo dall'applicazione del R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 25/B nonchè da ogni altra disposizione successiva concernente il trattamento economico, e dei tributi e contributi relativi.

c) da uno specchio dimostrante l'aggio normale liquidato durante il bimestre oggetto della richiesta in confronto a quello liquidato nel corrispondente bimestre dell'anno 1943.

Tali elenchi e specchio saranno controllati e vistati dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

Art. 3

Gli Intendenti di Finanza, in base alla domanda ed agli elementi di cui all'art. 2, procedono, entro un mese dal termine assegnato agli esattori con lo stesso art. 2, alla liquidazione provvisoria delle somme dovute, che saranno pagate agli interessati nella misura dei 4/5.

Art. 4

Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli esattori presenteranno alle competenti Intendenze di Finanza gli elenchi e lo specchio riassuntivi dell'anno cui la reintegrazione si riferisce, analoghi a quelli indicati nell'art. 2, nonchè ogni altro dato che verrà loro richiesto.

Sulla base di tali elementi, che gli Intendenti potranno controllare nei modi che riterranno più opportuni, sarà proceduto da parte degli Intendenti stessi, non oltre il successivo mese di marzo, alla liquidazione definitiva del rimborso per maggiori spese per l'intero anno, entro i limiti del gettito complessivo dell'aliquota straordinaria di aggio.

Salerno, 5 febbraio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
JUSO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 23 febbraio 1944, n. 9)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498 concernente provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche;

Visto l'art. 7 del predetto R. decreto-legge con il quale il Ministro per le Finanze venne autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1943-44 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 401 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

Cap. 444 quater — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sottosegretariato per la Marina Mercantile:

Cap. 95 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Sottosegretariato per le ferrovie, la motorizzazione civile e dei trasporti in concess.:

Cap. 108 ter — idem idem

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi:

Cap. 107 bis — idem idem

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 37 bis — idem idem

Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Cap. 118 bis — idem idem

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. 68 bis — idem idem

Azienda Autonoma Statale della Strada

Cap. 40 ter — idem idem

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 93 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Cap. 136 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale addetto ai servizi dell'Alimentazione in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 143 ter — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 153 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della milizia nazionale forestale in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali:

Cap. 39 bis — Somme da erogare a favore del perso-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 3[illegible]

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1943-44 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 401 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

Cap. 444 quater — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. 68 ter — idem idem

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. 60 bis — idem idem

MINISTERO DELLA MARINA

Cap. 82 bis — idem idem

Cap. [illegible]

Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Cap. 118 bis — idem idem

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. 68 bis — idem idem

Azienda Autonoma Statale della Strada

Cap. 40 ter — idem idem

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 93 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Cap. 136 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale addetto ai servizi dell'Alimentazione in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 143 ter — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 153 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della milizia nazionale forestale in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali:

Cap. 39 bis — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Cap. 208 ter — idem idem

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. 61 bis — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Cap. 48 bis — idem idem

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. 105 bis — idem idem

MINISTERO DEGLI SCAMBI E VALUTE

Cap. 37 bis — idem idem

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Cap. 62 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Cap. 44 bis — idem idem

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 26 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 26 febbraio 1944, n. 10)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944

Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1942 con il quale, in relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, venne stabilita in L. 5 la quota di reintegrazione di prezzo, da corrispondere ai pastifici, per ogni quintale di pasta alimentare venduto;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703 con il quale fu autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per l'attuazione di provvidenze intese ad agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabile necessità del Paese;

Visto l'art. 5 dell'anzidetto R. decreto-legge con il

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che occorre provvedere al pagamento ai pastifici della predetta quota di reintegrazione di prezzo per l'esercizio in corso;

Decreta:

Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero è istituito il capitolo 463 bis « Quota di reintegrazione di prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare », con lo stanziamento di L. 5.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 25 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 19).

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Sentito l'Istituto di emissione;

Visti i decreti ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940 e 19 dicembre 1942;

Determina:

Articolo unico

A decorrere dal 1° marzo 1944 l'interesse sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione intestati alle Banche è determinato nella misura massima del 4 per cento per quelli vincolati a tre mesi, e del 4,50 per cento per quelli vincolati a quattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Salerno, 27 febbraio 1944.

IL MINISTRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918576

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Cap. 44 bis — idem idem

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 26 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 26 febbraio 1944, n. 10)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944

Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1942 con il quale, in relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, venne stabilita in L. 5 la quota di reintegrazione di prezzo, da corrispondere ai pastifici, per ogni quintale di pasta alimentare venduto;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703 con il quale fu autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per l'attuazione di provvidenze intese ad agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabile necessità del Paese;

Visto l'art. 5 dell'anzidetto R. decreto-legge con il quale il Ministro per le Finanze venne autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio;

Salerno, 25 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Sentito l'Istituto di emissione;

Visti i decreti ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940 e 19 dicembre 1942;

Determina:

Articolo unico

A decorrere dal 1° marzo 1944 l'interesse sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione intestati alle Banche è determinato nella misura massima del 4 per cento per quelli vincolati a tre mesi, e del 4,50 per cento per quelli vincolati a quattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Salerno, 27 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 8 aprile 1944

M. S. Lush
Generale di Brigata
Commissario esecutivo
per il Commissario Capo.

REGIO DECRETO LEGGE 15 novembre 1943, n. 8/B.

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1.

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56.

Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

REGIO DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

REGIO DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65.

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, nali 5% a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70.

Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del Consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50% (1902 e 1906) non riconsegnati.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.

Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri.

REGIO DECRETO LEGGE 2 dicembre 1943, n. 13/B.

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.

Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944.

Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia.

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944.

Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione.

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 8 aprile 1944

M. S. Lush
Generale di Brigata
Commissario esecutivo
per il Commissario Capo.

REGIO DECRETO LEGGE 15 novembre 1943, n. 8/B.

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1.

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56.

Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

REGIO DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

REGIO DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65.

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amministrazione del Banco di Napoli.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67.

Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 69.

Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali loro scadenza.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.

Concessione d' una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri.

REGIO DECRETO LEGGE 2 dicembre 1943, n. 13/B.

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.

Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944.

Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia.

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944.

Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione.

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944.

Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944.

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

(illegible)
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

AC2/1010/L 25 April 1944

CIRCULAR

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 20 of 19 April 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 27 Jan. 1944, No. 102. Payment of pensions and indemnities to members of the dissolved M.V.S.N. (Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale) and its specialist branches.

(b) R. Decree Law 29 March 44, No. 103. Ordinary pay of privates and Junior NCOs of R. Army, Navy and Air Force. (Private's pay: 5 Lire per day).

(c) R. Decree Law 3 April 1944, No. 104. Status of the R. Navy Officers who are absent from service (in enemy held territory).

(d) R. Decree Law 5 April 1944, No. 105. Census of motor vehicles in liberated provinces. Compulsory declaration of all motor vehicles and spare parts is established and all transfers of motor vehicles after the effective date of this Decree are forbidden until further notice. Penalties and confiscation are provided for.

(e) R. Decree Law 6 April 1944, No. 106. Abrogation of the General Commissariat for combustible liquids and constitution of a Commission for appointment, assignment and distribution of combustible liquids destined for civilian use.

The Interministerial Commission is composed of the Minister of Industry, Commerce and Labor presiding and of four members appointed by interested Ministers. The Lieutenant shall be in charge of the liaison with the A.C.C. A machinery is set up for issuance of rationing coupons by certain public offices on basis of an entitlement made by the Commission. Except small quantities of petrol products for home consumption no combustible liquids shall be sold without presentation of ration coupons.

(f) R. Decree Law 6 April 1944, No. 107. Constitution of a High Commissariat for prisoners of war.

The High Commissioner who is responsible directly to the Chief of Government deals with all matters pertaining to PWs and interned Italian military personnel.

(g) R. Decree Law 6 April 1944, No. 108. Modification of rules complementing the R. Decree Law 15 March 1943 No. 141 on the grant of the status

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 27 Jan. 1944, No. 103. Payment of pensions and indemnities to members of the disolved M.V.S.N. (Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale) and its specialist branches.

(b) R. Decree Law 2[illegible] March 44, No. 133. Ordinary pay of privates and Junior NCOs of R. Army, Navy and Air Force. (Private's pay: 5 Lire per day).

(c) R. Decree Law [illegible] April 1944, No. [illegible]. Status of the R. Navy Officers who are absent from service (in enemy held territory).

(d) R. Decree Law 5 April 1944, No. 105. Census of motor vehicles in liberated provinces. Compulsory declaration of all motor vehicles and spare parts is established and all transfers of motor vehicles after the effective date of this Decree are forbidden until further notice. Penalties and confiscation are provided for.

(e) R. Decree Law 6 April 1944, No. 106. Abrogation of the General Commissariat for combustible liquids and constitution of a Commission for apportionment, assignment and distribution of combustible liquids destined for civilian use.

The Inter-ministerial Commission is composed of the Minister of Industry, Commerce and Labor presiding and of four members appointed by interested Ministers. The President shall be in charge of the liaison with the A.C.C. Machinery is set up for issuance of rationing coupons by certain public offices on basis of apportionment made by the Commission. Excepting small quantities of petrol products for home consumption no combustible liquids shall be sold without presentation of ration coupons.

(f) R. Decree Law 6 April 1944, No. 107. Constitution of a High Commissariat for prisoners of war.

The High Commissioner who is responsible directly to the Chief of Government deals with all matters pertaining to POWs and internal Italian military personnel.

(g) R. Decree Law 6 April 1944, No. 108. Modification of rules complementing the R. Decree Law 15 March 1943 No. 121 on the grant of the status of "Present with the Colors" (presenti alle Bandiere) to military personnel or persons of same standing who died in consequence of wounds, injuries or diseases contracted in war service or who have been officially declared missing.

(h) R. Decree Law 12 April 1944, No. 109. Establishment for duration of the war and in derogation of Arts. 7 and 68 of R. Decree 30 Dec. 1923, No. 2960 of a single Commission for civil personnel pattern in each Department of the State Administrations.

The Commissions set up in each Department shall perform the functions of the Administrative Councils and Disciplinary Commissions and similar organs.

(i) R. Decree Law 13 April 1944, No. 110. Establishment of a High Commissariat for national epuration of fascism.

A High Commissioner will be appointed by Royal Decree and subsequent provisions issued by the Chief of Government will specify his powers and tasks.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(3) Royal Decree 15 April 1944, Appointment of A.M.G. Commissioner for national purgation of Fascism. (Trip. Uffic. 1944).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Saturday, 29 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. C. RICHMOND, Major
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Mercoledì 19 Aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 Gennaio 1944, N. 102.
Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M. V. S. N. e sue specialità . . . . . Pag. 129

REGIO DECRETO LEGGE 28 Marzo 1944, N. 101.
Paghe ordinarie dei militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica . . . . . Pag. 131

REGIO DECRETO LEGGE 8 Aprile 1944, N. 104.
Stato degli Ufficiali della R. Marina non presenti in servizio . . . . . Pag. 132

REGIO DECRETO LEGGE 3 aprile 1944, N. 105.
Censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate . . . . . Pag. 132

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 106.
Soppressione del Commissariato Generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili . . . . . Pag. 134

per la durata dell'attuale stato di guerra, di una Commissione unica, per ciascun Dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato. . . . Pag. 138

REGIO DECRETO LEGGE 13 Aprile 1944, N. 110.
Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo Pag. 140

REGIO DECRETO 18 Aprile 1944
Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale del fascismo . Pag. 140

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 Gennaio 1944, N. 102

Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nel Regno: Anno L. 200; Semestrale » 100; Trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Anno » 200; Semestrale » 100; Un fascicolo » 8
Nel Regno: Abbonamento annuo L. 100; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abbonamento annuo L. 200; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati.
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » - sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle
Nel Regno: Anno L. 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Anno L. 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 Gennaio 1944, N. 107.
Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M. V. S. N. e sue specialità . . . . . Pag. 129

REGIO DECRETO LEGGE 28 Marzo 1944, N. 108.
Paghe ordinarie dei militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica . . . . . Pag. 131

REGIO DECRETO LEGGE 8 Aprile 1944, N. 104.
Stato degli Ufficiali della R. Marina non presenti in servizio . . . . . Pag. 132

REGIO DECRETO LEGGE 5 aprile 1944, N. 105.
Censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate . . . . . Pag. 132

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 106.
Soppressione del Commissariato Generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili . . . . . Pag. 134

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 107.
Istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra. . . . . Pag. 136

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 108.
Modifica delle norme integrative del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, sulla concessione del trattamento di « Presenti alle Bandiere » ai militari ed ai militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili . . . . . Pag. 137

REGIO DECRETO LEGGE 12 Aprile 1944, N. 109.
Costituzione, in deroga agli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e per la durata dell'attuale stato di guerra, di una Commissione unica, per ciascun Dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato. . . Pag. 138

REGIO DECRETO LEGGE 13 Aprile 1944, N. 110.
Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo Pag. 140

REGIO DECRETO 13 Aprile 1944.
Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo . Pag. 140

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 Gennaio 1944, N. 107

Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282, che ha approvato il nuovo statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'opera di previdenza della M.V.S.N.;

Visto il R. decreto 19 maggio 1939, n. 785, che ha aggiornato il nuovo statuto predetto;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943 n. 16/B, concernente lo scioglimento della milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali;

1083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781078

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra di concerto con i Ministri della Marina e dell'Aeronautica e con i Sottosegretari all'Interno, alla Grazia e Giustizia, alle Finanze, ai Lavori Pubblici, all'Agricoltura e Foreste e alle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli ufficiali della disciolta M. V. S. N. e sue specialità che siano cessati dal servizio sotto la data del 31 dicembre 1943 o successivamente, qualora contino almeno 20 anni di servizio permanente effettivo, dei quali almeno 5 di iscrizione all'Opera di previdenza della milizia, liquideranno il trattamento di pensione stabilito nello statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'Opera di previdenza della M. V. S. N., approvato con R. decreto 15 luglio 1935, n. 1282, e successive modificazioni, a prescindere dal limite di età fissato nella tabella a) annessa al decreto stesso.

Art. 2

Il trattamento di pensione ai sottufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. e sue specialità sarà eguale a quello che agli stessi verrebbe liquidato come sottufficiali di carriera del R. Esercito aventi stipendio o paga iniziali e pari numero di anni di servizio.

servizio, non avranno maturati gli anni di servizio per conseguire la pensione, sarà corrisposto:

— agli ufficiali una indennità, una volta tanto, pari ad un dodicesimo del solo stipendio annuo per quanti sono gli anni di servizio;

— ai sottufficiali una indennità, una volta tanto, pari a tante mensilità di stipendio o paga per quanti sono gli anni di servizio.

Rimane salva la facoltà concessa ai competenti Ministeri dal 3° comma dell'articolo 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, di attribuire, in luogo del trattamento di quiescenza, in base a valutazione insindacabile degli stessi, il trattamento di pensione non superiore al minimo.

Art. 5

A tutti gli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità, se in possesso dei titoli richiesti, sarà corrisposta, oltre il trattamento di pensione o di quiescenza, l'indennità di cessazione dal servizio che sarebbe stata ad essi liquidata dalla « Sezione per indennità e sussidi » dell'Opera di previdenza della milizia.

L'indennità di cessazione dal servizio sarà corrisposta a tutti indistintamente i componenti la milizia e sue specialità che cessino dal servizio permanente o continuativo o temporaneo, sempre che abbiano prestato non meno di 6 anni di servizio effettivo ed abbiano sempre versati i contributi mensili stabiliti per ciascun grado dell'Opera di previdenza.

Art. 6

Le somme occorrenti per la liquidazione provvisoria delle pensioni, del trattamento di quiescenza e dell'indennità di cessazione dal servizio, saranno anticipate sui fondi del bilancio dello Stato, salvo regolamento, appena possibile, con l'Opera di previdenza delle disciolte milizie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Sulla proposta del [illegible]
per la Guerra di concerto con i Ministri della Marina e dell'Aeronautica e con i Sottosegretari all'Interno, alla Grazia e Giustizia, alle Finanze, ai Lavori Pubblici, all'Agricoltura e Foreste e alle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli ufficiali della disciolta M. V. S. N. e sue specialità che siano cessati dal servizio sotto la data del 31 dicembre 1945 o successivamente, qualora contino almeno 20 anni di servizio permanente effettivo, dei quali almeno 5 di iscrizione all'Opera di previdenza della milizia, liquideranno il trattamento di pensione stabilito nello statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'Opera di previdenza della M. V. S. N., approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282, e successive modificazioni, a prescindere dal limite di età fissato nella tabella a) annessa al decreto stesso.

Art. 2

Il trattamento di pensione ai sottufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. e sue specialità sarà eguale a quello che agli stessi verrebbe liquidato come sottufficiali di carriera del R. Esercito aventi stipendio o paga iniziali e pari numero di anni di servizio.

Art. 3

Ai graduati e militari di truppa in s. p. e. della M.V.S.N. e sue specialità che siano cessati o cesseranno dal servizio sarà corrisposta, una volta tanto, una indennità pari ad una mensilità di paga per ogni anno intero di servizio.

Art. 4

Agli ufficiali e sottufficiali della M.V.S.N. e sue specialità che, alla data di cessazione dal [illegible] del R. decreto-legge 6 dicembre 1943 [illegible] di attribuire, in luogo del trattamento di quiescenza, in base a valutazione insindacabile degli stessi, il trattamento di pensione non superiore al minimo.

Art. 5

A tutti gli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità, se in possesso dei titoli richiesti, sarà corrisposta, oltre il trattamento di pensione o di quiescenza, l'indennità di cessazione dal servizio che sarebbe stata ad essi liquidata dalla « Sezione per indennità e sussidi » dell'Opera di previdenza della milizia.

L'indennità di cessazione dal servizio sarà corrisposta a tutti indistintamente i componenti la milizia e sue specialità che cessino dal servizio permanente o continuativo o temporaneo, sempre che abbiano prestato non meno di 6 anni di servizio effettivo ed abbiano sempre versati i contributi mensili stabiliti per ciascun grado dell'Opera di previdenza.

Art. 6

Le somme occorrenti per la liquidazione provvisoria delle pensioni, del trattamento di quiescenza e dell'indennità di cessazione dal servizio, saranno anticipate sui fondi del bilancio dello Stato, salvo regolamento, appena possibile, con l'Opera di previdenza delle disciolte milizie.

Art. 7

A decorrere dal 1.° dicembre 1943, è istituita alle dipendenze del Ministero della Guerra una commissione militare per lo scioglimento della M.V.S.N., delle specialità della stessa e delle milizie speciali (C.M.S.M.) col compito di attuare i provvedimenti relativi allo scioglimento delle milizie suddette.

Per quanto riguarda la milizia artiglieria marittima, tali compiti sono devoluti al Ministero della Marina.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

La C.M.S.M. esercita tutte le facoltà previste dal R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B, per quanto riflette la liquidazione provvisoria delle pensioni al personale della M.V.S.N. e sue specialità, sostituendosi in pieno alle commissioni provinciali di cui all'art. 1 del detto R. decreto-legge.

Art. 8

La commissione militare scioglimento milizia può autorizzare gli uffici provinciali del tesoro a corrispondere al personale che ha diritto a trattamento di pensione anticipazioni mensili pari alla metà del solo stipendio.

Il ricupero delle somme così erogate sarà effettuato mediante trattenuta integrale, e fino a completa concorrenza, sulle rate di pensione provvisoria spettanti in base alla liquidazione disposta dalla commissione stessa.

Art. 9

Il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa con i Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le paghe ordinarie giornaliere dei militari di truppa appartenenti al R. Esercito, alla R. Marina ed alla R. Aeronautica sono stabilite nella misura unica che segue, comprensiva della integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B:

— soldato, comune di 2. classe a terra, aviere in servizio di leva o richiamato . L. 5,00
— caporale, comune di 1. classe a terra, aviere scelto in servizio di leva o richiamato L. 5,70
— caporal maggiore, sottocapo a terra, primo aviere in servizio di leva o richiamato L. 6,70

Le paghe predette s'intendono al netto di ogni ritenuta e sono ridotte o sospese durante i periodi di punizione secondo le norme in vigore presso ciascuna forza armata.

Art. 2

Le paghe previste dal precedente art. 1 sono aumentate delle aliquote attualmente corrisposte ai graduati di truppa (caporali e caporal-maggiori e gradi corrispondenti della R. M. e della R. A.) per effetto di ferme speciali alle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tesoro a corrispondere al personale che abbia diritto a trattamento di pensione anticipazioni mensili pari alla metà del solo stipendio.

Il ricupero delle somme così erogate sarà effettuato mediante trattenuta integrale, e fino a completa concorrenza, sulle rate di pensione provvisoria spettanti in base alla liquidazione disposta dalla commissione stessa.

Art. 9

Il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE DE SANTIS — JUNG — ORLANDO — DE CARO SICILIANI — DI RAIMONDO

Visto

Il Guardasigilli CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 23 Marzo 1944, N. 103.

Paghe ordinarie dei Militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.

nautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le paghe ordinarie giornaliere dei militari di truppa appartenenti al R. Esercito, alla R. Marina ed alla R. Aeronautica sono stabilite nella misura unica che segue, comprensiva della integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B:

— soldato, comune di 2. classe a terra, aviere in servizio di leva o richiamato . L. 5,00
— caporale, comune di 1. classe a terra, aviere scelto in servizio di leva o richiamato L. 5,70
— caporal maggiore, sottocapo a terra, primo aviere in servizio di leva o richiamato L. 6,70

Le paghe predette s'intendono al netto di ogni ritenuta e sono ridotte o sospese durante i periodi di punizione secondo le norme in vigore presso ciascuna forza armata.

Art. 2

Le paghe previste dal precedente art. 1 sono aumentate delle aliquote attualmente corrisposte ai graduati di truppa (caporali e caporal-maggiori e gradi corrispondenti della R. M. e della R. A.) per effetto di ferme speciali alle quali i graduati stessi sono vincolati.

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dal 1. marzo 1944, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro della Guerra, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 28 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO — DE COURTEN SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 3 Aprile 1944, N. 104.

Stato degli Ufficiali della R. Marina non presenti in servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli Ufficiali della R. Marina e successive modificazioni;

Visto il T. U. delle leggi sull'avanzamento degli Ufficiali dei Corpi Militari della R. Marina approvato con R. D. 1. agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 82 in data 2 marzo 1944 sulla facoltà data al Ministro della Marina di apportare variazioni provvisorie agli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina di intesa col Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

organici formati in base al predetto R. decreto legge 2 marzo 1944, n. 82, gli Ufficiali rimasti in zona occupata dal nemico.

Le promozioni verranno conferite con riserva di anzianità nei confronti degli Ufficiali eventualmente compresi nei limiti di scrutinio e considerati in soprannumero in virtù del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo che precede sono considerati in zona occupata dal nemico tutti gli Ufficiali che non siano presenti in servizio e che non risultino deceduti, scomparsi, prigionieri o internati.

Art. 3.

Gli Ufficiali in soprannumero di cui all'art. 1 cessano da tale posizione dalla data della loro presentazione ai Comandi Militari italiani, salvo l'esito degli accertamenti disciplinari a norma delle disposizioni in vigore.

Si applicano nei loro confronti le disposizioni contenute nell'art. 36 del Dec. Ministeriale 3 luglio 1926 contenente norme per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ha effetto dal 1 gennaio 1944.

Il Ministro della Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 8 Aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

Stato degli Ufficiali [illegible] **senti in servizio.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli Ufficiali della R. Marina e successive modificazioni;

Visto il T. U. delle leggi sull'avanzamento degli Ufficiali dei Corpi Militari della R. Marina approvato con R. D. 1. agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 82 in data 2 marzo 1944 sulla facoltà data al Ministro della Marina di apportare variazioni provvisorie agli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina di intesa col Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In relazione al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82 e per la durata della presente guerra, è data facoltà al Ministro della Marina di dar corso alle promozioni, nei modi e nei termini previsti dal T. U. delle leggi sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina, approvato con R. decreto 1 agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni, considerando in soprannumero, rispetto a quadri [illegible] nieri o [illegible]

Art. 3.

Gli Ufficiali in soprannumero di cui all'art. 1 cessano da tale posizione dalla data della loro presentazione ai Comandi Militari italiani, salvo l'esito degli accertamenti disciplinari a norma delle disposizioni in vigore.

Si applicano nei loro confronti le disposizioni contenute nell'art. 36 del Dec. Ministeriale 3 luglio 1926 contenente norme per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ha effetto dal 1 gennaio 1944.

Il Ministro della Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 8 Aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 5 aprile 1944, N. 195.

Censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1927,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

n. 436, concernente l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico;

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, per l'attuazione del precedente decreto-legge;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1933, n. 1740, concernente le norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di autoveicoli e rimorchi (autovetture, autocarri, autofurgoni, autobus, autoveicoli ad uso speciale, comprese le trattrici stradali, motocicli, moto carrozzette, motocarri, motofurgoni) e relative parti di ricambio ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo ne siano possessori o detentori, di farne denunzia all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico qualunque sia lo stato d'uso e di consistenza.

La denunzia è obbligatoria anche per le persone giuridiche, private o pubbliche, ivi compresi lo Stato e gli Enti autarchici territoriali, e sarà effettuata a cura degli organi che ne hanno la normale rappresentanza, ai sensi delle leggi, regolamenti e statuti vigenti, fatta eccezione, però, per gli autoveicoli propri delle Forze Armate dello Stato, della R. Guardia di Finanza, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Diplomatico, dello Stato della Città del Vaticano e di tutti gli enti che usufruiscono, per i munque da esso abbandonati in territorio liberato;

d) che siano stati demoliti e della cui avvenuta demolizione non sia stata fatta la prescritta dichiarazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 3

Le denunzie devono essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico o presso gli uffici comunali e presentate ai Conservatori del Pubblico Registro Automobilistico o ai Sindaci del luogo non oltre il 15 maggio 1944.

Art. 4

E' vietato qualsiasi trasferimento di proprietà di autoveicoli dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto al giorno che sarà fissato con successivo decreto del Ministro delle Comunicazioni quale termine finale delle operazioni di censimento.

Art. 5

Chiunque omette in tutto o in parte la denunzia prescritta dal presente decreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a lire diecimila. In ogni caso l'automezzo non denunziato è soggetto a confisca.

Art. 6

I detentori di autoveicoli altrui che non siano in grado di giustificare il titolo del loro possesso saranno esenti da giudizio e da pena se ottempereranno alle norme circa la denunzia di cui al presente decreto e tengano il veicolo nello stato in cui si trova a disposizione del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Stato delle Comunicazioni, [illegible] stri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di autoveicoli e rimorchi (autovetture, autocarri, autofurgoni, autobus, autoveicoli ad uso speciale, comprese le trattrici stradali, motocicli, moto carrozzette, motocarri, motofurgoni) e relative parti di ricambio ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo ne siano possessori o detentori, di farne denunzia all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico qualunque sia lo stato d'uso e di consistenza.

La denunzia è obbligatoria anche per le persone giuridiche, private o pubbliche, ivi compresi lo Stato e gli Enti autarchici territoriali, e sarà effettuata a cura degli organi che ne hanno la normale rappresentanza, ai sensi delle leggi, regolamenti e statuti vigenti, fatta eccezione, però, per gli autoveicoli propri delle Forze Armate dello Stato, della R. Guardia di Finanza, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Diplomatico, dello Stato della Città del Vaticano e di tutti gli enti che usufruiscono, per i loro veicoli, di speciali targhe di riconoscimento.

Art. 2

L'obbligo di cui all'art. 1 incombe anche per gli autoveicoli:

a) che siano stati requisiti in via temporanea o definitiva;

b) che siano stati asportati dal nemico o distrutti in seguito a fatti bellici;

c) che siano stati tolti al nemico o co-

Art. 4

E' vietato qualsiasi trasferimento di proprietà di autoveicoli dal giorno dell' entrata in vigore del presente decreto al giorno che sarà fissato con successivo decreto del Ministro delle Comunicazioni quale termine finale delle operazioni di censimento.

Art. 5

Chiunque omette in tutto o in parte la denunzia prescritta dal presente decreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a lire diecimila. In ogni caso l'automezzo non denunziato è soggetto a confisca.

Art. 6

I detentori di autoveicoli altrui che non siano in grado di giustificare il titolo del loro possesso saranno esenti da giudizio e da pena se ottempereranno alle norme circa la denunzia di cui al presente decreto e tengano il veicolo nello stato in cui si trova a disposizione dell'avente diritto.

Se la denunzia riflette autoveicoli delle Forze Armate o dello Stato compete a coloro che li avranno custoditi o resone possibile il recupero un premio variabile da lire mille a lire cinquemila, a seconda dello stato di conservazione.

Art. 7

L'applicazione del presente decreto, nei territori dello Stato non ancora liberati, verrà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

stabilita, non appena possibile, con appositi decreti del Ministro delle Comunicazioni.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 Aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI
JUNG — ORLANDO — SICILIANI.

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 106

Soppressione del Commissariato generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 387, col quale veniva istituito, alle dipendenze del Ministero delle Corporazioni, l'Ufficio Speciale dei Combustibili liquidi;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271, col quale veniva istituito l'Ufficio Combustibili liquidi;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri delle Finanze, della Marina, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria del Commercio e del Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, istituito con R. decreto 7 settembre 1942, n. 975, è soppresso.

Le funzioni e le attribuzioni allo stesso rimesse sono demandate allo Ufficio Combustibili liquidi istituito con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271.

Art. 2

Per la durata della presente guerra e fino a quando l'Ufficio Combustibili liquidi non potrà svolgere nel territorio liberato le sue funzioni, i compiti allo stesso demandati per quanto attiene all'approvvigionamento ed alla ripartizione, assegnazione e distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili, sono conferiti temporaneamente ad una « Commissione Interministeriale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti », istituita presso il Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Detta Commissione è presieduta dal Ministro dell'Industria del Commercio e del Lavoro o da un suo delegato, ed è composta di quattro membri designati, rispettivamente, dal Ministero delle Finanze, dal Ministero della Marina – Direzione Generale della Marina Mercantile –, dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e dal Ministero delle Co[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

sentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 Aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI
JUNG — ORLANDO — SICILIANI.

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 106

Soppressione del Commissariato generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 387, col quale veniva istituito, alle dipendenze del Ministero delle Corporazioni, l'Ufficio Speciale dei Combustibili liquidi;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271, concernente la istituzione presso il Ministero delle Corporazioni di uno speciale organo denominato « Ufficio combustibili liquidi »;

Visto il R. decreto 7 settembre 1942, n. 975, concernente la istituzione di un Commissariato Generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Visto il R. decreto 9 agosto 1943, n. 718, sul mutamento della denominazione del Ministero delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Il Commissariato Generale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, istituito con R. decreto 7 settembre 1942, n. 975, è soppresso.

Le funzioni e le attribuzioni allo stesso rimesse sono demandate allo Ufficio Combustibili liquidi istituito con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271.

Art. 2

Per la durata della presente guerra e fino a quando l'Ufficio Combustibili liquidi non potrà svolgere nel territorio liberato le sue funzioni, i compiti allo stesso demandati per quanto attiene all'approvvigionamento ed alla ripartizione, assegnazione e distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili, sono conferiti temporaneamente ad una « Commissione Interministeriale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti », istituita presso il Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Detta Commissione è presieduta dal Ministro dell'Industria del Commercio e del Lavoro o da un suo delegato, ed è composta di quattro membri designati, rispettivamente, dal Ministero delle Finanze, dal Ministero della Marina – Direzione Generale della Marina Mercantile –, dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.

Spetta al Presidente, oltre alla firma degli atti della Commissione, il compito di trattare con la Commissione Alleata di Controllo per le assegnazioni di combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti e per tutte le questioni inerenti alla sfera di competenza della Commissione.

Art. 3

La ripartizione delle assegnazioni di com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bustibili liquidi, carburanti e lubrificanti in genere, ottenute dalla Commissione Alleata di Controllo, sarà fatta di volta in volta dalla Commissione Interministeriale fra le varie categorie di consumatori in base al rispettivo fabbisogno.

A tal fine le richieste presentate dagli interessati dovranno essere inoltrate alla Commissione Interministeriale:

a) dai Consigli dell'Economia, per il tramite del Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro, per gli usi industriali e commerciali e per ogni altro uso non compreso nelle lettere b), c) e d);

b) dagli Ispettorati per la Motorizzazione, per il tramite del Ministero delle Comunicazioni, per gli autoveicoli azionati con mezzi meccanici;

c) dagli Ispettorati Agrari, per il tramite del Ministero dell'Agricoltura, per gli usi agricoli;

d) dalle Capitanerie di Porto, per il tramite della Direzione Generale della Marina Mercantile, per i motoscafi e per i natanti azionati con mezzi meccanici.

La Commissione provvederà alla ripartizione mediante rilascio di « carte di prelevamento dei carburanti » e dei relativi tagliandi, o mediante assegnazione di « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi » emessi dal Governo Militare Alleato, in relazione all'effettivo fabbisogno risultante per ogni categoria di consumatori.

Non sarà in nessun caso dato corso a richieste che risultino eccedenti l'effettivo fabbisogno.

Art. 4

La distribuzione delle « carte per il prelevamento di carburanti », e dei « buoni di prelevamento dei prodotti petroliferi », in base alle assegnazioni stabilite dalla Commissione Interministeriale per ogni categoria di consumatori, è affidata:

d) per le aziende agricole, al Ministero dell'Agricoltura, che vi provvede a mezzo degli uffici dipendenti.

In tutti gli altri casi a tale distribuzione si provvede a mezzo dei Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 5

I carburanti e lubrificanti assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso per cui sono stati assegnati.

Le infrazioni a tale prescrizione, oltre alle sanzioni di cui al successivo art. 8, importano la revoca immediata delle concessioni di « carte per il prelevamento di carburanti » e di « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi ».

Art. 6

La concessione delle « carte per il prelevamento di carburanti » e dei « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi » può essere revocata in ogni momento.

Qualora sia disposta la revoca, i possessori delle carte dei buoni devono farne restituzione all'ufficio dal quale ne abbiano avuta la consegna non oltre cinque giorni dalla comunicazione della revoca.

Uguale obbligo è imposto nel caso in cui vengano meno le ragioni per cui la carta o il buono siano stati rilasciati e nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 5.

Art. 7

E' fatto divieto ai Comitati, alle Società ed alle Ditte comunque autorizzate alla distribuzione di combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti di consegnare i prodotti stessi senza presentazione e ritiro della « carta di prelevamento dei carburanti » e dei relativi tagliandi, o dei « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi » emessi dalla Commissione Interministe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910582

nelle lettere b), c) e d).

b) dagli Ispettorati per la Motorizzazione, per il tramite del Ministero delle Comunicazioni, per gli autoveicoli azionati con mezzi meccanici;

c) dagli Ispettorati Agrari, per il tramite del Ministero dell'Agricoltura, per gli usi agricoli;

d) dalle Capitanerie di Porto, per il tramite della Direzione Generale della Marina Mercantile, per i motoscafi e per i natanti azionati con mezzi meccanici.

La Commissione provvederà alla ripartizione mediante rilascio di «carte di prelevamento dei carburanti» e dei relativi tagliandi, o mediante assegnazione di «buoni di prelevamento di prodotti petroliferi» emessi dal Governo Militare Alleato, in relazione all'effettivo fabbisogno risultante per ogni categoria di consumatori.

Non sarà in nessun caso dato corso a richieste che risultino eccedenti l'effettivo fabbisogno.

Art. 4

La distribuzione delle «carte per il prelevamento di carburanti», e dei «buoni di prelevamento dei prodotti petroliferi», in base alle assegnazioni stabilite dalla Commissione Interministeriale per ogni categoria di consumatori, è affidata:

a) per le Amministrazioni Centrali dello Stato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) per gli esercenti i servizi pubblici di trasporti in concessione, per gli allievi conducenti e per gli esami di collaudo e di revisione, all'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, che vi provvede a mezzo degli uffici dipendenti;

c) per la Marina Mercantile, alla Direzione Generale della Marina Mercantile, che vi provvede a mezzo degli uffici dipendenti;

sanzioni di cui al successivo art. 8, importano la revoca immediata delle concessioni di «carte per il prelevamento di carburanti» e di «buoni di prelevamento di prodotti petroliferi».

Art. 6

La concessione delle «carte per il prelevamento di carburanti» e dei «buoni di prelevamento di prodotti petroliferi» può essere revocata in ogni momento.

Qualora sia disposta la revoca, i possessori delle carte dei buoni devono farne restituzione all'ufficio dal quale ne abbiano avuta la consegna non oltre cinque giorni dalla comunicazione della revoca.

Uguale obbligo è imposto nel caso in cui vengano meno le ragioni per cui la carta o il buono siano stati rilasciati e nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 5.

Art. 7

E' fatto divieto ai Comitati, alle Società ed alle Ditte comunque autorizzate alla distribuzione di combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti di consegnare i prodotti stessi senza presentazione e ritiro della «carta di prelevamento dei carburanti» e dei relativi tagliandi, o dei «buoni di prelevamento di prodotti petroliferi», emessi dalla Commissione Interministeriale o dal Governo Militare Alleato.

Sono eccettuate da tale divieto le forniture per consumo casalingo di piccole quantità di prodotti petroliferi, non eccedenti un litro alla volta, che vengano effettuate da un commerciante autorizzato alla vendita di tali prodotti.

Art. 8

Le trasgressioni alle prescrizioni contenute nel presente decreto sono punite con l'ammen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

da da lire cinquecento a lire diecimila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave e come tale sia punibile ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645.

Ove si tratti di società commerciali, la pena si applica a ciascuno degli amministratori.

Art. 9

Alle spese occorrenti per il funzionamento della Commissione Interministeriale e per l'attuazione dei compiti rimessi al Consiglio Provinciale dell'Economia, si provvede con uno speciale contributo di centesimi trentacinque per litro o chilo, che viene imposto sui prodotti petroliferi distribuiti.

Tale contributo sarà fatto affluire ad una contabilità speciale intestata al Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro, aperta presso il Consiglio Provinciale dell'Economia che verrà designato dal Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Le modalità di riscossione saranno determinate con le norme integrative e regolamentari di cui al successivo art. 10.

Art. 10

Con successivo R. decreto, da emanarsi su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri delle Finanze, della Marina, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria del Commercio e del Lavoro e delle Comunicazioni, saranno emanate le norme integrative e regolamentari occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 107.

Istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1615, che dà esecuzione nel Regno alla convenzione stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata della presente guerra, e fino ad un anno dalla conclusione del trattato di pace, è istituito, alle dirette dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri e dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) controlla tutti i rapporti di carattere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

per litro o chilo che viene [illegible] dotti petroliferi distribuiti.

Tale contributo sarà fatto affluire ad una contabilità speciale intestata al Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro, aperta presso il Consiglio Provinciale dell'Economia che verrà designato dal Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Le modalità di riscossione saranno determinate con le norme integrative e regolamentari di cui al successivo art. 10.

Art. 10

Con successivo R. decreto, da emanarsi su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri delle Finanze, della Marina, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria del Commercio e del Lavoro e delle Comunicazioni, saranno emanate le norme integrative e regolamentari occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — DE COURTEN
LUCIFERO — CORBINO — SICILIANI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata della presente guerra, e fino ad un anno dalla conclusione del trattato di pace, è istituito, alle dirette dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri e dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) controlla tutti i rapporti di carattere collettivo o individuale che comunque si riferiscano ai prigionieri di guerra e ai militari internati italiani, nonchè al loro stato, al loro trattamento, al loro impiego ed al loro rimpatrio;

b) sovraintende all'assistenza materiale e morale dei prigionieri di guerra e dei militari internati, fino all'atto del loro rimpatrio.

Art. 3

Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo che precede, l'Alto Commissario:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781076

a) promuove a mezzo del Ministero degli Affari Esteri i necessari rapporti con le Autorità competenti delle potenze detentrici;

b) corrisponde direttamente, nelle questioni di sua competenza, con la Commissione Alleata di Controllo e con gli organi da questa dipendenti;

c) corrisponde direttamente con i Ministeri e con tutti gli enti pubblici incaricati dell'assistenza dei prigionieri di guerra e ne richiede la collaborazione per tutte le esigenze delle sue attribuzioni;

d) ripartisce i compiti relativi all'assistenza dei prigionieri di guerra, dei militari internati e delle loro famiglie, fra gli uffici dipendenti e le istituzioni già ad essi interessate;

e) provvede, d'intesa col Ministro degli Esteri, per le temporanee missioni in paese estero che possano occorrere per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 4

L'Alto Commissario risiede nella località ove ha sede il Capo del Governo.

Esso può distaccare alcuni dei suoi uffici o sezioni di questi in altre località del territorio del Regno.

Art. 5

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un Segretario generale scelto, su sua designazione, tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al quinto o fra gli ufficiali delle Forze Armate di grado equiparato, e nominato con decreto del Capo del Governo.

Art. 6

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica che sarà determinata con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle ventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario, sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

Con decreto del Ministro delle Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri, dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, saranno emanate le disposizioni che potessero occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — JUNG
ORLANDO — DE COURTEN — SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, N. 108

Modifica delle norme integrative del R. decreto legge 15 marzo 1943, n. 121, sulla concessione del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781076

delle sue attribuzioni;

d) ripartisce i compiti relativi all'assistenza dei prigionieri di guerra, dei militari internati e delle loro famiglie, fra gli uffici dipendenti e le istituzioni già ad essi interessate;

e) provvede, d'intesa col Ministro degli Esteri, per le temporanee missioni in paese estero che possano occorrere per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 4

L'Alto Commissario risiede nella località ove ha sede il Capo del Governo.

Esso può distaccare alcuni dei suoi uffici o sezioni di questi in altre località del territorio del Regno.

Art. 5

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un Segretario generale scelto, su sua designazione, tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al quinto o fra gli ufficiali delle Forze Armate di grado equiparato, e nominato con decreto del Capo del Governo.

Art. 6

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica che sarà determinata con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze.

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dall'Amministrazione dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato e avCon decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri, dell'interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, saranno emanate le disposizioni che potessero occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — JUNG
ORLANDO — DE COURTEN — SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, N. 108

Modifica delle norme integrative del R. decreto legge 15 marzo 1943, n. 121, sulla concessione del trattamento di «Presenti alle Bandiere» ai militari ed ai militarizzati deceduti per ferite, lesioni ed infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 aprile 1943, n. 681;
Visto il R. decreto - legge 24 gennaio 1944, n. 18;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978701

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di decadenza di tre mesi dalla data di partecipazione dell'avvenuto decesso o della dichiarazione di irreperibilità, del militare o militarizzato considerato «Presente alle Bandiere», assegnato nell'art. 3 comma terzo del R. decreto 5 aprile 1943, n. 681, per la presentazione della domanda rivolta a conseguire il trattamento preveduto dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, è prorogato a tre mesi dalla conclusione della pace.

Restano sanate le decadenze dal diritto a tale trattamento che si fossero verificate per la mancata presentazione della domanda nel termine di cui sopra.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO
DE COURTEN — SANDALLI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per tutta la durata della presente guerra e fino alla conclusione della pace le attribuzioni e i poteri nella materia di personale e disciplinare, spettanti ai Consigli di Amministrazione e alle Commissioni di disciplina ed organi similari, vengono demandati, in deroga alle norme vigenti, ad una unica Commissione per gli affari del personale da costituirsi presso ciascun Dicastero.

Tale Commissione è presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, o, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento degli stessi, da un alto funzionario dei ruoli del rispettivo Dicastero, designato dal Ministro; ed è composta, per ogni Amministrazione, di tre funzionari da scegliersi dal Ministro tra i più elevati in grado dei detti ruoli e del competente capo del personale o del funzionario di ruolo dell'Amministrazione Centrale al quale ne siano state attribuite le funzioni, purchè di grado non inferiore al nono.

Un impiegato del Ministero, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti, compreso il Pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

data di partecipazione dell'avvenuto [illegible]
della dichiarazione di irreperibilità, del militare o militarizzato considerato «Presente alle Bandiere», assegnato nell'art. 3 comma terzo del R. decreto 5 aprile 1943, n. 681, per la presentazione della domanda rivolta a conseguire il trattamento preveduto dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, è prorogato a tre mesi dalla conclusione della pace.

Restano sanate le decadenze dal diritto a tale trattamento che si fossero verificate per la mancata presentazione della domanda nel termine di cui sopra.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO
DE COURTEN — SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 109

Costituzione, in deroga agli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e per la durata dell'attuale stato di guerra, di una Commissione unica, per ciascun Dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

[illegible] mo [illegible]

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per tutta la durata della presente guerra e fino alla conclusione della pace le attribuzioni e i poteri nella materia di personale e disciplinare, spettanti ai Consigli di Amministrazione e alle Commissioni di disciplina ed organi similari, vengono demandati, in deroga alle norme vigenti, ad una unica Commissione per gli affari del personale da costituirsi presso ciascun Dicastero.

Tale Commissione è presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, o, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento degli stessi, da un alto funzionario dei ruoli del rispettivo Dicastero, designato dal Ministro; ed è composta, per ogni Amministrazione, di tre funzionari da scegliersi dal Ministro tra i più elevati in grado dei detti ruoli e del competente capo del personale o del funzionario di ruolo dell'Amministrazione Centrale al quale ne siano state attribuite le funzioni, purchè di grado non inferiore al nono.

Un impiegato del Ministero, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ove questi sia il Ministro o il Sottosegretario di Stato; se la Commissione è invece presieduta da un funzionario designato dal Ministro, la deliberazione si ritiene favorevole all'impiegato.

Art. 2

Le disposizioni dell'art. 1 si applicano an-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che al personale della magistratura dell'ordine giudiziario, al personale insegnante universitario ed al personale dipendente dal Ministero delle Comunicazioni.

Per il personale della magistratura dell'ordine giudiziario la Commissione, istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia, è composta di quattro magistrati di grado non inferiore al quinto, dei quali uno deve essere scelto nel ruolo della magistratura requirente.

Per il personale insegnante universitario alla Commissione, istituita presso il Ministero dell'Educazione Nazionale, vengono aggregati due professori ordinari delle RR. Università.

Per il personale dipendente dal Ministero delle Comunicazioni sono istituite, in luogo di una sola, tre Commissioni distinte presso il detto Dicastero, per il personale delle Ferrovie dello Stato, per il personale dipendente dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, e per il personale delle Poste e Telecomunicazioni.

Art. 3

Per il personale del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per tutto il personale amministrato in base a norme speciali e che non rientra nella competenza dei singoli Ministeri, è costituita una Commissione unica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da nominarsi dal Capo del Governo.

Tale Commissione è composta di quattro funzionari da scegliersi tra i più elevati in grado, ed in ogni caso di grado non inferiore al quinto, dei ruoli del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e della Presidenza del Consiglio, possibilmente uno per ogni ruolo, ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri [illegible] funzionario dei

Art. 4

La Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno è integrata con un segretario comunale generale di prima classe, ovvero con un segretario provinciale generale di prima classe quando debba occuparsi di affari riguardanti rispettivamente il personale dei segretari comunali e quello dei segretari provinciali.

Alla Commissione istituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici, quando debba occuparsi di affari riguardanti il personale del ruolo tecnico dipendente dallo stesso Ministero, è aggregato un funzionario di quel ruolo, di grado non inferiore al sesto.

Art. 5

La trattazione degli affari riguardanti il personale dipendente da Ministeri, che siano retti ad interim dal titolare di altro Dicastero, è demandata alla Commissione istituita presso tale Dicastero, fino a quando i Ministeri stessi non potranno costituire la Commissione con proprio personale, chiamando a farne parte di volta in volta, quale membro aggiunto, il funzionario di gruppo A di grado più elevato dell'Amministrazione alla quale appartiene l'impiegato sottoposto all'esame o al giudizio della Commissione.

Per le materie riguardanti il personale di ruoli tecnici, partecipa con diritto di voto alle adunanze della Commissione il funzionario di gruppo A più elevato in grado del singolo ruolo, quale secondo membro aggiunto.

Art. 6

Alle Commissioni di cui al presente decreto sono deferite anche le attribuzioni, nella materia disciplinare e di personale di relativa competenza, dei Consigli Superiori e di ogni analogo organo collegiale dell'Amministrazione Cen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918781

delle Comunicazioni sono istituite, in luogo di una sola, tre Commissioni distinte presso il detto Dicastero, per il personale delle Ferrovie dello Stato, per il personale dipendente dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, e per il personale delle Poste e Telecomunicazioni.

Art. 3

Per il personale del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per tutto il personale amministrato in base a norme speciali e che non rientra nella competenza dei singoli Ministeri, è costituita una Commissione unica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da nominarsi dal Capo del Governo.

Tale Commissione è composta di quattro funzionari da scegliersi tra i più elevati in grado, ed in ogni caso di grado non inferiore al quinto, dei ruoli del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e della Presidenza del Consiglio, possibilmente uno per ogni ruolo, ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, in mancanza, da un funzionario dei detti ruoli, di grado non inferiore al quarto, designato dal Capo del Governo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dei predetti ruoli, di grado non inferiore al nono.

Per il personale non appartenente ai ruoli indicati nel primo comma è chiamato di volta in volta a far parte della Commissione, come membro aggiunto, il funzionario di grado più elevato, purchè non inferiore al quinto, del ruolo al quale appartiene l'impiegato sottoposto all'esame o al giudizio della Commissione.

Art. 5

La trattazione degli affari riguardanti il personale dipendente da Ministeri, che siano retti ad interim dal titolare di altro Dicastero, è demandata alla Commissione istituita presso tale Dicastero, fino a quando i Ministeri stessi non potranno costituire la Commissione con proprio personale, chiamando a farne parte di volta in volta, quale membro aggiunto, il funzionario di grado A di grado più elevato dell'Amministrazione alla quale appartiene l'impiegato sottoposto all'esame o al giudizio della Commissione.

Per le materie riguardanti il personale di ruoli tecnici, partecipa con diritto di voto alle adunanze della Commissione il funzionario di gruppo A più elevato in grado del singolo ruolo, quale secondo membro aggiunto.

Art. 6

Alle Commissioni di cui al presente decreto sono deferite anche le attribuzioni, nella materia disciplinare e di personale di relativa competenza, dei Consigli Superiori e di ogni analogo organo collegiale dell'Amministrazione Centrale.

Art. 7

2032

Nulla è innovato circa la competenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del personale di grado superiore al quinto.

Art. 8

Per quanto non innovato o modificato dalle disposizioni del presente decreto restano ferme

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e dei particolari ordinamenti.

Art. 9

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono ad ogni effetto quelle dei RR. decreti-legge 9 gennaio 1944, n. 2 e 10 gennaio 1944, n. 10 per gli affari del personale delle Ferrovie dello Stato e delle Poste e Telegrafi.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, N. 110

Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di neces-

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo di intesa coi Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti, su proposta del Capo del Governo, d'intesa con tutti i Ministri, saranno emanate le disposizioni occorrenti per disciplinare le attribuzioni ed i compiti dell'Alto Commissariato e per regolarne la organizzazione ed il funzionamento.

Art. 3.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato agli stanziamenti dei fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato.

Art. 4.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 15 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 13 aprile 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110 col quale viene istituito l'Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785218

presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto,
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, N. 110

Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto l'art. 18 della legge 10 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la epurazione della nazione dal fascismo è istituito con effetto dal 1 marzo 1944 un Alto Commissariato, che assume la denominazione di «Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo».

Art. 4.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 13 aprile 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110 col quale viene istituito l'Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il sig. Tito Zaniboni è nominato, con effetto dal 1° marzo 1944, Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

Il Capo del Governo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, il 13 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI

TESTI VITTORIO, *gerente.*

TIPOGRAFIA DITTA CAV. ANTONIO VOLPE — SALERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

Subject: Distribution List for Gazzetta Ufficiale

To :

AFHQ MGS Legal Advisor	1
GHQ MEF Civil Affairs Branch Chief Legal Advisor	1
SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AMG 8th Army	1
RC Region 1	1
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Secretary General)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors. Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Telecommunications & Posts Sub-Com	1
War Materiel Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com - Rear	1
Finance Sub-Commission, Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division HQ ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781078

RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Secretary General)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	9
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Telecommunications & Posts Sub-Com	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com - Rear	1
Finance Sub-Commission, Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division HQ ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGIO CALABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
RC Region 7	1
RLO thru RC Region 7	1
CSS R & A Branch Hq AAI Naples	1
ACC Legal Laison O Taranto	1

2081

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

[illegible]
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L

22 April 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 19 of 15 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) Royal Decree Law 18 April 1944, No. 101. Rules complementing R. decree laws 28 Dec. 1943, No. 29/B and 6 Jan. 1944 No. 9 on defascistisation of Administrations of the State, of the local and parastatal bodies, etc. and on readmission to service of employees of such administrations, bodies and companies who have been dismissed for political motives.

(i) Instead of the various disciplinary Commissions and the administrative Councils entrusted by virtue of the laws No. 29/B and 9 with the "defascistization" of the state offices, a single Commission is established by the new law. The Commission has two sections, each of which is composed of a judicial official, of a citizen without fascist precedents and of a member of the Administration whose employee is under investigation. A Minister or an Undersecretary of the State shall be appointed president of the Commission. The Commission shall adjudicate in plenary session the recourses against the decisions of the Sections and pass upon more important cases referred to plenary session by the President. All other cases shall be dealt with by one of the Sections. Certain cases remain within the exclusive jurisdiction of the Council of Ministers as under the previous laws.

(ii) The Provincial Commission set up by Law No. 29/B and appointed by Prefects for the purpose of effecting the "defascistization" of other public and quasi-public offices shall remain substantially unchanged.

(iii) The time limits for denunciations of fascists in public service, for completion of the defascistization proceedings and for filing of requests for readmission in service by employees dismissed for political motives are extended.

(b) Decree of the Chief of Government 24 March 1944. Repeal of Sequestration. Orders of sequestration against the property of Marchese Antonio MAS-TRIGNI are repealed.

The above issue of C.N. contains the following legislation:

(a) Royal Decree Law 12 April 1944, No. 101. Rules complementing R. decree laws 28 Dec. 1943, No. 29/B and 6 Jan. 1944 No. 9 on defascistization of Administrations of the State, of the local and parastatal bodies, etc. and on readmission to service of employees of such administrations, bodies and companies who have been dismissed for political motives.

(i) Instead of the various disciplinary Commissions and the administrative Councils entrusted by virtue of the laws No. 29/B and 9 with the "defascistization" of the state offices, a single Commission is established by the new law. The Commission has two sections, each of which is composed of a judicial official, of a citizen without fascist precedents and of a member of the Administration whose employee is under investigation. A Minister or an Undersecretary of the State shall be appointed president of the Commission. The Commission shall adjudicate in plenary session the recourses against the decisions of the Sections and pass upon more important cases referred to plenary session by the President. All other cases shall be dealt with by one of the Sections. Certain cases remain within the exclusive jurisdiction of the Council of Ministers as under the previous laws.

(ii) The Provincial Commission set up by Law No. 29/B and appointed by Prefects for the purpose of effecting the "defascistization" of other public and quasi-public offices shall remain substantially unchanged.

(iii) The time limits for denunciations of fascists in public service, for completion of the defascistization proceedings and for filing of requests for readmission in service by employees dismissed for political motives are extended.

(b) Decree of the Chief of Government 24 March 1944. Repeal of Sequestration. Orders of sequestration against the property of Marchese Antonio MAS-TRIGONI are repealed.

(c) Ministerial decree 25 March 1944. Approval of contribution rates due for the year 1944 from the members of the National Association for the control of combustibles.

2080

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the Supplement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Friday, 28 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. C. HAMMOND, Major
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

Subject: Distribution List for Gazzetta Ufficiale

To :

AFHQ MGS Legal Advisor	1
GHQ MEF Civil Affairs Branch Chief Legal Advisor	1
SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AMG 8th Army	1
RC Region 1	1
RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Secretary General)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MCG)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Telecommunications & Posts Sub-Com	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com - Rear	1
Finance Sub-Commission, Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division HQ ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3

RCLO (Thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (Thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (Thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (Thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (Thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (Thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (Thru Secretary General)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MTS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission Adv Hq	1
Army Sub-Com Main Hq Lequile	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Telecommunications & Posts Sub-Com	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
Labor Sub-Commission Rear	1
Industry & Commerce Sub-Com - Rear	1
Finance Sub-Commission, Rear	1
PRO HQ ACC	1
Information Division HQ ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGIO CALABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1
RC Region 7	1
RLO thru RC Region 7	1
CSS R & A Branch Hq AAI NAPLES	

2079

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 15 aprile 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 101

Norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29 B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette Amministrazioni, Enti ed Aziende già licenziati per motivi politici . . . . . Pag. 121

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 marzo 1944.

Revoca di sequestro . . . . Pag. 128

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1944

Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti, per l'anno 1944, dai consortisti dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione . . Pag. 128

appartenenti a dette Amministrazioni, Enti ed Aziende già licenziati per motivi politici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto l'art. 18 della legge 1° gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti degli artt. 3 comma 1° lettera a) del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B e 3 n. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e per le valutazioni ivi previste relative al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 810282

Un fascicolo . . . . . L. 2
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
Nel Regno: Abbonamento annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abbonamento annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 101
Norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti o dette Amministrazioni, Enti ed Aziende già licenziati per motivi politici . . . . . Pag. 121

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 marzo 1944
Revoca di sequestro . . . . . Pag. 128

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1944
Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti, per l'anno 1944, dai consortisti dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione . . . Pag. 128

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 APRILE 1944, N. 101

Norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette Amministrazioni, Enti ed Aziende già licenziati per motivi politici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti degli artt. 3 comma 1° lettera a) del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B e 3 n. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e per le valutazioni ivi previste, relative al personale civile delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, al personale militare del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica ed al personale della R. Guardia di Finanza, è costituita, in sostituzione dei Consigli di Amministrazione e delle Commissioni di disciplina e degli organi similari richiamati dai citati RR. decreti-legge, una Commissione unica, presieduta da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

La Commissione è divisa in due Sezioni, composte ciascuna:

1) di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al IV nominato dal Capo del Governo su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;

2) di un cittadino di specchiata probità, che non abbia mai svolto attività politica a favore del fascismo, nominato dal Capo del Governo, su proposta del Ministro dell'Interno;

3) di un funzionario dell'Amministrazione o di un ufficiale dell'Arma o del Corpo ai quali appartiene il dipendente la cui situazione deve essere esaminata, di grado pari o superiore allo stesso e comunque non inferiore al grado IX o parificato, designato dal capo del relativo Dicastero.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle cancellerie o segreterie giudiziarie di grado non inferiore all'VIII, designato dal Ministero per la Grazia e Giustizia.

Art. 2

Le adunanze delle Sezioni sono presiedute dal Presidente della Commissione, o, in sua vece, dal membro più elevato in grado.

Il Presidente della Commissione ripartisce, con provvedimento interno, le pratiche fra le due Sezioni, secondo i Dicasteri ai quali appartengono i dipendenti la cui situazione deve essere esaminata.

Art. 3

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le decisioni delle Sezioni possono essere impugnate con ricorso alla Commissione, in adunanza plenaria, da proporsi nel termine di giorni venti dalla notifica agli interessati.

Art. 4

Art. 5

Resta ferma la competenza del Consiglio dei Ministri per il personale e per le valutazioni di cui agli artt. 3 lett. a) e 4 ultimo comma del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B ed all'art. 3 n. 1 del R. decreto legge 6 gennaio 1944, n. 9.

Art. 6

Nel solo caso in cui ricorra la effettiva ed accertata impossibilità di assicurare l'intervento nelle Commissioni provinciali, di cui all'art. 3 lettera b) del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, dei due membri non appartenenti all'ordine giudiziario, è data facoltà al Prefetto di sostituirli, a suo insindacabile giudizio, con cittadini di specchiata probità, che non siano mai stati inscritti al partito fascista e non abbiano mai esplicata una qualsiasi attività a favore del partito.

Art. 7

La valutazione della sussistenza delle condizioni per la permanenza in servizio, richiesta dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 per la riammissione in servizio del personale ivi indicato, resta demandata alle Commissioni per gli affari del personale ed ai competenti Uffici del personale.

Art. 8

L'impiegato sottoposto al giudizio degli organi di cui agli artt. 1 e 6 del presente decreto, per gli addebiti di cui agli artt. 1 e 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, è escluso dall'esame e dallo scrutinio di promozione di grado fino al termine del procedimento.

Restano egualmente sospese durante il procedimento le promozioni non ancora decretate a suo favore per esami o scrutinii anteriori.

Art. 9

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera alle armi, dispensati dal servizio in seguito all'applicazione del R. de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781287

stesso e comunque non inferiore al grado IX o parificato, designato dal capo del relativo Dicastero.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle cancellerie o segreterie giudiziarie di grado non inferiore all' VIII, designato dal Ministero per la Grazia e Giustizia.

Art. 2

Le adunanze delle Sezioni sono presiedute dal Presidente della Commissione, o, in sua vece, dal membro più elevato in grado.

Il Presidente della Commissione ripartisce, con provvedimento interno, le pratiche fra le due Sezioni, secondo i Dicasteri ai quali appartengono i dipendenti la cui situazione deve essere esaminata.

Art. 3

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le decisioni delle Sezioni possono essere impugnate con ricorso alla Commissione, in adunanza plenaria, da proporsi nel termine di giorni venti dalla notifica agli interessati.

Art. 4

Le due Sezioni deliberano in adunanza plenaria sotto la presidenza del Ministro o Sottosegretario di Stato Presidente della Commissione:

a) sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Sezioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo che precede;

b) sulle pratiche che sono state dal Presidente deferite alla sua cognizione perchè presentano questioni di massima o di particolare importanza.

Contro le decisioni della Commissione in adunanza plenaria non sono ammessi gravami nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

sostituirli, a suo insindacabile giudizio, con cittadini di specchiata probità, che non siano mai stati inscritti al partito fascista e non abbiano mai esplicata una qualsiasi attività a favore del partito.

Art. 7

La valutazione della sussistenza delle condizioni per la permanenza in servizio, richiesta dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 per la riammissione in servizio del personale ivi indicato, resta demandata alle Commissioni per gli affari del personale ed ai competenti Uffici del personale.

Art. 8

L'impiegato sottoposto al giudizio degli organi di cui agli artt. 1 e 6 del presente decreto, per gli addebiti di cui agli artt. 1 e 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, è escluso dall'esame e dallo scrutinio di promozione di grado fino al termine del procedimento.

Restano egualmente sospese durante il procedimento le promozioni non ancora decretate a suo favore per esami o scrutinii anteriori.

Art. 9

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera alle armi, dispensati dal servizio in seguito all'applicazione del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, sono collocati nella categoria del congedo spettante a norma degli ordinamenti giuridici delle rispettive forze armate, col trattamento economico che loro compete.

Art. 10

Agli ufficiali in servizio delle categorie in congedo ed ai sottufficiali non di carriera alle armi, collocati in congedo in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, spetta il trattamento di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910784

cui al 3° comma dell'art. 9 dello stesso R. decreto-legge sino a quando non potranno raggiungere il luogo di residenza perchè nella zona occupata dal nemico.

Art. 11

Il termine per le denunzie di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e il termine per l'epurazione di cui allo art. 12 del detto R. decreto-legge sono prorogati per i territori restituiti all'amministrazione italiana rispettivamente a mesi due e a mesi sei dalla data della restituzione; e sono portati rispettivamente a mesi tre e a mesi otto dalla data in cui la restituzione avverrà, per i territori non ancora rientrati sotto l'amministrazione italiana.

E' parimenti prorogato a mesi otto dall'entrata in vigore del presente decreto il termine di cui al primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, per le domande di riammissione già presentate ai termini di detto R. decreto-legge.

Art. 12

Per il personale civile rimasto nei territori coloniali e quello civile o militare prigioniero di guerra o internato, e per il personale civile e militare in servizio all'estero i termini di cui al primo comma dell'articolo che precede sono fissati in mesi tre e mesi otto, rispettivamente, dal giorno in cui esso rientrerà o verrà a trovarsi in territorio restituito all'amministrazione Italiana e dal giorno in cui dalle R. Rappresentanze diplomatiche all'estero verrà data comunicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B agli uffici compresi nella propria giurisdizione.

Le denunzie di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B dovranno essere presentate, per il personale civile e militare in servizio all'estero, alle R. Rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti.

Art. 13

gretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN - SANDALLI.

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 24 marzo 1944

Revoca di sequestro.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i decreti del Prefetto di Napoli 10 febbraio 1942, n. 4335 e 13 febbraio 1943, n. 7587 relativi al sequestro dei beni del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco indicati nei decreti stessi;

Visto il ricorso proposto dal Duca Nicola Mastelloni quale vicario generale del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco;

Visti gli articoli 295 e 322 del R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto l'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 355;

Ritenuto che il provvedimento di sequestro impugnato è inficiato da illegittimità non risultando che il Marchese Mastelloni Antonio fu Francesco abbia perduto la cittadinanza italiana, che gli compete per diritto di nascita;

Decreta:

Art. 1

Sono revocati i decreti del Prefetto di Napoli 10 febbraio 1942 n. 4335 e 13 febbraio 1943, n. 7587 relativi al sequestro dei beni del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a mesi tre e a mesi otto dalla data in cui la restituzione avverrà, per i territori non ancora rientrati sotto l'amministrazione italiana.

E' parimenti prorogato a mesi otto dall'entrata in vigore del presente decreto il termine di cui al primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, per le domande di riammissione già presentate ai termini di detto R. decreto-legge.

Art. 12

Per il personale civile rimasto nei territori coloniali e quello civile o militare prigioniero di guerra o internato, e per il personale civile e militare in servizio all'estero i termini di cui al primo comma dell'articolo che precede sono fissati in mesi tre e mesi otto, rispettivamente, dal giorno in cui esso rientrerà o verrà a trovarsi in territorio restituito all'amministrazione Italiana e dal giorno in cui dalle R. Rappresentanze diplomatiche all'estero verrà data comunicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B agli uffici compresi nella propria giurisdizione.

Le denunzie di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B dovranno essere presentate, per il personale civile e militare in servizio all'estero, alle R. Rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti.

Art. 13

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto restano ferme tutte le altre disposizioni dei RR. decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9.

Art. 14

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Se-

DEC. DEL CAPO DEL GOV. [illegible]

Revoca di sequestro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i decreti del Prefetto di Napoli 10 febbraio 1942, n. 4335 e 13 febbraio 1943, n. 7587 relativi al sequestro dei beni del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco indicati nei decreti stessi;

Visto il ricorso proposto dal Duca Nicola Mastelloni quale vicario generale del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco;

Visti gli articoli 295 e 322 del R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto l'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che il provvedimento di sequestro impugnato è inficiato da illegittimità non risultando che il Marchese Mastelloni Antonio fu Francesco abbia perduto la cittadinanza italiana, che gli compete per diritto di nascita;

Decreta:

Art. 1

Sono revocati i decreti del Prefetto di Napoli 10 febbraio 1942 n. 4335 e 13 febbraio 1943, n. 7587 relativi al sequestro dei beni del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 21 marzo 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1944.

Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti, per l'anno 1944, dai consortisti dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO
E PER IL LAVORO

Visto il decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 che costituisce l'Associazione Nazionale per il controllo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo Statuto dell'Associazione predetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il Regolamento approvato con Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il D. M. 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 1928, reg. n. 4 fog. n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione sopracitata;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di determinare le tariffe dei contributi dovuti, per l'anno 1944, dai consortisti dell'Associazione stessa;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Ministro per le Finanze;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate, per l'anno 1944, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle A, B, C, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale.

Vietri sul Mare, 23 marzo 1944

IL MINISTRO
Corbino

TABELLA A.

TARIFFA PER LA PREVENZIONE (1)
(Titolo del Regolamento approvato con R. decreto 12 Maggio 1927, n. 824)

TARIFFA I

Quote annuali da corrispondere obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (articoli 46 e 72 del regolamento).

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del cento per cento fatta eccezione per gli aumenti di zona (nota n. 1) e per le quote del paragrafo 4 « apparecchi natativi ». Per le quote di cui al paragrafo 1, lettera *d*) « locomobili agricole » ed *e*) « Macchine da caffè e pic-

Par. 1°) Generatori;

a) fissi:		
fino a 25 mq. di superficie riscaldata (1)	L.	135
b) fissi semifissi, locomobili:		
oltre 25 mq. e fino a 100 mq. (2)	»	180
per ogni 100 mq. in più o frazione	»	35
c) locomobili industriali e semifissi sotto i 25 mq.	»	90
d) locomobili per uso agricolo fino a 25 mq.	»	80
e) macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq.	»	55
f) per generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri di capacità totale	»	60
oltre 1000 e fino a 3000 litri	»	85
per 1000 litri o fraz., oltre 3000 in più	»	30

Par. 2°) Recipienti a vapore:

a) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:

fino a 300 litri di capacità (3)	L.	38
oltre 300 fino a 1000	»	59
oltre 1000 fino a 5000	»	80
oltre 5000	»	105

b) a più cilindri (montati sull'incastellatura della stessa macchina):

fino a due corpi	L.	59
oltre due sino a 4	»	80
oltre 4 sino a 6	»	107
oltre 6	»	130

Par. 3°) Recipienti a pressione non di vapore (4) (aria compressa e simili):

per ogni singolo apparecchio fino a 300 litri di capacità totale	L.	22
oltre 300 fino a 1000	»	38
oltre 1000 fino a 5000	»	49
oltre 5000	»	70

Per i recipienti multipli di questa categoria intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Sentito il Ministro per le Finanze;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate, per l'anno 1944, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle A .B. C, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale.

Vietri sul Mare, 22 marzo 1944.

IL MINISTRO
Corbino

TABELLA A.

TARIFFA PER LA PREVENZIONE (1)
(Titolo del Regolamento approvato con R. decreto 12 Maggio 1927, n. 824)

TARIFFA I

Quote annuali da corrispondere obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (articoli 46 e 72 del regolamento).

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del cento per cento fatta eccezione per gli aumenti di zona (nota n. 1) e per le quote del paragrafo 4 « apparecchi inattivi ». Per le quote di cui al paragrafo 1, lettera *d*) «locomobili agricoli» ed *e*) « Macchine da caffè e piccoli generatori fino ad 1 mq. » si applica l'aumento del 50 per cento.

(1) Le quote indicate nella presente tabella A si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona (art. 6 Decreto Ministeriale 19 aprile 1928). Per gli apparecchi e impianti della seconda zona è dovuto sulla quota annuale esposta un aumento del 20 %, per quelli della terza zona un aumento del 50 %. Le quote sono comprensive delle spese di trasferta, viaggi e diarie, salvo che, per fatto del consortista, il sopraluogo dell'agente tecnico dell'Associazione debba ripetersi, nel quale caso è dovuto, per il secondo sopraluogo, il rimborso delle spese di trasferta (viaggi e diarie) calcolate come a nota (1) della tariffa III tabella B.

per 1000 litri o fraz. oltre 3000 in più » 30

Par. 2°) Recipienti a vapore:

a) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:

fino a 300 litri di capacità (3)	L.	38
oltre 300 fino a 1000	»	59
oltre 1000 fino a 5000	»	80
oltre 5000	»	105

b) a più cilindri (montati sull'incastellatura della stessa macchina):

fino a due corpi	L.	59
oltre due sino a 4	»	80
oltre 4 sino a 6	»	107
oltre 6	»	130

Par. 3°) Recipienti a pressione non di vapore (4) (aria compressa e simili):

per ogni singolo apparecchio fino a 300 litri di capacità totale	L.	22
oltre 300 fino a 1000	»	38
oltre 1000 fino a 5000	»	49
oltre 5000	»	70

Per i recipienti multipli di questa categoria intendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il

(1) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del Regolamento 15 maggio 1927, n. 824.

(2) Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anziché per la superficie riscaldata (tipo Velox e simili) la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si otterrà dividendo per 50 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) A tutti gli effetti della tariffa gli apparecchi per acetilene sono assimilati ai recipienti a pressione non di vapore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

quarto e il quinto, tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25%; per ogni apparecchio successivo al quinto la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50%.

Par. 4°) Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi..... ciascuno	L.	6
dal 6° apparecchio in poi	»	4
con un massimo complessivo non superiore a	»	100

Qualora l'apparecchio sia riattivato, è dovuta altresì per intero la quota annuale.

TARIFFA II

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del cento per cento.

Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824 per ogni apparecchio:

a) Generatori:

sino a 25 mq.	L.	95
da 25 a 100 mq.	»	145
ogni 100 mq. o frazioni in più	»	25
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq.	»	55
Generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri	»	60
oltre 1000 litri	»	85
b) Recipienti (1):		
fino a 1000 litri o a due corpi	»	45
oltre	»	70

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 per cento per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè e recipienti a pressione non di vapore di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 25 per le caldaie da caffè e a lire 20 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero sempreché siano verificati nella stessa giornata.

apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A. N. C. C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'associazione.

TARIFFA III

Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73):

Generatori fino a 25 mq.	L.	25
Generatori oltre a 25 mq.	»	50
macchine da caffè, recipienti e apparecchi esonerati	»	5

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50% per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

TARIFFA IV.

N. B. Sulle quote si applica l'aumento del 100%.

Quote per rilascio di bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazione di esonero (articoli 67, 69, 7):

bollo di prova	L.	3
libretto regolamentare	»	10
libretto di continuazione	»	5
dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo I del regolamento (prevenzione)	»	10

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, nonchè delle spese postali per l'invio agli interessati.

TABELLA B

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781027

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del cento per cento.

Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927. n. 824 per ogni apparecchio:

a) Generatori:

sino a 25 mq.	L.	95
da 25 a 100 mq.	»	145
ogni 100 mq. o frazioni in più	»	25
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq.	»	55

Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri	»	60
oltre 1000 litri	»	85

b) Recipienti (1):

fino a 1000 litri o a due corpi	»	45
oltre	»	70

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 per cento per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè e recipienti a pressione non di vapore di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 25 per le caldaie da caffè e a lire 20 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero sempreché siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione in genere la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari, si applica la tariffa di L. 15 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi paesi, dai quali gli

(1) Vi compresi gli apparecchi per acetilene.

Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73):

Generatori fino a 25 mq.	L.	25
Generatori oltre a 25 mq.	»	50
macchine da caffè, recipienti e apparecchi esonerati	»	5

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50% per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

TARIFFA IV.

N. B. Sulle quote si applica l'aumento del 100%.

Quote per rilascio di bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazione di esonero (articoli 67, 69, 7):

bollo di prova	L.	3
libretto regolamentare	»	10
libretto di continuazione	»	5
dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo I del regolamento (prevenzione)	»	10

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, nonchè delle spese postali per l'invio agli interessati.

TABELLA B.

TARIFFE PER IL CONTROLLO TERMICO (1)

Titolo II del Regolamento approvato con R. Decreto. 12 maggio 1927, n. 824)

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100%.

(1) Per il controllo termico si applicano le tre tariffe, I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni apparecchio soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda il rimborso delle spese a cui è tenuto il consumatore verso la Associazione, quando abbiano luogo le indagini e le prove, giusta gli articoli 45 e seguenti del Regolamento 12 maggio 1927, n. 824 modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

fatta eccezione per le trasferte di cui alla tariffa III, nota 1.

TARIFFA I

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio o dell'impianto termico (art. 92 del Regolamento) (1).

(V. nota n. (1) in calce alla tabella A.)

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo 1 del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa;

b) per una motrice fissa a CV 50 L. 15
oltre 50 CV » 25
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15

c) per ogni forno di calce » 25

d) per ogni fornace laterizi » 105

e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 75
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto stabilimento o cantiere » 15

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 75
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 35
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria della ceramica o per ogni forno separato: se a camere sovrapposte » 75
se a camere contigue e fuoco continuo » 145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15

i) per un forno di cemento » 75
per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 35

l) per un impianto di riscaldamento » 50

m) per ogni altro impianto termico » 75
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15

TARIFFA II

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai Consortisti all'Associazione sugli apparecchi presi in consegna, attivi di riserva (1) sottoposti a sorveglianza agli effetti degli articoli 93 e seguenti del Regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con Regio decreto 27 marzo 1930, n. 441:

a) per un generatore di vapore L. 20
b) per una motrice fissa » 20
c) per un forno a calce » 10
d) per una fornace di laterizi » 30

e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati della industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 40

f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con un uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato » 20

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 20
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell' industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte » 20
a camere contigue e fuoco continuo » 40

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie » 30

i) per un forno in cemento » 20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

oltre 50 CV » 25
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15
c) per ogni forno di calce » 25
d) per ogni fornace laterizi » 105
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15
f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 75
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto stabilimento o cantiere » 15
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 75
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 35
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria della ceramica o per ogni forno separato: se a camere sovrapposte » 75
se a camere contigue e fuoco continuo » 145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:
se a camere sovrapposte » 35
se a camere contigue e fuoco continuo » 70
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 105
per ogni unità come sopra in più nello

(1) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, i quali all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 %; in caso di riattivazione il consorziato è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

in consegna, attivi di riserva (1) sottoposti a sorveglianza agli effetti degli articoli 93 e seguenti del Regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con Regio decreto 27 marzo 1930, n. 441:
a) per un generatore di vapore L. 20
b) per una motrice fissa » 20
c) per un forno a calce » 10
d) per una fornace di laterizi » 30
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati della industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 40
f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con un uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato » 20
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 20
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte » 20
a camere contigue e fuoco continuo » 40
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie » 30
i) per un forno in cemento » 20
l) per un impianto di riscaldamento » 15
m) per ogni altro impianto termico » 20

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistono più apparecchi contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun apparecchio, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

Questa tariffa non subisce modificazione per differenza di zona.

(1) Gli apparecchi di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali.
Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

TARIFFA III

Per le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (art. 94, 95 e 96 del Regolamento) il consortista deve all'Associazione, oltre la somma per le trasferte come appresso determinate (1), le quote sottoindicate:

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100 %.

a) per ogni operatore e per il primo giorno L. 120

b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 90

c) per analisi del combustibile (2) » 120

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote a) e b) sono ridotte del 50 %. (3)

Per prove di collaudo cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote a) e b) sono aumentate del 50 %.

TARIFFA IV

Dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo II del Regolamento (Controllo termico, art. 84).

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100 %.

Per ogni dichiarazione di esonero oltre il rimborso della prescritta marca da bollo L. 10

TABELLA C.

SERVIZIO DELLA PREVENZIONE

Per le visite straordinarie effettuate a richiesta d'obbligo del consortista, questi deve all'associazione, oltre il rimborso delle spese di trasferta (diarie e viaggi), le quote sottoindicate.

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100 %, fatta eccezione per le quote di cui alla tariffa II, paragrafo A "Visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili ".

(1) Per le trasferte, il Consortista è tenuto a versare all'Associazione una somma così costituita:

(a) costo del biglietto ferroviario o marittimo o lacuale in I Classe o dell'automezzo, se necessario, di andata e ritorno fra la località sede d'ufficio del funzionario e la località cui si accede con mezzi pubblici di trasporto, più vicina al posto di sopraluogo,

TARIFFA I.

Paragr. A. - Visita interna e prova idraulica per ogni operazione (1)

a) Generatori:

fino a 25 mq.	L.	100
da 25 a 100 mq.	»	150
per ogni 100 mq. o frazione in più	»	30
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq. per generatori a riscaldamanto elettrico	»	60
fino a 1000 litri	»	65
oltre 1000 litri	»	90

b) Recipienti:

sino a 300 litri	»	30
oltre 300 sino a 1000 litri oppure a due corpi	»	50
oltre	»	75

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la prima operazione è quella su riportata, la tariffa per la seconda operazione è ridotta del 50%.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25% della precedente per i generatori, ed il 50% per i recipienti.

Par. B. - Visita per compra o vendita (cessioni) in dipendenza dell'applicazione dell'art. 101 del Regolamento.

Si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

TARIFFA II

Paragr. A. - Per visite - prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (2):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

Se di capacità non superiore a 2 litri per ogni bombola	L.	0,35
Se di capacità oltre 2 litri fino a cinque litri per ogni bombola	»	0,50
Per le prime 50 bombole di una partita, per ogni bombola	»	2,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote a) e b) sono ridotte del 50 %. (3)

Per prove di collaudo cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote a) e b) sono aumentate del 50 %.

TARIFFA IV

Dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo II del Regolamento (Controllo termico, art. 84).

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100 %.

Per ogni dichiarazione di esonero oltre il rimborso della prescritta marca da bollo L. 10

TABELLA C.

SERVIZIO DELLA PREVENZIONE

Per le visite straordinarie effettuate a richiesta d'obbligo del consortista, questi deve all'associazione, oltre il rimborso delle spese di trasferta (diarie e viaggi), le quote sottoindicate.

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100 % fatta eccezione per le quote di cui alla tariffa II, paragrafo A "Visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili „.

(1) Per le trasferte, il Consortista è tenuto a versare all'Associazione una somma così costituita:

(a) costo del biglietto ferroviario o marittimo o lacuale in I Classe o dell'automezzo, se necessario, di andata e ritorno fra la località sede d'ufficio del funzionario e la località, cui si acceda con mezzi pubblici di trasporto, più vicina al posto di sopraluogo, maggiorandosi tale costo del 10 per cento per spese accessorie (facchinaggio e simili). Quando per raggiungere la località del sopraluogo si debba ricorrere, oltrechè a mezzi pubblici di trasporto, anche a mezzi privati, si aggiungerà il costo di questi a partire dal punto più prossimo al quale si possa pervenire coi mezzi pubblici medesimi;

(b) diarie nelle misure unitarie di lire 90 oppure di lire 65, a seconda che il sopraluogo abbia richiesto o no la pernottazione del funzionario fuori sede, maggiorate del 70 per cento.

(2) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando per la compilazione della relazione delle prove occorre l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile l'addebito sarà raddoppiato.

(3) Per giorno di lavoro si intende lo spazio di ore 8 compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'apparecchio.

b) Recipienti:

sino a 300 litri	»	30
oltre 300 sino a 1000 litri oppure a due corpi	»	50
oltre	»	75

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la prima operazione è quella su riportata, la tariffa per la seconda operazione è ridotta del 50 %.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

Par. B. - Visita per compra o vendita (cessioni) in dipendenza dell'applicazione dell'art. 101 del Regolamento.

Si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

TARIFFA II

Paragr. A. - Per visite - prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (2):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

Se di capacità non superiore a 2 litri per ogni bombola	L.	0,35
Se di capacità oltre 2 litri fino a cinque litri per ogni bombola	»	0,50
Per le prime 50 bombole di una partita, per ogni bombola	»	2,50
Dalla 51.a alla 100.a di una partita, per ogni bombola	»	1,50
Dalla 101.a bombola alla 150.a di una partita, per ogni bombola	»	1,00
Per la 151.a bombola e successive di una partita, per ogni bombola	»	0,50

La retribuzione minima, salvo l'eccezione prevista nella nota a pagina seguente, è pari a L. 90.

(1) Verifiche ritenute necessarie dall'Associazione o dall'Utente in aggiunta alle verifiche a normale scadenza regolamentare in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio vigilato.

(2) Visite previste dal Regolamento ma che si eseguiscono a richiesta dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

per mezza giornata, oppure a L. 180 per una giornata intera di lavoro, a seconda del tempo impiegato.

b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gassate si applica la tariffa ridotta di L. 15 per ogni apparecchio in più, oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui al comma A, le spese di trasferta e quelle eventuali per trasporto di istrumenti vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nella stessa giornata l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza;

c) per prove di gabinetto:

per ogni prova completa corrispondente ad un lotto di 100 bombole o di 200, a seconda delle prescrizioni regolamentari L. 20

Paragr. B. - Per prove di materiali:

prelievo provini » 90

per la esecuzione di prove sui materiali per ogni mezza giornata » 90

N. B. - Quando il lavoro, per prove di bombole o di materiali ovvero per punzonatura di questi, abbia richiesto un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata, il compenso potrà essere ulteriormente ridotto fino ad un minimo assoluto di L. 30.

IL MINISTRO
CORBINO

TESTI VITTORIO gerente

M. Spadafora Linotypografia - Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AS

TEAC HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/ACLO/L 23 April 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 16 of 12 April 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of Gazzetta Ufficiale contains the following:

I. Announcements.
(a) Appointment of On. Avv. Francesco MUSOTTO to the office of High Commissioner for Sicily. (Presidency of the Council of Ministers).
(b) Brigadier General of Army MONICO Oreste is appointed Commanding Officer of the R. Finance Guards of the liberated Italy.

II. Laws and Decrees.
(a) R. Decree Law 15 March 1944, No. 97. The powers and functions of the Central Statistical Institute are temporarily conferred upon the Ministry of Industry, Commerce and Labour.
(b) R. Decree Law 27 March 1944, No. 98. Establishment to the Command of the R. Guard of Finance in liberated Italy.
(c) R. Decree Law 6 April 1944, No. 99. Extension for reasons of war o Articles 593 and 595 Code of Penal Procedure concerning the execution of grants of amnesty, indulgence and pardon.
Where for reasons of war the execution of the above grants can not be effected by the court which has rendered the sentence the Procuratore del Re of the place where the prisoner is held shall act instead of the court.
(d) R. Decree Law 8 April 1944, No. 100. Temporary establishment of two Sections of the Supreme Court of Cassation at Salerno.
There shall be one penal and one civil section.
(e) Ministerial Decree of 12 April 1944. Repeal of limitation upon sale and manufacture of extracts for liquors.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Officiale" will make their return not later than by 1700 hours, Thursday, 27 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

of the liberated Italy.

II. Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 15 March 1944, No. 97. The powers and functions of the Central Statistical Institute are temporarily conferred upon the Ministry of Industry, Commerce and Labour.

(b) R. Decree Law 27 March 1944, No. 98. Establishment to the Command of the R. Guard of Finance in liberated Italy.

(c) R. Decree Law 8 April 1944, No. 99. Extension for reasons of war o Articles 593 and 595 Code of Penal Procedure concerning the execution of grants of amnesty, indulgence and pardon.

Where for reasons of war the execution of the above grants can not be effected by the court which has rendered the sentence the Procuratore del Re of the place where the prisoner is held shall act instead of the court.

(d) R. Decree Law 8 April 1944, No. 100. Temporary establishment of two Sections of the Supreme Court of Cassation at Salerno.

There shall be one penal and one civil section.

(e) Ministerial Decree of 12 April 1944. Repeal of limitation upon sale and manufacture of extracts for liquors.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Officiale" will make their return not later than by 1700 hours, Thursday, 27 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. All returns will be rendered.

C. C. [illegible], Major
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Officer.

2077

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 810787

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 12 aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella tavola della parte seconda

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 9 della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicato il 23 febbraio 1944, alla quarta riga dell'articolo 1 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, l'indicazione « 31 bis » *va rettificata in* « 31 ter ».

Alla quinta riga dello stesso articolo 1, l'indicazione « 31 ter » *va rettificata in* « 31 quater ».

Nel numero 10 della Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale -, pubblicato il 26 febbraio 1944, il R. decreto 12 febbraio 1944, n. 62 deve intendersi firmato dal Ministro della Marina « De Courten » *anzichè dall'allora Sottosegretario di Stato alla Guerra* « Orlando ».

Nel numero 12 della Gazzetta, pubblicato l'8 marzo 1944, alla riga 12 delle premesse del R. decreto 17 febbraio 1944, n. 68, la data « 3 marzo 1944 », *riferita*

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina del Comandante della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata . . . Pag. 118

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1944, n. 97

Temporaneo conferimento al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica . . . Pag. 118

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1944, n. 98

Istituzione del Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata. . . . Pag. 118

REGIO DECRETO-LEGGE 8 aprile 1944, n. 99

Estensione, per causa di guerra, delle norme degli artt. 593 e 595 C. P. P. circa l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia . . . Pag. 119

REGIO DECRETO-LEGGE 8 aprile 1944, n. 100

Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione. . . . Pag. 119

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1944

Sblocco degli estratti per liquori . . . Pag. 122

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nel Regno: Anno ... Trimestrale ... Un fascicolo ... All'Estero: Anno ... Trimestrale ... Un fascicolo ...

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle:

Nel Regno: Abbonamento annuo L. 100 — Un fascicolo: Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo L. 200 — Un fascicolo: Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 9 della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicato il 23 febbraio 1944, alla quarta riga dell'articolo 1 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, l'indicazione « 31 bis » *va rettificata in* « 31 ter ».

Alla quinta riga dello stesso articolo 1, l'indicazione « 31 ter » *va rettificata in* « 31 quater ».

Nel numero 10 della Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale -, pubblicato il 26 febbraio 1944, il R. decreto 12 febbraio 1944, n. 62 deve intendersi firmato dal Ministro della Marina « De Courten » *anzichè dall'allora Sottosegretario di Stato alla Guerra* « Orlando ».

Nel numero 12 della Gazzetta, pubblicato l'8 marzo 1944, alla riga 12 delle premesse del R. decreto 17 febbraio 1944, n. 68, la data « 3 marzo 1944 », *riferita al decreto Reale n. 383, va rettificata in* « 3 marzo 1934 ».

Nel numero 15 della Gazzetta, pubblicato il 25 marzo 1944, la parola « militari » *della intitolazione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88 va rettificata in* « tributari ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'Alto Commissario per la Sicilia Pag. 117

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina del Comandante della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata Pag. 118

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1944, n. 87

Temporaneo conferimento al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica Pag. 118

REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1944, n. 68

Istituzione del Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata. Pag. 118

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1944, n. 99

Estensione, per causa di guerra, delle norme degli artt. 593 e 595 C. P. P. circa l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia Pag. 119

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1944, n. 100

Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione. Pag. 119

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1944

Sblocco degli estratti per liquori Pag. 120

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'alto Commissario per la Sicilia

Con decreto in data 30 marzo u. s. S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Alto Commissario per la Sicilia l'On. Avv. Francesco Musotto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina del Comandante della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

Con decreto Reale del 27 marzo 1944 il Generale di Brigata in servizio permanente effettivo del R. Esercito Moricca Oreste è nominato Comandante della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1944, n. 97.

Temporaneo conferimento al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Istituto Centrale di Statistica non potrà assolvere i poteri e le funzioni di cui alle leggi 9 luglio 1926, n. 1162 e 21 dicembre 1929, n. 2238 ed ai RR. decreti-legge 2 giugno 1927, n. 1035, 8 giugno 1933, n. 697, 11 luglio 1935, n. 1525, 29 marzo 1938, n. 402, 3 giugno 1938, n. 929, e 11 novembre 1941, n. 1481, essi sono temporaneamente attribuiti al Ministero dell'Industria, del Commercio e del

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la **conversione in legge.**

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Sidorno il 15 marzo 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CORBINO

Visto
Il Guardasigilli - CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 27 marzo 1944, n. 98.

Istituzione del Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 e successive modificazioni;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito, dal 1 marzo 1914 e fino a quando non sara ricostituito il Comando Generale della R. Guardia di Finanza di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 e alla legge 20 marzo 1940, n. 234, il Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

Art. 2

Al Comando della R. Guardia di Finanza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785216

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 97.
Temporaneo conferimento al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Istituto Centrale di Statistica non potrà assolvere i poteri e le funzioni di cui alle leggi 9 luglio 1926, n. 1162 e 21 dicembre 1929, n. 2238 ed ai RR. decreti-legge 2 giugno 1927, n. 1035, 8 giugno 1933, n. 697, 11 luglio 1935, n. 1525, 29 marzo 1938, n. 402, 3 giugno 1938, n. 929, e 11 novembre 1941, n. 1481, essi sono temporaneamente attribuiti al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 2

Per il tempo in cui i poteri e le funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica saranno esercitati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro la gestione dell'Istituto, compreso il personale, è devoluta al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro. Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Stato.

Dato a Salerno, il 16 marzo 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 27 marzo 1944, n. 98
Istituzione del Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 e successive modificazioni;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito, dal 1 marzo 1944 e fino a quando non sarà ricostituito il Comando Generale della R. Guardia di Finanza di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 e alla legge 20 marzo 1940, n. 234, il Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

Art. 2

Al Comando della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata competono le attribuzioni demandate al Comando Generale della R. Guardia di Finanza, fatta eccezione di quelle conferite al Comandante Generale nella sua qualità di Generale di Corpo d'Armata.

Art. 3

Il Comando della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata è conferito ad un Generale di Divisione o di Brigata in servizio permanente effettivo del R. Esercito con decreto Reale su proposta del Ministro delle Finanze d'intesa col

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787010

Ministro della Guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 27 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile 1944, n. 99.
Estensione, per causa di guerra, delle norme degli artt. 593 e 595 C. P. P. circa l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli artt. 593 e 595 C. P. P.;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

Se per cause inerenti allo stato di guerra all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto non possa provvedere il giudice che pronunciò la sentenza del Re del luogo dove trovasi il condannato, affinchè provveda, ove ne sia il caso, alla sua liberazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno l'8 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - CASATI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile 1944, n. 100.
Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle allegate;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa col Ministro Segretario di stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sono istituite temporaneamente in Salerno due Sezioni della Corte Suprema di Cassazione, una per gli affari civili e l'altra per gli affari penali, con a capo il Primo Presidente di detta Corte,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787078

legge.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 27 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile 1944, n. 99.
Estensione, per causa di guerra, delle norme degli artt. 593 e 595 C. P. P. circa l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli artt. 593 e 595 C. P. P.;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

Se per cause inerenti allo stato di guerra all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto non possa provvedere il giudice che pronunciò la sentenza di condanna, il Procuratore del Re del luogo dove trovasi detenuto il condannato può disporre la liberazione provvisoria di questo, a norma dell'art. 593 del Codice di procedura penale. Del provvedimento il Procuratore del Re darà notizia al Procuratore Generale presso la Corte di Appello e al giudice competente appena ciò sia possibile.

Qualora per le cause anzidette l'esecuzione del decreto di grazia non possa essere curata dagli uffici giudiziari indicati nell'art. 595 dello stesso codice, il decreto è comunicato al Procuratore

Stato.

Dato a Salerno l'8 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - CASATI

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile 1944, n. 100.
Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle allegate;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa col Ministro Segretario di stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sono istituite temporaneamente in Salerno due Sezioni della Corte Suprema di Cassazione, una per gli affari civili e l'altra per gli affari penali, con a capo il Primo Presidente di detta Corte, e con giurisdizione sul territorio dell'Italia liberata soggetto alla Amministrazione del Governo Italiano.

Nelle materie devolute alla competenza delle sezioni unite, il collegio è composto da magistrati appartenenti alle due sezioni.

Art. 2

A ciascuna sezione sono destinati uno o più Presidenti di Sezione e il numero di consiglieri richiesti dalle esigenze del servizio.

Il numero complessivo dei primi non può es-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918781

sere superiore a tre e quello dei consiglieri non può essere superiore a quattordici.

Le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate da un avvocato generale e da un sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione.

Possono inoltre, ove occorra, essere destinati, col loro consenso, ad esercitare le funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso le sezioni anzidette consiglieri di Corte di Appello o magistrati di grado parificato in numero non superiore a tre complessivamente anche in deroga all'art. 115 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 3

Qualora non sia possibile provvedere altrimenti alle esigenze del servizio, possono con decreto del Primo Presidente, o del Presidente di sezione che ne fa le veci, essere chiamati ad integrare il collegio per singole udienze magistrati di IV grado, o di V, addetti ad altri uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello di Napoli e delle Corti più vicine.

Dello stesso collegio non possono per altro far parte più di due magistrati applicati ai sensi del presente articolo e della seconda parte dell'articolo precedente.

Art. 4

Per il funzionamento dei servizi delle sezioni anzidette sono distaccati presso di esse da altri uffici giudiziari cancellieri e segretari nel numero richiesto per il regolare andamento del servizio, non superiore per altro a dieci.

Art. 5

Con RR. decreti, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sarà determinata la data d'inizio del funzionamento delle suddette sezioni e saranno emanate le norme d'attuazione e quelle complementari ed integrative del presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno l'8 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG

Visto:

Il Guardasigilli: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 12 APRILE 1944.

Sblocco degli estratti per liquori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

di concerto con

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764 contenente norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo, convertito con modificazioni nella legge 26 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1778 contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 884;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sulla disciplina della produzione e della vendita di bevande alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13 B, concernente lo sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale, modificato con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 86;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 87 sullo sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale;

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le limitazioni alla vendita degli estratti per liquori, di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

La fabbricazione degli estratti per liquori sarà libera a decorrere dal 15 aprile 1944.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 12 aprile 1944.

CORBINO - LUCIFERO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910581

decreto del Primo Presidente, o del Presidente di sezione che ne fa le veci, essere chiamati ad integrare il collegio per singole udienze magistrati di IV grado, o di V, addetti ad altri uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello di Napoli e delle Corti più vicine.

Dello stesso collegio non possono per altro far parte più di due magistrati applicati ai sensi del presente articolo e della seconda parte dell'articolo precedente.

Art. 4

Per il funzionamento dei servizi delle sezioni anzidette sono distaccati presso di esse da altri uffici giudiziari cancellieri e segretari nel numero richiesto per il regolare andamento del servizio, non superiore per altro a dieci.

Art. 5

Con RR. decreti, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sarà determinata la data d'inizio del funzionamento delle suddette sezioni e saranno emanate le norme d'attuazione e quelle complementari ed integrative del presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

generi di consumo, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1798 contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sulla disciplina della produzione e della vendita di bevande alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 16/B, concernente lo sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale, modificato con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 36;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37 sullo sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale;

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le limitazioni alla vendita degli estratti per liquori, di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

La fabbricazione degli estratti per liquori sarà libera a decorrere dal 15 aprile 1944.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 12 aprile 1944.

CORBINO - LUCIFERO

TESTI VITTORIO *gerente*

Linotypografia M. Spadafora — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ART/gmf

ACC/4010/2/L

12 April 1944

SUBJECT: Directive on Promulgation of Italian Decrees in Occupied Territory.

TO : Provincial Commissioners (thru RCs).

1. Italian legislation in unoccupied territory is promulgated by publication of Decrees in the Gazzetta Ufficiale, Special Series, issues of which have already been distributed to Italian officials in occupied territory for information.

2. So that such decrees may be implemented in occupied territory, when so desired, this Subcommission has arranged as follows:

3. That as necessity arises issues of the Gazzetta Ufficiale will have a space left at the end of the ordinary text to allow of an endorsement to be added by the Executive Commissioner, ACC, ordering that certain decrees printed either in the current or previous issues of the Gazette shall become operative in each Province within occupied territory as of the date when the Prefect thereof shall first receive from the Allied Control Commission a copy of the issue containing the said endorsement.

4. In order to make the operative date certain, every issue of the Gazzetta Ufficiale containing the said endorsement will be accompanied by a form of receipt on which each Prefect concerned will record at the request of the Provincial Commissioner the date of receipt of the relevant issue of the Gazzetta, together with his confirmation that each copy will be stamped, or otherwise marked, with the said date.

5. The Gazzetta containing such endorsements will be sent out to each Provincial Commissioner in packets containing sufficient quantities and with the necessary indication to enable the Prefect to effect distribution to Italian officials and to all whom it concerns. Accompanying the overall packet will be a triplicate form of receipt in Italian and English, the copy of which bearing the Prefect's signature will be returned by the Provincial Commissioner to this Subcommission at soonest.

6. It is not proposed to circulate the endorsed Gazzette to Provincial Commissioners in Army areas.

AF Sh...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

3. That as necessity arises issues of [illegible] a space left at the end of the ordinary text to allow of an endorsement to be added by the Executive Commissioner, ACC, ordering that certain decrees printed either in the current or previous issues of the Gazette shall become operative in each Province within occupied territory as of the date when the Prefect thereof shall first receive from the Allied Control Commission a copy of the issue containing the said endorsement.

4. In order to make the operative date certain, every issue of the Gazzetta Ufficiale containing the said endorsement will be accompanied by a form of receipt on which each Prefect concerned will record at the request of the Provincial Commissioner the date of receipt of the relevant issue of the Gazzetta, together with his confirmation that each copy will be stamped, or otherwise marked, with the said date.

5. The Gazzetta containing such endorsements will be sent out to each Provincial Commissioner in packets containing sufficient quantities and with the necessary indication to enable the Prefect to effect distribution to Italian officials and to all whom it concerns. Accompanying the overall packet will be a triplicate form of receipt in Italian and English, the copy of which bearing the Prefect's signature will be returned by the Provincial Commissioner to this Subcommission at soonest.

6. It is not proposed to circulate the endorsed Gazzette to Provincial Commissioners in Army areas.

[signature]
G. R. UPJOHN
Colonel
Chief Legal Officer.

Distribution:

R.C. Region	1	- 6	copies
R.C. "	2	- 6	"
" "	3	- 10	"
" "	4	- 10	"
" "	5	- 10	"
" "	6	- 10	"

For distribution to PCs.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

R E C E I P T - R I C E V U T A

To the Provincial Commissioner, ACC.
Al Commissario Provinciale, ACC.
Province of
Provincia di .....

I hereby acknowledge the receipt on.....1944 of a
Con la presente dichiaro di aver ricevuto in data.....1944
consignment of copies of the "Gazzetta Ufficiale",year 85
un quantitativo di esemplari della Gazzetta Ufficiale,anno 85
No. for distribution within this Province.
n .....per la distribuzione in questa Provincia.
I confirm that before distribution each copy of the Gazette will
Assicuro che prima della distribuzione ogni esemplare della Gaz-
be stamped or otherwise officially marked with the above date
zetta portera timbrata,od in altro modo ufficialmente annotata,
which shall be the effective date of publication in this
la data di cui sopra,che ha valore di data effettiva di pubblica-
Province of the decrees listed in the special endorsement
zione nell'ambito di questa provincia dei decreti elencati nella
on the last page thereof.
speciale disposizione di cui all'ultima pagina della Gazzetta
medesima.

THE PREFECT OF THE PROVINCE OF
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI.....

(Signature - F/to).....

R E C E I P T - R I C E V U T A

To the Provincial Commissioner, ACC.
Al Commissario Provinciale, ACC.
Province of
Provincia di .....

I hereby acknowledge the receipt on.....1944 a
Con la presente dichiaro di aver ricevuto in data.....1944
consignment of copies of the "Gazzetta Ufficiale",year 85
un quantitativo di esemplari della Gazzetta Ufficiale,anno 85
No. for distribution within this Province.
n .....per la distribuzione in questa Provincia.
I confirm that before distribution each copy of the Gazette will
Assicuro che prima della distribuzione ogni esemplare della Gaz-
be stamped or otherwise officially marked with the above date
zetta portera timbrata,od in altro modo ufficialmente annotata,

medesima.

THE PREFECT OF THE PROVINCE OF .....
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI .....

(Signature - F/to).....

R E C E I P T - R I C E V U T A

To the Provincial Commissioner, ACC.
Al Commissario Provinciale, ACC.
Province of
Provincia di .....

I hereby acknowledge the receipt on.....1944 a
Con la presente dichiaro di aver ricevuto in data.....1944

consignment of copies of the "Gazzetta Ufficiale",year 85
un quantitativo di esemplari della Gazzetta Ufficiale,anno 85

No. for distribution within this Province.
n .....per la distribuzione in questa Provincia.

I confirm that before distribution each copy of the Gazette will
Assicuro che prima della distribuzione ogni esemplare della Gaz-

be stamped or otherwise officially marked with the above date
zetta portera timbrata,od in altro modo ufficialmente annotata,

which shall be the effective date of publication in this
la data di cui sopra,che ha valore di data effettiva di pubblica-

Province of the decrees listed in the special endorsement
zione nell'ambito di questa provincia dei decreti elencati nella

on the last page thereof.
speciale disposizione di cui all'ultima pagina della Gazzetta
medesima.

2075

THE PREFECT OF THE PROVINCE OF
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI .....

(Signature - F/to).....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

[illegible]
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/L010/L

10 April 1944

INFORMATION

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 17 of 5 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue contains the following:

(a) R. Decree Law 2 March 1944, No. 97. Authorization of the Minister for Air to fill at his discretion vacancies on the roll of the R. Air Force Officers.

(b) R. Decree Law 30 March 1944, No. 94. Facilitation of the celebration of civil marriages and of the registration of the religious marriages. Certain requirements (public announcement of the intended marriage, consent of certain persons) are dispensed with where compliance is prevented by circumstances arising out of the present war emergency.

(c) R. Decree Law 5 April 1944, No. 95. Rules for rationing of electricity. Rules for an overall control and limitation of the use of electricity and establishment of controlling organs (Provincial Commissions and Central Commission at the Ministry of Public Works).

(d) R. Decree 5 April 1944, No. 96. Amnesty and pardon for common and military offences and offences against rationing regulations.

(e) Decree of the Chief of Government 21 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Legione Volontari d'Italia "Giulio Cesare", for the Reparti Arditi d'Italia and the Legione Garibaldina. (General Nicolo GIACCHI).

(f) Decree of the Chief of Government 24 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Italian Red Cross Association (Prof. Dr. Michele IUNGANO).

(g) Extract from a circular of the Ministry of Industry, Commerce and Labour establishing wholesale prices of coal.

[illegible] decrees to be included in the indorsement in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a) R. Decree Law 2 April 19[illegible] Air to fill at his discretion vacancies on the Roll [illegible]

(b) R. Decree Law 20 March 1944, No. 96. Facilitation of the celebration of civil marriages and of the registration of the religious marriages. Certain requirements (public announcement of the intended marriage, consent of certain persons) are dispensed with where compliance is prevented by circumstances arising out of the present war emergency.

(c) R. Decree Law 2 April 1944, No. 93. Rules for rationing of electricity. Rules for an overall control and limitation of the use of electricity and establishment of controlling organs (Provincial Commissions and Central Commission at the Ministry of Public Works).

(d) R. Decree 5 April 1944, No. 96. Amnesty and pardon for common and military offences and offences against rationing regulations.

(e) Decree of the Chief of Government 21 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Legione Volontari d'Italia "Giulio Cesare", for the Reparti Arditi d'Italia and the Legione Garibaldina. (General Nicolo GIACCHI).

(f) Decree of the Chief of Government 24 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Italian Red Cross Association (Prof. Dr. Michele IUNCKNO).

(g) Extract from a circular of the Ministry of Industry, Commerce and Labour establishing wholesale prices of coal.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Saturday, 15 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

2074

G. G. HUNTFORD, Major
Officer i/c Italian Section
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 5 aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 93.

Facoltà del Ministro per l'Aeronautica di ricoprire con criterio discrezionale i posti vacanti nei ruoli degli ufficiali della R. Aeronautica . . . Pag. 109

REGIO DECRETO LEGGE 20 marzo 1944, n. 94.

Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi Pag. 110

REGIO DECRETO LEGGE 3 aprile 1944, n. 95.

Norme per la limitazione del consumo della energia elettrica . . . . . Pag. 110

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 96.

Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari . . . . . Pag. 118

Relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli Pag. 114

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 93.

Facoltà del Ministro per l'Aeronautica di ricoprire con criterio discrezionale i posti vacanti nei ruoli degli ufficiali della R. Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 119 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Vista la legge 24 dicembre 1942, n. 1748;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787010

Nel Regno . . . . . Un fascicolo - Prezzi vari.

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 93.

Facoltà del Ministro per l'Aeronautica di ricoprire con criterio discrezionale i posti vacanti nei ruoli degli ufficiali della R. Aeronautica . . . Pag. 109

REGIO DECRETO LEGGE 20 marzo 1944, n. 94.

Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi Pag. 110

REGIO DECRETO LEGGE 3 aprile 1944, n. 95.

Norme per la limitazione del consumo della energia elettrica . . . . . Pag. 110

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 96.

Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari . . . . . Pag. 113

Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli Pag. 114

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 marzo 1944.

Nomina del Commissario della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina . Pag. 115

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 marzo 1944.

Nomina del Commissario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa . . . . . Pag. 116

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Riassunto della circolare n. 7 - 1 - 4 n. 1 del 1 marzo 1944 concernente i prezzi dei carboni minerali. Pag. 116

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 93.

Facoltà del Ministro per l'Aeronautica di ricoprire con criterio discrezionale i posti vacanti nei ruoli degli ufficiali della R. Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 119 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935 n. 1297;

Vista la legge 24 dicembre 1942, n. 1748;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Aeronautica d'intesa con il Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' prorogata per tutta la durata della guerra la facoltà del Ministro dell'Aeronautica di cui all'art. 119 capoverso delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli Ufficiali della Regia Aeronautica, con criterio discrezionale in relazione alle disponibilità di bilancio e alle esigenze di servizio.

Il presente R. decreto-legge ha effetto dal 1° gen-

2079

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781078

naio 1944 e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Aeronautica, proponente, è autorizzato a presentare il relative disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SANDALLI

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 30 marzo 1944, n. 94.

Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;

Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Se per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile provvedere agli adempimenti previsti negli articoli 93, 94 e 97 del Codice Civile, può essere concessa la dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio su presentazione del solo atto di notorietà di cui all'art. 100 comma 2° del Codice Civile.

La concessione della dispensa è demandata al Pro[illegible] del Tribunale nella cui giuri[illegible] norma del comma 2° dell'articolo precedente può autorizzare il matrimonio.

Art. 3

Se, per cause dipendenti dallo stato di guerra, il matrimonio sia stato celebrato senza le prescritte pubblicazioni nè di esse sia stata autorizzata la dispensa e non sia possibile richiedere i documenti prescritti a norma dell'art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847, l'Ufficiale dello Stato Civile può procedere alla trascrizione del matrimonio soltanto sulla presentazione di atto notorio, asseverato con giuramento da quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dal quale risulti che non sussiste alcuno degli impedimenti di cui all'art. 12 della detta legge e che contenga la esatta indicazione del nome, cognome, età professione, luogo di nascita, domicilio e residenza degli sposi, nonchè del nome e cognome, domicilio e residenza dei loro genitori.

L'Ufficiale dello Stato Civile può controllare il contenuto dell'atto notorio, procedendo alle indagini che ritiene opportune, anche a mezzo degli organi di Polizia.

Ove risulti difformità tra le risultanze delle indagini e le attestazioni giurate, l'Ufficiale dello Stato Civile sospende la trascrizione e rimette gli atti al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 30 marzo 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;
Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Se per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile provvedere agli adempimenti previsti negli articoli 93, 94 e 97 del Codice Civile, può essere concessa la dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio su presentazione del solo atto di notorietà di cui all'art. 100 comma 2° del Codice Civile.

La concessione della dispensa è demandata al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi l'Ufficio di Stato civile che sarebbe competente a ricevere la richiesta di pubblicazione.

Quando è stata concessa la dispensa, gli sposi possono essere ammessi alla celebrazione del matrimonio presentando all'Ufficiale dello Stato Civile atti di notorietà raccolti dal Pretore o dal Podestà del luogo della celebrazione del matrimonio, in sostituzione dei documenti richiesti dall'art. 97 del Codice Civile ed in aggiunta al decreto di dispensa.

Art. 2

Se per la celebrazione del matrimonio occorre l'assenso delle persone indicate nell'art. 90 del Codice Civile, ed a causa dello stato di guerra non sia possibile ottenerlo, il Procuratore del Re competente a pronunziare sulla richiesta di dispensa, può autorizzare il matrimonio, sentito il parere del Consiglio di famiglia o di tutela, ove esista.

Art. 3

Nell'atto di notorietà di cui all'art. 100 del Codice Civile, i testimoni devono dichiarare di conoscere personalmente gli sposi, la loro età, professione, luogo di nascita, domicilio e residenza degli sposi, nonchè del nome e cognome, domicilio e residenza dei loro genitori.

L'Ufficiale dello Stato Civile può controllare il contenuto dell'atto notorio, procedendo alle indagini che ritiene opportune, anche a mezzo degli organi di Polizia.

Ove risulti difformità tra le risultanze delle indagini e le attestazioni giurate, l'Ufficiale dello Stato Civile sospende la trascrizione e rimette gli atti al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relative disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 30 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - REALE - CASATI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 3 aprile 1944, n. 95.
Norme per la limitazione del consumo della energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1942, n. 81, concernente le norme per la disciplina del consumo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

dell'energia elettrica per illuminazione ed usi domestici, convertito con modificazioni nella legge 13 giugno 1942, n. 850;

Vista la legge 8 luglio 1941, n. 645, contenente disposizioni penali relative alla produzione, all'approvvigionamento, al consumo delle merci, dei servizi e delle prestazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, d'intesa con i Ministri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli utenti di energia elettrica per uso d'illuminazione di abitazioni private, di stabilimenti industriali, di negozi, di uffici, teatri, cinematografi, di aziende agricole ecc. devono limitare il consumo mensile di energia elettrica al 50 % del quantitativo consumato nel corrispondente mese dell'anno 1942, quale risulta dalla bolletta di pagamento emessa dalle aziende fornitrici. Qualora il consumo sia rilevato a periodi maggiori di un mese sarà fatto riferimento all'analogo periodo del 1942.

Nel caso che il consumo del corrispondente periodo del 1942 sia stato notevolmente inferiore alla normalità, le aziende distributrici assumeranno quale consumo di riferimento quello medio di altri utenti della medesima categoria.

Art. 2

Per i nuovi utenti di energia elettrica per illuminazione, allacciati successivamente alla pubblicazione del presente decreto, e per tutti gli altri per i quali manchino i dati comparativi del 1942, le aziende distributrici di energia, con patto aggiuntivo al contratto, fisseranno in base ai consumi di altri utenti della medesima categoria i quantitativi massimi mensili di energia, dei quali quegli utenti potranno disporre.

minazione di mostre di negozi, per insegne pubblicitarie e per qualsiasi altra insegna luminosa;

2.) l'utilizzazione dell'energia elettrica per qualsiasi uso domestico, quali riscaldamento, cucina, scalda acqua, scaldabagno, ecc. salvo le eccezioni contemplate nell'art. 5;

3.) l'utilizzazione di energia elettrica per ascensori.

Art. 5

Dal divieto di cui al numero 2) dell'articolo che precede sono eccettuate le cucine, per quelle utenze che non possono, comunque, utilizzare il gas, limitatamente ad un consumo mensile non eccedente 200 Kw.

Alle aziende distributrici di energia elettrica è fatto obbligo di adottare le opportune misure perchè gli utenti non autorizzati siano messi nella impossibilità di utilizzare energia elettrica per uso domestico, per ascensori e per gli altri usi non consentiti a norma dell'art. 4 e del comma che precede.

Art. 6

Gli esercizi commerciali che utilizzano energia elettrica per usi diversi dall'illuminazione (bar, cinematografi, teatri, ecc.), devono limitare il consumo mensile di energia al 75 % del quantitativo consumato nel corrispondente mese dell'anno 1942, quale risulta dalla bolletta di pagamento emessa dalle aziende fornitrici.

Il consumo di riferimento all'anno 1942 verrà stabilito anche per detti utenti con le modalità di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 7

Agli utenti di energia elettrica per usi industriali diversi da quelli di cui all'articolo che precede, è fatto obbligo di presentare alle aziende distributrici, entro il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, motivata richiesta, in duplice copia, per la continuazione della fornitura di energia elettrica.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità e l'indirizzo dell'utente e la potenza installata in H. P. e dovrà farsi una sommaria descrizione dell'attività industriale e dei prodotti manifatturati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

d'intesa con i Ministri delle Finanze
del Commercio e del Lavoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli utenti di energia elettrica per uso d'illuminazione di abitazioni private, di stabilimenti industriali, di negozi, di uffici, teatri, cinematografi, di aziende agricole ecc. devono limitare il consumo mensile di energia elettrica al 50% del quantitativo consumato nel corrispondente mese dell'anno 1942, quale risulta dalla bolletta di pagamento emessa dalle aziende fornitrici. Qualora il consumo sia rilevato a periodi maggiori di un mese sarà fatto riferimento all'analogo periodo del 1942.

Nel caso che il consumo del corrispondente periodo del 1942 sia stato notevolmente inferiore alla normalità, le aziende distributrici assumeranno quale consumo di riferimento quello medio di altri utenti della medesima categoria.

Art. 2

Per i nuovi utenti di energia elettrica per illuminazione, allacciati successivamente alla pubblicazione del presente decreto, e per tutti gli altri per i quali manchino i dati comparativi del 1942, le aziende distributrici di energia, con patto aggiuntivo al contratto, fisseranno in base ai consumi di altri utenti della medesima categoria i quantitativi massimi mensili di energia, dei quali quegli utenti potranno disporre.

Art. 3

Le aziende distributrici di energia elettrica sono tenute a fornire, se richieste, le notizie ed i dati di raffronto che possano occorrere agli utenti, per ottemperare alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4

Trascorsi sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e sino ad ulteriore avviso, sono vietate:

1.) la utilizzazione di energia elettrica per la illuminazione di insegne pubblicitarie, vetrine, mostre, targhe, ecc.;

2.) la utilizzazione di energia elettrica per la illuminazione di ville, giardini, parchi, ecc.;

3.) la utilizzazione di energia elettrica per la illuminazione di locali di pubblici esercizi, di circoli, di ritrovi, di sale da ballo, di sale da spettacolo, di cinematografi, di teatri, di stadi, di impianti sportivi, di luoghi di villeggiatura, di stazioni balneari, di stazioni termali, di stazioni climatiche, di stazioni di cura, di stazioni di soggiorno, di stazioni di turismo, di stazioni di villeggiatura

Agli utenti per quali non sarà riconosciuta tale indispensabilità, sarà senz'altro sospesa la fornitura dell'energia 14 giorni dopo la data di notifica della decisione della Commissione.

Gli utenti che non presentino la domanda di cui al primo comma nel termine ivi stabilito, saranno ritenuti rinunziatari all'utenza e saranno senz'altro privati della fornitura.

Art. 8

Per la disciplina ed il controllo sulla distribuzione ed utilizzazione della energia elettrica, e per l'attuazione dei fini del presente decreto, sono istituite Commissioni Provinciali presso i Consigli Provinciali dell'Economia in ogni capoluogo di provincia, ed una Commissione Centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Le Commissioni Provinciali sono nominate dal Prefetto della Provincia e sono composte di:

1) un Consigliere di Prefettura, Presidente;

2) un funzionario tecnico del Genio Civile;

3) un funzionario del Consiglio Provinciale dell'Economia;

4) un rappresentante delle aziende elettriche di produzione e di distribuzione;

5) un rappresentante delle aziende industriali utenti di energia elettrica.

La Commissione Centrale è nominata con proprio decreto dal Ministro dei Lavori Pubblici ed è composta di:

1) un funzionario tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici, esperto in materia elettrica, Presidente;

2) un funzionario amministrativo del Ministero dei Lavori Pubblici;

3) un tecnico designato dal Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro;

4) un funzionario amministrativo del Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro;

5) un rappresentante delle aziende elettriche di produzione e distribuzione;

6) un rappresentante delle aziende industriali, utenti di energia elettrica.

vizi compresi nell'ambito della provincia; ove invece riguardino servizi di interesse interprovinciale non saranno esecutive se non dopo la approvazione della Commissione Centrale.

Art. 10

Entro lo stesso termine fissato dall'articolo precedente, i Prefetti, d'intesa con la Commissione di cui all'art. 8, proporranno gli opportuni provvedimenti per disciplinare gli orari di lavoro e la conseguente attività lavorativa di quelle aziende industriali, per le quali, ai sensi del precedente art. 7, sia stata riconosciuta indispensabile la continuazione della fornitura di energia.

I relativi provvedimenti saranno adottati dalle Commissioni Provinciali.

Art. 11

Contro le decisioni e i provvedimenti delle Commissioni Provinciali è dato ricorso nel termine perentorio di giorni dieci alla Commissione Centrale la quale decide con provvedimento definitivo.

Le Commissioni decidono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni basta la presenza di quattro dei componenti il Collegio.

Art. 12

Per la durata di validità del presente decreto, i minimi di consumo di energia elettrica, i canoni fissi per unità di potenza installata ed ogni altro canone fisso relativo a categoria di utenza, stabiliti nei contratti in vigore tra le imprese elettriche e gli utenti contemplati nel presente decreto, sono ridotti alla medesima percentuale di riduzione del consumo di energia conseguente dalle limitazioni stabilite e, nel caso di sospensione della fornitura, aboliti per il periodo di tale sospensione.

Art. 13

Dalle disposizioni di cui agli articoli che precedono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

zione dei fini del presente decreto, sono istituite Commissioni Provinciali presso i Consigli Provinciali dell'Economia in ogni capoluogo di provincia, ed una Commissione Centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Le Commissioni Provinciali sono nominate dal Prefetto della Provincia e sono composte di:

1) un Consigliere di Prefettura, Presidente;

2) un funzionario tecnico del Genio Civile;

3) un funzionario del Consiglio Provinciale dell'Economia;

4) un rappresentante delle aziende elettriche di produzione e di distribuzione;

5) un rappresentante delle aziende industriali utenti di energia elettrica.

La Commissione Centrale è nominata con proprio decreto dal Ministro dei Lavori Pubblici ed è composta di:

1) un funzionario tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici, esperto in materia elettrica, Presidente;

2) un funzionario amministrativo del Ministero dei Lavori Pubblici;

3) un tecnico designato dal Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro;

4) un funzionario amministrativo del Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro;

5) un rappresentante delle aziende elettriche di produzione e distribuzione;

6) un rappresentante delle aziende industriali, utenti di energia elettrica.

Art. 9

Nel termine di quattordici giorni dalla pubblicazione del presente decreto i Prefetti, di intesa con gli esercenti pubblici servizi di trasporto mediante energia elettrica, ed a mezzo delle Commissioni Provinciali di cui all'articolo che precede, formeranno un piano di coordinamento del fabbisogno giornaliero di energia elettrica pei pubblici servizi di trasporti al fine di realizzare la maggiore economia possibile per tali usi, e rimetteranno quindi tale piano alla Commissione Centrale.

Le determinazioni della Commissione Provinciale saranno senz'altro esecutive qualora riguardino sospensione [illegible] fornitura di energia.

I relativi provvedimenti saranno adottati dalle Commissioni Provinciali.

Art. 11

Contro le decisioni e i provvedimenti delle Commissioni Provinciali è dato ricorso nel termine perentorio di giorni dieci alla Commissione Centrale la quale decide con provvedimento definitivo.

Le Commissioni decidono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni basta la presenza di quattro dei componenti il Collegio.

Art. 12

Per la durata di validità del presente decreto, i minimi di consumo di energia elettrica, i canoni fissi per unità di potenza installata ed ogni altro canone fisso relativo a categoria di utenza, stabiliti nei contratti in vigore tra le imprese elettriche e gli utenti contemplati nel presente decreto, sono ridotti alla medesima percentuale di riduzione del consumo di energia conseguente dalle limitazioni stabilite e, nel caso di sospensione della fornitura, aboliti per il periodo di tale sospensione.

Art. 13

Dalle disposizioni di cui agli articoli che precedono sono eccettuati i consumi per illuminazione e per forza motrice effettuati ad ospedali e case di cura autorizzate, ai posti di prento soccorso, agli studi ed ambulatori di medici e dentisti, alle Chiese, agli stabilimenti militari, ai servizi di trasporto ferroviario, ai servizi telefonici, telegrafici e di radio-comunicazioni, radio-trasmissioni, radio-audizioni, alle officine del gas, agli acquedotti, agli impianti di raccolta delle immondizie, ai panifici, ai molini e pastifici industriali, alle centrali del latte ed agli impianti di sollevamento d'acqua per le bonifiche.

Art. 14

Il presente decreto non si applica altresì:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781014

1.) alle provincie della Sicilia e della Sardegna ed alle altre Isole del Regno;

2.) alle aziende che per uso industriale impieghino esclusivamente energia elettrica di propria produzione, qualora i loro impianti non siano collegati con reti di distribuzione.

Le aziende collegate o comunque collegabili a reti del genere sono invece tenute ad uniformarsi alle prescrizioni del presente decreto ed a mettere a disposizione delle sole aziende elettriche con le quali possono essere collegate la energia da esse non impiegata.

Art. 15

Agli utenti che non ottemperino alle disposizioni del presente decreto o che alterino in qualsiasi modo i dati dei rispettivi consumi di energia elettrica, sarà senz'altro sospesa la fornitura dell'energia elettrica da parte delle aziende distributrici.

Art. 16

Le decisioni che possano occorrere per ogni altra questione attinente alla materia disciplinata nel presente decreto, non contemplata negli articoli che precedono, sono demandate alle commissioni di cui all'art. 8.

Art. 17

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, li 5 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE CARO - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' concessa amnistia per tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la Patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà soppresse e conculcate dal regime fascista.

Ove sia stata pronunziata condanna e dalla sentenza e dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il fatto sia compreso nell'amnistia, il giudice competente ad emettere la declaratoria dispone gli opportuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti disporrà la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.

Art. 2

E' pure concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel minimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, a favore:

a) di chi, dopo l'8 settembre 1943 e dopo la data del commesso reato, ha partecipato, con reparti militari, regolari od irregolari, o in occasione di moti popolari, a fatti di armi per scacciare le truppe tedesche dal sacro suolo della Patria o dal territorio di altri Stati, ovvero ha, anche isolatamente come militare o come civile, compiuto atti diretti a frustrare l'attività bellica delle truppe tedesche, o di chi ad esse prestava aiuto;

b) di chi, alla data del presente decreto, presta ininterrotto servizio militare, da non meno di tre mesi, in reparti mobilitati delle Regie forze armate ed in zona di operazioni;

c) di chi, per fatti di armi o per servizio di guerra, successivi alla data del commesso reato, è stato decorato al V. M. o promosso per merito di guerra o riconosciuto dalle competenti autorità militari affetto da mutilazione o da invalidità comprese nelle otto categorie della tabella *a*) allegata al R. D. 12 luglio 1923, n. 1491.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918782

del presente decreto o che alterino in qualsiasi modo i dati dei rispettivi consumi di energia elettrica, sarà senz'altro sospesa la fornitura dell'energia elettrica da parte delle aziende distributrici.

Art. 16

Le decisioni che possano occorrere per ogni altra questione attinente alla materia disciplinata nel presente decreto, non contemplata negli articoli che precedono, sono demandate alle commissioni di cui all'art. 8.

Art. 17

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE CARO - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 96.

Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Capo del Governo e con i Ministri dell'Interno, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica e delle Finanze;

di Cassazione, ove penda ricorso.

Art. 2

E' pure concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel minimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, a favore:

a) di chi, dopo l'8 settembre 1943 e dopo la data del commesso reato, ha partecipato, con reparti militari, regolari od irregolari, o in occasione di moti popolari, a fatti di armi per scacciare le truppe tedesche dal sacro suolo della Patria o dal territorio di altri Stati, ovvero ha, anche isolatamente come militare o come civile, compiuto atti diretti a frustrare l'attività bellica delle truppe tedesche, o di chi ad esse prestava aiuto;

b) di chi, alla data del presente decreto, presta ininterrotto servizio militare, da non meno di tre mesi, in reparti mobilitati delle Regie forze armate ed in zona di operazioni;

c) di chi, per fatti di armi o per servizio di guerra, successivi alla data del commesso reato, è stato decorato al V. M. o promosso per merito di guerra o riconosciuto dalle competenti autorità militari affetto da mutilazione o da invalidità comprese nelle otto categorie della tabella *a*) allegata al R. D. 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dalla amnistia di cui al presente articolo:

1) i reati commessi abusando di cariche fasciste o sfruttando motivi o situazioni fasciste, anche indipendentemente dalla formale appartenenza ad organizzazioni fasciste;

2) i reati commessi con un fine in contrasto con quelle di cui all'art. 1.

Art. 3

E', altresì, concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta alla detta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

pena, a favore di chi non ha, alla data del presente decreto, riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a un anno.

Sono esclusi dall'amnistia del presente articolo:

1) i reati di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'art. 2;

2) i reati preveduti dal codice penale comune nel capo terzo, titolo 7°, libro 2°, anche nei confronti di coloro che sono concorsi nel reato, ove siano stati commessi da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni: negli art. 482, 490, 491 in relazione all'art. 476, se commessi da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni; negli art. 319, 321 in relazione all'art. 319, 346, 351, 416, 441, 442, 443, 564.

Art. 4

Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia si seguono, per il computo della pena e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell'art. 32 C. P. P.

Dei precedenti penali si tiene conto solo nei casi e nei limiti stabiliti dal presente decreto. Nell'esame dei detti precedenti non si tiene conto delle condanne estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti, alla data del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 C. P., nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5

Fuori dei casi di cui agli art. 1, 2 e 3, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire tremila e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Il condono non si applica:

1) nei confronti di colore che hanno riportato alla data del presente decreto una o più condanne, per delitto non colposo, a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni. Nella valutazione dei precedenti penali si seguono le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente;

per la detta ultima ipotesi delittuosa, ricorra la circostanza aggravante dell'art. 61 n. 5, in relazione alla legge 16 giugno 1940, n. 582 ed al R. D. L. 30 novembre 1942, n. 1365.

Art. 6

Il condono è revocato di diritto se nel termine di cinque anni dalla data del presente decreto il condannato commette un delitto non colposo punibile con pena detentiva.

Art. 7

In ogni caso sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto i reati commessi in danno delle forze alleate o degli appartenenti a dette forze ovvero giudicati dai tribunali militari alleati o in corso di giudizio presso tali tribunali, nonchè i reati commessi durante tutto il periodo della amministrazione militare alleata nei territori alla stessa già sottoposti.

Art. 8

Il presente decreto non concerne i reati finanziari.

Art. 9

Ove il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia o di indulto si trovi in territorio non ancora liberato dal nemico, il Procuratore del Re civile o militare od il Pretore del luogo della detenzione del condannato, osservate le norme della rispettiva competenza per materia, emetteranno i provvedimenti provvisori di cui all'art. 593 C. P. P.

I detti provvedimenti, non appena possibile, saranno rimessi al giudice competente per la declaratoria dell'amnistia o dell'indulto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed ha efficacia per i reati commessi a tutto il giorno precedente alla data del decreto stesso.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 5 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918782

ne all'art. 476, se commessi da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni; negli art. 319, 321 in relazione all'art. 319, 340, 351, 416, 441, 442, 443, 564.

Art. 4

Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia si seguono, per il computo della pena e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell'art. 32 C. P. P.

Dei precedenti penali si tiene conto solo nei casi e nei limiti stabiliti dal presente decreto. Nell'esame dei detti precedenti non si tiene conto delle condanne estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti, alla data del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 C. P., nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5

Fuori dei casi di cui agli art. 1, 2 e 3, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire tremila e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Il condono non si applica:

1) nei confronti di coloro che hanno riportato alla data del presente decreto una o più condanne, per delitto non colposo, a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni. Nella valutazione dei precedenti penali si seguono le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente;

2) nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, si trovano in istato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data stessa. Questa disposizione, tuttavia, non si applica nel caso in cui la pena sia interamente condonata;

3) per i reati di cui ai n. 1 e 2 del secondo comma dell'art. 12;

4) per i reati previsti dal codice penale comune negli art. 317, 416, 419, 422, 453, 455, 519, 575, 628, 629, 630, nonchè nell'art. 625 ultima parte, ove appartenenti a dette forze ovvero giudicati dai tribunali militari alleati e in corso di giudizio presso tali tribunali, nonchè i reati commessi durante tutto il periodo della amministrazione militare alleata nei territori alla stessa già sottoposti.

Art. 8

Il presente decreto non concerne i reati finanziari.

Art. 9

Ove il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia o di indulto si trovi in territorio non ancora liberato dal nemico, il Procuratore del Re civile e militare od il Pretore del luogo della detenzione del condannato, esservate le norme della rispettiva competenza per materia, emetteranno i provvedimenti provvisori di cui all'art. 593 C. P. P.

I detti provvedimenti, non appena possibile, saranno rimessi al giudice competente per la declaratoria dell'amnistia o dell'indulto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed ha efficacia per i reati commessi a tutto il giorno precedente alla data del decreto stesso.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - TUNG - ORLANDO
DE COURTEN - SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

RELAZIONE A SUA MAESTÀ IL RE del Ministro Guardasigilli

SIRE.

Dopo le calamità, che numerose si sono abbattute negli ultimi anni sulla nostra Patria, si è attuato giorni fa un primo fausto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

evento dovuto alla magnanimità dei governi alleati la restituzione all'Amministrazione italiana di buona parte del territorio liberato dalla dominazione tedesca.

A seguito di tale evento, maggiormente si impone quella pacificazione sociale, che consenta il raggiungimento dei fini, ora, in precipuo modo, è diretta l'opera del governo: scacciare dal sacro suolo della Patria le truppe tedesche, combattendo nelle regolari file del nostro esercito, a fianco delle nazioni alleate, e rinnovellando le gloriose gesta della passata guerra mondiale; contribuire, in ogni modo, agli sforzi delle potenze alleate per la distruzione del militarismo prussiano e delle dittature nazi-fasciste, su cui ricade la responsabilità dell'attuale immane conflitto; dedicarsi, a vittoria conseguita, alle feconde opere di pace, affinchè, rasanate le rovine delle nostre città, delle nostre industrie e dei nostri campi, si attui per tutti il sospirato benessere economico sociale.

Ora, provvedimento di pacificazione sociale, tendente ad agevolare il raggiungimento dei fini sopradetti, è questo di amnistia e di indulto, che si ha l'onore di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra.

Nella redazione di esso si è, innanzitutto, presa in esame la posizione di coloro che hanno agito per amore di patria, e precisamente di coloro che, dopo l'8 settembre 1943, hanno compiuto dei reati al fine di sbarcolare la dominazione tedesca e la dittatura fascista; di coloro che, prima dell'8 settembre, prevedendo i pericoli del predominio tedesco e della dittatura fascista, non hanno esitato, di fronte alla forzata acquiescenza di molti ed alla supina rassegnazione ed all'interessata connivenza di pochi, ad incorrere, per amore di Patria, nei rigori della legge penale; ed infine di coloro che, dopo l'8 settembre, hanno compiuto atti preveduti dalla legge penale, contro le stesse autorità legalmente costituite, spinti dal su precisato fine patriottico e turbati dalle tristi condizioni in cui versava la Patria.

A favore di tutte le su precisate categorie di cittadini, senza alcuna distinzione, si è ritenuto opportuno dettare l'art. 1, con cui si concede amnistia per tutti i reati, che, nell'intenzione dell'agente, fossero diretti al raggiungimento del fine patriottico di liberare la Patria dal tedesco o di restituire al popolo italiano le libertà soppresse o conculcate dal regime fascista.

In tal modo si conferma ulteriormente lo spirito antitedesco ed antifascista dello Stato italiano, ed i cittadini, che beneficiano del provvedimento di sovrana clemenza, saranno maggiormente indotti a porre a beneficio della Nazione quell'amor patrio che già li distinse e che oggi viene loro ufficialmente riconosciuto.

Si è poi preso in esame la posizione di coloro che, dopo aver commesso dei reati comuni o militari, hanno riscattato il passato con atti di patriottismo.

Trattasi, precisamente, dei cittadini che, dopo l'8 settembre, hanno combattuto contro il tedesco per scacciarlo dal sacro suolo della Patria o per frustrarne l'attività bellica.

Ed a tale categoria di cittadini si è ritenuto accomunare sia coloro che, alla data del provvedimento di amnistia ed indulto, prestino, da non meno di tre mesi, ininterrotto servizio in reparti mobilitati delle Regie Forze Armate, ed in zona di operazioni, sia coloro che, dopo la data del commesso reato, siano stati decorati al V. M., siano stati promossi per merito di guerra o siano stati riconosciuti affetti da mutilazioni od invalidità comprese nelle otto categorie della tabella A allegata al R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491.

In tal modo, mentre si conferma l'alto valore che lo Stato attribuisce al servizio militare prestato nelle attuali contingenze, non si dimentica chi, ubbidendo agli ordini del governo, in cui ha sempre ritenuto riflessi gli interessi della Nazione, ha volontariamente dato i reati commessi in danno delle Forze Alleate o degli appartenenti alle dette Forze, ovvero giudicati dai tribunali alleati ovvero in corso di giudizio presso tali tribunali, nonchè i reati commessi durante tutto il periodo dell'Amministrazione Alleata nei territori alle stesse già sottoposti.

Non si è mancato, poi, di dettare nell'art. 4 alcune norme di interpretazione che agevoleranno la esatta applicazione del provvedimento; e si è ritenuto, infine, di dovere attribuire al giudice del luogo della detenzione dell'imputato la emissione del provvedimento urgente della scarcerazione, ove il giudice competente per la declaratoria dell'amnistia o dello indulto si trovi nel territorio non ancora liberato dal nemico, e ciò al fine di eliminare, nell'applicazione del provvedimento, i ritardi dipendenti dalle attuali contingenze belliche.

SIRE,

Si è detto dall'inizio della relazione si sono indicate le finalità che si perseguono con l'emanazione del presente provvedimento di sovrana clemenza. Devesi ora aggiungere che tali finalità sono e saranno sempre maggiormente condivise dal popolo italiano. E si può essere, pertanto, certi che, sotto la guida della Maestà Vostra e col generoso aiuto degli Alleati, la Patria ritornerà alla sua antica grandezza.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 21 marzo 1944.

Nomina del Commissario della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Considerata l'opportunità di assicurare il funzionamento nel territorio delle provincie liberate delle sedi secondarie della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina;

Decreta:

Art. 1

Il Generale Nicolò Giacchi è nominato Commissario per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie site nel territorio liberato della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina, fino a quando gli organi di amministrazione dei detti enti non potranno esercitarvi le rispettive attribuzioni.

Art. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 810781

Nella redazione di esso si è innanzitutto preso in esame la posizione di coloro che hanno agito per amore di patria, e precisamente di coloro che, dopo l'8 settembre 1943, hanno compiuto dei reati al fine di ostacolare la dominazione tedesca e la dittatura fascista: di coloro che, prima dell'8 settembre, prevedendo i pericoli del predominio tedesco e della dittatura fascista, non hanno esitato, di fronte alla forzata acquiescenza di molti ed alla supina rassegnazione ed all'interessata connivenza di pochi, ad incorrere, per amore di Patria, nei rigori della legge penale; ed infine di coloro che, dopo l'8 settembre, hanno compiuto atti preveduti dalla legge penale, contro le stesse autorità legalmente costituite, spinti dal su precisato fine patriottico e facilitati dalle tristi condizioni in cui versava la Patria.

A favore di tutte le su precisate categorie di cittadini, senza alcuna distinzione, si è ritenuto opportuno dettare l'art. 1, con cui si concede amnistia per tutti i reati, che, nell'intenzione dell'agente, fossero diretti al raggiungimento del fine patriottico di liberare la Patria dal tedesco o di restituire al popolo italiano le libertà soppresse o conculcate dal regime fascista.

In tal modo si consacra ulteriormente lo spirito antitedesco ed antifascista dello Stato italiano, ed i cittadini, che beneficiano del provvedimento di sovrana clemenza, saranno maggiormente indotti a porre a beneficio della Nazione quell'amor patrio che già li distinse e che oggi viene loro ufficialmente riconosciuto.

Si è poi preso in esame la posizione di coloro che, dopo aver commesso dei reati comuni o militari, hanno riscattato il passato con atti di patriottismo.

Trattasi, precisamente, dei cittadini che, dopo l'8 settembre, hanno combattuto contro il tedesco per scacciarlo dal sacro suolo della Patria o per frustrarne l'attività bellica.

Ed a tale categoria di cittadini si è ritenuto accomunare sia coloro che, alla data del provvedimento di amnistia ed indulto, prestino, da non meno di tre mesi, ininterrotto servizio in reparti mobilitati delle Regie Forze Armate, ed in zona di operazioni, sia coloro che, dopo la data del commesso reato, siano stati decorati al V. M., siano stati promossi per merito di guerra o siano stati riconosciuti affetti da mutilazioni od invalidità comprese nelle otto categorie della tabella a) allegata al R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491.

In tal modo, mentre si conferma l'alto valore che lo Stato attribuisce al servizio militare prestato nelle attuali contingenze, non si dimentica chi, ubbidendo agli ordini del governo, in cui ha sempre ritenuto riflessi gli interessi della Nazione, ha valorosamente combattuto.

Ora a favore delle tre surriposte categorie di cittadini è diretto l'art. 2, con cui si concede amnistia per i reati antecedentemente compiuti, purchè non siano punibili con pena superiore nel minimo a cinque anni di reclusione, e purchè non siano stati commessi con un fine in contrasto con quello di cui all'art. 1, od abusando di cariche fasciste o comunque sfruttando motivi o situazioni fasciste.

Si è presa, infine, in esame la posizione di coloro che, nonostante i precedenti penali, possono essere ritenuti tuttora idonei moralmente a cooperare al raggiungimento dei fini precisati nell'inizio di questa relazione.

Ed a favore di costoro si è ritenuto opportuno concedere l'amnistia di cui all'art. 3 o l'indulto condizionale di cui agli artt. 5 e 6, graduando i due benefici in base all'entità del reato, alla pena, ed ai precedenti penali, ed escludendo, in ogni caso, quei reati la cui gravità, considerata in se stessa od in relazione alle attuali contingenze, male si concilierebbe con la concessione dei benefici in parola.

Per ovvie ragioni si è ritenuto escludere dall'amnistia e dall'in-

aiuto degli Alleati la Patria ritornerà alla sua antica grandezza.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 21 marzo 1944.

Nomina del Commissario della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Considerata l'opportunità di assicurare il funzionamento nel territorio delle provincie liberate delle sedi secondarie della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina;

Decreta:

Art. 1

Il Generale Nicolò Giacchi è nominato Commissario per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie site nel territorio liberato della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina, fino a quando gli organi di amministrazione dei detti enti non potranno esercitarvi le rispettive attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza di dette Associazioni e vi sostituisce gli organi di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, a norma dei rispettivi statuti, spettano agli organi individuali e collegiali delle rispettive sedi centrali in relazione ai compiti istituzionali degli enti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 21 marzo 1944.

BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 24 marzo 1944.

Nomina del Commissario dell' Associazione Italiana della Croce Rossa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 21 maggio 1882, n. 768;
Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034 convertito nella legge 20-12-1928, n. 3133;
Visto il R. decreto-legge 12-2-1930, n. 84;
Visto il R. decreto-legge 30-12-1940, n. 2024;
Visti i Regi decreti-legge 15-11-1943, n. 8 B. e 24-1-1944, n. 20.

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la amministrazione delle sedi periferiche dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Decreta:

Art. 1

Il prof. dott. Michele Iungano è nominato Commissario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, per provvedere alla temporanea amministrazione dell'Ente e dei Comitati Centri di mobilitazione, Comitati provinciali, Sottocomitati e Delegazioni comunali dipendenti, nel territorio liberato.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la rappresentanza dell'Associazione e ne sostituisce il Presidente Generale, esercitandovi tutti i poteri accentrati nello stesso, durante lo stato di guerra, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Ente, espressamente richiamato dall'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 30-12-1940, n. 2024.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con i Comitati, Sottocomitati e Delegazioni dipendenti, il Commissario può delegare la rappresentanza dell'Associazione ai Presidenti dei Comitati centri di mobilitazione, i quali assumono, in conseguenza, nei suoi confronti, la responsabilità del funzionamento del Centro, e dei Comitati, Sottocomitati e Delegazioni dipendenti.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —.

Salerno, 24 marzo 1944.

BADOGLIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Riassunto della circolare n. 7 - 1 - 4 n. 1 dell' 1 marzo 1944 concernente i prezzi dei carboni minerali.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro con circolare n. 7-1-4 n. 1 in data 1 marzo 1944 ha determinato come appresso i prezzi di cessione dei carboni minerali ai grossisti designati alla distribuzione, con decorrenza dal 1 dicembre 1943:

Carbone estero — L. 1.200 per tonnellata
Carbone Sardo — L. 550 per tonnellata.

Detti prezzi s'intendono C. I. F. porto italiano.

TESTI VITTORIO *gerente*

Linotypografia M. Spadafora — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NEAF [illegible] U.RTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L

10 April 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 16 of 29 March 1944.

TO : See distribution list.

The above mentioned issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 16 March 1944, No. 89. Extension of time limits within which ordinary meetings of companies must be called and balance sheets of bodies and institutes under public law approved.

The above time limits are extended for 6 months.

(b) R. Decree Law 16 March 1944, No. 90. Rules complementing R. Decree Law 27 Jan. 1944, No. 21 on the establishment of the High Commissariat for Sardinia.

The law No. 21 is amended so as to withdraw from the High Commissioner the power to "direct" the administration of the island and activities of the Prefects leaving him with supervisory and coordinating powers in regard to local administration and with the authority to exercise if necessary all attributes of the various Ministries. The Commissioner is given the right to attend without privilege of vote meetings of the Council of Ministers upon invitation of the Chief of Government when matters pertaining to Sardinia are on the agenda.

(c) R. Decree Law 16 March 1944, No. 91. Establishment of a High Civil Commissariat for Sicily.

The High Commissioner is given substantially equal powers to those of the High Commissioner for Sardinia (see above under b). The power to appoint, dismiss, promote and transfer officials is expressly reserved for the organs competent under valid law.

(d) R. Decree Law 29 March 1944, No. 92. A sixty minutes advance of the normal time beginning at 0200 hours on 2 April 1944.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours,

(a) R. Decree Law [illegible] which ordinary meetings of companies must be called and balance sheets of bodies and institutes under public law approved.

The above time limits are extended for 6 months.

(b) R. Decree Law 16 March 1944, No. 90. Rules complementing R. Decree Law 27 Jan. 1944, No. 21 on the establishment of the High Commissariat for Sardinia.

The law No. 21 is amended so as to withdraw from the High Commissioner the power to "direct" the administration of the island and activities of the Prefects leaving him with supervisory and coordinating powers in regard to local administration and with the autority to exercise if necessary all attributes of the various Ministries. The Commissioner is given the right to attend without privilege of vote meetings of the Council of Ministers upon invitation of the Chief of Government when matters pertaining to Sardinia are on the agenda.

(c) R. Decree Law 16 March 1944, No. 91. Establishment of a High Civil Commissariat for Sicily.

The High Commissioner is given substantially equal powers to those of the High Commissioner for Sardinia (see above under b). The power to appoint, dismiss, promote and transfer officials is expressly reserved for the organs competent under valid law.

(d) R. Decree Law 29 March 1944, No. 92. A sixty minutes advance of the normal time beginning at 0200 hours on 2 April 1944.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Friday, 14 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

C. C. HAMMOND, Major
Officer i/c Italian Section
for Chief Legal Officer.

2070

Distribution made
Date 17.30 hrs.
11 APR 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 16

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, mercoledì 29 marzo 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 89.
Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico Pag. 105

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 90.
Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944 N. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna . . . . . Pag. 106

REGIO DECRETO LEGGE 18 marzo 1944, n. 91.
Istituzione di un Alto Commissariato Civile per la Sicilia . . . . . Pag. 107

REGIO DECRETO LEGGE 20 marzo 1944, n. 92.
Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale, a partire dalle ore due del 2 aprile 1944 Pag. 108

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 89.

Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

nistro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri della Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Lavoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per le società soggette alla disciplina delle società per azioni i termini per la convocazione dell'assemblea ordinaria, di cui all'ultimo comma dell'art. 2264 del codice civile, sono prorogati di sei mesi.

Art. 2

Per gli enti di diritto pubblico il termine per l'approvazione dei bilanci, fissato dai rispettivi ordinamenti è prorogato di mesi sei.

Art. 3

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono avranno applicazione fino al compimento del sesto mese dalla conclusione della pace.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

Nel Regno . . . . . { Abbonamento annuo . . . . . All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . . . .
Un fascicolo - Prezzi vari.

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 89.
Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico Pag. 105

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 90.
Norme integrative del R. decreto legge 27 gennaio 1944 N. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna . . . . . Pag. 106

REGIO DECRETO LEGGE 18 marzo 1944, n. 93.
Istituzione di un Alto Commissariato Civile per la Sicilia . . . . . Pag. 107

REGIO DECRETO LEGGE 20 marzo 1944, n. 92.
Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale, a partire dalle ore due del 7 aprile 1944 Pag. 108

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 89.

Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto l'art. 2364 del codice civile approvato con R. decreto 16 marzo 1942, n. 262;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri della Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per le società soggette alla disciplina delle società per azioni i termini per la convocazione dell'assemblea ordinaria, di cui all'ultimo comma dell'art. 2264 del codice civile, sono prorogati di sei mesi.

Art. 2

Per gli enti di diritto pubblico il termine per l'approvazione dei bilanci fissato dai rispettivi ordinamenti è prorogato di mesi sei.

Art. 3

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono avranno applicazione fino al compimento del sesto mese dalla conclusione della pace.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 90.

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 S;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'articolo 2 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna, è modificato come segue:

« L'Alto Commissario:

« *a*) Sovraintende, nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli Enti locali, agli Enti ed Istituti di diritto pubblico, ed in genere a tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

« *b*) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili e militari dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

« *c*) Esercita nel detto territorio, in caso di necessità, tutte le attribuzioni del Governo Centrale, Reale, su proposta del Capo del Governo e di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri ».

Art. 3

L'Alto Commissariato ha sede a Cagliari.

Art. 4

I provvedimenti dell'Alto Commissario sono considerati come definitivi agli effetti dell'art. 34 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88.

Art. 5

Nel territorio amministrato dall'Alto Commissario, i Prefetti esercitano le attribuzioni loro spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, corrispondendo con l'Alto Commissario anche per gli affari riservati alla competenza del Governo Centrale.

Art. 6

L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri, nominati con decreto del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali.

Art. 7

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri enti od istituti di diritto pubblico, ed una indennità di rappresentanza.

La misura di dette indennità verrà determinata con decreto del Capo del Governo.

Art. 8

Con decreto del Capo del Governo verrà stabilita l'indennità spettante ai componenti della Giunta Consultiva.

Art. 9

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore nel gior[illegible] nella Gazzetta Ufficiale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'articolo 2 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna, è modificato come segue:

« L'Alto Commissario:

« a) Sovrintende, nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli Enti locali, agli Enti ed Istituti di diritto pubblico, ed in genere a tutti gli Enti sottoposti a tutela e vigilanza dello Stato;

« b) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili e militari dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

« c) Esercita nel detto territorio, in caso di necessità, tutte le attribuzioni del Governo Centrale, riferendone poi ai Ministeri competenti;

« d) Interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Capo del Governo, limitatamente agli affari riguardanti la Sardegna;

« e) Corrisponde direttamente coi singoli Ministri e con tutte le altre autorità del Regno per gli affari di sua competenza ».

Art. 2

L'articolo 5 del citato R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 è modificato come segue:

« L'Alto Commissario è nominato con decreto R. 26 giugno 1924, n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88.

Art. 5

Nel territorio amministrato dall'Alto Commissario, i Prefetti esercitano le attribuzioni loro spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, corrispondendo con l'Alto Commissario anche per gli affari riservati alla competenza del Governo Centrale.

Art. 6

L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri, nominati con decreto del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali.

Art. 7

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri enti od istituti di diritto pubblico, ed una indennità di rappresentanza.

La misura di dette indennità verrà determinata con decreto del Capo del Governo.

Art. 8

Con decreto del Capo del Governo verrà stabilita l'indennità spettante ai componenti della Giunta Consultiva.

Art. 9

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

DE COURTEN - SANDALLI - CUOMO - DE CARO - LUCIFERO - CORBINO - SICILIANI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 18 marzo 1944, n. 91.
Istituzione di un Alto Commissariato Civile per la Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata della presente guerra e fino ad un anno dalla conclusione della pace è istituito, alle dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per la Sicilia.

L'Alto Commissariato ha sede a Palermo.

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) Sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni civili dello Stato, nonchè agli Enti locali, agli Enti ed Istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

menti, le promozioni ed i trasferimenti del personale dello Stato e degli Enti di diritto pubblico.

Art. 3

Rientra nella competenza dell'Alto Commissario:

a) lo estendere, entro i limiti di spesa che saranno fissati per la esecuzione di opere pubbliche in Sicilia, le attribuzioni spettanti al Provveditorato delle Opere Pubbliche con sede a Palermo, istituito con il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173 e il disporre, a cura dello stesso Provveditorato e con le norme previste dal predetto R. decreto-legge, qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche Amministrazioni e Istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate e alla attuazione di piani regolatori parziali a queste inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso demandate all'Alto Commissario, in deroga a tutte le vigenti disposizioni;

b) il promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali in materia di pubblici servizi e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le relative controversie saranno deferite alla cognizione di un Collegio arbitrale con sede in Palermo, presieduto dal Primo Presidente di quella Corte di Appello o da un magistrato di grado non inferiore al quarto, da lui delegato, e composto di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di giorni novanta dalla domanda di arbitrato.

Art. 4

I provvedimenti dell'Alto Commissario sono considerati come definitivi agli effetti dell'art. 34 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910782

causa di guerra:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata della presente guerra e fino ad un anno dalla conclusione della pace è istituito, alle dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per la Sicilia.

L'Alto Commissariato ha sede a Palermo.

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) Sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni civili dello Stato, nonchè agli Enti locali, agli Enti ed Istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) Ferme restando l'autorità e la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'amministrazione della Giustizia ed alle amministrazioni della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, alla applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato e tutto quanto si riferisce alla gestione di bilancio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi degli ordinamenti in vigore, la competenza a provvedere per le nomine, i licenzia-

lizia e industriale di zone sinistrate e alla [illegible] di piani regolatori parziali a queste inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso demandate all'Alto Commissario, in deroga a tutte le vigenti disposizioni;

b) il promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali in materia di pubblici servizi e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le relative controversie saranno deferite alla cognizione di un Collegio arbitrale con sede in Palermo, presieduto dal Primo Presidente di quella Corte di Appello o da un magistrato di grado non inferiore al quarto, da lui delegato, e composto di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di giorni novanta dalla domanda di arbitrato.

Art. 4

I provvedimenti dell'Alto Commissario sono considerati come definitivi agli effetti dell'art. 34 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6

L'Alto Commissario ha alla sua dipendenza un Segretario Generale, scelto tra i Prefetti del Regno e nominato con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

2088

Art. 7

L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di nove membri, nominati con decreto del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910784

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

11 APR 1944

Subject: Distribution List for Gazzetta Ufficiale

To :

AFHQ MTB Legal Adviser	1
CMQ AFB Civil Affairs Branch Chief Legal Adviser	1
SLO HQ 5th Army	1
SLO HQ 15th Army	1
RC Region 2	1
RCLC (thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLC (thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLC (thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLC (thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLC (thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLC (thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (thru Secretary General)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin. Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MAS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Subcommission	1
Navy Subcommission	1
Air Subcommission	1
Telecommunications & Posts Sub Com.	1
War Criminal Disposal Subcommission	1
PWB, HQ ACC	1
Information Division HQ ACC (2 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o Chief President Court of Appeal CATANIA	1
" MESSINA	1
" PALERMO	1
" BARI	1
" CATANZARO	1
SECTION REGIO CALABRIA	1
SECTION POTENZA	1

2067

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

ALLIED HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L

3 April 1944

MEMORANDUM

P.S. - Just Relations

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 13 of 25 March 44.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following:

I. Announcements.

(a) The Chief of Government announces that new legislation is being prepared which regulates the field of labor relations in accordance with Orders previously issued by the Allied authorities. Until the time of enactment of this legislation the Provincial and Regional Labor Offices shall continue their work. It is also pointed out as a reminder that by virtue of RDL 11 Feb. 44 No. 32 all salaries, prices or tariffs were frozen on the level prevailing on 11 Feb. 1944 and any deviation constitutes an offence.

II. Laws and decrees.

(a) R. Decree Law 10 March 1944, No. 83. Compulsory declaration of all motor vehicles registered before 1 Jan. 1930.

If the examining Inspector finds the motor vehicles or spare parts, declared in accordance with this decree, fit for operation, the competent Prefect will issue the necessary permit; the unusable motor vehicles or spare parts shall be listed and may be requisitioned for industrial or other purposes.

(b) R. Decree Law 10 March 1944, No. 84. Provisional payment of pensions to the railroad personnel.

Four-fifths of the total amount of pensions due to the above personnel of the State Railways shall be paid on a provisional basis before the regular payment of the entire pension can be made by competent central organs. (Compare RDL 2 Dec. 1943, No. 12/B)

(c) R. Decree Law 13 March 1944, No. 85. Increase in pensions to improve present standard of living of certain pensionists.

This decree in substance extends the salary increases granted to certain groups of employees by RDL 6 Dec. 1943, No. 18/B to pensionists drawing pensions from public and quasi-public funds.

(d) R. Decree Law 13 March 1944, No. 86. Reestablishment of free cir-

this legislation the Provincial and Regional Labor Offices shall [illegible] work. It is also pointed out as a reminder that by virtue of RDL 11 Feb. 44 No. 32 all salaries, prices or tariffs were frozen on the level prevailing on 11 Feb. 1944 and any deviation constitutes an offence.

II. Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 10 March 1944, No. 83. Compulsory declaration of all motor vehicles registered before 1 Jan. 1940.

If the examining Inspector finds the motor vehicles or spare parts, declared in accordance with this decree, fit for operation, the competent Prefect will issue the necessary permit; the unusable motor vehicles or spare parts shall be listed and may be requisitioned for industrial or other purposes.

(b) R. Decree Law 10 March 1944, No. 84. Provisional payment of pensions to the railroad personnel.

Four-fifths of the total amount of pensions due to the above personnel of the State Railways shall be paid on a provisional basis before the regular payment of the entire pension can be made by competent central organs. (Compare RDL 2 Dec. 1943, No. 12/B)

(c) R. Decree Law 13 March 1944, No. 85. Increase in pensions to improve present standard of living of certain pensionists.

This decree in substance extends the salary increases granted to certain groups of employees by RDL 6 Dec. 1943, No. 15/B to pensionists drawing pensions from public and quasi-public funds.

(d) R. Decree Law 13 March 1944, No. 86. Reestablishment of free circulation in Sardinia of certain negotiable bank instruments.

(e) R. Decree Law 13 March 1944, No. 87. Increase of expenditure estimates in the budgets of certain Ministries.

(f) R. Decree Law 13 March 1944, No. 88. Modifications of RDL 7 Aug. 1936, No. 1639.

Reorganization of district and provincial commissions for direct and indirect taxes.

(g) Decree of Chief of Government 19 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Italian Coal Company (Azienda Carboni Italiani) (Dott. Ing. Bruno Sanna).

2066

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a) Decree of Chief of Government 22 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Opera Nazionale Dopolavoro. (Avv. Raffaele Lanzara).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Saturday, 8 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. G. HAYWARD, Major
Officer i/c Italian Section
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 25 marzo 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

Comunicato del Capo del Governo . . . Pag. 97

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 20 marzo 1944, n. 82.
Denunzia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930 . Pag. 97

REGIO DECRETO LEGGE 10 marzo 1944, n. 84.
Liquidazione provvisoria delle pensioni al personale ferroviario. . . . . . Pag. 99

REGIO DECRETO LEGGE 12 marzo 1944, n. 86.
Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni. . . . . . Pag. 99

REGIO DECRETO LEGGE 12 marzo 1944, n. 86.
Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna. . . . . . Pag. 101

REGIO DECRETO LEGGE 12 marzo 1944, n. 87.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa per taluni Ministeri . . . . . Pag. 101

REGIO DECRETO LEGGE 12 marzo 1944, n. 88.
Modifiche al R. decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti militari. Pag. 102

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 marzo 1944.
Nomina del Commissario per l'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) . . . . . Pag. 104

mento delle controversie individuali e collettive, il collocamento della mano d'opera, ecc. Con lo stesso provvedimento sarà disciplinato lo stato economico e giuridico del personale dei predetti Uffici ai termini dell'art. 1 del R. decreto 11-2-1944, n. 31. Conseguentemente, in attesa delle future disposizioni in materia, il funzionamento degli Uffici rimarrà immutato.

Ricorda inoltre che in base al R. decreto legge 11 febbraio 1944, n. 32 i salari, i prezzi, e le tariffe devono restare immutati nella misura in vigore all'11 febbraio 1944 e che pertanto qualunque infrazione a questa norma è contraria alle disposizioni vigenti, e sarà punita in base alle norme sulla disciplina della Nazione in guerra.

Le classi lavoratrici comprenderanno che è nell'incremento della massa dei prodotti e non in illusori aumenti di salario che potrà trovarsi la via di un reale miglioramento delle condizioni economiche loro e del paese.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918716

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . . | Abbonamento annuo . . L. 100 | Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . | Abbonamento annuo . . L. 200 | Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capiluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

Comunicato del Capo del Governo. . . Pag. 97

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 10 marzo 1944, n. 85.
Denunzia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930 . Pag. 97

REGIO DECRETO LEGGE 10 marzo 1944, n. 84.
Liquidazione provvisoria delle pensioni al personale ferroviario. . . . . . Pag. 99

REGIO DECRETO LEGGE 12 marzo 1944, n. 86.
Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni. . . . . . Pag. 99

REGIO DECRETO LEGGE 12 marzo 1944, n. 86.
Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna . . . . . Pag. 101

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 87.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa per taluni Ministeri . . . . . Pag. 101

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.
Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti militari. Pag. 102

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 marzo 1944.
Nomina del Commissario per l'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I) . . . . . Pag. 104

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 marzo 1944.
Nomina del Commissario per l'Opera Nazionale Dopolavoro. . . . . . Pag. 104

COMUNICATO DEL CAPO DEL GOVERNO.

Il Capo del Governo rende noto che è in corso di preparazione un provvedimento legislativo con effetto dall'11 febbraio che regolerà tutta la materia del lavoro in conformità delle ordinanze precedentemente emanate dalle Autorità Alleate circa gli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro, il modo di componimento delle controversie individuali e collettive, il collocamento della mano d'opera, ecc. Con lo stesso provvedimento sarà disciplinato lo stato economico e giuridico del personale dei predetti Uffici ai termini dell'art. 1 del R. decreto 11-2-1944, n. 31. Conseguentemente, in attesa delle future disposizioni in materia, il funzionamento degli Uffici rimarrà immutato.

Ricorda inoltre che in base al R. decreto legge 11 febbraio 1944, n. 32 i salari, i prezzi, e le tariffe devono restare immutati nella misura in vigore all'11 febbraio 1944 e che pertanto qualunque infrazione a questa norma è contraria alle disposizioni vigenti, e sarà punita in base alle norme sulla disciplina della Nazione in guerra.

Le classi lavoratrici comprenderanno che è nell'incremento della massa dei prodotti e non in illusori aumenti di salario che potrà trovarsi la via di un reale miglioramento delle condizioni economiche loro e del paese.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 10 marzo 1944, 2035

Denunzia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito nella legge 27 giugno 1942, n. 789, con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cernente le norme per la denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930:

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1942, n. 535, concernente le modalità circa la requisizione degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930 e delle parti di ricambio degli stessi veicoli;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Comunicazioni, di intesa con i Ministri della Guerra e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I detentori a qualsiasi titolo di autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930 devono farne denuncia agli uffici territoriali competenti del R. A. C. I..

L'obbligo della denuncia si intende esteso alle parti di ricambio degli indicati autoveicoli e incombe anche su coloro che abbiano a suo tempo ottemperato al disposto dell'art. 5 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75.

Art. 2

Previo accertamento dell'efficienza e condizioni di manutenzione degli autoveicoli denunciati a norma dell'art. 1, da compiersi a cura degli Ispettorati Compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, le Regie Prefetture sono autorizzate a concedere licenze di circolazione per gli autoveicoli riconosciuti ancora idonei al traffico.

Per detti autoveicoli che otterranno la licenza di circolazione cessa il divieto di alienazione e di trasformazione.

Art. 3

Gli autoveicoli per i quali non sia stata fatta la denuncia di cui all'art. 1 o che non siano stati presentati per l'accertamento di cui all'art. 2, nei termini che saranno stabiliti, sono confiscati.

Art. 4

Il provvedimento di confisca è dato con ordinanza non impugnabile del Prefetto, a cui l'ufficio provinciale del R. A. C. I. comunicherà le mancate denuncie.

Art. 5

L'obbligo della denuncia non si applica nei riguardi degli autoveicoli di proprietà dello Stato o delle sue Forze Armate, di Stati Esteri, del Corpo diplomatico e della Città del Vaticano.

Art. 6

Il termine e le modalità per la denuncia, di cui all'art. 1, le modalità per l'accertamento dell'efficienza degli autoveicoli e per la concessione del nulla osta, di cui all'art. 2, per la formazione degli elenchi, di cui all'art. 3, ed ogni altra disposizione che sarà ritenuta necessaria per la esecuzione del presente decreto verranno stabilite in istruzioni particolari da emanarsi a cura del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e del Ministero delle Comunicazioni, a seconda della rispettiva competenza.

Art. 7

Il Ministro della guerra, d'intesa coi Ministri per le Comunicazioni e per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, è incaricato di emanare disposizioni transitorie che siano ritenute del caso per coordinare eventuali procedimenti tuttora in corso ai sensi del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1942, n. 789, e del R. decreto-legge 20 aprile 1942, n. 535, con le norme del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918787

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Comunicazioni, di intesa con i Ministri della Guerra e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I detentori a qualsiasi titolo di autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930 devono farne denuncia agli uffici territoriali competenti del R. A. C. I..

L'obbligo della denuncia si intende esteso alle parti di ricambio degli indicati autoveicoli e incombe anche su coloro che abbiano a suo tempo ottemperato al disposto dell'art. 5 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75.

Art. 2

Previo accertamento dell'efficienza e condizioni di manutenzione degli autoveicoli denunciati a norma dell'art. 1, da compiersi a cura degli Ispettorati Compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, le Regie Prefetture sono autorizzate a concedere licenze di circolazione per gli autoveicoli riconosciuti ancora idonei al traffico.

Per detti autoveicoli che otterranno la licenza di circolazione cessa il divieto di alienazione e di trasformazione.

Art. 3

Appositi elenchi degli autoveicoli e parti di ricambio non impiegabili per uso di circolazione verranno compilati a cura del R. A.C.I. e trasmessi al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro potrà invitare i Prefetti a requisire, ai sensi delle vigenti disposizioni, i materiali, risultanti da detti elenchi, che riterrà utili ai fini industriali o altri, stabilendone la successiva destinazione.

Art. 4

Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto è inflitto l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da L. 2000 a L. 10.000; può essere, inoltre, disposta la L'obbligo della denuncia non si applica nei riguardi degli autoveicoli di proprietà dello Stato o delle sue Forze Armate, di Stati Esteri, del Corpo diplomatico e della Città del Vaticano.

Art. 6

Il termine e le modalità per la denuncia, di cui all'art. 1, le modalità per l'accertamento dell'efficienza degli autoveicoli e per la concessione del nulla osta, di cui all'art. 2, per la formazione degli elenchi, di cui all'art. 3, ed ogni altra disposizione che sarà ritenuta necessaria per la esecuzione del presente decreto verranno stabilite in istruzioni particolari da emanarsi a cura del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e del Ministero delle Comunicazioni, a seconda della rispettiva competenza.

Art. 7

Il Ministro della guerra, d'intesa coi Ministri per le Comunicazioni e per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, è incaricato di emanare disposizioni transitorie che siano ritenute del caso per coordinare eventuali procedimenti tuttora in corso ai sensi del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1942, n. 789, e del R. decreto-legge 20 aprile 1942, n. 535, con le norme del presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le Comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 30 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO - SICILIANI - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785216

R. DECRETO LEGGE 10 marzo 1944, n. 84.

Liquidazione provvisoria delle pensioni al personale ferroviario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641 e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Comunicazioni di intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero delle Comunicazioni è temporaneamente autorizzato a provvedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni e delle indennità di buonuscita, relative al personale delle ferrovie dello Stato collocato in quiescenza.

Art. 2

Le pensioni sono liquidate in via temporanea nella misura dei 4/5 (quattro quinti) sull'ammontare spettante. La buonuscita viene corrisposta invece per intero.

Art. 3

Il Ministero delle Comunicazioni emette, per ogni singolo pensionato e per ogni caso di riversibilità di pensione, una apposita credenziale che darà titolo alla riscossione di anticipi mensili sulla pensione da liquidarsi appena possibile dagli organi centrali competenti.

Art. 4

[illegible] decreto entra in vigore dalla data

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 85.

Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versi in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai titolari di pensioni ordinarie, sia civili che militari, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e di assegni vitalizi temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, sarà corrisposta una integrazione temporanea lorda nelle misure previste dalla seguente tabella:

70 per cento sulle prime lire 1.000 mensili o frazioni di esse;

60 per cento sulle seconde lire 1.000 mensili o frazioni di esse;

30 per cento sulle terze lire 1.000 mensili o frazioni di esse.

Art. 2

L'integrazione temporanea di cui all'articolo precedente è applicabile anche:

1) alle pensioni di guerra dirette o indirette, privilegiate o non, agli assegni alimentari, nonchè agli assegni integrativi o supplementari eventualmente spettanti;

2) alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex eco-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro delle Comunicazioni di intesa col Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero delle Comunicazioni è temporaneamente autorizzato a provvedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni e delle indennità di buonuscita, relative al personale delle ferrovie dello Stato collocato in quiescenza.

Art. 2

Le pensioni sono liquidate in via temporanea nella misura dei 4/5 (quattro quinti) sull'ammontare spettante. La buonuscita viene corrisposta invece per intero.

Art. 3

Il Ministero delle Comunicazioni emette, per ogni singolo pensionato e per ogni caso di riversibilità di pensione, una apposita credenziale che darà titolo alla riscossione di anticipi mensili sulla pensione da liquidarsi appena possibile dagli organi centrali competenti.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 10 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai titolari di pensioni ordinarie, sia civili che militari, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e di assegni vitalizi temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, sarà corrisposta una integrazione temporanea lorda nelle misure previste dalla seguente tabella:

70 per cento sulle prime lire 1.000 mensili o frazioni di esse;

60 per cento sulle seconde lire 1.000 mensili o frazioni di esse;

30 per cento sulle terze lire 1.000 mensili o frazioni di esse.

Art. 2

L'integrazione temporanea di cui all'articolo precedente è applicabile anche:

1) alle pensioni di guerra dirette o indirette, privilegiate o non, agli assegni alimentari, nonchè agli assegni integrativi o supplementari eventualmente spettanti;

2) alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi Notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione;

3) alle pensioni ed assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, secondo le norme del cessato regime austro-ungarico ed alle pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume;

4) alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del Monte pensioni degli insegnanti elementari e degli altri Istituti di Previdenza amministrati dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti.

2084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Art. 3

I coefficienti di cui all'articolo 1 saranno applicati sul totale lordo mensile della pensione o assegno spettanti in base agli ordinamenti vigenti per le singole categorie, nonchè, eventualmente, sull'assegno temporaneo di guerra e sugli altri assegni supplementari o integrativi, con esclusione dell'assegno di caroviveri.

Art. 4

Per i titolari di più pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato e delle Amministrazioni di cui all'articolo 2, numeri 2, 3 e 4, si terrà conto dell'ammontare complessivo in godimento per la determinazione dei coefficienti da applicare in base all'articolo 1.

L'ammontare della integrazione così determinata sarà ripartita proporzionalmente fra le pensioni in godimento.

Art. 5

Nei casi di cumulo di pensioni di guerra dirette o indirette con trattamento ordinario di quiescenza, la integrazione temporanea sarà applicata sul trattamento complessivo in godimento.

Art. 6

Le indennità da liquidarsi una volta tanto, in luogo di pensione, saranno maggiorate del 60%.

Art. 7

Le pensioni ed assegni vitalizi continueranno ad essere liquidati dagli organi competenti, ovvero, anche in via provvisoria, dalle Commissioni provinciali di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B, colle norme e nelle misure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'integrazione temporanea di cui all'art. 1 sarà, in ogni caso, applicata a cura degli Uffici provinciali del tesoro.

Art. 8

in godimento per la determinazione dei coefficienti da applicare in base all'articolo 1.

L'integrazione sarà però applicata proporzionalmente alla sola parte a carico dello Stato e degli Enti di cui all'articolo 2.

Art. 10

La retribuzione da fissarsi per i pensionati delle Amministrazioni centrali dello Stato riassunti in servizio, ai sensi del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, sarà determinata detraendo dal trattamento di attività l'importo della pensione in godimento ed eventualmente l'assegno di caro-viveri e quello temporaneo di guerra, nonchè l'integrazione temporanea di cui al presente decreto.

Art. 11

L'integrazione temporanea prevista dal presente decreto non compete ai pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso le Amministrazioni dello Stato, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, o presso altre Amministrazioni pubbliche ed Enti comunque costituiti, che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, o presso gli organi ed uffici in qualunque modo ordinati, di cui tali Amministrazioni ed Enti si avvalgono per i propri servizi, nonchè ai pensionati che siano ufficiali richiamati dal congedo.

Art. 12

L'integrazione temporanea di cui al presente decreto non è applicabile alle pensioni o assegni vitalizi straordinari concessi con leggi speciali ed alle pensioni o assegni concessi in base alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 13

In nessun caso l'integrazione temporanea di cui al-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910784

dei coefficienti da applicare in base all'articolo 1.

L'ammontare della integrazione così determinata sarà ripartita proporzionalmente fra le pensioni in godimento.

Art. 5

Nei casi di cumulo di pensioni di guerra dirette o indirette con trattamento ordinario di quiescenza, la integrazione temporanea sarà applicata sul trattamento complessivo in godimento.

Art. 6

Le indennità da liquidarsi una volta tanto, in luogo di pensione, saranno maggiorate del 60%.

Art. 7

Le pensioni ed assegni vitalizi continueranno ad essere liquidati dagli organi competenti, ovvero, anche in via provvisoria, dalle Commissioni provinciali di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B, colle norme e nelle misure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'integrazione temporanea di cui all'art. 1 sarà, in ogni caso, applicata a cura degli Uffici provinciali del tesoro.

Art. 8

Gli Enti ausiliari dello Stato, le Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza, gli Enti parastatali, ed in genere gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, sono autorizzati ad estendere ai loro pensionati, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misura inferiore a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 9

Per i titolari di pensioni ed assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 2, ed in parte a carico degli Enti di cui allo articolo 8, si terrà conto dell'ammontare complessivo peraneo di guerra, nonchè l'integrazione temporanea di cui al presente decreto.

Art. 11

L'integrazione temporanea prevista dal presente decreto non compete ai pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso le Amministrazioni dello Stato, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, o presso altre Amministrazioni pubbliche ed Enti comunque costituiti, che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, o presso gli organi ed uffici in qualunque modo ordinati, di cui tali Amministrazioni ed Enti si avvalgono per i propri servizi, nonchè ai pensionati che siano ufficiali richiamati dal congedo.

Art. 12

L'integrazione temporanea di cui al presente decreto non è applicabile alle pensioni o assegni vitalizi straordinari concessi con leggi speciali ed alle pensioni o assegni concessi in base alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 13

In nessun caso l'integrazione temporanea di cui all'articolo 1 può superare le lire 1.600 lorde mensili.

Art. 14

L'integrazione temporanea stabilita dall'articolo 1 è dovuta a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 gennaio 1944.

Per determinare l'importo di detta integrazione temporanea si trascurano sulla pensione o sull'assegno mensile lordo le frazioni di lire 10.

Ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caro-viveri, ai sensi delle disposizioni in vigore, non si tiene conto dell'integrazione temporanea concessa con l'articolo 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Art. 15

Il presente decreto entra in vigore nei territori liberati nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

L'entrata in vigore negli altri territori sarà stabilita di volta in volta con decreto del Capo del Governo d'intesa col Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Art. 16

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'ordinanza n. 4 del 21 settembre 1943 emessa dal Comando delle Forze Armate della Sardegna in virtù della legge di guerra, approvata con R. decreto-legge 8 luglio 1938, n. 1415 e del R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, con la quale si dispone che i vaglia cambiari, gli assegni circolari e le fedi di credito di qualunque taglio, abbiano a tutti gli effetti, validità

Art. 1

Salvo per i vaglia cambiari e per gli assegni bancari liberi della Banca d'Italia, con effetto dal 1 giugno 1944 cessa di avere vigore l'ordinanza n. 4 del Comando delle Forze Armate della Sardegna — Ufficio Affari Civili — in data 21 settembre 1943.

I vaglia, gli assegni circolari e le fedi di credito emessi in Sardegna da qualunque istituto di credito ed in qualunque taglia continueranno, anche dopo il 1° giugno 1944, a costituire titolo di credito verso gli istituti emittenti, i quali sono obbligati sempre ad estinguerli a presentazione.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 87.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa per taluni Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 10 giugno 1943, n. 537; 17 maggio 1943, n. 473;

Visto l'art. 10 della legge 10 gennaio 1939, n. 129;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'ordinanza n. 4 del 21 settembre 1943 emessa dal Comando delle Forze Armate della Sardegna in virtù della legge di guerra, approvata con R. decreto-legge 8 luglio 1938, n. 1415 e del R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, con la quale si dispone che i vaglia cambiari, gli assegni circolari e le fedi di credito di qualunque taglio, abbiano a tutti gli effetti, validità di carta moneta, e, in conseguenza, debbano essere accettati senza nessuno sconto in pagamento da tutti, Enti e privati;

Visto il Bando del 25 dicembre 1943, n. 15 del Capo di Stato Maggiore Generale, per la restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che sono venute a mancare le ragioni che determinarono la emissione della suddetta ordinanza;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 87.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa per taluni Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 10 giugno 1943, n. 537; 17 maggio 1943, n. 473;

Visto l'art. 19 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge [illegible] 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Negli stati di previsione della spesa del Ministero delle Finanze e delle Comunicazioni — Sottosegretariato per le Poste e Telegrafi — per l'esercizio 1943-1944, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle Finanze.

Cap. 44 bis — Indennità di carica ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato . . . L. 1.000.000,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

2065

Cap. 409 bis — (di nuova istituzione) — Somma da erogare a beneficio di militari particolarmente bisognosi e meritevoli appartenenti alla R. Marina, alla R. Aeronautica e al R. Esercito L. 1.250.000,00

Ministero delle Comunicazioni.

Azienda Autonoma delle Poste e dei Telegrafi.

Cap. 12 — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo in attività di servizio e sussidi ad ex funzionari ed ex agenti ed alle loro famiglie, vedove ed orfani . . . . . L. 1.270.000,00

Cap. 28 — Sussidi al personale dei servizi rurali . . . . . L. 400.000,00

Cap. 30 — Sussidi agli accollatari ed ex accollatari del servizio di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con retribuzione non superiore alle lire 8.000 annue ed alle loro famiglie L. 130.000,00

Cap. 83 — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie e loro famiglie . . . . L. 200.000,00

Cap. 90 — Spese casuali . . . . L. 170.000,00

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

Cap. 388 bis — (di nuova istituzione) — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle forze armate alleate.

Cap. 388 ter — (di nuova istituzione) — Spese per il risarcimento di danni occasionati dalle forze armate alleate.

Cap. 388 quater — (di nuova istituzione) — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle forze armate alleate.

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono soppressi i seguenti capitoli istituiti « per memoria » con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 39.

Cap. 66 bis — Spese per il pagamento delle inden-

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 12 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.

Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e relativo regolamento approvato con R. decreto 11-7-1907, n. 560;

Vista la legge 2 maggio 1907, n. 222;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 sulle tasse di successione e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visti i R.R. decreti-legge 24 ottobre 1935, n. 1887 e 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787107

8.000 annue ed alle loro famiglie L. 130.000,00
Cap. 83 — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie e loro famiglie . . . . L. 200.000,00
Cap. 90 — Spese casuali . . . . L. 170.000,00

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:
Cap. 388 bis — (di nuova istituzione) — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle forze armate alleate.
Cap. 388 ter — (di nuova istituzione) — Spese per il risarcimento di danni occasionati dalle forze armate alleate.
Cap. 388 quater — (di nuova istituzione) — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle forze armate alleate.

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono soppressi i seguenti capitoli istituiti « per memoria » con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 39.
Cap. 66 bis — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle truppe alleate.
Cap. 66 ter — Spese per risarcimento di danni occasionati dalle truppe alleate.

Art. 4

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il Testo Unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e relativo regolamento approvato con R. decreto 11-7-1907, n. 560;
Vista la legge 2 maggio 1907, n. 222;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 sulle tasse di successione e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;
Visti i R.R. decreti-legge 24 ottobre 1935, n. 1887 e 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1516;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le attuali commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari sono sciolte. Esse saranno ricostituite secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

L'art. 24 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:
« Le commissioni distrettuali sono composte di un

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

presidente, di un vice presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti, nominati dall'Intendente di finanza.

I membri effettivi e supplenti sono scelti esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette residenti nel distretto dell'Ufficio.

La scelta viene su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dai capi delle amministrazioni dei comuni compresi nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette.

Il numero delle persone da designarsi da ciascun comune sarà stabilito dall'Intendente, d'intesa col Prefetto, tenuto conto della entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel distretto medesimo ».

Art. 3

L'art. 25 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vicepresidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le Finanze esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dal Prefetto della provincia. Questi designerà sei membri effettivi e tre supplenti, in relazione alla entità degli interessi delle attività produttive operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili ».

Art. 4

controversie riguardanti la imposta sui fabbricati, nonchè le imposte sui trasferimenti della ricchezza ai sensi del successivo art. 28. A tale sezione debbono appartenere i tecnici ed esperti di cui all'articolo precedente.

Il Ministro per le Finanze, di propria iniziativa, o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni aggiunte.

In tal caso il Prefetto procede alle designazioni che gli competono, e la scelta dei membri è fatta con i medesimi criteri stabiliti per la costituzione delle sezioni ordinarie ».

Art. 5

L'articolo 30 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 è sostituito dal seguente:

« Per la decisione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza, devolute in primo grado alle commissioni provinciali, è istituita in seno alle commissioni predette una apposita sezione composta di un vice-presidente e quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Ministro per le Finanze.

I membri effettivi e supplenti sono nominati per metà fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà, su designazione del Primo Presidente della Corte d'Appello, fra esercenti le professioni legali.

Il Ministro per le Finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni in aggiunta a quella speciale di cui sopra ».

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

fetto, tenuto conto della entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel distretto medesimo ».

Art. 3

L'art. 25 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vicepresidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le Finanze esclusivamente fra i cittadini, contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dal Prefetto della provincia. Questi designerà sei membri effettivi e tre supplenti, in relazione alla entità degli interessi delle attività produttive operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili ».

Art. 4

L'art. 26 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali e provinciali funzionano in due distinte sezioni presiedute dal presidente o dal vicepresidente e composte di egual numero di membri.

Nelle commissioni provinciali deve essere serbata la proporzione fra il numero dei membri scelti fra i magistrati e funzionari e il numero dei membri scelti su designazione del Prefetto.

La prima sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti le imposte dirette di carattere personale e mobiliare.

La seconda sezione ha competenza a decidere sulle zioni ordinarie ».

Art. 5

L'articolo 30 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 è sostituito dal seguente:

« Per la decisione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza, devolute in primo grado alle commissioni provinciali, è istituita in seno alle commissioni predette una apposita sezione composta di un vice-presidente e quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Ministro per le Finanze.

I membri effettivi e supplenti sono nominati per metà fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà, su designazione del Primo Presidente della Corte d'Appello, fra esercenti le professioni legali.

Il Ministro per le Finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni in aggiunta a quella speciale di cui sopra ».

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

2062

Dato a Salerno il 18 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781018

DEC. DEL CAPO DEL GOV[illegible]9 marzo 1944.

Nomina del Commissario per l'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n.1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale è stato costituito, con sede in Roma, l'Ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani »;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, col quale è stato approvato lo Statuto della Azienda predetta;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione delle sedi secondarie dell'Azienda Carboni Italiani;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) istituita con il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, per provvedere alla temporanea amministrazione e alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro funzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione, esercitando tutti i poteri che ai sensi dello statuto approvato con R. decreto 10 febbraio 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, spettano al Presidente ed al Consiglio di amministra-

DEC. DEL CA[illegible] DEL GOV. 22 marzo 1944.

Nomina del Commissario dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Considerata l'opportunità di assicurare la conservazione del patrimonio e il funzionamento nel territorio delle provincie liberate delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

Decreta:

Art. 1

L'Avv. Raffaele Lanzara fu Nobile è nominato Commissario per provvedere alla conservazione del patrimonio e alla temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie site nel territorio liberato dell'Opera Nazionale Dopolavoro fino a quando gli organi amministrativi dell'Ente non potranno esercitarvi le rispettive attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Opera Nazionale Dopolavoro e vi sostituisce gli organi di amministrazione dell'Opera esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

diritto pubblico denominato [illegible]
liani »;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, col quale è stato approvato lo Statuto della Azienda predetta;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione delle sedi secondarie dell'Azienda Carboni Italiani;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) istituita con il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, per provvedere alla temporanea amministrazione e alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro funzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione, esercitando tutti i poteri che ai sensi dello statuto approvato con R. decreto 10 febbraio 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, spettano al Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'azienda, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e alle gestioni affidate allo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 19 marzo 1944.

BADOGLIO

Considerata l'opportunità di [illegible]
servazione del patrimonio e il funzionamento nel territorio delle provincie liberate delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

Decreta:

Art. 1

L'Avv. Raffaele Lanzara fu Nobile è nominato Commissario per provvedere alla conservazione del patrimonio e alla temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie site nel territorio liberato dell'Opera Nazionale Dopolavoro fino a quando gli organi amministrativi dell'Ente non potranno esercitarvi le rispettive attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Opera Nazionale Dopolavoro e vi sostituisce gli organi di amministrazione dell'Opera esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 22 marzo 1944.

BADOGLIO

TESTI VITTORIO *gerente*

Linotypografia M. Spadafora — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

VP Admin Section

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ES/gmf

ACC/4010/L

29 March 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 14 of 22 March 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue of G.U. contains the following:

1. Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 2 March 1944, no. 79. Modifications of Consolidated Laws on promotions of officers of the R. Navy.

(b) R. Decree Law 2 March 1944, no. 80. Overall remuneration of crews of ships captured by the enemy.

(c) R. Decree Law 2 March 1944, no. 81. Establishment of the Royal Naval Artillery Corps.

The Corps will absorb some of the personnel of the former Naval Artillery Militia and the Army.

(d) R. Decree Law 2 March 1944, no. 82. Provisional changes of the T/O (M/E) of officers of various Military Corps of the R. Navy.

(e) Ministerial Decree 12 March 1944. Authorization for the Chief Engineer of the Office of Mines at Naples to issue permits to search for certain minerals.

(f) Ministerial Decree 13 March 1944. Types and qualities of laundry soaps.

(g) Ministerial Decree 13 March 1944. Regulations for the production and sale of toilet soaps, neutral soaps for infants, neutral medicinal soaps and of detersives.

2. Proclamations (Bandi).

Proclamation of 16 March 1944 no. 20. Transfer of command over the Military War Tribunal of Sicily and change of its seat.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(c) R. Decree Law 2 March 1944, no. 81. [illegible]
Naval Artillery Corps.

The Corps will absorb some of the personnel of the former Naval Artillery Militia and the Army.

(d) R. Decree Law 2 March 1944, no. 82. Provisional changes of the T/O (M/E) of officers of various Military Corps of the R. Navy.

(e) Ministerial Decree 12 March 1944. Authorization for the Chief Engineer of the Office of Mines at Naples to issue permits to search for certain minerals.

(f) Ministerial Decree 13 March 1944. Types and qualities of laundry soaps.

(g) Ministerial Decree 13 March 1944. Regulations for the production and sale of toilet soaps, neutral soaps for infants, neutral medicinal soaps and of detersives.

2. Proclamations (Bandi).

Proclamation of 16 March 1944 no. 20. Transfer of command over the Military War Tribunal of Sicily and change of its seat.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Monday 3 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

0061

G. G. HARWOOD, Major
Officer i/c Italian Sect.
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 22 marzo 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79.
Modificazioni del T. U. delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina Pag. 89

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 80.
Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico. Pag. 90

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 81.
Istituzione del Corpo Reale Artiglieria Marina (C. R. A. M.). Pag. 91

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 82.
Variazione provvisoria degli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1944.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79.
Modificazione del T. U. delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della R. Marina approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina, di intesa con il Ministro per le Finanze;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787218

Le « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali
dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79
Modificazioni del T. U. delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina Pag. 89

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 80.
Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico. . . . . . Pag. 90

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 81.
Istituzione del Corpo Reale Artiglieria Marina (C R A M). . . . . . Pag. 91

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 82.
Variazione provvisoria degli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R Marina. . Pag. 93

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minière di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali . . Pag. 93

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.
Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato. Pag. 94

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.
Disciplina della produzione e della vendita dei saponi da toletta, dei saponi neutri per neonati, dei saponi neutri medicinali e dei detersivi. . . Pag. 95

BANDI

BANDO DEL 16 marzo 1944, n. 20.
Cambiamento di dipendenza e di sede del Tribunale militare di guerra della Sicilia . . . . Pag. 96

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

Nomina a Presidente del Consiglio Superiore di Marina dell'Amm. di Squadra Luigi Sansonetti. Pag. 96

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79.
Modificazione del T. U. delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della R. Marina approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina, di intesa con il Ministro per le Finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 9 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della R. Marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, sostituito dall'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 899, e modificato dall'art. 3 della legge 8 luglio 1942, n. 800, è abrogato e sostituito dal presente:

« Nel caso in cui alla data della convocazione della Commissione alcuna delle cariche previste dal presente articolo non sia ricoperta ovvero alcuno degli ufficiali ammiragli o generali designati quali membri non sia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 22 marzo 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79.
Modificazioni del T. U. delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina Pag. 89

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 80.
Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico. Pag. 90

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 81.
Istituzione del Corpo Reale Artiglieria Marina (C. R. A. M.). Pag. 91

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 82.
Variazione provvisoria degli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina. Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali Pag. 98

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79.
Modificazione del T. U. delle disposizioni legislative ull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della R. Marina approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Le inserzioni nella pa...
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 1...
della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79.
Modificazioni del T. U. delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina Pag. 89

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 80.
Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico. Pag. 90

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 81.
Istituzione del Corpo Reale Artiglieria Marina (C. R. A. M.). Pag. 91

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 82.
Variazione provvisoria degli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minière di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.
Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato. Pag. 94

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.
Disciplina della produzione e della vendita dei saponi da toletta, dei saponi neutri per neonati, dei saponi neutri medicinali e dei detersivi. Pag. 95

BANDI

BANDO DEL 16 marzo 1944, n. 20.
Cambiamento di dipendenza e di sede del Tribunale militare di guerra della Sicilia Pag. 96

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

Nomina a Presidente del Consiglio Superiore di Marina dell'Amm. di Squadra Luigi Sansonetti. Pag. 96

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79.
Modificazione del T. U. delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della R. Marina approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina, di intesa con il Ministro per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 9 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della R. Marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493 sostituito dall'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 899, e modificato dall'art. 3 della legge 8 luglio 1942, n. 800, è abrogato e sostituito dal presente:

« Nel caso in cui alla data della convocazione della Commissione alcuna delle cariche previste dal presente articolo non sia ricoperta ovvero alcuno degli ufficiali ammiragli o generali designati quali membri non sia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

disponibile o non sia in servizio, per la validità delle deliberazioni della Commissione Suprema, in deroga al successivo art. 11, basterà che siano presenti complessivamente, per lo scrutinio degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, almeno tre degli ufficiali ammiragli sopra indicati, nonchè, per lo scrutinio degli ufficiali degli altri Corpi della R. Marina, almeno un ufficiale generale o superiore per ciascuno dei rispettivi Corpi.

I membri della Commissione Suprema d'avanzamento in sostituzione di membri assenti o impediti hanno voto limitato allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito ».

Art. 2

Al 3° comma dell'art. 10 del predetto Testo Unico, dopo le parole «...od il Colonnello» sono aggiunte le seguenti... «o Tenente Colonnello»; le parole «...o delle comunicazioni» sono soppresse.

Art. 3

L'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 10 del predetto Testo Unico è abrogato e sostituito dal seguente: « Inoltre quando si tratti di nomina a Sottotenente del C.R. E. M. in S. P. E. fa parte della Commissione il Capo della 2.a divisione della Direzione Generale del personale e dei servizi militari del Ministero della Marina ».

Art. 4

All'art. 71 del Testo Unico, tra il 2° e 3° comma, è inserito il seguente comma: « Nel caso in cui il numero degli Ammiragli di Armata, designati di Armata e di Squadra aventi i requisiti prescritti dal comma precedente risulti inferiore a tre, tale numero sarà completato chiamando a far parte della Commissione speciale gli Ammiragli di Squadra che abbiano esercitato il Comando di una Divisione navale in guerra nel grado di Ammiraglio di Divisione, scelti in ragione di anzianità ».

Il Ministro per la Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 80.

Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 Aprile 1941, n. 266 sul trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra;

Visto il R. decreto 22 maggio 1942, n. 880 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 7 aprile 1941, n. 266;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B con il quale i servizi della Marina Mercantile, già attribuiti al Ministero delle Comunicazioni, sono stati passati al Ministero della Marina;

Ritenuta la urgente necessità di applicare il trattamento della legge suddetta agli equipaggi delle navi catturate dai tedeschi adattandolo alle attuali circostanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della Marina, di concerto con i Ministri per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Art. 2

Al 3° comma dell'art. 10 del predetto Testo Unico, dopo le parole «...od il Colonnello» sono aggiunte le seguenti... «o Tenente Colonnello»; le parole «...o delle comunicazioni» sono soppresse.

Art. 3

L'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 10 del predetto Testo Unico è abrogato e sostituito dal seguente: «Inoltre quando si tratti di nomina a Sottotenente del C.R. E. M. in S. P. E. fa parte della Commissione il Capo della 2.a divisione della Direzione Generale del personale e dei servizi militari del Ministero della Marina».

Art. 4

All'art. 71 del Testo Unico, tra il 2° e 3° comma, è inserito il seguente comma: «Nel caso in cui il numero degli Ammiragli di Armata, designati di Armata e di Squadra aventi i requisiti prescritti dal comma precedente risulti inferiore a tre, tale numero sarà completato chiamando a far parte della Commissione speciale gli Ammiragli di Squadra che abbiano esercitato il Comando di una Divisione navale in guerra nel grado di Ammiraglio di Divisione, scelti in ragione di anzianità».

Art. 5

I presidenti ed i membri delle Commissioni di avanmento i quali non ricoprano una delle cariche che implicano, in base al Testo Unico predetto, la loro partecipazione di diritto a dette commissioni, sono nominati con decreto ministeriale.

Art. 6

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

[illegible]

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 Aprile 1941, n. 266 sul trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra;

Visto il R. decreto 22 maggio 1942, n. 880 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 7 aprile 1941, n. 266;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B con il quale i servizi della Marina Mercantile, già attribuiti al Ministero delle Comunicazioni, sono stati passati al Ministero della Marina;

Ritenuta la urgente necessità di applicare il trattamento della legge suddetta agli equipaggi delle navi catturate dai tedeschi adattandolo alle attuali circostanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della Marina, di concerto con i Ministri per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le disposizioni contenute nella legge 7 Aprile 1941, n. 266 e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 22 Maggio 1942, n. 880 vanno applicate con le limitazioni e le modalità appresso specificate, nei riguardi delle navi catturate o affondate dalle FF. AA. tedesche, dopo il giorno 8 Settembre 1943.

Art. 2

Nei casi previsti dal precedente art. ed in quelli indicati dall'art. 1° della legge 7 Aprile 1941, n. 266, ove gli armatori, per causa di forza maggiore, non possano corrispondere a mezzo dei loro organi ammi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

nistrativi incaricati della esecuzione della menzionata legge con le famiglie dei marittimi, la corresponsione dell'assegno, ai sensi e nella misura di cui ai par. 3 e 4 dell'art. 7 della stessa legge, potrà essere anticipata dalle RR. Capitanerie di Porto, ove a criterio delle stesse e sulla base delle informazioni assunte, si ritengano sussistenti i presupposti di cui alla legge medesima. A tal fine, gli aventi diritto dovranno, insieme alla istanza, esibire alla R. Capitaneria competente per territorio, la documentazione del caso in carta libera.

Art. 3

I fondi necessari per l'anticipazione degli assegni di cui al precedente articolo saranno richiesti dalle RR. Capitanerie di Porto alle Sezioni delle RR. Tesorerie Provinciali, e queste vengono autorizzate a concederli, quali anticipazioni al Ministero della Marina - Direzione Generale della Marina Mercantile - sul contributo a carico dello Stato previsto dall'art. 9 lettera b) della Legge 7 Aprile 1941, n. 266.

Art. 4

Non appena cesseranno gli impedimenti di cui all'art. 2 del presente decreto, gli armatori dovranno nuovamente uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge 7 Aprile 1941, n. 266, reintegrando lo Stato delle somme anticipate.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato di presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1941

VITTORIO EMANUELE

l'ordinamento della Milizia Artiglieria Marittima;

Visto il R. decreto legge in data 6 dicembre 1943, n. 16/B circa lo scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della Marina, di concerto con il Ministro per la Guerra e con quello per le Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con la data del 7 dicembre 1943 è istituito il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina.

Ad esso sono devoluti:

— l'armamento e l'impiego dei mezzi apprestati a terra dalla Regia Marina per la difesa antinave e contraerea;

— quegli altri compiti che possono essere efficacemente svolti dal complesso di mezzi e di uomini di cui dispone e che il Ministro della Marina ritiene conveniente affidargli.

Art. 2

Il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina fa parte dei corpi militari della R. Marina.

Art. 3

Il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina comprende:

a) un Comando retto da un Ufficiale Ammiraglio del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina del grado di Ammiraglio di Divisione o Contrammiraglio.

L'organico di detto Comando verrà fissato con successivo provvedimento.

b) un numero di Reggimenti corrispondente ai com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

qual: anticipazioni al Ministero della Marina [illegible] zione Generale della Marina Mercantile - sul contributo a carico dello Stato previsto dall'art. 9 lettera b) della Legge 7 Aprile 1941, n. 266.

Art. 4

Non appena cesseranno gli impedimenti di cui all'art. 2 del presente decreto, gli armatori dovranno nuovamente uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge 7 Aprile 1941, n. 266, reintegrando lo Stato delle somme anticipate.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato di presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - DE COURTEN - CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 81.
Istituzione del Corpo Reale Artiglieria Marina (C. R. A. M.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge in data 8 luglio 1926, n. 1178 sull'ordinamento della R. Marina;

Vista la legge in data 18 agosto 1940, n. 1172 sul-

Ad esso solo devono

— l'armamento e l'impiego dei mezzi apprestati a terra dalla Regia Marina per la difesa antinave e contraerea;

— quegli altri compiti che possono essere efficacemente svolti dal complesso di mezzi e di uomini di cui dispone e che il Ministro della Marina ritiene conveniente affidargli.

Art. 2

Il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina fa parte dei corpi militari della R. Marina.

Art. 3

Il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina comprende:

a) un Comando retto da un Ufficiale Ammiraglio del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina del grado di Ammiraglio di Divisione o Contrammiraglio.

L'organico di detto Comando verrà fissato con successivo provvedimento.

b) un numero di Reggimenti corrispondente ai compiti affidati al nuovo Corpo, ciascun Reggimento con organico proprio fissato in base allo specifico servizio che esso deve disimpegnare.

Il Ministro della Marina ha facoltà di stabilire, con appositi decreti da emanarsi di concerto col Ministro per le Finanze, ed in via temporanea, il numero di Reggimenti e l'organico di ciascuno di essi, numero ed organici che dovranno però essere, appena possibile, fissati per legge.

Art. 4

Il Comando del Corpo Reale dell'Artiglieria Marina ha il compito di tradurre in atto le direttive e le disposizioni emanate, ognuno per la parte di propria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

competenza, dal Ministero della Marina e dallo Stato Maggiore della Marina.

Art. 5

La divisa del Corpo Reale dell'Artiglieria Marina è identica a quella del Reggimento S. Marco con le seguenti varianti:

a) - per gli Ufficiali ed i sottufficiali lo scudo del trofeo per berretto porta come distintivo un'ancora su due cannoni incrociati;

b) - le mostrine per ufficiali, e sottufficiali, e le manopole per sergenti, sottocapi e comuni hanno lo sfondo color giallo artiglieria anzichè rosso;

c) - non porta i leoni di San Marco.

Art. 6

Per la prima formazione dei quadri degli Ufficiali del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* il Ministro della Marina ha facoltà di istituire con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro delle Finanze, un « Ruolo transitorio Ufficiali Corpo Reale Artiglieria Marina », il quale appena possibile ed in ogni caso non oltre tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sarà sostituito, con apposita legge, dal ruolo definitivo.

Nel ruolo transitorio vengono iscritti:

a) - d'autorità, gli Ufficiali non in S. P. E. della già Milizia Artiglieria marittima delle classi per unità di prima linea con il grado ricoperto nelle Forze Armate di provenienza;

b) - a domanda, e con grado ed anzianità che sarà determinata dal Ministro della Marina, il cui giudizio è insindacabile al riguardo, gli Ufficiali in S. P. E. della già Milizia Artiglieria Marittima provenienti dalla eguale categoria degli Ufficiali delle FF. AA.;

c) - a domanda, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e nel numero che risulterà necessario, il personale del C. R. E. M.;

d) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e per il periodo di tempo richiesto dalle necessità contingenti e nel numero che risulterà necessario, il personale del C. R. E. M..

Art. 7

Per la prima formazione dei quadri degli Equipaggi del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* il Ministro della Marina ha facoltà di istituire con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro delle Finanze, un ruolo collaterale del C.R.E.M. denominato « Ruolo transitorio Equipaggi Corpo Reale Artiglieria Marina » il quale appena possibile, ed in ogni caso non oltre tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sarà sostituito, con apposita legge, dal ruolo definitivo.

Nel ruolo transitorio vengono iscritti:

a) - d'autorità, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa non in S. P. E. della già Milizia Artiglieria Marittima delle classi attualmente alle armi con il grado ricoperto nelle Forze Armate di provenienza;

b) - a domanda, e con grado ed anzianità che sarà determinata dal Ministro della Marina, il cui giudizio è insindacabile al riguardo, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa in S.P.E. della già Milizia Artiglieria Marittima provenienti dalla eguale categoria del personale delle FF. AA.;

c) - a domanda, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e nel numero che risulterà necessario, il personale del C. R. E. M.;

d) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e per il periodo di tempo richiesto dalle necessità contingenti e nel numero che risulterà necessario, il personale del C. R. E. M..

Art. 8

Gli Ufficiali del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* hanno le denominazioni di grado in uso nel Regio Esercito, ad eccezione di quelli di cui al capoverso *e)*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787019

c) - non porta i leoni di San [illegible]

Art. 6

Per la prima formazione dei quadri degli Ufficiali del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* il Ministro della Marina ha facoltà di istituire con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro delle Finanze, un « Ruolo transitorio Ufficiali Corpo Reale Artiglieria Marina », il quale appena possibile ed in ogni caso non oltre tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sarà sostituito, con apposita legge, dal ruolo definitivo.

Nel ruolo transitorio vengono iscritti:

a) - d'autorità, gli Ufficiali non in S. P. E. della già Milizia Artiglieria marittima delle classi per unità di prima linea con il grado ricoperto nelle Forze Armate di provenienza:

b) - a domanda, e con grado ed anzianità che sarà determinata dal Ministro della Marina, il cui giudizio è insindacabile al riguardo, gli Ufficiali in S. P. E. della già Milizia Artiglieria Marittima provenienti dalla eguale categoria degli Ufficiali delle FF. AA..

c) - a domanda, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e nel numero che risulterà necessario, gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina, del Corpo di Sanità Militare Marittima, del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e del C. R. E. M.;

d) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità, e fino a quando non sostituiti, gli Ufficiali del R. Esercito attualmente comandati a prestare servizio nei reparti Artiglieria antinave e contraerea delle difese Marittime;

e) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e per il periodo di tempo richiesto dalle necessità contingenti e nel numero che risulterà necessario, gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina, del Corpo di Sanità Militare Marittima, del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e del C.R.E.M..

glieria Marittima delle classi [illegible]
con il grado ricoperto nelle Forze Armate di provenienza;

b) - a domanda, e con grado ed anzianità che sarà determinata dal Ministro della Marina, il cui giudizio è insindacabile al riguardo, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa in S.P.E. della già Milizia Artiglieria Marittima provenienti dalla eguale categoria del personale delle FF. AA.;

c) - a domanda, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e nel numero che risulterà necessario, il personale del C. R. E. M.;

d) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e per il periodo di tempo richiesto dalle necessità contingenti e nel numero che risulterà necessario, il personale del C. R. E. M..

Art. 8

Gli Ufficiali del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* hanno le denominazioni di grado in uso nel Regio Esercito, ad eccezione di quelli di cui al capoverso *e*) dell'art. 6 i quali conservano le proprie denominazioni di grado.

Art. 9

I sottufficiali, i graduati ed i comuni del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* hanno le seguenti denominazioni:

Capo Art. di 1ª cl. . .	se Capo di 1ª cl. o 1° A.te
Capo Art. di 2ª cl.	se Capo di 2ª classe o A.te Capo
Capo Art. di 3ª cl. . . .	se Capo di 3ª cl. o A.te
2° Capo Art.	se 2° Capo o 1° Capo Squadra
Sergente Artigliere . .	se Sergente o Capo Squadra
Sottocapo Artigliere	se Sottocapo o V. C. Squadra
Artigliere . . .	se Comune 1ª cl. o Legionario sc.
Allievo Artigliere	se Allievo o Legionario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787017

I sottufficiali, i graduati ed i comuni del C.R.E.M. di cui al capoverso d) dell'art. 7 conservano le proprie denominazioni di grado.

Art. 10

Tutti i provvedimenti relativi al reclutamento ed allo stato giuridico del personale che comunque entra a far parte del « Ruolo transitorio Ufficiali Corpo Reale Artiglieria Marina » e del « Ruolo transitorio Equipaggi Corpo Reale Artiglieria Marina » sono emanati con appositi decreti del Ministro della Marina di concerto con quello per le Finanze.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 82.

Variazione provvisoria degli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la Legge 11 marzo 1926, n. 397;

organici degli Ufficiali in S. P. E. e R. S. dei vari Corpi militari della R. Marina, sempre entro i limiti massimi degli organici attualmente vigenti.

Art. 2

Entro tre mesi dalla conclusione della pace, il Ministro della Marina presenterà proposta di approvazione dei quadri organici definitivi degli Ufficiali dei vari Corpi militari della R. Marina.

Art. 3

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro della Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è sta-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 82.

Variazione provvisoria degli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la Legge 11 marzo 1926, n. 397;

Vista la Legge 3 dicembre 1942, n. 1417;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina di concerto con il Ministro per le Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro per la Marina è autorizzato, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni vigenti, a determinare semestralmente con proprio decreto le variazioni da apportare ai quadri

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minière di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi, gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di riserva, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la necessità contingente di delegare all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Napoli la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose e per bauxite:

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca di minerali metalliferi, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, di rocce asfaltiche e bituminose e di bauxite.

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nell'art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio dell'Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 12 marzo 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.

Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato

IL MINISTRO

momento del taglio corrispondente alla grammatura impressi sul pezzo;

b) è tollerato un contenuto di colofonia non superiore al 15 per cento del totale degli acidi grassi impiegati;

c) può avere carica di silicato sodico e di silicati idrati di alluminio;

d) dev'essere tagliato liscio e prodotto in pezzature di grammi 200 e grammi 400.

SAPONE DA BUCATO MOLLE

deve contenere acidi grassi del tenore compreso tra il 43 ed 47%.

Art. 2

I saponi duri da bucato di cui al presente decreto devono contenere un massimo di umidità del 35%.

Detti saponi non potranno essere posti in commercio se non portano impresso su ogni pezzo, barra o blocco un marchio contenente le indicazioni seguenti:

1) il nome e la sede della Ditta produttrice;

2) la denominazione indicante la qualità del sapone secondo la nomenclatura di cui al precedente articolo 1 del presente decreto;

3) il peso in grammi.

Art. 3

Per la vendita al minuto è ammessa una tolleranza di taglio di grammi cinque per ogni pezzo di sapone qualunque sia il suo peso.

Sulle casse e sugli involucri d'imballaggio deve essere indicato il peso netto dei saponi ed il numero dei pezzi.

Art. 4

Il tenore in acidi grassi e il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785216

del Lavoro se le istanze sono in conformità [illegible] sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nell'art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio dell'Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 12 marzo 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.
Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMEERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944. n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi:

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi da bucato soltanto a condizione che essi rientrino in uno dei tipi sottoelencati ed abbiano le caratteristiche per ciascuno di detti tipi appresso indicate:

SAPONE DA BUCATO DURO

a) deve contenere acidi grassi del tenore compreso tra il 43 ed il 47% del peso del sapone al [illegible] devono contenere un massimo di [illegible]

Detti saponi non potranno essere posti in commercio se non portano impresso su ogni pezzo, barra o blocco un marchio contenente le indicazioni seguenti:

1) il nome e la sede della Ditta produttrice;

2) la denominazione indicante la qualità del sapone secondo la nomenclatura di cui al precedente articolo 1 del presente decreto;

3) il peso in grammi.

Art. 3

Per la vendita al minuto è ammessa una tolleranza di taglio di grammi cinque per ogni pezzo di sapone qualunque sia il suo peso.

Sulle casse e sugli involucri d'imballaggio deve essere indicato il peso netto dei saponi ed il numero dei pezzi.

Art. 4

Il tenore in acidi grassi e il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della medellatura.

Art. 5

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diverse da quelle di cui al presente decreto.

Art. 6

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto 31 gennaio 1944. n. 38.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

Art. 7

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale.

Visto, addì Mare, 13 marzo 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.

Disciplina della produzione e della vendita dei saponi da toletta, dei saponi neutri per neonati, dei saponi neutri medicinali e dei detersivi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita soltanto la produzione e la vendita di sapone da toletta duro, avente un tenore di acidi grassi compreso tra il 43 ed il 47 per cento riferito al peso del sapone segnato sul pezzo: deve essere pilato e contenere, oltre l'essenza, una carica solida non inferiore al 35%, che può essere costituita da amido, talco, caolino, bentonite, derivati cellulosici, carbonati e fosfati alcalini.

Art. 2

Il sapone da toletta, di cui al precedente articolo, I saponi di cui sopra dovranno essere pilati con reazione decisamente neutra, con un contenuto del 75% minimo di acidi grassi e con una umidità massima del 5%.

E' consentita l'aggiunta di amido in misura non superiore al 3%, di lanolina o di altre sostanze di riconosciuta proprietà emolliente, nonchè l'aggiunta di lecitina, colesterina, vitamine ed essenze naturali (timo, lavanda e bergamotto).

Art. 5

I saponi per neonati e quelli medicinali dovranno essere messi in commercio in pezzi da grammi 100.

Art. 6

I saponi neutri per neonati ed i saponi neutri medicinali dovranno portare impresse su ogni pezzo le seguenti indicazioni:

1) nome e sede della ditta fabbricante;

2) la dizione « Sapone neutro per neonati » o « Sapone neutro medicinale »;

3) il peso in grammi.

Art. 7

La fabbricazione e l'immissione al consumo di altri tipi di saponi medicinali potranno essere effettuate mediante preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 8

E' consentita la produzione e la vendita soltanto dei detersivi, di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1940.

La fabbricazione e la vendita di qualsiasi altro detersivo, comunque denominato e destinato alla lavatura dei tessuti in genere, come pure la fabbricazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita soltanto la produzione e la vendita di sapone da toletta duro, avente un tenore di acidi grassi compreso tra il 43 ed il 47 per cento riferito al peso del sapone segnato sul pezzo: deve essere pilato e contenere, oltre l'essenza, una carica solida non inferiore al 35%, che può essere costituita da amido, talco, caolino, bentonite, derivati cellulosici, carbonati e fosfati alcalini.

Art. 2

Il sapone da toletta, di cui al precedente articolo, dovrà essere messo in commercio in pezzi da grammi 100.

Art. 3

Il sapone da toletta di cui al presente decreto, deve portare impresso su ogni pezzo un marchio contenente le seguenti indicazioni:

1) il nome e la sede della Ditta produttrice;

2) la denominazione indicante la qualità del sapone « Sapone da toletta tipo unico »;

3) il peso in grammi.

Art. 4

E' inoltre consentita la fabbricazione e la vendita di saponi neutri per neonati e di saponi neutri medicinali.

seguenti indicazioni:

1) nome e sede della ditta fabbricante;

2) la dizione « Sapone neutro per neonati » o « Sapone neutro medicinale »;

3) il peso in grammi.

Art. 7

La fabbricazione e l'immissione al consumo di altri tipi di saponi medicinali potranno essere effettuate mediante preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 8

E' consentita la produzione e la vendita soltanto dei detersivi, di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1940.

La fabbricazione e la vendita di qualsiasi altro detersivo, comunque denominato e destinato alla lavatura dei tessuti in genere, come pure la fabbricazione e la vendita delle polveri e dei saponi abrasivi, è soggetta a preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 9

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diversi di quelli di cui al presente decreto.

Art. 10

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Art. 11

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 18 marzo 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

BANDI

BANDO del 16 marzo 1944, n. 20.

Cambiamento di dipendenza e di sede del Tribunale militare di guerra della Sicilia.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando n. 18 del 1° febbraio 1944, relativo alla istituzione del Tribunale militare di guerra della Sicilia;

Visti gli articoli 17 e 20 c. p. m. g.;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Ordiniamo:

Art. 1

Il tribunale militare di guerra della Sicilia, istituito con l'art. 1 del bando 1° febbraio 1944, n. 18, passa alle dipendenze ed è trasferito nella sede del comando militare della Sicilia (comando XII corpo d'armata).

Art. 2

Le attribuzioni che, a norma dell'art. 2 del bando 1° febbraio 1944, n. 18, spettano al comandante della divisione « Sabauda », sono conferite al comandante militare della Sicilia (comandante del XII corpo di armata).

Art. 3

Il presente bando ha effetto immediato e sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 16 marzo 1944.

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

Nomina a Presidente del Consiglio Superiore di Marina dell'Amm. di Squadra Luigi Sansonetti.

Con R. decreto in data 2 marzo 1944, l'Ammiraglio di Squadra in S. P. E. Luigi Sansonetti è stato nominato Presidente del Consiglio Superiore di Marina.

TESTI VITTORIO *gerente*

Linotypografia M. Spadafora — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

GGH/rlp.
10 March 1944.

ACC/A070/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 11 of 4 Mar 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

1. R.D. Law 17 Feb 44, No. 64.
Reestablishment of the Commune of Sarconi.
Commune of Sarconi (Prov. of Potenza) is reestablished as it existed before 1928.

2. R.D. Law 29 Feb 1944, No. 65. Provisions complementary to R.D. Law 27 Jan 44, No. 22 on the appointment of a Commissioner Extraordinary for the Administration of the Bank of Naples.

The Law confers additional powers upon the Commissioner, i.e., power to represent the Bank in relation to third persons, authority to convene its administrative bodies and to act in lieu of the Executive Committee (Comitato Esecutivo) in case of emergency. As a rule these powers are to be exercised by the Commissioner jointly with the Director General.

3. R. D. Law 2 Mar 44, No. 66
Modifications of the organic setup of the Court of Appeal, Bari and of the Tribunal, Brindisi.

The Law reduces the number of judicial personnel at Bari and increases that of Brindisi by one judicial official.

4. R. D. Law 2 Mar 44, No. 67. Obligation to pay interest on certain negotiable instruments, maturity of which has been extended.

Interests at legal rates will be paid on negotiable instruments maturity of which has been extended by the Proclamation of the Supreme Command No. 280 A.C. dated 31 Dec 1943 (reprinted in Gazzetta Ufficiale, Special Series No. 2/B of 1943, p. 4).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Extraordinary for the Administration of the Bank of Naples.

The law confers additional powers upon the Commissioner, i.e., power to represent the Bank in relation to third persons, authority to convene its administrative bodies and to act in lieu of the Executive Committee (Consiglio Direttivo) in case of emergency. As a rule these powers are to be exercised by the Commissioner jointly with the Director General.

5. R. D. Law 2 Mar 44, No. 66
Modifications of the organic setup of the Court of Appeal, Bari and of the Tribunal, Brindisi.

The law reduces the number of judicial personnel at Bari and increases that of Brindisi by one judicial official.

4. R. D. Law 2 Mar 44, No. 67. Obligation to pay interest on certain negotiable instruments, maturity of which has been extended.

Interests at legal rates will be paid on negotiable instruments maturity of which has been extended by the Proclamation of the Supreme Command No. 280 A.C. dated 31 Dec 1943 (reprinted in Gazzetta Ufficiale, Special Series No. 2/B of 1943, p. 4).

5. Decree of the Chief of Government 27 Feb 1944. Appointment of Sig. Adolfo Stoppa to the office of Commissioner of the National Institute for Insurance and Credit of Communications.
An emergency provision enabling the Commissioner to administer 2057
branch offices located in the territory liberated from the enemy until such time as the central organs of the Institute are able to assume their functions.

6. Ministerial decree 28 Feb 1944 Extension of term fixed for filing of applications for competitive recruitment of Carabinieri officers.

7. Ministerial Decree 2 Feb 44. Examinations for procuratori in the territory restored under the Italian Administration.

The decree provides for examinations in Regions I and II to be held in accordance with the AMG General Order 12 with certain modifications, e.g., limitation of the number of the procuratori to be admitted, etc.

1701

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Note: Sub-Commissions recommending decrees to be included in the indorsement in Gazzetta Ufficiale will make their return by 1700 hours, Wed, 15 Mar 44. The return will be made by sub-commissions at Salerno to the Administrative Section and by sub-commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section.

G. [illegible] MANNAFORD,
Major,
Officer i/c Italian Section,
for Chief Legal Officer.

020

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

Subject: Distribution List for Gazetta Ufficiale

To :		
	AFHQ MGS Legal Advisor	1
	GHQ MEF Civil Affairs Branch	
	Chief Legal Advisor	1
	SLO HQ AMG 5th Army	1
	SLO HQ AMG 8th Army	1
	RC Region 1	1
	RCLO (thru RC) Region 1	1
	RC Region 2	1
	RCLO (thru RC) Region 2	1
	RC Region 3	1
	RCLO (thru RC) Region 3	1
	RC Region 4	1
	RCLO (thru RC) Region 4	1
	RC Region 5	1
	RCLO (thru RC) Region 5	1
	RC Region 6	1
	RCLO (thru RC) Region 6	1
	Chief Commissioner (thru Secretary General)	1
	Deputy Chief Commissioner	1
	Vice President Admin. Section	8
	Vice President Economic Section	10
	Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
	Joint Directors, Political Section	2
	Army Subcommission	1
	Navy Subcommission	1
	Air Subcommission	1
	Telecommunications & Posts Sub-Com.	1
	War Material Disposal Subcommission	1
	PRO, HQ ACC	1
	Information Division HQ ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
	ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
"	" " MESSINA	1
"	" " PALERMO	1
"	" " BARI	1
"	" " CATANZARO	1
"	" SECTION REGIC CALABRIA	1
"	" SECTION POTENZA	1

2056

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 11

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Sabato 4 marzo 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno: Abbonamento annuo L. 100; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo L. 200; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO 17 febbraio 1944, n. 64.
Ricostituzione del Comune di Sarconi. Pag. 73

R. DECRETO LEGGE 28 febbraio 1944, n. 65.
Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amministrazione del Banco di Napoli. Pag. 74

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 66.
Modifiche alle piante organiche della Corte d'Appello di Bari e del Tribunale di Brindisi. Pag. 74

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67.
Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata. Pag. 75

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 febbraio 1944.
Nomina del Sig. Adolfo Stoppa a Commissario dell'Istituto di Previdenza e Credito delle Comunicazioni. Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1944.
Proroga del termine di presentazione delle domande per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei CC. RR. Pag. 76

Governo con legge 7 giugno 1928, n. 1382, i Comuni di Sarconi e Moliterno furono riuniti in un unico Comune con capoluogo e denominazione Moliterno;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Comune di Sarconi è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del Nostro Decreto 29 novembre 1928, N. 2966, che resta perciò revocato.

Art. 2

Il Prefetto di Potenza, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni di Sarconi e Moliterno e a determinare gli organici del personale dei Comuni stessi. Il personale attualmente in servizio di ruolo del Comune di Moliterno sarà inqua-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 912987

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capiluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO 17 febbraio 1944, n. 64.
Ricostituzione del Comune di Sarconi. Pag. 73

R. DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65.
Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amm.ne del Banco di Napoli. Pag. 74

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 66.
Modifiche alle piante organiche della Corte d'Appello di Bari e del Tribunale di Brindisi. Pag. 74

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67.
Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata. Pag. 75

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 febbraio 1944.
Nomina del Sig. Adolfo Stoppa a Commissario dell'Istituto di Previdenza e Credito delle Comunicazioni. Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1944.
Proroga del termine di presentazione delle domande per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei CC. RR. Pag. 76

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1944.
Esami per procuratore nel territorio restituito all'Amministrazione Italiana. Pag. 76

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO 17 febbraio 1944, n. 64

Ricostituzione del Comune di Sarconi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto 29 Novembre 1928, n. 2966, con il quale, in virtù dei poteri conferiti al Governo con legge 7 giugno 1928, n. 1382, i Comuni di Sarconi e Moliterno furono riuniti in un unico Comune con capoluogo e denominazione Moliterno;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Comune di Sarconi è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del Nostro Decreto 29 novembre 1928, N. 2966, che resta perciò revocato.

Art. 2

Il Prefetto di Potenza, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni di Sarconi e Moliterno e a determinare gli organici del personale dei Comuni stessi. Il personale attualmente in servizio di ruolo del Comune di Moliterno sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 17 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

REALE

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

R. DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65.

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amministrazione del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22;
Visto lo statuto del Banco di Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo in data 30 aprile 1938;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta a quanto disposto col R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, sono conferite al Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli:

a) la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi;

b) la facoltà di convocare il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo dell'Istituto;

c) la facoltà di adottare, in caso di urgenza, qualunque provvedimento che rientri nella normale competenza del Comitato Direttivo, sottoponendolo alla ratifica di esso nella più vicina riunione.

Detti poteri verranno esercitati dal Commissario Straordinario, congiuntamente col Direttore Generale del Banco. In caso di assenza o di impedimento di uno dei due i poteri medesimi saranno esercitati singolarmente dall'altro.

Di fronte ai terzi ed a qualsiasi ufficio pubblico, la

In caso di assenza o di impedimento del Commissario Straordinario la presidenza dei detti organi spetta al Direttore Generale.

Art. 3

In deroga all'art. 22 dello statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione basta la presenza di tre dei suoi componenti.

Art. 4

Resta ferma ogni altra disposizione dello Statuto che non sia in contrasto o incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 29 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 66

Modifiche alle piante organiche della Corte d'Appello di Bari e del Tribunale di Brindisi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le tabelle H ed I allegate al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 con cui viene approvato l'Ordinamento Giudiziario;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente per causa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

stro Segretario di Stato [illegible]
Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta a quanto disposto col R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, sono conferite al Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli:

a) la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi;

b) la facoltà di convocare il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo dell'Istituto;

c) la facoltà di adottare, in caso di urgenza, qualunque provvedimento che rientri nella normale competenza del Comitato Direttivo, sottoponendolo alla ratifica di esso nella più vicina riunione.

Detti poteri verranno esercitati dal Commissario Straordinario, congiuntamente col Direttore Generale del Banco. In caso di assenza o di impedimento di uno dei due i poteri medesimi saranno esercitati singolarmente dall'altro.

Di frente ai terzi ed a qualsiasi ufficio pubblico, la firma del solo Commissario Straordinario o del solo Direttore Generale basta a far presumere l'assenza o l'impedimento dell'altro.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, sono altresì conferiti al Commissario Straordinario tutti i poteri e le attribuzioni che in forza dello statuto spettano al Direttore Generale.

Art. 2

Il Commissario Straordinario è componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo e ne assume la presidenza.

Il Capo [illegible] presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 29 febbraio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 65

Modifiche alle piante organiche della Corte d'Appello di Bari e del Tribunale di Brindisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le tabelle H ed I allegate al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 con cui viene approvato l'Ordinamento Giudiziario;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente per causa di guerra di provvedere alla modifica della pianta organica della Corte di Appello di Bari e del Tribunale di Brindisi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il personale giudicante addetto alla Corte d'Appello di Bari è ridotto da 20 a 19 Consiglieri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

Il personale del Tribunale di Brindisi è aumentato di un presidente di Sezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67

Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il bando del Comando Supremo in data 2 ottobre 1943, n. 280/A. C. concernente la proroga di tutti i termini di scadenza delle cambiali, degli assegni bancari e di ogni altro titolo esecutivo di credito.

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità di provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra;

Ritenuto che sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale dal termine iniziale della proroga disposta col citato Bando del Comando Supremo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

D. DEL CAPO DEL GOVERNO 27 febbraio 1944.

Nomina del Sig. Adolfo Stoppa a Commissario dell'Istituto di Previdenza e Credito delle Comunicazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1938, n. 1350 per la costituzione dell'Istituto Nazionale di previdenza e di credito delle Comunicazioni, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 519 che approva il regolamento generale sul funzionamento dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni;

Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2098 che approva il regolamento per la previdenza e le assicurazioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2267 col quale i compiti assistenziali, già esercitati dall'Associazione Nazionale ferrovieri dello Stato a beneficio dei soci, venivano trasferiti all'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni, per l'assistenza sanitaria;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere per la gestione delle filiali dell'Istituto Nazionale di previdenza e credito delle Comunicazioni, site nei territori liberati;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Adolfo Stoppa è nominato Commissario del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Obbligo della corresponsione degli interessi nella misura del tasso legale per le cambiali la cui scadenza fu prorogata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il bando del Comando Supremo in data 2 ottobre 1943, n. 280/A. C. concernente la proroga di tutti i termini di scadenza delle cambiali, degli assegni bancari e di ogni altro titolo esecutivo di credito.

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità di provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra;

Ritenuto che sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale dal termine iniziale della proroga disposta col citato Bando del Comando Supremo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sulle cambiali, sugli assegni bancari e su ogni altro titolo esecutivo di credito, la cui scadenza fu prorogata al 31 dicembre 1943 con bando n. 280/A. C. del 2 ottobre 1943 del Comando Supremo, devono essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale per il tempo per cui il pagamento fu prorogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

[illegible] approva il regolamento generale sul funzionamento dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni;

Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2098 che approva il regolamento per la previdenza e le assicurazioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2267 col quale i compiti assistenziali, già esercitati dall'Associazione Nazionale ferrovieri dello Stato a beneficio dei soci, venivano trasferiti all'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni, per l'assistenza sanitaria;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere per la gestione delle filiali dell'Istituto Nazionale di previdenza e credito delle Comunicazioni, site nei territori liberati;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Adelfo Stoppa è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni, per provvedervi alla gestione delle filiali site in territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro funzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nei territori liberati la rappresentanza e la firma legale dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione dello stesso esercitandovi tutti i poteri, che, ai sensi della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, spettano al consiglio di amministrazione, al comitato esecutivo ed alla direzione generale.

4054

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

Tuttavia le deliberazioni per le materie eccedenti la ordinaria amministrazione specificate alla lettera s) e quelle per le materie di cui alle lettere t) ed u) dello art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 28 marzo 1929, n. 519, non saranno valide se non riportino l'approvazione preventiva del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 3

Per la durata della gestione commissariale, è sospeso nei territori liberati l'esercizio della sorveglianza rimesso al collegio dei Sindaci.

Art. 4

Limitatamente ai rapporti interni con le filiali comprese nel territorio sopra indicato, il Commissario può delegare la firma dell'Ente, nella forma abbinata, a personale in pianta organica delle filiali.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 27 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1944.

Proroga del termine di presentazione delle domande per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei CC. RR.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1944, contenente norme per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per il reclutamento straordinario di Ufficiali nell'Arma dei Carabinieri Reali, di cui all'art. 4, 1° comma, del decreto ministeriale 23 gennaio 1944, è prorogato al 31 marzo 1944.

Salerno, 28 febbraio 1944.

ORLANDO

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1944.

Esami per procuratore nel territorio restituito all'Amministrazione Italiana.

tore abbiano luogo nei territori testè restituiti all'Italia secondo l'Ordinamento disposto dai Governi Alleati ed ivi esistente:

Decreta:

Art. 1

Gli esami di concorso per la professione di procuratore per le sedi di Catanzaro, Messina, Palermo, Catania, relativi alle vacanze negli Albi per il 1943 ed indetti con D. ministeriale 18 dicembre 1943 si svolgeranno presso le sedi di dette Corti di Appello, secondo le norme stabilite dall'Ordinanza n. 12 del 25 ottobre 1943 del Maggior Generale Capo degli Affari Civili dell'A.M.G., con le seguenti deroghe:

a) il numero massimo dei procuratori e la loro ripartizione nei singoli Albi restano fissati in conformità dell'allegato A) del D. M. 12 agosto 1943;

b) la data degli esami resta quella fissata nel D. ministeriale 18 dicembre 1943;

c) la Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e composta da un magistrato della carriera giudicante di grado non inferiore al V°, che ne sarà il Presidente, da un professore di ruolo della R. Università, incaricato o libero docente, insegnante materie giuridiche, da un magistrato del pubblico Ministero di grado non inferiore al VI° e da due procuratori legali iscritti all'albo da oltre un quinquennio;

d) i temi per gli esami scritti saranno inviati dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 2

Con le stesse norme di cui all'Ordinanza n. 12 dell'A.M.G. e di cui all'art. 1 del presente decreto, e nelle stesse località ed epoche fissate dal D. M. 23 dicembre 1943, si svolgeranno gli esami di idoneità per la professione di procuratore, per i praticanti che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica ed ai quali sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto giusta la disposizione della legge 29-2-1943, n. 419.

Salerno, 29 febbraio 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 27 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1944.

Proroga del termine di presentazione delle domande per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei CC. RR.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1944, contenente norme per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per il reclutamento straordinario di Ufficiali nell'Arma dei Carabinieri Reali, di cui all'art. 4, 1° comma, del decreto ministeriale 23 gennaio 1944, è prorogato al 31 marzo 1944.

Salerno, 28 febbraio 1944.

ORLANDO

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1944.

Esami per procuratore nel territorio restituito all'Amministrazione Italiana.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30;

Ritenuta la opportunità che gli esami di procura-

ripartizione nei singoli [illegible]

mità dell'allegato A) del D. M. 12 agosto 1943;

b) la data degli esami resta quella fissata nel D. ministeriale 18 dicembre 1943;

c) la Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e composta da un magistrato della carriera giudicante di grado non inferiore al V°, che ne sarà il Presidente, da un professore di ruolo della R. Università, incaricato o libero docente, insegnante materie giuridiche, da un magistrato del pubblico Ministero di grado non inferiore al VI° e da due procuratori legali iscritti all'albo da oltre un quinquennio;

d) i temi per gli esami scritti saranno inviati dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 2

Con le stesse norme di cui all'Ordinanza n. 12 dell'A.M.G. e di cui all'art. 1 del presente decreto, e nelle stesse località ed epoche fissate dal D. M. 23 dicembre 1943, si svolgeranno gli esami di idoneità per la professione di procuratore, per i praticanti che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica ed ai quali sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta la disposizione della legge 29-2-1943, n. 419.

Salerno, 29 febbraio 1944.

IL MINISTRO
CASATI

TESTI VITTORIO, *gerente*

LINOTIPOGRAFIA M. SPADAFORA — SALERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

FILE

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ES/amf/afp

5 March 1944

MEMORANDUM:

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 10 of 26 Feb 44.

TO : ~~CIC, ACC.~~ See Distribution List

The above issue of GU contains the following legislation:

1. RD Law of 27 Jan 44, no. 57. Obligatory transfer of permanent professors from one University to another.

2. RD Law of 27 Jan 44, no. 58, modifying the Organization of the University Education.

3. RD 27 Jan 44 no. 59. Appointment of the Rector of the R. University Bari. (Dott. Prof. Angelo FRACCACRETA).

4. RD 27 Jan 44 no. 60. Establishment of certain courses of instruction at the R. University at Bari.

5. RD 31 Jan 44 no. 61. Extension for the entire academic year 1943-44 of the validity of the result of the competition for the Chair of Administrative Law at the R. University, Messina.

6. RD 12 Feb 44, no. 62. Administration of Military Naval hospitals.

7. RD Law 25 Feb 44, no. 63. Transfer of the Officer of the Commissioner General for Food Supply under the control of the Ministry of Agriculture and Forests.

8. Decree of the Chief of Government 12 Feb 44. Appointment of the Commissioner for the autonomous body "Unione Militare". (Col. Pietro Basile).

9. Ministerial Decree 15 Feb 44. Authorization of the Chief Engineer, Mining Office di Iglesias, to issue permits for search of certain minerals.

10. Ministerial Decree 26 Feb 44. Establishment of new chapters in the budgets for expenditures of certain Ministries.

Notes on the above legislation.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

4. RD 27 Jan 44 no. 60. Establishment of certain courses of instruction at the R. University at Bari.

5. RD 31 Jan 44 no. 61. Extension for the entire academic year 1943-44 of the validity of the result of the competition for the Chair of Administrative Law at the R. University, Messina.

6. RD 12 Feb 44, no. 62. Administration of Military Naval hospitals.

7. RD Law 25 Feb 44, no. 63. Transfer of the Officer of the Commissioner General for Food Supply under the control of the Ministry of Agriculture and Forests.

8. Decree of the Chief of Government 12 Feb 44. Appointment of the Commissioner for the autonomous body "Unione Militare". (Col. Pietro Basile).

9. Ministerial Decree 15 Feb 44. Authorization of the Chief Engineer, Mining Office di Iglesias, to issue permits for search of certain minerals.

10. Ministerial Decree 26 Feb 44. Establishment of new chapters in the budgets for expenditures of certain Ministries.

Notes on the above legislation.

Ref. 1: The law authorizes the Minister for National Education to transfer any professor from one University to another and thus meet the educational emergency requirements. (Education).

Ref. 2: The decree eliminates subjects of fascist origin from the University curricula.

Ref. 3,4,5: Education. Provisions of local character.

Ref. 6: Navy. Provision of local character conferring certain administrative functions upon the Navy Hospital at Francaville Fontana.

Ref. 7: Food, Agriculture.

Ref. 8: Army.

Ref. 9: Public Works.

Ref. 10: Finance.

2055

NOTE: Sub-Commissions recommending decrees to be included in the indorsement in "Gazzetta Ufficiale" will make their return by 1700 hrs, Thurs, 10 March 44.

A R Shackleton
for CAO.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Sabato 26 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13 7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nei numeri 5 ed 8 della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicati, rispettivamente, il 9 febbraio 1944 e il 19 febbraio 1944, la data « 20 gennaio 1944 » attribuita ai RR. decreti-legge n. 27, 28, 29, 42, 43, 44, 45, e 46 va sostituita con la seguente: « 31 gennaio 1944 ».

Nel numero 8 della Gazzetta Ufficiale, al rigo 3 dell'Art. 1 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 45 (rettificato come sopra) va eliminata la parola « non » dopo l'avverbio « quando ».

Nel numero 9 della Gazzetta Ufficiale, pubblicati il 23 febbraio 1944, la data « 72 gennaio 1944 » del R. decreto n. 54 va rettificata in « 27 gennaio 1944 ».

Nell'altro numero 9, [illegible] due comma della

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 37

Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra . . . Pag. 66

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 38

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario. Pag. 66

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 39

Nomina del Rettore della R. Università di Bari. Pag. 67

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 40

Istituzione presso la R. Università di Bari di corsi d'insegnamento per l'anno Accademico 1943 - 1944. Pag. 67

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, n. 41

Proroga a tutto l'anno Accademico 1943 - 1944 della validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di diritto amministrativo della R. Università di Messina. . . . Pag. 68

R. DECRETO 12 febbraio 1944, n. 42

Gestione Ospedali Militari Marittimi. . . . Pag. 69

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio dell. obbligazioni, cartelle)

Nel Regno: Abbonamento annuo . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13 7412 intestato « Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nei numeri 5 ed 8 della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicati, rispettivamente, il 9 febbraio 1944 e il 19 febbraio 1944, la data « 20 gennaio 1944 » attribuita ai RR. decreti-legge n. 27, 28, 29, 42, 43, 44, 45, e 46 va sostituita con la seguente: « 31 gennaio 1944 ».

Nel numero 8 della Gazzetta Ufficiale, al rigo 3 dell'Art. 1 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 45 (rettificato come sopra) va eliminata la parola « non » *dopo l'avverbio* « quando ».

Nel numero 9 della Gazzetta Ufficiale, pubblicati il 23 febbraio 1944, la data « 72 gennaio 1944 » *del R. decreto n. 54 va rettificato in* « 27 gennaio 1944 ».

Nello stesso numero 9, i primi due commi della parte introduttiva del decreto del Capo del Governo 22 gennaio 1944 concernente la nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazione Nazionale Combattenti, dopo le parole « Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato », *vanno sostituiti col seguente:* « Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 1371 e le altre norme disciplinanti l'istituzione e l'organizzazione dell'Associazione Nazionale Combattenti, con sede centrale in Roma »:

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 27.

Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra . . . Pag. 66

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 28.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario. Pag. 66

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 29.

Nomina del Rettore della R. Università di Bari. Pag. 67

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 60.

Istituzione presso la R. Università di Bari di corsi d'insegnamento per l'anno Accademico 1943 - 1944 Pag. 67

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, n. 61.

Proroga a tutto l'anno Accademico 1943 - 1944 della validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di diritto amministrativo della R. Università di Messina. . . . Pag. 68

R. DECRETO 12 febbraio 1944, n. 62.

Gestione Ospedali Militari Marittimi. . Pag. 69

R. DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. . . . Pag. 69

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944.

Nomina del Commissario per l'Ente Autonomo « Unione Militare. » . . . Pag. 70

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali. . Pag. 70

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri. . Pag. 71

Declassified F.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreti in data 24 andante S. M. il Re, considerato che a causa delle attuali contingenze i sottoindicati Ministri si trovano nella impossibilità di esercitare le funzioni, ha, su proposta del Capo del Governo, disposto la revoca:

del generale Melchiade Gabba dalla carica di Ministro dell'Africa Italiana;

del dott. Giovanni Acanfora dalla carica di Ministro degli Scambi e Valute;

del dott. Carlo Galli dalla carica di Ministro della Cultura Popolare.

Con decreti recanti uguale data S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, incaricato gli attuali Ministri degli Affari Esteri, delle Finanze e dell'Educazione Nazionale di reggere per interim, rispettivamente, i Ministeri dell'Africa Italiana, degli Scambi e Valute e della Cultura Popolare.

Con decreto pure in data 24 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno il dott. Prof. Pietro Capasso.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 57

Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31-8-1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

agosto 1933, n. 1592, ha facoltà di disporre comandi di professori di ruolo da una ad altra Università od Istituto superiore per provvedere alle esigenze immediate degli insegnamenti.

Art. 2

I comandi hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati.

La spesa per la supplenza del comando è a carico dell'Università o Istituto superiore presso il quale l'insegnante è stato comandato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto, (dal senso) del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visti i RR. decreti 28 novembre 1935, n. 2044, 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978716

del dott. Carlo Galli dalla carica di Ministro della Cultura Popolare.

Con decreti recanti uguale data S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, incaricato gli attuali Ministri degli Affari Esteri, delle Finanze e dell'Educazione Nazionale di reggere per interim, rispettivamente, i Ministeri dell'Africa Italiana, degli Scambi e Valute e della Cultura Popolare.

Con decreto pure in data 24 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno il dott. Prof. Pietro Capasso.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 57

Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31-8-1933, n. 1592;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sino al compimento dell'anno accademico in corso alla cessazione dello stato di guerra, il Ministro per l'Educazione Nazionale, in deroga al disposto dello art. 106 primo comma del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31

Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visti i RR. decreti 28 novembre 1935, n. 2044, 7 maggio 1936, n. 882, 30 settembre 1938, n. 1652, 5 ottobre 1939, n. 1745, 1 luglio 1940, n. 992 e 5 settembre 1942, n. 1319 riguardanti l'ordinamento didattico universitario;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652 sono apportate le modifiche di cui appresso:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

Dagli insegnamenti fondamentali o complementari dei corsi di laurea o di diploma, in cui esso sia compreso, è soppresso quello di « Storia e dottrina del fascismo ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche e per il corso di diploma di magistero in economia e diritto, nonchè per quello di magistero in economia aziendale, l'insegnamento fondamentale di « Diritto Corporativo » è sostituito con quello di « Diritto del Lavoro »; per il corso di laurea in economia e commercio, l'insegnamento fondamentale di « Diritto corporativo e diritto del lavoro » è limitato a quello di « Diritto del Lavoro ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio e in filosofia, nonchè per i corsi di diploma di magistero in economia e diritto, di magistero in economia aziendale, e di statistica, l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i vari corsi di laurea o diploma, di « Economia politica corporativa » è limitato a quello di « Economia politica ». Per il corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento fondamentale « Principi di economia generale corporativa e di statistica » è limitato a quello di « Principi di economia politica e di statistica ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e per il corso di diploma in statistica l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i corsi, di « Demografia generale e demografia comparata delle razze » è limitato a quello di « Demografia ».

Per il corso di diploma in statistica gli insegnamenti fondamentali di « Antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e di « Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » sono limitati rispettivamente a quelli di « Antropometria » e di « Statistica sanitaria ».

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali l'insegnamento complementare di « Sviluppo della popolazione e politica della razza » è limitato a quello di « Sviluppo della popolazione

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Quirinale Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1 (1))
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 59.

Nomina del Rettore della R. Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5 B;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

Dal 15 novembre 1943 il Dott. Prof. Umberto Toschi cessa dalla carica di Rettore Magnifico della R. Università di Bari e viene nominato in sua vece il Dott. Prof. Angelo Fraccacreta.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Quirinale Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1 (1))

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787618

politiche, di scienze statistiche e demografiche, di scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio e in filosofia, nonchè per i corsi di diploma di magistero in economia e diritto, di magistero in economia aziendale, e di statistica, l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i vari corsi di laurea o diploma, di « Economia politica corporativa » è limitato a quello di « Economia politica ». Per il corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento fondamentale « Principi di economia generale corporativa e di statistica » è limitato a quello di « Principi di economia politica e di statistica ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e per il corso di diploma in statistica l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i corsi, di « Demografia generale e demografia comparata delle razze » è limitato a quello di « Demografia ».

Per il corso di diploma in statistica gli insegnamenti fondamentali di « Antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e di « Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » sono limitati rispettivamente a quelli di « Antropometria » e di « Statistica sanitaria ».

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali l'insegnamento complementare di « Sviluppo della popolazione e politica della razza » è limitato a quello di « Sviluppo della popolazione ».

Art. 2

Nella sessione autunnale d'esami dell'anno accademico 1942-43 e relativi appelli straordinari è consentito sostenere l'esame di « Economia politica corporativa » in luogo di quello di « Economia politica » e conseguire la laurea o il diploma senza aver sostenuto l'esame di « Storia e dottrina del fascismo » e di « Diritto Corporativo ».

Art. 3

In conformità delle suindicate variazioni si intendono modificati gli Statuti delle Regie Università ed Istituti d'istruzione superiore.

Nomina del Rettore della R. Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

Dal 15 novembre 1943 il Dott. Prof. Umberto Tosch: cessa dalla carica di Rettore Magnifico della R. Università di Bari e viene nominato in sua vece il Dott. Prof. Angelo Fraccacreta.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 60.

Istituzione presso la R. Università di Bari di corsi d'insegnamento per l'anno accademico 1943-1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1269;
Visto il R. decreto 13 luglio 1939, n. 1168;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Presso la R. Università di Bari sono istituiti i seguenti corsi di insegnamento per l'anno accademico 1943-1944:

1) Corso per la laurea in Lettere: indirizzo classico e moderno: primi due anni di corso;
2) Corso per la laurea in Filosofia: primi due anni di corso;
3) Corso per la laurea in Chimica;
4) Corso per la laurea in Scienze Matematiche: primo anno di corso;
5) Corso per la laurea in Matematica e Fisica: primo anno di corso;
6) Corso per la laurea in Scienze Naturali;
7) Corso per la laurea in Ingegneria: biennio propedeutico;
8) Corso per la laurea in Medicina Veterinaria: primo biennio;
9) Corso per la laurea in Pedagogia: primi due anni di corso.

Art. 2

I corsi hanno valore legale.

Art. 3

I corsi sono costituiti dagli insegnamenti indicati dalle tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1938,

Art. 5

Ai primi anni di corso sono ammessi gli studenti in possesso dei titoli indicati per ciascun corso dalle tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652 ed agli anni successivi sono ammessi i provenienti da altre Università o Istituti di istruzione superiore, iscritti ai corrispondenti corsi di laurea.

Art. 6

Il termine per le iscrizioni scade un mese dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7

La iscrizione ai corsi comporta la rinuncia a continuare gli studi, nell'anno accademico 1943-44, presso altra Università o Istituto di istruzione superiore e contemporanea nullità di eventuali iscrizioni presso le Università o gli Istituti medesimi.

Art. 8

Ai corsi si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore non in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Per il funzionamento dei corsi, è assegnato alla R. Università di Bari un contributo di L. 150.000 da gravare sul bilancio del Ministero della Educazione Nazionale.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto, [illegible] del R. D. 30 ottobre 1943, n. 2/B

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Presso la R. Università di Bari sono istituiti i seguenti corsi di insegnamento per l'anno accademico 1943-1944:

1) Corso per la laurea in Lettere: indirizzo classico e moderno: primi due anni di corso;

2) Corso per la laurea in Filosofia: primi due anni di corso;

3) Corso per la laurea in Chimica;

4) Corso per la laurea in Scienze Matematiche: primo anno di corso;

5) Corso per la laurea in Matematica e Fisica: primo anno di corso;

6) Corso per la laurea in Scienze Naturali;

7) Corso per la laurea in Ingegneria: biennio propedeutico;

8) Corso per la laurea in Medicina Veterinaria: primo biennio;

9) Corso per la laurea in Pedagogia: primi due anni di corso.

Art. 2

I corsi hanno valore legale.

Art. 3

I corsi sono costituiti dagli insegnamenti indicati dalle tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

Gli insegnamenti fondamentali sono impartiti in numero proporzionale agli anni di corso e quelli complementari sono indicati dai piani di studio di cui al seguente articolo.

Art. 4

I piani di studio per ciascuno dei corsi di laurea indicati nell'art. 1 sono formulati e pubblicati dal Rettore, con proprio decreto, udito il Senato Accademico.

su altre Università o Istituti [illegible] e contemporanea nullità di eventuali iscrizioni presso le Università o gli Istituti medesimi.

Art. 8

Ai corsi si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore non in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Per il funzionamento dei corsi è assegnato alla R. Università di Bari un contributo di L. 150.000 da gravare sul bilancio del Ministero della Educazione Nazionale.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1942, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 61.

Proroga a tutto l'anno Accademico 1943 - 1944 della validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di diritto amministrativo della R. Università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

In deroga alla disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, è prorogata a tutto l'anno accademico 1943-44 la validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di Diritto Amministrativo della R. Università di Messina, i cui atti sono stati approvati col decreto ministeriale 9 dicembre 1926.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 12 febbraio 1944, n. 62.

Gestione Ospedali Militari Marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

Sulla proposta del Ministro della Marina, di intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A deroga di quanto è stabilito dall'art. 20 del R. decreto 27-7-1924, registrato alla Corte dei Conti il 7-10-1924, sulla gestione amministrativa degli Ospedali M. M., le funzioni amministrative attribuite da tale articolo all'Ospedale Marittimo di Venezia sono temporaneamente assunte dall'Ospedale Militare Marittimo Principale di Francavilla Fontana.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 12 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B che istituisce il Commissariato Generale dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Riconosciuto che si versa in stato di necessità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918782

1935. n. 1071, è prorogata a tutto l'anno accademico 1943-44 la validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di Diritto Amministrativo della R. Università di Messina, i cui atti sono stati approvati col decreto ministeriale 9 dicembre 1926.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale —e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (al sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 12 febbraio 1944, n. 62.

Gestione Ospedali Militari Marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1906, su servizio degli Ospedali Militari Marittimi e successive sue varianti;

Visto il R. decreto 27 giugno 1920, che approva le norme per la gestione amministrativa degli Ospedali M. M. e successive varianti;

Visto il R. decreto 27 luglio 1924, registrato alla Corte dei Conti il 2 ottobre 1924, contenente norme sulla gestione degli Ospedali Militari Marittimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

blicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 12 febbraio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (al sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B che istituisce il Commissariato Generale dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Riconosciuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione per la disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni, dei consumi e dei prezzi dei generi alimentari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

nell'attuale periodo di guerra, istituito con R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, è posto alle dipendenze del Ministero per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 2

Restano in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, che non siano in contrasto con quelle del presente decreto, salvo per quanto concerne la nomina del Commissario Generale della Alimentazione, che, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, verrà effettuata con Decreto Reale su proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 3

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Sorrento, 25 febbraio 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG
LUCIFERO - CORBINO

Visto:

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944.

Nomina del Commissario per l'Ente Autonomo "Unione Militare".

IL CAPO DEL GOVERNO

do gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni:

DECRETA:

Art. 1

Il Colonnello del servizio del commissariato militare del R. Esercito in s. p. e. Pietro Basile è nominato, in via temporanea, Commissario dell'«Unione Militare» per l'amministrazione e gestione delle filiali ed agenzie aventi sede nei territori dell'Italia liberata.

Al Commissario sono demandati i poteri che lo Statuto dell'Ente attribuisce al presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione ed al direttore generale dell'Ente.

Art. 2

Il presente decreto ha effetto dal 29 gennaio 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno serie speciale.

Sorrento, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5, e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. ministeriale 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. ministeriale 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appar-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

Art. 3

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG
LUCIFERO - CORBINO

Visto:

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944.

Nomina del Commissario per l'Ente Autonomo "Unione Militare".

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative sull'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375;

Visto il regolamento generale per il funzionamento della « Unione Militare », approvato con R. decreto 31 marzo 1938, n. 732;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla gestione delle filiali ed agenzie della « Unione Militare » che si trovano nei territori dell'Italia liberata fino a quando non sarà ripristinata la normale attività amministrazione ed al direttore generale dell'Ente.

Art. 2

Il presente decreto ha effetto dal 29 gennaio 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minière di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5, e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. ministeriale 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. ministeriale 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il D. ministeriale 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Ritenuta la necessità contingente di delegare allo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Iglesias la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite:

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca di minerali metalliferi, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite.

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. ministeriale 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nello art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio della Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 15 febbraio 1944

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1943-44 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 401 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

Cap. 444 quater — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. 68 ter — idem idem

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. 60 bis — idem idem

MINISTERO DELLA MARINA

Cap. 82 bis — idem idem

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sottosegretariato per la Marina Mercantile:

Cap. 95 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Sottosegretariato per le ferrovie, la motorizzazione civile e dei trasporti in concess.:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910578

servata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. ministeriale 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nello art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio della Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 15 febbraio 1944

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498 concernente provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche;

Visto l'art. 7 del predetto R. decreto-legge con il quale il Ministro per le Finanze venne autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio;

denze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. 68 ter — idem idem

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. 60 bis — idem idem

MINISTERO DELLA MARINA

Cap. 82 bis — idem idem

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sottosegretariato per la Marina Mercantile:

Cap. 95 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Sottosegretariato per le ferrovie, la motorizzazione civile e dei trasporti in concess.:

Cap. 108 ter — idem idem

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi:

Cap. 107 bis — idem idem

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 37 bis — idem idem

Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Cap. 118 bis — idem idem

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. 68 bis — idem idem

Azienda Autonoma Statale della Strada

Cap. 40 ter — idem idem

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910784

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 93 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Cap. 136 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale addetto ai servizi dell'Alimentazione in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 143 ter — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 153 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della milizia nazionale forestale in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali:

Cap. 39 bis — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Cap. 208 ter — idem idem

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. 61 bis — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Cap. 48 bis — idem idem

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. 105 bis — idem idem

MINISTERO DEGLI SCAMBI E VALUTE

Cap. 37 bis — idem idem

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Cap. 62 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Cap. 44 bis — idem idem

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 2 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

TESTI VITTORIO, *gerente*

LITOTIPOGRAFIA M. STABILINI — SALERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

CONFIDENTIAL.

R[illegible] HEAD QUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

Administrative Section

47/AS

5 Mar 44.

SUBJECT : Italian Legislation

TO : Executive Commissioner
VP Sections
Independant Sub-Commissions.

1 Italian legislation in unoccupied territory is promulgated by publication of Decrees in GAZZETTA UFFICIALE, the latest copy of which No 9 has already been distributed.

2 In order to avoid duplication and to have legislation in occupied teritory when so desired in line with decrees so published, the Legal Sub Comm have made the following arrangements with the Ministry of Justice:

a That when the GAZZETTA UFFICIALE is published, a space will be left at the end to allow an endorsement to be made stating which of the decrees set out are also to be effective in occupied Territory.

b That the printing blocks will be kept set up for a short period to allow for perusal by ACC and the addition of the endorsement.

3 To implement this it is necessary to decide rapidly which of the decrees shall be effective in occupied territory; the following procedure has been agreed:

a The Legal Sub Comm will prepare a translation of the titles and import of the Decrees.

b The translation at 3 a above together with copies of each number of the GAZZETTA will be forwarded to the Executive Commissioner and to each Section by the Legal Sub Comm.

c Upon receipt, Sub Comms will at once peruse and forward as at 3 d below a return showing which decrees they recommend should be included in the endorsement together with their reasons.

d i The return as at 3 c above will be made by Sub Comms at Salerno to the Adv Sec, and by Sub Comms at

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a That when the GAZZETTA UFFICIALE is published, a space will be left at the end to allow an endorsement to be made stating which of the decrees set out are also to be effective in occupied Territory.

b That the printing blocks will be kept set up for a short period to allow for perusal by ACC and the addition of the endorsement.

3 To implement this it is necessary to decide rapidly which of the decrees shall be effective in occupied Territory; the following procedure has been agreed:

a The Legal Sub Comm will prepare a translation of the titles and import of the Decrees.

b The translation at 3 a above together with copies of each number of the GAZZETTA will be forwarded to the Executive Commissioner and to each Section by the Legal Sub Comm.

c Upon receipt, Sub Comms will at once peruse and forward as at 3 d below a return showing which decrees they recommend should be included in the endorsement together with their reasons.

d i The return as at 3 c above will be made by Sub Comms at Salerno to the Adm Sec, and by Sub Comms at Naples to the Executive Commissioner through their Section.

ii The date by which returns will be made will in future be notified by the Legal Sub Comm when forwarding the GAZZETTA UFFICIALE.

e The Executive Commissioner and the VP Adm Sec will consolidate the returns and forward them to the Legal Sub Comm for inclusion in the endorsement.

4 Attached is a translation of GAZZETTA No 9 referred to in para 1, returns regarding this will be made by 1800 hours, Tues 7 Mar 44.

Distribution to Sections to allow.

Sections (2)
Sub-Comms (1)

KILBY W. STONE,
Capt.USNR.
Deputy Chief Commissioner.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

~~AFH~~ 2-2/15

HEAD QUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
A.C 394

5 Mar 44

Subject: Distribution of Gazzetta Ufficiale n. 9 of 23 Feb 1944, and Copy of letter of Italian Legislation.

To : RC & NG, ACC A/C 394.

1. We have distributed copies to all Sub-Commissions here. Will you please distribute to Sections that are at your end. We enclose 30 copies for that purpose.

S.H. Mills Major
Administrative Section

Encls:

30 copies memorandum of Gazzetta Ufficiale.
30 of letter Sub. Italian Legislation.

2030

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Sabato 26 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13 7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nei numeri 5 ed 8 della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicati, rispettivamente, il 9 febbraio 1944 e il 19 febbraio 1944, la data « 20 gennaio 1944 » attribuita ai RR. decreti-legge n. 27, 28, 29, 42, 43, 44, 45, e 46 va sostituita con la seguente: « 31 gennaio 1944 ».

Nel numero 8 della Gazzetta Ufficiale, al rigo 3 dell'Art. 1 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 45 (rettificato come sopra) va eliminata la parola « non » dopo l'avverbio « quando ».

Nel numero 9 della Gazzetta Ufficiale, pubblicati il 23 febbraio 1944, la data « 72 gennaio 1944 » del R. decreto n. 54 va rettificato in « 27 gennaio 1944 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 57.

Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra . . . . . Pag. 66

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario. Pag. 66

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 59.

Nomina del Rettore della R. Università di Bari. Pag. 67

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 60.

Istituzione presso la R. Università di Bari di corsi d'insegnamento per l'anno Accademico 1943 - 1944 Pag. 67

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 61.

Proroga a tutto l'anno Accademico 1943 - 1944 della validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di diritto amministrativo della R. Università di Messina. . . . . . Pag. 68

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 62.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nei numeri 5 ed 8 della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicati, rispettivamente, il 9 febbraio 1944 e il 19 febbraio 1944, la data « 20 gennaio 1944 » attribuita ai RR. decreti-legge n. 27, 28, 29, 42, 43, 44, 45, e 46 va sostituita con la seguente: « 31 gennaio 1944 ».

Nel numero 8 della Gazzetta Ufficiale, al rigo 3 dell'Art. 1 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 45 (rettificato come sopra) va eliminata la parola « non » dopo l'avverbio « quando ».

Nel numero 9 della Gazzetta Ufficiale, pubblicati il 23 febbraio 1944, la data « 72 gennaio 1944 » del R. decreto n. 54 va rettificato in « 27 gennaio 1944 ».

Nello stesso numero 9, i primi due commi della parte introduttiva del decreto del Capo del Governo 22 gennaio 1944, concernente la nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazione Nazionale Combattenti, dopo le parole « Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato », vanno sostituiti col seguente: « Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 1371 e le altre norme disciplinanti l'istituzione e l'organizzazione dell'Associazione Nazionale Combattenti, con sede centrale in Roma »:

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 57.
Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra . . . Pag. 66

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.
Modifiche all'ordinamento didattico Universitario. Pag. 66

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 59.
Nomina del Rettore della R. Università di Bari. Pag. 67

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 60.
Istituzione presso la R. Università di Bari di corsi d'insegnamento per l'anno Accademico 1943 - 1944 Pag. 67

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, n. 61.
Proroga a tutto l'anno Accademico 1943 - 1944 della validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di diritto amministrativo della R. Università di Messina. . . . . . Pag. 68

R. DECRETO 12 febbraio 1944, n. 62.
Gestione Ospedali Militari Marittimi. . . Pag. 69

R. DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1944, n. 63.
Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. . . . . . Pag. 69

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944.
Nomina del Commissario per l'Ente Autonomo « Unione Militare ». . . . . . Pag. 70

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali. . . . Pag. 70

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri. . Pag. 71

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreti in data 24 andante S. M. il Re, considerato che a causa delle attuali contingenze i sottoindicati Ministri si trovano nella impossibilità di esercitare le funzioni, ha, su proposta del Capo del Governo, disposto la revoca:

del generale Melchiade Gabba dalla carica di Ministro dell'Africa Italiana;

del dott. Giovanni Acanfora dalla carica di Ministro degli Scambi e Valute;

del dott. Carlo Galli dalla carica di Ministro della Cultura Popolare.

Con decreti recanti uguale data S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, incaricato gli attuali Ministri degli Affari Esteri, delle Finanze e dell'Educazione Nazionale di reggere per interim, rispettivamente, i Ministeri dell'Africa Italiana, degli Scambi e Valute e della Cultura Popolare.

Con decreto pure in data 24 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno il dott. Prof. Pietro Capasso.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 57

Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31-8-1933, n. 1592;

agosto 1933, n. 1592, ha facoltà di disporre comandi di professori di ruolo da una ad altra Università od Istituto superiore per provvedere alle esigenze immediate degli insegnamenti.

Art. 2

I comandi hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati.

La spesa per la supplenza del comando è a carico dell'Università o Istituto superiore presso il quale l'insegnante è stato comandato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto, (si sensi del R. D. 30 ottobre 1940, n. 1/10)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

su proposta del Capo del Governo, [illegible] attuali Ministri degli Affari Esteri, delle Finanze e dell'Educazione Nazionale di reggere per interim, rispettivamente, i Ministeri dell'Africa Italiana, degli Scambi e Valute e della Cultura Popolare.

Con decreto pure in data 24 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno il dott. Prof. Pietro Capasso.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 57

Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31-8-1933, n. 1592;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sino al compimento dell'anno accademico in corso alla cessazione dello stato di guerra, il Ministro per l'Educazione Nazionale, in deroga al disposto dello art. 106 primo comma del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 [illegible] Legislative per [illegible]

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - CUOMO

Visto: (al sens del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visti i RR. decreti 28 novembre 1935, n. 2044, 7 maggio 1936, n. 882, 30 settembre 1938, n. 1652, 5 ottobre 1939, n. 1745, 1 luglio 1940, n. 992 e 5 settembre 1942, n. 1319 riguardanti l'ordinamento didattico universitario;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652 sono apportate le modifiche di cui appresso:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918781

Dagli insegnamenti fondamentali o complementari dei corsi di laurea o di diploma, in cui esso sia compreso, è soppresso quello di « Storia e dottrina del fascismo ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche e per il corso di diploma di magistero in economia e diritto, nonchè per quello di magistero in economia aziendale, l'insegnamento fondamentale di « Diritto Corporativo » è sostituito con quello di « Diritto del Lavoro »; per il corso di laurea in economia e commercio, l'insegnamento fondamentale di « Diritto corporativo e diritto del lavoro » è limitato a quello di « Diritto del Lavoro ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio e in filosofia, nonchè per i corsi di diploma di magistero in economia e diritto, di magistero in economia aziendale, e di statistica, l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i vari corsi di laurea o diploma, di « Economia politica corporativa » è limitato a quello di « Economia politica ». Per il corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento fondamentale « Principi di economia generale corporativa e di statistica » è limitato a quello di « Principi di economia politica e di statistica ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e per il corso di diploma in statistica l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i corsi, di « Demografia generale e demografia comparata delle razze » è limitato a quello di « Demografia ».

Per il corso di diploma in statistica gli insegnamenti fondamentali di « Antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e di « Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » sono limitati rispettivamente a quelli di « Antropometria » e di « Statistica sanitaria ».

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali l'insegnamento complementare di « Sviluppo della popolazione e politica della razza » è limi-

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1 / B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 59.

Nomina del Rettore della R. Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 / B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5 / B;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

Dal 15 novembre 1943 il Dott. Prof. Umberto Toschi cessa dalla carica di Rettore Magnifico della R. Università di Bari e viene nominato in sua vece il Dott. Prof. Angelo Fraccacreta.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1 / B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

politiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio e in filosofia, nonchè per i corsi di diploma di magistero in economia e diritto, di magistero in economia aziendale, e di statistica, l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i vari corsi di laurea o diploma, di « Economia politica corporativa » è limitato a quello di « Economia politica ». Per il corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento fondamentale «Principi di economia generale corporativa e di statistica » è limitato a quello di « Principi di economia politica e di statistica ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e per il corso di diploma in statistica l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i corsi, di « Demografia generale e demografia comparata delle razze » è limitato a quello di « Demografia ».

Per il corso di diploma in statistica gli insegnamenti fondamentali di « Antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e di « Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » sono limitati rispettivamente a quelli di « Antropometria » e di « Statistica sanitaria ».

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali l'insegnamento complementare di « Sviluppo della popolazione e politica della razza » è limitato a quello di « Sviluppo della popolazione ».

Art. 2

Nella sessione autunnale d'esami dell'anno accademico 1942-43 e relativi appelli straordinari è consentito sostenere l'esame di « Economia politica corporativa » in luogo di quello di « Economia politica » e conseguire la laurea o il diploma senza aver sostenuto l'esame di « Storia e dottrina del fascismo » e di « Diritto Corporativo ».

Art. 3

In conformità delle suindicate variazioni si intendono modificati gli Statuti delle Regie Università ed Istituti d'istruzione superiore.

Nomina del Rettore della R. Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

Dal 15 novembre 1943 il Dott. Prof. Umberto Toschi cessa dalla carica di Rettore Magnifico della R. Università di Bari e viene nominato in sua vece il Dott. Prof. Angelo Fraccacreta.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto, dai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 60.

Istituzione presso la R. Università di Bari di corsi d'insegnamento per l'anno accademico 1943-1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1269;
Visto il R. decreto 13 luglio 1939, n. 1168;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Presso la R. Università di Bari sono istituiti i seguenti corsi di insegnamento per l'anno accademico 1943-1944:

1) Corso per la laurea in Lettere: indirizzo classico e moderno: primi due anni di corso;
2) Corso per la laurea in Filosofia: primi due anni di corso;
3) Corso per la laurea in Chimica;
4) Corso per la laurea in Scienze Matematiche: primo anno di corso;
5) Corso per la laurea in Matematica e Fisica: primo anno di corso;
6) Corso per la laurea in Scienze Naturali;
7) Corso per la laurea in Ingegneria: biennio propedeutico;
8) Corso per la laurea in Medicina Veterinaria: primo biennio;
9) Corso per la laurea in Pedagogia: primi due anni di corso.

Art. 2

I corsi hanno valore legale.

Art. 3

I corsi sono costituiti dagli insegnamenti indicati [illegible] del R. decreto 30 settembre 1938

Art. 5

Ai primi anni di corso sono ammessi gli studenti in possesso dei titoli indicati per ciascun corso dalle tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652 ed agli anni successivi sono ammessi i provenienti da altre Università o Istituti di istruzione superiore, iscritti ai corrispondenti corsi di laurea.

Art. 6

Il termine per le iscrizioni scade un mese dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7

La iscrizione ai corsi comporta la rinuncia a continuare gli studi, nell'anno accademico 1943-44, presso altra Università o Istituto di istruzione superiore e contemporanea nullità di eventuali iscrizioni presso le Università o gli Istituti medesimi.

Art. 8

Ai corsi si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore non in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Per il funzionamento dei corsi è assegnato alla R. Università di Bari un contributo di L. 150.000 da gravare sul bilancio del Ministero della Educazione Nazionale.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Elenco dei corsi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Presso la R. Università di Bari sono istituiti i seguenti corsi di insegnamento per l'anno accademico 1943-1944:

1) Corso per la laurea in Lettere: indirizzo classico e moderno: primi due anni di corso;

2) Corso per la laurea in Filosofia: primi due anni di corso;

3) Corso per la laurea in Chimica;

4) Corso per la laurea in Scienze Matematiche: primo anno di corso;

5) Corso per la laurea in Matematica e Fisica: primo anno di corso;

6) Corso per la laurea in Scienze Naturali;

7) Corso per la laurea in Ingegneria: biennio propedeutico;

8) Corso per la laurea in Medicina Veterinaria: primo biennio;

9) Corso per la laurea in Pedagogia: primi due anni di corso.

Art. 2

I corsi hanno valore legale.

Art. 3

I corsi sono costituiti dagli insegnamenti indicati dalle tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

Gli insegnamenti fondamentali sono impartiti in numero proporzionale agli anni di corso e quelli complementari sono indicati dai piani di studio di cui al seguente articolo.

Art. 4

I piani di studio per ciascuno dei corsi di laurea indicati nell'art. 1 sono formulati e pubblicati dal Rettore, con proprio decreto, udito il Senato Accademico.

La iscrizione ai corsi comporta la rinuncia a continuare gli studi nell'anno accademico 1943-44, presso altra Università o Istituto di istruzione superiore e contemporanea nullità di eventuali iscrizioni presso le Università o gli Istituti medesimi.

Art. 8

Ai corsi si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore non in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Per il funzionamento dei corsi è assegnato alla R. Università di Bari un contributo di L. 150.000 da gravare sul bilancio del Ministero della Educazione Nazionale.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto, (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 61.

Proroga a tutto l'anno Accademico 1943 - 1944 della validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di diritto amministrativo della R. Università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

In deroga alla disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, è prorogata a tutto l'anno accademico 1943-44 la validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di Diritto Amministrativo della R. Università di Messina, i cui atti sono stati approvati col decreto ministeriale 9 dicembre 1926.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 12 febbraio 1944, n. 62.

Gestione Ospedali Militari Marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro della Marina, di intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A deroga di quanto è stabilito dall'art. 20 del R. decreto 27-7-1924, registrato alla Corte dei Conti il 7-10-1924, sulla gestione amministrativa degli Ospedali M. M., le funzioni amministrative attribuite da tale articolo all'Ospedale Marittimo di Venezia sono temporaneamente assunte dall'Ospedale Militare Marittimo Principale di Francavilla Fontana.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 12 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B che istituisce il Commissariato Generale dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Riconosciuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

capoverso dell'art. 7 del R. decreto-legge 26 giugno 1935, n. 1071, è prorogata a tutto l'anno accademico 1943-44 la validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di Diritto Amministrativo della R. Università di Messina, i cui atti sono stati approvati col decreto ministeriale 9 dicembre 1926.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale —e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 12 febbraio 1944, n. 62.

Gestione Ospedali Militari Marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1906, su servizio degli Ospedali Militari Marittimi e successive sue varianti;

Visto il R. decreto 27 giugno 1920, che approva le norme per la gestione amministrativa degli Ospedali M. M. e successive varianti;

Visto il R. decreto 27 luglio 1924, registrato alla Corte dei Conti il 2 ottobre 1924, contenente norme sulla gestione degli Ospedali Militari Marittimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 12 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B che istituisce il Commissariato Generale dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Riconosciuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione per la disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni, dei consumi e dei prezzi dei generi alimentari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

nell'attuale periodo di guerra, istituito con R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, è posto alle dipendenze del Ministero per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 2

Restano in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, che non siano in contrasto con quelle del presente decreto, salvo per quanto concerne la nomina del Commissario Generale della Alimentazione, che, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, verrà effettuata con Decreto Reale su proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 3

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 25 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - BEALE - CASATI - JUNG
LUCIFERO - CORBINO

Visto:

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944.

Nomina del Commissario per l'Ente Autonomo "Unione Militare".

IL CAPO DEL GOVERNO

do gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni:

DECRETA:

Art. 1

Il Colonnello del servizio del commissariato militare del R. Esercito in s. p. e. Pietro Basile è nominato, in via temporanea, Commissario dell'« Unione Militare » per l'amministrazione e gestione delle filiali ed agenzie aventi sede nei territori dell'Italia liberata.

Al Commissario sono demandati i poteri che lo Statuto dell'Ente attribuisce al presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione ed al direttore generale dell'Ente.

Art. 2

Il presente decreto ha effetto dal 29 gennaio 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5, e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. ministeriale 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. ministeriale 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del Regio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 25 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG
LUCIFERO - CORBINO

Visto:

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944.

Nomina del Commissario per l'Ente Autonomo "Unione Militare".

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative sull'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375;
Visto il regolamento generale per il funzionamento della « Unione Militare », approvato con R. decreto 31 marzo 1938, n. 732;
Ritenuta la opportunità di provvedere alla gestione delle filiali ed agenzie della « Unione Militare » che si trovano nei territori dell'Italia liberata fino a quan-

Art. 2

Il presente decreto ha effetto dal 29 gennaio 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minicre di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5, e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
Visto il D. ministeriale 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;
Visto il D. ministeriale 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;
Visto il D. ministeriale 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;
Ritenuta la necessità contigente di delegare allo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781014

Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Iglesias la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite:

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca di minerali metalliferi, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite.

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. ministeriale 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nello art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio della Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 15 febbraio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE [illegible]

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1943-44 sono istituiti per memoria i seguenti capitoli:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 401 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

Cap. 444 quater — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. 68 ter — idem idem

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. 60 bis — idem idem

MINISTERO DELLA MARINA

Cap. 82 bis — idem idem

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sottosegretariato per la Marina Mercantile:

Cap. 95 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Sottosegretariato per le ferrovie, la motorizzazione a-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. ministeriale 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nello art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio della Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 15 febbraio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498 concernente provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche;

Visto l'art. 7 del predetto R. decreto-legge con il quale il Ministro per le Finanze venne autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio:

denze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. 68 ter — idem idem

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. 60 bis — idem idem

MINISTERO DELLA MARINA

Cap. 82 bis — idem idem

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sottosegretariato per la Marina Mercantile:

Cap. 95 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Sottosegretariato per le ferrovie, la motorizzazione civile e dei trasporti in concess.:

Cap. 108 ter — idem idem

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi:

Cap. 107 bis — idem idem

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 37 bis — idem idem

Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Cap. 118 bis — idem idem

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. 68 bis — idem idem

Azienda Autonoma Statale della Strada

Cap. 40 ter — idem idem

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Iglesias la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite:

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca di minerali metalliferi, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite.

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. ministeriale 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nello art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio della Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 15 febbraio 1944

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1943-44 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 401 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

Cap. 444 quater — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. 68 ter — idem idem

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. 60 bis — idem idem

MINISTERO DELLA MARINA

Cap. 82 bis — idem idem

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sottosegretariato per la Marina Mercantile:

Cap. 95 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Sottosegretariato per le ferrovie, la motorizzazione civile e dei trasporti in concess.:

Declassified E.O. 12355 Section 3.3/NND No. 785018

del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. ministeriale 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nello art. 1. l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio della Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 15 febbraio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498 concernente provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche;

Visto l'art. 7 del predetto R. decreto-legge con il quale il Ministro per le Finanze venne autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio;

zione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. 68 ter — idem idem

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. 60 bis — idem idem

MINISTERO DELLA MARINA

Cap. 82 bis — idem idem

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sottosegretariato per la Marina Mercantile:

Cap. 95 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Sottosegretariato per le ferrovie, la motorizzazione civile e dei trasporti in concess.:

Cap. 108 ter — idem idem

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi:

Cap. 107 bis — idem idem

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 37 bis — idem idem

Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Cap. 118 bis — idem idem

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. 68 bis — idem idem

Azienda Autonoma Statale della Strada

Cap. 40 ter — idem idem

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 93 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Cap. 136 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale addetto ai servizi dell'Alimentazione in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 143 ter — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 153 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della milizia nazionale forestale in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali:

Cap. 39 bis — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Cap. 208 ter — idem idem

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. 61 bis — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Cap. 48 bis — idem idem

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. 105 bis — idem idem

MINISTERO DEGLI SCAMBI E VALUTE

Cap. 37 bis — idem idem

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Cap. 62 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Cap. 44 bis — idem idem

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 26 febbraio 1944

IL MINISTRO
JUNG

TESTI VITTORIO, *gerente*

LINOTYPOGRAFIA M. STABILIMENTO — SALERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

M E M O R A N D U M

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale n. 9 of 23 Feb 1944.

TO : CLO HQ ACC.

The above issue ofthe GU.conteins the following legislation:

1. RD law 27 Jan 44 n. 52. Establishment of a Section of the Supreme Military Tribunal in the liberated territories of Italy.

2. RD Law 27 Jan 44 n. 53. Modifications of the consolidated laws on the status of the army noncommissioned officers.

3. RD 27 Jan 44 n. 54. Conferring of medals for voluntary war service upon military and civil personnel who subsequent to 8 Sept 1943 have moved from German held territories into liberated territories for the purpose of placing themselves under the orders of the National Government.

4. RD 31 Jan 44 n. 55. Temporary repeal of provisions contained in Art. 101 of the RD 30 Dec 1923 n. 2960.

5. RD 31 Jan 44 n. 56. Increase in selling prices of edible salt sold as supplies for ships.

6. Ministerial decree 5 Feb 1944. Rules for application of the RD 31 Jan 44 n. 41 on ~~reimbursement~~ of collectors of direct taxes ~~for~~ increased collection expenses.

7. Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Organization for War Orphans. (General Ugo SPREGA).

8. Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations of War Veterans (General NICCOLO GIACCHI).

9. Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations for Mutilated and Invalids of War. (Lt. Col. Francesco Paola MARCECA).

10. Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Associations for the protection and assistance to War Invalids. (Avvocato DONATO MORMANDO).

[illegible] Appointment of the Commissioner

supplies for ships.

6. Ministerial decree 5 Feb 1944. Rules for application of the RD 31 Jan 44 n. 41 on ~~reimbursement~~ of collectors of direct taxes ~~for~~ increased collection expenses.

7. Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Organization for War Orphans. (General Ugo SPREGA).

8. Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary brenches of the National Associations of War Veterans (General NICCOLO GIACCHI).

9. Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations for Mutilated and Invalids of War. (Lt. Col. Francesco Paola MARCECA).

10. Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Associations for the protection and assistance to War Invalids. (Avvocato DONATO MORMANDO).

11. Decree of the Chief of Government 1 Feb 44. Appointment of the Commissioner of C.I.T. (Campagnia Italiana Turismo). (Commissioner Notary METELLO MENCARELLI).

12. Decree of the Chief of Government 2 Feb 44. Appointment of a Commissioner Extraordinary ofthe Bank of Italy (Comm. Arturo ATTI, Senior Superior Counsellor of the Bank of Italy).

13. Decree of the Chief of Government 12 Feb 44. Appointment of a Vice-Commissioner of the Bank of Italy (Cav. Uff. PETTINARI).

14. Decree of the Chief of Government 2 Feb 44. Appointment of Commissioners Extraordinary of the Bank of Naples. (Sig. CESARE RICCIARDI).

Notes on the above legislation

Ref. 1: The Section of the Supreme Military Tribunal will sit at Ostuni (Provincia Brindisi) and shall be composed of a president (at least a general of Army Corps) and of 12 judges (7 generals of not lower rank than generals of divisions ~~ix~~ or equivalent rank, one military judge- magistrate of equal rank belonging to J.A.G. Corps, 4 ordinary magistrates of not lower than 5th grade). The bench will consist

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

of the president and four judges. prepared by CLC, HQ AFC

Para (g) of the rules for reopening of Italian Military Tribunals reads:

"Until it is possible to constitute the Tribunale Supremo Militare all appeals from an Italian Military Tribunal shall be addressed to the Military Governor who may set aside any conviction or suspend, reduce or commute the sentence or order a new trial."

It would appear that in view of this decree para (g) will have to be amended.

The intention to set up the Section of the Supreme Military Tribunal has been communicated to Gen. Taylor by Gen. Alberti (letter n. 259, 29 Dec 43) and Gen. Camillo MERCALLI was mentioned as candidate for the office of Presidency of the court.

Ref. 2: This modification permits NCO to be reduced by the Ministry of War to the rank of private for incompetence.

Ref. 3: No comments.

Ref. 4: This decree permits temporary transfers of employees ~~against their will~~ from one Central Administrative office to another, etc.

Ref. 5: 100% increase in selling price of salt for certain purposes (Food, supply).

Ref. 6: Executive instructions for application of RDL 31 Jan 44 n. 41 published in GU n. 7. (Finance).

Ref: 7, 8, 9, 10, 11. No comments. (Interior, Public Health, Industry)

Ref. 12, 13, 14, 15: (Finance). Decrees under 13, 14, 15 will be republished in AMG terms at the request of the Finance Subcommission.

ES/gmf

29 Feb. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Mercoledì 23 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400		
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8		

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240		
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120		
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60		
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8		

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 25.

Costituzione di una Sezione di Tribunale Supremo Militare nei territori dell'Italia liberata . . . Pag. 57

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 53.

Modifiche al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito . . . . . Pag. 59

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 54.

Concessione della medaglia di benemerenza per volontari di guerra al personale militare e civile che si sia trasferito, dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai Tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo Nazionale . . . Pag. 59

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 55.

Temporanea deroga alle disposizioni di cui all'art. 101 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960 . . . Pag. 60

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56.

Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo . . . . . Pag. 60

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944.

Norme per l'applicazione del R. D. L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione Pag. 61

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1 febbraio 1944.

Nomina del Commissario della C. I. T. . . Pag. 63

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944.

Nomina del Commissario Straordinario della Banca d'Italia . . . . . Pag. 63

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944.

Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia . . . . . Pag. 64

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944.

Nomina del Commissario Straordinario del Banco di Napoli. . . . . . Pag. 64

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944.

Nomina del Direttore Generale del Banco di Napoli . . . . . Pag. 64

LEGGI E DECRETI

Costituzione di una Sezione del Tribunale Supremo Militare nei territori dell'Italia liberata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Nel Regno . . . . . Abbonamento annuo . L. 100
Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capiluoghi delle Provincie del Regno
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13 7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 52
Costituzione di una Sezione di Tribunale Supremo Militare nei territori dell'Italia liberata . Pag. 57

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 53
Modifiche al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito . . . . Pag. 59

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 54
Concessione della medaglia di benemerenza per volontari di guerra al personale militare e civile che si sia trasferito, dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai Tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo Nazionale. . . . Pag. 59

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 55
Temporanea deroga alle disposizioni di cui all'art. 101 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960 . . Pag. 60

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56
Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo . . . . . Pag. 60

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944
Norme per l'applicazione del R. D. L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione Pag. 61

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944
Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra Pag. 61

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944
Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazioni Naz. Combattenti Pag. 62

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944
Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra. . . . . . Pag. 62

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944
Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli Invalidi di guerra. . . . Pag. 62

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1 febbraio 1944
Nomina del Commissario della C. I. T. . . Pag. 63

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944
Nomina del Commissario Straordinario della Banca d'Italia. . . . . . Pag. 63

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944
Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia . . . . . Pag. 64

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944
Nomina del Commissario Straordinario del Banco di Napoli. . . . . . Pag. 64

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944
Nomina del Direttore Generale del Banco di Napoli . . . . . Pag. 64

LEGGI E DECRETI

Costituzione di una Sezione del Tribunale Supremo Militare nei territori dell'Italia liberata.

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 52

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. Decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. [illegible]
Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra, di intesa coi Ministri della Marina e della Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita una sezione di Tribunale Supremo Militare per le terre liberate con sede in Ostuni, composta da un presidente di grado non inferiore al grado di generale di corpo d'armata o equiparato, di 12 giudici dei quali 7 ufficiali generali di grado non superiore a quello di generale di divisione od equiparato appartenenti rispettivamente 3 al R. Esercito, 2 alla R. Marina, 2 alla R. Aeronautica, di un Magistrato militare di grado equiparato appartenente al corpo della Giustizia Militare con funzione di consigliere relatore e di quattro magistrati ordinari di grado non inferiore al quinto.

Art. 2

Le funzioni del pubblico Ministero presso la sezione di Tribunale Supremo Militare sono esercitate da un sostituto procuratore generale militare del Re il quale può essere coadiuvato da uno o più ufficiali generali della Giustizia militare. Detto sostituto procuratore generale eserciterà anche le altre funzioni del procuratore generale militare del Re nei territori delle terre liberate.

Art. 3

La sezione di Tribunale Supremo Militare giudica con l'intervento del presidente e di quattro giudici dei quali, uno è ufficiale generale o equiparato, possibilmente della forza armata cui appartiene il ricorrente, uno è magistrato militare con funzione di consigliere relatore e due sono magistrati ordinari.

Qualora nello stesso procedimento vi siano più

l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 6

Quando il ricorrente avverso sentenza del tribunale, composto ai sensi dell'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, riveste il grado di generale di divisione o corrispondente, o grado superiore, assume le funzioni di presidente della sez. di Tribunale Supremo un generale di Armata o grado corrispondente della Forza armata alla quale appartiene il ricorrente, estratto a sorte. Il presidente della sezione di Tribunale Supremo interviene nel collegio al posto del giudice militare.

La estrazione a sorte del Presidente è fatta con le modalità di cui all'art. 18 dell'ordinamento giudiziario militare.

Art. 7

Davanti alla sezione di Tribunale Supremo Militare la difesa è affidata ad avvocati anche non iscritti nell'albo speciale della cassazione, purchè contino almeno dieci anni di iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 8

Gli eventuali spostamenti della sede della sezione di Tribunale Supremo Militare sono stabiliti con decreto del Ministro della guerra.

Art. 9

La sezione di Tribunale Supremo Militare per le terre liberate funziona anche come sezione del Tribunale Supremo Militare di guerra, ai sensi dell'art. 91 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 10

Sono applicabili alla sezione di Tribunale Supremo Militare e alla procura generale militare tutte le norme

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787216

12 giudici dei quali 7 ufficiali generali di grado non superiore a quello di generale di divisione od equiparato appartenenti rispettivamente 3 al R. Esercito, 2 alla R. Marina, 2 alla R. Aeronautica, di un Magistrato militare di grado equiparato appartenente al corpo della Giustizia Militare con funzione di consigliere relatore e di quattro magistrati ordinari di grado non inferiore al quinto.

Art. 2

Le funzioni del pubblico Ministero presso la sezione di Tribunale Supremo Militare sono esercitate da un sostituto procuratore generale militare del Re il quale può essere coadiuvato da uno o più ufficiali generali della Giustizia militare. Detto sostituto procuratore generale eserciterà anche le altre funzioni del procuratore generale militare del Re nei territori delle terre liberate.

Art. 3

La sezione di Tribunale Supremo Militare giudica con l'intervento del presidente e di quattro giudici dei quali, uno è ufficiale generale o equiparato, possibilmente della forza armata cui appartiene il ricorrente, uno è magistrato militare con funzione di consigliere relatore e due sono magistrati ordinari.

Qualora nello stesso procedimento vi siano più ricorrenti appartenenti a forze armate diverse interviene l'ufficiale generale della R. Aeronautica o della R. Marina designato dal presidente.

Art. 4

Le funzioni di consigliere relatore presso la sezione di Tribunale Supremo possono essere disimpegnate anche da un magistrato ordinario.

Art. 5

La composizione del collegio resta immutata anche quando giudica nei casi previsti dall'art. 45 del-

La estrazione a sorte del Presidente è fatta con le modalità di cui all'art. 18 dell'ordinamento giudiziario militare.

Art. 7

Davanti alla sezione di Tribunale Supremo Militare la difesa è affidata ad avvocati anche non iscritti nell'albo speciale della cassazione, purchè contino almeno dieci anni di iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 8

Gli eventuali spostamenti della sede della sezione di Tribunale Supremo Militare sono stabiliti con decreto del Ministro della guerra.

Art. 9

La sezione di Tribunale Supremo Militare per le terre liberate funziona anche come sezione del Tribunale Supremo Militare di guerra, ai sensi dell'art. 91 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 10

Sono applicabili alla sezione di Tribunale Supremo Militare e alla procura generale militare tutte le norme previste dall'ordinamento giudiziario militare e dalla legislazione vigente in quanto compatibili col presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — DE SANTIS — JUNG — ORLANDO

Visto, (a) sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1 B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 53

Modifiche al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1° della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra d'intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nel testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, dopo l'art. 31 bis è aggiunto il seguente:

« Art. 31 ter. In tempo di guerra il sottufficiale non di carriera, anche se richiamato o trattenuto ma non [illegible] stro della Guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

Gli verrà conferita in detto grado l'anzianità originariamente attribuitagli, ma non potrà ottenere il successivo avanzamento fino al grado in precedenza conseguito se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio ».

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO

Visto, (a) sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1 B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 72 gennaio 1944, n. 54

Concessione della medaglia di benemerenza per volontari di guerra al personale militare e civile che si sia trasferito, dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo Nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, che istituisce una medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1° della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra d'intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nel testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, dopo l'art. 31 bis è aggiunto il seguente:

« Art. 31 ter. In tempo di guerra il sottufficiale non di carriera, anche se richiamato o trattenuto ma non proveniente dalla carriera continuativa, che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, può incorrere nella perdita del grado su decisione del Ministro della Guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

Il sottufficiale colpito da tale provvedimento è trasferito nella categoria dei militari di truppa quale semplice soldato e qualora abbia obblighi di servizio militare è senz'altro inviato a reparti mobilitati.

Trascorso il periodo di un anno quale soldato nei reparti mobilitati a contatto con il nemico, il militare può essere riammesso nella categoria dei sottufficiali con il grado di sergente su decisione del Ministro della Guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO

Visto, ai sensi del R. D. 30 ottobre 1925, n. 1, B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 72 gennaio 1944, n. 54

Concessione della medaglia di benemerenza per volontari di guerra al personale militare e civile che si sia trasferito, dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo Nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, che istituisce una medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra, d'intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeronautica e col Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al personale militare e militarizzato ed ai civili che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano abbandonato volontariamente il territorio della loro abituale residenza, occupato dal nemico, per recarsi nei territori liberati e mettersi a disposizione del Governo Nazio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

tuale, è concessa la medaglia di benemerenza per i volontari di guerra, istituita col R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163.

Art. 2

I militari, i militarizzati ed i civili che nell'attraversare le linee nemiche per raggiungere il territorio liberato abbiano compiuto specifici atti di valore, potranno essere proposti per la concessione di ricompense al valor militare.

Art. 3

I Ministri dell'Interno, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica stabiliranno d'intesa le norme esecutive del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE — ORLANDO

Visto, (al sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 55

Temporanea deroga alle disposizioni di cui all'art. 101 del R. D. 30-12-1923, n. 2960.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 dicembre 1923 n. 2960;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE III

BADOGLIO - JUNG

Visto, (al sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56

Aumento del prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul Monopolio dei sali e tabacchi;

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo, in relazione agli aumenti recentemente apportati a detto prodotto;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° febbraio 1944 il prezzo di vendita dei seguenti tipi di sali commestibili per provvista di bordo sono aumentati come segue:

Sale comune . . . da L. 25 a L. 50 al quintale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978578

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE — ORLANDO

Visto: (al sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 55

Temporanea deroga alle disposizioni di cui all'art. 101 del R. D. 30-12-1923, n. 2960.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 dicembre 1923 n. 2960;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, di concerto col Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

In temporanea deroga all'art. 101 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e fino a quando non sarà diversamente disposto, sono ammessi i comandi di impiegati da una ad altra amministrazione centrale, nonchè i comandi di impiegati delle amministrazioni provinciali presso le rispettive amministrazioni centrali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul Monopolio dei sali e tabacchi;

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo, in relazione agli aumenti recentemente apportati a detto prodotto;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° febbraio 1944 il prezzo di vendita dei seguenti tipi di sali commestibili per provvista di bordo sono aumentati come segue:

Sale comune	da L.	25	a L.	50	al quintale
Sale macinato	»	»	35	»	»	70	»	»
Sale raffinato	»	»	60	»	»	120	»	»
Sale superiore niveo	»	»	180	»	»	360	»	»

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944

Visto: (al sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944.

Norme per l'applicazione del R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41 per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401 che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942 che apporta modifiche al T. U. suddetto;

Visto l'art. 7 del R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41 istitutivo dell'aliquota straordinaria di aggio del 3% per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;

Ritenuta la necessità di stabilire norme integrative ed esecutive del citato R. D. L. 31-1-1944, n. 41;

DECRETA:

Art. 1

La liquidazione delle somme dovute in base all'art. 5 del R. D. L. 31 gennaio 1944 agli esattori delle imposte dirette, a titolo di rimborso delle maggiori spese di riscossione, sarà effettuata a periodi bimestrali.

Art. 2

Gli esattori, per ottenere il rimborso di cui al precedente art. 1, devono, entro il 15 del mese successivo alla scadenza della rata, presentare alla Intendenza di Finanza del capoluogo della Provincia in cui ha sede l'Esattoria, apposita domanda in carta legale.

Detta domanda deve essere corredata:

a) da un elenco nominativo del personale con la indicazione per ogni dipendente degli emolumenti ad esso corrisposti nel bimestre

Art. 3

Gli Intendenti di Finanza, in base alla domanda ed agli elementi di cui all'art. 2, procedono, entro un mese dal termine assegnato agli esattori con lo stesso art. 2, alla liquidazione provvisoria delle somme dovute, che saranno pagate agli interessati nella misura dei 4/5.

Art. 4

Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli esattori presenteranno alle competenti Intendenze di Finanza gli elenchi e lo specchio riassuntivi dell'anno cui la reintegrazione si riferisce, analoghi a quelli indicati nell'art. 2, nonchè ogni altro dato che verrà loro richiesto.

Sulla base di tali elementi, che gli Intendenti potranno controllare nei modi che riterranno più opportuni, sarà proceduto da parte degli Intendenti stessi, non oltre il successivo mese di marzo, alla liquidazione definitiva del rimborso per maggiori spese per l'intero anno, entro i limiti del gettito complessivo dell'aliquota straordinaria di aggio.

Salerno, 5 febbraio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
JUNG

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 7 aprile 1938 n. 597, concernenti l'istituzione e l'organizzazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra, con sede centrale in R

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

ed esecutive del citato R. D. L. 31-1-1944. n. 41.

DECRETA:

Art. 1

La liquidazione delle somme dovute in base all'art. 5 del R. D. L. 31 gennaio 1944 agli esattori delle imposte dirette, a titolo di rimborso delle maggiori spese di riscossione, sarà effettuata a periodi bimestrali.

Art. 2

Gli esattori, per ottenere il rimborso di cui al precedente art. 1, devono, entro il 15 del mese successivo alla scadenza della rata, presentare alla Intendenza di Finanza del capoluogo della Provincia in cui ha sede l'Esattoria, apposita domanda in carta legale.

Detta domanda deve essere corredata:

a) da un elenco nominativo del personale con la indicazione per ogni dipendente degli emolumenti ad esso corrisposti nel bimestre cui si riferisce la richiesta di rimborso, e dei relativi tributi e contributi versati;

b) da un elenco degli emolumenti che sarebbero stati corrisposti al personale stesso prescindendo dall'applicazione del R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 23/B nonchè da ogni altra disposizione successiva concernente il trattamento economico, e dei tributi e contributi relativi.

c) da uno specchio dimostrante l'aggio normale liquidato durante il bimestre oggetto della richiesta in confronto a quello liquidato nel corrispondente bimestre dell'anno 1943.

Tali elenchi e specchio saranno controllati e vistati dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

tuni, sarà proceduto da parte degli Intendenti stessi, non oltre il successivo mese di marzo, alla liquidazione definitiva del rimborso per maggiori spese per l'intero anno, entro i limiti del gettito complessivo dell'aliquota straordinaria di aggio.

Salerno, 5 febbraio 1944

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

JUNG

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell' Opera Nazionale Orfani di Guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 7 aprile 1938 n. 597, concernenti l'istituzione e l'organizzazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra, con sede centrale in Roma;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 13 novembre 1930, n. 1642 e successivamente integrato coi RR. DD. 12 maggio 1938, n. 747 e 21 ottobre 1940, n. 1614;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento nelle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alla sede centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. L. 15 agosto 1943, n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1. febbraio p. v. il generale Ugo Sprega è nominato Commissario per provvedere, ai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

sensi del richiamato art. 2 del R. D. L. 15 agosto 1943 n. 8/B, alla gestione delle sedi secondarie dell'*Opera Nazionale Orfani di Guerra*.

Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, 22 gennaio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell' Associazione Nazionale Combattenti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 7 aprile 1938, n. 597, concernenti l'istituzione e l'organizzazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra con sede centrale in Roma;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 13 novembre 1930, n. 1642 e successivamente integrato coi RR. DD. 12 maggio 1938, n. 747 e 21 ottobre 1940, n. 1614;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alla sede Centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. 15 agosto 1943, n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1 febbraio p. v. il Generale

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti il D. L. 19 dicembre 1918, n. 2055, le leggi 2 giugno 1930, n. 820 ed 11 aprile 1935, n. 846, nonchè le successive norme concernenti l'istituzione e l'organizzazione dell'*Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra*, con sede centrale in Roma;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alle sede centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. 15 agosto 1943 n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1. febbraio p. v. il Ten. Col. Francesco Paolo Marceca è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 14 agosto 1943, n. 8/B, alla gestione delle sedi secondarie dell'*Associazione Nazionale fra Mutilati ed invalidi di guerra*. Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, 22 gennaio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale per la prote-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

nale Combattenti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 7 aprile 1938, n. 597, concernenti l'istituzione e l'organizzazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra con sede centrale in Roma;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 13 novembre 1930, n. 1642 e successivamente integrato coi RR. DD. 12 maggio 1938, n. 747 e 21 ottobre 1940, n. 1614;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alla sede Centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. 15 agosto 1943, n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1 febbraio p. v. il Generale Niccolò Giacchi è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 15 agosto 1943 n. 8/B alla gestione delle sedi secondarie dell'*Associazione Nazionale Combattenti*.

Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, 22 gennaio 1944.

BADOGLIO

provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alle sede centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. 15 agosto 1943 n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1. febbraio p. v. il Ten. Col. Francesco Paolo Marceca è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 14 agosto 1943, n. 8/B, alla gestione delle sedi secondarie dell'*Associazione Nazionale fra Mutilati ed invalidi di guerra*. Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, 22 gennaio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agl'Invalidi di guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 25 marzo 1913, n. 481 con la quale fu istituita l'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, con sede centrale in Roma;

Visto il Decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573; il R. D. 17 aprile 1921, n. 697; il R. D. L. 29 aprile 1937, n. 682, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2178; il R. D. L. 18 agosto 1942,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918781

n. 1175 e le altre norme disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Opera predetta;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alla sede centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. L. 15 agosto 1943, n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1 febbraio p. v. l'avvocato Donato Mormando è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 15 agosto 1943, n. 8/B, alla gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli Invalidi di Guerra.

Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, 22 gennaio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 1 febbraio 1944

Nomina del Commissario della C. I. T.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;
Visti i RR. DD. 6 agosto 1926, n. 1430 e 17 febbraio 1927, n. 226;

Ritenuta la necessità di provvedere per la gestione delle sedi secondarie della C.I.T. in relazione alle presenti contingenze;

Decreta:

Art. 1

Limitatamente ai rapporti interni con le sedi ed agenzie comprese nel territorio sopra indicato, il Commissario può delegare la firma dell'ente ad un impiegato superiore che abbia grado di direttore di sede.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151, 1 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Commissario Straordinario della Banca d'Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. 11 Giugno 1936, n. 1067 col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;
Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Arturo Atti fu Carlo, Consigliere Superiore anziano della Banca d'Italia, è nominato Commissario della Banca stessa per il territorio liberato.

Art. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

che normalmente spettano agli organi [illegible] collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[illegible] 2 gennaio 1944

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 1 febbraio 1944

Nomina del Commissario della C. I. T.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;
Visti i RR. DD. 6 agosto 1926, n. 1430 e 17 febbraio 1927, n. 226;
Ritenuta la necessità di provvedere per la gestione delle sedi secondarie della C.I.T. in relazione alle presenti contingenze;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Comm. Enrico Lanza è nominato Commissario della società anonima per azioni « Compagnia Italiana Turismo » — C.I.T. — costituita con atti a regito notaio Metello Mencarelli di Roma in data 17 marzo e 1 aprile 1927, registrati in Roma il 20 marzo 1927 al n. 1238, per provvedere alla gestione delle agenzie e sedi secondarie nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro funzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nei territori liberati la rappresentanza e la firma legale della Società e vi sostituisce

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Commissario Straordinario della Banca d'Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. 11 Giugno 1936, n. 1067 col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;
Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Arturo Atti fu Carlo, Consigliere Superiore anziano della Banca d'Italia, è nominato Commissario della Banca stessa per il territorio liberato.

Art. 2

Il Commissario rappresenta la Banca d'Italia ed ha la firma dell'Istituto. Egli riassume in sè le funzioni ed esercita i poteri che, ai sensi dello Statuto, sono propri del Consiglio Superiore, del Governatore, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale della Banca. Le deliberazioni di cui ai paragrafi 1°, 2°, 3° 16° e 17° dell'art. 20 dello Statuto della Banca d'Italia non saranno efficaci fin quando non abbiano riportato la approvazione espressa del Ministro delle Finanze.

Art. 3

Il Commissario può essere coadiuvato da un Vice-Commissario, da nominarsi con Decreto del Capo del Governo, che ne preciserà le funzioni ed i poteri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Art. 4

Limitatamente ai rapporti interni con le Sedi, succursali ed Agenzie il Commissario può delegare la firma dell'Istituto ad un impiegato superiore che abbia grado di Direttore di Sede.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151, 2 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944.

Nomina del Vice-commissario della Banca d' Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. 11 giugno 1936, n. 1067 col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8 B;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto del 2 febbraio 1944, col quale veniva nominato un Commissario alla Banca d'Italia;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del Vice-commissario della Banca stessa;

DECRETA:

Art. 1

Il Cav. Uff. Rag. Ademeto Pettinari fu Guglielmo è nominato Vice commissario della Banca d'Italia per il territorio liberato.

Art. 2

Il Vice-commissario coadiuva il Commissario nello esercizio delle sue attribuzioni, cura in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle Filiali ed ha la firma dell'Istituto nei rapporti con le Filiali stesse.

Art. 3

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Commissario Straordinario del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. L. 27 gennaio 1944, n. 22;

Decreta:

Art. unico

Il Signor Cesare Ricciardi è nominato Commissario Straordinario del Banco di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151, 2 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Direttore Generale del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 33 dello Statuto del Banco di Napoli approvato con Decreto 30 aprile 1938 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente Decreto il Sig. Rag. Giuseppe Frignani cessa dalla carica di Direttore Generale del Banco di Napoli.

Art. 2

Il Signor Rag. Arturo Rossignoli è nominato Direttore Generale del Banco di Napoli.

Art. 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944.

Visto il proprio decreto del 2 febbraio 1944, col quale veniva nominato un Commissario alla Banca d'Italia;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del Vice-commissario della Banca stessa:

DECRETA:

Art. 1

Il Cav. Uff. Rag. Admeto Pettinari fu Guglielmo è nominato Vice-commissario della Banca d'Italia per il territorio liberato.

Art. 2

Il Vice-commissario coadiuva il Commissario nello esercizio delle sue attribuzioni, cura in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle Filiali ed ha la firma dell'Istituto nei rapporti con le Filiali stesse.

Art. 3

Il Commissario della Banca d'Italia, con propria deliberazione, potrà demandare al Vice Commissario la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Direttore Generale del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 33 dello Statuto del Banco di Napoli approvato con Decreto 30 aprile 1938 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente Decreto il Sig. Rag. Giuseppe Frignani cessa dalla carica di Direttore Generale del Banco di Napoli.

Art. 2

Il Signor Rag. Arturo Rossignoli è nominato Direttore Generale del Banco di Napoli.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151, 2 febbraio 1944.

BADOGLIO

TESTI VITTORIO, gerente

LINOTYPOGRAFIA M. SPADAFORA — SALERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

M E M O R A N D U M

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale n. 9 of 23 Feb 1944.

TO : CLO HQ ACC.

The above issue of the GU. contains the following legislation:

1 RD law 27 Jan 44 n. 52. Establishment of a Section of the Supreme Military Tribunal in the liberated territories of Italy.

2 RD Law 27 Jan 44 n. 53. Modifications of the consolidated laws on the status of the army noncommissioned officers.

3 RD 27 Jan 44 n. 54. Conferring of medals for voluntary war service upon military and civil personnel who subsequent to 8 Sept 1943 have moved from German held territories into liberated territories for the purpose of placing themselves under the orders of the National Government.

4 RD 31 Jan 44 n. 55. Temporary repeal of provisions contained in Art. 101 of the RD 30 Dec 1923 n. 2960.

5 RD 31 Jan 44 n. 56. Increase in selling prices of edible salt sold as supplies for ships.

6 Ministerial decree 5 Feb 1944. Rules for application of the RD 31 Jan 44 n.41 on refund to collectors of direct taxes of increased collection expenses.

7 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Organization for War Orphans. (General Ugo SPREGA).

8 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations of War Veterans (General NICCOLO GIACCHI).

9 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations for Mutilated and Invalids of War. (Lt. Col. Francesco Paolo MARCECA).

10 Decree of the Chief Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Associations for the protection and assistance to War Invalids. (Avvocato DONATO NORMANDO).

11 Decree of the Chief of Government 1 Feb 44. Appointment of the Commissioner of C.I.T. (Compagnia Italiana Turismo). (Commissioner Notary METELLO MICARELLI).

7 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Organization for War Orphans. (General Ugo SPREGA).

8 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations of War Veterans (General NICCOLO CIACCHI).

9 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations for Mutilated and Invalids of War. (Lt. Col. Francesco Paolo MARCECA).

10 Decree of the Chief Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Associations for the protection and assistance to War Invalids. (Avvocato DONATO NORMANDO).

11 Decree of the Chief of Government 1 Feb 44. Appointment of the Commissioner of C.I.T. (Compagnia Italiana Turismo). (Commissioner Notary METELLO MENCARELLI).

12 Decree of the Chief of Government 2 Feb 44. Appointment of a Commissioner Extraordinary of the Bank of Italy (Comm. Arturo ATTI, Senior Superior Counsellor of the Bank of Italy).

13 Decree of the Chief of Government 12 Feb 44. Appointment of a Vice Commissioner of the Bank of Italy (Cav. Uff. PETTINARI).

14 Decree of the Chief of Government 2 Feb 44. Appointment of Commissioner Extraordinary of the Bank of Naples. (Sig. CESARE RICCIARDI).

Notes on the above legislation

Ref 1 The Section of the Supreme Military Tribunal will sit at Ostuni (Provincia Brindisi) and shall be composed of a president (at least a general of Army Corps) and of 12 judges (7 generals of not lower rank than generals of divisions or equivalent rank, one military judge-magistrate of equal rank belonging to J.A.G. Corps, 4 ordinary magistrates of not lower than 5th grade). The bench will consist of the president and four judges. 20145

Para (g) of the rules for reopening of Italian Military Tribunals prepared by CLO, HQ ACC reads :

Until it is possible to constitute the Tribunale Supremo Militare all

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

appeals from an Italian Military Tribunal shall be addressed to the Military Governor who may set aside any conviction or suspend, reduce or commute the sentence or order a new trial."

It would appear that in view of this decree para (g) will have to be amended.

The intention to set up the Section of the Supreme Military Tribunal has been communicated to Gen. Taylor by Gen. Alberti (letter n.259, 29 Dec 43) and Gen. Camillo MERCALLI was mentioned as candidate for the office of Presidency of the court.

Ref 2 This modification permits NCO to be reduced by the Ministry of War to the rank of private for incompetence.

Ref 3 No comments.

Ref 4 This decree permits temporary and obligatory transfers of employees from one Central Administrative office to another, etc.

Ref 5 100% increase in selling price of salt for certain purposes (Food, supply).

Ref 6 Executive instructions for application of RDL 31 Jan 44 n. 41 published in GU n.7. (Finance).

Ref 7, 8, 9, 10, 11, No comments. (Interior, Public Health, Industry)

Ref 12, 13, 14, 15 (Finance). Decrees under 13, 14, 15 will be republished in AMG territory at the request of the Finance Subcommission.

ES/gmf

29 Feb 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 812587

CONFIDENTIAL.

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

Administrative Section

47/AS

5 Mar 44.

SUBJECT : Italian Legislation

TO : Executive Commissioner
VI Sections
Independant Sub-Commissions.

1 Italian legislation in unoccupied territory is promulgated by publication of Decrees in GAZZETTA UFFICIALE, the latest copy of which No 9 has already been distributed.

2 In order to avoid duplication and to have legislation in occupied teritory when so desired in line with decrees so published, the Legal Sub Comm have made the following arrangements with the Ministry of Justice:

a That when the GAZZETTA UFFICIALE is published, a space will be left at the end to allow an endorsement to be made stating which of the decrees set out are also to be effective in occupied Territory.

b That the printing blocks will be kept set up for a short period to allow for perusal by ACC and the addition of the endorsement.

3 To implement this it is necessary to decide rapidly which of the decrees shall be effective in occupied territory; the following procedure has been agreed:

a The Legal Sub Comm will prepare a translation of the titles and import of the Decrees.

b The translation at 3 a above together with copies of each number of the GAZZETTA will be forwarded to the Executive Commissioner and to each Section by the Legal Sub Comm.

c Upon receipt, Sub Comms will at once peruse and forward as at 3 d below a return showing which decrees they recommend should be included in the endorsement together with their reasons.

d i The return as at 3 c above will be made by Sub Comms at Salerno to the Adm Sec, and by Sub Comms at Naples to the Executive Commissioner

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

b That the printing blocks will be kept set up for a short period to allow for perusal by ACC and the addition of the endorsement.

3 To implement this it is necessary to decide rapidly which of the decrees shall be effective in occupied territory; the following procedure has been agreed:

a The Legal Sub Comm will prepare a translation of the titles and import of the Decrees.

b The translation at 3 a above together with copies of each number of the GAZZETTA will be forwarded to the Executive Commissioner and to each Section by the Legal Sub Comm.

c Upon receipt, Sub Comms will at once peruse and forward as at 3 d below a return showing which decrees they recommend should be included in the endorsement together with their reasons.

d i The return as at 3 c above will be made by Sub Comms at Salerno to the Adm Sec, and by Sub Comms at Naples to the Executive Commissioner through their Section.

ii The date by which returns will be made will in future be notified by the Legal Sub Comm when forwarding the GAZZETTA UFFICIALE.

e The Executive Commissioner and the VP Adm Sec will consolidate the returns and forward them to the Legal Sub Comm for inclusion in the endorsement.

4 Attached is a translation of GAZZETTA No 9 referred to in para 1. returns regarding this will be made by 1600 hours, Tues 7 Mar 44.

Distribution to Sections to allow:

Sections (2)
Sub-Comms (1)

HENRY W. STONE,
Capt.USNR.
Deputy Chief Commissioner.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale n. 9 of 23 Feb 1944.

TO : CLO HQ ACC.

The above issue of the GU. contains the following legislation:

1 RD law 27 Jan 44 n. 52. Establishment of a Section of the Supreme Military Tribunal in the liberated territories of Italy.

2 RD Law 27 Jan 44 n. 53. Modifications of the consolidated laws on the status of the army noncommissioned officers.

3 RD 27 Jan 44 n. 54. Conferring of medals for voluntary war service upon military and civil personnel who subsequent to 8 Sept 1943 have moved from German held territories into liberated territories for the purpose of placing themselves under the orders of the National Government.

4 RD 31 Jan 44 n. 55. Temporary repeal of provisions contained in Art. 101 of the RD 30 Dec 1923 n. 2960.

5 RD 31 Jan 44 n. 56. Increase in selling prices of edible salt sold as supplies for ships.

6 Ministerial decree 5 Feb 1944. Rules for application of the RD 31 Jan 44 n.41 on refund to collectors of direct taxes of increased collection expenses.

7 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Organization for War Orphans. (General Ugo SPREGA).

8 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations of War Veterans (General NICCOLO GIACCHI).

9 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations for Mutilated and Invalids of War. (Lt. Col. Francesco Paolo MARCECA).

10 Decree of the Chief Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Associations for the protection and assistance to War Invalids. (Avvocato DONATO NORMANDO).

11 Decree of the Chief of Government 1 Feb 44. Appointment of the Commissioner of C.I.T. (Compagnie Italiana Turismo). (Commissioner Notary METELLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

Jan 44 n.41 on refund to collectors of direct taxes or increased collection expenses.

7 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Organization for War Orphans. (General Ugo SPREGA).

8 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations of War Veterans (General NICCOLO GIACCHI).

9 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations for Mutilated and Invalids of War. (Lt. Col. Francesco Paolo MARCEGA).

10 Decree of the Chief Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Associations for the protection and assistance to War Invalids. (Avvocato DONATO NORMANDO).

11 Decree of the Chief of Government 1 Feb 44. Appointment of the Commissioner of C.I.T. (Compagnia Italiana Turismo). (Commissioner Notary METELLO MENARELLI).

12 Decree of the Chief of Government 2 Feb 44. Appointment of a Commissioner Extraordinary of the Bank of Italy (Comm. Arturo ATTI, Seniore Superior Counsellor of the Bank of Italy).

13 Decree of the Chief of Government 12 Feb 44. Appointment of a Vice Commissioner of the Bank of Italy (Cav. Uff. PETTINARI).

14 Decree of the Chief of Government 2 Feb 44. Appointment 20 Commissioner Extraordinary of the Bank of Naples. (Sig. CESARE RICCIARDI).

Notes on the above legislation

Ref 1 The Section of the Supreme Military Tribunal will sit at Ostuni (Provincia Brindisi) and shall be composed of a president (at least a general of Army Corps) and of 12 judges (7 generals of not lower rank than generals of divisions or equivalent rank, one military judge-magistrate of equal rank belonging to J.A.G. Corps, 4 ordinary magistrates of not lower than 5th grade). The bench will consist of the president and four judges.

Para (g) of the rules for reopening of Italian Military Tribunals prepared by CLO, HQ ACC reads :

"Until it is possible to constitute the Tribunale Supremo Militare all

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

appeals from an Italian Military Tribunal shall be addressed to the Military Governor who may set aside any conviction or suspend, reduce or commute the sentence or order a new trial."

It would appear that in view of this decree para (g) will have to be amended.

The intention to set up the Section of the Supreme Military Tribunal has been communicated to Gen. Taylor by Gen. Alberti (letter n.259, 29 Dec 43) and Gen. Camillo MERCALLI was mentioned as candidate for the office of Presidency of the court.

Ref 2 This modification permits NCO to be reduced by the Ministry of War to the rank of private for incompetence.

Ref 3 No comments.

Ref 4 This decree permits temporary and obligatory transfers of employees from one Central Administrative office to another, etc.

Ref 5 100% increase in selling price of salt for certain purposes (Food, supply).

Ref 6 Executive instructions for application of RDL 31 Jan 44 n. 41 published in GU n.7. (Finance).

Ref 7, 8, 9, 10, 11. No comments. (Interior, Public Health, Industry)

Ref 12, 13, 14, 15 (Finance). Decrees under 13, 14, 15 will be republished in AMG territory at the request of the Finance Subcommission.

ES/gmf

29 Feb 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno - Sabato 19 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le « Gazzette Ufficiali » e le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nelle Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente . . . . . Pag. 49

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni . . . . . Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di resto costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo. Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica. Pag. 51

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, N. 46.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 50.

Norme relative alla nomina dei Rettori delle Università e dei Presidi di Facoltà e Scuole . . . . . Pag. 55

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 51.

Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale Pag. 56

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - Serie speciale -.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente . . . . . Pag. 49

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni . . . . . Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo. Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica. Pag. 51

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, N. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione Pag. 52

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 47.

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore. Pag. 53

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 48.

Istituzione di una sessione straordinaria di esami presso la R. Università di Bari . . . . . Pag. 54

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 49.

Estensione all'anno scolastico 1943-1944 del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704 . . . . Pag. 55

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 50.

Norme relative alla nomina dei Rettori delle Università e dei Presidi di Facoltà e Scuole . . . . . Pag. 55

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 51.

Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale Pag. 56

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 278 Cod. Proc. Pen.;
Ritenuto che è necessario provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra,
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5 B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 2042

L'art. 278 del codice di proc. pen. è così modificato:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La libertà provvisoria può essere concessa a norma dell'articolo precedente in ogni stato dell'istruzione e grado del giudizio, anche in pendenza del giudizio di cassazione, quando si tratti di condannato a pena detentiva non superiore ad anni quattro e, ove si tratti di pena maggiore, quando la pena residuale non superi l'anno.

La concessione del beneficio spetta al giudice della sentenza impugnata per il ricorso in cassazione.

Tale facoltà non potrà essere esercitata dopo il terzo mese dalla riapertura della Corte di Cassazione.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con R. D. 5-6-1941, n. 874, gli atti relativi a sequestri e pignoramenti di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensioni ed altri assegni di quiescenza, dovuti agli impiegati ed ai salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo ed al personale dipendente dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, devono essere notificati nei modi previsti dall'art. 69 della legge per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18-11-1923, n. 2440)

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto, (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra di provvedere all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918716

- serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 43

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni approvato con R. D. 5 giugno 1941, n. 874;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere per causa di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia ed per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

In temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del sopracitato Testo Unico delle norme sul sequestro, [illegible] Legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra di provvedere all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le merci soggette a tesseramento o di largo consumo sequestate in occasione dell'accertamento di un reato contro la disciplina dei consumi, se appartengono all'imputato e se sono deteriorabili, debbono essere immediatamente restituite al consumo, quando la legge non ne disponga l'invio agli ammassi. A tale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

scopo, l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha accertato il reato, avverte nel più breve termine possibile il Prefetto della provincia che ordina la distribuzione delle merci sequestrate agli enti da lui designati.

Ove si tratti di merci molto deperibili e non si possa ricevere tempestivamente l'ordine di distribuzione, l'ufficiale di polizia giudiziaria potrà destinare tali merci all'ente che ne abbia maggiore bisogno in rapporto alle sue finalità.

Art. 2

Quando è ordinata la confisca, la restituzione al consumo è disposta, a richiesta del Pubblico Ministero o del Pretore competente per l'esecuzione, dal Prefetto il quale designa gli enti cui le merci devono essere assegnate.

Art. 3

In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti gli enti designati devono corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia.

Il ricavato della vendita deve essere in ogni caso depositato sopra un libretto postale infruttifero intestato all'autorità giudiziaria procedente.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 45.

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 238 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

Anche fuori dei casi di flagranza, quando non vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura e possono altresì fermare le persone la cui condotta appaia particolarmente pericolosa per l'ordine sociale o la sicurezza pubblica. In tali casi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono trattenere i fermati in camera di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario per il loro interrogatorio e debbono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali, ed in queste, solo se esiste la cella di isolamento; in caso contrario, il fermato sarà tradotto nelle carceri giudiziarie. La comunicazione del fermo, con la specificazione dei motivi per cui è stato operato, deve essere fatta al procuratore del Re del luogo ove il reato è stato commesso od al pretore, se il reato si è verificato fuori della sede del tribunale. Nel caso di fermo di persona pericolosa per l'ordine sociale o per la sicurezza pubblica, la comunicazione sarà fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo.

Art. 2

All'art. 238 codice procedura penale segue l'art. 238 bis.

Spetta all'autorità giudiziaria, alla quale il fermo è stato comunicato, convalidarlo per iscritto.

Il fermo non potrà mai protrarsi oltre il settimo giorno dalla sua esecuzione.

Le sanzioni disciplinari, indipendentemente dallo esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato, per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, sa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

Art. 3

In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti gli enti designati devono corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia.

Il ricavato della vendita deve essere in ogni caso depositato sopra un libretto postale infruttifero intestato all'autorità giudiziaria procedente.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli art. 224 e 238 codice di procedura penale;

Ritenuta la necessità di provvedere a causa delle contingenze belliche;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

curezza pubblica. In tali casi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono trattenere i fermati in camera di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario per il loro interrogatorio e debbono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali, ed in queste, solo se esiste la cella di isolamento; in caso contrario, il fermato sarà tradotto nelle carceri giudiziarie. La comunicazione del fermo, con la specificazione dei motivi per cui è stato operato, deve essere fatta al procuratore del Re del luogo ove il reato è stato commesso od al pretore, se il reato si è verificato fuori della sede del tribunale. Nel caso di fermo di persona pericolosa per l'ordine sociale o per la sicurezza pubblica, la comunicazione sarà fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo.

Art. 2

All'art. 238 codice procedura penale segue l'art. 238 bis.

Spetta all'autorità giudiziaria, alla quale il fermo è stato comunicato, convalidarlo per iscritto.

Il fermo non potrà mai protrarsi oltre il settimo giorno dalla sua esecuzione.

Le sanzioni disciplinari, indipendentemente dallo esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato, per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, saranno applicate ai sensi dell'art. 229 codice procedura penale dal procuratore generale presso la corte di appello nel termine di giorni venti dalla denuncia che il procuratore del Re, sotto la sua personale responsabilità, è tenuto a fargli per la riconosciuta illegalità del fermo ovvero per la mancata traduzione del fermato nelle carceri, subito dopo il di lui interrogatorio.

Il procuratore del Re, ove ricorra la ipotesi di cui sopra, procederà per citazione direttissima, applicando, ove si tratti di un reato di competenza del pretore, il disposto dell'art. 31 capoverso codice procedura penale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Il procuratore del Re deve trasmettere ogni sette giorni al procuratore generale, con le sue osservazioni, l'elenco degli individui fermati e rinchiusi nelle carceri, che il direttore delle carceri giudiziarie o il pretore, quale direttore delle carceri mandamentali, sono a loro volta tenuti ad inviargli ogni sette giorni. All'elenco saranno uniti i verbali di fermo.

Delle denuncie e degli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nel caso di inosservanza di queste norme, il procuratore generale deve informare dettagliatamente il Ministero della Giustizia.

Art. 3

L'art. 224 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

Nella flagranza del reato (art. 237 C. P. P.) o nel caso di evasione (art. 385 C. P.), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale e domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato e che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tali casi si osservano, per quanto è possibile, le norme sull'istruzione formale.

Nel caso di perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria a termine dell'art. 224, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve enunciare dettagliatamente nel processo verbale il motivo per il quale ha proceduto in tempo di notte alla perquisizione personale o domiciliare. Il processo verbale sarà trasmesso al procuratore del Re che accerterà il concorso degli estremi voluti dalla legge per tale perquisizione di carattere eccezionale. Ove tali estremi facciano difetto, il procuratore del Re, sotto la propria personale responsabilità, accerterà se ricorra la ipotesi dell'applicazione dell'art. 609 C. P., nel quale caso procederà col rito della citazione direttissima ed applicherà l'art. 31 capov. C.P.P. Riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 229 C.P.P., la quale per altro non potrà avvenire se non al termine del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Nel caso di violazione colposa delle norme relative

Quando la perquisizione domiciliare non possa essere compiuta perchè non ricorre alcuno dei casi di flagranza di reato, l'abitazione sarà piantonata e sarà impedito a chicchessia di uscirne senza giustificato motivo sino all'inizio delle operazioni.

Ogni disposizione contraria al presente decreto-legge è abrogata.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1 B.)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, n. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 25 giugno 1940, n. 954;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere, nelle verificatesi temporanee deficienze delle «marche Cicerone», ugualmente, alla riscossione dei contributi di previdenza a favore degli avvocati e procuratori;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

notte a perquisizione personale e domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato e che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tali casi si osservano, per quanto è possibile, le norme sull'istruzione formale.

Nel caso di perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria a termine dell'art. 224, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve enunciare dettagliatamente nel processo verbale il motivo per il quale ha proceduto in tempo di notte alla perquisizione personale o domiciliare. Il processo verbale sarà trasmesso al procuratore del Re che accerterà il concorso degli estremi voluti dalla legge per tale perquisizione di carattere eccezionale. Ove tali estremi facciano difetto, il procuratore del Re, sotto la propria personale responsabilità, accerterà se ricorra la ipotesi dell'applicazione dell'art. 609 C. P., nel quale caso procederà col rito della citazione direttissima ed applicherà l'art. 31 capov. C.P.P.. Riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 229 C.P.P., la quale per altro non potrà avvenire se non al termine del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Nel caso di violazione colposa delle norme relative alle perquisizioni, il Procuratore del Re riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 229 C.P.P., che dovrà avvenire sempre nel termine di giorni venti dalla comunicazione. La perquisizione in tempo di notte ad iniziativa della polizia giudiziaria è vietata in ogni altro caso, compreso quello previsto dall'art. 41 della legge di pubblica sicurezza, nel quale occorrerà che essa sia autorizzata dal procuratore del Re o dal pretore competenti per territorio con decreto motivato, dopo la enunciazione degli indizi e delle ragioni di sospetto che gravano a carico dell'individuo a cui danno deve procedersi alla perquisizione.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B.)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, n. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 25 giugno 1940, n. 954;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere, nelle verificatesi temporanee deficienze delle «marche Cicerone», ugualmente, alla riscossione dei contributi di previdenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nelle circoscrizioni giudiziarie in cui mancano o vengono a mancare per le contingenze di guerra le marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori previste dal R. D. 25 giugno 1940, n. 954, il contri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

buto relativo si riscuote applicando sugli atti prescritti apposite bollette di riscossione staccate da blocchetti a madre e figlia.

Art. 2

I blocchetti sono di cento pagine ciascuno, numerate nella madre e nella figlia. Ogni pagina deve avere complessivamente la lunghezza di 6 cm. e la larghezza di cm. 4; la pagina sarà perforata al centro nel senso della larghezza, in modo che, effettuando il distacco della «figlia», questo risulti di cm. 3 x 4.

Art. 3

I blocchetti devono portare sulla copertina lo stemma dello Stato; ogni pagina sia sulla madre che sulla figlia indicherà a lettere stampate la somma da riscuotersi a titolo di contributo e porterà la seguente scritta: «marca Cicerone».

I blocchetti saranno distinti secondo il vario valore delle marche attualmente in vigore.

Art. 4

Su ogni pagina del blocchetto saranno apposti la firma del segretario del Sindacato e il bollo del Sindacato in modo che parte della firma e parte del bollo rimangano impresse sulla bolletta madre e sulla figlia.

Art. 5

I blocchetti saranno forniti a proprie spese dai Sindacati professionali degli avvocati e procuratori esistenti presso ciascun Tribunale alla cancelleria giudiziaria del circondario, che provvederà alla distribuzione dei blocchetti alle Preture dipendenti, e, nelle sedi delle Corti d'Appello, anche a quella delle Corti.

Ogni consegna di blocchetti sarà accompagnata dalla relativa distinta firmata dal segretario del sindacato.

Art. 6

I Cancellieri sono incaricati della riscossione dei con-

Art. 8

Si osserveranno tutte le altre norme in vigore che non siano contrarie al presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 47.

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 810787

I blocchetti devono portare sulla copertina lo stemma dello Stato; ogni pagina sia sulla madre che sulla figlia indicherà a lettere stampate la somma da riscuotersi a titolo di contributo e porterà la seguente scritta: « marca Cicerone ».

I blocchetti saranno distinti secondo il vario valore delle marche attualmente in vigore.

Art. 4

Su ogni pagina del blocchetto saranno apposti la firma del segretario del Sindacato e il bollo del Sindacato in modo che parte della firma e parte del bollo rimangano impresse sulla bolletta madre e sulla figlia.

Art. 5

I blocchetti saranno forniti a proprie spese dai Sindacati professionali degli avvocati e procuratori esistenti presso ciascun Tribunale alla cancelleria giudiziaria del circondario, che provvederà alla distribuzione dei blocchetti alle Preture dipendenti, e, nelle sedi delle Corti d'Appello, anche a quella delle Corti.

Ogni consegna di blocchetti sarà accompagnata dalla relativa distinta firmata dal segretario del sindacato.

Art. 6

I Cancellieri sono incaricati della riscossione dei contributi.

Essi applicheranno sugli atti giudiziari la bolletta che deve essere distaccata dal bollettario solo al momento dell'uso, seguendo la linea di perforazione esistente tra la bolletta madre e quella figlia.

Art. 7

I versamenti delle somme ricavate saranno effettuati sul conto corrente postale già esistente con l'Ente Nazionale di Previdenza in Roma.

I Cancellieri dirigenti ogni quindici giorni comunicheranno ai sindacati fornitori i versamenti effettuati e restituiranno agli stessi i tronconi dei blocchetti esauriti, trattenendo le distinte di cui al capoverso dell'art. 5.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. **47.**

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per gli studenti provenienti da Istituti d'istruzione media del territorio occupato, sprovvisti dei documenti prescritti dall'art. 1 comma 2, lettere a) e b) del R. decreto 4 giugno 1938 n. 1269, la immatricolazione nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore può essere fatta in base a dichiarazione scritta, autenticata da pubblico ufficiale e contenente le complete ed esatte generalità del richiedente, con la quale lo stesso precisi il titolo di studio conseguito ed il relativo Istituto.

Sarà parimenti dato corso su presentazione di una dichiarazione dell'interessato, autenticata da pubblico ufficiale e attestante la sua situazione amministrativa e didattica, in luogo del foglio di congedo previsto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

dall'art. 9 dell'anzidetto R.D., al trasferimento da una ad altra sede degli studenti di Università o Istituti superiori, in corso di studi, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma che precede.

Art. 2

Le immatricolazioni ed i trasferimenti di cui allo art. 1 sono disposti con riserva, salvo conferma, non appena, su presentazione da parte dell'interessato dei documenti prescritti, sarà accertata la verità delle dichiarazioni fatte.

Con la stessa espressa riserva si provvederà al rilascio dei relativi atti di carriera scolastica.

A tal fine è fatto obbligo all'interessato di depositare presso la Segreteria dell'Università appena possibile e, in ogni caso, non oltre il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, i titoli ed i certificati richiesti dal R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 3

Le false dichiarazioni sono punite con le pene comminate dall'art. 496 del Codice Penale, salve le sanzioni di cui all'art. 16, comma 2, lettera b) del R.D. 20 giugno 1935, n. 1071.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministero per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 48.

Istituzione di una sessione straordinaria di esami presso la R. Università di Bari.

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Presso la R. Università di Bari è istituita una sessione straordinaria di esami per i corsi di studio di seguito indicati e limitatamente a quelle discipline per le quali, a giudizio delle Autorità Accademiche, potranno costituirsi commissioni esaminatrici.

Corso di studio per il diploma di Statistica;
Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche e demografiche;
Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche ed attuariali;
Corso di studio per la laurea in Lettere;
Corso di studio per la laurea in Filosofia;
Corso di studio per la laurea in Materie letterarie;
Corso di studio per la laurea in Pedagogia;
Corso di studio per la laurea in Chimica;
Corso di studio per la laurea in Scienze matematiche;
Corso di studio per la laurea in Scienze naturali;
Biennio propedeutico per la laurea in Ingegneria;
Biennio propedeutico per la laurea in Architettura;
Corso di studio per la laurea in Medicina veterinaria: limitatamente al primo biennio.

Art. 2

La sessione di esami avrà la durata di un mese.

Essa è riservata agli studenti di altre Università impossibilitati a raggiungerle, ed è limitata agli esami di profitto. Il risultato di questi sarà definitivo dopo che le Università di provenienza avranno accertata la regolarità della situazione scolastica degli studenti.

Art. 3

Le Autorità Accademiche della Università di Bari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

si dalla cessazione dello stato di guerra, [illegible] certificati richiesti dal R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 3

Le false dichiarazioni sono punite con le pene comminate dall'art. 496 del Codice Penale, salve le sanzioni di cui all'art. 16, comma 2., lettera b) del R.D. 20 giugno 1935, n. 1071.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministero per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 48.

Istituzione di una sessione straordinaria di esami presso la R. Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. Decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il R. Decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Visto il R. Decreto 13 luglio 1939, n. 1168;

e demografiche;

Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche ed attuariali;

Corso di studio per la laurea in Lettere;

Corso di studio per la laurea in Filosofia;

Corso di studio per la laurea in Materie letterarie;

Corso di studio per la laurea in Pedagogia;

Corso di studio per la laurea in Chimica;

Corso di studio per la laurea in Scienze matematiche;

Corso di studio per la laurea in Scienze naturali;

Biennio propedeutico per la laurea in Ingegneria;

Biennio propedeutico per la laurea in Architettura;

Corso di studio per la laurea in Medicina veterinaria: limitatamente al primo biennio.

Art. 2

La sessione di esami avrà la durata di un mese.

Essa è riservata agli studenti di altre Università impossibilitati a raggiungerle, ed è limitata agli esami di profitto. Il risultato di questi sarà definitivo dopo che le Università di provenienza avranno accertata la regolarità della situazione scolastica degli studenti.

Art. 3

Le Autorità Accademiche della Università di Bari sono facoltate, limitatamente alla predetta sessione straordinaria di esami, a nominare commissioni esaminatrici in maniera difforme da quella indicata dallo art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 4

Per essere ammessi alla sessione di esame è necessario comprovare la qualità di studente universitario, mediante esibizione della tessera di riconoscimento, o del libretto di iscrizione, ovvero di altro documento ritenuto equivalente dal Rettore dell'Università.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ciascuno ammesso dovrà rilasciare dichiarazione scritta, sotto pena di sanzioni disciplinari ed eventualmente penali, circa la regolarità della propria iscrizione presso la Università di provenienza.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 49.

Estensione all'anno scolastico 1943 - 1944 del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Per l'anno scolastico 1943-44 sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 50.

Norme relative alla nomina dei Rettori delle Università e dei Presidi di Facoltà e Scuole.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto - Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto - Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I Rettori delle Università ed i Direttori degli Istituti di istruzione superiore sono nominati, con decreto reale, su proposta del Ministro per l'Educazione Nazionale, tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Università od Istituto, sopra una terna formata dal Corpo accademico composto dai professori ordinari e straordinari.

A parità di voti entrano nella terna i più anziani di grado e, a parità di anzianità di grado, i più anziani di età.

Art. 2

I presidi di Facoltà e Scuole sono nominati con decreto ministeriale sopra una terna formata dal Consiglio della Facoltà o Scuola e composta da professori ordinari della stessa Facoltà o Scuola.

Ove il numero degli ordinari non sia sufficiente a formare la terna, vi concorrono i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole incaricati dell'insegnamento nella Facoltà o Scuola per la quale si provvede.

Art. 3

Tutte le disposizioni incompatibili col presente de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787018

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 49.

Estensione all'anno scolastico 1943 - 1944 del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Per l'anno scolastico 1943-44 sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 50.

Norme per la nomina dei Rettori delle Università e dei Direttori degli Istituti di istruzione superiore

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I Rettori delle Università ed i Direttori degli Istituti di istruzione superiore sono nominati, con decreto reale, su proposta del Ministro per l'Educazione Nazionale, tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Università od Istituto, sopra una terna formata dal Corpo accademico composto dai professori ordinari e straordinari.

A parità di voti entrano nella terna i più anziani di grado e, a parità di anzianità di grado, i più anziani di età.

Art. 2

I presidi di Facoltà e Scuole sono nominati con decreto ministeriale sopra una terna formata dal Consiglio della Facoltà o Scuola e composta da professori ordinari della stessa Facoltà o Scuola.

Ove il numero degli ordinari non sia sufficiente a formare la terna, vi concorrono i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole incaricati dell'insegnamento nella Facoltà o Scuola per la quale si provvede.

Art. 3

Tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto sono abrogate.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978576

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 51.

Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra di sospendere l'annuale sessione di esami di Stato per l'abilitazione professionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quelli per l'Interno e per l'Industria, Commercio e Lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per l'anno 1944 è sospesa la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2

A coloro che si trovino nelle condizioni di cui al seguente articolo 4, è rilasciato un certificato, sottoscritto dal Rettore o Direttore e dal Direttore amministrativo di una Università o Istituto universitario, attestante che la laurea o il diploma, abilita, a norma del presente decreto, e con la riserva di cui all'art. 6, all'esercizio di una delle professioni indicate nell'art. 1.
Il certificato suddetto costituisce titolo per l'iscrizione condizionata negli albi professionali.

Art. 3

Il certificato di abilitazione provvisoria è rilasciato dall'Università o Istituto presso il quale il candidato diploma in uno degli anni accademici precedenti e non abbiano potuto partecipare alle passate sessioni di esami di Stato per essersi trovati nella condizione: *a)* di arruolati volontari o trattenuti o richiamati alle armi o di mobilitati nelle formazioni della Croce Rossa Italiana o di internati durante l'attuale guerra o di confinati dal cessato regime; *b)* di residenti all'estero o nei territori già annessi all'Italia, rimpatriati dopo il 30 giugno 1941;
3. – a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma in uno degli anni accademici precedenti e siano stati dichiarati non idonei in una o più sessione di esami di Stato, semprechè non si tratti di inidoneità riportata in entrambe le sessioni del 1942 e del 1943.

Art. 5

Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione condizionata all'esercizio della professione, il candidato deve presentare domanda su carta legale al rettore o direttore dell'Università o Istituto, con la indicazione delle generalità complete e della residenza sua e della famiglia, unendo il titolo originale o il certificato di laurea o di diploma, ovvero il titolo originale accademico conseguito all'estero e convalidato nel Regno.
Alla domanda deve essere allegata la bolletta dalla quale risulti l'effettuato pagamento della tassa per la Opera Universitaria a favore dell'Università che rilascia il certificato.
Qualora l'Università che rilascia il certificato di abilitazione sia diversa da quella in cui il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma, essa dovrà versare, a suo tempo, l'importo della tassa stessa alla Università di provenienza del laureato o diplomato.

Art. 6

A cura del Ministero dell'Educazione Nazionale sarà indetta una sessione straordinaria di esami di Stato, riservata ai candidati che si avvalgano delle disposizioni del presente decreto.
Coloro i quali siano stati abilitati con riserva e non si siano presentati agli esami di Stato di cui al precedente comma o che in essi siano stati dichiarati non idonei decadono dall'abilitazione condizionata di cui all'art. 2. Ad essi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 69 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910780

fazione professionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quelli per l'Interno e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per l'anno 1944 è sospesa la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2

A coloro che si trovino nelle condizioni di cui al seguente articolo 4, è rilasciato un certificato, sottoscritto dal Rettore o Direttore e dal Direttore amministrativo di una Università o Istituto universitario, attestante che la laurea o il diploma, abilita, a norma del presente decreto, e con la riserva di cui all'art. 6, all'esercizio di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Il certificato suddetto costituisce titolo per l'iscrizione condizionata negli albi professionali.

Art. 3

Il certificato di abilitazione provvisoria è rilasciato dall'Università o Istituto presso il quale il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma o abbia ottenuto il riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero.

Qualora l'Università o Istituto, indicato nel comma precedente, si trovi in zona non retta dall'amministrazione del Regio Governo, il certificato di abilitazione provvisoria può essere rilasciato anche da Università o Istituto diverso.

Art. 4

L'Università o Istituto di cui all'art. 3 rilascia i certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale:

1. – a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma nell'anno accademico 1942-43;

2. – a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma in precedenza, ma non abbiano potuto sostenere gli esami di Stato per causa di forza maggiore, quali il richiamo alle armi, la prigionia, la deportazione, la perdita totale dei beni per distruzione o per occupazione nemica, la perdita totale della famiglia, unendo il titolo originale o il certificato di laurea o di diploma, ovvero il titolo originale accademico conseguito all'estero e convalidato nel Regno.

Alla domanda deve essere allegata la bolletta dalla quale risulti l'effettuato pagamento della tassa per la Opera Universitaria a favore dell'Università che rilascia il certificato.

Qualora l'Università che rilascia il certificato di abilitazione sia diversa da quella in cui il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma, essa dovrà versare, a suo tempo, l'importo della tassa stessa alla Università di provenienza del laureato o diplomato

Art. 6

A cura del Ministero dell'Educazione Nazionale sarà indetta una sessione straordinaria di esami di Stato, riservata ai candidati che si avvalgano delle disposizioni del presente decreto.

Coloro i quali siano stati abilitati con riserva e non si siano presentati agli esami di Stato di cui al precedente comma o che in essi siano stati dichiarati non idonei decadono dall'abilitazione condizionata di cui all'art. 2. Ad essi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 69 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — REALE — CORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

TESTI VITTORIO, *gerente*

Reinosi - Tip. del Commercio V. Ragosa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Mercoledì 16 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 30

Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato Pag. 38

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 31

Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati. Pag. 39

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 32

Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato. Pag. 40

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n.

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 % a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 368 e non corrisposti

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 28

Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi Pag. 44

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 29

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1943-1944. Pag. 46

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 30

Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale. Pag. 47

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 42

Reintegrazione a favore degli Esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione. Pag. 48

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785216

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » rivolgersi

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 29

Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato Pag. 38

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 31

Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati. Pag. 39

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 32

Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato. Pag. 40

REGIO DECRETO LEGGE 20 gennaio 1944, n. 33

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 % a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori. Pag. 40

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 34

Assunzione in servizio di pensionati dell'Amministrazione dello Stato. Pag. 41

REGIO DECRETO LEGGE 21 gennaio 1944, n. 35

Facoltà di fabbricazione dei biglietti di Stato in deroga alle norme di cui al regolamento allegato al R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874. Pag. 42

REGIO DECRETO LEGGE 21 gennaio 1944, n. 36

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale Pag. 42

REGIO DECRETO LEGGE 21 gennaio 1944, n. 37

Sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale Pag. 43

REGIO DECRETO LEGGE 21 gennaio 1944, n. 38

Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi Pag. 44

REGIO DECRETO LEGGE 21 gennaio 1944, n. 39

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1943-1944. Pag. 46

REGIO DECRETO LEGGE 21 gennaio 1944, n. 40

Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale. Pag. 47

REGIO DECRETO LEGGE 21 gennaio 1944, n. 41

Reintegrazione a favore degli Esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione. Pag. 48

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreti in data 11 andante S. M. il Re, considerato che a causa delle attuali contingenze i sottoindicati Ministri si trovano nella impossibilità di esercitare le loro funzioni, ha, su preposta del Capo del Governo, disposto la revoca:

— del Dr. Raffaele Guariglia dalla carica di Ministro degli Esteri;

— del Dr. Umberto Ricci dalla carica di Ministro dell'Interno;

— del Dr. Bartolini dalla carica di Ministro delle Finanze;

— del Generale Antonio Sorice dalla carica di Ministro della Guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

2011

1325

— del Dr. Leonardo Severi dalla carica di Ministro dell'Educazione Nazionale;

— del Dr. Antonio Romano dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;

— del Senatore Alessandro Brizi dalla carica di Ministro dell'Agricoltura e Foreste;

— del Generale Federico Amoroso dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;

Con decreti recanti uguale data S. M. il Re ha nominato, su proposta del Capo del Governo, i seguenti Ministri:

— per gli Affari Esteri: S. E. il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio;

— per l'Interno: S. E. l'Avv. Vito Reale;

— per le Finanze: S. E. Guido Jung;

— per la Guerra: S. E. il Generale Taddeo Orlando;

— per l'Educazione Nazle S. E. il Prof. Avv. Giovanni Cuomo;

— per i Lavori Pubblici: S. E. l'Avv. Raffaele De Caro;

— per l'Agricoltura e Foreste: S. E. l'Avv. Falcone Lucifero;

— per le Comunicazioni: S. E. il Prof. Avv. Tommaso Siciliani;

— per l'Industria, Commercio e Lavoro: S. E. il Prof. Epicarmo Corbino.

Con decreti del 15 andante S. M. il Re ha per gli stessi motivi, su proposta del Capo del Governo, revocato dalla carica di Ministro per la Grazia e Giustizia il Dr. Gaetano Azzariti ed ha accettato le dimissioni rassegnate dal Dr. Giuseppe De Santis dalla carica di Sottosegretario di Stato per il relativo Dicastero.

Con decreto di ugual data S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Ministro per la Grazia e Giustizia S. E. l'Avv. Ettore Casati.

LEGGI E DECRETI

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri della Marina e della Aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per la Guerra, per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e Foreste, per le Ferrovie, la Motorizzazione Civile ed i Trasporti in Concessione e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei seguenti territori, sin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata:

1) Territori a sud dei limiti settentrionali delle provincie di Salerno, Potenza e Bari;

2) Isola di Sicilia ed isole adiacenti, escluse le isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data indicata nell'art. 1, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di l

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

— per l'Interno: S. E. l'Avv. Vito Reale;

— per le Finanze: S. E. Guido Jung;

— per la Guerra: S. E. il Generale Taddeo Orlando;

— per l'Educazione Nazle S. E. il Prof. Avv. Giovanni Cuomo;

— per i Lavori Pubblici: S. E. l'Avv. Raffaele De Caro;

— per l'Agricoltura e Foreste: S. E. l'Avv. Falcone Lucifero;

— per le Comunicazioni: S. E. il Prof. Avv. Tommaso Siciliani;

— per l'Industria, Commercio e Lavoro: S. E. il Prof. Epicarmo Corbino.

Con decreti del 15 andante S. M. il Re ha per gli stessi motivi, su proposta del Capo del Governo, revocato dalla carica di Ministro per la Grazia e Giustizia il Dr. Gaetano Azzariti ed ha accettato le dimissioni rassegnate dal Dr. Giuseppe De Santis dalla carica di Sottosegretario di Stato per il relativo Dicastero.

Con decreto di ugual data S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Ministro per la Grazia e Giustizia S. E. l'Avv. Ettore Casati.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 30

Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il proclama n. 16 del Governo Militare Alleato;

per le Ferrovie, la Motorizzazione Civile e i Trasporti in Concessione e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei seguenti territori, sin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata:

1) Territori a sud dei limiti settentrionali delle provincie di Salerno, Potenza e Bari;

2) Isola di Sicilia ed isole adiacenti, escluse le isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data indicata nell'art. 1, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, l'11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE — DE SANTIS — JUNG — ORLANDO — CUOMO — DE CARO — SICILIANI — DI RAIMONDO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: BADOGLIO

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 912578

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 31.

Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione Italiana di territori già sottopost, allo stesso;
Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n.30;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri della Marina e della Aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con la cessazione della Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori Italiani già ad essa sottoposti tutti i proclami e le ordinanze finora emanate dal Generale Governatore militare delle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate, di cui al comma che precede, in virtù di detti proclami ed ordinanze, comprese le nomine e licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta in ogni caso piena validità agli effetti di legge, come se compiuti dal Governo Italiano.

Lo stato giuridico ed economico di coloro che siano stati assunti a pubblici uffici dal Governo Militare continuati e definiti da detti Tribunali, ai sensi di dette norme.

Art. 3

Chiunque entro il territorio Italiano liberato compia atti ostili o delitti contro il patrimonio in danno delle forze Militari Alleate e dei membri di esse o dei funzionari, rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico, sarà passibile delle pene previste dalle leggi penali italiane e sarà giudicato dai Tribunali Militari Alleati, secondo la propria procedura.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, salvo che si tratti di un Ufficiale o di un alto funzionario italiano, nel qual caso il Governo Italiano o la competente superiore Autorità locale sarà richiesta di cooperare negli atti cui si ritenga necessario procedere.

Art. 4

Qualora nel territorio Italiano liberato vengano istituite da parte delle forze Armate Alleate zone militari, sarà riserbato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti ed ordinanze.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 30;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri della Marina e della Aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per la Guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con la cessazione della Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori Italiani già ad essa sottoposti tutti i proclami e le ordinanze finora emanate dal Generale Governatore militare delle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate, di cui al comma che precede, in virtù di detti proclami ed ordinanze, comprese le nomine e licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta in ogni caso piena validità agli effetti di legge, come se compiuti dal Governo Italiano.

Lo stato giuridico ed economico di coloro che siano stati assunti a pubblici uffici dal Governo Militare Alleato sarà regolato a norma delle leggi Italiane.

Art. 2

Resta ugualmente ferma l'efficacia delle sentenze pronunciate dai Tribunali Militari Alleati che ad ogni effetto avranno valore come se pronunciate da Tribunali Italiani, a meno che non siano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o col consenso della Commissione Alleata.

I procedimenti presso i Tribunali militari Alleati per i reati precedentemente commessi, previsti dai proclami e dalle ordinanze di cui all'art. 2, saranno all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, salvo che si tratti di un Ufficiale o di un alto funzionario italiano, nel qual caso il Governo Italiano o la competente superiore Autorità locale sarà richiesta di cooperare negli atti cui si ritenga necessario procedere.

Art. 4

Qualora nel territorio Italiano liberato vengano istituite da parte delle forze Armate Alleate zone militari, sarà riserbato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti ed ordinanze.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 31 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE — DE SANTIS — IUNG — ORLANDO

Visto, dal sottosegretario di Stato per la Guerra

Il Sottosegretario: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 32

Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti allo stesso;

Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 30;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le remunerazioni di prestatori d'opera privati, i prezzi stabiliti come massimi per ogni sorta di beni e le tariffe stabilite come massime per i servizi nei territori restituiti all'amministrazione italiana rimangono immutati nella misura in vigore all'11 febbraio 1944 alle ore zero.

Restano del pari immutate le norme in vigore circa i quantitativi massimi di prodotti vincolati che è consentito detenere.

Art. 2

rettamente interessati fascisti e persone fisiche o giuridiche di nazionalità nemica;

b) di mantenere bloccati i valori e depositi in banca già sottoposti a tale misura, determinando le relative modalità, e disponendo altresì che gli Istituti di credito presso cui esistano tali valori o depositi segnalino ogni quindici giorni al Ministero delle Finanze le operazioni effettuate.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, l'11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — DE SANTIS — IUNG — SICILIANI — CORBINO

Visto, col sesto del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 33

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 % a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 30;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le remunerazioni di prestatori d'opera privati, i prezzi stabiliti come massimi per ogni sorta di beni e le tariffe stabilite come massime per i servizi nei territori restituiti all'amministrazione italiana rimangono immutati nella misura in vigore all'11 febbraio 1944 alle ore zero.

Restano del pari immutate le norme in vigore circa i quantitativi massimi di prodotti vincolati che è consentito detenere.

Art. 2

Ai fini della condotta della guerra è data facoltà al Capo del Governo di imporre, nei detti territori, di intesa con i Ministri competenti e caso per caso, particolari direttive o limitazioni all'esercizio di qualsivoglia attività produttiva o commerciale, fissando anche la zona in cui l'attività stessa debba essere esplicata.

E' data parimenti facoltà al Ministro delle Finanze:

a) di sottoporre a sequestro o ad altra forma di amministrazione controllata, sotto la sua vigilanza, beni ed aziende in cui risultino direttamente o indi-

Il Capo del Governo, propone [illegible] presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, l'11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — DE SANTIS — IUNG — SICILIANI — CORBINO

Visto, [illegible] del R. D. 28 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 33

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 % a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti da cause di guerra;

Visto il R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398, per la emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5% a premio;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il pagamento della semestralità di interessi scaduta il 15 dicembre 1943 sui buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premio, creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non potuti consegnare ai sottoscrittori per le attuali contingenze, può essere effettuato dalla Sezione di R. Tesoreria Prov.le che rilasciò la ricevuta provvisoria mod. 2 B. Q., sulla esibizione della stessa ricevuta e su domanda in carta libera, in duplice esemplare.

Art. 2

La Sezione di R. Tesoreria Provinciale, eseguito il controllo della ricevuta provvisoria con la relativa matrice in suo possesso, ed apposta su entrambe l'annotazione dell'avvenuta corresponsione degli interessi scaduti al 15 dicembre 1943, darà corso al pagamento di detti interessi ritirandone quietanza sui due esemplari della domanda e restituirà la ricevuta all'intestatario.

Un esemplare della domanda sarà prodotto in contabilità.

Art. 3

Allorchè la R. Tesoreria riceverà i buoni del Tesoro quinquennali 5%, per la consegna ai sottoscrittori, staccherà da essi la cedola al 15 dicembre 1943 relativa al pagamento eseguito in base al presente decreto e la restituirà, annullata, alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 34

Assunzione in servizio di pensionati dell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;
Vista la legge 21 maggio 1940, n. 528;
Vista la legge 11 dicembre 1941, n. 1414;
Visto il R. D. L. 8 luglio 1943, n. 610;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza derivanti da causa di guerra;
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto il R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 18/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a sei mesi dopo la conclusione della pace è autorizzata l'assunzione temporanea in servizio presso le Amministrazioni Centrali di personale civile pensionato già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2

Ai pensionati assunti in servizio sarà corrisposta una retribuzione da fissarsi con decreto del Ministro competente, di intesa con quello delle Finanze, non superiore alla eccedenza del trattamento di attività, a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, eventuale aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra di cui alla legge 11 dicembre 1941, n. 1414

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Art. 2

La Sezione di R. Tesoreria Provinciale, eseguito il controllo della ricevuta provvisoria con la relativa matrice in suo possesso, ed apposta su entrambe l'annotazione dell'avvenuta corresponsione degli interessi scaduti al 15 dicembre 1943, darà corso al pagamento di detti interessi ritirandone quietanza sui due esemplari della domanda e restituirà la ricevuta all'intestatario.

Un esemplare della domanda sarà prodotto in contabilità.

Art. 3

Allorchè la R. Tesoreria riceverà i buoni del Tesoro quinquennali 5%, per la consegna ai sottoscrittori, staccherà da essi la cedola al 15 dicembre 1943 relativa al pagamento eseguito in base al presente decreto e la restituirà, annullata, alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto il R. D. L. 8 luglio 1943, n. 610;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza derivanti da causa di guerra;
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto il R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 18/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a sei mesi dopo la conclusione della pace è autorizzata l'assunzione temporanea in servizio presso le Amministrazioni Centrali di personale civile pensionato già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2

Ai pensionati assunti in servizio sarà corrisposta una retribuzione da fissarsi con decreto del Ministro competente, di intesa con quello delle Finanze, non superiore alla eccedenza del trattamento di attività, a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, eventuale aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra di cui alla legge 11 dicembre 1941, n. 1414 ed al R. D. L. 8 luglio 1943, n. 610 e di integrazione temporanea di cui al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 18/B determinati ai sensi delle vigenti disposizioni ed inerenti al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo, rispetto alla pensione in godimento, compreso l'eventuale assegno di caro-viveri.

Tale eccedenza è soggetta a revisione in relazione ad eventuali successive modifiche del trattamento economico.

Ai detti pensionati potrà essere liquidata, quando il Ministro competente lo giudicherà del caso, con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

apposita disposizione, anche la indennità di missione ragguagliata al grado che il pensionato rivestiva in attività di servizio.

Art. 3

Le assunzioni di pensionati ai termini del precedente art. 1 si intendono effettuate con la condizione dell'immediato licenziamento appena cessi lo stato di bisogno che ha determinato l'assunzione.

In ogni caso i riassunti non potranno essere conservati in servizio oltre il termine di cui all'art. 1 del presente decreto legge.

Art. 4

Il servizio prestato dai pensionati, ai termini del presente decreto, non da diritto a riliquidazione del trattamento di quiescenza, nè a concessione di indennità di licenziamento.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto, col sesto del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B:

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 35

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a sei mesi dalla conclusione della pace, il Ministro delle Finanze è autorizzato a derogare alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Stato di cui al regolamento approvato col R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393 ed alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Banca di cui al regolamento approvato con R.D.L. 30 ottobre 1896, n. 508.

Art. 2

Fino alla stessa data tutte le funzioni di sorveglianza, di controllo e di sindacato relative alla fabbricazione dei biglietti di Stato sono esercitate, nei limiti consentiti dalla situazione determinata dalle contingenze belliche, dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —Serie Speciale —. Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Art. 4

Il servizio prestato dai pensionati, ai termini del presente decreto, non da diritto a riliquidazione del trattamento di quiescenza, nè a concessione di indennità di licenziamento.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto, dal sunto del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 35

Facoltà di fabbricazione dei biglietti di Stato in deroga alle norme di cui al Regolamento alligato al R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874 convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, per la fabbricazione dei biglietti di Stato;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1896, n. 508, per la fabbricazione dei biglietti di Banca;

regolamento approvato con R. D. 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393 ed alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Banca di cui al regolamento approvato con R.D.L. 30 ottobre 1896, n. 508.

Art. 2

Fino alla stessa data tutte le funzioni di sorveglianza, di controllo e di sindacato relative alla fabbricazione dei biglietti di Stato sono esercitate, nei limiti consentiti dalla situazione determinata dalle contingenze belliche, dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —Serie Speciale —. Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO IUNG

Visto, dal sunto del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 36

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 14 giugno 1940, n. 764, conver-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781016

tito con modificazioni nella legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. D. L. 27 dicembre 1940, n. 172, convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il Decreto Ministeriale 3 febbraio 1943 che disciplina la produzione e la vendita delle bevande alcoliche;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla sostituzione dell'art. 3 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze, d'intesa con quelli dell'Agricoltura e Foreste e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B è sostituito dal seguente:

« All'atto del pagamento del diritto erariale di cui all'art. 2 gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una fascetta portante il timbro dell'Amministrazione Finanziaria e la dicitura « Sblocco dei liquori diritto erariale » apposta con le modalità stabilite per l'applicazione del contrassegno di Stato di cui al decreto 2 febbraio 1933, n. 23 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

degli spiriti approvato con D. M. 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Visto il R. D. L. 27 aprile 1933, n. 635, convertito in legge 8 aprile 1937, n. 594, che diede un nuovo assetto al regime fiscale degli alcoli;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1938, n. 3, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 767;

Vista la legge del 6 luglio 1940, n. 872;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il D. M. 17 agosto 1941 che determina i prezzi di alcuni semi oleosi destinati alla industria della spremitura;

Visto il R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B relativo allo sblocco dei liquori;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di procedere allo sblocco degli alcoli e di imporre un tributo che tenga conto dello scarto dei prezzi relativi;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze, di concerto con quelli per l'Agricoltura e le Foreste e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il commercio degli alcoli, comunque destinati, è libero, salva la osservanza delle vigenti leggi fiscali per quanto concerne la produzione e la vendita.

Art. 2

In aggiunta alle imposizioni in atto in vigore sugli alcoli puri e denaturati, di produzione delle campagne distillatorie 1942-1943 e precedenti, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovino vincolati alla finanza, è dovuto un diritto erariale straordinario di L. 500 per ogni ettolitro anidro alla temperatura di 15,56° del termometro centesimale.

Lo svincolo fiscale degli alcoli verrà effettuato [illegible] precedenza a quelli prodotti nella campagna

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Finanze d'intesa con quelli dell'Agricoltura e Foreste e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B è sostituito dal seguente:

« All'atto del pagamento del diritto erariale di cui all'art. 2 gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una fascetta portante il timbro dell'Amministrazione Finanziaria e la dicitura « Sblocco dei liquori diritto erariale » apposta con le modalità stabilite per l'applicazione del contrassegno di Stato di cui al decreto 2 febbraio 1933, n. 23 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relative disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CORBINO

Visto: (il sunt del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 37

Sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle disposizioni di carattere legislativo concernente l'imposta di fabbricazione

Ritenuto la necessità assoluta ed urgente di procedere allo sblocco degli alcoli e di imporre un tributo che tenga conto dello scarto dei prezzi relativi;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze, di concerte con quelli per l'Agricoltura e le Foreste e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'commercio degli alcoli, comunque destinati, è libero, salva la osservanza delle vigenti leggi fiscali per quanto concerne la produzione e la vendita.

Art. 2

In aggiunta alle imposizioni in atto in vigore sugli alcoli puri e denaturati, di produzione delle campagne distillatorie 1942-1943 e precedenti, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovino vincolati alla finanza, è dovuto un diritto erariale straordinario di L. 500 per ogni ettolitro anidro alla temperatura di 15,56° del termometro centesimale.

Lo svincolo fiscale degli alcoli verrà effettuato dando la precedenza a quelli prodotti nella campagna 1942 1943 e anteriori.

Art. 3

Il pagamento del diritto erariale sulle acqueviti, grappa e liquori di cui all'art. 2 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B dovrà essere effettuato, in base ai verbali di accertamento eseguiti dall'Ufficio e, in difetto del verbale di accertamento, in base alle denunzie già fatte, senza che occorrano inviti, nè ingiunzioni, entro il 15 marzo 1944.

I liquori per i quali non sarà assolto nel termine

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

anzidetto il pagamento del diritto erariale verranno sequestrati e venduti all'asta per il ricupero del diritto erariale.

Art. 4.

Al sequestro provvede l'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione con l'assistenza della polizia tributaria.

La vendita viene disposta dall'Intendente di Finanza nella cui giurisdizione si procede ed è eseguita con le formalità stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato per gli incanti e per le licitazioni a trattativa privata.

Nell'avviso d'asta da pubblicarsi deve essere fatta la descrizione delle merci con l'indicazione dei diritti dovuti. L'avviso d'asta viene affisso nell'albo dell'Intendenza di Finanza e comunicato al Consiglio Provinciale dell'Economia e al Municipio locale affinchè abbia la maggiore possibile pubblicità. Le aste hanno luogo per mezzo di pubblico banditore.

La somma sulla quale si apre l'asta deve comprendere il prezzo di stima delle merci e i diritti dovuti, comprese le spese di custodia.

La vendita può farsi anche in lotti separati.

Le merci rimaste invendute al pubblico incanto saranno vendute a trattativa privata. In tal caso la vendita viene comprovata da processo verbale sottoscritto dal compratore, dal funzionario dell'Amministrazione delegato ai contratti e da due testimoni.

Sul ricavato della vendita l'Amministrazione ritiene l'importo dei diritti dovuti e delle spese che verranno liquidate dall'Intendente di Finanza: ove risulti eccedenza la stessa sarà versata alla Cassa Depositi e Prestiti a disposizione degli aventi diritto.

Art. 5

La fabbricazione delle acqueviti, grappa e liquori sarà libera a decorrere dal 15 aprile 1944, salva l'applicazione delle vigenti leggi fiscali.

Art. 7

Il prezzo medio delle vinacce, già consegnate dai vinificatori ai distillatori, per la campagna distillatoria 1943-1944, è fissato in ragione di L. 20 al quintale.

Il prezzo medio per il trasporto, già effettuato, delle stesse vinacce dalle cantine dei vinificatori alle distillerie è fissato in L. 15 al quintale.

Dette spese sono tutte a carico dei distillatori.

Al conguaglio di esse provvederà l'Ente Nazionale della Distillazione di 2ª categoria.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni che limitano il commercio dei vinaccioli.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 38

Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nell'avviso d'asta da pubblicarsi deve essere fatta la descrizione delle merci con l'indicazione dei diritti dovuti. L'avviso d'asta viene affisso nell'albo dell'Intendenza di Finanza e comunicato al Consiglio Provinciale dell'Economia e al Municipio locale affinchè abbia la maggiore possibile pubblicità. Le aste hanno luogo per mezzo di pubblico banditore.

La somma sulla quale si apre l'asta deve comprendere il prezzo di stima delle merci e i diritti dovuti, comprese le spese di custodia.

La vendita può farsi anche in lotti separati.

Le merci rimaste invedute al pubblico incanto saranno vendute a trattativa privata. In tal caso la vendita viene comprovata da processo verbale sottoscritto dal compratore, dal funzionario dell'Amministrazione delegato ai contratti e da due testimoni.

Sul ricavato della vendita l'Amministrazione ritiene l'importo dei diritti dovuti e delle spese che verranno liquidate dall'Intendente di Finanza; ove risulti eccedenza la stessa sarà versata alla Cassa Depositi e Prestiti a disposizione degli aventi diritto.

Art. 5

La fabbricazione delle acqueviti, grappa e liquori sarà libera a decorrere dal 15 aprile 1944, salva l'applicazione delle vigenti leggi fiscali.

Art. 6

A transitoria deroga del disposto dell'articolo 3 del R. D. L. 2 febbraio 1933, n. 23 fino a che gli Uffici Tecnici Imposte di Fabbricazione non saranno in grado di disporre dei contrassegni di Stato di cui al detto articolo, in luogo di questi, saranno applicate alla bocca delle bottiglie delle fascette portanti impressi un timbro particolare dell'Amministrazione con la dicitura «Imposta di Fabbricazione» e l'anno di fabbricazione, nonchè l'indicazione corrispondente al volume della bottiglia.

Sono abrogate tutte le disposizioni che limitano il commercio dei vinaccinoli.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 38

Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto il R. D. L. 12 ottobre 1939 n. 1696 che reca norme per la disciplina della produzione dei saponi;

Visto il Decreto Ministeriale 31 dicembre 1941 che disciplina il controllo sull'impiego delle morchie e dei fondami di olio d'oliva e degli olii lampanti ed al solvente;

Vista l'urgente necessità che venga ripristinata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918716

l'attività produttiva dei saponi, sospesa dagli stabilimenti siti nelle Provincie liberate a causa degli avvenimenti bellici, e di aggiornare le disposizioni che disciplinano la materia necessaria inerente alla produzione di saponi;

Considerata l'opportunità di adeguare all'attuale situazione, la disciplina della fabbricazione dei saponi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze d'intesa col Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutte le aziende produttrici a qualsiasi titolo delle materie grasse sottoelencate debbono denunciare, al competente Consiglio Provinciale dell'Economia entro i primi cinque giorni di ciascun mese, il quantitativo delle materie anzidette prodotte nel mese precedente e le loro giacenze alla fine dello stesso mese:

a) olii estratti con solventi e con acidità superiore ai 30 gradi;

b) pasta di raffinazione degli olii ed oleine;

c) oleine da sego animale;

d) grassi animali;

e) morchie e fondami;

f) olii di cocco;

g) grasso di crisalide;

h) qualunque altro olio e grasso vegetale od animale destinato alla saponeria esclusi quelli di cui al R. D. L. 21 dicembre 1937, n. 2131, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 469, contenente norme sulle utilizzazioni dei grassi animali.

Per i prodotti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere indicati separatamente i quantitativi che il produttore intenderebbe destinare all'Industria saponiera e che a tale scopo debbono essere messi a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e quelli che intenderebbe destinare

Lavoro in relazione alle disponibilità delle materie prime denunciate ai sensi degli articoli precedenti, ed in base alle quote di assegnazione di acidi grassi già fissate dalla Confederazione degli industriali, procede alla ripartizione tra le singole ditte saponiere.

Detto piano di ripartizione viene comunicato per conoscenza alle Unioni Industriali e per la esecuzione ai Consigli Provinciali della Economia che provvederanno al rilascio dei buoni di consegna ai singoli saponifici.

Art. 4

I saponifici non possono destinare alla saponeria i quantitativi di sostanze grasse per i quali il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro abbia disposto diversamente.

Art. 5

Le materie grasse di cui agli articoli precedenti, la colofonia, nonchè tutte le materie prime provenienti dalle importazioni, restano a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e devono essere utilizzate in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero stesso, attraverso i Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 6

E' data facoltà al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro di stabilire con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, il tipo o i tipi di sapone che potranno essere prodotti e posti in commercio, nonchè la loro composizione e la loro pezzatura.

Art. 7

I saponi di qualsiasi natura che siano stati prodotti anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di cui all'articolo precedente, possono essere prodotti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Tutte le aziende produttrici a qualsiasi titolo delle materie grasse sottoelencate debbono denunciare, al competente Consiglio Provinciale dell'Economia entro i primi cinque giorni di ciascun mese, il quantitativo delle materie anzidette prodotte nel mese precedente e le loro giacenze alla fine dello stesso mese:

a) oli estratti con solventi e con acidità superiore ai 30 gradi;

b) pasta di raffinazione degli oli ed oleine;

c) oleine da sego animale;

d) grassi animali;

e) morchie e fondami;

f) oli di cocco;

g) grasso di crisalide;

h) qualunque altro olio e grasso vegetale od animale destinato alla saponeria esclusi quelli di cui al R. D. L. 21 dicembre 1937, n. 2131, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 469, contenente norme sulle utilizzazioni dei grassi animali.

Per i prodotti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere indicati separatamente i quantitativi che il produttore intenderebbe destinare all'Industria saponiera e che a tale scopo debbono essere messi a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e quelli che intenderebbe destinare ad altri usi. Per questi ultimi il produttore deve indicare quali sono gli usi previsti ed i quantitativi a ciascuno di essi indicati.

Art. 2

I Consigli Provinciali dell'Economia, devono trasmettere entro il 20 di ciascun mese, al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, la distinta delle denuncie di cui all'art. 1.

Art. 3

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, può disporre, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, che le materie grasse di cui all'art. 1 siano consegnate, a cura e spese del produttore, ad un Ente o ad una Ditta designata dal Ministero stesso.

Art. 4

Le materie grasse di cui agli articoli precedenti, la colofonia, nonchè tutte le materie prime provenienti dalle importazioni, restano a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e devono essere utilizzate in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero stesso, attraverso i Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 5

Le materie grasse di cui agli articoli precedenti, la colofonia, nonchè tutte le materie prime provenienti dalle importazioni, restano a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e devono essere utilizzate in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero stesso, attraverso i Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 6

E' data facoltà al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro di stabilire con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, il tipo o i tipi di sapone che potranno essere prodotti e posti in commercio, nonchè la loro composizione e la loro pezzatura.

Art. 7

I saponi di qualsiasi natura che siano stati prodotti anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di cui all'articolo precedente, possono essere venduti al pubblico, al prezzo fissato a suo tempo dai Consigli Provinciali dell'Economia, sino a tre mesi dopo la pubblicazione del decreto medesimo.

Art. 8

E' punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 10.000:

a) chiunque ometta di effettuare la denuncia stabilita dall'art. 1 del presente decreto o fornisca, scientemente, dati inesatti;

b) chiunque destini alla saponeria materie grasse denunciate come destinate ad altri usi o viceversa;

c) chiunque venda od acquisti materie grasse

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

per saponeria da persone o ditte diverse da quelle indicate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, attraverso i Consigli Provinciali dell'Economia;

d) chiunque ceda a terzi le materie grasse assegnategli dal Ministero anzidetto, o le utilizzi per la produzione tipo di saponi diversi da quelli stabiliti mediante il decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, previsto ai sensi dell'art. 6 del presente decreto;

e) chiunque, dopo l'entrata in vigore del decreto Ministeriale di cui alla lettera *d*) del presente articolo, produca sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto stesso.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento del Prefetto, anche la chiusura dello stabilimento industriale fino a sei mesi.

Art. 9

Chiunque dopo il termine di tre mesi di cui all'articolo 7 del presente decreto ponga in vendita sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro di cui all'art. 6 del presente decreto, è punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 10.000.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento dell'Autorità Comunale, anche la sospensione della licenza di commercio di cui al R. D. L. 16-12-1926 convertito in legge 18-1-1927, n. 2501, con la conseguente chiusura dell'esercizio commerciale, fino a sei mesi.

Art. 10

La pena prevista dagli articoli 9 e 10 del presente decreto si applica semprechè il fatto non costituisca reato più grave ai sensi di altre leggi.

Il Ministro per l'Industria, il Commercio ed il

Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, il 26 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — CORBINO

Visto, ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B:

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 39

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio Finanziario 1943 - 1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 17 giugno 1943, n. 473; 10 giugno 1943, n. 573;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra, è autorizzata l'iscrizione [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978576

stabiliti nel decreto.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento del Prefetto, anche la chiusura dello stabilimento industriale fino a sei mesi.

Art. 9

Chiunque dopo il termine di tre mesi di cui all'articolo 7 del presente decreto ponga in vendita sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro di cui all'art. 6 del presente decreto, è punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 10.000.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento dell'Autorità Comunale, anche la sospensione della licenza di commercio di cui al R. D. L. 16-12-1926 convertito in legge 18-1-1927, n. 2501, con la conseguente chiusura dell'esercizio commerciale, fino a sei mesi.

Art. 10

La pena prevista dagli articoli 9 e 10 del presente decreto si applica semprechè il fatto non costituisca reato più grave ai sensi di altre leggi.

Il Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro può disporre inoltre, a carico degli inadempienti agli obblighi stabiliti dall'art. 4 del presente decreto, la riduzione e la sospensione delle assegnazioni di materie prime.

Art. 11

Alla R. Guardia di Finanza sono affidati i servizi di vigilanza sulla raccolta delle materie prime per l'industria saponiera, sulla produzione e sulla vendita dei saponi.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Serie Speciale della Gazzetta

REGIO DECRETO LEGGE 3 [illegible]

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio Finanziario 1943 - 1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 17 giugno 1943, n. 473; 10 giugno 1943, n. 573;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati:

MINISTERO DELLE FINANZE:

Cap. 44 bis — (di nuova istituzione) Indennità di carica ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato lire 750.000;

Cap. 44 ter — (di nuova istituzione) Viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato . L. 750.000;

MINISTERO DELLA GUERRA:

Cap. 66 bis — (di nuova istituzione) Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle truppe alleate . . L. (per memoria);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

Cap. 66 ter — (di nuova istituzione) Spese per il risarcimento di danni occasionati dalle truppe alleate L. (per memoria);

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Cap. 108 bis — (di nuova istituzione) Riparazione di danni di guerra alle ferrovie, tranvie e funivie di proprietà dello Stato concesse in esercizio all'industria privata . . . . . L. 4.500.000;

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI:

Cap. 6 bis — (di nuova istituzione) Spese per indagini di carattere riservato ed urgente L. 200.000;

Art. 2

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (al sensi del R. D. 26 ottobre 1943, n. 1 B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 40

Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale.

VITTORIO EMANUELE III

Visto l'art. 51 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere alla modifica della tariffa riguardante i tabacchi importati per uso personale in relazione ai recenti aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi nazionali;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I dazi generali d'importazione relativi ai prodotti compresi nella voce n. 115, lettera b) numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della Tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia sono modificati come appresso:

TABACCHI LAVORATI:

1) Sigarette da L. 477 a L. 954, al Kg.
2) Sigari Manilla, Avana, uso Avana ed altri sigari di qualità superiore da L. 477 a L. 954, al Kg.
3) Sigari comuni da L. 237 a L. 514, al Kg.
4) Trinciati chiari dolci e trinciati dell'Avana da L. 367 a L. 734, al Kg.
5) Trinciati, altri da L. 220 a L. 440, al Kg.
6) Tabacchi da fiuto da L. 183,50 a L. 367, al Kg.
7) altri da L. 183,50 a L. 367, al Kg.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno [illegible] della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 40

Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424:

Visto il Regolamento per l'esecuzione della detta legge approvato con R. D. 13 febbraio 1896, n. 65 e successive modificazioni:

Visto il Testo della Tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia approvato con R. D. L. 9 giugno 1921, n. 806 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni:

Visto il R. D. 16 febbraio 1931, n. 129 che reca norme per la esecuzione del R. D. L. 15 dicembre 1930, n. 1936 concernente l'applicazione della valuta legale ai dazi doganali:

compresi nella voce n. 115, lettera b) numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della Tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia sono modificati come appresso:

TABACCHI LAVORATI:

1) Sigarette da L. 477 a L. 954, al Kg.
2) Sigari Manilla, Avana, uso Avana ed altri sigari di qualità superiore da L. 477 a L. 954, al Kg.
3) Sigari comuni da L. 237 a L. 514, al Kg.
4) Trinciati chiari dolci e trinciati dell'Avana da L. 367 a L. 734, al Kg.
5) Trinciati, altri da L. 220 a L. 440, al Kg.
6) Tabacchi da fiuto da L. 183,50 a L. 367, al Kg.
7) altri da L. 183,50 a L. 367, al Kg.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze resta autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 41

Reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401, che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa della guerra di adeguare al loro costo effettivo i servizi di riscossione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio c. a. e fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla cessazione dello stato di guerra è istituita una aliquota straordinaria di aggio nella misura del 3 %.

Detta aliquota si applica al momento della riscossione dei tributi e contributi, sull'importo globale di essi.

Art. 2

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore è tenuto a versare al ricevitore provinciale l'ammontare complessivo dell'aliquota di cui all'articolo 1 riscossa nel bimestre cui la rata si riferisce, comunicando all'intendente di finanza da cui dipende l'importo di detto ammontare.

Art. 4

Per il ritardo nei versamenti tanto da parte degli esattori, quanto da parte dei ricevitori provinciali, si applica la indennità di mora, a favore dello Stato, di sei centesimi per ogni lira della somma non versata.

Per la riscossione della indennità di mora e per quant'altro non previsto nel presente decreto si applicheranno le norme contenute nelle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 5

Agli esattori verrà rimborsata la quota di maggiori spese di esazione, costituita dal maggiore esborso, per aumento di stipendi, tributi e contributi, conseguente alle modificazioni autorizzate dopo il 5-12-1943.

Detta quota sarà maggiorata del 15% per aumentate spese generali e decurtata dell'85% dell'eventuale maggiore introito per aggio, dipendente da più elevato gettito dei ruoli in confronto al 1943.

L'ammontare dei rimborsi non potrà superare il gettito complessivo dell'aliquota di cui all'art. 1.

Art. 6

La liquidazione verrà fatta dall'intendente di finanza e contro la stessa l'esattore potrà ricorrere al Ministro delle Finanze il quale deciderà con determinazione non suscettibile di gravame.

Art. 7

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a emanare con propri decreti, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente provvedimento, ed è altresì autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e verrà presentato alle Assemblee Legislative per essere convertito in legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787014

Ritenuta la necessità urgente [illegible] della guerra di adeguare al loro costo effettivo i servizi di riscossione:

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio c. a. e fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla cessazione dello stato di guerra è istituita una aliquota straordinaria di aggio nella misura del 3 %.

Detta aliquota si applica al momento della riscossione dei tributi e contributi sull'importo globale di essi.

Art. 2

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore è tenuto a versare al ricevitore provinciale l'ammontare complessivo dell'aliquota di cui all'articolo 1 riscossa nel bimestre cui la rata si riferisce, comunicando all'intendente di finanza da cui dipende l'importo di detto ammontare.

Art. 3

Il ricevitore provinciale nel quinto giorno successivo al termine assegnato all'esattore dall'articolo precedente, è tenuto a versare nelle casse della Tesoreria Provinciale l'ammontare della aliquota di cui all'articolo 1 versatagli dagli esattori con imputazione al capitolo di nuova istituzione del bilancio dello Stato denominato « Fondo reintegrazione maggiori spese riscossioni ».

[illegible] aumento di supera[illegible] alle modificazioni autorizzate dopo il 5-12-1943.

Detta quota sarà maggiorata del 15% per aumentate spese generali e decurtata dell'85% dell'eventuale maggiore introito per aggio, dipendente da più elevato gettito dei ruoli in confronto al 1943.

L'ammontare dei rimborsi non potrà superare il gettito complessivo dell'aliquota di cui all'art. 1.

Art. 6

La liquidazione verrà fatta dall'intendente di finanza e contro la stessa l'esattore potrà ricorrere al Ministro delle Finanze il quale deciderà con determinazione non suscettibile di gravame.

Art. 7

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a emanare con propri decreti, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente provvedimento, ed è altresì autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e verrà presentato alle Assemblee Legislative per essere convertito in legge.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge di Stato

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO JUNG

Visto, dal segretario di S. M. il 20 ottobre 1943, n. 1/B:

Il Guardasigilli: BADOGLIO

TESTI VITTORIO, gerente

Lito-Tipografia M. Spadafora — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Memo on the decree for defascistation

1. Article 1 does not include functionaries of such fascist offices or organization as GIF, GIL, Direttorio Federale, Fascist Militia, fiduciary of the gruppo rionale, members of the gruppo rionale committee, capo settore, capo nucleo, fascist school associations, etc. On the whole this Article in connection with other previsions of the decree meets the promise expressed in the Order of the Day of the Council of Ministers of 24 Nov. 1943 para 7.

2. Article 2 in connection with other previsions of the decree on the whole fulfills the promise of the above mentioned Order of the Day Art. 2.

3. The procedure for the purging as described in Art. 3 seems to be reasonably well designed. There must be an error in the statement as to the member of the investigating commission mentioned under Art. 3b. Such Commission is said to have 4 members but would seem to have 5 members excluding the presiding officer and the ex-officio member. It should be pointed out that the preponderance of the bureaucratic vote over the vote of the lay members has been carefully secured and that no private person or other state official than that enumerated under Art. 3 has the right to call the attention of the examing authority to the fascist past of an official or functionary.

4. The exemptions from the penalties described in Art. 4 have a broad scope indeed. The exemption (e) permits a particularly broad discretion.

5. In regard to Art. 5 some difficulty may arise as to what is meant by liberated national territory in the last sentence. The last sentence if technically interpreted would exclude the Italian diplomatic personnel located abroad from the application of the decree while performing their offices abroad.

6. In para 8 of the above mentioned order of the day the Council pledged to readmit in the Public Administration persons dismissed or retired for political motives, to reexamine advancements and lack of promotions because of political motives. It would seem that this pledge has not been fulfilled by the decree under consideration although the subject could have at least been partly covered by it. Many cases suggest themselves as for instance: There might have been promotion of officials not falling within Art. 1 or 2 of the decree but which were due to the political pressure of relatives or friends of the promoted official.

7. It would seem rather strange that officials ousted under this decree retain their pension and receive indemnities.

Sgt C.S.

2040

Decree for Defascistization of Germany

TEXT OF THE DEGREE FOR DEFASCIZATION

ART 1: Member of the Civil and Military Administration of the State, of local and parastatal bodies, whatever their organization or denomination, of syndical associations and collateral bodies and of all types of bodies and institutions of public law even if governed by autonomous organic law, which are subject to the supervision or guardianship of the State, and the employees of enterprises dependent on said administrations or on said bodies, or private enterprises performing service in public interest, who, having been militant on behalf of the Fascist Party, held the grade of "squadrista", "Marcia su Roma", hierarch (gerarca) or "Sciarpa littorio", shall be subject to procedure and sanctions under this decree. For the purpose of this decree the following are deemed to be hierarchs (gerarchi):

1. Secretaries and vice secretaries of the party; 2. Members of the National Directorate; 3. Inspectors of the party; 4. National Councilors; 5. Federal secretaries; 6. Federal vice-secretaries; 7. Administrative vice-secretaries(excluding the state and parastatal functionaries in charge of the administrative control of the Federations); 8. Federal inspectors; 9. Presidi of the provinces; 10. Political secretaries and mayors of localities with more than 50,000 inhabitants.

ART 2: Members of Administrations and enterprises enumerated in Art 1, who have been found guilty by a judgement rendered by organs described in the subsequent Article, of having committed acts constituing attacks against individual liberty, while being militant on behalf of the Fascist Party even though they have not held any of the above stated grades, shall be subject to the same sanctions. Such presupposition can be held valid only on the basis of concrete facts which will be evaluated witnout right of appeal by the organs described below.

ART 3: The determination of the imputations enumerated in the preceding Articles will be undertaken; (a) in regard to members of state administrations of no lower than sixth grade by the Council of Ministers, in regard to functionaries of lower than six grade or extraordinary or casual employees by the councils of administrations or disciplinary commissions of respective departments according as the case may fall in category of Art. 1 or 2, (b) in regard to other bodies and the enterprises indicated in Art.1, by a provincial commission appointed by the prefect and presided over by the Prefect or vice-prefect delegated by him and composed of 4 members of whom 2 will be judicial magistrates of not lower then sixth grade designated by the First President of the Court of Appeal and two will be chosen from wounded war veterans decorated for valor who have never taken active part in the fascist party and one (sic!) from among citizens who have been convicted or confined for political motives. The Head of the Administration or office to which the investigated person belongs shall participate in the meetings of the commission mentioned under (b) as an ex officio member, except where he himself is the subject of the dismissal pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Art 1, who have [illegible]
described in the subsequent Article, [illegible]
uing attacks against individual liberty, while being militant or [illegible]
of the Fascist Party even though they have not held any of the above
stated grades, shall be subject to the same sanctions. Such presuppos-
ition can be held valid only on the basis of concrete facts which will
be evaluated without right of appeal by the organs described below.

ART 3: The determination of the imputations enumerated in the preced-
ing Articles will be undertaken; (a) in regard to members of state
administrations of no lower than sixth grade by the Council of Ministers,
in regard to functionaries of lower than six grade or extraordinary or
casual employees by the councils of administrations or disciplinary
commissions of respective departments according as the case may fall in
category of Art. 1 or 2, (b) in regard to other bodies and the enter-
prises indicated in Art1l, by a provincial commission appointed by the
prefect and presided over by the Prefect or vice-prefect delegated by
him and composed of 4 members of whom 2 will be judicial magistrates
of not lower than sixth grade designated by the First President of the
Court of Appeal and two will be chosen from wounded war veterans
decorated for valor who have never taken active part in the fascist
party and one (sic!) from among citizens who have been convicted or
confined for political motives. The Head of the Administration or
office to which the investigated person belongs shall participate in
the meetings of the commission mentioned under (b) as an ex officio
member, except where he himself is the subject of the dismissal pro-
ceeding. In case of tie, the president's vote is decisive. The same
organs shall determine the exemption in the case of the individual, as
enumerated in the following paragraph.

ART 4: The sanctions of this decree will not necessarily apply to
(a) legionaires of Fiume who, solely for this reason, have obtained
any of the preceding attributes and are able to show that they did
not take active part in the activities and in the politics of the
party (b) sciarpe littorio, who are able to prove that they have not
participated in any political activity of the party (c) fascists, who
having been members of squads of action and having participated in
the March on Rome, were less than 18 years of age on the 31 of Decem-
ber 1922, provided that they are able to show that they did not take
active part in the activities and politics of the party after 1922. (d)
fascists who have distinguished themselves in German occupied zones in
the struggle against the enemy, subsequent to September 8, 1943. (e)
fascists found to have participated in slight political activity, whom
it is deemed advisable to retain in the interest of the country because
of special technical qualifications or distinguished merits.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

The evaluation of the merit mentioned under the letter (d)must in every case be in proportion to the degree of political responsibility for fascist activities of the respective employee. The request for acknowledgement of reasons for exemption and the presentation of proofs in cases mentioned under letters (a),(b),(c) and (d) most be made by the interested party in the report dealt with in subparm 1 of Article 5 under circumstances provided therein and within 10 days after the denial of charges in cases provided for by Art. 3 above. The provision contained under letter (e) will be applied upon application made by the Administration employing the concerned person and such application will be passed upon by the Council of the Ministers.

ART 5: To ensure the application of Art.1 of this decree the personnel therein enumerated shall be obliged to report within 15 days after the effective date of the decree to their respective heads of branch of service all the attributes they have held. The failure to file such report within the said term will be equivalent to a negative report within the meaning of Art. 496 of the Penal Code and precludes the interested party from the benefits of Art. 4 and 9. In cases provided for by Art. 2 it is for the office heads of the bodies or enterprises employing the interested party to initiate the report which will be allowed to take its course only after a specifif denial of the charges has been made by such party. In case the head of the office or body fails to act the Prefect will act in his place. The above mentioned report regarding the personnel located abroad or in enemy controlled territory must be made within one month from the day on which such personnel return or reach the liberated national territory.

ART 6: The organs described in Art. 3 have investigative powers, may exclude testimony under oath and may request any Act, document or information from any administration and also from judicial authorities. Organs of collective character may delegate such powers to one of their components. The interested party must be heard in person, if he so desires, and has a right to present explanations and written clarifications in his defense within a term fixed for such purpose, and not exceeding 2 months.

ART 7: The fascists mentioned in the preceding Art. 1, who do not fall within any of the exceptions provided for by Art. 4, must be removed from their office and employment.

ART 8: The act of dismissal from service or removal from office shall be executed on basis of the proposals formulated by the organs mentioned under Art. 3:
(a) As regards employees of state administrations, by the head of the respective department following the normal procedures set out by the respective organic laws: as regards functionaries of higher than 7th grade, by the Chief of the Government;
(b) As regards employees of other administrations, bodies and enterprises, mentioned in Art. 1, by the Prefect, excepting, however, the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

personnel return of [illegible]

ART 6: The organs described in Art. 3 have investigative powers, may exclude testimony under oath and may request any Act, document or information from any administration and also from Judicial authorities. Organs of collective character may delegate such powers to one of their components. The interested party must be heard in person, if he so desires, and has a right to present explanations and written clarifications in his defense within a term fixed for such purpose, and not exceeding 2 months.

ART 7: The fascists mentioned in the preceding Art. 1, who do not fall within any of the exceptions provided for by Art. 4, must be removed from their office and employment.

ART 8: The act of dismissal from service or removal from office shall be executed on basis of the proposals formulated by the organs mentioned under Art. 3:
(a) As regards employees of state administrations, by the head of the respective department following the normal procedures set out by the respective organic laws; as regards functionaries of higher than 7th grade, by the Chief of the Government;
(b) As regards employees of other administrations, bodies and enterprises, mentioned in Art. 1, by the Prefect, excepting, however, the parastatal bodies, for which the necessary steps are taken by the heads of the department exercising control or supervision over them, or if there are none, by the Ministry of Interior. Whenever the organic laws of the administrations and bodies indicated under letter (b) require an opinion of councils or commissions for the validity of the above acts, the pronouncement of the organs described in Art. 3 letter (b) is considered to be for all purposes in substitution of such opinion.

2038

ART 9: The personnel dismissed or relieved in execution of this decree retain their benefits of pensions or retirement to which they are entitled according to the respective organic laws. The state employees who have not served for a period prescribed for acquisition of the right to a pension and who were dismissed for motives indicated in Art. 1 & 2, shall be granted a minimum pension in derogation of the valid laws, provided that they have completed 15 years of service; in other cases an indemnity will be granted amounting to as many twelfths of the last salary as there are years of completed service. This rule is extended, as far as applicable, to employees of the bodies and enterprises indicated above in Art. 1. Furthermore, functionaries and regular employees may be allowed to retain as an indemnity and in exclusion of any other

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

indemnity the right to draw the entire salary until they shall be able to return to their place of residence located in enemy held territory.

The nonregular personnel situated similarly to that mentioned in the preceding subparagraph will be paid at the most a three months salary to the exclusion of furtner benefits other than those to which they are entitled by law or contract.

ART. 10. The acts undetaken in accordance with Art. 8 may be attacked only by recourse to the State Council solely on the grounf of lack of competence. The appeal must be filed within 30 days after notice of the act, the execution of which may not be suspended even under circumstances provided for by Art. 39, 2nd subpara of the Consolidated Text of 26 June 1924 no.1054 of the law on the State Council and relative modifications.

ART 11. The provisions of this decree will apply even in derogation of the respective organic laws, to functionaries of all classes or categories, who can otherwise not be removed from office under the law.

ART 12. The purging provided for by the present decree must be completed within three months after the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale del Regno, special series, in the zones under the Italian administration and in other provinces within 3 months after the date at which they have been returned under the Italian administration.

ART 13. This decree will be presented to the legislative assembly for enactment into a law. The Chief of the Government proposing the decree is authorized to present the draft of the law. It shall become effective on the day subsequent to that of its publication in the Gazzetta Ufficiale del Regno. We order whomsoever it may concern to obey this decree and make it observed as law of the State.

Sgt. Eric Stein-Pranel.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS

With decrees dated the 11th of this month, His Majesty the King, having seen that due to actual contingencies, it is impossible for the following Ministers to exercise their offices, he has effected their withdrawal upon a motion by the Head of the Government:

Dr. Raffaele Guariglia from the Ministry of Foreign Affairs.
Dr. Umberto Ricci from the Ministry of the Interior.
Dr. Bartolini from the Ministry of Finance.
General Antonio Sorice from the Ministry of War.
Dr. Leonardi Severi from the Ministry of National Education.
Dr. Antonio Romano from the Ministry of Public Works.
Senator Alessandro Brizi from the Ministry of Forestry and Agriculture.
General Federico Amoroso from the Ministry of Communication.

With decrees that had the same date, His Majesty the King has appointed the following Ministers upon a motion made by the Head of the Government:

His Excellency Marshal Pietro Badoglio for Foreign Affairs.
For the Interior - S.E. Vito Reale
For Finances - Guido Jung
For War - General Taddeo Orlando
For National Education - Professor Giovanni Cuomo
For Public Works - Raffaele de Caro
For Agriculture and Forestry - Falcone Lucifero
For Communication - Professor Tommaso Siciliani
For Industry, Commerce and Labor - Professor Epicarmo Corbino

With decrees dated the 15th of this month, His Majesty the King, has, for the same reasons upon a motion of the Head of the Government, removed Dr. Gaetano Azzariti from the Ministry of Justice and has accepted the resignation of Dr. Giuseppe De Santis who was Undersecretary of State for the relative bureau.

With a decree of the same date, His Majesty the King has, upon the motion of the Head of the Government, appointed Ettore Casati to the Ministry of Justice.

LAWS AND DECREES

Provisions regarding the return to the Italian administration of some territories hitherto under the Allied Military Government.

Having seen Proclamation No. 6 of A.M.G.;

In reference to agreements reached with the Allied Military Government,
In reference to Art. 18 of the law of Jan. 19, 1939, No. 129;
In reference to the Royal Legal Decree of Oct. 30, 1943, No. 2/B;
In reference to the Royal Legal Decree of Nov. 10, 1943, No. 5/B;

It is agreed to put in a necessary status because of the war: 2036

The Council of Ministers has been heard. On a motion of the Head of the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Prime Minister and Secretary of State, in agreement with the Ministers of the Navy and Air Force and with the Undersecreteries of State for the Interior and for Justice, Finance, War, National Education, Public Works, Forestry and Agriculture, Railroads, Civilian Motor Vehicles, Conceded Transportation for Commerce and Labor,

We have and do now decree:

ART. I

Beginning at 0000 hrs of Feb. 11, 1944, the Italian Government will resume all its powers in the following territories which have hitherto been under the Allied Military Administration:

1) Territories south of the northern limits of the Provinces of Salerno, Potenza and Bari,

2) Sicily and its adjacent islands, except the islands of Pantelleria, Lampedusa and Linosa.

ART. II

The present decree which goes into effect on the date indicated in ART I will appear on the same day on a special series of the Gazzetta Ufficiale del Regno.

It will be presented to the Legislative Assembly to be converted into law.

The Head of the Government is authorized to present this designated law.

We order all those concerned to observe this decree and to have it be observed as law of the Nation.

Salerno, Feb. 11, 1944

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - DE COURTEN - DANDALLI - REALE -
DE SANTIS - JUNG - ORLANDO - CUOMO - DE
CARO - SICILIANI - DI RAIMONDO - CORBINO

ROYAL LEGAL DECREE - Feb. 11, 1944, n. 31.

Provisions of economic and financial matters regarding the return to Italian administration of the Territories of the Kingdom already under the Allied Military Government.

VICTOR EMANUEL III
By grace of God and the will of the Nation
King of Italy,

In reference to Art. 18 of the law of Jan. 19, 1939 N. 129; 2035
In reference to the Royal Legal decree - Oct. 30, 1943, N. 5/B

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In reference the Royal Legal Decree, Nov. 10, 1945, N. 5/B
In reference to the agreements reached with the Allied Military Government in relation to the return to Italian administration of territories already under the Allied Military Government.

In reference to the Royal L. Decree of Feb. 11, 1944, N. 30.
Agreed to place in status of necessity because of war:

The Council of Ministers heard:

On the proposal by the Head of the Government, Prime Minister and Secretary of State, in agreement with the Undersecretaries of State for the Interior, for Justice, for Finances, for Forestry and Agriculture and for Industry, Commerce and Labor:

We have decreed:

ART. 1

The wages of private employees, the fixed maximum prices of all kinds of goods and the maximum tariffs for services in effect in the territories restored to the Italian Administration on February/at 0000 hours, remain in force without change. The regulations regarding the maximum quantities of rationed products allowed to be kept remain likewise unchanged.

ART. 2

For the purpose of prosecution of the war the Chief of the Government is given authority to impose in the aforesaid territories, in agreement with the competent Ministers and as the cases may arise, special directives for or limitations upon the exercise of any productive or commercial activities and also to fix the zone in which such activity may be conducted.

Similarly the Minister of Finance is given authority:
(a) to appoint a trustee (sottoporre a sequestro) orprovide for any other form of controlled administration under supervision of the Ministry of Finance of any property or enterprise in which fascists or enemy nationals (be they physical persons or corporations) hold any direct or indirect interest.
(b) to keep frozen the values and bank deposits already effected by such measure, to determine the respective procedures and likewise to provide that the banking institutions holding such values or deposits report every 15 days all effected operations to the Ministry of Finance.

ART. 3

The present decree becomes effective at 0000 hrs. on Feb. 11, 1944 and becomes valid on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale del Regno, Special Series.

It will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

2034

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In reference the Royal Legal Decree, Nov. 10, 194_, N. 5/B
In reference to the agreements reached with the Allied Military Government in relation to the return to Italian administration of territories already under the Allied Military Government.

In reference to the Royal L. Decree of Feb. 11, 1944, N. 30.
Agreed to place in status of necessity because of war:

The Council of Ministers heard:

On the proposal by the Head of the Government, Prime Minister and Secretary of State, in agreement with the Undersecretaries of State for the Interior, for Justice, for Finances, for Forestry and Agriculture and for Industry, Commerce and Labor:

We have decreed:

ART I

Remunerations to workers prices of all goods established as maximum, and the established tariffs for services in the territories given back to the Italian administration remain unchanged as of the measure that went into effect on Feb. 11, 1944 at 0000 hrs.

The regulations regarding the maximum quantities of products that are to remain stored remains likewise unchanged.

ART II

According to the conduct of the war, the power has been given to the Head of the Government to impose - in the said territories, and with the agreement with the Ministers in case, specific directives or limitations to any productive or commercial activity, establishing also the zone in which this activity must be exercised.

The power has likewise been given to the Minister of Finance:

(a) To requisition or to place under any other form of controlled administration, under his vigilance, goods or firms with which fascists or citizens by birth or law of enemy nationality are directly or indirectly interested.

(b) To keep funds and bank deposits frozen, determining the relative modalities and to act so that the Institutes where these funds or deposits are will give a report every 15 days to the Ministry of Finance of the operations effected.

ART III

The present decree, formulated at 0000 hrs. on Feb. 11, 1944, will go into effect on the same day of its publication in a special copy of the Gazzetta Ufficiale del Regno.

It will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The Head of the G rnment, who proposed this law authorized to present it.

We order those concerned to observe this decree and to have others observe it as law of the nation.

Salerno, Feb. 11, 1944

VICTOR EMANUEL

BADOGLIO - REALE - DE RARTIS - JUNG
SICILIANI - CORBINO

Seen: (according to the Royal Decree, Oct. 30, 1943, N. 1/B)

: Badoglio

ROYAL LEGAL DECREE - Jan. 31, 1944, No. 33.

Regulations regarding the payment of interest due on five year bonds with premium made by the Royal Legal Decree of May 26, 1943, No. 398 and not yet made to subscribers.

VICTOR EMANUEL
By Grace of God and will of the Nation
King of Italy

In reference to Art. 18, law of Jan. 19, 1939, No. 129;

Agreed upon the urgency and necessity because of war;

In reference R. L. Decree, May 26, 1943, No. 398, for the issuing of five year Bonds at 5% with premium.

In reference R. L. Decree of Oct. 30, 1943, No. 2/B;
In reference R. L. Decree of Nov. 10, 1943, No. 5/B;

The Council of Ministers was heard;

On a motion made by the Undersecretary of State for Finance;

We have decreed and decree:

ART I

The bi-annual payment of interests due on Dec. 15, 1943 on five-year bonds with premium, formulated with Royal Legal Decree of May 26, 1943, No. 398 and not given to the subscribers because of the actual contingencies, can be made by the Sezione di R. Tesoriere Prov. 6, which gave a temporary receipt [illegible] (5-year Bond), upon showing the same receipt and upon application by paper without seal, and in duplicates.

032

ART II

The Sezione of R. Tesoreria Provinciale, having checked the temporary

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

receipt with its matrix in its possession, writes on ..th the amount due for the interest that is due on Dec. 15, 1943, and will pay the said interests, he will have the subscriber acknowledge receipt of such payment on both copies of the application, and will give him a receipt.

One copy of the application will be filed in the books.

ART III

When the Royal Tesoreria receives the 5-year Bonds, to be distributed to the subscribers, it will detach from them the coupon on Dec. 15, 1943 which refers to the payment effected on the basis of the present decree, and will give it, void, to the Direzione General of the Public Debt.

ART IV

The present decree will go into effect on the date of its publication in the Gazzetta Officiale del Regno (Special Copy) and will be presented to the Legislative Assembly to be made into law.

The Minister of Finance is authorized to present this bill.

So order all concerned to observe this decree and to have it observed as law of the nation.

From Supreme Command Jan. 31, 1944

VICTOR EMANUEL

Approved (According R.D. Oct. 30, 1943 No. 1/B BADOGLIO - JUNG
Badoglio)

ROYAL LEGAL DECREE - Jan 31, 1944

Employment of ex pensioned employees of National Administration.

VICTOR EMANUEL III
By Grace of God and will of the Nation

Having seen the R. Decree of Nov. 11, 1923, No. 2395 and successive modifications,
Having seen law of Dec. 30, 1923, No. 2910 and successive modifications,
Having seen law of May 21, 1940, No. 528,
Having seen law of Dec. 11, 1941, No. 1414
Having seen R. Decree July 8, 1943, No. 610
Having seen Art. 18 of law of Jan. 19, 1939, N. 129.

Recognized the necessity because of war:

Having seen R. Decree Oct. 30, 1943, No. 2/B
Having seen R. Decree Nov. 10, 1943, No. 5/B
Having seen R. Decree Dec. 16, 1943, No. 18/B

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Having heard the Council of Ministers.

Upon a motion made by the Head of the Government and of the Undersecretary of State for Finance,

We have decreed and decree:

ART I

Up to 6 months after the conclusion of the peace, the temporary assumption in service with the Central Administrations of civil personnel (pensioned) already with the Administration of the Nation is authorized.

ART II

To the pensioned employees that are employed, a compensation to be established by the proper Minister will be given, in agreement with the Minister of Finance: the said compensation must not exceed the fixed stipend, and will be given as such, supplement of active service, eventual family allowance, temporary war allowance in reference to law of Dec. 11, 1941, No. 1414 and R. L. Decree of July 8, 1943, No. 610 and of temporary integration in reference to R. L. Decree, Dec 6, 1943, No. B/B determined according to the laws in effect and that refer to the rank of the day in which discharge from service was effected and correspondent seniority in said grade, regarding the pension enacted, including the eventual welfare allowance. This fixed stipend is subject to revision in relation to eventual and successive modifications of the economic treatment.

To the said pensioned employees also, the mission indemnity corresponding to the rank that the employee received when in service will be alloted, whenever the proper Minister will deem it opportune.

ART III

The employment of these pensioned workers on the basis of the preceding Art. are effected with the condition that they will be discharged immediately as soon as the need which determined their employment will cease to exist.

In any case, these employees cannot be held in service longer than the period established by Art. 1 of the present decree.

ART IV

The service given by these employees, according to the terms of the present decree, does not grant them the privilege to a new pension, nor a bonus upon discharge.

ART V

The present decree will be published in the Gazzetta Ufficiale del Regno - Special Copy - and will go in effect the day after its publication. 2030

It will be presented to the Legislative Assembly to be made into law.
The Head of the Government is authorized to present this designated law.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

We order all those concerned to observe this decree and to have it observed as law of the Nation.

From Supreme Command Jan 31. 1944

VICTOR EMANUEL
Approved According to R.Decree Oct. 30. 1943 No. 1/B
Badoglio

ROYAL LEGAL DECREE - Jan. 31. 1944 No. 35

Power to manufacture money bills issued by the State in detraction from the regulations in Ref. to Regulation attached to the R.L.D. May 20. 1935. No. 874.

VICTOR EMANUEL III
By Grace of God and will of the nation
King of Italy

Having seen Art. 18 of law of Jan. 19, 1939, No. 139
Having seen R.L.Decree of May 20, 1935. No. 874.
converted into the law Dec 23. 1935. No. 2393. for the manufacture of currency of the Nation;
Having seen the R.L. Decree Oct. 30. 1896, No. 508 for the manufacture of paper bills;
Having seen the R.L. Decree of Oct. 30. 1943 No. 2/B
Having seen the R.L. Decree of Nov. 10, 1943 No. 5/B

Resolved the necessity and urgency because of the war:

Having heard the Council of Ministers:

Upon a motion made by our Secretary of State for the Finance:

We have decreed and decree:

ART I

Up to 6 months after the conclusion of the peace, the Minister of Finance is authorized to detract from the regulations regarding the manufacture of paper bills issued by the State in reference to regulation approved with R.L. Decree May 20, 1935. No. 874. made into law on Dec. 23. 1935. No. 2393 and the regulations for the manufacture of bills issued by Banks in reference to the regulation approved with the R.L.D. Oct. 30. 1896. No. 508.

ART II

2025

Up to the same date of the functions of surveillance, of control and of syndicate regarding the manufacture of bills issued by the State are exercised. Within the limits of the situation determined by war contingencies, by the General Statal Accountancy.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART XXI

The present decree goes into effect on the day of its publication in the Gazetta Ufficiale del Regno - Special Series. It will be presented to the Legislative Assembly to be made into law.

The Minister of Finance is authorized to present this designated law:

We order all those concerned, to observe this decree and to exact its observation as law of the nation.

From Supreme Command - Jan 31, 1944

VICTOR EMANUEL

BADOGLIO - JUNG

Seen: (According to R.L.D. Oct. 30, 1943. No. 1/B) Badoglio

ROYAL LEGAL DECREE - Jan. 31, 1944 No. 36

Lifting the Ban on the Sale of liquor and of its relative fiscal right.

VICTOR EMANUEL III
By Grace of God and the will of the Nation
King of Italy

Having seen Art. 18 of law Jan. 19, 1939- No. 129.
Having seen R.L.D. June 14, 1940, No. 764 converted with modification into law Nov. 25, 1940 No. 770;
Having seen the R.L.D. Dec 27, 1940, No. 172 converted with modification into law March 20, 1941, No. 384;
Having seen the Ministerial Decree of Feb. 3, 1943 which regulates the production and the sale of alcoholic drinks.

Deemed it necessary and urgent to provide for the substitution of the Art. 3 of the R.L.D. Dec. 2, 1943, No. 13/B;

Having seen the R.L.D. Oct. 30, 1943, No. 3/B
Having seen the R.L.D. Nov. 10, 1943, No. 5/B

On a motion made by the Undersecretary of the State of Finance, and in agreement with those of Agriculture and Forestry and of Industry, Commerce and Labor;
Having heard the Council of Ministers;

We have decreed and decree:

2028

ART I

Art. 3 of the R.L.D. Dec 2, 1943 No. 13/B is replaced by the following:

Upon the act of payment of the fiscal tax in reference to Art. 2, the Uffici Tecinci for the manufacture taxes will see to it that a label carrying the stamp of the Financial Administration and with these words written on it "Release of liquors fiscal tax" be attached to the mouth of the bottles, with

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

with all the established particulars for the application of the counter-stamp of the State in reference to decree of Feb. 2, 1933. No. 23.

The present decree will be published in the Gazzetta Ufficiale del Regno - Special Edition and will go into effect the day after its publication.

It will be presented to the Legislative Assembly to be made into law.

The Minister of Finance is authorized to present this designated law.

We order all those concerned to observe, etc.

VICTOR EMANUEL
BADOGLIO - JUNG - SICILIANI -
CONBINO

Seen: According to R.L.D. Oct. 30, 1943, No. 1/B

ROYAL LEGAL DECREE - Jan. 31, 1944 - No. 37

Release of liquors and the institution of a fiscal tax.

VICTOR EMANUEL - King of Italy

Having seen the Testo Unico of the dispositions of legislative character concerning the levy on the manufacture of alcohol approved with Ministriel Decree July 8, 1944 with successive modifications.

Seen the R.L.D. April 27, 1933, No. 635, converted in law April 8, 1937, No. 594, which gave a new asset to the fiscal regime of alcohols.

Seen the R.L.D. Jan. 24, 1938, No. 3 - made into law April 11, 1938, No. 767.

Seen the law of July 6, 1940, No. 872

Seen the Art. 18 of law Jan 19, 1939, No. 129

Seen the M. Decree August 17, 1941 which determines the prices of some oil seeds destined to the pressing industry.

Seen the R.L.D. Dec. 2, 1943, No. 13/B regarding release of liquors;

Seen the absolute necessity to proceed to the release of alcholics and to impose a tax based of the discard of relative prices.

Seen the R.L.D. Oct. 30, 1943, No. 2/B.

Upon a motion made by the Undersecretary of State for Finances, in agreement with those for Agriculture and Forestry and for Industry, Commerce and Labor.

Having heard the Council of Ministers.

We have decreed and decree:

2027

ART I

The commerce of liquors, whatever their destination, is free, except the observance of the present fiscal laws concerning their production and sale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART II

In addition to the existing levies on pure and unexpurgated liquors of the production distilling drives of 1942 - 43 and the preceding ones, which at the moment this decree goes into effect are stored in the Finance Office, an extra fiscal duty of 500 lire for each hectaliter at the temperature of 15, 56° centigrade.

The fiscal release of liquors will be effected giving priority to those produced in the campaigns of 1942 - 1943 and those preceding this period.

ART III

The payment of the final duty on the acquaviti, grappe and liquors in ref. to Art. 2 of L.D.L. Dec 2, 1943 No. 13/B must be made, according to the investigations carried out by the Office and, if these are not satisfactorily it will be made according to reports already made. Without presence of the party concerned, and without injunctions within March 15, 1944.

The liquors for which the said payment of the duty was not made within the specified period. They will be confiscated and sold at auction for the collection fo the fiscal duty.

ART IV

The technical office of Taxes of Production will provide for the confiscation with the assistance of the police.

The sale will be arranged by the Tax agent in whose jurisdiction the sale is made with the formalities established by the general accounting regulation of the state for auctions and licititions by private arrangements.

In the auction notice which will be published a description of all the items must be made with the indication of due taxes. The auction notice will be posted inon the Bulletin fo the Finance Department and sent to the Provincial Council of Economy and to the local municipio so that it will have the interest publicity. The auction sales take place through a public auctioneer.

The opening figure of the auction must include the approximate price of the articles and the taxes due on them, plus the storage expenses.

The sale can be made also in separate lots. The items that have not been thus sold, will be sold by private arrangements. In such a case the sale will be accompanied by a report signed by the buyer, the agent of administration assigned to contracts and by two witnesses.

From the sum collected from the sale the Administration will keep the amount of the taxes and of the expenditures made by the Tax agent. In case there is a surplus left over it will be placed in the Casse Depositi e Prestiti at the disposal of whom ever is due to.

2026

ART V

The manufacture of acquaviti, grappe and liquors is free starting on April 15, 1944, except for the application of the present fiscal cases.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART VI

Deviating temporarily from what article 3 had indicated R.L.D. Feb 2, 1933 No. 23 - Until the Offici Tecnici of the taxes of production are not able to issue counter stamps of state in reference to said article, in their place, lables carrying a special stamp of the Administration with the wording "Tax of Production" will be placed on top of the bottles together with the year of manufacture, and also the indication corresponding to the volume of the bottle.

ART VII

The average price of drogs given already by the wine producers to the distillators for the campaign of 1943 - 1944 is established at 20 lire per quintale. (10 quintale = 1 ton) V. B.)

The average price for the transport (already made) of the same drogs from the shops of the wine makers to the distilling factory is established at 15 lire per quintale.

The said expenses are charged to the distilling firms.

For the balancing of these the Ente Nazionale of Distillation of 2nd category will provide.

ART VIII

All the dispositions limiting the commerce of raisin stores is abolished.

ART IX

The present decree will go into effect on the same day of its publication in the Gazzetta Ufficiale del Regno - Special Series - and it will be presented to the Legislative Assembly to be made into law.

The Minister of Finance is authorized to present this designated law.

We order all those concerned to observe this decree etc. - - -

Supreme Command Jan 31 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CONSINO

(Seen: According to R. D. Oct. 30, 1943 No. 1/B)

ROYAL LOYAL DECREE 31 January 1944 No. 38

Control of fatty substances and the production of soaps.

VITTORIO EMANUELE III
King of Italy

2025

In reference Art. 18 of law Jan 19, 1939 - No. 129.
In reference R. L. D. Oct. 30, 1943, No. 2/B
In reference R. L. D. Nov. 10, 1943, No. 5/B
In reference R. L. D. Oct. 12, 1939, No. 1696 which carries the rates for the control of the production of soaps.
In reference The Ministral Decree of Dec 31, 1941 which disciplines the control of the use of olive oil dregs and fondami of burning oils and greases.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Having seen th rgent necessity to r esume the uction of soaps, susp-ended in the plants located in the liberated provinces because of the war, to bring up to date the provisions that control the essential material for the production of soaps. Having considered the opportunity to adjust the control of the manufacture of soaps t the actual situation.

Having heard the Council of Ministers:

Upon a motion of the Undersecretary of State for Finance, in agreement with that of Industry, Commerce and Labor:

We have decreed and decree:

ART I

All the firms producing under any name the fatty substances listed below have to give to the proper Provincial Economic Council within the first five days of each month the quantity of the afore-mentioned substances produced during the preceding month and the stocks at hand at the end of the same month:

(a) Extracted oils with disolvants, and with an acidity of over 30 degrees.
(b) Refining paste of oils and oleines.
(c) Oleins from animal fat.
(d) Animal fats.
(e) Oil dregs "fondami"
(f) Coco-nut oils.
(g) Fat of chaulmoalis.
(h) Any other oil or vegetable or animal fat destined to the soap factory except those mentioned in the R.L.D. Dec 21, 1937 No. 2191, made into law April 7, 1938 No. 469, containing rules on the utilizations of animal fats.

For the products listed in (a)(b)(c)(d)(e) the quantities that the producer intends to send to the soap industry and for this purpose to be put at the disposal at the Ministry of Industry, Commerce and Labor, must be indicated separately from those which he intends to send out for other uses. For these last, the producer will indicate what are their estimated uses and the indicated quantities of each.

ART II

The Provincial Economic Councils must send on the 20th of each month the list of reports referred to in Art. 1. to the Ministery of Industry Commerce and Labor.

ART III

The Ministery of Industry will distribute to the individual soap factories on a basis of the quotas of fatty acids already established by the Confederation of Industrialists, and on the basis of the availability of raw materials reported according to the preceding articles, the said substances.

The said plan of distribution will be communicated for information to the Industrial Unions, and for the execution to the Provincial Economic Councils which will provide for the release of coupons which will be used obtain the substances to each soap factory.

2024

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART IV

The soap factories cannot send to their plants the quantities of fatty substances for which the Ministry of Industry, Commerce and Labor might have provided differently.

ART V

The fatty substances mentioned in the preceding articles, together with the raw materials that are imported remain at the disposal of the Ministry of Industry and Commerce, and Labor and will be utilized in conformity with the instructions which will be given by the same Ministry, through the Provincial Economic Councils.

ART VI

The power is given to the Ministry of Industry, Commerce and Labor to establish with a proper decree, which will be published in the Gazzette Ufficiale - Special Services, the type or types of soap that can be produced and put in the market, together with their composition and variegation.

ART VII

Soaps of any kind which were produced prior to the coming into effect of the decree of the Ministry of Industry, Commerce and Labor, mentioned in the preceding article, can be sold to the public at the price fixed at proper time by the Provincial Economic Councils until three months after the publication of the same decree.

ART VIII

A fine from 3,000 to 10,000 lire is imposed on:

(a) Whoever fails to make the report established in Art. 1. of this decree, or willfully furnishes wrong facts.

(b) Whoever sends to the soap plant fatty substances that were announced to be used for other purposes or vice-versa.

(c) Whoever sells or obtains fatty substances for the soap factory from persons or firms other than those indicated by the Ministry of Industry, commerce, and Labor. Through the Provincial Economic Councils.

(d) Whoever gives other parties fatty substances allocated to him by the afore-mentioned Ministry, or uses them for the production of a type of soaps different from those established through the decree of Ministry of Industry, Commerce and Labor as mentioned in Art 6. of the present decree.

(e) Whoever produces, after the coming into effect of the Ministrial decree mentioned in letter (d) of the present Article, soap of a type and composition different from that established in the same decree.

In cases of repitition of the offence, the closing of the plant can be effected up to 6 months, by the prefect.

2023

ART IX

Whoever puts on sale, after the 3-month period mentioned in Art. 7. of this decree, soap of a type and composition different from that established in the decree of the Ministry of Industry, commerce, and Labor mentioned in Art. 6 of this article shall be punished by a fine of 3,000 to 10,000 lire.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In case the of ce is repeated, the Communial / hor ty can suspend the license, in reference to R.L.D. Dec. 16, 1926, made ... on Jan. 18, 1927 No. 2501 and the firm closed u to six months.

ART X

The punishment already described in Articles 9 and 10 of this decree will be imp ed whenever the act does not constitute a greater crime according to other laws.

The Ministry of Industry, Commerce and Labor can also impose besides, the reduction and suspension of the allocation of raw materials upon whoever does not abide tothe duties as established in Art. 4. of this decree.

ART XI

To the Royal guards of Finance are entrusted the services of vigilance on the collection of raw materials for the soap industry, on the production and sale of soaps.

ART XII

This decree will go into effect on the day of its publication in the Special Series of the Gazzetta Ufficiale and will be presented to the Legislative Assembly to be made into law.

The Minister of Finance is authorized to present this designated law.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - JUNG - CORBINO

ROYAL LEGAL DECREE Jan 31, 1944 - No. 39.

Greater allowance to the budget for the expenditures of each Ministery for the Financial period 1943 - 1944.

VITTORIO EMANUELE III

BY THE GRACE OF GOD AND THE WILL OF THE NATION

Having seen the laws of June 17, 1943, No 538 - June 17, 1943, No 473 June 10, 1943, No 573.
Having seen Art. 18 of the law of Jan 19, 1934, No 129.
Having seen R.L.D. Oct. 30, 1943, No 2/B.
Having seen R.L.D. Nov. 10, 1943, No 5/B.
Agreed upon the necessity derived from war.
Having heard the council of Ministers.
Upon a motion made by the Undersecretary of State for Finance.

ART I

Due to extraordinary circumstances depending on the war the inclusion of the sollowing sums in the budget of expenditures of the Ministries ... below is authorized.

2022

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTRY OF FINANCE

Chapter 44 bis. (newly instituted) Office indemnity to the Ministers and to the Undersecritaries of State: 70,000 lire.

Chapter 44 ter. (newly instituted) For trips of the Ministers and the Undersecritaries of State: 750,000 lire.

MINISTRY OF WAR

Chapter 66 bis. (newly instituted) Expenses for the payment of the indemnities of properly requisitioned by the Allied Troops. (To be kept in mind) L. -- Chapter 66 ter (newly instituted) Expenses for the reparations of damages caused by Allied Troops (To be kept in mind) --

MINISTRY OF COMMUNICATION

Chapter 108 Bis. (newly instituted) Reparations for war damages to the railroads, trolley lines, and funiculars belonging to the State and conceded for operation to private industry -- 4,500,000 lire.

AUTONOMOUS FIRM OF POSTS AND TELEGRAPHS

Chapter 6 Bis. (newly instituted) Expenses for investigation of a restricted and urgent character -- 200,000 lire.

ART II

This decree will go into effect on the day after its publication in the Gazzetta Ufficiale and will be presented to the Legislative Assembly for its conversion into law.

The Minister of Finance is authorized to present this draft of law.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - JUNK

Seen (according to R.D.L. Oct 30, 1943 No 1/B

ROYAL LEGAL DECREE - JAN 31, 1944. No 40.

Increase of general importation tarriffs on the finished tobacco products for personnal use.

In reference to the revenue law of Sept 25, 1940 No 1424

In reference to The Regulation for the excution of this said law approved by R. D. Feb 13, 1896 No. 65 and successive modifications.

In reference to Tariff Text of customs duties of the Kingdom of Italy approved with R.D. June 9, 1921 No. 806 made into law on April 17, 1925, No 473 and successive modifications.

In reference to the R.D. Feb 16, 1931, No. 129 which contains rules for the execution of the R.L.D. Dec. 15, 1930, No 1936 concerning the application of the legal value to the customs duties.

In reference to Article 51 of the law of July 17, 1942 No [illegible] on the monoply of salts and tobaccoes.

In reference to Article 18 of the law Jan. 17, 1939 No 129.

Agreed upon the urgent and absolute necessity to effect a modification of the tariff regarding imported tobacco for personal use in relation to the recent increase in the sale prices of the national tobacco products.

2021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Having seen R.L.D. Oct 30, 1943, No 2/B.
Having seen R.L.D. Nov 10, 1943 No 5/B.
Having heard the Council of Ministers upon a motion made by the Undersecretary of State for Finance.
We have decreed and decree.

ART I

The general import duties on products contained in voice No. 115, letter b) Nos. 1 to 7 inclusive of the Tariff of customs duties of the Kingdom of Italy are changed as follows:

(1) Cigarette from 477 lire to 954 per kilogram.
(2) Cigars, Manila, Havana, Havana type and other cigars of superior quality from 477 lire to 954 lire per kilogram.
(3) Ordinary Cigars from 237 lire to 514 lire per kilogram.
(4) Pipe tobacco, smoking and light and Havana pipe tobacco from 367 lire to 734 lire per kilogram.
(5) Other pipe tobacco from 220 lire to 440 lire.
(6) Snuffing tobacco from 183.50 to 367 lire.
(7) Others from 183.50 to 367 lire per kilogram.

ART II

This decree which goes into effect on the same day of its publication in the Gazette Officiale (Special Series) will be presented to the Legislative Assembly to be converted into law.
The Minister of Finance is authorized to present the bill.
Supreme Command Jan 31, 1944

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - JUNG

Seen (according to R.D. Oct 30, 1943.

ROYAL LEGAL DECREE Jan 31, 1944, No. 41

Reimbursement to tax collectors for greater collection expenses.

VITTORIO EMANUELE
King of Italy

In reference to the R.D. Oct. 17, 1922 No 1401 which approves the Testo Unico of the laws regarding the collection of taxes.
In reference to the law of June 16, 1939, No. 942.
Agreed upon the urgent and absolute necessity due to war to adjust the services of collection to their proper costs. 2020
In reference to Article 18 of law of Jan 19, 1939, No. 129
In reference to the R.L.D. of Oct 30, 1943, No. 2/B
In reference to the R.L.D. of Nov 10, 1943, No. 5/B
Upon a motion made by the undersecretary of state for Finance.
We have decreed and decree:

ART I

Beginning on Jan 1st of this year and until Dec 31st of the year after

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

the end of the war an extraordinary commission rate of 3% is instituted.

Said Commissio rate would be applied at the t of the collections of taxes and contributions and on the total amount of these.

ART I

Within 12 days from the maturity of each installment, the tax collector will send the total amount of the rate mentioned in Article 1, collected in the two month period covered by the installment, to the provincial receiver. He will communicate the amount collected to the competent intendent of finance.

ART III

Five days after the period assigned to the collector by the preceding article, the provincial receiver will deposit in the Province's Treasury the amount of the commission mentioned in Article 1, which was transmitted to him by the tax collectors, referring to the newly formed chapter of the state budget entitled "Reimbursement Fund" for increased Tax-collection expenses.

ART IV

For a delay in the payment on the part of the collectors as well as the receivers of the province, an indemnity for delay will be imposed, in favor of the State of 6 cents for every lire of the amount that was not payed.

For the collection of the indemnity for delay and for anything else not foreseen in this decree the rules of the actual laws on the collection of direct taxes will be applied.

ART V

To the collectors will be reimbursed the quota of greater expenses of collection consisting of the outlays caused by increased salaries, taxes and contributions based on the modifications after Dec. 5, 1943.

The said quota will be increased by 15% for increased general expenses, and cut by 85% of the greater yeald for commissions, depending on the higher revenue of the tax payer's list in comparison to 1943. The amount of reimbursements cannot exceed the total yeald of the commission rate mentioned in Article 1.

ART VI

The settlement will be made by the intendent of finance. The tax collector may file a recourse against the settlement to the Ministry of Finance which will decide without right of recourse.

ART VII

The Ministry of Finance is authorized to enanate with proper decrees, the complimentary rules for the activation of this provision, and is otherwise authorized to dispose with a proper decree the occurring variations in the budget. This decree goes into effect on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale and will be presented to the Legislative Assembly to be converted into law.

The Minister of Finance is authorized to prepare this designated law.

Supereme Command Jan 31, 1944.

VICTOR EMANUELE
BADOGLIO - JUNG

Art. 2

To Art. 238 of the code o. penal procedure Art. 238 bis. i ttached.

The judicial authority, to whom the arrest was reported, must make a written averment of the arrest.

The arrest must not be protracted over the 7th day from its execution.

Disciplinary measures against the officers and the agents of the juridical Police will be applied according to Art. 229 of the code of penal procedure by the attorney of the Court of Appeal during a twenty-day period after the report which the King's Prosecutor, under his personal responsibility, has made to him for the recognized illegality of the arrest, or for the failure to transfer the arrested to jail, immediately after the questioning.

The King's Prosecutor, if the above hypothetical case should recur, will apply the provision of Art. 31 of code of penal procedure, if it is a question of a failure on the part of the pretore.

The King's Prosecutor must transmit to the general prosecutor every seven days, and with his own observations, the list of the persons arrested and kept in jail, which the warden of the judicial jail, or the pretore (as warden of the mandamental jail) must in their turn send him every seven days. To the list the minutes of the arrest will be attached.

As regards the reports and the eventual disciplinary measures taken in case of failure to observe these regulations, the general prosecutor must inform the Ministry of Justice in detail.

Art. 3

Art. 224 of the code of penal procedure is replace by the following:

On the act of the crime (Art. 237 Code of P. Procedure) or in the case of evasion (Art. 385 P.C.) the officers of the judicial Police may proceed, even at night, with the personal or domicile search, in any place where they may think the suspect or the run-away may have hidden and where there may be things to be confiscated, or clues that may be erased or done away with. In such cases, the regulations on formal instruction should be observed as much as possible.

When the search is made by the officer of the judicial police, according to Art. 224, the officer of the judicial police must state in the minutes and in detail, the reason why he made the search of the person or of his house at night. The minutes will be sent to the general prosecutor who will ascertain the recourse to extremes for such a search of an exceptional character. If the recourse to such an extreme was wrong, the King's Prosecutor, under his personal responsibility, will ascertain if the case refers to the application of Art. 609 (P.C.), if so, he will apply Art. 31 (P.P.). He will likewise refer to the general prosecutor the application of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78576

Art. 2

To Art. 238 of the code of penal procedure Art. 238 bis. is attached.

The judicial authority, to whom the arrest was reported, must make a written averment of the arrest.

The arrest must not be protracted over the 7th day from its execution.

Disciplinary measures against the officers and the agents of the juridical Police will be applied according to Art. 229 of the code of penal procedure by the attorney of the Court of Appeal during a twenty-day period after the report which the King's Prosecutor, under his personal responsibility, has made to him for the recognized illegality of the arrest, or for the failure to transfer the arrested to jail, immediately after the questioning.

The King's Prosecutor, if the above hypothetical case should recur, will apply the provision of Art. 31 of code of penal procedure, if it is a question of a failure on the part of the pretore.

The King's Prosecutor must transmit to the general prosecutor every seven days, and with his own observations, the list of the persons arrested and kept in jail, which the warden of the judicial jail, or the pretore (as warden of the mandamental jail) must in their turn send him every seven days. To the list the minutes of the arrest will be attached.

As regards the reports and the eventual disciplinary measures taken in case of failure to observe these regulations, the general prosecutor must inform the Ministry of Justice in detail.

Art. 3

Art. 224 of the code of penal procedure is replace by the following:

On the act of the crime (Art. 237 Code of P. Procedure) or in the case of evasion (Art. 385 P.C.) the officers of the judicial Police may proceed, even at night, with the personal or domicile search, in any place where they may think the suspect or the run-away may have hidden and where there may be things to be confiscated, or clues that may be erased or done away with. In such cases, the regulations on formal instruction should be observed as much as possible.

When the search is made by the officer of the judicial police, according to Art. 224, the officer of the judicial police must state in the minutes and in detail, the reason why he made the search of the person or of his house at night. The minutes will be sent to the general prosecutor who will ascertain the recourse to extremes for such a search of an exceptional character. If the recourse to such an extreme was wrong, the King's Prosecutor, under his personal responsibility, will ascertain if the case refers to the application of Art. 609 (P.C.), if so, he will apply Art. 31 (P.P.). He will likewise refer to the general prosecutor the application of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785218

Art. 2

To Art. 238 of the code of penal procedure Art. 238 bis. is attached.

The judicial authority, to whom the arrest was reported, must make a written averment of the arrest.

The arrest must not be protracted over the 7th day from its execution.

Disciplinary measures against the officers and the agents of the juridical Police will be applied according to Art. 229 of the code of penal procedure by the attorney of the Court of Appeal during a twenty-day period after the report which the King's Prosecutor, under his personal responsibility, has made to him for the recognized illegality of the arrest, or for the failure to transfer the arrested to jail, immediately after the questioning.

The King's Prosecutor, if the above hypothetical case should occur, will apply the provision of Art. 31 of code of penal procedure, if it is a question of a failure on the part of the pretore.

The King's Prosecutor must transmit to the general prosecutor every seven days, and with his own observations, the list of the persons arrested and kept in jail, which the warden of the judicial jail, or the pretore (as warden of the supplemental jail) must in their turn send him every seven days. To the list the minutes of the arrest will be attached.

As regards the reports and the eventual disciplinary measures taken in case of failure to observe these regulations, the general prosecutor must inform the Ministry of Justice in detail.

Art. 3

Art. 224 of the code of penal procedure is replace by the following:

On the act of the crime (Art. 237 Code of P. Procedure) or in the case of evasion (Art. 385 P.C.) the officers of the judicial Police may proceed, even at night, with the personal or domicile search, in any place where they may think the suspect or the run-away may have hidden and where there may be things to be confiscated, or clues that may be erased or done away with. In such cases, the regulations on formal instruction should be observed as much as possible.

When the search is made by the officer of the judicial police, according to Art. 224, the officer of the judicial police must state in the minutes and in detail, the reason why he made the search of the person or of his house at night. The minutes will be sent to the general prosecutor who will ascertain the recourse to extremes for such a search of an exceptional character. If the recourse to such an extreme was wrong, the King's Prosecutor, under his personal responsibility, will ascertain if the case refers to the application of Art. 609 (P.C.), if so, he will apply Art. 31 (P.P.). He will likewise refer to the general prosecutor the application of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

Art. 2

To Art. 238 of the code of penal procedure Art. 238 bis. is attached.

The judicial authority, to whom the arrest was reported, must make a written averment of the arrest.

The arrest must not be protracted over the 7th day from its execution.

Disciplinary measures against the officers and the agents of the juridical Police will be applied according to Art. 22? of the code of penal procedure by the attorney of the Court of Appeal during a twenty-day period after the report which the King's Prosecutor, under his personal responsibility, has made to him for the recognized illegality of the arrest, or for the failure to transfer the arrested to jail, immediately after the questioning.

The King's Prosecutor, if the above hypothetical case should recur, will apply the provision of Art. 31 of code of penal procedure, if it is a question of a failure on the part of the pretore.

The King's Prosecutor must transmit to the general prosecutor every seven days, and with his own observations, the list of the persons arrested and kept in jail, which the warden of the judicial jail, or the pretore (as warden of the mandamental jail) must in their turn send him every seven days. To the list the minutes of the arrest will be attached.

As regards the reports and the eventual disciplinary measures taken in case of failure to observe these regulations, the general prosecutor must inform the Ministry of Justice in detail.

Art. 3

Art. 224 of the code of penal procedure is replace by the following:

On the act of the crime (Art. 237 Code of P. Procedure) or in the case of evasion (Art. 385 P.C.) the officers of the judicial Police may proceed, even at night, with the personal or domicile search, in any place where they may think the suspect or the run-away may have hidden and where there may be things to be confiscated, or clues that may be erased or done away with. In such cases, the regulations on formal instruction should be observed as much as possible.

When the search is made by the officer of the judicial police, according to Art. 224, the officer of the judicial police must state in the minutes and in detail, the reason why he made the search of the person or of his house at night. The minutes will be sent to the general prosecutor who will ascertain the recourse to extremes for such a search of an exceptional character. If the recourse to such an extreme was wrong, the King's Prosecutor, under his personal responsibility, will ascertain if the case refers to the application of Art. 609 (P.C.), if so, he will apply Art. 31 (P.P.). He will likewise refer to the general prosecutor the application of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

R.L.D. of Jan. 1944, No. 42.

Granting temporary freedom to persons sentenced with right to appeal whose appeal to the Supreme Court is still pending.

In reference to Art. 278 of Penal Code
" " " " 18 of the law of Jan. 19-39, No. 129;
" " " R.L.D. of Oct. 30 - '43, No. 2/B;
" " " R.L.D. of Nov. 10 - '43, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Art. 278 of the penal code is changed as follows:

Temporary freedom can be granted according to the preceding article, whatever the degree or contents of the decision, even when the Supreme Court's decision is pending, provided the prison term is not more than four years and, in the case of a greater sentence, when the unexpired parole term does not exceed one year.

The judge who imposed the sentence with right of appeal to Supreme Court will grant this benefit.

This power cannot be exercised after the third month following the re-opening of the Supreme Court.

Art. 2

This decree goes into effect on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale (Special Series) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Victor Emanuele
Badoglio - De Sentis

Royal Legal Decree - January 20, 1944. No. 43

Temporary deviation from the provisions of Art. 3 of the Testo Unico of laws regarding the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations.

In reference to the Testo Unico of the laws regarding the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations approved with R.D. of June 5, 1941, No. 874;

In reference to Art. 18 of the law of Jan. 19, 1939, No. 129;
" " " R.L. law on Oct. 30, 1943, No. 2/B;
" " " R.L. law on Nov. 10, 1943, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

This decree goes into effect on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale (Special Series) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Victor Emanuele
Badoglio - De Santis

Royal Legel Decree - January 20, 1944. No. 43

Temporary deviation from the provisions of Art. 3 of the Testo Unico of laws regarding the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations.

In reference to the Testo Unico of the laws regarding the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations approved with R.D. of June 5, 1941, No. 874;

In reference to Art. 18 of the law of Jan. 19, 1939, No. 129;
" " " R.D. law on Oct. 30, 1943, No. 2/B;
" " " R.D. law on Nov. 10, 1943, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Temporarily deviating from the provisions of Art. 3 of the above-mentioned Testo Unico of the regulations on the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations approved with R.D. of 6-5-41, No. 874, the actions taken regarding the seizure and holding of stipends, salaries or compensations equivalent to these, indemnities given in place of pensions, and other allowances, owed to the employees of the State's Administrations, and to the personnel of the Administrations of the State's railroads, must be reported according to Art. 69 of the law concerning the keeping of the State's accounts. (R.D. 11-18-23. n. 2440).

This decree goes into effect on the same day of its publication in the Gazzette Ufficiale (Spec. Ser.) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

2014

Victor Emanuele
Badoglio - De Santis - Jung

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

R.L.D. of Jan. 1944, No. 42.

Granting temporary freedom to persons sentenced with right to appeal whose appeal to the Supreme Court is still pending.

In reference to Art. 278 of Penal Code
" " " " 18 of the law of Jan. 19-39, No. 129;
" " " R.L.D. of Oct. 30 - '43, No. 2/B;
" " " R.L.D. of Nov. 10 - '43, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Art. 278 of the penal code is changed as follows:

Temporary freedom can be granted according to the preceding article, whatever the degree or contents of the decision, even when the Supreme Court's decision is pending, provided the prison term is not more than four years and, in the case of a greater sentence, when the unexpired parole term does not exceed one year.

The judge who imposed the sentence with right of appeal to Supreme Court will grant this benefit.

This power cannot be exercised after the third month following the re-opening of the Supreme Court.

Art. 2

This decree goes into effect on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale (Special Series) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Victor Emanuele
Bergoglio - De Sentis

Royal Legal Decree - January 20, 1944. No. 43

Temporary deviation from the provisions of Art. 3 of the Testo Unico of laws regarding the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations.

In reference to the Testo Unico of the laws regarding the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations approved with R.D. of June 5, 1941, No. 874;

In reference to Art. 18 of the law of Jan. 19, 1939, No. 129;
" " " R.D. law on Oct. 30, 1943, No. 2/B;
" " " R.D. law on Nov. 10, 1943, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

This decree goes into effect on the [redacted] Ufficiale (Special Series) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Victor Emanuele
Badoglio - De Santis

Royal Legal Decree - January 20, 1944. No. 43

Temporary deviation from the provisions of Art. 3 of the Testo Unico of laws regarding the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations.

In reference to the Testo Unico of the laws regarding the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations approved with R.D. of June 5, 1941, No. 874;

In reference to Art. 18 of the law of Jan. 19, 1939, No. 129;
" " " R.D. law on Oct. 30, 1943, No. 2/B;
" " " R.D. law on Nov. 10, 1943, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Temporarily deviating from the provisions of Art. 3 of the above-mentioned Testo Unico of the regulations on the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations approved with R.D. of 6-5-41, No. 874, the actions taken regarding the seizure and holding of stipends, salaries or compensations equivalent to these, indemnities given in place of pensions, and other allowances, owed to the employees of the State's Administrations, and to the personnel of the Administrations of the State's railroads, must be reported according to Art. 69 of the law concerning the keeping of the State's accounts. (R.D. 11-18-23. n. 2440).

This decree goes into effect on the same day of its publication [redacted] Gazzetta Ufficiale (Spec. Ser.) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Victor Emanuele
Badoglio - De Santis - Jung

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

R.L.D. of Jan. 1944, No. 42.

Granting temporary freedom to persons sentenced with right to appeal whose appeal to the Supreme Court is still pending.

In reference to Art. 278 of Penal Code
" " " " 18 of the law of Jan. 19-39, No. 129;
" " " R.L.D. of Oct. 30 - '43, No. 2/B;
" " " R.L.D. of Nov. 10 - '43, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Art. 278 of the penal code is changed as follows:

Temporary freedom can be granted according to the preceding article, whatever the degree or contents of the decision, even when the Supreme Court's decision is pending, provided the prison term is not more than four years and, in the case of a greater sentence, when the unexpired parole term does not exceed one year.

The judge who imposed the sentence with right of appeal to Supreme Court will grant this benefit.

This power cannot be exercised after the third month following the re-opening of the Supreme Court.

Art. 2

This decree goes into effect on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale (Special Series) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Victor Emanuele
Badoglio - De Santis

Royal Legal Decree - January 20, 1944. No. 43

Temporary deviation from the provisions of Art. 3 of the Testo Unico of laws regarding the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations.

In reference to the Testo Unico of the laws regarding the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations approved with R.D. of June 5, 1941, No. 874;

In reference to Art. 18 of the law of Jan. 19, 1939, No. 129;
" " " R.D. law on Oct. 30, 1943, No. 2/B;
" " " R.D. law on Nov. 10, 1943, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

be made law.

Badoglio - De Santis

Royal Legal Decree - January 20, 1944. No. 43

Temporary deviation from the provisions of Art. 3 of the Testo Unico of laws regarding the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations.

In reference to the Testo Unico of the laws regarding the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations approved with R.D. of June 5, 1941, No. 874;

In reference to Art. 18 of the law of Jan. 19, 1939, No. 129;
" " " R.D. law on Oct. 30, 1943, No. 2/B;
" " " R.D. law on Nov. 10, 1943, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Temporarily deviating from the provisions of Art. 3 of the above-mentioned Testo Unico of the regulations on the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations approved with R.D. of 6-5-41, No. 874, the actions taken regarding the seizure and holding of stipends, salaries or compensations equivalent to these, indemnities given in place of pensions, and other allowances, owed to the employees of the State's Administrations and to the personnel of the Administrations of the State's railroads, must be reported according to Art. 69 of the law concerning the keeping of the State's accounts. (R.D. 11-18-23. n. 2440).

This decree goes into effect on the same day of its publication in the Gazzetta Ufficiale (Spec. Ser.) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Victor Emanuele

Badoglio - De Santis - Jung

2012

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Royal Legal Decree - Jan 20, 1944, No. 44.

Regulations regarding the allocation of goods subject to rationing or of a wide consumption which have been confiscated due to law-violation.

In reference to R.L.D. of April 22, 1943, No. 245
" " " Art. 18 of the law of 1-19-39, No. 129
" " " R.L.D. of Oct. 29, 1943, No. 2/B;
" " " R.L.D. of Nov. 10, 1943, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Goods subject to rationing or of wide consumption confiscated as a result of a violation against the sale control, if they belong to the offender and if they are liable to deterioration, must be returned immediately to the market, when the law does not provide for its despatch to the collection depots.

The Police officer, who has averred the crime, notifies in the shortest possible time the Prefect of the Province who orders the distribution of the seized goods to the firms chosen by him.

When the goods are very perishable cannot be received quickly, the Officer of Judiciary Police can send such goods to the firm that needs them most.

Art. 2

When the seizure is ordered, through a request of the Public Prosecutor or the Pretore, the return to the market is made by the Prefect who will designate the firms to which the goods will be allocated.

Art. 3

In all the cases referred to by the preceding articles, the chosen firms will give the labelled price or, if this should be missing, the estimated price.

The money collected from the sale must be in all cases deposited in a postal savings bank (no interest) and the book is made to the transacting judicial authority.

Art. 4

This decree goes into effect on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale (Spec. Ser.) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Royal Legal Decree Jan 20, 1944, No. 45.

Regulations regarding the seizure of suspects and of individuals dangerous to society and to public safety.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

When the seizure is ordered, through a request of the Public Prosecutor or the Pretore, the return to the market is made by the Prefect who will designate the firms to which the goods will be allocated.

Art. 3

In all the cases referred to by the preceding articles, the chosen firms will give the labelled price or, if this should be missing, the estimated price.

The money collected from the sale must be in all cases deposited in a postal savings bank (no interest) and the book is made to the transacting judicial authority.

Art. 4

This decree goes into effect on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale (Spec. Ser.) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Royal Legal Decree Jan 20, 1944, No. 45.

Regulations regarding the seizure of suspects and of individuals dangerous to society and to public safety.

In ref. to Arts. 224 and 238 of penal code:
" " " Art. 18 of the law of Jan 19, 1939, No. 129;
" " " R.L.D. of Oct. 30, 1943, No. 2/B;
" " " R.L.D. of Nov. 10, 1943, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Article 238 of the code of penal procedure is replaced by the following article:

Even outside of flagrancy cases, when there is no founded suspicion of escape, the officers and agents of the Police may arrest persons gravely suspected of having committed a crime, for whose arrest a warrant would be obligatory; they may likewise arrest persons whose conduct appears to be dangerous to society or to public safety. In such cases the agents may keep the suspected in their station only for the period necessary for questioning, and then must transfer them to the judicial jail or the mandamental jail, to the latter only if it has a solitary cell; if it has not one, then the suspected person must be transferred to the mandamental jail. The report of the arrest specifying the reasons why it was made, must be made to the District Attorney of the place where the crime was committed, or to the Pretore if the crime was committed outside the seat of the Tribunal. If the arrest was made of a person dangerous to society or to public safety, the report will be made by the officer of the judicial police who made the arrest.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Royal Legal Decree - J 20, 1944, No. 44.

Regulations regarding the allocation of goods subject to rationing or of a wide consumption which have been confiscated due to law-violation.

In reference to R.L.D. of April 22, 1943, No. 245
" " " Art. 18 of the law of 1-19-39, No. 129
" " " R.L.D. of Oct. 39, 1943, No. 2/B;
" " " R.L.D. of Nov. 10, 1943, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Goods subject to rationing or of wide consumption confiscated as a result of a violation against the sale control, if they belong to the offender and if they are liable to deterioration, must be returned immediately to the market, when the law does not provide for its despatch to the collection depots.

The Police officer, who has averred the crime, notifies in the shortest possible time the Prefect of the Province who orders the distribution of the seized goods to the firms chosen by him.

When the goods are very perishable cannot be received quickly, the Officer of Judiciary Police can send such goods to the firm that needs them most.

Art. 2

When the seizure is ordered, through a request of the Public Prosecutor or the Pretore, the return to the market is made by the Prefect who will designate the firms to which the goods will be allocated.

Art. 3

In all the cases referred to by the preceding articles, the chosen firms will give the labelled price or, if this should be missing, the estimated price.

The money collected from the sale must be in all cases deposited in a postal savings bank (no interest) and the book is made to the transacting judicial authority.

Art. 4

This decree goes into effect on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale (Spec. Ser.) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Royal Legal Decree Jan 20, 1944, No. 45.

Regulations regarding the seizure of suspects and of individuals dangerous to society and to public safety.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

When the seizure is ordered, the ... the return to the market is made by the Prefect ... the Pretore, the return to the market is made by the Prefect and ... the firms to which the goods will be allocated.

Art. 3

In all the cases referred to by the preceding articles, the chosen firms will give the labelled price or, if this should be missing, the estimated price.

The money collected from the sale must be in all cases deposited in a postal savings bank (no interest) and the book is made to the transacting judicial authority.

Art. 4

This decree goes into effect on the day of its publication in the Gazzetta Officiale (Spec. Ser.) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Royal Legal Decree Jan 20, 1944, No. 45.

Regulations regarding the seizure of suspects and of individuals dangerous to society and to public safety.

In ref. to Arts. 224 and 238 of penal code:
" " Art. 18 of the law of Jan 19, 1939, No. 129;
" " R.L.D. of Oct. 30, 1943, No. 2/8;
" " R.L.D. of Nov. 10, 1943, No. 5/8;

We decree:

Art. 1

Article 238 of the code of penal procedure is replaced by the following article:

Even outside of flagrancy cases, when there is no founded suspicion of escape, the officers and agents of the Police may arrest persons gravely suspected of having committed a crime, for whose arrest a warrant would be obligatory; they may likewise arrest persons whose conduct appears to be dangerous to society or to public safety. In such cases the agents may keep the suspected in their station only for the period necessary for questioning, and then must transfer them to the judicial jail or the mandamental jail, to the latter only if it has a solitary cell; if it has not one, then the suspected person must be transferred to the mandamental jail. The report of the arrest specifying the reasons why it was made, must be made to the District Attorney of the place where the crime was committed, or to the Pretore if the crime was committed outside the seat of the Tribunal. If the arrest was made of a person dangerous to society or to public safety, the report will be made by the officer of the judicial police who made the arrest.

2010

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Royal Legal Decree - J 20, 1944, No. 44.

Regulations regarding the allocation of goods subject to rationing or of a wide consumption which have been confiscated due to law-violation.

In reference to R.L.D. of April 22, 1943, No. 245
" " " Art. 16 of the law of 1-19-39, No. 129
" " " R.L.D. of Oct. 39, 1943, No. 2/B;
" " " R.L.D. of Nov. 10, 1943, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Goods subject to rationing or of wide consumption confiscated as a result of a violation against the sale control, if they belong to the offender and if they are liable to deterioration, must be returned immediately to the market, when the law does not provide for its despatch to the collection depots.

The Police officer, who has averred the crime, notifies in the shortest possible time the Prefect of the Province who orders the distribution of the seized goods to the firms chosen by him.

When the goods are very perishable cannot be received quickly, the Officer of Judiciary Police can send such goods to the firm that needs them most.

Art. 2

When the seizure is ordered, through a request of the Public Prosecutor or the Pretore, the return to the market is made by the Prefect who will designate the firms to which the goods will be allocated.

Art. 3

In all the cases referred to by the preceding articles, the chosen firms will give the labelled price or, if this should be missing, the estimated price.

The money collected from the sale must be in all cases deposited in a postal savings bank (no interest) and the book is made to the transacting judicial authority.

Art. 4

This decree goes into effect on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale (Spec. Ser.) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Royal Legal Decree Jan 20, 1944. No. 45.

Regulations regarding the seizure of suspects and of individuals dangerous to society

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

the Pretore, the return to the market is made [illegible]
the firms to which the goods will be allocated.

Art. 3

In all the cases referred to by the preceding articles, the chosen firms will give the labelled price or, if this should be missing, the estimated price.

The money collected from the sale must be in all cases deposited in a postal savings bank (no interest) and the book is made to the transacting judicial authority.

Art. 4

This decree goes into effect on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale (Spec. Ser.) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Royal Legal Decree Jan 20, 1944. No. 45.

Regulations regarding the seizure of suspects and of individuals dangerous to society and to public safety.

In ref. to Arts. 224 and 238 of penal code:
" " " Art. 18 of the law of Jan 19, 1939, No. 129;
" " " R.L.D. of Oct. 30, 1943, No. 2/B;
" " " R.L.D. of Nov. 10, 1943, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Article 238 of the code of penal procedure is replaced by the following article:

Even outside of flagrancy cases, when there is no founded suspicion of escape, the officers and agents of the Police may arrest persons gravely suspected of having committed a crime, for whose arrest a warrant would be obligatory; they may likewise arrest persons whose conduct appears to be dangerous to society or to public safety. In such cases the agents may keep the suspected in their station only for the period necessary for questioning, and then must transfer them to the judicial jail or the mandamental jail, to the latter only if it has a solitary cell; if it has not one, then the suspected person must be transferred to the mandamental jail. The report of the arrest specifying the reasons why it was made, must be made to the District Attorney of the place where the crime was committed, or to the Pretore if the crime was committed outside the seat of the Tribunal. If the arrest was made of a person dangerous to society or to public safety, the report will be made by the officer of the judicial police who made the arrest.

2009

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Royal Legal Decree - J[illegible]20, 1944, No. 44.

Regulations regarding the allocation of goods subject to rationing or of a wide consumption which have been confiscated due to law-violation.

In reference to R.L.D. of April 22, 1943, No. 245
" " " Art. 18 of the law of 1-13-39, No. 129
" " " R.L.D. of Oct. 29, 1943, No. 2/B;
" " " R.L.D. of Nov. 10, 1943, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Goods subject to rationing or of wide consumption confiscated as a result of a violation against the sale control, if they belong to the offender and if they are liable to deterioration, must be returned immediately to the market, when the law does not provide for its despatch to the collection depots.

The Police officer, who has averred the crime, notifies in the shortest possible time the Prefect of the Province who orders the distribution of the seized goods to the firms chosen by him.

When the goods are very perishable cannot be received quickly, the Officer of Judiciary Police can send such goods to the firm that needs them most.

Art. 2

When the seizure is ordered, through a request of the Public Prosecutor or the Pretore, the return to the market is made by the Prefect who will designate the firms to which the goods will be allocated.

Art. 3

In all the cases referred to by the preceding articles, the chosen firms will give the labelled price or, if this should be missing, the estimated price.

The money collected from the sale must be in all cases deposited in a postal savings bank (no interest) and the book is made to the transacting judicial authority.

Art. 4

This decree goes into effect on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale (Spec. Ser.) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Royal Legal Decree Jan 20, 1944, No. 45.

Regulations regarding the seizure of suspects and of individuals dangerous to society and to public safety.

In ref. to Arts. 224 and 238 of penal code:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910781

the Pretore, the return to the [illegible]
the firms to which the goods will be allocated.

Art. 3

In all the cases referred to by the preceding articles, the chosen firms will give the labelled price or, if this should be missing, the estimated price.

The money collected from the sale must be in all cases deposited in a postal savings bank (no interest) and the book is made to the transacting judicial authority.

Art. 4

This decree goes into effect on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale (Spec. Ser.) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Royal Legal Decree Jan 20, 1944, No. 45.

Regulations regarding the seizure of suspects and of individuals dangerous to society and to public safety.

In ref. to Arts. 224 and 238 of penal code:
" " " Art. 18 of the law of Jan 19, 1939, No. 129;
" " " R.L.D. of Oct. 30, 1943, No. 2/B;
" " " R.L.D. of Nov. 10, 1943, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Article 238 of the code of penal procedure is replaced by the following article:

Even outside of flagrancy cases, when there is no founded suspicion of escape, the officers and agents of the Police may arrest persons gravely suspected of having committed a crime, for whose arrest a warrent would be obligatory; they may likewise arrest persons whose conduct appears to be dangerous to society or to public safety. In such cases the agents may keep the suspected in their station only for the period necessary for questioning, and then must transfer them to the judicial jail or the mandamental jail, to the latter only if it has a solitary cell; if it has not one, then the suspected person must be transferred to the mandamental jail. The report of the arrest specifying the reasons why it was made, must be made to the District Attorney of the place where the crime was committed, or to the Pretore if the crime was committed outside the seat of the Tribunal. If the arrest was made of a person dangerous to society or to public safety, the report will be made by the officer of the judicial police who made the arrest.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2008

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

77

CONFIDENTIAL

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB-COMMISSION

FILE NO. 42

31 January 1944

SUBJECT: Official Gazette, 3 January 1944 (Italian Civil Servants)

TO : Vice Chief of Staff
(through Vice President, Administrative Section)

1. In the absence of 2nd Lt. Wadleigh (A), transferred, I cannot translate this decree with accuracy, nor have I been able to trace anybody in this Hq who can do so with legal accuracy, but my opinion is that "to resume their duties immediately" in the Chief Liaison Officer's letter is not a correct rendering of "e fatto obbligo di presentarsi". It would appear to me to be better interpreted by "to report".

2. The term "all civil servants" is a wide category and might well include individuals of such strong fascist tendencies that their employment in Governmental office may be highly undesirable.

3. It is essential that any civil servants who report for duty should be screened before they are allowed to resume office by responsible AMG/ACC authority, viz: Security Intelligence. A recent flagrant example of "resuming office" was the appointment to the Ministerial Office by the Royal Italian Government of an officer whose services had been terminated by HCAO, Region II. Such cases, after screening, should be referred to this Sub-Commission for communication of their views to the Italian Government.

4. Paragraph 9(d) of the Memorandum of 23 January 1944, dealing with ACC reorganization, however, reads: "care should be taken, however, not to interfere directly or to give the appearance of intertering directly in or with the local administration except in real emergency."

5. My conclusion is that there is nothing to apprehend in the order provided the civil servants so reporting are fully screened before they are allowed to resume office, and that the order could, with such conditions, be equally applied in territories under AMG.

6. I consider, however, that this is a matter affecting many sub-Commissions, and is one that might well be discussed at the Vice President's conference before a reply is sent.

H. G. B. SPICER
Lt Col
Acting Director
Interior Sub-Commission

2007

57347

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONFIDENTIAL

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB-COMMISSION

FILE NO. 42 31 January 1944

SUBJECT: Official Gazette, 3 January 1944 (Italian Civil Servants)

TO : Vice Chief of Staff
(through Vice President, Administrative Section)

1. In the absence of 2nd Lt. Wadleigh (a), transferred, I cannot translate this decree with accuracy, nor have I been able to trace anybody in this HQ who can do so with legal accuracy, but my opinion is that 'to resume their duties immediately' in the Chief Liaison Officer's letter is not a correct rendering of 'e fatto obbligo di presentarsi'. It would appear to me to be better interpreted by "to report".

2. The term 'all civil servants' is a wide category and might well include individuals of such strong Fascist tendencies that their employment in Governmental office may be highly undesirable.

3. It is essential that any civil servants who report for duty should be screened before they are allowed to resume office by responsible AMG/ACC authority, viz: Security Intelligence. A recent flagrant example of 'resuming office' was the appointment to the Ministerial Office by the Royal Italian Government of an officer whose services had been terminated by PCAC, Region II. Such cases, after screening, should be referred to this Sub-Commission for communication of their views to the Italian Government.

4. Paragraph 9(d) of the Memorandum of 23 January 1944, dealing with ACC reorganization, however, reads: 'Care should be taken, however, not to interfere directly or to give the appearance of interfering directly in or with the local administration except in real emergency.'

5. My conclusion is that there is nothing to apprehend in the order provided the civil servants so reporting are fully screened before they are allowed to resume office, and that the order could, with such conditions, be equally applied in territories under AMG.

6. I consider, however, that this is a matter affecting many Sub-Commissions, and is one that might well be discussed at the Vice President's conference before a reply is sent.

R. G. S. SPICER
Lt Col
Acting Director
Interior Sub-Commission

(12) DCCAD 1159

SUBJECT: ITALIAN CIVIL SERVANTS. 23 JANUARY 1944.
AG 334/1.

HEADQUARTERS
AMG

TO----- H.Q. A.M.G. 15 ARMY GROUP.
H.Q. A.M.G.A.C., NAPLES.

FROM---- CHIEF LIAISON OFFICER
ALLIED CONTROL COMMISSION.

1. The following communication dated 17 Jan'44 has been received from the Head of the Prime Minister's Office:

"To meet the demands of the Civil Administration, the Italian Government has ordered all civil servants in liberated Italy who are not at their posts owing to conditions resulting from the war to resume their duties immediately.

To this end decree R.D.3/1/1944,n3 has been published in the Official Gazette of 3 Jan 1944, No.1, copy attached, which also lays down the penalties for evasion.

It is requested that the possibilities of applying this decree to the territories under AMG be examined, so that the services of all civil servants of which the Government has need may be called upon, and in order to provide uniformity of treatment with personnel in the territory under control of the Italian Government."

2. The Italian Government are finding it difficult to lay their hands upon a sufficient number of reliable Officials within the 4 Provinces of Apulia. They believe that if all Italian Civil Servants in liberated Italy return to their last post of duty, it will be found that there

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

duties immediately.

To this end decree N.D.3/1/1944,n3 has been published in the Official Gazette of 3 Jan 1944, No.1, copy attached, which also lays down the penalties for evasion.

It is requested that the possibilities of applying this decree to the territories under AMG be examined, so that the services of all civil servants of which the Government has need may be called upon, and in order to provide uniformity of treatment with personnel in the territory under control of the Italian Government."

2. The Italian Government are finding it difficult to lay their hands upon a sufficient number of reliable Officials within the 4 Provinces of Apulia. They believe that if all Italian Civil Servants in liberated Italy return to their last post of duty, it will be found that there are Officials to spare.

3. I shall be glad to know what reply I am to communicate to the Italian Government.

for E B Blamire
LT. COL.
CHIEF LIAISON OFFICER
ALLIED CONTROL COMMISSION.

COPY TO-----INTERIOR SUB-COMMISSION.
(Major McSWEENEY)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

33 5/29

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Mercoledì 12 Gennaio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nelle Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato. . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra. . . . . Pag. 3

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 4

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;
Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;
Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Le « Gazzette Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato. . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra. . . . . . Pag. 3

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 4

Validità del servizio prestato dagli Ufficiali del R.E. presso comandi od enti mobilitati. . . . . . Pag. 4

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione Pag. 4

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;
Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;
Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il corso dei termini di prescrizione è sospeso di diritto fino al 31 dicembre 1944.

E' del pari sospeso di diritto fino alla detta data il corso dei termini perentorii, tanto legali quanto con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

venzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, quando sussista la impossibilità di osservarli per cause dipendenti dallo attuale stato di guerra.

La sospensione può essere dichiarata anche di ufficio.

Art. 2

La sospensione di cui all'art. 1 vale anche per i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalle leggi tributarie. Non rimangono invece sospesi i termini relativi al pagamento dei tributi, salvo che il contribuente dimostri la materiale impossibilità dell'adempimento della obbligazione per essersi trovato, allo scadere del termine, in località occupata dal nemico o in località con la quale fossero interrotte le comunicazioni postali e ferroviarie, o perchè l'oggetto del tributo si trovi in dette località.

Art. 3

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza oralmente, nel qual caso il provvedimento va adottato con verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Egualmente si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale re-

Art. 8

Le disposizioni del presente decreto per la sospensione delle prescrizioni e dei termini di decadenza e quelle per le rinnovazioni ipotecarie hanno effetto dall'8 settembre 1943.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 Gennaio 1944, n. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. D. 28 Giugno 1912, n. 728;

Visto il R. D. L. 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 [illegible] 1943 n. 6/B

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918781

o in località colpita dalle quali fossero interrotte le comunicazioni postali e ferroviarie, o perchè l'oggetto del tributo si trovi in dette località.

Art. 3

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza oralmente, nel qual caso il provvedimento va adottato con verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Egualmente si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli precedenti.

Art. 6

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1940, n. 890, al R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87 ed alla legge 9 luglio 1940, n. 924.

Art. 7

I termini per tutte le rinnovazioni ipotecarie, cui debba provvedersi di ufficio o ad istanza di parte, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1944.

Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 Gennaio 1944, n. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. D. 28 Giugno 1912, n. 728;

Visto il R. D. L. 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le ferrovie, la motorizzazione civile e i trasporti in concessione, di concerto con il Sottosegretario di Stato per le finanze e con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme che richiedono, per l'emanazione e l'attuazione di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910578

determinati provvedimenti, il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2

Durante l'assenza dalla sede del Governo del direttore generale e dei componenti il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato i poteri e le facoltà attribuiti agli organi stessi dalle vigenti disposizioni sono devoluti al Ministro per le Comunicazioni.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale del Regno» – serie speciale –, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le Comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DI RAIMONDO — JUNG — DE CARO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli art. 46 e 47 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827;

Viste le varie norme organiche del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quelle ad ordinamen-

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai funzionari e dipendenti civili dello Stato e delle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo residenti o dimoranti nei territori liberati, che non hanno potuto raggiungere la loro sede di servizio per cause dipendenti dallo stato di guerra, è fatto obbligo di presentarsi senza indugio, ed in ogni caso non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Prefettura più vicina per essere avviati alla propria sede, se possibile, o per eventuale destinazione od impiego presso altri uffici.

Il personale che allo scadere del termine anzidetto non abbia ottemperato a quanto prescritto nel comma precedente è dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego.

Eguale sanzione si applica nei confronti dei funzionari e dipendenti che non ottemperino nel termine loro prefisso alle disposizioni ricevute dalle Prefetture.

Art. 2

L'assegnazione ad altra sede od altro impiego prevista per il personale statale dall'articolo precedente viene disposta, qualunque sia il grado e la categoria del dipendente statale, dalle competenti Amministrazioni centrali ed eventualmente, in via provvisoria, dalle Prefetture, con determinazioni insindacabili, tenendo presente le normali attribuzioni del personale in parola e le esigenze dei servizi.

Art. 3

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi ad aver assunto servizio presso uffici statali diversi da quelli di normale appartenenza sarà, nello stesso termine previsto dall'art. 1, a cura dei rispettivi capi ufficio, segnalato alle competenti Amministrazioni centrali ovvero, nell'impossibilità, alla Prefettura più vicina.

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781078

nel termine di cui all'art. 1, la loro presenza e posizione alle rispettive amministrazioni centrali, ovvero, nell'impossibilità, alle Prefetture.

Il personale che non si atterrà a quanto disposto nel precedente comma, sarà assoggettato a procedimento disciplinare, all'atto del rientro nell'Amministrazione civile.

Art. 6

Entro il termine di cui all'art. 1 i funzionari e dipendenti statali ivi specificati che si trovino in corso di congedo, ordinario o straordinario, in aspettativa o in posizione di disponibilità, o assenti dal servizio per provvedimenti disciplinari di sospensione, devono presentarsi alla Prefettura più vicina perchè venga presa nota della località in cui risiedono e della ragione che temporaneamente li esime dal servizio.

Agli stessi verranno comunicate per il tramite delle Prefetture, tenendosi conto della rispettiva loro situazione, le disposizioni del caso, alle quali dovranno uniformarsi sotto pena, in mancanza, di incorrere nelle sanzioni stabilite dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono sono applicabili anche ai magistrati, restando espressamente derogato dalle norme della legge sull'ordinamento giudiziario che comunque condizioni i trasferimenti e le applicazioni al consenso dell'interessato.

Art. 8

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale che verrà a trovarsi nelle zone liberate posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il termine di giorni quindici previsto dall'articolo 1 decorrerà dalla data che sarà fissata con decreti del Capo del Governo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 9

Il presente decreto che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alla ...

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 4

Validità del servizio prestato dagli ufficiali del R.E. presso comandi od enti mobilitati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Visto il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, relativo alla validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5 B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e *decretiamo:*

Art. 1

E' abrogato il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, concernente la validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore.

Art. 2

Il Ministro della Guerra, in relazione alla disponibilità dei reparti ed alla situazione contingente, stabilirà le modalità per l'assegnazione alle truppe degli ufficiali che debbono compiere il prescritto periodo di comando di reparto, assegnando per ultimi alle truppe gli ufficiali che hanno prestato servizio, in zona di operazioni, presso i minori comandi di Grandi Unità (Divisioni).

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918581

Prefetture, tenendosi conto della rispettiva loro situazione, le disposizioni del caso, alle quali dovranno uniformarsi sotto pena, in mancanza, di incorrere nelle sanzioni stabilite dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono sono applicabili anche ai magistrati, restando espressamente derogato dalle norme della legge sull'ordinamento giudiziario che comunque condizioni i trasferimenti e le applicazioni al consenso dell'interessato.

Art. 8

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale che verrà a trovarsi nelle zone liberate posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il termine di giorni quindici previsto dall'articolo 1 decorrerà dalla data che sarà fissata con decreti del Capo del Governo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 9

Il presente decreto che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' abrogato il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, concernente la validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore.

Art. 2

Il Ministro della Guerra, in relazione alla disponibilità dei reparti ed alla situazione contingente, stabilirà le modalità per l'assegnazione alle truppe degli ufficiali che debbono compiere il prescritto periodo di comando di reparto, assegnando per ultimi alle truppe gli ufficiali che hanno prestato servizio, in zona di operazioni, presso i minori comandi di Grandi Unità (Divisioni).

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione.

Con decreto in data 30 dicembre 1943 la Maestà del Re ha nominato, su proposta del Sottosegretario di Stato per la Industria, Commercio e Lavoro, il Generale di Brigata Domenico Marcello Camèra, Commissario Generale per l'Alimentazione.

TESTI VITTORIO, *gerente*

Tip. del Commercio V. Ragione - p. m. 151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

R.L.D. of Jan. 1944, No. 42.

Granting temporary free[illegible] to persons sentenced with righ[illegible] to appeal whose appeal to the Supreme Court is still pending.

In reference to Art. 278 of Penal Code
" " " " 18 of the law of Jan. 19-39, No. 129;
" " " R.L.D. of Oct. 30 - '43, No. 2/B;
" " " R.L.D. of Nov. 10 - '43, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Art. 278 of the penal code is changed as follows:

Temporary freedom can be granted according to the preceding article, whatever the degree or contents of the decision, even when the Supreme Court's decision is pending, provided the prison term is not more than four years and, in the case of a greater sentence, when the unexpired parole term does not exceed one year.

The judge who imposed the sentence with right of appeal to Supreme Court will grant this benefit.

This power cannot be exercised after the third month following the re-opening of the Supreme Court.

Art. 2

This decree goes into effect on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale (Special Series) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Victor Emanuele
Badoglio - De Santis

Royal Legal Decree - January 20, 1944. No. 43

Temporary deviation from the provisions of Art. 3 of the Testo Unico of laws regarding the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations.

In reference to the Testo Unico of the laws regarding the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations approved with R.D. of June 5, 1941, No. 874;

In reference to Art. 18 of the law of Jan. 19, 1939, No. 129;
" " " R.D. law on Oct. 30, 1943, No. 2/B;
" " " R.D. law on Nov. 10, 1943, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

[illegible] Art. 3 of the above-mentioned

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 910787

of the Supreme Court.

Art. 2

This decree goes into effect on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale (Special Series) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Victor Emanuele
Badoglio - De Santis

Royal Legal Decree - January 20, 1944. No. 43

Temporary deviation from the provisions of Art. 3 of the Testo Unico of laws regarding the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations.

In reference to the Testo Unico of the laws regarding the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations approved with R.D. of June 5, 1941, No. 874;

In reference to Art. 18 of the law of Jan. 19, 1939, No. 129;
" " " R.D. law on Oct. 30, 1943, No. 2/B/
" " " R.D. law on Nov. 10, 1943, No. 5/B;

We decree:

Art. 1

Temporarily deviating from the provisions of Art. 3 of the above-mentioned Testo Unico of the regulations on the seizure, holding and transfer of stipends, salaries and pensions of the employees of the Public Administrations approved with R.D. of 6-5-41, No. 874, the actions taken regarding the seizure and holding of stipends, salaries or compensations equivalent to these, indemnities given in place of pensions, and other allowances, owed to the employees of the State's Administrations, and to the personnel of the Administrations of the State's railroads, must be reported according to Art. 69 of the law concerning the keeping of the State's accounts. (R.D. 11-18-23. n. 2440).

This decree goes into effect on the same day of its publication in the Gazzetta Ufficiale (Spec. Ser.) and will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Victor Emanuele

Badoglio - De Santis - Jung

2000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787216

